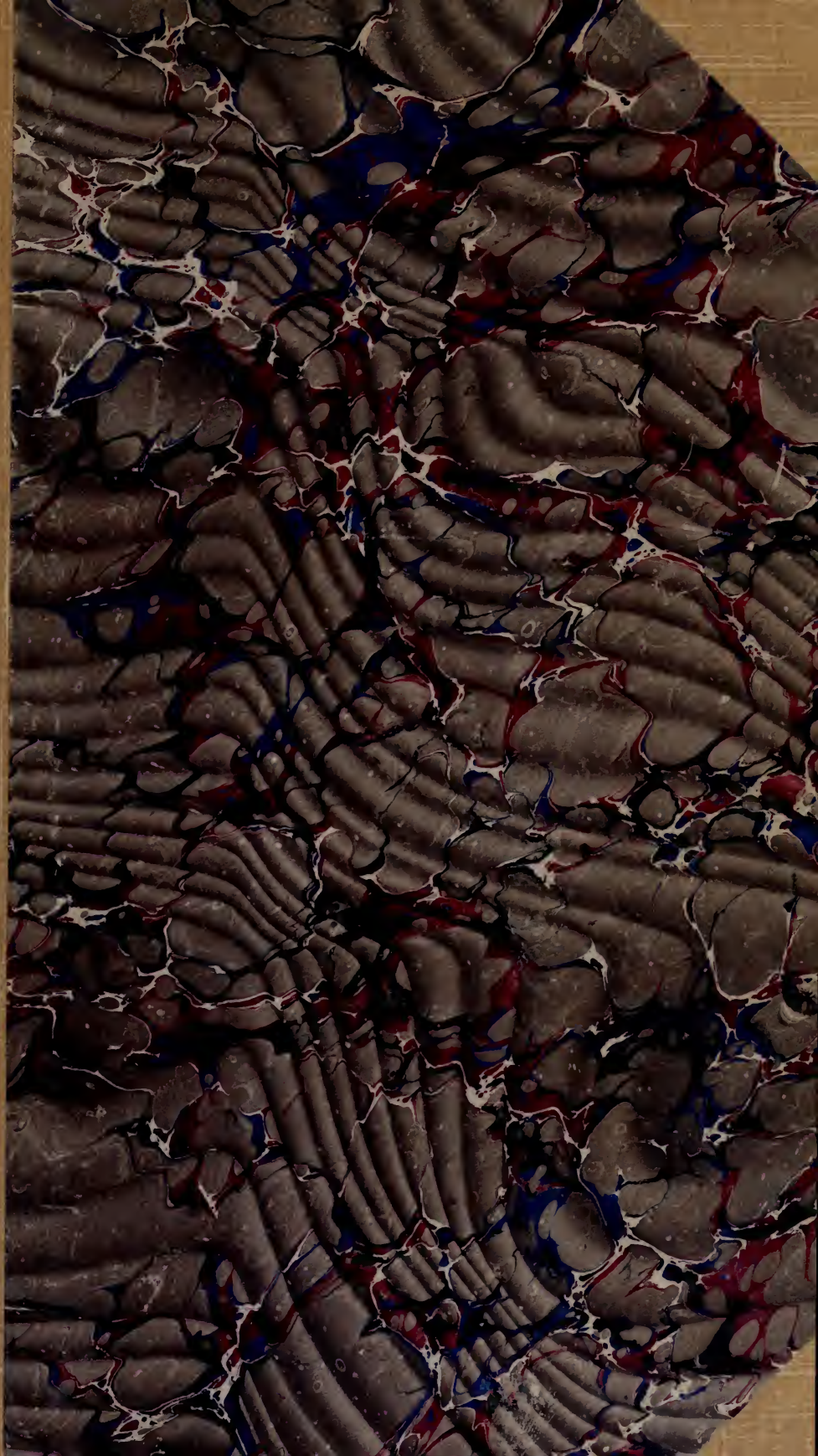

Digitized by the Internet Archive
in 2015

https://archive.org/details/scarlolabollacoe00feli

Sac. Prof. BERTANI FELICE

S. CARLO
LA BOLLA COENAE

LA GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA
IN LOMBARDIA

OSSIA

CONSIDERAZIONI
STORICHE-CRITICHE-CANONICHE

SOPRA

DOCUMENTI DI STATO AUSTRIACI
RIGUARDANTI CONFLITTI FRA STATO E CHIESA

PUBBLICATI

da Sua Eccellenza STANISLAO MANCINI

Ministro sopra la giustizia e i culti del Regno d'Italia.

MILANO
TIPOGRAFIA DI SERAFINO GHEZZI
Via A. Manzoni, Vic. Facchini, N. 6.

1888.

Die 28 Decembris 1887.

ADMITTITUR

Pro Excell. et Rev. D. D. Archiepiscopo

Sac. JOSEPH MARINONI, *Cens. Eccl.*

Vendesi presso la Tip. e Libreria dei Paolini in Monza.

A

LEONE XIII

PEL GIUBILEO SACERDOTALE

OMAGGIO

D'UN SACERDOTE MILANESE

CHE AUGURA

AI PROPRII CHIERICI DISCEPOLI

DOTTRINE TOMISTICHE

IN TEOLOGIA IN FILOSOFIA

IN POLITICA.

PREFAZIONE

La via più breve per far conoscere, ed anco per riassumere un libro, è dire come, quando, perchè fu dettato. Questo è un officio pietoso che noi ora vogliamo qua prestare al libro nostro; così cogliendo l'occasione di parzialmente scusarlo di quel procedere rotto e frammentario, che gli verrà rimproverato non ultimo tra i difetti.

Poco dopo la pubblicazione dell'enciclica *Aeterni Patris,* in un momento di non leggera commozione di animi lombardi e piemontesi, gli alunni dell'insigne collegio dei SS. Ambrogio e Carlo a Roma ebbero dal S. Padre importantissima udienza, tanto importante da essere più volte ricordata, nonchè da fogli quotidiani, da periodici scientifici e libri di controversie. Quei bravi alunni leggevano un loro indirizzo, dove protestavano di voler fuggire con cura le dottrine di un determinato filosofo che parecchi vescovi, reduci da udienze papali, anche a nome papale, avevano loro indicato come dottrine da fuggire. Il S. Padre accolse con molta compiacenza quelle dichiarazioni, e in un amoroso colloquio in seguito impegnato, fra molte cose ebbe loro a dire:

Che le diocesi lombarde hanno bisogno di ottimi sacerdoti: quivi il giansenismo già in passato aver menato guasti: Tamburini averlo insegnato alla università di Pavia: al presente esservi il liberalismo, favorito da una filosofia non sana, alla quale si danno molti che disgraziatamente appartengono al clero, filosofia che porta alla disubbedienza e anche alla opposizione ai diritti della S. Sede. Voi là tornati, soggiunse, e informati a spirito romano, potrete sotto la guida dei vostri Pastori operare molto di bene: i vostri popoli hanno conservato il germe della fede, ne ebbimo prova evidente in occasione delle feste di S. Ambrogio: i popoli non aspettano che di udir schietta la verità; ma coloro che non hanno principii sani, benchè delle verità ne dicano, non producono buoni frutti. Quindi avere egli giudi-

cato opportuno richiamar tutti allo studio di S. Tomaso: godere che i giovani a lui presenti lo studiassero: esortarli a studiare ancor di più, e prepararsi scienza sicura, zelo di apostoli, spirito informato ai gloriosi esempi de' SS. Ambrogio e Carlo, ecc. ecc. (1).

In seguito a parole così gravi, noi professori più o meno indegni del seminario filosofico della metropoli lombarda, volendo occuparci di qualche cosa gradita al Signore in cielo e al visibile suo Rappresentante in terra, venimmo nella convinzione che in nessun' altra cosa meglio avremmo potuto spendere la nostra attenzione e il nostro tempo che nella controversia rosminiana. E per verità un po' in pubblico e un po' in privato, non staremo ora a definire se a sufficienza o a deficienza, se meno bene o meno male, fatto è però che della controversia rosminiana in più incontri ce ne siamo pure occupati. Ma quella controversia toccava la sua fase acuta, e dall'autorità superiore parve di preferenza indicato un dignitoso riserbo che l'accanita e più romorosa che vantaggiosa battaglia. Persone alte in libri officiali ed officiosi si assumevano essi il peso della lotta; e riportavano vittorie, che forse non hanno eco immediata e strepitosa, pure assicurano il retto indirizzo dell' avvenire. E noi, nella difficoltà o impotenza di far di meglio, venivamo considerando se non fosse il caso di trasportare l'attenzione nostra e gli studi nostri dalla seconda alla prima parte della grave ammonizione del Santo Padre: trasferirli dico allo studio di ciò che presso di noi italiani in genere e lombardi in specie ha nome di *giansenismo,* ma più propriamente potrebbesi chiamare *zolismo* o *tamburinismo,* trattandosi di nessuna dottrina ben determinata, ma di una arruffata miscela di svariate dottrine bajane, quesnelliane, gallicane, richeriane, febroniane, regalistiche, kaunitziane, tanucciane, giuseppine, messe insieme o insegnate cent'anni or sono all'Imperial Regia Università di Pavia dai due grami professori Zola e Tamburini. Queste dottrine non erano l'attuale *ontologismo;* e tanto meno *rosminianismo,* cioè delirante *ecclettismo* o *sincretismo* di dottrine filosofiche panteistiche germaniche disposate a forza col nostro dogma cattolico: pure erano sempre un vero *ecclettismo* o *sincretismo* di pazze e deliranti dottrine teologiche semiprotestanti e semicattoliche; le quali miravano a introdurre nella morale e nel dogma, nel clero e nel popolo, ciò che dicevasi *Civismo,* ossia un sentire anticattolico o antipapale imperiale,

(1) Vedi *Scuola Cattolica,* anno 1880, p. 419. *Osservatore Cattolico,* n. 112.

che ha infiniti punti di contatto col moderno antipapale, più o meno democratico, credente od ateo sentire liberale. Diamo uno sguardo al Sillabo. Più d'un terzo, anzi più che una metà degli errori quivi notati: cioè gli errori non sguaiati e ributtanti, bensì quelli pudichi e dignitosi: quelli che Pio IX additava come più pericolosi, inquantochè più agevolmente si spargono e più lungamente si oppongono al trionfo del vero: tanti errori che riguardano il razionalismo moderato, il latitudinarismo, l'indifferentismo: tutti gli errori che si riferiscono alla falsa nozione dei diritti della Chiesa e suoi rapporti collo Stato: non sono forse triste eredità dei governi di transizione o governi semiátei o semiprotestanti, specialmente della seconda metà del secolo scorso? E quando il S. Padre ricorda le nostre passate aberrazioni; non vuol forse dire che, cessatane la scuola sistematica, ne dura ancora, con o senza nostra avvertenza, la reminiscenza e l'eco? Combattere l'errore padre, anzichè l'errore figlio, l'errore storico anzichè il contemporaneo, può essere assunto meno popolare e più difficoltoso; ma è anche occupazione più seria e vantaggiosa: e nella miseranda figura del prete *civista* e *austriacante,* che impingua alle greppie de'suoi sostituti papi governatori tedeschi, si può bene imparare ad avere in orrore la profession brutta dell'attuale prete *liberale,* o impiegato esso, o venduto agli impiegati crispini e cavouriani. Nuove circostanze hanno vieppiù determinato il nostro lavoro.

Pasquale Stanislao Mancini, giovane ed esule da Torino a Napoli fin dal 1849, campava professando un certo suo diritto nazionale o internazionale che gli faceva lodar Macchiavelli e biasimar S. Tomaso (1): presto diventò quella notabilità politica che tutti sanno: e infine trionfando col noto trionfo del partito di sinistra, conquistava il portafoglio sopra la grazia, sopra la giustizia e sopra i culti: cioè a dire quegli omaggi spirituali e pubblici dei cittadini italiani; i quali omaggi quando siano diretti al Dio giusto e vero, dovrebbero cadere sotto la competenza dell'autorità ecclesiastica anzichè della civile o militare; e quando poi sono diretti agli Dei falsi o demonii, con voce affatto impropria nel linguaggio nostro governativo vengono disegnati sotto il nome di culto. Sua Eccellenza in conseguenza dell'ottenuto portafoglio pareva che volesse rilevare come alla nostra antica Italia sono troppo scarsi i momenti di gloria letteraria, scientifica, industriale; e vieppiù

(1) V. *Diritto internazionale.* Prelezioni con un saggio sul Macchiavelli di P. S. Mancini Prof. ordinario di Diritto Internazionale, ecc., ecc. alla Università di Roma. Deputato al Parlamento. Napoli 1873, pag. 275.

scarseggiano gli esempi di abilità e coraggio militare; epperò perderebbe il suo tempo chi si occupasse degli statuti delle nostre medioevali repubbliche, delle loro industrie, dei loro commerci, delle loro lotte esterne ed interne e delle vittorie loro terrestri e navali. E invece un grande tesoro di gloria massonica nazionale verrebbe ad inventare ed esporre alla propria ed altrui ammirazione chi, guidato dallo spirito del governo attuale, studiasse, e a suo modo interpretasse le vecchie lotte fra Chiesa e Stato. *I conflitti* (così precisamente un libro, fatto scrivere dal Mancini (1), ci accerta che veniva considerando esso il chiaro professor ministro) *i conflitti fra lo Stato e la Chiesa furono in Italia, per alcuni secoli specialmente, sorgente feconda di vita morale e politica, di guisa che fra le più belle pagine degli annali italiani debbonsi annoverare quelle in cui sono registrati i ricordi di uomini e governi che seppero gagliardamente resistere ad un potere divenuto formidabile all'esistenza e all'autonomia della nazione* (già s'intende che il poter formidabile all'esistenza d'Italia è quello di Gregorio VII e Alessandro III, non già quello di Enrico IV o Federico Barbarossa). *Ed ora che sembra venuto il momento di inaugurare in Italia un nuovo e diverso diritto pubblico ecclesiastico, sarebbe non lieve servizio alla storia della civiltà nazionale estrarre dagli archivi principali della penisola una collezione di documenti inediti o poco noti riguardanti le relazioni e controversie fra Chiesa e Stato.... documenti che dovrebbero raccomandare alla venerazione della posterità il nome di coloro che in tempo di pregiudizii difesero la patria contro nemici pericolosi e potenti* (quali sono i vescovi, il Papa, i Concilii ecumenici ecc.). — In conclusione alle bramose canne del ministro o ministero si assegnassero certe replicate serie di migliaje di lire all'anno: e il piccone ministeriale archivistico avrebbe disseppelita una nuova civiltà diplomatica antipontificia da disgradarne in pregio le pregiate scoperte di Pompei e di Ercolano.

Tutti in Parlamento hanno idee affini a quelle di P. S. Mancini: però non tutti hanno idee uguali, sia per la parte speculativa, sia per la parte pratica. Per la parte speculativa ci ricorda che il Filopanti, quando si discusse il meraviglioso progetto (2), veniva osservando come pur troppo la patria nostra non fu contaminata da quelle soz-

(1) *Documenti inediti o rari delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa in Italia,* pubblicati per cura del ministero di grazia e giustizia e dei culti. Roma, Botta 1881 e segg. *Introd.* p. V, e segg.

(2) Atti della Camera dei Deputati, 9 maggio 1878.

zure d'onde fu macchiata la patria di Zuinglio, Lutero, Enrico VIII: sicchè poteva riuscire un'ironia l'impresa di cercare documenti di ribellione al Papa in un paese fino a ieri così deferente alla Santa Sede. Pure anche il Filopanti, sfidando il pericolo della strana avventura dell'asino di Balaam, si disse pronto a votare per la raccolta a patto che fossero inseriti tre documenti: 1° decreto di fondazione della mazziniana repubblica romana, pubblicato il giorno della vittoriosa entrata delle truppe francesi in Roma; 2° il Sillabo di Pio IX, che il Filopanti medesimo nella propria coscienza di libero pensatore veniva a qualificare come la vera negazione di Dio; 3° la prima enciclica di Leone XIII, colla quale non si sconfessava ma si affermava il Sillabo di Pio IX. Più scabra fu la discussione o votazione sperimentale e pratica. Sospirava il ministero d'essere tosto autorizzato a un primo immediato sperpero di ventisette mila lire: ma l'oculata commissione del bilancio, alla quale credette di accedere la più o meno illuminata Camera, nella tornata del 9 maggio 1878 deliberava il più modesto spreco di appena ventuna migliaja di lire, fra cui metà somma già profusa od anticipata. Poco ci è noto il tortuoso mistero della nostra finanza; nè sappiamo quanti altri emendamenti, acconti, sanatorie o saldi sieno poi stati votati. Quel che di certo sappiamo è che in grazia delle ventun mila lire votate, quattro anni dopo, dalla tipografia Botta, vennero pubblicati a Roma due meschini volumetti; ognuno di circa 350 pagine, di formato relativamente piccolo e caratteri relativamente grandi; ognuno contenenti documenti, non dirò notissimi, ma tutt'altro che sconosciuti o rari, documenti che narrano violenze fatte a persone ecclesiastiche e puro sangue italiano da impiegati per lo più stranieri dei defunti governi spagnuolo e peggio austriaco; uomini e governi che fino a ieri noi in Lombardia avremmo riputato un enorme scandalo proporre alla pubblica *stima e venerazione* come *difensori della patria* e *benemeriti dell'esistenza e dell'autonomia della nazione.*

Noi confessiamo il nostro torto: noi ci siamo lasciati ingannare, e forse non di poco, dalla pubblicazione ministeriale: noi credemmo che quella raccolta fatta con lauti assegni, e che prometteva d'essere vegliata dalle maggiori notabilità storiche, paleografiche, archivistiche della nostra penisola, dovesse riuscire non diremo gran cosa, ma almeno cosa meno meschina di quanto realmente è riuscita (1). E pre-

(1) Vedi più ampiamente avanti pag. 14, 28, 133, 168.

sumendo appunto serietà maggiore in quel libro ministeriale, noi credemmo di far cosa non indecorosa a noi, cosa ossequente al S. Padre il prestarvi attenzione e oppugnare le false dottrine teologiche e politiche del secolo passato, discutendo o confutando i documenti quivi presentati. Di qui lo sviluppo e molto anche la forma del nostro lavoro.

Correva l'anno centenario della gloriosa nascita al cielo del glorioso nostro S. Carlo: e noi credemmo di doverci interessare di quanto la neonata raccolta ministeriale veniva allora a pubblicare non certo allo scopo di far onore al Santo. La raccolta lo viene largamente traendo in iscena in un certo gruppo o fascio di documenti, dove si viene anche tratteggiando una certa curiosa guerra o battaglia diplomatica avvenuta sul declinare del secolo passato fra il successore di S. Carlo e nostri vescovi lombardi da una parte, Riettberg Kaunitz e proconsoli austriaci dall'altra: ragione della battaglia se si dovesse confessare o sconfessare, tenere esposta in pubblico o bandire ed occultare la gravissima e innocentissima bolla detta *in Coena Domini,* cioè una certa enumerazione o lista autentica delle principali scomuniche allora inflitte ai cattivi cristiani: scomuniche impossibili a cancellarsi, diminuirsi od occultarsi dai comuni confessori, inquantochè essendo lanciate dal Papa, al Papa in persona erano più o meno rigorosamente riservate. Checchè dicano taluni, è fatto che gli uomini di Stato ebbero sempre, non dirò giusto, ma grande timore delle scomuniche: e la storia delle scomuniche, come è storia dei peccati più turpi o funesti che si vennero a commettere, così riesce anche ad essere la storia della guerra degli uomini di Stato, i quali non sono sempre i nostri amantissimi padri, guerra fatta contro la Chiesa che non cessa mai d'essere nostra amantissima madre. Fu in questo senso che noi parlammo di S. Carlo, della bolla *in Coena Domini,* e di non poche nè leggieri controversie agitate fra noi in Lombardia nella seconda metà del secolo passato: ne parlavamo in una pubblica adunanza del comitato diocesano nel 1884: non dispiacque la nostra parola o nostro dettato, ed avendolo ora completato con *note, aggiunte, illustrazioni;* ci lusinghiamo che possa tener luogo d'una rapida, ma importantissima corsa in un periodo importantissimo e in punti rilevantissimi di storia ecclesiastica. Molto, se non tutto, noi avevamo detto contro i due anticattolici volumetti ministeriali, e potevamo concludere il nostro lavoro; ma altri volumetti di altri pessimi anticattolici documenti ministeriali, erano non dirò aspettati bensì minacciati, e noi non volevamo meritarci l'accusa di aver sfuggite due

vecchie controversie o gruppi di controversie, quanto gravi, altrettanto delicate.

Il secolo XVI ebbe a porre e discutere a lungo, e provare anche fiere le conseguenze di aver rimesso in discussione un problema che il Medio Evo aveva già coscienziosamente, se non molto sottilmente, risolto: problema, che oggidì raro è trattato in formola, ma che è tutt'altro che dimenticato — *Se, e quanta o quale autorità competa alla Chiesa in cose, le quali sono, o si dicono politiche o civili.* — Senza chiara intelligenza e senza buona soluzione di questo problema, non difficile, ma inviso, epperò molto di sovente dissimulato; il diritto canonico resta incomprensibile, e il cesarismo, il regalismo, il gallicanismo, nonchè il moderno liberalismo, non saranno mai vinti. La storia delle persecuzioni mosse in Inghilterra contro i cattolici per oltre un secolo, la storia di tante agitazioni di Francia, e molti altri paesi, sia cattolici, sia protestanti, non è forse il frutto della cattiva soluzione data al problema? o almeno della sua affettata cattiva interpretazione? Considerarlo e spiegarlo nel suo giusto valore, è spiegare una moltitudine di problemi impliciti di storia e politica ecclesiastica. Noi potremo bene lamentarci di non avere il prezioso dono di una parola che imponga forse l'attenzione su tante cose passate, ma la verità l'abbiamo bene ricercata e studiata, nè crediamo di doverla dissimulare.

Al trattato generico sull'autorità della Chiesa in cose politiche e civili è complemento indispensabile, l'esame pratico degli oggetti sui quali la Chiesa ebbe un giorno ad esercitare, o viene ancora esercitando la propria sovranità o indipendenza. La considerazione dei diritti oggi ancora da essa sostenuti e a lei riconosciuti, dà luogo allo studio degli attuali *concordati.* Lo studio dei diritti da essa tradizionalmente affermati, il loro sviluppo e la esplicazione loro nelle successive età della storia, darà luogo allo studio storico o canonico delle *immunità ecclesiastiche.* A noi che viviamo in tempi così diversi e così poco religiosi in confronto degli antichi, parecchi diritti un dì sostenuti con rigore dalla Chiesa, or vengono a recar meraviglia, e quasi non recano anche scandalo: delle immunità sacre, molto a sproposito parlano i libri profani di storia che noi abbiamo per le mani; e poco e talora con imperfetta cognizion di causa rispondono i nostri libri religiosi: sicchè noi abbiamo creduto di dovervi dedicare qualche speciale cura ed attenzione. Così abbiamo trattato della speculativa e della pratica del vecchio e nuovo diritto penale della Chiesa e dello

Stato; dei vecchi Tribunali sacri, sia civili sia criminali, sia pei chierici sia pei laici; delle vecchie Penitenze ecclesiastiche, del vecchio Tribunale d'Inquisizione; delle vecchie Esenzioni sacre sia reali sia personali, e dell'Asilo sacro. La tanto minacciosa antipapale raccolta ministeriale, che cosa era, e che cosa in seguito poteva essere, se non una più o meno mal fondata recriminazione o querela contro queste antiche istituzioni, scritte nel diritto civile di tutta Europa dai tempi di Costantino fino a ieri? o almeno fino al cadere del secolo passato?

Quella raccolta ministeriale ha già fatto un giusto giudizio di sè stessa: dopo i due primi volumetti si è condannata al silenzio, e noi crediamo anche al sepolcro. Certo che questo non torna d'onore per noi, che abbiamo creduto alla sua più lunga vita, epperciò l'abbiamo scelta a nostra diretta avversaria. Pure anche così, se al nostro libro viene a mancare lo scopo polemico, non verrà a mancare lo scopo didattico: speriamo che idee inesatte ne rettifichi, e possa giovare ad istruzione ed educazione, specialmente dei giovani ecclesiastici.

Accogliete, o grande pontefice Leone XIII, l'umile omaggio d'un sacerdote che qualche cosa insegna là, dove vengono educati i futuri sacerdoti di quel paese dove furono maestri i grandi SS. Ambrogio e Carlo. Quando nella fausta occasione della vostra messa giubilare, applicherete il vostro divin sacrifizio secondo le singole intenzioni dei fedeli che vi hanno dato il modesto loro obolo, voi lo verrete applicando secondo una mia speciale intenzione. E questa si è, che io non abbia a diminuire nel vostro ossequio, e nel medesimo tempo questi alunni del nostro seminario, crescenti ad anni vieppiù procellosi, crescano tutti più preparati alla difesa della Vostra causa e più animosi ed ardenti di quanto l'umana debolezza a noi permise di essere.

Seminario di Monza, 27 dicembre 1887.

Sac. Felice Bertani
laureato in filosofia e lettere.

INDICE

La Bolla Coenae.

Discorso storico letto al comitato diocesano sopra straordinarii fatti occorsi a Milano ai tempi di S. Carlo e del Card. Pozzobonelli per la bolla *Coenae*.

§ 1° Le feste di S. Ambrogio e il governo dei destri . . . . *pag.* 3
§ 2° Le feste di S. Carlo e le pubblicazioni dei sinistri . . . » 6
§ 3° I documenti di Stato pubblicati per cura del ministro Mancini . » 9
§ 4° Oltraggi a S. Carlo. Scismatiche sollecitazioni del già governatore conte di Firmian al già nostro Arciv. Card. Pozzobonelli . » 12
§ 5° Risposta del Card. Arciv., e presentazione al governo di un memoriale sopra S. Carlo redatto dall'obl. Oltrocchi . . . » 18
§ 6° Il memoriale pubblicato a mezzo. Prime angustie di S. Carlo per la bolla *Coenae* . . . . . » 22
§ 7° Svarioni del libro ministeriale. Altre angustie di S. Carlo per la bolla *Coenae* . . . . . » 24
§ 8° Altri svarioni del libro ministeriale. Il primato pontificio e le immunità ecclesiastiche. S. Carlo lotta per esse . . . . . » 27
§ 9° Continua l'analisi del memoriale sopra S. Carlo, e continuano le note sugli svarioni ministeriali . . . . . » 38
§ 10° Penitenza pubblica imposta da S. Carlo a pubblici magistrati . » 43
§ 11° Un ukase di Maria Teresa ordina una pretesa soppressione della bolla *Coenae* . . . . . » 47
§ 12° Ridicolo progetto e ridicoli maneggi presso il Card. Pozzobonelli, perchè compili nuovi casi riservati al Papa. Il Kaunitz che sbozza la detta tabella . . . . . » 51
§ 13° Esame della tabella. La bolla *Coenae* di Benedetto XIV . . » 55
§ 14° Il ministro Kaunitz, il Febronianesimo, l'Eybelesimo . . . » 58
§ 15° La bolla *Apostolicae Sedis* sostituisce la bolla *Coenae* . . » 62

Illustrazioni, Note, Documenti.

§ 1° Le feste di S. Ambrogio e il prefetto Torre . . . . . » 67
§ 2° La peste di Milano e l'urna di S. Carlo . . . . . » 70
§ 3° L'oblato Oltrocchi e il suo memoriale sopra la bolla *Coenae* . » 75

§ 4° Il Card. Pozzobonelli e gli inizii della persecuzione Giuseppina . *pag.* 95
§ 5° Venceslao Kaunitz e le sue riforme religiose o leggi Giuseppine. » 112
§ 6° Documenti sui fatti occorsi nella laica abolizione della bolla *Coenae* » 129
§ 7° Povertà di critica del libro ministeriale. Storia della bolla *Coenae*, e due bolle *Coenae* di Pio V . . . . . » 133
§ 8° Del giansenismo. Il giansenismo fiammingo, il giansenismo francese, il giansenismo lombardo-austriaco . . . . . » 142
§ 9° Errori gallicani. Errori cattolico-liberali. Errori regalisti. Ricordi contemporanei . . . . . » 150
§ 10° Il regio *placet* ed *exequatur:* sua nozione: sue condanne: meschinità delle pubblicazioni paleografiche ministeriali. . . . . » 162

Considerazioni

sull'autorità della Chiesa in cose politiche e civili. (*)

Cap. I. Posizione della questione: se compete alla Chiesa un aliquale potere o diretto o indiretto in cose civili . . . . » 173
Cap. II. La bolla *Unam Sanctam* di Bonifacio VIII. Si prova che è dogmatica, e si sventano tre opposte obbjezioni . . . . » 177
Cap. III. Esposizione delle due opinioni teologiche: la prima che attribuisce al Papa una podestà temporale diretta: la seconda che gliene attribuisce una indiretta . . . . . » 184
Cap. IV. Il Papa in cose civili può esercitare, nonchè un potere consultivo, anche un vero potere imperativo. La potenza papale del Medio Evo . . . . . » 189
Cap. V. I Papi che deposero re colpevoli: casi diversi . . . . » 192
Cap. VI. I Papi che deposero re inetti e nocivi agli Stati. . . . » 196
Cap. VII. Continua l'argomento . . . . . » 199
Cap. VIII. I Papi che hanno rogato straordinarie leggi civili . . . » 204
Cap. IX. Continua l'argomento . . . . . » 209
Cap. X. Vincenzo Gioberti e il primato politico del Papa . . . . » 214

Studii

sulle immunità ecclesiastiche.

Cap. I. Introduzione.
Concetto del privilegio e nozione delle tre immunità antiche » 218

Cap. II. Delle immunità in genere.
La vecchia controversia se stieno per diritto umano o divino. » 222

Cap. III. L'immunità dell'asilo sacro.
Sua nozione: sua storia: falsi concetti che se ne hanno . » 230

(*) Sommarii più ampii vedi alle singole pagine citate.

CAP. IV. L'immunità finanziaria dei beni ecclesiastici.
Sua nozione: difficoltà create dalle proprietà miste: i concordati che vi fanno rinunzia . . . . . *pag.* 244

CAP. V. L'immunità finanziaria delle persone ecclesiastiche.
Storia delle esenzioni: decreti di Concilii, Papi e SS. RR. Congregazioni: compensi pei dazii agli ecclesiastici: statistiche in proposito tratte dal nostro Archivio Arcivescovile . » 255

CAP. VI. L'immunità in cause laiche civili. — Famosa legge di Costantino il grande.
La famosa legge di Costantino che accorda ai vescovi poter civile giudiziario: i protestanti un dì hanno negato ed ora sostengono la genuinità della legge: sua durata . » 267

CAP. VII. L'immunità in cause laiche criminali. — La filosofia del diritto penale civile ed ecclesiastico.
A. I sommi problemi di diritto penale. Errori filosofici del diritto ateo moderno: genesi del diritto penale. La Chiesa può punire. La società punisce per una giustizia propria, cioè radicata nell'assoluta, ma sempre subordinata al miglior bene pubblico, morale e religioso . . . . . » 276

CAP. VIII. Continua l'argomento. — La pratica del diritto penale civile ed ecclesiastico.
B. Pene civili e pene ecclesiastiche. Ricerca dell'ottimo dei sistemi penali. Saggio storico di varie pene o sistemi penali della Chiesa e dello Stato. La società cristiana ha il diritto, almeno straordinario, a dar la pena di morte. Se tale diritto sia dell'autorità laica o anche della sacra . » 287

CAP. IX. Continua l'argomento. — Gli antichissimi tribunali penitenziali.
C. Giudizii criminali anteriori all'Inquisizione. I primi tribunali ecclesiastici. Della *penitenza* come sacramento, e come pena canonica. I tribunali penitenziali, sotto i Romani, alla venuta dei barbari, e nella prima metà del Medio Evo fino alle Crociate e alla Inquisizione . . . . . » 299

CAP. X. Continua l'argomento. — I vecchi tribunali d'Inquisizione.
D. Giudizii criminali proprii dell'Inquisizione. Ingiusti attacchi di Cesare Cantù contro la Santa Inquisizione: difesa della santa istituzione e delle sue procedure: Papi e Concilii Universali che la eressero e diressero: Papi ed Inquisizione condannano le società secrete: scandaloso vanto di Cesare Cantù per qualche favore da lui fatto ai settarii. Competenze dell'Inquisizione . . . . . » 312

CAP. XI. L'immunità del foro per le persone ecclesiastiche. — Guarentigie dovute alla somma dignità ecclesiastica.
A. Prerogative sovrane dovute all'alta dignità pontificia. Al Papa compete inviolabilità assoluta, nonchè per motivo religioso, anche per ragioni astratte, costituzionali, morali, storiche. Vecchie franchigie, anteriori alla creazione del dominio temporale . . . . . » 327

Cap. XII. Continua l'argomento. — Guarentigie dovute a tutto il corpo ecclesiastico.

B. Prerogative relative dovute a tutte le dignità ecclesiastiche. Ragione religiosa di tali prerogative speciali. Ragione naturale: ossia studio comparativo delle immunità di foro degli impiegati laici ed ecclesiastici. Garanzie agli impiegati civili in cause civili e penali. Garanzie del contenzioso amministrativo. Applicazioni alle cause ecclesiastiche, sacre e miste, civili e penali. Convenienze dei varii tempi . . . . . *pag.* 333

Cap. XIII. Principali vicende storiche del foro ecclesiastico.

I tempi di Costantino: tribunali sacri, pagani e cristiani: leggi di Valentiniano I e II, di Teodosio, di Giustiniano II, di Carlo Magno, di Federigo II. Concilii di Laterano e di Trento. Rovina dei tribunali sacri operata dal Kaunitz, Maria Teresa, Giuseppe II. Cenni sulle carceri claustrali ed episcopali e sul loro personale armato . . . » 346

Cap. XIV. L'enciclica *Immortale Dei* e conclusione del lavoro.

Epilogo dell'enciclica sulla cristiana Costituzione degli Stati. Confronto colla Bolla *Unam Sanctam* di Bonifazio VIII. S. Francesco di Sales e le controversie del dominio diretto o indiretto. . . . . » 359

DISCORSO STORICO

LETTO

AL COMITATO DIOCESANO

Il presente discorso fu letto al comitato diocesano in alcune serate di Aprile 1883. Abbiamo creduto di precisare qua e là il dettato e l' espressione, ma non abbiamo creduto di sopprimere alcuni accenni a previsioni comuni a tutti in quel mese in cui non si sospettava la comparsa del morbo asiatico importato più tardi dai Francesi dalla China in Europa.

§ 1°

Le feste di S. Ambrogio e il governo dei destri.

Dieci anni or sono a Milano noi pensavamo a celebrare una cara festa che a tempi normali avrebbe dovuto costituir epoca nella nostra storia cittadina. Noi avevamo scoperte le ossa del glorioso S. Ambrogio dopo secoli che erano dimenticate e smarrite (1): e noi nella nostra pietà ingenua speravamo che avessero tutti a pigliar parte ai gaudii nostri e alle allegrezze nostre. La Giunta municipale che ai primi rumori della consolante scoperta era tosto accorsa alla preziosa urna di porfido, e quasi fosse tesoro suo o sua conquista, l'aveva tutta fasciata co' suoi civici suggelli e civici nastri di seta, non ebbe mai a lamentarsi che quella civica cera di Spagna fosse rotta o violata: lunghi anni brillò sull'urna d'Ambrogio lo stemma votivo del Municipio; archeologi civici da noi invitati, rividdero e lodarono i processi degli archeologi ecclesiastici; antropologi civici da noi ascoltati in concorrenza e preferenza di antropologi e fisici ecclesiastici si pronunziarono sulla autenticità e appartenenza delle sacre reliquie: e parve un istante che il Municipio, a scambio delle tante cortesie usategli, volesse porre in bi-

(1) Pei giovani che non hanno assistito alle indimenticabili feste di S. Ambrogio, detteremo una speciale nota illustrativa che farà meglio comprendere quanto qui si accenna.

lancio qualche migliajo di lire per unirsi a noi e tributare un po' di onor pubblico a Colui che compendia le vecchie glorie della nostra Milano. Il Prefetto regio, qua mandato dal governo a proteggere i diritti di tutti i liberi cattolici cittadini, già da più anni dalle tricolorate vie di Milano aveva bandito nonchè tutti i santi, anche Gesù in sacramento; ma pareva che una volta tanto volesse accordare una grazia speciale al nostro S. Ambrogio, pareva che gli volesse permettere di attraversare in gloria la città nostra per recarsi a posare alcuni giorni in gloria sulla tomba di S. Carlo. E già i comandanti del presidio di Milano avevano assicurato che anche in mancanza della benemerita guardia civica di già defunta e innocua memoria, la valorosa guarnigione forte di quattro o più reggimenti di fanteria, due o quattro di cavalleria e sezione analoga di artiglieria, sarebbe ben stata sufficiente a difendere le ossa di tre santi dai poco previsti assalti di non più che mezza dozzina di redivivi ariani. Ma all'ultimo momento gli eventi precipitarono. Il Municipio tentennò, e venne meno a sè e a noi: e se ne vidde la ragione in questo che in cassa mancava il denaro sufficiente a provvedere alle spese d'una solennità sacra: difatti esso Municipio era già stato sollecitato a dare una larga dote al teatro della Scala, inaspettatamente frodato dal sussidio del governo, e quindi ancora stava per essere impegnato in un contratto di 400,000 lire con una casa estera affine di coprire la galleria Vittorio Emanuele d'una gran rete metallica e proteggerla dalla grandine. Il Prefetto regio poi, persona nella quale camminavano di pari passo la nobiltà dei natali e le ubbie del partito *consorte* o *moderato*, non aveva mai udito prima, ma all'ultimo momento udì la voce chioccia di quattro framassoni i quali lo minacciarono di denunziarlo nemico d'Italia, qualora avesse od onorato o permesso di onorare S. Ambrogio, il più illustre tra i Prefetti di Milano appartenenti al partito cattolico non consorte o moderato: e quel Prefetto posto nel bivio o di mancare di lealtà ai cattolici o di scorucciarsi coi framassoni, non dubitò di far grazia a questi ultimi, i quali ultimi mai non cessavano le loro buffonesche minaccie di sanguinosa guerra civile, qualora le autorità politiche e militari non avessero piegato il capo alle sataniche intíme delle proprie tenebrose congreghe.

Così, o Signori, le feste di S. Ambrogio in pubblico fallirono, ma non tutto il male che i tristi fanno, viene a nuocere, e *omnia coope-*

rantur in bonum iis qui vocati sunt sancti. S. Ambrogio nella sua pubblica umiliazione ottenne pure dei compensi e fors'anche vinse. Una processione notturna, improvvisata da un popolo che si mantiene disciplinato e dignitoso dinanzi alle provocazioni di sconsigliati agenti, i quali vanamente e illegalmente si agitano a spegnere i troppo numerosi devoti cerei, può bene compensare una processione diurna nella quale abbiano a far pompa di sè stessi fanti e cavalli che manovrino ai cenni di qualche condottiero non incolpabile. Meglio, o Signori, una processione guidata da un arcivescovo che accompagna ossa di martiri senza dare ascolto all'insulso e pazzo invito di chi lo spinge a lasciare la croce episcopale e mutar abito, cioè forse pigliar abiti da secolare, meglio io dico questa processione che ogni altra scortata da un magistrato deciso in cuore di pigliare in giuoco ed in inganno coloro che più vivamente e più seriamente professano la fede del santo. Meglio, o Signori, una traversata notturna con ossa di martiri velate e chiuse in una cassa cieca, quasi ossa salvate agli artigli di un proconsolo che anche sopra uno scheletro si vuol vendicare, meglio io dico questa notturna traversata, che ogni altra processione fatta colle vie messe ad arazzi e zendadi, e un'urna di cristallo portata da impiegati governativi; ma tutto per puro ossequio ad assurdi ed illegali *placet* ed *exequatur*, e il popolo ben persuaso della santità di illegali decreti, e il clero pien di riconoscenza al ministro che si fa bello di accordar per grazia quello ch'è dovuto ai cattolici per vero diritto. In alcune più solenni circostanze torna di vero vantaggio il mettere a confronto e toccar con mano la disparità con cui cattolici e non cattolici vengono trattati nello stato cattolico. E questo è quello che il nostro Santo ha voluto farci intendere chiaramente nelle feste fortunose di dieci anni or sono: esso ha voluto spiegarci una volta di più che cosa sia la conciliazione, sogno dorato di tanti fra di noi che si dissetano all'oppio: il santo dell'*Ubi Petrus ibi Ecclesia* ci ha fatto ben rilevare come nessun santo potrà pretendere a esatti onori in Italia, finchè S. Pietro sarà in carcere a Roma.

§ 2°

Le feste di S. Carlo e le pubblicazioni dei sinistri.

Sono scorsi dieci anni dacchè avemmo a celebrare le indimenticabili feste santambrosiane, ed eccoci a una nuova data per noi poco meno interessante: noi ci disponiamo a celebrare il terzo centenario dell'entrata in cielo di Colui che trecento anni or sono dal Papa e dal Sacro Collegio veniva acclamato come il secondo nostro S. Ambrogio (1). Le feste del primo nostro patrono ci chiamano bene a riflettere su quelle del secondo, e perchè poco o nulla differiscono le condizioni politiche e religiose in cui le verremo a celebrare, sono d'avviso che poco diverso ne vorrà essere lo svolgimento e l'esito, ma permettete che io avanzi più determinate le mie congetture. Il Sindaco di Milano, che in occasione delle prime feste non fu modello di sapienza, o coerenza, o coraggio civile, troppo mi lascia dubbioso se vorrà esserlo in occasione delle seconde (2). Quel Municipio che l'anno scorso, protestando uno sragionato timor del coléra, cacciava dalla loro casa antica i *fatebenefratelli,* e così recava tanto danno agli istituti ospitalieri, mi rende troppo incerto se quest'anno ripigliando un suo antico impegno, vorrà almeno almeno presentarsi in Duomo a fare omaggio a quel S. Carlo che in morte lasciò suo erede universale il giovine ospedal maggiore, e in vita durante la peste fece egli da governatore e sindaco del nostro Comune, e seppe convertir Milano in un convento e tener chiusi in casa a schivare il contagio, a pregare sette volte al giorno, trecentomila cittadini: seppe mantener del suo successivamente parecchie decine di migliaja di poveri e contemporaneamente per un mese mille quattrocento

(1) Vedi la *Vita di S. Carlo* annotata dall'Oltrocchi, pag. 818.

(2) Così scrivevamo in Aprile, mentre ancora era in carica il Sindaco Bellinzaghi. Ognuno poi sa che lo scorso anno, quando scoppiò il coléra al Cairo in Egitto, la giunta municipale portò il pretesto di dover preparare un lazzaretto, e intimò ai *fatebenefratelli* un precipitoso sfratto dal loro antico ospedale di S. Maria di Loreto. Invano si esibirono di restare e curare i futuri futuribili colerosi: invano sollevò lamenti la cittadinanza: si armeggiò di buone parole da principio, poi i frati vennero immolati.

appestati (1). Senza diffondermi ora a valutar le improbabili o probabili, inefficaci o efficaci intíme delle loggie massoniche, io credo di non andar lungi dal vero asserendo che non è più il tempo che un re nazionale, come già Carlo Emanuele di Sardegna, abbia ad inviare alla tomba di S. Carlo una statua d'argento massiccio del peso di duemila quattrocento oncie, ovvero un re straniero, come già Filippo IV re di Spagna, gli possa mandare in voto una cassa di cristallo di rocca e argento scolpito del valore presunto di mezzo milione di lire. Per le future feste centenarie io mi congetturo la più rigida e austera separazione fra Chiesa e Stato: e se v'ha qualche cosa che di questo mi possa consolare è pure il pensiero di vedermi inginocchiati dinanzi a quella così venerata tomba non rappresentanti fittizii di un fittizio popolo miscredente e liberale, bensì solamente sacerdoti e vescovi e società cattoliche, veri ed unici rappresentanti di quel popolo nel quale dura ancora viva ed unica la fede di S. Carlo.

Ma S. Carlo è tanto grande che non poteva passare inosservato a governi ed uomini di governo, intendo governi non cattolici ma framassonici e liberali. Governi framassonici e loro satelliti, grossi o minuti, agiati o disagiati, già hanno cominciato ad occuparsi del nostro grande cittadino e vescovo S. Carlo, e più a mio credere se ne vorranno occupare in avvenire. Una cinquantina od un centinaio di vescovi i quali pellegrinino alla tomba del santo per riportarne la sua fortezza episcopale, difficilmente potranno sfuggire alle punizioni di giornali liberali, e il meno che un giornale liberale verrà a permettersi sarà un insulto ai devoti di S. Carlo. Il distruggere la memoria del glorioso nostro patrono è cosa troppo difficile; e certi appendicisti di giornali atei (più moderati che immoderati, perocchè quelli più di sovente e questi più scarsamente si vanno occupando di cose nostre ecclesiastiche) non daranno mano a impresa tanto folle e sconsigliata: però tutte le probabilità che abbiano a tentare un'altra impresa non meno romanzesca. Tenteranno annebbiarci il sole e ammanire ai gonzi un S. Carlo che non sarà fatto a imagine e somiglianza di Martin Lutero, ma non andrà esente dalla pece di Michele Bajo e Pascasio Quesnello (2). Questo

(1) Sulle vicende della peste di S. Carlo, e sul dono di re Filippo IV, vedi avanti una special nota illustrativa.

(2) Su Bajo, Quesnello, Febronio, ecc., vedi avanti una speciale nota illustrativa.

nuovo S. Carlo non sarà più il nipote dell'oltramontano Pio IV, il confidente di Pio V, l'edificazione di Gregorio XIII, non il S. Carlo di Pio IX e di Leone XIII, ma un S. Carlo fatto per un quarto o più quarti ad uso e consumo di Cavour, Villamarina, Sella, Bonghi ed altri cotali. Voi vi ricordate di quanto avvenne appena scoperte le reliquie di S. Ambrogio: si tentò fabbricarci un S. Ambrogio che non fosse il dottor della Chiesa, ma un Ambrogio repubblicano, scismatico, lombardo, caro alla Germania, ribelle a Roma. Di un S. Carlo scismatico, contumace o poco ossequente al Papa, non so, o Signori, se mai ne abbiate udito parlare, ma è fatto che cent'anni sono si trattò sul serio di un S. Carlo di consimile tempra e natura. I liberali moderati d'allora, cioè i regalisti austriaci nazionali tentarono nientedimeno che di regalare a tutti i vescovi della Lombardia austriaca di quel tempo un S. Carlo che sapesse far fronte al Papa, che sapesse trasgredire i suoi più calzanti ordini, o almeno almeno sapesse chiudere un occhio sui più tristi peccati che si commettono a danno della Chiesa, e invece inclinasse a dare peso massimo e importanza massima ai pochi peccati che si commettono a danno del governo e municipio.

Signori, io intendo trattenervi su questa abbastanza curiosa vertenza agitata cento anni fa qua a Milano tra i due poteri civile ed ecclesiastico. Le cose che io intendo dire tornano tutte a onore e gloria del nostro S. Carlo: sia perchè io devo riferirvi fatti e documenti che toccano direttamente la persona del santo: sia perchè al nome suo e a suoi auspizii si va revocando una buona battaglia combattuta in difesa di quei diritti pei quali il santo aveva lungamente patito e trionfato. Io intendo intrattenervi di questa gloriosa e curiosa battaglia, o Signori, e voi nelle lodi dovute ai vescovi antecessori potrete facilmente leggere le lodi dovute ai vescovi sucessori, attuali padri e pastori delle provincie nostre, che circondando il venerato nostro Arcivescovo, vorrano onorare le nostre feste. Le mie parole suonano speciale ossequio per Leone XIII o Pio IX o comunque si chiami quel Pietro senza del quale la Chiesa di Gesù Cristo viene ad essere inconcepibile. Voi ricordate quanto ha fatto in occasione delle nostre feste Santambrosiane l'amantissimo dei Milanesi Papa Pio IX. Quando Pio IX per fare onore al nostro santo e a noi, scrisse un enciclica a tutto il mondo cattolico e a tutti i cattolici concesse l'indulgenza plenaria, quando ci ebbe a dare ripetute prove dell'interesse che egli

pigliavasi di noi; fu allora che Marco Minghetti già ministro papalino e primo ministro d'Italia nell'anno 1874, fu egli, o almeno altri inspirato di Lui, che decretò proscrizione e sterminio delle nostre feste, perchè pigliavano auspizii e favori del Papa: ma, o Signori, per fare onore ai santi non si può a meno di ricorrere alle indulgenze e ai favori del Papa, e questo tanto più a proposito dei nostri due santi Carlo ed Ambrogio. Non so, o Signori, che cosa potrà succedere quest'anno in modo preciso e determinato: ma se mai un *Corriere della sera* o una *Perseveranza* qualsiasi si facesse a ripetere a proposito di S. Carlo alcune di quelle buffonerie che già furono scritte e stampate in occasione della scoperta del sepolcro di S. Ambrogio; io non potrò pentirmi di avervi chiamato a riflettere come o tutte o molte di queste probabili buffonerie che si verranno a permettere i liberali, specialmente moderati, sono già in precedenza notate e sfatate sapete da chi? Dal medesimo attuale governo d'Italia, cioè dai primi due ministeri di sinistra che fecero compilare quel libro più o meno irto di errori, ma per noi ora molto utile ed opportuno, che s' intitola: *Documenti inediti o rari delle relazioni fra la Chiesa e lo Stato in Italia pubblicati per cura del ministero di grazia e giustizia. Roma, tipografia eredi Botta, volumi due, anni 1881 e 1882.* Ecco dunque il mio compito 1° tratteggiarvi la storia dell'accennata vertenza dietro l'appoggio dei documenti già pubblicati; 2° aggiungervi a complemento qualche altra notizia, che non è nella raccolta, ma può vedersi attestata da documenti connessi e depositati al nostro archivio di Stato.

§ 3°

I documenti inediti o rari pubblicati per cura del ministro Mancini.

I framassoni spesso hanno rimproveri per noi cattolici, perchè avanti agli obblighi della nazionalità noi poniamo gli obblighi del santo battesimo, nel quale svestito l'uomo della terra, noi rivestiamo quella nuova cittadinanza dove non è nè giudeo, nè gentile, nè barbaro, nè Scita *sed omnia et in omnibus Christus:* ma se voi osserverete, troverete che

dell'essenza del cristiano cattolico è l'essere l'internazionale della virtù e del bene, come dell' essenza del framassone l' essere l' internazionale del vizio e del male. I liberali, germoglio e voce pubblica dei framassoni mille volte ci hanno denunciati quali Austriaci, Spagnuoli, Lorenesi, Savoini e andate dicendo: ma nessuno, o Signori, è così avverso alle vere libertà nazionali, nessuno è così impudentemente savoino, lorenese, spagnuolo, austriacante (intendo nel male) quanto un liberale. Ogni uomo che difende la Chiesa è denunziato amico degli stranieri: ogni uomo, ogni governo, che la combatte, è od è in via di essere buon italiano. È grave a dirsi o Signori, ma tutto questo è il pensiero semplice di quel povero libro officiale e ministeriale che vi ho accennato: anzi è massima formulata con termini abbastanza precisi nella prefazione che precede il libro stesso e credo bene di leggervi ne' suoi periodi più salienti. « *I conflitti dello Stato colla Chiesa* (così tosto nella prima pagina V romano) *parte importantissima della storia di tutta Europa, furono in Italia, per alcuni secoli specialmente, sorgente feconda di vita morale e politica, di guisa che fra le più belle pagine degli annali italiani debbonsi annoverare quelle in cui son registrati i ricordi di uomini e di governi che seppero gagliardamente resistere ad un potere* (cioè l' ecclesiastico) *divenuto formidabile all' esistenza ed all'autonomia della Nazione* (notate, o Signori, un ministro d'Italia chiama il diritto canonico formidabile nonchè all'autonomia, all'esistenza stessa della nazione). *Queste cose considerando, parve al Ch. Professore S. Mancini, ministro per gli affari di grazia, giustizia e dei culti, sarebbe stato non lieve servigio alla storia, estrarre dagli archivii della penisola una collezione di documenti inediti o poco noti riguardanti le relazioni e controversie fra Chiesa e Stato. Il saggio divisamento, accolto con favore grandissimo dai cultori delle discipline storiche e giuridiche, ebbe l'approvazione del parlamento, che iscrisse nel bilancio nazionale la somma per tradurlo in fatto: nè i successori dell' illustre proponente lo posero in oblio. Ma non era breve e facile cómpito il raccogliere ed ordinare le memorie delle lunghe vertenze avute dalla casa di Savoja colla corte di Roma per la Sicilia, delle riforme di Maria Teresa e re Giuseppe II in Lombardia, dell'interdetto famoso in Venezia e della sapiente opposizione di fra Paolo Sarpi,* ecc.

S'io intendessi qui divagare dal mio assunto, potrei chiamarvi a riflettere quanto sia enigmatica la spesa di parecchie migliaja di lire votata in Parlamento per la pubblicazione di due poveri volumi, che furono redatti da impiegati già altrimenti stipendiati dallo Stato: due mediocri volumi che ancora costano in commercio l'esorbitante prezzo di complessive lire venti. Vi inviterò almeno a prendere atto del non pio e non patriottico insegnamento di Sua Eccellenza il chiarissimo ministro di Stato, cioè che devesi ritenere formidabile alla nazione, il diritto canonico, ma devesi credere governo geloso della esistenza ed autonomia della nazione stessa il governo della tedesca Maria Teresa, e del tedesco suo figlio Imperator sagrestano: devonsi ritenere atti di governo italiano, e atti di diplomatici italiani, gli atti e scritti di diplomatici tedeschi, ministri e rappresentanti di governi tedeschi, gli atti e scritti del ministro Kaunitz, del conte Firmian e tant'altri stranieri che per più di due terzi formano argomento della costosa nazionale pubblicazione. Dopo infinite promesse il ministro sopra la grazia e la giustizia, che cosa è riuscito a pubblicare? documenti che ognuno senza alcuna fatica poteva trovare e leggere all'Archivio di Stato in Milano, Archivio assai ordinato, ma che non deve certo a Stanislao Mancini il proprio buon ordine: documenti che riguardano questo nostro paese il quale più che altre provincie d'Italia ebbe la sorte infelice di andar soggetto a dominio straniero: documenti che riferiscono appunto soprusi, arbitrii e scandali di stranieri governi. E questi documenti quasi tutti non nazionali ci ha pubblicati il governo nazionale dividendoli in quattro fasci: 1ª questione dell'Indice e della censura dei libri; 2ª questione della bolla *in Coena Domini*; ossia una bolla che di raro e poco modificata dai singoli successivi Papi, incominciando dai secoli XIII o XIV fino all'anno 1769 si usò sempre leggere a Roma di mezzo alle auguste cerimonie del Giovedì Santo; una bolla che direttamente parlava di scomuniche, indirettamente stabiliva tanti punti di diritto ecclesiastico; una bolla che acquistò speciale importanza ai tempi di S. Carlo Borromeo; 3ª questione, la questione del Regio (1) *Placet* ed *Esequatur;* 4ª questione del Regio economato o subeconomato.

Io mi limito a trattare della bolla *in Coena Domini,* o come anche dicevasi bolla *Coenae*, e mi addentro nel mio argomento.

(1) Sul Regio *Placet* ed *Exequatur* vedi avanti la nota illustrativa.

§ 4°

Oltraggi a S. Carlo e scismatiche sollecitazioni del fu governatore austriaco Conte di Firmian al fu Card. Arcivescovo Pozzobonelli.

Il secondo centenario, dacchè S. Carlo Borromeo aveva incontrate e vinte le prime battaglie per la pubblicazione di quella bolla, due Eccellenze austriache, il Kaunitz a Vienna ministro astuto della bonaria Maria Teresa, e il Firmian a Milano capo del vanitoso circolo dei semiletterati milanesi che vagheggiavano riprodurre in Italia l'enciclopedia atea parigina, convennero nel votare al supplizio l'intollerabile pontificio documento. Una buona parte di carteggio di Stato avente per oggetto quella scandalosa controversia vien pubblicata dal Mancini nella sua raccolta da pag. 195-283: ma se molte cose ci interessano, siamo ben lungi dal possedere a stampa il tutto; e tanti documenti di minor interesse e quanto alla loro sostanza facilmente presumibili, vennero giustamente lasciati in silenzio; ma non si è creduto bene di mettere in luce qualche altro documento che io chiamerei più interessante, o curioso, o vergognoso pel governo austriaco. Coi documenti alla mano io vengo a dilineare la appetitosa storia di quella vertenza.

Adunque con un primo dispaccio 7 Luglio 1768 riferito a pag. 211 della raccolta ministeriale, il Kaunitz diceva al Firmian: « *Eccellenza: siamo convenuti interamente sulla massima dell'ENORME ABUSO DI LASCIAR SUSSISTERE IN VIGORE PRESSO LE CURIE VESCOVILI E NEL FORO PENITENZIALE la bolla* in Coena Domini (notate, o Signori, a che si mirava, sopprimere in Curia, togliere nel foro penitenziale, cioè in confessione con o senza presenza di carabinieri, questurini, birri, bargelli, ecc. una bolla Papale che trattava di Giovedì Santo, scomunica e confessioni). *Ho consultato Sua Maestà nostra Signora di SOPPRIMERE INTERAMENTE UNA PRATICA, LA PIÙ INGIURIOSA CHE POSSA DARSI ALLA LEGITTIMA AUTORITÀ DEI SOVRANI* (cioè quella di regolare l'as-

soluzione o non assoluzione dei peccati a tenore delle riserve o non riserve che pone il Papa). *Vi ha annuito Sua Maestà Nostra Signora col reale suo* placet *sotto gli 30 dello scorso mese: ed io non attendo da Vostra Eccellenza se non il suo avviso se convenga spiegarle questa sovrana determinazione con un rescritto, o se le possa bastare questa mia intimazione della medesima. Nel secondo caso potrà V. E. progredire immediatamente alla esecuzione, con avvisare per via d'una ortatoria in iscritto il vescovo di Mantova e così ancora quelli dello Stato di Milano. In questa occasione mi riviene di rammemorare a V. E., che fino avanti a ducento anni e NON OSTANTE IL SOMMO CREDITO DELL' ARCIVESCOVO SAN CARLO, ROMA HA TENTATO DI FAR PUBBLICARE IN MILANO LA STESSA BOLLA, ma inutilmente, attesa l' opposizione del governo d'allora; per lo che il Papa prese l' indiretto espediente di farla intimare dall'Arcivescovo ai parochi, curati e confessori,* ecc.

Credo, o Signori, che voi avrete già più che mediocremente inteso di che si tratta. Il Kaunitz carpito un aliquale assenso alla raggirevole e sonnolenta Maria Teresa pensava di *strappare alle Curie Vescovili e sopprimere affatto anche nel foro penitenziale* una bolla che troppo faceva oltraggio a tanti ministri, i quali non credendo a Dio credono a sè stessi e ai framassoni. Il Kaunitz aveva irrevocabilmente deciso di fare a pezzi l'augusta bolla: ma siccome l' affare era delicato, e preso da più d' un lato, anche pericoloso; mirava il Kaunitz ad ottenere colle *ortatorie* cioè con suppliche, maneggi, raggiri di governo, che di iniziativa propria venissero a fare i vescovi quello che poi ad ogni evenienza il governo stesso aveva intenzione di compiere. A questo scopo si era determinato di supporre come fosse vissuto in Lombardia un S. Carlo che non fosse il nostro fortissimo S. Carlo, un S. Carlo il quale, ricevuto da Roma ordini rigorosissimi, quali li ricevettero tutti i vescovi della cristianità a quel tempo, avesse tentennato a mezza via, e assalito dal timore non di Dio ma del Governo, avesse trovato un comodo mezzo termine per farsene dispensare. Il piano della campagna diplomatica era imaginato con piacevole accorgimento: e il Firmian che già era *convenuto interamente nella massima*, si invaghì anche del *modo* di presentare la battaglia, e con ogni ardore si pose all' azione. Con una sua lettera al-

l'Arcivescovo di Milano, lettera che conteneva qualche variante e qualche periodo in più a paragone d'una seconda consimile lettera spedita agli altri vescovi dello Stato Lombardo, il Firmian veniva a dire e intimare quanto segue.

(Permettetemi qui una nota, o Signori. Il poco oculato e poco diligente raccoglitore od editore della raccolta dei documenti ad uso e consumo del regio ministero, ha preso qui un equivoco abbastanza significante. Ha confuso la lettera al Cardinale di Milano colla lettera circolare a tutti i vescovi, e finì per darci come indirizzata al vescovo di Mantova la lettera indirizzata all'arcivescovo di Milano. Che esso abbia veramente scambiato i documenti lo provo dai seguenti dati: 1° La lettera che la raccolta ministeriale stampa come indirizzata all'Ordinario di Mantova e io invece dico indirizzata al Cardinale di Milano, è la perfetta copia di un unico documento manoscritto che esiste in Archivio, e che steso in caratteri molto chiari, porta l'intitolazione *Signor Cardinale.* Ora il vescovo di Mantova nell'anno 1768 non era Cardinale, ma era semplice vescovo, Mons. Puebla, come è detto in altre carte della medesima cartella dell'Archivio di Stato. 2° Il citato documento non è un originale (perocchè l'originale colla sottoscrizione del Firmian dovrà cercarsi all'Archivio Arcivescovile o del Card. Pozzobonelli) ma è una minuta d'ufficio, e come ogni minuta è scritta nell'unica seconda colonna di pagina, lasciando la prima metà colonna per le note, correzioni ed osservazioni. Ora appunto nella prima colonna o metà pagina porta scritte tre note. La prima nota dice spedita *li 9 Agosto Mons. Vescovo di Pavia, Cremona, Lodi e Como, li 13 Agosto Mons. Vescovo di Mantova.* La seconda nota dice che scrivendo ai vescovi si tralasci il capoverso cominciante colle parole *Tali pratiche.* La terza nota dice che scrivendo ai vescovi si ometta la parola *Conciliari,* inquantochè i concilii provinciali sono esclusivi della diocesi di Milano. Gli impiegati del Mancini non seppero interpretare queste tre note e capire che queste tre note non fanno altro che indicare le varianti opportune per adattare ai singoli vescovi la lettera dell'Arcivescovo. Gli impiegati del Mancini hanno acciuffato la parola ultima Mantova e attribuito tutto al vescovo di Mantova. 3° Dovete notare che il medesimo libro ministeriale a pag. 237 dice chiaro che per quella circostanza, si scrissero due lettere, l'una più lunga e speciale per l'arcivescovo, l'altra più breve e circolare per tutti i vescovi:

soggiunge anche che la prima non coincideva; la seconda invece coincideva con quella pubblicata in un periodico d'allora intitolato *Gli avvisi di Lugano*. Or bene all'Archivio di Stato è depositato questo foglietto *avvisi di Lugano*, e la lettera ivi stampata è appunto variata e più breve a paragone della lettera che la raccolta ministeriale attribuisce al vescovo di Mantova. 4° Notate che gli impiegati del Mancini non hanno commesso un semplice error di stampa, ma hanno veramente errato nel leggere e interpretare i documenti, perocchè, lo scambio censurato è ripetuto due volte nel libro ministeriale a pag. 213 e pag. 216: di più moltiplicando le contraddizioni, nel corpo della lettera la raccolta ministeriale trascrive il titolo dovuto al Cardinale cioè *Vostra Eminenza*, e in principio della lettera, contro il dato del manoscritto autentico, la raccolta ministeriale inventa e pone la parola arbitraria *Monsignore*, che è il titolo opportuno per un semplice vescovo (1). Tutto questo, o Signori, per insegnarvi a diffidare un poco della abilità e della retta scienza e coscienza dei benemeriti impiegati del Mancini, per quanto sieno più o meno amati e lautamente pagati. Non mancherò di produrvi altre prove che verranno a mettere in luce la sconsideratezza del libro ministeriale e voi ben perdonerete le mie parentesi: perdonate frattanto la presente e udite ora la lettera dell'illuminato governator Firmian all'ancor cieco e cattolico Arcivescovo di Milano.)

È stata (così la lettera in questione, stampata a pag. 213 della raccolta ministeriale) *massima costante dei Sovrani che hanno signoreggiato questo Stato, di non arrestarsi all'esercizio della podestà*

(1) Avevamo già tutto scritto, quando ci fu dato di fare ulteriori ricerche e di appurare le cose colla irrefragabile prova del fatto. — Ci fu concesso fare indagini all'Archivio della nostra Curia Arcivescovile, e vi trovammo l'originale della lettera trasmessa dal Firmian al Card. Pozzobonelli: essa è precisamente quale noi rechiamo e il libro ministeriale erroneamente indirizza al vescovo di Mantova. — Anche da Mantova abbiamo esatte notizie, e le dobbiamo alla squisita gentilezza di Monsignor C. Savoja primicerio parroco prelato dom. di S. S. L'Archivio vescovile di quella città ha subito vicende disastrose, nè, vi si trova l'originale in questione: però a Mantova evvi ancora l'Archivio Gonzaga, dove stanno depositate tutte le carte concernenti quel ducato fino alla cessazione del suo regime autonomo. Sotto la rubrica *soppressione della Bolla in Coena Domini* esiste una serie di dispacci firmati dal Conte Firmian, e in seno al dispaccio del 13 agosto 1768 vi ha copia della lettera, quel dì medesimo indirizzata a quel Vescovo. La lettera al vescovo non era stata spedita direttamente, bensì era stata acclusa nel dispaccio coll'ordine di farla ricapitare personalmente e, occorrendo, anche a mezzo dell'imperial regio fiscale. Orbene tale copia di lettera discorda precisamente nei due punti indicati da quanto erroneamente suppone scritto il libro ministeriale.

temporale da Dio ricevuta alle ingiuste intraprese della Corte di Roma e segnatamente a quelle portate dalla famosa bolla denominata in Coena Domini, *come si può facilmente riconoscere senz'obbligo di dimostrarlo dalla lunga serie degli atti giurisdizionali esercitati dai gloriosi predecessori di S. M. l'augustissima nostra padrona in questo dominio. Per il che sin da principio il Cardinale di Santa Prassede Arcivescovo di questa città, di santa memoria, non ostante gli ordini espressi di Pio V e del Cardinale Alessandrino, tralasciò di pubblicarla; consapevole, che egli era, che per parte del Governo gli sarebbe denegato il regio* exequatur, *requisito necessario per la pubblicazione di diritto e consuetudine legittima in questo Stato. Onde fu obbligato dal Papa di usare mezzi indiretti ed illegittimi per divulgarla, denunziandola alli confessori ed alli religiosi, con tutte quelle altre pratiche subalterne, che sono alli predetti mezzi correlative, egualmente vane e non obbligatorie, perchè mancanti dello stesso requisito necessario della pubblicazione, mediante il preventivo regio* exequatur. *Cose tutte che furono praticate dalla Corte Romana anco per il regno di Napoli ed egualmente riprovate da Filippo II, padrone di quel tempo tanto del regno di Napoli che dello Stato di Milano.*

Tali (1) *pratiche indirette si riducono all' essersi detta bolla inserita negli atti conciliari e sinodali di questa Chiesa, segnatamente nel catalogo dei casi riservati e nelle avvertenze alli confessori, e l'essersi ordinato che parte di detta bolla si denuncii tutti gli anni; l'essere a quest'oggetto segnati nel calendario diocesano i giorni della detta notificazione, e l'essere detta bolla stampata ed affissa ne' confessionali, e finalmente il farsene della medesima uso dalli moralisti e principalmente da quegli autori che servono d'istruire questo clero per li casi di coscienza* (1).

Benchè pertanto tutte queste vie indirette non abbiano recato in passato, e molto meno siano per recare in avvenire il minimo

(1) Questo è il capoverso che doveva omettersi nella circolare ai vescovi suffraganei, perocchè si accenna cose tutto affatto speciali della diocesi di Milano. Il Firmian allude al catalogo dei casi riservati al Papa che si ha negli *Acta Ecclesiae Mediolanensis*, Pagnoni, p. 1234: allude al trattato *de Censuris* del Bonacina e ai Casi del Mazzuchelli, entrambi teologi milanesi.

impedimento all'esercizio dei legittimi diritti di Sua Maestà; pure portato l'animo clementissimo di S. M. ad esercitare non solo i proprii diritti, ma per motivo d'innata pietà e religione a togliere qualsivoglia occasione d'angustia di spirito e di scandalo ne' suoi sudditi, dovendosi dall'Impero rimovere qualsivoglia ostacolo che possa frapporsi al conseguimento del bene spirituale, ha creduto e crede necessario ed indispensabile di sorgere all'origine del male e di impedire che quello che non è lecito pubblicarsi legittimamente della bolla In Coena Domini, *non sia neppure per vie indirette insinuato alli suoi sudditi CONTRO LO SPIRITO DI SEMPLICITÀ CARATTERISTICO ED ESSENZIALE DELLA RELIGIONE CATTOLICO-ROMANA.*

Chiudo qui un occhio su parecchi spropositi e specialmente sulla tedesca contumelia a S. Carlo che venera e a S. Pio V che calpesta il regio *placet* ed *exequatur:* ma non posso trattenervi dal farvi notare come tutti coloro che hanno tentato di mettere a pezzi l'autorità della Chiesa e dei Papi e l'insegnamento stesso del Vangelo, l'hanno tutti fatto *per sorgere all'origine del male* e togliere gli errori molteplici *insinuati nei proprii o compatrioti o sudditi contro lo spirito di semplicità caratteristico ed essenziale della religione cattolica* o almeno almeno *cristiana.* Così hanno fatto Zuinglio e Calvino, Napoleone I e III, Elisabetta d'Inghilterra: e anche Strauss di Germania, se pur crediamo al Gioberti, il quale assicura che i gesuiti ritengono la materialità, ma distruggono la idealità della religion cattolica cristiana, mentre Strauss ne distruggeva è vero la materialità, ma ne assodava l'idea. Epperò state a udire dalle liberali austriache premesse quante ne sgorgano proprio obliganti italo-austriache conseguenze. *Quindi per espresso ordine di Sua Maestà, usando io delle consuete formole ortatorie e deprecatorie, avviso Vostra Eminenza in nome Regio, di ordinare che in avvenire non sieno nel Calendario Ecclesiastico segnati i giorni della notificazione di tutta o parte della bolla* in Coena Domini, *e che di fatti in niun modo ed in niuna Chiesa della sua diocesi segua in avvenire la predetta notificazione; similmente che dalle sagrestie e dalli confessionali sieno onninamente levati nel termine d'un mese prossimo successivo gli esemplari di detta bolla: così pure che venghino ritirati dalli stampatori e librai dentro il*

detto termine tutti i detti esemplari, e molto meno che si faccino introdurre e stampare in avvenire, riservandomi io di dare gli ordini corrispondenti alli librai e stampatori. Similmente esorto V. Em. in nome Regio, come sopra, ad omettere nella ristampa che potrà occorrere degli atti CONCILIARI (1) *e sinodali, congregazioni o decreti della sua Chiesa, qualsivoglia relazione a detta bolla, avvertendole che anche sopra di ciò verranno da me emanati gli ordini alli librai e stampatori* (2), *corrispondenti alle istruzioni dei Regii censori. Lo stesso si praticherà per l'introduzione e ristampa dei libri de' casisti e moralisti. Che però sarà parte del suo zelo L'ORDINARE PER LA SUA DIOCESI UN NUOVO DIRETTORIO DE' CASI DI COSCIENZA, fondato sulle massime elementari della morale evangelica, e dedotto dalle sue vere fonti primitive, CHE NON ABBIA IN VERUN CONTO L'ENORME DIFETTO D'ILLAQUEARE LE COSCIENZE nelle pretensioni meramente temporali del sacerdozio, estranee alla credenza e al costume cattolico. E con perfettissimo ossequio mi protesto, ecc.*

§ 5°

Nobile risposta dell'Arcivescovo Pozzobonelli e presentazione al governo del memoriale sopra S. Carlo lavoro dell'Oblato Oltrocchi.

Il Kaunitz e il Firmian volevano o la soppressione, o l'ignoranza o il disuso della bolla *in Coena Domini*, perchè questa bolla aveva la colpa imperdonabile di fulminar di scomunica diciotto o venti grossissimi peccati, peccati tanto cattivi e grossi che il Papa riservava a sè unicamente di sciogliere; questo almeno per chi peccasse con scienza

(1) Anche questa parola doveva essere omessa nella circolare ai vescovi suffraganei, alludendo ai *Concilii Provinciali* che sono una specialità della diocesi di Milano.

(2) Oggidì colle comunicazioni tanto facili, anche in paesi dove non vi sia la libertà di stampa, sarebbe assai difficile occultare l'esatta notizia d'un atto pontificio: ma nel secolo passato con tanta difficoltà di comunicazione coll'estero, e con una censura governativa così rigida, la cosa riusciva assai più agevole.

e coscienza della censura papale. Il Kaunitz e il Firmian miravano ad ottenere dallo zelo dei singoli vescovi un *nuovo direttorio di casi di coscienza*, cioè a dire una nuova tabella di peccati riservati, che non fosse la legittima tabella del Papa, bensì fosse una nuova tabella fatta e pubblicata mediante l'autorità doppia dei vescovi sudditi e Maria Teresa, augusta imperatrice e padrona: e tutto questo per omaggio a S. Carlo, che si supponeva avesse disobbedito agli ordini o palesi o segreti di Sua Santità Pio V, e suo segretario il Cardinale Alessandrino. Ma, o Signori, mille e cento mila governi d'Italia e di Germania, e tanti o pochi sacerdoti o vescovi che vendano la propria coscienza al Firmian, al Kaunitz, a Maria Teresa, a Giuseppe II, mai più avranno tanto potere da slegare in cielo quei molti o quell'unico peccato che il Papa nel regno dei cieli abbia voluto legare: e i vescovi lombardi del secolo passato, che ben conoscevano il catechismo nonchè le indeclinabili leggi del diritto canonico, quasi tutti risposero con parole ben adattate alle deliranti Eccellenze del tedesco framassonico governo. Ecco una bella risposta del Cardinale di Milano in data di Groppello 23 agosto 1768: « *Eccellenza, con lettera del 9 corrente, da me ricevuta solamente nel giorno 11 nella villa di Groppello, V. E. si compiace avvisarmi in nome Regio che sopprima in questa mia diocesi la bolla denominata* in Coena Domini, *come complessiva di ingiuste pretensioni della Corte di Roma e mancante della legittima necessaria pubblicazione in questo stato. Non appartiene al mio officio di esaminare, se la detta bolla contenga o no pretensioni ingiuste. VENERO E VENERERO' SEMPRE CON QUELLA DIVOZIONE E RISPETTO, CHE DEVE OGNI BUON CATTOLICO, NONCHÈ UN VESCOVO, GLI ORACOLI DEL SUCCESSORE DI S. PIETRO, nè sarà mai che io ardisca di togliere o diminuire l'attività di quelle leggi che dalla suprema podestà della Chiesa sono emanate. Quanto alla pubblicazione che intanto si suppone illegittima, in quanto si asserisce mancante del necessario requisito del regio* exequatur, *e perchè si vuole eseguito dal Cardinale di Santa Prassede, di santa memoria, per comando di Pio V, e del Cardinale Alessandrino, con mezzi indiretti; dovrebbe constare che il regio* exequatur *fosse ai tempi della promulgazione di detta bolla in uso in Milano, come forse sarà stato in Napoli. Crederei poi di far torto alla santità del*

Glorioso mio Antecessore, se convenissi nell'asserzione che essendo egli CONSAPEVOLE CHE GLI SAREBBE STATO DENEGATO IL REGIO EXEQUATUR, *SI ASTENESSE DAL PUBBLICARE LA PREDETTA BOLLA, e fosse obbligato invece di divulgarla con mezzi indiretti ed illegittimi. Il costante zelo del Santo per l'onore e la gloria di Dio non avrebbe certamente sofferto di essere obbligato a camminare per vie torte ed indirette: onde dubito che in questa parte non sieno stati troppo fedeli i rapporti storici fatti a V. E., perchè a me consta diversamente, RISULTANDOMI ANZI CHE S. CARLO PIU' VOLTE e nella città e nella diocesi e nella provincia LA FECE PUBBLICARE SOLENNEMENTE, non solo prima, ma dopo anche l'ordine ricevuto da S. Pio V, di denunciarla ai confessori e religiosi, il qual ordine fu anche emanato con intelligenza dal Governo. Aggiunga V. E. che le pratiche indirette che si dicono usate, sono piuttosto atti consecutivi d'esecuzione alla pubblicazione della bolla che mezzi inventati per divulgarla: anzi nel numero di queste pratiche la integrità della storia pare richiedesse che non si dovesse omettere l'uso costante, che ne hanno fatto solennemente S. Carlo e gli altri Arcivescovi miei antecessori in occasione delle note controversie giurisdizionali, colla successiva ricognizione de' Regi ministri nell'atto di riconciliarsi colla Chiesa. Attribuisca V. E. questa breve mia apologia alla venerazione che giustamente professo alla memoria d'un così santo Arcivescovo della mia Chiesa e voglio lusingarmi, ecc.* (V. *Documenti inediti o rari,* pag. 219).

L'italo-austriaco governatore conte di Firmian si sentì punto sul vivo dalla schietta risposta del Cardinale, e da fervoroso cattolico-liberale o cattolico-regalista qual'era, si affrettò a tentare una vendetta di parole qualsiasi, una qualsiasi rivincita; e gli mandò a dire che *non aveva creduto di offendere Sua Eminenza e tanto meno la debita devozione a S. Carlo:* che parlando a rigore della delicata sua coscienza *confessava ingenuamente di non capire come ogni buon cattolico specialmente vescovo debba venerar gli oracoli del Successore di S. Pietro,* e seguir cieco le sue leggi, *credeva invece che ogni buon cattolico, ancorchè principe, deve ammettere l'autorità suprema della Chiesa e del Papa nelle cose spirituali, ma non già per le cose tem-*

porali. Che *le leggi ecclesiastiche non sono obbligatorie se non sono pubblicate, e per la pubblicazione è necessario l'assenso del Principe. Del resto la precisione dell'affare avrebbe esatto che SI DIMOSTRASSE ESSER FALSO AVER S. CARLO RAPPRESENTATO* (cioè aver fatto rimostranze) *CONTRO LA COMMENDATA PUBBLICAZIONE DELLA BOLLA, e perciò essersi proposto il mezzo indiretto di insinuarla a' confessori* (*Documenti inediti o rari,* ecc., pag. 223-24).

I rapporti del Firmian coll'Arcivescovo Pozzobonelli si fecero vieppiù tesi inquantochè o con colpa o senza colpa d'alcuno venne divulgata notizia di quell'ufficiale od officioso carteggio che la convenienza diplomatica esigeva fosse tenuto in segreto. L'Arcivescovo come fu dolente assai, così potè anche provare di essere affatto innocente di quella promulgazione di che gli si dava carico: e infine mandò al Firmian da trasmettere a Vienna un lungo memoriale (1) dove si provava 1° S. Carlo tutt'altro che ostare alla bolla *In Coena Domini,* l'aveva pubblicata e dopo e prima che S. Pio V gliene avesse scritto l'obbligo, l'aveva pubblicata in ogni miglior modo non solamente indiretto ma anche diretto. 2° I governi di Lombardia avevano avuta già prima tanta notizia della bolla *In Coena Domini,* l'avevano così pienamente riconosciuta ed accettata, che la bolla medesima veniva ricordata e considerata come costituente parte delle leggi fondamentali del ducato, e così era sempre citata negli *Ordines ac decreta, constitutionumque declarationes* dell'Eccellentissimo Senato Milanese, incominciando dalla prima edizione dell'anno 1574, sino all'ultima edizione dell'anno 1743. 3° Dato pure, senza definire la massima, che il governo avesse diritto a un *Regio Placito*, questo *Regio Placito* avrebbe ben potuto contemplare le nomine ai benefizi da conferirsi in terre del ducato, ma giammai avrebbe potuto estendersi alle Costituzioni Apostoliche, cioè a quegli atti pontificii che non sono grazie temporali, ma di propria natura sono sentenze morali, leggi penitenziarie, giudizii dogmatici. 4° Ad ogni modo la bolla *Coenae* era legge del Papa, e come tale dal Papa medesimo avrebbe ben potuto essere levata, ma non poteva essere menomata o tolta da verun Cardinale o Vescovo.

(1) Il memoriale era lavoro dell'insigne Oblato Oltrocchi: e questo lo deduciamo da un documento trovato in Curia Arcivescovile, che verremo a pubblicare in una special nota illustrativa insieme al memoriale tutto intero, quale sta all'Archivio di Stato.

§ 6°

Il libro ministeriale pubblica il memoriale solamente per metà. Prime angustie di S. Carlo per la bolla *Coenae*.

Il memoriale dell' Arcivescovo Cardinale Pozzobonelli resta corroborato da N. 45 allegati, dei quali 40 circa riferiscono ordini e disposizioni, lotte e vittorie di S. Carlo sull'argomento della pubblicazione e pratica accettazione della bolla *Coenae*. Naturalmente il ministero di grazia e giustizia non ci ha pubblicato intero il memoriale, un poco perchè tornava a soverchio disdoro del Kaunitz e del Firmian sconsigliati rappresentanti di uno sconsigliato governo straniero, un poco perchè tornava di troppo onore a quel nostro patrono che la raccolta ministeriale non si propone certo di far giganteggiare. Pure anche così quella raccolta rende ossequio non lieve al nostro santo. Essa raccolta non viene a darci il memoriale intero, ma riesce a pubblicarne almeno un terzo, cioè una lettera d'introduzione e un utile indice de' suoi 45 allegati.

(E qui permettetemi una brevissima parentesi, o Signori; vi fo osservare che i non troppo attenti impiegati editori della raccolta, non per cattiveria o mancanza di acutezza questa volta no, ma per pura incuria o irriflession di stampa hanno dimenticato di segnare al debito posto e col debito numero, la debita citazione dell'allegato N. 43.)

Io dunque, come vi ho fatto intendere, all' Archivio di Stato ho avuta la ventura di potere esaminare e leggere tutto intero quel memoriale, tanto la parte pubblicata dal nostro ministero cioè la prima parte o indice, quanto la parte non pubblicata cioè la parte seconda ossia fascio o seguito degli allegati. È inutile che io vi rechi o commenti la prima parte, invece mi giova farvi intendere anche con mie parole il contenuto della seconda parte: io mi proverò di farne una chiara e vantaggiosa spiegazione, e a questo scopo verrò ordinando nel miglior modo che sia possibile la già quasi ordinata materia, e userò largamente il diritto di alternare in via l' esame dei documenti con utili o doverose osservazioni.

Punto primo. I vescovi della provincia ecclesiastica di Milano scrivono al proprio metropolita S. Carlo, e attestando di avere da lui ricevuta la bolla *Coenae*, a tenore del suo gerarchico comando ed esempio, o promettono di pubblicar la bolla, o anche attestano di averla già pubblicata. Così affermano dieci ripetute lettere con date varianti dal 1567 al 1581, come risulta dagli allegati N. 1, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30.

Punto secondo. Sta il fatto che S. Carlo l'anno 1566 fece pubblicare la bolla *Coenae* in Duomo, due anni prima che S. Pio V avesse ad occuparsi dell'andamento delle cose a Milano, e scrivesse in proposito i proprii consigli ed ordini.

(E qui, o Signori, trovo subito necessaria un'osservazione od un avviso in parentesi. Chi leggesse i documenti della raccolta ministeriale, potrebbe indursi a credere a speciali puntigli che preoccupassero il capo speciale di S. Pio V a Roma, o almeno almeno potrebbe ridursi a sospettare a speciali intime che l'eccezionale S. Carlo avesse il demerito di procurarsi in Lombardia. Ma gli ordini trasmessi a S. Carlo in ordine alla pubblicazione di quella bolla, non furono diversi da tutti gli ordini trasmessi a tutti i vescovi del mondo intero, ordini già cinquant'anni prima emanati da Papa Giulio II, il quale con una sua speciale aggiunta alla vecchia bolla *Coenae* obbligò tutti i vescovi della cristianità a rileggere nelle proprie chiese metropolitane il processo che si leggeva al giovedì santo a Roma. Papa Pio V attese più degli altri a far eseguire, o anche rincalzò o rincarì quella vecchia legge, ma S. Carlo vi aveva già dimostrato non poco zelo e premura: e qualche ordine confidenziale mandato a S. Carlo non viene a dire che S. Carlo fosse poco interessato per quella pubblicazione. Da Roma più che ordini di pubblicar la bolla, arrivarono contr'ordini di sospenderne per qualche tempo la pubblicazione, e questi contr'ordini non si dovevano già a S. Carlo, bensì si dovevano alle brighe dell'ambasciator spagnuolo che presso il Papa lavorò assai contro S. Carlo e contro la bolla stessa: ma io faccio claudite e torno al mio memoriale.)

Allorchè S. Carlo l'anno 1566 senza attendere che uno special breve Pontificio gliene facesse uno speciale obbligo, aveva voluto pubblicare in Duomo la bolla *Coenae*, se ne offesero i membri del senato lombardo-spagnuolo, ed ebbero a spedire a Madrid due senatori allo scopo di accusare S. Carlo presso il re, ma il re di miglior senno che i pro-

prii consiglieri, esortò i due a rivolgere ogni accusa ed ogni rimostranza al Papa: e i due querelanti, senza dar corso al consiglio del re e senza recarsi a Roma, umiliati e confusi ripiegarono dalla scortese Madrid alla più benigna Milano. Così l'allegato N. 2.

§ 7°

Significante svarione storico del libro ministeriale. Nuove angustie di S. Carlo per la bolla *Coenae*.

Punto terzo. Nell'anno 1568, due anni dopo che S. Carlo aveva incontrato i primi disgusti e le prime lotte per la pubblicazione della bolla *Coenae*, Pio V dovette variare notevolmente i casi di scomunica portati dalla bolla medesima, quindi trasmise la bolla ai vescovi tutti del mondo cattolico, con ordini e pubblici e privati più che mai calzanti, di comunicarla e spiegarla al popolo.

(Qui ancora perdonate, o Signori; ma io non posso fare a meno di riaprire un ulteriore indispensabile parentesi. Quegli impiegati governativi che compilarono od annotarono la collezione dei documenti citati non sono troppo pratici di storia ecclesiastica e di fatti civili-religiosi concernenti la bolla *Coenae*, S. Pio V e S. Carlo. Perocchè in una postilla a pag. 195 ci danno ad intendere che S. Pio V non innovò nulla di quanto avevano disposto per la bolla medesima Giulio II e Paolo III: laddove invece tutti gli storici sacri e profani sono lì ad attestarci che i maggiori conflitti nati a proposito di quella bolla sorsero appunto dalla pubblicazione più solenne e dalle parecchie aggiunte fatte alla bolla antica da quel santo tra i pontefici. Questo, o Signori, lo devono sapere o almeno almeno lo devono sospettare anche i primo piumati menti dei nostri giovani di Liceo, i quali nel testo di storia moderna del Ricotti al lib. 2, cap. 2, leggono che *S. Pio V di costumi illibati ma di zelo eccessivo pensò a togliere qualunque impedimento alla piena autorità de' Sommi Pontefici e tratta fuori un'antica e famosa bolla* in Coena Domini *la pubblicò e ordinò che fosse pubblicata e obbedita in tutto l'orbe cattolico. In essa erano attribuiti al Sommo*

Pontefice supremi poteri non solo rispetto allo spirituale, ma altresì rispetto al temporale negli stati cattolici.... indi scomuniche, torbidi, dubbi di coscienza che contristarono gli stati d'Italia e d'oltremonte fino alla morte di Pio V. Così si insegna al liceo: che cosa si pensi al ministero, alla direzione altissima degli alti archivii di stato, io non ve lo saprei dire: però vi saprei dire che in Prussia all'università di Bonn il Prof. Reusch discepolo del Döllinger, usando pure della pubblicazione del governo italiano per il suo assai dotto lavoro *Der Index der verbotenem Bücher,* non ha creduto di accettare l'insegnamento storico di pag. 195 del nostro errato libro ministeriale, bensì a pag. 73 dell'erudita sua opera, trattando espressamente della bolla *Coenae,* viene a scrivere che Pio V *eine reihe von excommunicationen beifügte, welche die rechte, wie er verstand, den weltlichen regierungen gegenüber zur geltung bringen solten,* ossia Pio V *aggiunse una fila di scomuniche che dovevano avvalorare i diritti della Chiesa, come egli li intendeva, contro i governi temporali.* A mio credere questi alti impiegati dell'alta direzione degli archivii, alti impiegati i quali si propongono di pubblicar libri che sieno garanzia e regola e norma degli studii storici maggiori e minori, primarii e secondarii ed universitarii: questi alti impiegati ai quali i documenti non costano nulla e i libri costano poco: questi impiegati io dico avrebbero ben potuto con poca spesa provvedersi libri a sufficienza per iscrivere la storia esatta e liquidare la non aspra questione: avrebbero potuto con facile circolare a stampa interrogare gli archivii fratelli e vedere se proprio in nessuno dei cento archivii governativi, se proprio in nessuno dei cento archivii curiali ed ecclesiastici, non si ritrovano più le bolle di Pio V e altri due o tre Papi ai quali fa capo il dramma narrato. In mancanza di migliori sussidii a chiarire questo punto, avrebbero ben potuto far quello che risolvetti di fare io, cioè spendere due ore o più ore alla Biblioteca Ambrosiana, e vedere ciò che dicono della bolla di S. Pio V libri a stampa di moralisti e canonisti contemporanei. Tutti i moralisti del 1500, 1600 e 1700 commentavano la bolla *Coenae,* e almeno per indiretto vengono bene a parlare delle singole aggiunte fatte dai Papi dell'età loro. Ovvie a trovarsi sono le opere del Card. Toleto nato nel 1532 morto nel 1596, gesuita, predicatore alla corte di Pio V, per un quarto di secolo luminare a Roma dei teologi moralisti e dogmatici.

Ora il Card. Toleto nella sua *Instructio sacerdotum ac poenitentium* parla assai delle aggiunte fatte da Pio V alla nostra bolla (v. p. es. lib. I, c. 20, n. 20, e c. 22, n. 6). Più difficile a trovare ma pure esiste in parecchie biblioteche e sta anche alla nostra biblioteca Ambrosiana un libricciuolo edito dal Toleto (1) in età più giovine ed intitolato *tractatus de septem peccatis mortalibus cum Bullae Coenae dilucidatione,* dove dopo la censura X sta scritto: *dum haec legeremus publicata est Bulla Pii V in qua multa sunt addita et aliqua mutata;* ossia, mentre scriviamo questo libretto fu pubblicata la bolla di Pio V nella quale molte censure furono aggiunte e parecchie mutate: *primum addita est in secundo loco post primam excommunicationem alia excommunicatio contra appellantes ad futurum concilium;* avanti tutto fu aggiunta al secondo posto dopo la prima scomunica una seconda scomunica contro coloro che fanno appello dal Papa al Concilio Universale (2). Questo, o Signori, serve a stabilire due cose 1° che è dover di coscienza dubitare nonchè del buono spirito religioso, anche della scienza ed esattezza storica di chi compone le documentate raccolte ministeriali; 2° che lotte e vittorie in punto alla bolla *Coenae* vanno attribuite a due santi che vissero contemporanei e dei quali l'uno era ben degno dell'altro, San Pio V e S. Carlo Borromeo. Ed ora sospendo la mia digressione e torno al mio argomento.)

Dicevo che l'anno 1568 Pio V dopo di avere denunziato in S. Pietro una nuova bolla *Coenae,* la trasmise a tutti i vescovi col più calzante obbligo di denunziarla e spiegarla nelle singole diocesi: fu quindi trasmessa al nostro S. Carlo per la sua provincia ecclesiastica. S. Carlo che allora trovavasi in visita apostolica a Mantova, e fu assente da Milano per due o tre mesi, S. Carlo che non ostante i lamenti che prevedeva sarebbero nati, aveva determinato di pubblicar la bolla *Coenae* senza regio *placet* ed *exequatur,* diede ordine al suo Vicario di cogliere la favorevole occasione della Pentecoste; solennità nella quale

(1) All'Ambrosiana si ha l'edizion di Costanza del 1600, dedicata ai PP. Benedettini di Einsiedeln: vedi le citazioni a carte 111.

(2) Avevamo già tutto scritto e stampato, quando dopo lunghe ricerche abbiam finalmente trovato parecchi esemplari di bolle *Coenae* di S. Pio V. Il fatto conferma pienamente quanto noi asserimmo sulle testimonianze del Sayrus e del Toledo. Più avanti in una special nota illustrativa daremo le bolle di S. Pio V, e riprodurremo la postilla ministeriale di pag. 195, facendone rilevare le inesattezze.

come di consueto nelle maggiori (1) solennità dell'anno, tutte le supreme autorità dello stato, Governatore, Senatori, Gran Cancelliere, Gran Capitano di giustizia, dovevano venire alla Messa cantata in Duomo. Così al vangelo della Messa, alla presenza di tutti e con sorpresa di quasi tutti, fece leggere dal pulpito la nuova e fresca egregia bolla *Coenae.* Ne nacque un gran bisbiglio: querele poche e temperate del Governatore: querele più numerose e forti dalle autorità subalterne, le quali si lamentavano di essere state invitate in Duomo per essere cuculiate dall'Arcivescovo. I lamenti dei magistrati provocarono vieppiù le osservazioni e i discorsi del popolo, il quale notava i punti che a lui piacevano e ai magistrati spiacevano: ma siccome il Governatore sapeva d'aver a trattare con un santo, e siccome il buon senato aveva ricevuto delle utili lezioni da re Filippo IV; si conchiuse di procedere bensì a contrasto della bolla e a disubbidienza del Papa e dell'Arcivescovo, però si tentassero di combinare più a meno bizzarri e impossibili patti ed accordi col Papa medesimo. E questo è il contenuto degli allegati N. 3, 4, 5, 6, 7.

§ 8°

Altri significanti svarioni del libro ministeriale.
Il primato pontificio politico-religioso: le immunità ecclesiastiche.
S. Carlo in lotta per le immunità e il bene del suo popolo.

Punto quarto. Quattro altri susseguenti allegati, vengono a dire quali fossero i capi della bolla, ovvero scomuniche che più dispiacevano a quei nostri buoni uomini di governo, i quali forse avevano ancora il poco perdonabile difetto di essere soverchiamente codini.

(1) Questo affermiamo appoggiati a quanto si legge nell'*Acta Ecclesiae Mediolanensis* pag. 86: *Sicut principes et magistratus dignitate, ita praelucere debent exemplo. Quamobrem Episcopus curet ut ipsi per annum solemnibus diebus, in nativitate scilicet Domini, die Circumcisionis, et Epiphaniarum, in hebdomada sancta, Pascha Resurectionis, Ascensione, Pentecoste, in solemni die Corporis Domini, ad catedralem Ecclesiam conveniant, Episcopalique Missae sacrificio, divinisque Vesperarum officiis intersint. Idem efficiat cum ob Jubileum vel ob aliam publicam causam generales supplicationes aguntur.*

(E qui, o Signori, io vi domando di nuovo la solita grazia della solita parentesi, e vogliate bene accordarmela lunga questa parentesi: scusate la frequenza, la prolissità delle mie parentesi, considerando che senza questo più o meno ingegnoso ripiego, nè la pubblicazione ministeriale potrebbe valutarsi nella intera o cattiveria o leggerezza sua, nè io potrei lusingarmi di riuscire edificante o pratico, in quella qualsiasi misura che mi sono proposto. Vogliate adunque ben essere persuasi che è un vero abbaglio quanto scrive a pag. 195 lo storico ministeriale, cioè che *alla bolla* Coenae *Gregorio XIII aggiunse la scomunica contro chi avesse appellato dai decreti del Papa al futuro Concilio.* No non si deve a Gregorio XIII bensì a Pio V tale aggiunta: nè io vedo il perchè il redattore di quelle postille abbia così scritto e stampato se non perchè tratto in inganno dai seguenti poco nobili motivi: 1° scarso amore, e disprezzo o noncuranza d'ogni cosa netta e schietta papale; e quindi poca abilità o assoluta incapacità di leggere e interpretare libri e scrittori riflettenti quella bolla, compreso il postumo memoriale sopra S. Carlo, nel quale memoriale non si parla di lotte avvenute in Lombardia a difesa della verità e vecchia e nuova della superiorità del Papa sui vescovi singoli e vescovi riuniti in Concilio, e il compilatore ha quindi arguito che tale verità non dovesse far le spese di veruna controversia agitata a que' tempi in verun paese; 2° non scarso affetto, e non scarsa ammirazione e cura per cose e persone poco papali o anche affatto antipapali; e quindi credulità e cecità nell'affidarsi a ogni affermazione o apoftegma storico od antistorico, canonico od anticanonico dei legulei governanti a Vienna o dei legulei qua trasportati dalla capitale Vienna. Notate, o Signori, che non invano io vo facendo la sottile distinzione tra i legulei di Vienna e i legulei venuti a Milano dalla città madre Vienna: e la ragione e il criterio di tutta questa mia così sottile distinzione sta nei due fatti seguenti: 1° la sovraccennata postilla storica in tanto erra in quanto riproduce errori di storia che si possono leggere nel lungo austriaco documento registrato nel libro ministeriale stesso da pag. 259 a pag. 268; 2° a questo primo errore di scienza storica, chi redasse il libro ministeriale aggiunse un secondo più ridicolo o più vituperevole errore di lettura paleografica, inquantochè viene a riportare il suaccennato documento di pagina 259-268, quasi fosse uno scritto del Kaunitz e un dispaccio trasmesso a Milano dalla metro-

poli Vienna; laddove invece chi ha una mente per intenderne il contenuto, chi ha due occhi e un po' di pazienza per vagliarne la copia autentica depositata al nostro Archivio di stato, non può non capire in modo evidentissimo che è invece uno scritto del Firmian e un dispaccio mandato a Vienna dagli impiegati sudditi o legulei di Milano. Devo io produrvi una prova apodittica intrinseca di quanto io vengo asserendo? Il dispaccio in questione si apre indirizzandosi a chi portava il titolo di *Altezza*. Ora tale titolo competeva solamente al Principe Kaunitz e non competeva assolutamente al conte di Firmian, ed era quindi sempre usato dal Firmian quando scriveva al Kaunitz, mentre il Kaunitz trattava il Firmian col più modesto titolo di *Eccellenza*. Aggiungete che nel congedo del dispaccio lo scrivente dice che *subordina il proprio sentimento alla superiore cognizione di Sua Altezza:* ora tutto questo è cosa che poteva dire il ministro subordinato a Milano e non il ministro padrone a Vienna. Ne volete ancora più evidenti prove apodittiche estrinseche? Vi ho già fatto avvertire come nel nostro Archivio i dispacci del Kaunitz, essendo in ricevuta da Vienna, devono avere tutti i caratteri dei documenti scritti in originale, firma del Kaunitz, carattere elegantissimo, sesto di carta reale o imperiale, nessuno sgorbio e nessuna correzione, pagina scritta con poco o nessun margine, ecc. Invece i dispacci trasmessi dalla segreteria nostra, si devono trovare nel più bello originale a Vienna, ma non devono esistere se non in brutta copia nel nostro Archivio di Milano, e quindi vi si troveranno senza veruna firma; in carta di formato più modesto; caratteri più o meno chiari ma aventi correzioni, aggiunte, note fatte da impiegati diversi e da diverse penne e mani; pagina divisa a due metà, l'una colonna per il primo abozzo, l'altra colonna per le aggiunte, correzioni, osservazioni, ecc. Ebbene nel nostro Archivio l'autentica del documento in questione ha tutti e quanti i secondi caratteri segnati pei secondi dispacci di partenza da Milano, e non ha verun carattere dei primi dispacci di partenza da Vienna (1). Voi vedete proprio, che i redattori della

(1) Si deve aggiungere che il libro ministeriale al documento in questione pone la falsa data del 10 ottobre 1768: quando invece esso porta una sgorbiatura da cui traspare chiaro un 29 settembre corretto in un 20 settembre: e ciò viene a collimare con una lettera del Kaunitz riferita nella raccolta stessa a pag. 269, lettera che accusa ricevuta della lettera del Firmian datata appunto al 20 settembre. Noi abbiamo manifestato

raccolta ministeriale, i quali commisero tali enormi svarioni paleografici, non erano le persone più opportune per risolvere la non elementarissima questione chi per il primo abbia posta nella bolla *Coenae* la scomunica diretta contro gli appellanti dal Papa al Concilio. Io vi ho già detto che la raccolta ministeriale ci dà metà appena il prezioso memoriale sopra S. Carlo, ma la raccolta medesima ha voluto darci tutto intero questo lunghissimo dispaccio delle pag. 259-268; e questo è tutto una vana e sofistica risposta al memoriale presentato dall' Arcivescovo: risposta inutile, tanto vana e sofistica che il medesimo libro ministeriale a pag. XIV viene a confessare che la ragione storica militava dalla parte dell' Arcivescovo. Orbene fra le contraddizioni, sciocchezze, amenità del pessimo e bugiardo dispaccio diplomatico vi ha pure un invito a considerare *come passa gran differenza tra il carattere e le gesta di Pio V e Gregorio XIII; differenza di carattere,* dice l' insulso dispaccio, *manifestata nel sempre deplorabile esempio della strage di S. Bartolomeo aborrita e allontanata dal primo, procurata e applaudita dal secondo, perciò non fa veruna maraviglia che questo secondo Pontefice* (cioè Gregorio XIII) *abbia insistito per la pubblicazione della bolla* Coenae CON INSERIRVI DI PIÙ LE CENSURE A CHI APPELLASSE DAL PONTEFICE AL FUTURO CONCILIO. Domando io: qual colpa ebbe Gregorio XIII della strage di S. Bartolomeo, vera faccia di Medusa che i liberali del secolo passato e anche del secolo presente vengono a cavar fuori e far comparire ogni volta che desiderano aver ragione ancorchè sappiano d' avere ogni torto? E Pio V non era forse fiero e severo contro gli Ugonotti, quanto e più di quello che fosse il suo successore Gregorio XIII? Pio V non aveva egli anteriormente e più lungamente o fortunosamente che non il suo successore, scritto e insistito per la pubblicazione della bolla *Coenae?* e qual fede merita il dispaccio austriaco quando con faccia così tosta sentenzia che non Pio V ma Gregorio XIII inserì nella bolla la scomunica contro gli ap-

i presenti e i precedenti nostri appunti sugli equivoci della raccolta a un' egregia persona del nostro Archivio, egregia persona la quale colla sua perizia in scienza paleografica e squisitezza di tratto altamente onora il posto che occupa. L'esimia persona assentì alle nostre osservazioni: solo osservava che di tanti errori più che a persone singole se ne doveva la colpa al metodo burocratico, con che dal governo fu condotto il lavoro: non si ebbero i riguardi elementari di dare ai singoli collaboratori le bozze di stampa a correggere, e di invitarli a garantire il proprio lavoro colla propria firma.

pellanti dal Papa al Concilio universale? Voi vedete proprio due cose abbastanza obbrobriose per il libro ministeriale. 1° Esso libro non capisce da chi sieno firmati o a chi spettino i documenti, e riesce ad attribuire al Kaunitz gli scritti del Firmian; 2° esso capisce che il dispaccio in questione è un tessuto di menzogne diplomatiche, lo viene ad accordare a pag. XIV, ma poi a pag. 195 copia le lezioni storiche dei bugiardi documenti diplomatici. Che se questi editori o questi compilatori della meschina raccolta ministeriale avessero saputo diffidare della storia del Kaunitz e frugare invece un pocolino nelle nostre biblioteche; nei vecchi commentatori della bolla *Coenae*, per es. nel copiosissimo Sayrus (1), avrebbero ben trovato anche l'occasione e il motivo che indusse S. Pio V a porre nella bolla la debita scomunica contro gli indebiti appellanti dal Papa al Concilio. Occasione fu che le monache di un certo convento di Spagna, avendo perduta una loro lite a Roma, e volendo ad ogni costo aver ragione non ostante che avessero torto, a consiglio di un loro procuratore avvocato, appellarono dal *Papa male informato* al futuro Concilio universale, che esse intendevano di ben raccogliere e meglio informare. I vescovi spagnuoli forse più che sdegnarsi risero di quelle povere monache, più pazzerelle che cattivelle; ma Pio V pensò che sarebbe stato ottimo provvedimento inculcare nella bolla *Coenae* la opportuna scomunica. L'eresia di Martin Lutero non aveva forse incominciato dall'appello suo dal Papa mal informato al Papa meglio informato e al Concilio universale? Appellare dal Papa al Concilio *sacrilegium est contra Sedis Apostolicae primatum* scriveva il Cardinal Gaetano delegato a piegare quell'eresiarca a più miti consigli (*summa, excommunicatio,* c. 25). Appellare dal Papa al Concilio è principio di ribellione e scisma gridano tutti i vecchi commentatori della bolla. Datemi tale appello; ed io vi darò la riforma con tutte le eresie e semieresie, scismi e semiscismi che travagliarono l'Europa negli ultimi tre secoli, non esclusa anzi messa in prima linea la moderna eresia della rivoluzione che si disse non religiosa ma puramente politica. Datemi la verità cattolica che fa il Papa pari al Concilio, se per Concilio si intendono i vescovi da lui non distinti; superiore al Concilio, se per

(1) Sayrus: *Casus conscientiae et de censuris ecclesiasticis,* lib. 3, cap. 6, n. 1. Al preludio del lib. 3, pag. 209 fa una lunghissima enumerazione di autori che scrissero sulla bolla *Coenae.*

Concilio si intendono i vescovi da lui separati e distinti: e voi verrete ad ottenere non la Francia gallicana di Luigi XIV, non la Francia costituzionale di Luigi XVI, non la Francia sanguinaria di Robespierre, ma la Francia delle Crociate e di S. Luigi IX: voi verrete ad ottenere non la Germania di Bismarck o di Giuseppe II, ma quella di Carlomagno o di Enrico il Santo: voi avrete non l'Italia del Concilio di Pistoja o del Conte di Cavour, ma quella d'Innocenzo III e di Nicolò il grande. Non sono queste le epoche più gloriose per il papato e insieme anche per il nostro paese? I nostri padri, o Signori, contemporanei e concittadini al grande S. Carlo ebbero pure i loro torti; ma infine non si macchiarono mai della colpa più grave, quella di contristare il Santo Arcivescovo mediante ribellione o violenta o frodolenta, politica o religiosa contro l'augusta maestà del Romano Pontefice, che essi credevano Vicario di Dio in terra, giudice della fede e della morale, giudice della coscienza dei re e della coscienza dei popoli. Essi credevano senza l'ateismo rivoluzionario e senza la sofisticheria scismatica, giansenistica, gallicana, e se volete anche curciana e passagliana: ed essi erano ancor degni che un Papa dicesse a un re e più a un re straniero: « Tu fai peccato mortale ed io ti darò la scomunica, se valicherai l'orbita del tuo potere e porrai una tassa non legittima sul tuo popolo: così farò coi tuoi subalterni complici di tue ingiustizie ». Noi, o Signori, siamo ai tempi di Pio V, Papa Santo che dichiarava decaduta dal trono l'eretica ed usurpatrice Elisabetta d'Inghilterra e regina in sua vece la infelice Maria Stuarda, chiusa allora in prigione, e quel pontificale decreto avrebbe ben avuto facile esecuzione, se non era il tradimento di Francia. Noi siamo ai tempi di un Papa, che riceveva celeste notizia della vittoria di Lepanto e riteneva parte del proprio pontificale dovere il far leve di soldati da mandare in ajuto di cattolici francesi armati in guerra civile contro francesi non cattolici: e gli stendardi che il valore de' suoi soldati veniva a togliere agli eretici nelle due gloriose giornate di Journach e Moncour, li veniva sospendendo in Laterano. Noi siamo ai tempi di un Papa che a rimunerare importanti servigi resi alla Chiesa dal signore di Firenze, lo elevava a Granduca di Toscana, e all'imperator di Germania che si querelava dicendo come non appartenesse alla Chiesa ma all'impero il conferir corone, faceva rispondere che si ricordasse bene da chi erano stati eletti imperatori i suoi avi;

e continuava quindi con numerosissimi esempi di Papi, i quali dopochè il primo Concilio della Cristianità li avea chiamati padri dei re e dei popoli, in vantaggio di popoli e di re per dieci continui secoli avevano sentenziato di troni e di nazioni. Noi, o Signori, siamo così guasti e corrotti dall'aura e dalle novità rivoluzionarie che a stento sappiamo ricostruirci in mente il disegno della vera società cristiana, quella società cristiana che di mezzo a vizii e difetti sempre inseparabili dalla natura umana pur durò tanti secoli nel Medio Evo, e in parte durava ancora ai tempi di S. Carlo, nè forse venne dimenticata se non sulla fine del secolo passato colle leggi framassoniche di Giuseppe II e cogli scompigli della rivoluzione francese. Difficilmente noi sappiamo farci un giusto concetto di quello che veramente sia l'alto poter papale e di quello che sia la società cattolica cristiana col Papa tribunal d'appello dei popoli e dei re e colle osservate immunità ecclesiastiche. Ma ecco. La supremazia politica papale di tanti anni del Medio Evo, e d'alcuni anche dell'evo antico e moderno non deriva da un patto convenzionale a proprio svantaggio o vantaggio stretto o concesso dai popoli; deriva veramente dal dover di coscienza che hanno popoli e principi di amministrare secondo equità e secondo giustizia, e quindi anche per le cose terrene nei casi dubbii e nei casi non ovvii, di ricorrere a Colui, il quale essendo vero Vicario di Dio, pronuncia sentenze che veramente guarentiscono l'equità e la giustizia. Così pure le tanto contrastate e tanto durate immunità ecclesiastiche non traggono origine da un dono o favore che il prepotente Stato faccia alla meschina Chiesa: esso trae origine dal vero dovere che ha lo Stato di riconoscere la Chiesa sua divina compagna, seco convivente in terra ma indipendente e a Dio immediatamente soggetta: di qui le tre antiche note esenzioni di persone e beni ecclesiastici: 1° esenzione dal ministero della guerra e così detta regia polizia o questura, cioè *il diritto di asilo;* 2° esenzione dal ministero di grazia e giustizia e quindi *il foro vescovile* colle armi e persone sufficienti e convenienti ad eseguirne le sentenze; 3° esenzione dal ministero delle finanze: e quindi non solamente non confisca dei beni ecclesiastici ma tutto al contrario *esentuazione* data a loro profitto *dalle tasse comuni a cui vanno soggetti i beni secolari:* concorso è vero nelle spese di vantaggio generale e spirituale, ma in casi visti e approvati dalla competente autorità ec-

clesiastica. Vi pajono soverchi tali diritti? Pensate che nulla di soverchio è quanto ha stabilito il Signore, e pensate ancora che tutti i canonisti e teologi di diciotto e più secoli hanno sempre insegnato e insegnano che nello Stato non ateo l'immunità ecclesiastica fu posta da Dio ed è di diritto divino: che se i Papi vi poterono o possono rinunziare in qualche particolare circostanza o tempo, insegnano i teologi che in modo assoluto nè vi poterono, nè vi potranno rinunziare mai. Pensate che le immunità stavano nella legge mosaica e nelle costumanze delle antiche nazioni, stavano nel diritto romano sanzionate e riaffermate per la Chiesa dagli imperatori convertiti; le immunità vennero conservate dai barbari, riconosciute e mantenute per tutti i secoli dai codici di tutte le nazioni, meno si intende da quelle votate all'idra della rivoluzione: esse infine non tornavano di danno ma di profitto ai popoli e anco ai re, e Carlo V quando udiva le sacrileghe rapine di Enrico VIII veniva a pronunciare la famosa sentenza: « Costui uccide l'oca che fa l'uovo d'oro » (1). Perdonate, o Signori, le mie digressioni, ma voi venite a comprendere due cose: 1° che cosa ancora fosse il secolo di S. Pio V e S. Carlo Borromeo; 2° quale immensa differenza passi fra la società cristiana e la società dello scetticismo e della rivoluzione: voi comprenderete che cosa fosse la bolla *Coenae* sanzione di un novero di diritti che altri vorrà chiamare antiquati, esagerati, medievali; e invece si deve dire diritti della società schietto-cattolica e schietto-cristiana. La bolla *Coenae* o Signori era la difesa canonica dei più sacri diritti della società che vuol essere cattolica e cristiana: essa non impugnava ma assicurava i diritti dello Stato mentre affermava i diritti della Chiesa: essa tutelava i diritti dei principi e quelli dei popoli, tutelava anche un gran numero di diritti dei singoli individui. Fortunati i nostri padri, i quali giammai si proposero anzi inorridivano al solo pensiero che si aggredissero i più grandi diritti tutelati in quella bolla; ma più fortunati ancora perchè accingendosi essi ad aggredire certi diritti apparentemente minori, trovarono un S. Carlo il quale colla fermezza di Gregorio VII e anche col buon successo di un Alessandro III seppe insorgere alla difesa di quei minori diritti e non permettere che

(1) Vedi Bergier *Dizionario teologico: immunità.* Della supremazia politica papale e delle immunità ecclesiastiche diremo ancora qualche cosa in una special nota illustrativa.

una violazione di una minore immunità ecclesiastica preparasse e promovesse la violazione di una seconda immunità maggiore e anche massima. Chi nella società disconosce il prete perchè prete, assai facilmente verrà a disconoscere il Papa perchè Papa: e chi al prete in quanto prete ruba un centesimo, molto volontieri vorrà spogliare fino all'ultimo centesimo il Papa perchè capo dei preti, capo dei religiosi, capo di tutti e quanti i missionari. La breccia di Porta Pia e il progetto sulle guarentigie, di che il Bonghi svelò la soprafina malizia, non è lavoro estemporaneo dell'unico anno 1870: esso fu incominciato venti anni prima quando un oscuro deputato dell'oscuro Piemonte incominciò la guerra a' più umili diritti che l'umile Chiesa subalpina godeva nell'ancora umile Stato (1). Perdonate, o Signori, la mia lunga digressione: sarò stato più o meno fortunato, ma ho chiarito cose che pel mio assunto era troppo opportuno di rischiarire: io fo claudite e ritorno al nostro istruttivo memoriale.)

Il memoriale del Cardinale Arcivescovo Pozzobonelli agli allegati n. 8, 9, 10, 11, accenna a vertenza che il libro ministeriale nella nota di pagina XIII fa credere scoppiata e iniziata lungo le rive del fiume Ticino, precisamente in quelle terre che furono più tardi confine di stato fra Piemonte e Lombardia. E la vertenza che ora veniamo a narrare avrebbe potuto suscitare un incendio, ove meno santo fosse stato il Card. Borromeo e meno fedele a Gesù Cristo l'ambiente della società in cui viveva. Si deve sapere che tutte le antiche bolle *Coenae* fulminavano scomunica contro coloro i quali in terre proprie o fatte proprie, senza il legittimo potere e diritto imponevano certe tasse vessatorie, che si dicevano *pedagia*. I moralisti parlavano un poco confusamente, ma pare che convenissero tutti nell'applicar la scomunica contro quei ribaldi castellani che senza autorità reale o papale ponevano ingiuste tasse di transito sui ponti, fiumi e strade (*guidagium, pedagium* in senso stretto): convenivano anche nell'estendere la scomunica a tutti coloro che senza la legittima giurisdizione sovrana ponevano tasse d'entrata nelle loro proprietà o terre (*vectigal, douana*, dogana, dazio di entrata, dazio di trasporto): disputavano se dovesse estendersi a tutti coloro che senza di-

(1) L'attuale guerra al clero cominciò in Piemonte fin dal 1851 colle famose proposte Saccardo, e continuò indefessa fino al 1859 non ostante tante ripetute conciliatori proposte di Pio IX: peggio dopo l'anno 1860.

ritto legittimo volevano imporre gabella qualsiasi, tasse sul vino, olio, farine, macinato, dazio di consumo, ecc. (v. Toleto, *instructio sacerdotum*, lib. 1, cap. 22 e lib. 5, cap. 72-75). Pio V colla sua nuova bolla *Coenae* liquidò la questione *excommunicamus eos qui in terris suis nova pedagia SEU GABELLAS ad id potestatem non habentes imponunt vel prohibita exigunt:* scomunichiamo quelli che senza legittimo poter sovrano nelle proprie terre pongono nuove tariffe o gabelle, ovvero ne esigono di proibite. Questa censura, come avverte il Toleto, che per altro è posteriore a S. Carlo, colpiva un doppio genere di peccato: 1° il peccato di tassare un secolare senza avere la legittima giurisdizion sovrana sopra il medesimo secolare, 2° per ragione indiretta ma *a minori ad majus* quello di tassare il clero: perocchè tassare il clero senza consenso dell'autorità ecclesiastica era imporsi a Dio e volere essere re di quegli enti e persone delle quali Iddio immediatamente è re. Ora eccovi il caso di Milano. Il buon popolo Ambrosiano, abbastanza oppresso dalle fiscalità del governo Spagnuolo quando udì in Duomo leggersi la bolla del Papa e la censura contro l'introduzione delle nuove gabelle e dei nuovi dazii, applicò tosto quell'oracolo pontifizio ai proprii casi e andò discutendo se l'una e l'altra tassa, l'uno e l'altro aumento di tassa cadesse sotto la censura e se per conseguenza non fosse il caso di rifiutare i pagamenti ai finanzieri scomunicati e alla finanza scomunicata. La Curia di Milano e quella suffraganea di Vigevano pareva che appoggiassero i moti incomposti del popolo milanese, inquantochè avevano per le mani delle cause di offesa immunità ecclesiastica, e andavano riclamando contro i finanzieri di Milano e contro i finanzieri del Ticino, perchè riscotevano non lievi tasse di dazio e più la non lieve tassa del macinato anche sugli ecclesiastici. Il governatore duca Albuberque uomo abbastanza coscienzioso si recò a trattar la cosa coll'arcivescovo, e promettendo all'arcivescovo che avrebbe fatto ragione a tanti giusti reclami del clero, mosse lamento per la mezza sedizione e le querele del popolo. E il buon arcivescovo pronto a opporsi alla rivolta del popolo, ma dove fosse il caso, pronto anche a combattere contro le armate di Spagna, rispose come gli pareva bene che il popolo *interpretasse la bolla un po' troppo a suo favore*, ma che ad ogni modo non voleva *nè torre nè assicurare la coscienza altrui dove conoscesse ch' ella fosse in mal stato o non ben sicura: ove da qualcuno massime dei confessori*

gli venisse portato qualche caso per consultare, se lo vedesse con giudizio di persone perite esser contro la Bolla; non potrebbe far di meno di non dire quel che ne sentisse, o se fosse dubbioso avvisarne Sua Beatitudine et aspettar la dichiarazione sua. Venne creata tosto una speciale commissione di teologi milanesi per istudiare l'interessante caso di coscienza, e la commissione diede al caso la soluzione seguente. Il principe cristiano, a tenore dell'immunità ecclesiastica, non aveva autorità legittima di impor gabella a carico di persone ed enti ecclesiastici, epperò imponendo la gabella incorreva scomunica. Esso principe, quando fosse legittimo, aveva invece autorità di impor gabelle sui laici, epperò imponendole non incorreva scomunica. Esso avrebbe ben potuto commettere peccato mortale, se la gabella non era motivata a sufficienza o non equamente distribuita, ma non incorreva censura inquantochè non cadeva nella estrema clausola della censura stessa; perocchè agivasi abusando è vero del potere, ma non si mancava di giurisdizione o radice del potere. In modo analogo si doveva sentenziare dei gabellieri impiegati dei principi. La soluzione del caso fu mandata a Pio V che l'approvò, e santo qual era, non la biasimò di soverchio rigore, ma la volle guardata dalla soverchia mitezza. Il Papa aggiunse una sua dichiarazione o comando: proibiva che il clero avesse a fare rinuncia alcuna preventiva a diritto alcuno per cosa tolta o rubata a sfregio dell'immunità ecclesiastica. I violatori delle immunità (e in generale erano gli appaltatori dei dazii, fossero o non fossero autorizzati dal governo) dovevano consegnare in mano del chierico derubato tutto il mal tolto. Solo in seguito a tale consegna, *exposita prius pecunia a restituente* come dicevasi, potevasi impartire l'assoluzione dalla scomunica e dal peccato: e solamente per ultimo dopochè il chierico derubato era stato rimesso sia moralmente che materialmente nella pienezza de' suoi diritti, solo allora avrebbe potuto a proprio arbitrio regalare o non regalare ai proprii frodatori il denaro riavuto.

§ 9°

Continua l'analisi del memoriale sopra S. Carlo. Continuano gli svarioni ministeriali.

Punto quinto. Gli allegati n. 12, 13, 14, 15 continuano a narrare l'andamento della questione durante e dopo la assennata definizione dell'importante caso di morale. Mentre esso caso era ancora allo studio dei teologi, e in città ancor si udivano i lamenti contro le tasse e gabelle del governo, e tra gli impiegati parecchi non esitavano, parecchi esitavano a riscuotere certe tasse, l'Ambasciator di Spagna andava facendo richiami a Roma, a quel Papa che era il protettore dei popoli dinanzi ai re, ma era pur anche il protettore dei re dinanzi ai popoli: quel Papa che insegnava essere peccato mortale opprimere i popoli ma anche ribellare ai principi. Il governo spagnuolo aveva interesse a colorir le cose con tinte più fosche, ma non aveva tutti i torti nell'osservare come a Milano in quei momenti d'effervescenza la bolla *Coenae* veniva sollevando imbarazzi. E Pio V equo come tutti i Papi e per di più santo, in Aprile del 1569 trasmise ordine a S. Carlo che in vista delle interpretazioni non rette date a quella bolla, non la si leggesse in chiesa *coram laicis*, ma solamente venisse comunicata agli ecclesiastici. E S. Carlo operò a tenore degli ordini ricevuti, e tralasciando di far leggere la bolla nelle chiese, comandò che fosse comunicata al clero nelle congregazioni plebane, quindi letta e sottoscritta dai singoli curati e confessori la si rimandasse in Curia, presso a poco a tenore di quella pratica adottata oggidì a proposito delle circolari dei concorsi. Questo sistema per ripetuto ed espresso ordine di Roma fu adottato anche il seguente anno 1570, ma a S. Carlo pesava troppo l'essere un'eccezione nella Chiesa, e per circostanze a lui non imputabili, dover far luogo a un comando pontificio più mite e benigno; un comando subordinato alla impossibilità di adempiere cose più perfette. S. Carlo amava gli ordini più austeri e rigidi, e venne presto l'anno di ripubblicar la bolla *coram populo*. Gli allegati seguenti vengono appunto a provare come S. Carlo, dopo l'inter-

ruzione degli unici due anni 1569 e 1570, riprese l'antico uso di leggere la bolla al popolo; e svanita ogni difficoltà, potè sempre mantener tale pratica.

A S. Pio V era successo Gregorio XIII: e questi informato, ma non pienamente delle vertenze occorse, in occasione che nell'anno 1573 mandava a S. Carlo una nuova bolla *Coenae,* gli fe' domandare se a Milano potevasi o no pubblicare. E S. Carlo si affrettò a rispondere che la pubblicazione era stata sospesa nei soli due ultimi anni di S. Pio V dietro ordine pontificio e per istanza del governo spagnuolo, ma già si era ripreso il vecchio uso, e sarebbe tornato a troppo detrimento delle anime rinunziare all'esercizio dei proprii ecclesiastici diritti: e Gregorio XIII assai di buon grado gli trasmise consiglio ed ordine della pubblicazione: così gli allegati n. 16, 17, 18, 19.

L'anno 1576 S. Carlo aveva invocato ed ottenuta per la sua città e diocesi una edificante visita apostolica; e fra i decreti dati da Monsignor di Famagosta visitatore a nome della Santa Sede, fu che nei singoli confessionali del clero sia secolare che regolare, a istruzione e norma dei penitenti e confessori, insieme all'imagine del crocifisso, si dovesse appendere anche il processo annuale *in Coena Domini.* E questo decreto letto e pubblicato nel Concilio provinciale dell'anno 1576 e in parecchi capitoli religiosi dell'anno 1577, fu ripetuto e ripubblicato al Sinodo diocesano nel 1578. Così gli allegati n. 40 e 41.

Pietro Galesini di Ancona nato al 1520 e morto al 1590, fu insigne storico, archeologo, filosofo: e chiamato a far parte della famiglia di S. Carlo (a quanto narrano il Giussano e l'Oltrocchi) faceva sopportare al santo tutte le molestie, che può recare un carattere assai bisbetico e pressochè insoffribile, col procurargli due vantaggi, cioè 1° fornirgli preziose occasioni d'aquistarsi meriti per il cielo, 2° servirlo mediante una sua rara perizia nello scrivere latino e volgare. Di Pietro Galesini oltre a molte opere manoscritte, si hanno a stampa un martirologio, parecchi opuscoli e alcune traduzioni di Padri greci: gli atti della Chiesa Milanese devono al Galesini la propria bella forma: e in generale tutte le pubblicazioni di Curia di maggior rilievo erano a lui date da compilare o ripulire (1). Al Galesini letterato di tanto nome e vaglia, si era dato

(1) Del Galesini parla anche la *biografia universale.* Parecchie sue opere sono inedite: e sarebbe stato autore indimenticabile, se non avesse abbracciate cose troppo di-

l'incarico di redigere le note e i sommarii volgari per l'augusta bolla *Coenae:* e il nostro memoriale all'allegato n. 25, accenna una sua lettera in data del 27 Giugno 1578, lettera con cui egli manda a S. Carlo il proprio lavoro affinchè Sua Signoria Illustrissima (così allora chiamansi i Cardinali) *veda, e se vuole, ordini che Domenica si pubblichi la bolla secondo il solito.* Il memoriale all' allegato n. 27 reca ancora un altro brano di lettera del Cardinale di Como, cioè Cardinal segretario di Stato di Papa Gregorio XIII, lettera in data del 5 Maggio 1580, che ci attesta come anche in quell'anno la bolla *Coenae* venne mandata da Roma a Milano perchè e in città e in provincia fosse pubblicata *secondo il solito.*

Questa volta, o Signori, apro e non apro la solita parentesi sui soliti malintesi ministeriali, ma il seguito della mia trattazione mi conduce a parlar di cose che non saranno affatto nojose, che anzi in parte almeno vi faranno o ridere o sorridere. L'amena e tutta inesatta o sgrammaticata postilla di pag. XIV, non volendo nè affermare nè negare che l'ottimo S. Carlo avesse potuto o non potuto col regio *placet* o senza regio *placet* promulgare al popolo la contrastata bolla *in Coena Domini;* viene a così esprimersi in un'abbastanza censurabile stile da funambolo. « *La bolla* in Coena Domini *venne introdotta in Lombardia verso l'anno 1568 essendo Pontefice Pio V (?????!!). Sorsero subito doglianze contro la medesima. I dazieri del porto sul Ticino ricorsero al Governo contro il vescovo di Vigevano che aveva proibito la riscossione del dazio dagli Ecclesiastici; i dazieri della macina ricorsero contro l' arcivescovo di Milano per eguale proibizione (?!). Si ignorano le provvidenze del Governo: si sa che i teologi milanesi ritennero non colpiti di scomunica i principi e le città che impongono tasse per causa giusta, le ripartiscono equamente e le tolgono quando sia cessata la causa dell'imposizione (??!!). La bolla non fu più pubblicata che nelle chiese e affissa che nei confessionali (?????!!)* » (1).

sparate, e se le sue opere non fossero state rifatte in parte e meglio dal Card. Baronio. Si sa che S. Carlo non trascurò nessuna via per avere a sè il Baronio, ma dovette accontentarsi del Galesini.

(1) Notiamo 1° la bolla *Coenae* in Lombardia non fu introdotta nè prima nè dopo che in altri paesi, 2° gli editori ministeriali avrebbero fatto bene a dire che cosa sieno i *dazieri del porto,* 3° essi non hanno inteso il caso di morale fatto studiare da S. Carlo, 4° nemmeno a Roma la bolla *Coenae* venne pubblicata fuori delle chiese.

Osservo e domando io: gli editori e postillatori della raccolta ministeriale hanno letto i documenti che pubblicano? non hanno letto il memoriale di S. Carlo? non vi hanno veduto come la bolla *Coenae* era introdotta in Lombardia *ab immemorabili,* e precisamente già era stata accennata e accettata quale legge fondamentale dello Stato fin dai tempi di Leone X, cioè cinquant'anni prima del 1568? non hanno letto e tenuto conto dei primi due allegati del memoriale stesso, cioè due precise lettere di S. Carlo, anteriori all'anno 1568, lettere in cui chiaramente si rileva che S. Carlo allora non usava fare niente di più anzi usava far qualcosa di meno rispetto a quanto usò far dopo? Quella amena postilla ci assicura che dopo il 1568 la bolla *non venne più pubblicata se non nelle chiese,* nè appesa *in verun luogo se non ai confessionali.* Oh! bello! E anteriormente all'anno 1568 quella bolla veniva forse pubblicata al palazzo del Vicario di provisione, o nelle anticamere del governatore Albuberque o nelle aule del gran Capitano di Giustizia? E dopo il 1568 doveva forse pubblicarsi o al palazzo reale, o in piazza del Duomo, o sul corso di Porta Romana o in contrada Larga dove decurioni e governatori violando le ammonizioni di S. Carlo introducevano il carnovale nel primo giorno di quaresima? Ma se mai quella amena postilla volesse avanzare tanta pretesa, vi ha bene di che soddisfarla, o Signori: ed io ancora non so dissimulare la mia meraviglia, nè so tacere la mia sorpresa venendo a constatare come quel libro ministeriale, destinato al progresso degli alti studii storici in Italia, vien pubblicando note e postille che sono in aperta contraddizione col testo medesimo dei medesimi documenti che pubblica.

A pag. 230, la medesima raccolta ministeriale recando un dispaccio del Firmian al Kaunitz, accenna alle premure della vecchia Curia di Milano affinchè la bolla fosse ripetutamente stampata e divulgata, accenna ai dotti antichi moralisti milanesi, che stamparono e pubblicarono i proprii commenti. A me pare che stampare e mettere in commercio una bolla co' suoi commenti sia pure portare una bolla in piazza: tanto più se osservo che nei secoli passati presso a poco equivalevano la stampa d'un libro e positiva approvazion d'un libro.

A pag. 259 e pag. 43, la medesima raccolta ministeriale parla di peripezie subite dalla bolla *Coenae,* in tanto in quanto si voleva stampare e commerciare in piazza. Quando S. Carlo pubblicò il suo primo

Concilio Provinciale, il Senatore Piccinardi vi scrisse contro una violenta requisitoria e unì anche una memoria contro la bolla *Coenae;* ma il senatore presto tacque o fu ridotto al silenzio. Nel nostro Seminario maggiore, S. Carlo aveva fondata una bella tipografia, che diede in luce parecchie belle cose arcivescovili e papali di quel tempo (1): si stampavano in Seminario i Concilii Provinciali IV e V, con ordini e decreti attinenti alla bolla. Il fisco ebbe ad ingelosirsene, e una notte spedì gli sbirri a porre agli arresti il tipografo e al sequestro i tipi: si sperperarono, si stracciarono fogli manoscritti e fogli stampati; ma i grassatori dell'edizione dei Concilii Provinciali domandarono poi perdono e scusa a S. Carlo, e l'edizione non ebbe nemmeno a soffrir ritardi, essendosi data la ventura che il Padre oblato Bescapè aveva in pronto nuovo manoscritto a sostituire l'antico. Così S. Carlo potè a suo agio, e con molto profitto del proprio buon tipografo, portare in piazza e vendere in piazza i suoi combattuti Concilii Provinciali nonchè combattuti decreti per la bolla *Coenae:* S. Carlo, io dico, il quale non solo vendette in piazza libri ed opuscoli che annunziavano, contenevano, commentavano la bolla *Coenae,* bensì anche giunse a pubblicare monitori di scomuniche sulle case e vie, giunse a scomunicare in piazza ed assolvere in piazza buon numero di impiegati governativi contrastanti o renitenti alla augusta bolla *Coenae.* La medesima raccolta ministeriale benchè non ci dia l'intero testo originale, indica pure cinque allegati del sapientissimo memoriale dell'Arcivescovo Pozzobonelli: cinque preziosissimi allegati, i quali vengono ad attestare come la bolla *Coenae* venne proprio portata e pubblicata, discussa e riconosciuta in piazza dalle stesse autorità di governo; vennero proprio discusse in piazza e confessate e affermate in piazza, scomuniche da essa traenti la propria esistenza e il proprio vigore: dico scomuniche con maggiore o minor malizia incorse allora da impiegati governativi e pubblicamente piante e purgate con proporzionata e debita penitenza.

(1) Delle scritture del Piccinardi è depositata copia all'Archivio di Stato, alla cartella intitolata *Censure, Scomuniche, Interdetti.* Quanto alla fazione contro il Seminario vedi anche l'Oltrocchi p. 524 (c.).

§ 10°

Penitenza pubblica di scomuniche pubbliche lanciate da S. Carlo contro magistrati italo-spagnuoli.

Punto sesto. Al governatore Albuberque, che fu abbastanza deferente al nostro S. Carlo, era succeduto il governator Rosequens: e questi, già suo amico a Roma, fu a Milano prima sedicente amico, poi oppositore e nemico; e finì per tribolarlo tanto, che il pazientissimo santo pubblicò contro di lui prima il monitorio della scomunica, poi l'atto stesso o processo che infliggeva la scomunica medesima. Dovete notare, o Signori, che i monitorii e cedoloni della scomunica, come d'uso, dovettero essere appesi prima al palazzo dell'arcivescovado, poi alla casa dello scomunicato, cioè pel caso nostro al palazzo di Corte, dove abitava il Rosequens, poi ancora alle porte e sacrestie di molte o tutte le chiese di città. Notate che la scomunica ai tempi di S. Carlo era pena assai più grave o sensibile di quanto non possa essere presentemente, perocchè al presente si riduce a puro danno spirituale, ma allora recava seco scemamento e perdita di diritti civili (per es., un giudice scomunicato più non poteva giudicare, e un avvocato scomunicato più non poteva perorare, e un notajo scomunicato più non poteva rogar strumenti, e un senatore più non poteva votar decreti, e un governatore perdeva il diritto di essere obbedito, e doveva essere fuggito dai proprii impiegati, salvochè nei più ovvii rapporti indispensabili). Fu dunque scomunicato il Rosequens, anzi venne dichiarato innodato di duplice censura: censura papale la prima, per avere violato il disposto della bolla *Coenae* e guerreggiato un breve che un signor Resta di Gallarate aveva ottenuto da Roma a definire una certa sua lite con alcune monache di Gallarate; censura arcivescovile la seconda, per avere oppugnato il diritto della Curia a tenersi i debiti uomini armati a servizio del proprio tribunale e carceri episcopali. Il monitorio di S. Carlo contro il governatore è piuttosto prolisso, e sta depositato per intero all'Archivio di Stato, cartella *Giurisdizione e Competenze:* ma il memoriale del Poz-

zobonelli ne reca il brano più saliente e assertivo della bolla *Coenae*, e voi lo potrete leggere all'allegato n. 33.

Il Rosequens, scomunicato e disertato dal popolo e fuggito dagli stessi suoi impiegati, fu messo in via a rinsavire, ma rinsavì non senza stento. Al monitorio di S. Carlo volle contrapporre un editto, una grida al popolo, fatta appendere su tutti gli angoli delle vie, ove il povero governatore protestava di riconoscere in tutta la sua forza e vigore la bolla *Coenae*, ma poi con prolissi arzigogoli tentava di tessere una propria giustificazione, e di provare a sè e al popolo di non avere incorso la censura, inquantochè egli non aveva fatto altro se non sbrigare affari e dar corso ad imprese già da altri iniziate. La grida del Rosequens sta anch'essa in stampa alla cartella dell'Archivio intitolata *Censure, Scomuniche, Interdetti;* non è riferita nel memoriale dell'Arcivescovo Pozzobonelli (1); però in sostituzione esso memoriale all'allegato n. 34, riferisce parte d'una lettera d'offizio, scritta dal Rosequens a S. Carlo, lettera d'ufficio dove si replicano riflessioni identiche e giudizii identici a quelli stampati nell'editto.

A buon conto Papa Gregorio XIII, che a Roma aveva conosciuto il governatore di Milano, s'interessò anch'esso del caso, e mandò al Rosequens un caritatevolissimo breve, dove con ogni paterna bontà lo sollecitava a tornare in grembo alla Chiesa, e l'avvertiva di due cose: primo che era incorso davvero nella scomunica, secondo che tutto quanto aveva fatto il fierissimo o mitissimo S. Carlo Borromeo, tutto l'aveva fatto, previo avviso, accordo e consenso con esso lui Papa medesimo. Anche Sua Sig. Ill.ma il Card. di Stato ebbe anch'esso ad interessarsi del povero nostro governatore: e a lui che *domandava con istanza l'absoluzione,* gliela concedeva, ma riparasse prima al mal fatto e si presentasse per essere assolto al *Cardinale della Chiesa.* In quella dolorosa circostanza anche il gran Capitano di giustizia o gran questore

(1) Gli atti pubblicati da S. Carlo contro il Rosequens sono due: il monitorio 4 agosto 1573, con che avverte il governatore dell'incorsa scomunica papale, e le cedole 12 agosto 1573, con che lo colpisce di nuova scomunica arcivescovile per aver violato il diritto della Curia a tener famiglia armata. Il Rosequens rispose con una grida del 2 settembre, in cui tenta scagionarsi, e si lamenta che il Santo abbia pubblicata la scomunica in varii punti della città: aggiunse una seconda grida del 14 settembre che rincalza la prima. Tutti e quattro i documenti si hanno all'Archivio alle due cartelle indicate.

in capo del Ducato di Milano aveva commesso peccato, e, scomunicato anch'esso, anch'esso si piegò a penitenza e contrizione, e fu poi visto inginocchiato dinanzi a S. Carlo sulla porta della cappella arcivescovile domandargli assoluzione e perdono: e tutto ottenne, ma prima mediante atto notarile, rogato da Bartolomeo Parpaglione notajo di Curia, rilasciava una dichiarazione, in cui confessava di trovarsi in colpa, ed esibendosi pronto ad ogni salutar penitenza, giurava che mai più in avvenire avrebbe rinnovati attentati contro l'augusta bolla. Voi vedrete tutto ai documenti originali segnati sotto gli allegati N. 35, 36, 37.

Io, o Signori, mi son proposto di stare all'esame dei soli documenti dell'Archivio e di non digredire di soverchio. Però cose attinenti o connesse colla vertenza presente, cose più ampie se non più nuove, voi le potrete leggere nella più volte citata *Vita di S. Carlo* scritta dal Giussano e ampliata dall'Oltrocchi. Leggete specialmente il libr. III, cap. 2, an. 1573, e più ancora il cap. 3 intitolato: *dichiara scomunicato il governatore di Milano ed altri complici e quello che ne seguì.* Ne seguì che a S. Carlo fu per qualche tempo confiscata e rubata la rocca d'Arona: e mentre S. Carlo si esibiva pronto a rinunziare ad Arona purchè il governo avesse a riconoscere i diritti della Chiesa, intervenne il Papa e con negoziati in Ispagna ottenne, che venissero riconosciuti i diritti della Chiesa, e a S. Carlo fosse restituito il feudo mal tolto. Ne seguì che a S. Carlo per due o tre settimane fu posta rigida guardia o assedio in palazzo, con birri che perlustravano chi vi entrava e chi ne usciva, e con soldati i quali rondavano in grosse pattuglie e parevano ad ogni istante volessero tradurlo in castello colle manette: senonchè quei poveri soldati avevano in tanta venerazione il Cardinale che, appena lo vedevano, balzavano di cavallo e si ponevano ginocchioni in terra a domandare e ricevere la sua santa benedizione. Leggete, o Signori, altre vertenze simili occorse già prima agli anni 1567 e 1569: leggete i cap. 12 e 24 del libro 2° della citata vita: leggete là dove si narra come la questura di Milano più spagnuola del governo spagnuolo, che in quella circostanza sentì dovere di sconfessarla, essa questura di Milano ardì rubare i fucili ai sei uomini d'arme che l'Arcivescovo teneva a proprio servizio, e poi ancora torturò con tre tratti di corda il barigello arcivescovile cioè il capo dei sei: furono molte le doglianze del Papa e dell'Arcivescovo pel sacrilego e scandaloso fatto: e infine

il questore di quell'anno o penitente o impenitente venne a morte improvvisa: e i due sotto questori cioè il regio fiscale e il regio notaro cascarono ai piedi di S. Carlo a domandargli scusa e perdono. E proprio in piazza del Duomo, il giorno della vigilia di Natale dell'anno 1569 fu eretto un palco: e i due grandi ufficiali di questura si presentarono dinnanzi al palco e all'Arcivescovo, a restituire i fucili rubati: e il Santo Arcivescovo con molta carità ed edificazione del popolo, impartendo l'assoluzione, tenne un commovente ragionameuto sulla gravità delle censure ecclesiastiche in genere e delle censure papali in specie (1). I nostri Padri, o Signori, diedero angustie e non poche a S. Carlo, ma infine erano degni d'averlo, perchè vivevano della sua e viva e schietta fede: e se peccarono contro di Lui o contro la bolla *in Coena Domini,* peccarono di ignoranza e impazienza, ma giammai di ribellione o miscredenza. Bastivi dire che i decurioni di Milano furono in contrasto e querela continua con S. Carlo, ma pur volendo dar corso ai proprii indebiti capricci, movevano sempre le proprie lamentele indebite alla suprema legittima autorità del legittimo Papa: bastivi dire che in sei anni soli contro di lui mossero a Roma tre solenni processi: sicchè Gregorio XIII stanco e annojato, concesse infine ai querelanti un lungo breve che essi per rossore si affrettarono a nascondere; nè l'ebbero a pubblicare, se non quando dai ripetuti miracoli e dai processi di canonizzazione aperti e avanzati, furono proprio persuasi che S. Carlo tanto avversato, doveva essere un gran Santo (2). Allora più che mai si chiamarono fortunati d'averlo obbedito, almeno a riguardo della bolla *Coenae:* allora più che mai si viddero impegnati a mantener l'obbligo scritto negli antichi proprii statuti, quello di considerar la bolla come legge fondamentale del Ducato: e nella nobile pace stretta dal Ducato di Milano colla signoria di Mayenfeld e colle due leghe grigie fu pattuito che anche i cattolici di quei paesi avessero a godere il libero esercizio del culto cattolico e potessero pubblicare ed osservar puntualmente le leggi tutte del Concilio di Trento e le disposizioni tutte della bolla *In Coena Domini,* cose che voi vedrete attestate dagli allegati N. 31, 38, 44.

(1) Le vertenze e contrasti di Milano non furono considerati quali cose leggere: si veggono anche riferiti e descritti nelle loro particolarità nella *Vita di Pio V* del citato Gerolamo Catena, p. 92, 130 e 172.

(2) È cosa precisamente notata dal Giussani e Oltrocchi, p. 512-515.

§ 11°

Ukase imperiale.
Soppressione della bolla *Coenae:* Coscienza lassa di alcuni preti regii.
Coscienza scrupolosa di Maria Teresa.

Ho esaurito l'esame del prezioso memoriale scritto in difesa del glorioso nostro S. Carlo, scritto a confusione di quell'ipocrita governo del Kaunitz, il quale desiderava di passare ancor per cattolico, ma voleva fare a pezzi una delle più gravi Costituzioni Apostoliche, bolla Apostolica già le tante volte riconosciuta e ossequiata nel modo più solenne dal governo istesso. Come finissero le vertenze forse l'avrete già indovinato. L'Arcivescovo aveva tutte le ragioni, ma il Kaunitz e il Firmian avevano la truce forza; e ministri moderati quali erano, sapevano è vero con ogni garbo commettere il male, ma non erano uomini di arrestarsi a mezza via nel compierlo. Il giorno 19 Ottobre 1768 la città di Milano, e poco dopo tutte le città e borgate dell'Austriaca Lombardia erano tappezzate da un editto imperiale; il quale editto, pareggiando il Papa a Maria Teresa, Dio allo Stato, così veniva ad intimare.

« Non potendo senza l'assenso positivo del Principe, in cui solo risiede la suprema podestà legislativa per tutto ciò che ha relazione alla civile società, diventare obbligatorie per i sudditi le disposizioni ecclesiastiche, che, oltrepassando i limiti della pura spiritualità, risguardano oggetti temporali, politici ed economici: devono considerarsi come nulle ed illegittime tutte quelle che si trovano mancanti di questo assenso o di una legale accettazione.

« Anzi suppostane anche l'ammissione, siccome questa non devesi che alla concessione del Principe, dal di cui giusto arbitrio egualmente dipendeva il non ammetterle, a misura dell'esigenza della causa pubblica, sono esse nel caso di qualunque altra concessione o legge fatta o da farsi, le quali non solo puonno, ma eziandio dalla podestà legislativa del Principato devono cambiarsi o anche annullarsi allorchè il bene generale o li successivi abusi, ovvero la stessa diversità dei tempi e delle circostanze così richiedono, nè vi sia legge fondamentale dello Stato, che vi si opponga.

« Essendosi pertanto portato alla Nostra cognizione che la bolla denominata *In Coena Domini,* la quale, nè da Noi, nè dai Nostri predecessori, non è mai stata, nè accettata, nè legalmente ammessa nei Stati Nostri, siasi per vie indirette introdotta in quelli del Nostro dominio nella Lombardia, e quando ciò anche non fosse, contenendo essa notoriamente per la maggior parte disposizioni assolutamente aliene al ministero sacerdotale, alcune ancora ingiustificabili e gravemente attentatorie alla suprema podestà del Principato, dopo aver già fatto esortare i Nostri Vescovi della Lombardia austriaca ad astenersi in avvenire dal far uso di detta bolla *In Coena Domini* in qualsivoglia forma e maniera che possa dipendere dal loro ministero, a ciò nuovamente li esortiamo col presente editto, tale essendo la Nostra sovrana determinazione.

« Manifestiamo perciò a tutti i Nostri sudditi tanto ecclesiastici, quanto secolari, in qualsisia grado e dignità costituiti, essere Nostra mente e determinata volontà che in tutti li Nostri Stati della Lombardia austriaca non si possa, nè si debba in avvenire fare verun uso della predetta bolla *In Coena Domini* per qualunque causa ed effetto, dichiarando Noi tanto più illegittima ed abusiva ogni pratica contraria, diretta o indiretta, quanto che non può essa giammai pregiudicare a quella legittima, suprema e legislativa podestà che abbiamo da Dio ricevuta per il bene della civile società.

« Sarà quindi proibito, come proibiamo a tutti i librari, stampatori e qualsivoglia altra persona o collegio di ritenere presso di sè, e molto meno, in qualsivoglia luogo, esposta al pubblico la detta bolla, SOTTO LE PENE AL GOVERNO ARBITRARIE, A RELAZIONE ED A CONSULTA DELLA GIUNTA ECONOMALE. »

Così l'editto e come vedete esso troncava ogni questione teorica. La raccolta ministeriale arresta quì le sue pubblicazioni, e anch'io lo potrei, fors'anco lo dovrei, poichè ho già troppo abusato della vostra attenzione: pure se non ho esaurito affatto la vostra pazienza, mi resta ancora a produrvi qualche ulteriore, se non copioso, curioso frutto di mie indagini nel grosso incarto diplomatico della grossa cartella bolla *Coenae:* grossa cartella dalla quale il libro ministeriale volle trascegliere i documenti più serii e attinenti alle linee generali e note della storia, e pose in oblio i documenti più comici è vero, ma di importanza grandissima a scolpire quello che oggidì chiamano la filosofia degli avvenimenti o storia del pensiero.

Il Kaunitz e il Firmian quanto meno si proponevano di prestare ossequio alle bolle del Papa, tanto più dovevano porre industria a fare

omaggio o almeno almeno a uniformarsi ai piaceri e voleri delle principesse: essi che affettavano disgusto per le opinioni del Papa in punto a scomunica, erano poi condannati a seguir con ansia ordini e disposizioni, pareri ed opinioni delle mogli dei principi o anche dei reverendi confessori delle mogli dei principi. E appunto il carteggio ufficiale tra Milano e Vienna in merito all' affare bolla *Coenae*, nella sua ultima fase v' ha riassunto *A)* in uno o più dispacci di Milano dove si danno notizie dello zelo dimostrato dai preti regii per l' avventurata soppressione della troppo molesta bolla *Coenae,* specialmente si dà notizia dello zelo spiegato in quella gloriosa circostanza dal Canonico Ramberto Perego Imperial Regio Confessor di Corte, *B)* una serie di dispacci da Vienna, dai quali traspare sempre la drammatica fina posizion di coscienza dell' augusta imperatrice e padrona Maria Teresa, piissima sovrana sempre risoluta e sempre intesa a fare il bene, e sempre o troppo di sovente soavemente necessitata a far passo passo, a suo buono o malgrado il male (1).

Il Firmian mandava notizie a Vienna che le cose di Lombardia volgevano prosperamente. Con frutto e senza rivoluzion di Stato si era pubblicato quel tremendo editto dove si proibiva *a qualsivoglia persona o collegio di ritenere presso di sè e molto meno esporre in pubblico la bolla Coenae,* pena *tutte le pene al governo arbitrarie a relazione e a consulta della Giunta economale.* Con molta rassegnazione e prontezza si venivano abbassando più che 4000 bolle *Coenae* da 200 anni issate in più che 2000 chiese della nostra Austriaca Lombardia. I preti ligii al governo, e da quanto mi risulta all'Archivio, erano specialmente preti Cremonesi e Mantovani, atterravano le bolle plaudendo al Kaunitz e al Firmian, come più tardi applaudirono al Bona-

(1) Il Rorbacher nelle prime edizioni della sua storia universale (come anche in quella del 1864 a Firenze) aveva fatto lodi incondizionate di Maria Teresa: ma poi si credette in obbligo di far le debite riserve, se non alle sue virtù personali e parecchie ne aveva, all' indirizzo antipapale del suo governo. Nell' edizione del Marietti a pag. 656 si legge la seguente nota « Giuseppe II nato nel 1741 aveva al più 12 anni quando ebbero principio queste innovazioni religiose nel 1753 e la rivoluzione nell' insegnamento teologico e canonico era già consumata in Austria nel 1762. Veggansi nelle *nouvelles ecclesiastiques*, giansenistiche, gli articoli sull'imperatrice Maria Teresa e Simone Stock riformator degli studii dal 1753 al 1772 ». Coincide il giudizio della *Biografia Universale.*

parte e alla Cisalpina (1). I preti non ligii al governo, e da quanto si legge all'Archivio, furono specialmente preti Pavesi a ciò esortati anzi obbligati dal loro Card. Durini, abbassavano le bolle protestando che staccavano dal confessionale la pura carta, affin di ripararsi dalla legge tirannica, ma in confessione avrebbero mantenuta la legge del Papa. A Milano le opinioni non erano uniformi, ma il Clero (2) di S. Bartolomeo cioè di quella parrocchia sotto cui era la villa imperiale dove abitava il Firmian, si era data subito la premura di recare in casa al governatore, olocausto e primizia di milanese ossequio all'insolenza austriaca quattro bolle *Coenae* già stracciate. Di più, e questo è d'interesse grandissimo, *in una adunanza di persone ecclesiastiche le quali movevano dubbio in ordine al levar dalle rispettive Chiese la bolla* Coenae *senza l'assenso del Cardinale Arcivescovo, il commendabilissimo Canonico Ramberto Perego, Confessore della serenissima Principessa*, moglie del serenissimo Duca Francesco Amministrator di governo e durante la minorità di S. A. R. il serenissimo Arciduca Ferdinando, capitano generale della Lombardia Austriaca, ecc. dico che *il Canonico Perego con sode ragioni e irrefragabili autorità aveva dimostrato ad evidenza che non si doveva nè aspettar l'ordine nè richieder l'assenso del Vescovo in questa parte, ma tosto sottomettersi alla legge del principe.* E questo che io vi dico, o Signori, colle genuine parole che vi ho accentuato, voi lo troverete scritto d'ufficio e d'ufficio depositato pei posteri all'Archivio di Stato nell'interessante minuta copia di dispaccio diplomatico del Firmian al Kaunitz in data 28 Ottobre 1768.

I dispacci che piovevano a Milano dalla capitale Vienna non erano scoraggianti: però lasciavano a desiderare un indirizzo più franco e deciso. L'Augustissima Sovrana Imperatrice Regina Apostolica, Maria Teresa, *mater magna* come dicevasi e sta scritto nell'epigrafe d'ingresso alla biblioteca di Brera, biblioteca da essa iniziata con libri tolti a non pochi conventi che Ella ebbe a sopprimere avanti i più altri soppressi da suo figlio: Maria Teresa *madre grande* de' suoi felicissimi sudditi, sia papisti che giansenisti, filosofi o biscottini, atei o cattolici

(1) Parliamo di alcuni preti romoreggianti, non del clero e tanto meno dei vescovi. M. Puebla a Mantova fu modello di apostolica fortezza.

(2) A conferma di quanto affermiamo vedi più avanti la nota che intitoliamo *Documenti conclusionali sulla vertenza* Bolla Coenae.

si accuorava sempre, ma non lasciava mai venir meno la propria firma a quella serie non interrotta di gride, decreti, editti ecc. con che il Kaunitz rinnovando la politica di Sertorio, senza levar guaiti, nonchè spelare, voleva scarnificar la Chiesa. La graziosissima Sovrana capiva e non capiva l'abisso nel quale volevano trascinarla i suoi ministri: epperò se ella aveva ferito, non mancava mai di accorrere con qualche ajuto; e fatta la piaga, subito un poco d'unguento; e dopo il peccato, non troppa, ma un po' di penitenza. La pace e la concordia col Clero dopo averlo ferito e dopo averlo offeso, pareva l'ideale della cortesissima sovrana: e crescendo al trono i lamenti, crescendo i riclami; al proprio ministro Kaunitz e alla propria cancelleria di governo non mancò di dare e attribuire un po' di colpa e torto: e di suo motoproprio e tutto di suo pugno mandò un viglietto di correzione e ammonizione del seguente tenore: *Approvo in tutto il più moderato consiglio. È necessario che si dichiari nettamente, che mai non è stata la mia intenzione di proibire tutti i varii punti compresi nella Bolla, spettanti unicamente al foro spirituale e al dogma, ma solamente quelli contrarii ai diritti sovrani. Si avrebbe fatto meglio a non aspettare ulteriori rappresentanze o esplicazioni del Clero e d'aver fatto nel medesimo tempo questa dichiarazione che si farà adesso senza indugio.*

§ 12°

Ridicolo progetto e ridicoli maneggi presso il Cardinale di Milano. Il Kaunitz inventa una tabella di casi da riservarsi al Papa.

Il genio si rileva nelle circostanze delicate: e colla fina Maria Teresa, anzichè col ruvido Giuseppe II si rivelava il sottile ingegno dell'abile ministro Kaunitz. Come il maresciallo Moltke seppe far grazia al generale Garibaldi e gli diede a macellare quattro o cinque battaglioni di soldati prussiani facendogli anche rubar la bandiera d'un reggimento, affine di far poi marciare e manovrare illeso sotto a' suoi

occhi un grosso corpo d'armata che riuscì a tagliar fuori e buttare in Svizzera 70 od 80 mila francesi: così l'animo magnanimo del Kaunitz nulla meglio contemplava e s'augurava che di mettere a profitto il debole pentimento di Maria Teresa per ottenere una seconda maschia vittoria: accordare una pia larghezza, un pio favore ai vescovi per dare un orrido colpo al vescovo dei vescovi. Per ordine ed incarico della pietosa Sovrana si doveva dare ad intendere agli ottimi Vescovi Lombardi, che giammai era stato intenzione del governo di porre illegittimi imbarazzi spirituali alla legittima autorità spirituale che Gesù Cristo aveva conferito agli Apostoli. In conseguenza si permetteva, anzi si desiderava e pregava che gli ottimi vescovi Lombardi zelanti pastori di anime quali erano, non meno che ossequiosi sudditi di Sua Maestà Apostolica, colla divina autorità a loro da Dio concessa (cioè senza accordo col Papa, perocchè i vescovi erano, ma il Papa non era considerato quale naturale successore agli Apostoli) venissero formando un nuovo elenco di nuovi casi riservati: una nuova tabella da porre impunemente in sostituzion dell'antica a lustro e decoro dei confessionali: una tabella, la quale avesse a dire i peccati più turpi che i vescovi riservavano e il governo permetteva fossero riservati al Papa; ma essa tabella dovesse poi tacere di quelle tante cose che a Roma si credevano, ma a Vienna e a Milano non si dovevano credere orridi peccati da riservarsi al Papa, anzi non si dovevano nemmeno ritenere peccati. A questo scopo il Kaunitz vagheggiava intavolar trattative coll'Arcivescovo di Milano: entrato una volta in trattativa, si sarebbe discusso e forse combinato: i vescovi minori avrebbero poi operato giusta l'esempio dell'Arcivescovo maggiore.

Bisogna notare che i movimenti giranti sono è vero i movimenti più meravigliosi e trionfali quando riescono: però all'azione sono sempre i più difficili e pericolosi; e la ragione ne è che durante l'azione si verificano troppo di sovente minuti falli di minute circostanze che mandano a pezzi l'impresa non minuta. Il progetto del Kaunitz era veramente vago ed attraente, ma il fatto si fu che il Firmian ebbe troppo esitanza a tradurlo in pratica: scrisse a Vienna osservazioni sopra osservazioni: e mentre sudavano i corrieri e ferveva l'opera del carteggio, mentre già da Vienna aveva ricevute contro osservazioni e altre ancora ne attendeva, mandò all'assaggio dell'Arcivescovo il noto cano-

nico Ramberto Perego, noto confessore della serenissima Principessa: al quale nobile e regio ecclesiastico affidò solamente una metà parte della scabrosa impresa: esprimere all'Arcivescovo i sentimenti concilianti di Sua Maestà Imperiale Regale Apostolica: accordare al Cardinale e per esso ai vescovi della Lombardia Austriaca la facoltà di decidersi a sentenziare come riservati al Papa un certo novero di casi di coscienza, purchè non ascrivessero la propria ragione della propria riserva all'abolita e innominabile bolla *Coenae*, e quindi avessero ottenuto l'alto onore dell'imperiale regia placitazione: si spiasse in proposito l'ardua mente del Cardinale. Come volgessero le cose appare da una lettera autentica dell'autentico canonico Perego al conte di Firmian in data del 29 gennajo 1769.

Eccellenza,

In esecuzione dei veneratissimi comandi abbassatimi per mezzo dell'Abate segretario Salvatori, mi sono portato il giorno 26 del cadente mese dal Signor Cardinale nostro arcivescovo, a cui secondo gli ordini precisi di Vostra Eccellenza ho significato — « che Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica persisteva nella già pubblicata soppressione della bolla *In Coena Domini*, non essere mai stata però intenzione di Sua Maestà il proibire i punti unicamente spirituali compresi nella detta bolla, ed unicamente spettanti al foro interno, ma solamente quelli contrarii ai diritti sovrani: che però qualora i vescovi sudditi a Sua Maestà volessero formare e proporre qualche elenco de' casi riservati al Romano Pontefice, non intendeva Sua Maestà di ciò proibire: ben inteso però che in detto elenco non vi fosse fatta menzione della soppressa bolla *in Coena Domini*, nè ad essa più si avesse relazione, e che avanti pubblicare verun elenco esso si comunicasse al governo ».

Dal Signor Cardinale Arcivescovo ebbi in risposta — « restar egli edificato e consolato dei religiosissimi sentimenti che si degnava Sua Maestà fargli comunicare per mezzo di Vostra Eccellenza a cui mi incaricò portare i suoi rispetti ».

Dopo le surriferite parole formali dette ed ascoltate, entrando il Cardinale in famigliare discorso, mi interrogò se credevo ben fatto il formare e proporre detto elenco o no.

Al che soggiunsi per attestato di mia obbedienza al mio vescovo che giacchè Sua Maestà lasciava alla prudenza dei vescovi la determinazione di questo affare, io veramente ero di sentimento che non si facesse, nè si proponesse nuovo elenco. E ne accennai alcune ragioni. Sarebbe riuscito il catalogo troppo lungo se avesse

dovuto abbracciare i casi riservati antichi e moderni quali vanno ogni giorno crescendo: e certamente non avrebbe contribuito alla pace ed edificazione delle anime timorate. Avrebbe forse data occasione di rinnovare certe querele fatte nei tempi addietro, nei quali pure il numero dei casi riservati era molto minore. Pare a me che la formazione di simile catalogo, dovendosi cavare da diverse fonti non tutti della stessa limpidezza, non potesse andar disgiunto dal pericolo di urtare nei diritti sovrani, quali la religion cristiana santifica in certo modo e rende più inviolabili. E finalmente sembrami che il mentovato elenco non possa essere molto utile nella diocesi di Milano, in cui per decreto di S. Carlo era già tolta ai confessori la facoltà di assolvere da qualunque censura anche non riservata.

Ebbe la bontà il Signor Cardinale di non disapprovare cotesti tumultuarii riflessi fatti su una domanda affatto impensata, e conchiuse essere anch'egli dello stesso sentimento di non formare nè proporre nuovo elenco.

Umilissimamente mia servitù non può nascondere a Vostra Eccellenza cosa veruna che in occasione di eseguire i pregiatissimi di lei comandi mi si presenti.

Sono con profondissimo ossequio ecc.

Credo, o Signori, che voi avrete abbastanza compreso il lepido significato di questa lettera. Il ministro Kaunitz, il quale mediante il conte Firmian: e il conte Firmian, il quale mediante il prete Perego si accingevano a pigliare in giuoco il Cardinale, appunto mediante il prete Perego vennero dal Cardinale Arcivescovo pigliati in grazioso iscacco diplomatico. L'acrobatico canonico Perego pare che non fosse messo a parte di tutto il piano recondito, o fine ultimo al quale tendeva l'alta cancelleria viennese: ad ogni modo il fatto si fu che dinanzi al proprio superiore ecclesiastico, si ricordò d'essere prete, tentennò, si smarrì: e dovendo pure azzeccare risposte o spiegazioni a un'ovvia domanda fattagli, egli che s'era portato all'udienza del Cardinale Arcivescovo in qualità di ambasciatore od orator del governo, dovè cambiar tono di linguaggio e farsi, se non oratore e ambasciatore del Cardinale, almeno almeno eco delle ovvie osservazioni che avrebbe dovuto fare la debita autorità ecclesiastica. Non era più possibile insistere nelle divisate pratiche, perocchè l'Arcivescovo avrebbe risposto *serve nequam ex ore tuo te judico,* governo furfante io ti rispondo colle parole stesse de' tuoi messi. Eppure erano proprio giunte a Milano prolisse istruzioni sul modo di trattare e bistrattare l'affare, e il Kaunitz aveva proprio spedito a Milano la nuova tabella dei nuovi casi di coscienza.

che il governo voleva dare a pubblicare ai vescovi come i veri e genuini casi riservati a Roma dal Papa. Il nostro libro ministeriale o gli impiegati che l'hanno redatto, hanno creduto di coprire d'un dignitoso e caritativo silenzio la curiosa spedizione di quella curiosa tabella di casi di coscienza papali-viennesi: nè io intendo qui porgere omaggio al Kaunitz e farvi udire tutto intero e tutto di seguito il barocco latino di quel framassonico suo elenco: però a vostra edificazione e sollievo, ve ne dirò qualche parola in italiano, e cercherò tratteggiarvi un confronto tra la nuova tabella dei casi di coscienza di Vienna, e l'ultima bolla *Coenae* di Benedetto XIV, bolla vigente ai tempi del Kaunitz, e poco diversa dalle più antiche bolle *Coenae* di Pio V, vigenti ai tempi del nostro S. Carlo.

§ 13°

La tabella dei casi riservati dal ministro Kaunitz.
La bolla *Coenae* di Benedetto XIV.

Punto primo. I casi riservati dal Kaunitz sono quindici, cioè sette casi nuovi, e otto casi rimpasto od estratto di otto casi analoghi dell'antica bolla *Coenae*. Or fate conto che i casi della bolla *Coenae* di Benedetto XIV salgono al numero di venti: resta che il Kaunitz aboliva dodici vecchie scomuniche, e credeva di compensare i fedeli facendone denunziare sette nuove, rubate a svariati decreti e costituzioni apostoliche, con più o meno invereconde e maligne modificazioni.

Punto secondo. Il Kaunitz accetta e riproduce la prima scomunica della vecchia bolla *Coenae,* lanciata contro gli eretici e scismatici e contro coloro che leggono e stampano libri propugnanti la eresi: però esso Kaunitz sopprimeva la incomoda e prolissa enumerazione dei singoli eretici quale si leggeva fin dai tempi di S. Pio V. Così il caso viennese primo.

Punto terzo. Il Kaunitz conserva sei, dico sei altri casi della vecchia bolla, però in uso e vantaggio del nuovo popolo credente si impegna a dare in forma più elegante e breve, i prolissi e ineleganti vecchi casi

papali: e così riesce naturalmente a fare ciò che fa uno scolaretto quando compendia un buon codice, cioè sostituisce frasi d'una elasticità molto imbarazzante a vecchie formole solenni e precise. Così i casi viennesi n. 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Punto quarto. Il Kaunitz ministro di assai ree intenzioni ma assai moderato, conscio a sè delle numerose furfanterie già fin d'allora commesse, risoluto a commetterne di viemaggiori, sicchè a lui più che al Mancini v'ha data la gloria ambita dal libro ministeriale *d'inaugurare in Italia un nuovo e diverso diritto pubblico ecclesiastico* (pag. VI), non poteva naturalmente nè accettare nè riconoscere quella lunga serie di scomuniche che la bolla *Coenae* lanciava contro coloro i quali vogliono lo Stato arbitro dei destini della Chiesa, alto signore delle sue proprietà, de' suoi tribunali, de' suoi pastori e prelati. Negando ogni diritto sociale e ogni personalità giuridica alla Chiesa, il Kaunitz tirava un rigo sopra nove, dico nove scomuniche della vecchia bolla *Coenae* ispirata al vecchio diritto ecclesiastico. Così si voleva abolita la scomunica contro coloro che non rispettano la sacra Romana Curia, che fanno violenza a persone che la compongono ovvero a persone che ad essa si indirizzano o da essa ritornano: abolita la scomunica contro coloro che molestano i pellegrini viaggianti a Roma: abolita la scomunica contro coloro che in qualsiasi modo fanno ostacolo ai giudicati dei sacri tribunali Romani, ovvero mediante la violenza rendono nullo od impediscono l'effetto di tali giudicati: tanto più se ciò torna a danno di corpi morali e persone ecclesiastiche: abolita prima d'ogni altra e più d'ogni altra la scomunica contro coloro che non rispettano le sacre immunità ecclesiastiche e si permettono estorsioni al clero e gravano sui beni ecclesiastici, e arrestano, carcerano, processano persone ecclesiastiche, così ledendo i diritti del foro ecclesiastico (1): scusate se tutto ciò è poco, e fate conto che il progresso si fa a gradi.

Punto quinto. Il ministro Kaunitz, uomo del secolo passato che non era ancor giunto alla raffinatezza del nostro progresso attuale: il ministro Kaunitz che era un framassone ancor retrivo e codino, forse ammetteva ma forse non ammetteva la scomunica lanciata contro coloro che vanno usurpando beni e poderi, città e terre della Santa Sede. Mi

(1) Vedi bolla di Benedetto XIV, n. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19.

spiego: la vecchia bolla *Coenae,* ispirata al vecchio diritto divino e non al nuovo diritto framassonico ed umano, conteneva due ben calzanti e ben distinte scomuniche: una prima scomunica contro coloro i quali s'appropriano, usurpano, sequestrano case e poderi e fondi ecclesiastici: una seconda scomunica contro coloro i quali invadono, occupano, trattengono città e terre di giurisdizione sovrana della Santa Sede, o il poter temporale come noi diciamo (1). Io, benchè propenda per la opinion negativa, pure non vi saprei dire se o no il Kaunitz aboliva o riteneva questa seconda scomunica: certo che il Kaunitz voleva che fosse dimenticata e soppressa quella lunga enumerazione di tutte e singole le città, terre, castelli e feudi Pontificii, che in segno e memoria di inviolabile e speciale sacro possesso e giurisdizione, si leggevano sempre in tutte le annuali bolle *in Coena Domini.* Quanto poi alla prima scomunica vi so dire che il Kaunitz la riteneva o l'aboliva presso a poco tanto quanto aboliva o riteneva la seconda. Insomma il Kaunitz con molta maestria, aveva fuso in un'unica le due scomuniche, quella contro i frodatori dei redditi ecclesiastici in generale, e quella contro gli usurpatori di città e terre papali: poi con grande perspicacia e senno distingueva tra gli usurpatori equi e gli usurpatori iniqui dei beni appartenenti o alla Santa Sede o anche a chiesa qualsiasi: e come ogni equità e buon senso esige, voleva scomunicati non gli usurpatori equi ma solamente gli usupatori iniqui di tali beni ecclesiastici. *Usurpatores iniqui bonorum ad Sedem Apostolicam et Ecclesias pertinentium.*

Punto sesto. Il Kaunitz, volendo la sua tabella completa e precisa, vi aveva introdotto sette nuove scomuniche mal tolte o mal rubate a diverse costituzioni Apostoliche. Il Papa aveva le sue ragioni per mettere parecchie importantissime scomuniche nell'annua bolla *Coenae,* e per mettere altre più o meno importanti in altre diverse costituzioni Apostoliche. Per es. una ragione a tutti ovvia si può trovare nel fatto seguente: cioè che il Papa appena letta la importantissima bolla *Coenae,* al giovedì santo, al cospetto d'un immenso popolo, dalla gran loggia del Vaticano, in buona lingua liturgica latina; a differenza di tutte le altre bolle Apostoliche, se la faceva ripetere dal suo Cardinal Diacono, volta e tradotta in chiara lingua italiana. Ora ognun vede che se v'ha

(1) Vedi bolla di Benedetto XIV, n. 17, 20.

convenienza e dovere che il Papa dica o scriva certe cose di morale nel proprio gabinetto, in esatta lingua latina; vi ha pure delle sconvenienze che se le faccia ripetere e buttare in viso, dinanzi a un immenso popolo, in lingua italiana, buona è vero, ma motteggevole e comunale. Ed io anch'io, o Signori, non avrei coraggio di tradurvi o commentarvi qui in lingua volgare italiana, tutti i casi della barocca lista del Kaunitz.

Punto settimo. Come ben potete imaginarvi, il Kaunitz rubacchiando agli atti papali i sette nuovi casi, non aveva mancato di farvi qualche utile modificazione: per esempio, una preziosa ve ne aveva fatta a uso e consumo delle ben amate monache. Dovete sapere e già forse saprete che Pio V stabilì la clausura papale (1): cioè sancì la scomunica contro coloro che violano la clausura in monasteri di monache viventi con regole approvate dal Papa. Ma il Kaunitz il quale in parte aveva già ghermite, in parte intendeva ancora ghermire non so quante migliaja di monasteri di monache, faceva la gaja e naturale distinzione fra chi viola la censura con animo malo e chi la viola con santo animo e come è naturale scomunicava i primi ma non i secondi. *Qui clausuram monialium malo animo violare audent.* Così con esattezza il caso viennese nono.

§ 14°

Il ministro Kaunitz, il Febronianesimo, l'Eybelesimo.

Punto ultimo. Dopo tutto voi potete avanzare a voi medesimi la domanda, e dare a voi medesimi la risposta: se il Kaunitz era persona da registrare nel suo elenco le due scomuniche che avevano caratterizzata la bolla *Coenae* di S. Pio V, e già occasionate le gloriose lotte da S. Carlo sostenute e vinte: due scomuniche che non menomate punto, bensì rincalzate si possono leggere nella tarda bolla di Benedetto XIV, al loro identico antico posto N. 2 e N. 5. Invano, o Signori, nella tabella delle scomuniche autorizzate dal Kaunitz, voi cerchereste la famosa scomunica che va a colpire coloro che senza poter legittimo e

(1) Bolla: *Circa Pastoralis officii* 29 maggio 1566.

diritto legittimo impongono illegittimi dazii e gabelle. No, secondo il Kaunitz, uomo del diritto nuovo, chi aveva la forza brutale senza sovranità legittima, poteva imporre a qualsivoglia persona qualsivoglia cumolo di tasse e gabelle: e chi subiva la forza e a viva forza era stato reso schiavo, senza diritto ad alcuna resistenza attiva, doveva essere liberale e pagare. Invano nei cedoloni delle scomuniche del Kaunitz voi vi fareste a ricercare la solenne scomunica lanciata contro coloro che dal Papa fanno appello al Concilio Universale: la cerchereste invano, per quanto sia cosa la quale, per usare d'una frase tipica di Maria Teresa, *v'ha compresa tra i varii punti spettanti unicamente al foro spirituale e al dogma*, epperò *non contrarii ai diritti sovrani* (v. viglietto al Kaunitz). Il riconoscere o anche tollerare questa scomunica sarebbe stato un assurdo psicologico, un'antitesi in natura per quel diplomatico, il quale in ottant'anni di vita e quarant'anni di gabinetto fu successivamente è vero, ammiratore e patrono di Voltaire e Rousseau (anzi per qualche tempo ebbe quest'ultimo a suo segretario e scrivano): fu anche segretamente amico e protettore di loggie massoniche: però più apertamente, più efficacemente, più insistentemente fu gallicano, o come dovevasi essere o chiamarsi in Germania, febroniano. È certamente per questo motivo che la raccolta ministeriale tra i poco utili documenti che riporta e che hanno per oggetto la diminuente censura e la crescente larghezza o libertà di stampa, a pag. 185 con ogni cura e premura riferisce il dispaccio *9 agosto 1879* (sic) *del principe Kaunitz al conte di Firmian, col quale si ordina la proscrizione dallo Stato della lettera pastorale di Febronio:* cioè a dire di quella lettera od opuscolo, nel quale o nella quale il povero vescovo *in partibus* di Miriofidi, ausiliario dell'arcivescovo elettore di Treveri, dopochè già aveva con una sua triste opera, edita sotto il falso nome di Giustin Febronio, ironicamente lodata e oltraggiosamente depressa la Santa Sede, ironicamente esagerata e realmente annullata l'autorità dei vescovi, ora per comando ed ordine della Santa Sede medesima, si dava cura di emendare al fine il suo scandalo, e con una nobile ritrattazione, inserita anche in una espressa bolla pontificia, veniva a rendere glorioso ossequio alla verità e riconoscere nella sua illimitata maestà e grandezza il divino primato pontificio.

Voi vedete chi era il Kaunitz, ministro della quasi cattolica e quasi

virtuosa Maria Teresa. Volete voi sapere di qual tempra era il Kaunitz invecchiato agli affari, e ministro di quell'anticattolico Giuseppe II (1), il quale confidava all'ambasciator di Spagna di voler proclamare lo scisma, e in caso di scisma sapeva di poter calcolare su di più che trentasei diocesi? Era defunta da un anno appena l'imperatrice madre, e Papa Pio VI, in marzo dell'anno 1782, pellegrinava a Vienna per impetrare dall'imperatore figlio revoca o almeno sosta nelle dure novità e nella dura persecuzione: specialmente domandava la revoca del non ancor dato, ma già inculcato e osservato divieto d'insegnar nelle scuole la grande bolla *Unigenitus:* cioè quell'intíma imperiale che (2) accordava trattamento pari alla verità e all'errore e imponeva lo strano obbligo ai teologi di non spiegarsi mai per alcuna delle due parti, nè pei così detti Papisti, nè pei così detti Giansenisti. Il Kaunitz, il quale usava stringere cordialmente la mano ai vescovi ma non inchinarsene al bacio, il Kaunitz, che tutto pien di cortesia in veste da camera accoglieva tosto i vescovi nel proprio gabinetto, non credette di variar la propria etichetta dovendo in casa propria e nel proprio gabinetto accogliere il Papa. E mentre i popoli di Germania anche luterani si commovevauo a entusiasmo indescrivibile vedendo passare per le proprie terre il Vicario di Gesù Cristo, il Kaunitz ministro saggio e moderato qual era, faceva stampare anonimo in tutte le lingue dell'impero, da distribuire a tutti i sudditi, il famoso libro: *Che cosa è il Papa? Quid est Papa? Was ist der Pabst?* L'autore del libro, un professor teologo dell'Università di Vienna, che scriveva anonimo alle spese del governo, voleva collocarsi nel giusto punto di mezzo tra i filosofi e i sempliciotti, tra i miscredenti e i pinzoccheri: e per dare la buona soluzione all'insoluto problema, incominciava ad avvertire come erano turbe fanatiche coloro i quali all'apparir del Papa esclamano: *ecco colui al quale nessuno è simile sulla terra, l'uomo che ha ricevuto da Dio la podestà di sciogliere e legare, quegli da cui i vescovi ricevono l'autorità loro come egli riceve da Dio il suo poter supremo, esso è il Vicario di Gesù Cristo, capo visibile della Chiesa, giudice supremo dei fedeli.*

(1) Vedi Rorbacher, ediz. del Marietti, p. 664.

(2) Vedi Mozzi, *Compendio storico cronologico de' più importanti giudizii della S. Sede sopra il Bajanesimo, Giansenesimo e Quesnellesimo,* n. 652-658. Giuseppe II, mancando di parola al Papa, con editto 20 gennajo 1783 proibì che si disputasse sul valor della bolla.

Il Kaunitz e l'Eybel, autori di quel triste opuscolo, volevano invece che si insegnasse che *ogni vescovo era chiamato da Dio non meno che il Papa a governar la Chiesa; aver Gesù Cristo per sè dato agli Apostoli singoli un egual potere: tutto quanto credono taluni che l'unico Papa possa concedere, tutto questo, siacchè dipenda dalla sacra ordinazione, siacchè dipenda dall'ecclesiastica giurisdizione, potersi pure ottenere dai singoli vescovi: Gesù Cristo aver voluto che la Chiesa si governi a modo di Stato retto a libere forme: a tale governo richiedersi bene un presidente o capo che dia la voluta unità, però un capo che non osi impegnarsi nelle faccende degli altri condirettori: il primato pontifizio doversi ridurre a questa prerogativa unica, di supplire alla negligenza altrui, di vegliar coll'esempio e colle esortazioni a tener la concordia, ma i pontefici non aver potere alcuno nelle altrui diocesi, se non in casi straordinarii; il Papa essere capo della Chiesa in quanto trae dall'assenso dei vescovi e fedeli la propria solidità e forza: i Papi aver proprio violati i diritti dei vescovi e con titolo indebito aver voluto riservarsi assoluzioni, dispense, collazioni di beneficii, ecc., ecc., gli appelli, le decisioni delle questioni dogmatiche, le decisioni delle questioni disciplinari.* Tutti questi spropositi voi li leggerete più sviluppati e diffusi nell'opuscolo suaccennato; ma io per citarveli, per notarveli e riassumerli in compendio, non ho fatto altro che fare un'esatta e fedele traduzione di un interessantissimo capoverso del preziosissimo breve dogmatico emanato da Pio VI, a confutazione dell'Eybel e ad infallibile esposizione ed insegnamento della giusta e precisa verità cattolica. Questo interessantissimo breve dogmatico, emanato il 28 dicembre 1786, e conosciuto sotto il nome di breve *Super soliditate;* la famosa allocuzione del 19 dicembre 1778, *Quam bonum sit confidere* dove si producono tutti i documenti attinenti alla causa del Febronio; la bolla *Auctorem fidei,* che condanna i teologi di Pistoja; sono atti papali di importanza capitale nella storia della teologia: e chi leggesse i libri di controversia del secolo passato, vedrebbe di leggieri quanto sono lungi dall'essere cose nuove le verità testè definite al Concilio Vaticano. Queste verità come stettero sempre nel deposito della tradizione cattolica, così vennero le tante volte trattate, poste in chiaro e assicurate e difese contro le insidiose mene e i tortuosi cavilli di chi aveva tutto l'interesse ad

oscurarle: principalmente vennero poste in chiaro e assicurate e difese dai teologi cattolici contro quei teologi che non erano giansenisti, ma studiavano all'ammodernamento del giansenismo, ponevano cioè le basi del moderno cristianesimo più o meno scismatico-liberale o clerico-liberalismo. La Santa Sede, o Signori, fu sempre assai gelosa dell'onore de' suoi vescovi, perocchè l'autorità del Papa è indivisibile dal concetto in genere e dall'azione in genere dell'episcopato, e i vescovi sono veramente pari al Papa per il sacro ordine, e se vuolsi anche per una tal quale podestà iniziale o, per dir meglio, attitudine al pascere e al governare: ma i vescovi tutti sia divisi, sia raccolti, sono sempre inferiori al Papa, sia per la sicurezza della dottrina, sia per l'autorità del comando, poichè sono veramente a lui soggetti e subordinati nella propria e totale e parziale episcopale giurisdizione: nè piamente mai si arbitrano a porre limiti al papale beneplacito e al papale comando. È chiaro l'insegnamento della Chiesa, e più chiara ancora la storia eterna di Roma. Chi va dal Papa a calunniare i vescovi, verrà a riportare quei brevi che riportarono gli sconsigliati decurioni di Milano, quando presso Gregorio XIII, calunniarono S. Carlo. Chi poi tenta scindere il Papa e i vescovi, e menomare l'obbedienza al primo, tessendo inganni e adulazioni ai secondi, probabilmente dovrà aspettarsi gli scacchi subiti dal Kaunitz, da Maria Teresa, da Giuseppe II, quando e prima e durante e dopo lo scandaloso editto della bolla *Coenae,* come il diavolo tentò Gesù nel deserto, così cattolico-liberalmente tentarono il fermo nostro episcopato lombardo: chi fa chiasso, può aspettarsi al più le censure dell'Eybel e del Febronio.

§ 15°

Passaggio dalla bolla *Coenae* alla bolla *Apostolicae Sedis.* Conclusione.

Torno ai documenti pubblicati dal Regio ministero, e concludo. Concludo rilevando sotto il punto di vista storico una espressione, se non assolutamente errata, certo meno esatta ed equivoca che io leggo nella più volte censurata postilla di pag. 195. Vi si dice che *in quasi*

tutti gli Stati la bolla non potè essere pubblicata o fu respinta come invadente la giurisdizione politica e civile. Se si parla di S. Pio V e de' suoi tempi, l'asserzione è falsa. Nel medesimo libro pubblicato dall'identico regio ministero, più e più volte si fa cenno della *Vita del gloriosissimo Pontefice Pio V scritta da Gerolamo Catena suo segretario.* Orbene pur dall'indice di quella *Vita*, se anche ne grava di leggere il testo abbastanza copioso, dall'indice medesimo di quella *Vita* se ne deduce un seguito di fatti abbastanza diversi od opposti a ciò che fa credere la postilla regia del regio ministero. L'indice del libro del citato biografo Catena vi rimanda a pag. 61 dove si viene narrando della bolla *in Coena Domini* mandata e pubblicata senza difficoltà veruna nella Ugonotta Francia: esso non parla di opposizioni fatte in Germania, ma si sa, almeno nei numerosi principati ecclesiastici non era possibile che la bolla *Coenae* non venisse accettata: in Ispagna e a Napoli la bolla di Pio V trovò veramente delle difficoltà, ma stante la saggezza del virtuoso Pontefice e le buone disposizioni di re Filippo II, i malintesi si dileguarono; e il citato biografo Catena a pag. 87 ci viene dettando un intero capitolo intitolato *Bolla* in Coena Domini *pubblicata dappertutto.*

Del resto, o Signori, la bolla *Coenae* ebbe una vita di cinque o sei secoli; e come ogni grande atto papale, per il corso dei secoli confonde le proprie sorti ora avventurate ora sventurate, colle sorti della Chiesa, sempre avventurata e sempre, o almeno troppo di spesso, perseguitata da principi e governi che più o meno si chiamano o hanno interesse a farsi dire cattolici. Nel corso di cinque o sei secoli fu sempre fedele a Gesù Cristo la Francia che pure è la nazione primogenita della Chiesa? fedele la Spagna che pure è cattolica e fervorosa per eccellenza? fedeli i governi d'Italia, terra prediletta dal Signore perchè albergo al suo Vicario? Sulla fine del cinquecento la bolla *Coenae* fu veramente sconfessata (1) dall'uno o dall'altro governo, e sulla fine del settecento fu sconfessata dai governi tutti d'Europa, che ripudiarono quella bolla per accettare i codici della rivoluzione: ma se governi e ministri potevano ripudiare la legge di Gesù Cristo, e se colla fede di Gesù Cri-

(1) Un cenno storico sulle proibizioni della bolla *Coenae* è dato dal Reusch *der index der verbotenen bücher,* p. 79, ma ci pare cenno incompleto.

sto potevano scendere a vergognosi accordi governi e ministeri ai quali Gesù Cristo non ha promesso la sua assistenza eterna; non potevano certamente discendere a vergognose transazioni sacerdoti e vescovi e pii fedeli, dei quali vi sarà sempre il novero ragguardevole destinato a costituire la sua Chiesa immortale e popolare l'eterno suo regno. Incominciando dall'anno 1769 per cento continui anni, la bolla *Coenae* non venne più letta dinanzi al popolo inginocchiato ai piedi del Vicario di Gesù Cristo sulla gran piazza del Vaticano: ma che importa? Essa viveva nella scienza e coscienza dei confessori e doveva vivere nella scienza e coscienza de' confessandi, perocchè solo coll' autorità che fu data a S. Pietro, si schiude e schiava il paradiso. Dopo i cento anni di silenzio la bolla *Coenae* viveva ancora, almeno nelle sue tre principali antiche scomuniche, quella lanciata contro i violatori del foro ecclesiastico e immunità ecclesiastiche, quella lanciata contro gli usurpatori e detentori di beni ecclesiastici, quella lanciata contro coloro che appellano dalle sentenze del Papa al futuro Concilio universale: vive ancora se non di nome, almen di fatto la bolla *Coenae:* vive più pronunciata nel suo significato dogmatico, di poco mutata nelle sue antiche disposizioni disciplinari: e l'atto pontificio che perpetua oggidì tutta la vecchia tradizione dogmatica e molto anche la disciplinare, si chiama bolla *Apostolicae Sedis,* pubblicata da Pio IX alla vigilia del gran Concilio Vaticano.

Signori, la politica di Pio V e S. Carlo Borromeo si può riassumere nello zelo adoperato per la dovuta pubblica obbedienza alla bolla *Coenae* e al Concilio di Trento. Anche noi riassumiamo in qualche cosa di simile la nostra politica: riassumiamola nel dovuto pubblico omaggio agli insegnamenti e alle disposizioni tutte della bolla *Apostolicae Sedis* e conseguente Concilio Vaticano; dico il grande Concilio Vaticano il quale nelle sue due uniche ma abbastanza solenni e fruttuose costituzioni ci addita le due vie: la via dogmatica o filosofica, la via autoritativa o gerarchica, insistendo sulle quali salvare la società che corre alla rovina.

ILLUSTRAZIONI

NOTE E DOCUMENTI

§ 1°

S. Ambrogio e il Prefetto Torre.

I tre sepolcri santambrosiani vennero scoperti mediante scavi fatti presso l'altar maggiore della chiesa di S. Ambrogio le due notti sopra il 14 e sopra il 15 gennajo 1864. La prima notte, scavandosi poco sotto l'altare, si trovò l'ampia e preziosa urna di porfido, dove l'arcivescovo Angilberto l'anno 850 aveva riuniti e posti tutti e tre i corpi dei santi, levandoli dai loro più antichi avelli. La seconda notte, sprofondati gli scavi, apparvero due altri avelli antichissimi, cioè uno *in cornu evangelii,* ed era quello nel quale S. Ambrogio vivente aveva deposto le ossa dei SS. MM. Gervasio e Protasio da lui trovate, un secondo *in cornu epistolae,* ed era quello che S. Ambrogio aveva destinato a propria sepoltura, volendo riposare accanto ai martiri e sotto quell'altare dove tante volte egli vescovo aveva offerto il divino sacrifizio (1).

I tre sepolcri si potevano vedere nella loro esatta posizione l'anno 1864 e alcuni anni dopo: ma poi vennero spostati per gli scavi e adattamenti dell'attuale cripta. L'urna di cristallo in cui ora stanno chiusi i santi, è rivestita d'un'armatura di ferro *fac simile* dell'antica urna di porfido. L'antica urna di porfido e i due più antichi avelli vennero collocati in fondo alla cripta a qualche metro di distanza dal luogo ove furono ritrovati.

(1) Nei primi secoli i vescovi venivano seppelliti sotto o accanto all'altar maggiore delle basiliche, più tardi anche presso altari minori e preferibilmente accanto a corpi di martiri: in seguito nonchè i vescovi, anche i parroci ottennero d'essere sepolti in quelle chiese dove avevano catechizzato il proprio popolo: nè furono pochi i lamenti quando sulla fine del secolo passato Giuseppe II vietò un uso che era d'incitamento a maggior santità nel clero, e tornava infine a edificazione del popolo.

Appena scoperta l'urna di porfido fu suggellata, e lasciata stare per parecchi anni, frattanto che si affrettavano i ristauri alla basilica. Addì 8 agosto 1871, previo invito alle autorità municipali, si levò il coperchie all'urna, e vennero trovate le sacre reliquie. Si procedette alla loro ricomposizione e alla loro storica prova o verifica: e dopo diligente studio e approvazione pontificia di tutti i processi fatti, venne fissata la festa dell' elevazione dei sacri corpi da celebrarsi nel modo il più solenne il 14 maggio 1874.

Era in programma aprire le feste con un solenne trasporto delle sacre reliquie dalla chiesa di S. Ambrogio al duomo, dove in luogo ampio ed opportuno per tre giorni dovevano star esposte alla pubblica venerazione: si dovevano poi chiudere le feste con altro solenne trasporto o processione di riposizione. Ci si assicura che l' autorità ecclesiastica nonchè un permesso prefettizio, avesse avuto una promessa Reale che l'autorità civile avrebbe favorito o anche partecipato alle divisate solenni processioni. Il general Petitti a que' dì comandante della divisione militare di Milano, dichiarava ritenersi offeso di chi dubitasse che i suoi soldati non sapessero guarentir l' ordine. Ma la framassoneria è più potente dei re e degli eserciti.

Ai 22 d' aprile 1874 era stata pubblicata una affettuosa pastorale di Sua Eccellenza, colla quale si fissava il programma delle feste e si annunziavano le indulgenze che per la fausta circostanza aveva accordato la Santa Sede, non solamente per la nostra diocesi ma per tutto il mondo cattolico: di più una rappresentanza della cessata *Società per gli interessi cattolici* ebbe in quei giorni a recarsi a Roma per donare al Papa qualche reliquia dei santi e un anello fatto con oro trovato nell' urna di porfido. Pare che questa poca e innocente cosa determinasse lo scoppio della congiura framassonica. Il *Secolo* avvertì che al giorno 11 ricorreva l'anniversario dello sbarco di Garibaldi a Marsala, minacciò di far giungere da Genova la bandiera dei mille, e di far aggirare per Milano una dimostrazione pei mille di Marsala, che sarebbe riuscita una controdimostrazione alla processione per S. Ambrogio. Le minaccie del *Secolo* furono ripetute dal deputato Cavallotti in parlamento e dal Mussi in consiglio comunale. Il prefetto Torre impaurito vietò ogni cosa.

Più tardi il *Secolo* disse che l'*Osservatore Cattolico* aveva mandato a male le feste prestabilite, e l'accusa fu ripetuta quest' anno per puro ripiego di polemica dalla *Perseveranza*. Ma l' *Osservatore Cattolico* potè dare una troppo facile risposta. In maggio del 1874 la *Perseveranza* medesima e l'*Opinione* di Torino avevano riconosciuta e confessata la condotta temperata e irreprensibile tenuta dall'*Osservatore Cattolico* in quella circostanza, e avevano invece mosso censura al Prefetto Torre, accusandolo d' aver mancato, se non di altro, almeno almeno di

coerenza o previdenza coll' accordar prima e ritirar poi all' autorità ecclesiastica un' identica facoltà e permesso.

Che la proibizione delle due processioni fosse lavoro e vittoria delle società framassoniche, lo dissero i giornali della setta, per es. la *Rivista della Massoneria* di Roma 16 maggio 1874: ed è anche a notare che poco dopo le feste santambrosiane si doveva tenere un congresso generale dei framassoni a Roma: sicchè le imprese di Milano parvero preparazione a quel congresso.

Il conte Torre fu prefetto a Milano dal 1865 al 1876, e col clero fu alquanto più equo e benigno di quanto fosse il suo antecessore Villamarina d' ingrata memoria e personalmente avverso all' ottimo nostro Mons. Carlo Caccia vescovo di Famagosta e Vicario Generale Capitolare. Il Conte Torre in occasione delle feste di S. Ambrogio avendo veduto la propria condotta disapprovata dai giornali del proprio partito e anche dall'intera cittadinanza, rassegnò le sue dimissioni, ma non vennero accettate, e fu pregato a tenere il posto, che occupò fino al 1876 quando al ministero di destra successe il partito ministeriale di sinistra. Per dimostrare in qualche modo che voleva esser equo coi cattolici, spiegò lusso di carabinieri e questurini in duomo a proteggere la folla dei devoti da qualche poco presumibile malintenzionato che avesse voluto recar noja durante le sacre funzioni. Del resto le sacre reliquie santambrosiane vennero portate in duomo la notte sopra l'11 di nascosto e senza onoranza alcuna: per tre giorni furono oggetto della insaziabile pietà e ammirazione cittadina: di nascosto e ancora senza onoranze dovevano essere riportate a S. Ambrogio la notte sopra il 14, ma alcune migliaja di fervorosi vegliarono innanzi al duomo, e quando a due ore dopo mezza notte uscì l' urna velata e Sua Eccellenza senza i paramenti sacri, si prestarono a quel commovente accompagnamento che si è accennato.

A Napoli ed altre città del regno popolose e colte non meno della nostra, si permettono ancora le sacre processioni. A Milano è riserbata la grazia del divieto. Con ogni libertà si facevano quì solenni processioni avanti l'anno 1859: e due erano principali: quella del S. Chiodo, e ancor più quella del *Corpus Domini* celebrata col concorso di tutte le autorità ecclesiastiche, civili e militari: vero trionfo dell'Uomo-Dio per le vie tra cui passava. L'anno 1860 e 1861 la processione venne controdistinta con pavesar le vie non a zendadi ma a bandiere nazionali: più tardi le autorità civili brillarono per la loro assenza, e infine ogni processione fu vietata dopo l'anno 1866. Nota che la galleria Vittorio Emanuele fu aperta in Milano l'anno 1868 ed era coperta di cristalli tanto robusti che si credevano potessero resistere ad ogni intemperie: resistettero diffatti a burrasche atmosferiche e a immane pondo di neve, ma poi andarono tutti frantumati a una furiosa grandine caduta in giugno dell'anno 1874:

e quella grandine fu giudicata vendetta del cielo contro il consiglio municipale irreligioso e spilorcio che aveva prima esitato e poi negato di concorrere alle feste di S. Ambrogio (1).

§ 2°

La peste a Milano e l'urna di S. Carlo.

La storia di Milano ricorda tre pesti: quella del 1524 o peste di Carlo V, quella del 1576 o peste di S. Carlo, quella del 1631 o peste del Card. Federigo Borromeo. La memoria troppo viva di S. Carlo e delle sue virtù insigni ha fatto sì che la tradizione popolare per lo più confonde le tre pesti, e le riunisce in un'unica confusa col nome del santo.

La peste del 1524 fu portata dai Francesi che scesi in Lombardia posero un vano assedio al Castello di Milano, poi si ritrassero ad Abbiategrasso accontentandosi di intercettare i viveri. La guarnigione del castello per rendere libere le comunicazioni del naviglio, mosse contro i Francesi, li sloggiò da Abbiategrasso, ritornò a Milano con grosso bottino, ma insieme ai cenci del bottino, anche col tremendo flagello della peste: la quale ebbe ad infierire per tre mesi pieni, dal maggio all'agosto, e alla città fiorente e popolosa di 300,000 cittadini circa tolse almeno 50,000 persone.

La peste detta di S. Carlo, fu più mite per Milano, e se ne deve il merito oltrechè alle preghiere del santo, alle grandi provvidenze allora adottate o fatte adottare. La peste fu portata da persone di Germania, che erano al seguito di Don Giovanni d'Austria, qua venuto di passaggio mentre si recava dal Belgio in Spagna: scoppiò a metà agosto 1576 e durò sin oltre maggio 1577: il colmo fu in ottobre 1576, mese in cui a Milano cadevano morti circa 100 cittadini al giorno, che presto si ridussero a circa 50. Allo scoppiar della peste, specialmente pei ricordi delle stragi di cinquant'anni prima, lo sgomento era stato immenso: era fuggito il governatore, fuggiti molti altri magistrati, e i rimasti anzichè provvedere seriamente al pericolo, andavano discutendo a chi toccassero le spese, se alla città o allo stato: ma all'incapacità, all'in-

(1) Vedi per ulteriori notizie: Biraghi, *I tre sepolcri santambrosiani*, Milano 1864: *Cronaca dei ristauri e scoperte fatte a S. Ambrogio;* lettere di Mons. Rossi, Milano 1864: vedi *Civ. Catt.* e *Osservat. Catt.* agli anni accennati.

dolenza, allo sgomento dei governanti supplì la carità intelligente ed immensa di S. Carlo che a proprie spese eresse lazzaretti e mantenne gli ammalati (che salirono fino a 1,400) dal 18 agosto al 22 settembre: finchè i magistrati, vergognando di sè stessi, ritornarono al loro posto, e di pieno accordo con S. Carlo presero a dirigere abbastanza bene le cose del comune. Si pensò a impedire i contatti, e fatto ricorso a Dio con tre solenni processioni di pubblica penitenza, un editto del 20 settembre 1576 confinò in quarantena in casa donne e fanciulli: aumentato il morbo, un secondo editto del 22 ottobre confinò in casa anche gli uomini: per le vie movevano solo i pochi incaricati di provvedere alla pubblica igiene e al vitto: i curati celebravano la messa sui crocicchi, confessavano alle porte delle abitazioni: il campanone del duomo invitava i cittadini sette volte al giorno a pregare e innalzar cantici spirituali: e l'arcivescovo faceva distribuire una moltitudine di libri pii, affinchè si leggessero in famiglia e così si schivasse l'ozio: scrivendo al nunzio di Spagna, il santo Cardinale definiva Milano *magna civitas, magnum templum, magnum monasterium,* gran città, gran chiesa, gran monastero! La peste aveva fatto rompere ogni commercio colle città vicine, e la città immiserita fu largamente soccorsa dalle città di provincia, specialmente da Casale che solamente in un primo invio la favorì di 1000 botti di vino. Cessato ogni commercio, si dovette provvedere a un gran numero di poveri, e a 70,000 ascesero le persone successivamente mantenute dalla carità pubblica: bruciavansi tutte le vesti e masserizie degli appestati, e di qui gran penuria di indumenti, e gran novero di mendichi pressochè ignudi, che S. Carlo faceva ricoprire fin colle tappezzerie del proprio appartamento. Fra le persone colpite dal contagio la metà morivano, la metà si riavevano dopo fiera malattia, e il novero dei malati fu tanto che nei sei lazzaretti eretti alle dodici porte della città si viddero raccolti contemporaneamente fino a 6,000 appestati: le preghiere del Santo e il sistema di quarantena in casa fecero superare la crisi con danni relativamente limitati. Il divieto d'uscir di casa fu tolto per gli uomini ai 9 febbrajo 1577, per le donne e fanciulli solamente a Pasqua, cioè ai primi di aprile: ma per due mesi ancora durarono parecchie limitazioni alla libera circolazione e gli impacci non furono tutti levati se non sulla fin di maggio. Le comunicazioni colle città vicine rimasero sospese dall'agosto 1576 a tutto il 1577, e fu gioja e festa pubblica in Milano quando sulla fine del 1577 i milanesi furono ammessi a libera pratica. Morirono in città durante la peste circa 20,000 persone, numero provvidenzialmente compensato da 25,000 nascite (vedi Oltrocchi p. 353 e così tutte le preziose note del lib. IV).

La peste del Card. Federigo Borromeo fu assai più micidiale, e

crede il Verri fu causa che Milano avesse a perdere ogni sua importanza politica per più d' un secolo. Il popolo non ha vive memorie di quel disastro, ma il Manzoni vi ha chiamato l' attenzione e parecchi illustrarono questo punto interessantissimo di storia cittadina. Come è descritto nei *Promessi Sposi,* alla peste erano precedute due tristi annate, l'anno 1628 di scarso raccolto e l' anno 1629 di vera carestia, sicchè a Milano dovettero alimentarsi del pubblico 9715 poveri: e come in ricovero di mendicità al Lazzaretto e all'Ospedale della Stella si raccolsero parecchie migliaja di vagabondi accattoni; ma scoppiate violenti febbri epidemiche pel cattivo alloggio e mal nutrimento, vennero rimandati. Mentre così la salute pubblica era già scossa, la vera peste fu portata dalle truppe imperiali che in settembre del 1629 discesero d'Allemagna per l'impresa di Mantova: e il primo caso avvertito a Milano fu il 22 ottobre o 22 novembre 1629. Il magistrato della sanità prese allora buoni provvedimenti, e altri ne prese durante l' inverno; ma i bisogni della guerra, e la stoltezza del popolo che s' ostinava a negar fede alla peste resero vane le cautele. All' entrar dell' estate il popolo passava dall' incredulità allo scoraggiamento, e una solenne traslazione del corpo di S. Carlo fatta agli 11 giugno 1630, non diminuì, ma accrebbe la mortalità giornaliera che già saliva a 130 cadaveri. Presto furono condotti al Lazzaretto di S. Gregorio 12,000 persone e aumentarono ancora gli appestati: e la città tutta fu pressochè un vasto ospedale o cimitero: circa un mese durò in città una mortalità media di 1,700 a 1,800 morti al giorno: omai gli appestati più che condotti erano spinti a viva forza al lazzaretto, e vi giungevano a piedi quando non mancassero in via: cinquanta carri tratti da un cavallo e scortati da due monatti erano impiegati tutto il giorno a condurre cadaveri da seppellire, masserizie da bruciare: nel servizio della sanità e questura fu impossibile tener l'ordine, e la città fu in preda a un po' d'anarchia o di comunismo: ai veri monatti si unirono i pseudo-monatti che entravano nelle case a saccheggiare e torturare e violar persone: si unì la superstizione degli untori: la notte del 25 luglio parecchi incendii suscitati a bello studio su parecchie piazze occasionarono un falso allarme e confusione e sgomento, quasi la città fosse presa d'assalto dall'armata francese: un uragano la notte del 23 luglio fece sì che agli orrori della peste si aggiungessero in alcuni punti gli orrori dell'inondazione; solo la virtù del Padre Felice cappuccino, vestito sempre di cilicio e due volte ammalato di peste, seppe tener la disciplina fra le 100,000 persone che secondo il Ripamonti, sarebbero passate sotto il suo comando al lazzaretto di S. Gregorio. Al Lazzaretto di S. Gregorio vennero aggiunti quattro altri lazzaretti, e parecchi vicoli isolati in città furono ridotti ad uso lazzaretto pei quarantenanti: si costrussero 645 capanne a Porta Nuova, 715 a Porta Ver-

cellina, 300 a Porta Romana: fu ridotto a Lazzaretto l'intero villaggio di Vigentino. Oramai si aspettava l'ultimo eccidio di Milano: ma, racconta ancora il Ripamonti, che i Padri Domenicani e i carcerati al convento delle Grazie la notte sopra il 23 settembre udirono sonar le campane e una voce dal cielo *avrò pietà del mio popolo.* I casi di peste diminuirono d'assai, fu restituito l'ordine in città, si potè intimare una quarantena dei cittadini a purgar le case, si somministrò *gratis* il vitto ai poveri. In novembre cessò la peste in Milano: al dicembre essa tornò a scoppiare in castello, ma la città fu conservata illesa: nel seguente anno 1631 si notarono casi isolati e rari: e finalmente al 2 gennajo 1632 città e ducato a suon di tromba vennero dichiarati liberi da contumacia. Quanto ai morti della peste a Milano, lo storico Ripamonti li calcola a 140,000, e il Tadino medico che prestò le sue cure al Lazzaretto a più di 185,000: i registri dello stato civile durante la peste vennero abbandonati, nè possiamo sperare di trovar cifre ufficiali. Il Sig. Francesco Cusani che tradusse il Ripamonti e lo corredò di interessanti note, ebbe a trovare all'Archivio di S. Fedele un registro manoscritto dei morti in città incominciando dal 1452 in avanti, col titolo *liber in quo descripta sunt nomina defunctorum civitatis.* Il libro ha le dovute lacune all'anno della peste, pure è tale che offre dati statistici abbastanza preziosi per calcolare approssimativamente e senza incorrere in soverchio errore la gravità delle occorse sciagure. Il libro accennato reca anno per anno, mese per mese il nome dei morti, esclusi quelli degli ospedali e conventi: la media dei morti notati agli anni 1625-1628 varia da 3,500 a 4,000: la media dei morti notati agli anni 1632-1643 varia da 1,700 a 2,000 per ciascun anno: se ne deduce che Milano dopo la peste fu ridotta a metà abitanti e meno. Si può anche fare un calcolo approssimativo della popolazione di Milano a que' tempi. Calcolandosi che la mortalità massima della città nostra a tempi normali è il quattro ogni cento abitanti, compreso il contingente degli ospedali, e varia fra il due e tre senza tale contingente, ne verrebbe di conseguenza che Milano avanti la peste di Federigo Borromeo doveva avere poco più di 150,000 abitanti, e dopo la peste poco meno di 75,000. Il medico Tadino direbbe infatti che *per le santissime feste di Natale* (1631) *era restato nella città per le diligenze fatte solamente il numero di 64,442 persone* (1).

(1) Giuseppe Ferrario dottore in medicina, chirurgo, ecc., ecc., fondatore della nostra Accademia Fisio-medico-statistica, nel 1838-1849 pubblicò due buoni volumi, intitolati: *Statistica medica di Milano dal secolo XV fino ai nostri giorni;* e nel vol. 2, pag. 285 dice aver egli stesso suggerito al Cusani il modo di accertare i morti della peste: soggiunge di avergli egli fornito gli opportuni documenti, e lo accusa anzi di aver scambiato per un libro d'Archivio, un manoscritto prestatogli, che conteneva appunti statistici copiati all'Archivio medesimo. Il Cusani si attribuì di nuovo il merito dell'invenzione in un'ap-

I milanesi ascrissero ai meriti e all' intercessione di S. Carlo che Milano fosse ancor salvo; e il Card. Arcivescovo Monti, fratello di un Monti già benemerito presidente del tribunale di sanità e vittima della peste, accogliendo e interpretando i voti del suo popolo, domandò al governo ed ottenne che si affrettasse e ultimasse la preziosa urna di cristallo e argento che i re di Spagna già da 30 anni facevano lavorare per decorare il sepolcro del santo. Il dono corrispose alla grandezza dei re di Spagna e agli anni impiegati in quel lavoro: e il Ripamonti non sa meglio chiudere il suo libro *De peste Mediolani* se non stampando in carattere più rilevato la descrizione dell'urna e delle feste celebrate in Milano il 4 novembre 1638 in occasione del sacro dono. Milano a memoria d'uomini non aveva mai veduto cosa simile: accorsero in città pellegrini d'ogni parte d'Italia superiore, e a 60,000 ascesero i forastieri ospitati nei soli pubblici alberghi. Come poi risulterebbe dalle carte reali, l'urna sarebbe costata 60,000 zecchini che valutati a it. L. 8,47 come valuta il Cusani a pag. 321, darebbero il costo di L. 510,000.

pendice stampata sulla *Lombardia* in luglio 1862. Comunque stia la cosa rispetto al merito dell'invenzione, ci pare lasci ben pochi dubbii quanto alla realtà dei fatti. Il Ferrario, all'identica pag. 285 e segg., continua ad esporre il risultato de' suoi studii storici della popolazione di Milano in altre diverse epoche: e da lui ricaviamo le seguenti notizie. Nel 1288 Milano, giusta la testimonianza del Buonvicino, avrebbe avuto 200,000 abitanti, ma nel 1295 giusta Tristano Calco, non più di 150,000. Nel 1587 e 1588 sarebbero morti in Milano, esclusi gli ospedali e conventi, 5,900 persone l'anno, il che darebbe una città di circa 200,000 abitanti: si hanno memorie che anteriormente la città era aumentata fino a 300,000 anime. Nel 1590 il Moriggia fa ascendere la popolazione di Milano a 246,000 anime e 260,000 cogli ospedali e monasteri. Dopo la peste del Card. Federico Borromeo, la popolazione sarebbe discesa a circa 60,000 abitanti con non più di 2,000 morti all'anno: però già nel 1666 Galeazzo Gualdo ne faceva salire la popolazione a 140,000; e la cosa avrebbe riprova coll'aumentato numero dei morti, che quell'anno fu di più che 4000. Uno stato di Curia del 1688 presenta la popolazione di Milano in 125,829 anime: un altro stato del 1714 la fa discendere a 103,082 anime, ed è a notare che si ha diminuzion relativa nel numero dei morti: un terzo stato del 1715 la dà in 110,595: un quarto del 1747 in 109,872, con movimenti analoghi nel novero dei morti. Dopo l'anno 1770 si hanno statistiche regolari, compilate d'ordine del governo. La prima statistica del 1771 dà celibi 48,531; conjugati 39,746; fanciulli 33,378; preti 2072; frati 1716; monache 2602; convittori 565; orfani 465; detenuti 500; totale 129,555. Parrà abbondante il numero di abitanti di conventi e monasteri, ma era poi scarso il numero degli abitanti di caserme, carceri e sifilicomii. La statistica ultima di Milano, comprendendo l'ampia zona dei Corpi Santi, presenta 321,839 anime, tra cui serventi al culto cattolico 1108 persone; cioè 571 sacerdoti; 56 chierici; 356 monaci, monache, oblati; 135 sagrestani, scaccini, ostiarii.

§ 3°

Il memoriale sulla bolla *Coenae* scritto dall'Obl. Oltrocchi.

Baldassare Oltrocchi nato 1714 m. 1797 era di onesta famiglia e si applicò alla carriera ecclesiastica, alla quale era anche invitato da un fratello che ottenne il grado di Monsignore in Duomo. Di buon ingegno fu adoperato per l'istruzione dei chierici in seminario, e insegnando rettorica, si distinse assai per buon gusto e perizia in lingue classiche, così che a 34 anni fu chiesto dottore all'Ambrosiana. Inaugurava la nuova carica ingolfandosi in studii archeologici e paleografici: ma li interruppe per il motivo che dovendosi celebrare le famose feste di traslazione delle reliquie di S. Carlo nell'anno 1751, il Cardinale Arcivescovo Pozzobonelli lo pregò di segnalare quella solenne circostanza con qualche lavoro d'occasione. L'Oltrocchi superò l'aspettazione, raccolse ammirazione quando in pochi mesi al proprio Cardinale seppe presentare ultimata nel più forbito latino la versione della *Vita di S. Carlo* scritta dal Giussano e tradotta ma solo per due terzi da Bartolomeo Rossi, e quello che è più, vi seppe aggiungere una copia assai buona, e pressochè sorprendente di pregevoli ed erudite note. Queste note edite allora, e uno studio storico sulle vicende della Chiesa di Milano nei tre più oscuri tempi Romani, Goti e Longobardi, studio pubblicato più tardi nel 1785 col titolo *Ecclesiae Mediolanensis historia Ligustica in Romanam Gothicam Longobardicam tribus libris distributa,* furono due ragguardevoli ma uniche opere lasciate dall'Oltrocchi in cinquant'anni che stette alla biblioteca: però scriveva a sussidio altrui, e sovveniva de'suoi eruditi consulti tutti i dotti del suo tempo che lo tenevano amico assai utile ed affezionato: a corte era educatore del principe amministratore Francesco duca di Modena: governava gli interessi di casa paterna, attendeva alla cura d'anime in S. Sepolcro, e *brevi manu* regalava due mila zecchini per l'impianto del Seminario di Castello (V. Cighera, *Memoria intorno alla vita e studii di Baldassare Oltrocchi,* ecc.).

Il memoriale su quanto operò S. Carlo per la pubblicazione ed esecuzione della bolla *in Coena Domini,* è un buon lavoro improvvisato in poco più di quindici giorni a richiesta e servizio del Card. Pozzobonelli. Non è infrequente il caso che prestandosi servigi a una buona causa, se ne ritragga punizione e danno anzichè protezione e vantaggi, tutto per colpa del sempre ragguardevole novero di coloro che per vie bieche e tortuose sanno porre inceppi ai difensori della verità: nè man-

cavano nel secolo passato esempi di ecclesiastici (come il Zaccaria) che per avere difesa la Santa Sede avevano sostenuto persecuzione. Temeva l'Oltrocchi che tanto si ripetesse a suo riguardo, e forse pregò l'Arcivescovo di tener celata la propria opera, certo lo richiese di una sua protezione a Roma: e il Card. Pozzobonelli fece buoni officii per lui presso il Card. di Stato, ed ottenne la seguente risposta che sta in Curia e ci ha rivelato l'autore della memoria in questione.

Eminentissimo e R.mo Sig. mio Oss.mo. — Rispondendo alla pregiatissima lettera di Vostra Eminenza de' 14 corrente, posso renderla sicura, che i lumi all'E. V. somministrati da cotesto Sig. Oblato Oltrocchi per la difesa di S. Carlo, e insieme della Bolla *in Coena Domini,* non gli potranno essere mai di alcun danno a impetrare qualche benigna considerazione di Nostro Signore per mezzo di questa Dateria, non essendo mai per permettere la Santità Sua che torni a demerito del valentuomo quello anzi che gli dee fare tutto il merito. — Pel caso poi che non si avesse costì notizia di un Breve di Innocenzo VIII a Galeazzo Sforza Visconti Duca di Milano col quale a di lui istanza concede a' suoi uffiziali e sudditi la facoltà di potersi eleggere confessori che gli assolvano dalle censure incorse per aver trasgredite le addizioni fatte da Paolo II nella Bolla *in Coena Domini* intorno ai Dazii, pedaggi ed altre cose concernenti la libertà ecclesiastica, stimo bene di unire qui a V. E. una copia, dalla quale potrà rilevare l'uso in cui era costì sin da quel tempo la detta Bolla, e ravvisare sempre più la franchezza dell'Autore della Lettera Circolare (1) ad asserire fino dal bel principio, che è stata *massima costante dei sovrani di cotesto Stato* di non attenderla. E confermando all'E. V. il mio immutabile ossequio le bacio umilissimamente le mani. Di V. E. Um. Dev. Serv. L. Card. Torrigiani. Roma 24 settembre 1768.

Il memoriale dell'Oblato Oltrocchi resta diviso in due parti, cioè appunti o deduzioni e prove degli appunti o deduzioni. Le due parti sono suddivise in quattro sezioni ciascuna, cioè — *deduzione prima, seconda, terza e quarta;* e — *prove delle deduzioni prima, seconda, terza e quarta.* — Il già citato libro ministeriale ha riportato e pubblicato le *quattro deduzioni:* noi completiamo il documento e pubblichiamo anche le *prove delle quattro deduzioni,* ricopiando tutto dal manoscritto originale che sta all'Archivio di Stato, cartella *Bulla Coenae.*

Deduzione Prima.

S. Carlo fece pubblicare più volte la bolla *In Coena Domini* in Milano, e nella provincia. Si raccoglie questo da seguenti documenti:

1566, 7 giugno: Il Vescovo di Cremona a S. Carlo. Dà conto al Santo d'avere ricevuta la bolla *In Coena Domini,* d'averla fatta pubblicare, e propone, che sia ispediente di farne la versione in lingua volgare. Lettera sotto al N. 1.

(1) Intendi la Circolare del Firmian, recata sopra.

1567, 10 febbraio: S. Carlo a M. Ormaneto. Lo ragguaglia della poca soddisfazione, che hanno avuta dal Re i due senatori mandati in Spagna a querelarsi particolarmente della pubblicazione da esso fatta della bolla *Coenae*, avendo loro detto il Re, che se avevano cose in contrario, si indirizzassero al Papa; suppone perciò che sia seguita l'anno scorso 1566 la pubblicazione. N. 2.

1568, 28 aprile: S. Pio V ordina a S. Carlo di pubblicare la bolla. N. 3.

1568, 30 aprile: Il Cardinale Alessandrino manda a S. Carlo la bolla, perchè la pubblichi. N. 4.

1568, 9 giugno: Monsignor Castelli a S. Carlo, che trovavasi allora in Mantova. Fa relazione d'essere stata pubblicata in Milano secondo l'*intenzione* del Santo la bolla *solennemente* alla presenza del Governatore, Senato, Gran cancelliere, e Capitano di giustizia, per la qual cosa riferisce essere nato del rumore. N. 5.

1568, 11 giugno: S. Carlo da Mantova a M. Ormaneto. Gli dà notizia del fatto occorso in Milano in occasione della seguita pubblicazione della bolla. N. 6.

1568, 18 giugno: S. Carlo a M. Ormaneto. Lo stesso argomento, e di più dice: *essere stato di ordine suo*, che la bolla è stata pubblicata nel modo espresso: onde non si verifica, che S. Carlo rappresentasse contro la comandata pubblicazione. N. 7.

1568, 30 giugno: S. Carlo a M. Ormaneto. Tratta della disposizione del Senato di non metter mano ad alcuna cosa ecclesiastica, dopo la pubblicazione della bolla senza licenza espressa del Papa. Accenna i due punti che principalmente spiacciono ai Regj in detta bolla, ed il discorso tenuto a questo proposito col Governatore. N. 8.

1568, 12 luglio: S. Carlo a M. Arcivescovo di Rossano Nunzio in Spagna. Narra il fatto della seguita pubblicazione in quest'anno, e motiva la pubblicazione fatta nell'anno scorso 1567 nelle parrocchie. N. 9.

1569: Risoluzione de' teologi consultati in Milano sulla bolla, e segnatamente sulli capi delle gabelle, e data a confessori. N. 10.

1569, 23 aprile: Monsignor Ormaneto a S. Carlo. Piace a Pio V la risoluzione de' teologi di Milano con qualche limitazione. N. 11.

1569, 23 aprile: M. Ormaneto a S. Carlo. Lo previene dell'ordine di Pio V, che si pubblichi in quest'anno la bolla solamente *coram personis ecclesiasticis* perchè dalla *pubblicazione fatta alla presenza de' laici ne nascono disordini e sinistre interpretazioni*. N. 12.

1569, 23 aprile: Il Cardinale Alessandrino a S. Carlo. Per commissione di Pio V gli ordina di far pubblicare ai curati, e confessori solamente la bolla, convocando a questo effetto il suo clero, se così le parerà, accennando la ragione, *a ciò non sia più sottoposta alle interpretazioni, che da molti soleva avere diversamente*. N. 13.

1569, 5 settembre: S. Carlo a Vicarj foranei della Diocesi. Circolare con la quale loro ordina di far leggere nella prima congregazione a curati, e confessori solamente la bolla, che loro manda. N. 14.

1570, 10 giugno: M. Ormaneto a S. Carlo, perchè anche quest'anno faccia pubblicare la bolla nel modo tenuto l'anno scorso. N. 15.

1573, 15 aprile: Il Cardinale di Como a S. Carlo. Ordine di pubblicare la

bolla: suggerisce però, che quando abbia difficoltà di pubblicarla, ne dia una copia a confessori. N. 16.

1573, 29 aprile: S. Carlo a M. Carniglia. Ricusa il Santo d'abbracciare l'espediente di darne copia a confessori. Dice di non avere difficoltà a pubblicarla, che è stata solennemente ogni anno pubblicata *in Como*, e *Pavia*, che così si è fatto per lo passato anche in Milano, che solamente negli ultimi due anni di Pio V *ad instanza del Governatore* s'intimò a confessori, e che il Governatore stesso suppone, che quest'anno s'abbia da pubblicare. Si raccoglie da ciò esservi stato positivo trattato fralla corte di Roma, ed il Governatore per allora d'insinuarla a soli confessori in luogo di pubblicarla. N. 17.

1573, 9 maggio: Il Cardinale di Como a S. Carlo. Ordina che si eseguisca la pubblicazione giacchè intende non esservi impedimento. N. 18.

1573, 20 maggio: S. Carlo a M. Carniglia. Promette di farne la pubblicazione. N. 19.

1573, 14 luglio: Il Vescovo di Tortona a S. Carlo. Riferisce d'aver fatta pubblicare nella città e diocesi di Tortona la bolla. N. 20.

1574, 2 luglio: Il Vescovo di Lodi a S. Carlo. Riferisce d'avere pubblicata in Lodi la bolla. N. 21.

1575, 20 giugno: Il Vescovo di Vigevano a S. Carlo. Promette la pubblicazione della bolla mandatagli da Milano. N. 22.

1575, 14 settembre: S. Carlo da Bergamo, dove trovavasi in qualità di visitatore apostolico a M. Carniglia. Riferisce d'aver trovato che in Bergamo, ed in Brescia *per commissione o licenza della Signoria, dopo che fu certificata della sua andata a quella visita*, sia stata pubblicata la bolla. Non è verosimile, che la Signoria volesse dare tal ordine, o licenza all'avviso della venuta del Cardinale Borromeo, se non fosse stata pacificamente prima pubblicata in Milano. N. 23.

1575, 21 dicembre: S. Carlo a M. Carniglia. Novamente lo assicura di essere stata pubblicata in Bergamo la bolla. N. 24.

1578, 27 giugno: Il Galesini a S. Carlo. Trasmette al Santo i sommarj volgari della bolla, acciò li veda, ed ordini, se vuole, che si pubblichi *secondo il solito*. N. 25.

1578, 22 luglio: Il Vescovo di Vigevano a S. Carlo. Relazione della pubblicazione da lui in Vigevano fatta della bolla. N. 26.

1580, 5 maggio: Il Cardinale di Como a S. Carlo. Gli ordina la pubblicazione della Bolla nella Diocesi, e provincia di Milano. N. 27.

1580, 12 giugno: Il Vescovo di Brescia a S. Carlo. Relazione d'aver fatta pubblicare in Brescia la bolla. N. 28.

1580, 16 giugno: Il Vescovo d'Alessandria a S. Carlo. Relazione della pubblicazione fatta della bolla in Alessandria. N. 29.

1581, 12 giugno: Il Vicario Generale di Lodi a S. Carlo. Promette la pubblicazione della bolla *Coenae* da lui ricevuta. N. 30.

Da questa serie di allegati si deducono le seguenti conclusioni:

Primo. Che prima del 1568, fu pubblicata la bolla *In Coena Domini.*

Secondo. Che il Monarca Filippo II rimandò i senatori mandati alla corte a querelarsi per detta pubblicazione con poca soddisfazione, e con ordine d'indirizzarsi al Papa se avevano cosa da rilevare in contrario.

Terzo. Che S. Carlo non rappresentò contro la comandata pubblicazione del 1568, ma che di fatto la eseguì.

Quarto. Che il ripiego di notificarla a confessori fu preso per togliere l'occasione alle sinistre interpretazioni contrarie alla mente del Papa, e ad istanza del Governatore.

Quinto. Che dopo due anni, che si praticò questo ripiego, si ripigliò l'uso di pubblicarla solennemente, come difatti fu pubblicata senza contrasto e nella città, e Stato di Milano, ed anche nella provincia, comprese le due città di Bergamo, e Brescia per commissione, o licenza della Signoria di Venezia.

Deduzione seconda.

Si prova direttamente l'acquiescenza a detta bolla di molti Sovrani, che signoreggiarono questo Stato.

Si premette che siccome S. Pio V non fu il primo Pontefice, che promulgasse la costituzione chiamata *In Coena Domini,* così nemmeno fu il primo che ne ordinasse in tutto l'orbe cattolico la pubblicazione. Ciò appare principalmente da quella di Giulio II dettata il primo di marzo 1511, presso il *Cherubini,* pag. 507, tom. I, dalla quale sebbene diversifichi in alcuni capi quella pubblicata da Pio V li 29 marzo 1567, ne' punti però, che principalmente possono interessare la podestà Regia, non è sostanzialmente diversa. Ciò premesso come incontrastabile, Francesco I Re di Francia, non solo non riclamò contro la bolla *Coenae,* ma anzi procurò, ed ottenne l'indulto di Leone X del 1518, 15 giugno, in cui specialmente si riservano al giudizio della Santa Sede nelle cause criminali li casi espressi nella bolla *In Coena Domini.* N. 31.

È da notarsi, che questo indulto è stato in ogni tempo dal Regio Fisco riconosciuto per il monumento più favorevole alla sovranità, e perciò è stato anche come legge fondamentale dello Stato stampato nelle prime edizioni degli ordini del Senato nel 1574, e poi unito alle successive edizioni delle Nove Costituzioni, ed anche ultimamente nel 1743 nella raccolta dell'avvocato Mogni.

Non si disdice che Filippo II facesse molta opposizione sul principio alla bolla pubblicata da Pio V, massime per riguardo al regno di Napoli, e per mezzo del commendatore maggiore Requesens, spedito a questo effetto suo ambasciadore in Roma, supplicasse il Papa per la di lei moderazione di alcuni capi, e segnatamente di quello risguardante l'imposizione di nuove gabelle: ma finalmente o restasse persuaso, che non era mente del Pontefice d'impedire a Principi Sovrani l'esercizio del diritto d'imporre, quando lo richieda il bisogno dello Stato, nuove gabelle, secondo la risoluzione fatta da' teologi in Milano, e l'opinione della Santità di Pio V non lo lasciasse dubitare, che col mezzo di questa bolla si volesse attentare contro la temporalità dei Principi; non fece altro ostacolo, e lasciò che ogni anno si pubblicasse quietamente, come risulta dagli allegati in prova della prima deduzione, e come attesta anche Cesare Campana aquilano, e suddito del Re di Spagna nella parte 3ª della Vita di Filippo II, all'anno 1569, pag. 49. N. 32.

E tanto ciò è vero, che il sopradetto commendatore maggiore Governatore di questo Stato succeduto al Duca d'Albuquerque, che essendo stato ambasciadore in Roma a' tempi di Pio V aveva di persona trattato per ordine di Filippo II l'affare della

bolla, e perciò informatissimo della di lui mente; alla monizione fattagli da S. Carlo d'essere incorso nella censura della bolla *Coenae* per causa di certo editto, come dal § dell'oratoria sotto al n° 33, non rispose allegando il difetto di pubblicazione, o d'accettazione del Sovrano, come avrebbe risposto se veramente fosse stata tale la verità del fatto, ma si sforzò di mostrare, che essendo egli stato semplice esecutore degli ordini del suo Re, non era incorso nelle censure di detta bolla, che confessa anche promulgata, come da lettera degli 8 agosto 1873, n° 34, quale lettera non è della segreteria privata del Principe, ma di Governo, essendo vidimata dal gran cancelliere Montenigro, e colla consueta attestazione del registro dell'ufficiale.

Anzi lo stesso Requesens avvertito da Papa Gregorio XIII d'essere parimenti incorso nelle censure della bolla *Coenae;* per l'impedimento frapposto alla esecuzione d'un breve riportato da Francesco Resta in una causa contro le monache di Gallarate, come da breve de' 11 luglio 1573 sotto al n° 35, dimandò dal Papa instantemeente l'assoluzione, come da lettera del Cardinale di Como de' 14 agosto dello stesso anno, n° 36, ed al di lui esempio l'implorò anche il capitano di giustizia, quale avea fatto intimare per ordine del Governo il precetto al Resta, e nell'atto di riceverla riconobbe la validità della bolla come da protesta. N. 37.

Quindi il padre fra Arcangelo Caraccia Domenicano nella vita di S. Pio V stampata in Pavia nel 1617, e dedicata al Presidente, e Senato di Milano, alla pag. 102 parlando di Filippo II dice che scrivesse al Vicerè di Napoli, *che lasciasse fare l'officio suo al Pontefice Pio, assicurandosi, che non si sarebbe usurpato quello che non gli veniva di ragione, sapendo quanto fosse santo. Et ordinò ai suoi ministri, che non si opponessero alle giuste leggi di Papa Pio, et fu pubblicata anco la sua bolla In Coena Domini senza contradizione.*

Ne' tempi di Filippo III si risvegliavano in Milano molte controversie giurisdizionali, li soggetti delle quali andarono a ripercuotere contro alcuni capi della bolla *Coenae.* Il Cardinale Arcivescovo Federico Borromeo appoggiando principalmente a detta bolla pubblicò i monitorj. Li Regj ministri difendendosi non si arrimarono mai alla ragione che la bolla per difetto del consenso del Principe non dovesse avere esecuzione, ma si contenevano in provare, che non avevano operato contro la bolla e perciò, che non avevano incorse le censure in quella comminate. Seguì poi nel 1616 la concordia giurisdizionale, che fu approvata da Filippo III, ed in vigore di quella furono rivocati tutti li bandi pregiudiziali.

Dell'acquiescenza, anzi dell'accettazione di Filippo IV ce ne somministra una luminosa prova il trattato di lega, confederazione, e capitolazione conchiuso in Milano li 15 gennaio 1622 fra quel monarca, e Monsignor Vescovo di Coira, Signori Grigioni delle due leghe grise, e Cadè, e Signoria di Mayenfelt, stampato dal Regio stampatore Malatesta, in cui fralle altre cose nel capo 2 si conviene, che sia lecito alli cattolici, che abitano, ed abiteranno nelle terre de' Signori Grigioni di obbedire, ed osservare la bolla *In Coena Domini*, senzachè gli possa essere impedito da magistrati, nè da alcun altro particolare. N. 38.

Certamente non è verosimile che quel Sovrano s'interessasse per l'osservanza della bolla *Coenae* nel Dominio de' Signori Grigioni, quando da essi gli si fosse potuto opporre, che non era ricevuta nel suo.

Vi è il celebre voto del collegio fiscale del 1704, 17 settembre, sopra la rega-

lia dell'economato, in cui risolvendo il collegio l'obbietto proposto dal sottodattario, che allegava incorrersi le censure della bolla *Coenae* coll'impedire le provvisioni apostoliche a favore de' forastieri de' beneficj di questo Stato, non impugna la validità della pontificia constituzione, ma dimostra soltanto, che questo non è caso compreso nella medesima e però che a quella non vi è alcuna contravvenzione. N. 39.

Aggiungasi i tanti atti pubblici, e notorj, nè mai contraddetti, che provano l'osservanza in questo Stato della bolla, e suppongono una precedente legittima pubblicazione.

Nel 1576 dal visitatore apostolico fu la prima volta ordinato con decreto speciale, che si affiggesse a' confessionali, e da S. Carlo lo stesso anno fu nel Concilio provin. IV replicato tal ordine. N. 40.

Nel 1577 furono a' superiori de' monasteri, e case regolari intimati i decreti della visita apostolica, e fra gli altri quello delle tavole d'affiggersi a' confessionali, e nel 1578 nella Sinodo diocesana V furono parimenti letti, e pubblicati al clero secolare. N. 41.

Negli atti della Chiesa di Milano si leggono alcuni capi della bolla tradotti in volgare da pubblicarsi in certi determinati tempi dell'anno, come difatti ogni anno furono costantemente promulgati come può vedersi da calendarj.

In tutte le bolle de' giubilei se ne vede fatta menzione, gli esemplari delle quali si sogliono sempre accompagnati da brevi speciali mandare a' Principi.

Fu finalmente più volte ristampata in Milano a parte, e su diversi libri riveduti, ed approvati dai Regj revisori.

Non è per verità presumibile, che tutti li Governatori, e magistrati di questo Stato abbiano usata tanta indolenza, che quando fossero stati conscj della mente contraria del Sovrano, non si fossero mai opposti a pratiche sì molteplici, e tanto patenti.

Deduzione terza.

Si esamina se a tempi di S. Carlo fosse in uso in Milano il Regio *exequatur* segnatamente per le costituzioni apostoliche.

Sebbene non manchi chi sostiene, che il diritto dell'*exequatur* non competa a' Principi, che a titolo di indulti Pontificj, o concordati colla Santa Sede, a' quali soli parve si appoggiasse il monarca Filippo II, quando fece lamento a Pio V, perchè volesse, che nel Regno di Napoli si pubblicassero i di lui ordini senza l'*exequatur* Regio, come scrive il Campana nella di lui vita nel luogo citato; ciò non ostante, ammettendo la sentenza più comune (1), che questo diritto competa loro a titolo della Sovranità, non si negherà che sia stato esercitato ne' dominj con diverse modificazioni, e che diversi siano stati ancora gli usi secondo la diversità, e contingenza de' luoghi e de' tempi. Non si controverte perciò il diritto, si ricerca soltanto dell'uso, e della pratica di fatto.

Che ne' tempi di San Carlo si costumasse il Regio *exequatur*, ossia placito

(1) L'Oltrocchi qui è inesatto: sentenza comune dei canonisti è che ai principi non compete diritto d'*exequatur* se non per grazia pontificia. Per altro si osservi che almeno in Lombardia, non aveva il valore attuale della parola, esso si riduceva all'assenso regio quando si dovevano conferir benefizii a chierici non sudditi.

per le bolle apostoliche di provvisione a beneficj, e per le citazioni in causa fuori Stato non s'impugna, anzi per le citazioni lo accorda lo stesso Santo nella lettera de' 19 maggio 1573 a Monsignor Carniglia; ma nello stesso tempo nega apertamente che si praticasse per li brevi apostolici. N. 42.

Difatti il Re Filippo II si lagnò col Papa bensì rispetto a Napoli, che la bolla *Coenae* fosse stata in quel regno pubblicata senza il Regio *exequatur*, non già rispetto allo Stato di Milano, riclamando solamente riguardo a questo sopra alcuni capi, consapevole che in Milano per le costituzioni apostoliche di questa natura non si praticava il Regio *exequatur*.

Si oppone l'ortatoria del Senato di Milano del 1500 nel tempo che occupava questo Stato Ludovico XII Re di Francia, pubblicata alla banca del Vicario generale della Curia Arcivescovile il 17 ottobre del medesimo anno.

Col lume della storia si scorge il motivo per cui emanò tale ortatoria.

Dopo la conquista fatta dal Re Ludovico di questo Stato nel 1499 colla fuga del duca Ludovico il Moro, essendosi diminuite le forze de' francesi per le spedizioni fatte in Romagna, e per il ritorno del Re in Francia, i milanesi richiamarono l'antico padrone, ed è molto probabile che avessero parte in questo fatto anche alcuni ecclesiastici; ed il duca Ludovico, unitamente al di lui fratello il Cardinale Ascanio, coll'assistenza dei milanesi e coll'aiuto dei svizzeri in pochi giorni ricuperò lo Stato. Ma ingrossatisi nuovamente i francesi nelle vicinanze d'Asti, e richiamate le truppe dalla Romagna s'avanzarono contro il duca, lo fecero prigione, ed egualmente nello spazio di pochi giorni nel mese d'aprile del 1500 ripresero Milano. Nacque però sospetto al Re Ludovico che il Pontefice Alessandro VI avesse secretamente favorite le parti di Ludovico il Moro, massime che non l'aveva, com'era in dovere in virtù della lega fralloro vigente, aiutato nella ricupera di Milano, e perciò se ne lagnava, e chiamavasi mal soddisfatto, come scrivono il Belcario ed il Guicciardini a quest'anno. N. 43. Non è però meraviglia se il Re Ludovico, per prevenire le segrete intelligenze con Roma, e perchè i beneficj di questo Stato non fossero conferiti a persone inconfidenti facesse, col mezzo del Senato, intendere al Vicario generale, che voleva essere *avvisato e certiorato di tutte le lettere, bolle, brevi et provisioni apostoliche*, spiegando nella stessa ortatoria il motivo che aveva dato impulso a tale provvisione *a ciò non siendo S. M. altramente informata, alcuna provisione tendesse in periculo simile, o maggior di quello occorse li di passati della rivolutione del Stato per opera di persone ecclesiastiche.* Cessando però il motivo della diffidenza, come veramente quasi subito si restituì fra quei Principi la buona armonia per la speranza che aveva il Re di Francia de' soccorsi del Papa per la conquista di Napoli, è verosimile che non si facesse più caso dell'ordine emanato. E difatti non si addurrà esempio alcuno che sia stato spedito in quei tempi alcun Regio *exequatur*, eccettuato qualche placito de' beneficj, e se vi fosse stato non avrebbe certamente isfuggito le squisite diligenze fiscali del 1704 non vedendosi nel voto citato nemmeno dedotta quell'ortatoria, segno manifesto o che non se ne fece molto caso o che contrastava colla medesima la pratica immediata e susseguente.

Comunque però passasse la cosa che altro esigeva il Senato in nome Regio nella menzionata ortatoria, se non che di volere essere *avvertito e certiorato di tutte le lettere, bolle, brevi et provisioni* per potere consultare nel caso contenes-

sero qualche cosa di pregiudiziale allo Stato la Sede Apostolica, *la quale bene advertita deliberi quale sia espediente per la republica christiana, et quiete del Stato di S. M?* — Tutto questo fu eseguito a tempi di Filippo II rispetto alla bolla *Coenae.* Fu avvertito il Re: rappresentò al Pontefice le di lui occorrenze. Il Papa replicò al Re in giustificazione della bolla; questi restò pago e non impedì ulteriormente la pubblicazione e l'esecuzione, come già si è nelle antecedenti deduzioni provato. Si dovrà dunque dire che non sia stato interposto il Regio *exequatur* alla pubblicazione della bolla, con la formalità di lettere patenti o di altra simile; ma non si potrà negare che implicitamente sia stato accordato e che quando fosse necessario si sia anche osservata esattamente la pragmatica del 1500, se tale si può intitolare una semplice lettera di Senato.

Che poi ne' tempi successivi, e massime al tempo del Cardinale Litta in occasione delle imposizioni delle decime papali e dell'applicazione de' beni de' conventi soppressi, si sia esatta la formalità del Regio *exequatur,* non si impugna, ma allora era già emanata la Regia istruzione del 1648, e così vigeva una nuova legge che non esisteva a' tempi di San Carlo, ne' quali si pubblicò la bolla, e dei quali precisamente si tratta; e poi, e l'esazione del denaro nello Stato per causa delle decime a vantaggio di altri Principi, e la disposizione dei beni erano capi che troppo interessavano la sollicitudine del Principe territoriale, dove la bolla *Coenae* non contiene altro che pene spirituali e la riserva al Romano Pontefice di diversi casi già precedentemente ne' canoni ed in altre constituzioni proibiti, come osservò anche il *Cherubino* alla constituzione 63 di Paolo V del 1610, 8 aprile. Il diritto d'imporre le quali pene spirituali e di riservare a sè alcuni casi speciali, tutta la Chiesa cattolica riconosce competere al Papa, ed in termini espressi lo decide il Tridentino, sess. 14, cap. 7; onde deve dirsi vera constituzione ecclesiastica, e del numero di quelle, rispetto alle quali si convenne dal Governo di Milano co' signori Grigioni nella capitolazione del 1639, ratificata nel 1726, cap. 31, che nella Valtellina e contadi di Bormio e Chiavenna si *potessero pubblicare senza alcun impedimento.* N. 44.

Deduzione quarta.

Quando anche si volesse supporre che la bolla *Coenae* contenesse esorbitanze, l'autorità del Vescovo non si estende a poter derogare alla medesima, e neppure a poterla limitare o moderare.

Trattasi di una legge già pubblicata e legge d'un superiore del Vescovo; a lui però non appartiene che di venerarla ed eseguirla: altrimenti se fosse lecito al Vescovo di rilassare in una costituzione promulgata dal Pontefice, tutta si sconvolgerebbe la gerarchia ecclesiastica da Dio istituita. Così il gran Pontefice Benedetto XIV nel suo trattato *De synodo diocesana*, lib. 9, cap. 1, § 6. N. 45.

Tutto quello che può fare il Vescovo si è quando si trattasse di bolla da pubblicarsi, e si temesse che potessero succedere inconvenienti, secondo il suggerimento del lodato Pontefice nel libro citato, cap. 8, di rappresentare alla Santa Sede ed attendere da quella le ulteriori determinazioni.

Prove della deduzione prima.

Allegato N. 1. — 1566, 7 junii. Episcopus Cremonensis S. Carolo. — Litterae tuae mihi redditae fuerunt, cum quibus erant et Summi Pontificis ad Amplitudinem Tuam litterarum exemplum, et duo diplomata, quae ego non solum in mea diocesi *pervulganda suscepi,* verum etiam, custodienda observandaque diligenter *curabo.* At de alterius diplomatis promulgatione, quod in *die Coenae Domini* a Max. Pontifice editum est, sic ipse opinor, hominum saluti in ampla hac mea dioecesi melius fortasse prospectum iri, si quod latine scriptum erat, id ut passim omnes intelligerent, *vulgari lingua verteretur.*

Allegato N. 2. — 1567, 10 febbr. Il Cardinal Borromeo da Milano a Monsignor Ormanetto a Roma. — Io poi son certificato da una persona pia, et zelante, oltre la prima risposta, che ha fatto il Re in materia del Concilio Provinciale, come vederete per la copia delle lettere di Rossano, che essi hanno havuto per lettere ultime, credo di VII del passato dalla Corte, *poca soddisfazione dell'officio,* che avevano fatto contra me quelli Senatori che furono ispediti in Spagna, per diversi negotii suoi, *ma particolarmente a querelarsi della pubblicazione, che io havevo fatta della Bolla in Coena Domini* et degli aggravii, che pretendevano, che fossero contra la giurisdittion del Re nel Concilio Provinciale, havendoli Sua Maestà per ultima risposta detto quanto alla *bolla in Coena Domini, che se lor pare di farne risentimento, mandino a Roma un senatore a dolersene da Sua Santità.* Il che essi subito inteso, *hanno deliberato di metterlo in silentio.* Quanto al Concilio poi, che il Governatore qui haverà cura di non lasciar far nissuno pregiudicio alla sua giurisdittione; mostrando Sua Maestà qualche sdegno perchè habbino fatto questo spaccio senza participazione di esso Governatore et mandati quei Senatori alla Corte quasi contra la volontà sua. Et però se ne tornano male spediti in tutte le loro petitioni, fra le quali era la precedenza del Presidente col gran Cancelliero in Consiglio, et l' impedire la venuta di quel Sopraintendente Spagnuolo. Nel ragionamento poi del detto Presidente gli ho fatto confessare, che in effetto non hanno trovato là in Spagna nel Sinodo nostro cose di rilievo contra la giurisdittion del Re escusando lui questo, con dire, che tutto si riduce a questo capo, che la essecutione delle condannationi sia fatta da loro, confessando, che noi possiamo imporre pene a volontà nostra anche ai laici.

Allegato N. 3. — 1568, 28 aprilis. Pio V al Cardinale Borromeo — Venerabilis Frater salutem et apostolicam benedictionem. Mittimus tibi exemplum *Bullae nostrae in die Coenae Domini* proximi praeteritae lectae; Quare volumus, ac tibi in virtute Sanctae obedientiae per praesentes mandamus, ut *exemplum Bullae hujusmodi in tota tua Civitate et Dioecesi statim publices, et publicare non differas;* Nec non in eo contenta quaecumque omni tua cura ac diligentia observari jubeas, et facias. Idemque ab omnibus tuis Suffraganeis in eorum Civitatibus et Dioec. fieri et exequi procures. Nos autem de ipsa publicatione quam primum certiores reddere studebitis. In quo sic vos gerere cupimus, ut operam ac sollecitudinem in eo vestram merito plurimum in Domino commendare valeamus.

Allegato N. 4. — 1568, 30 aprile. Il Card. Alessandrino al Card. Borromeo. — La Bolla alligata si manda a V. S. Ill.ma di ordine espresso di Nostro Signore

acciocchè *Ella operi che sia pubblicata, et osservata per tutta la diocesi, et giurisdittione sua, come si conviene, et come intende S. Santità che si faccia per tutto.* Sarà dunque contenta di esseguir in questo la volontà sua, che oltre il benefitio, che ne potrà risultare ai Popoli in generale, N. S. n'haverà molta satisfazione per ogni rispetto, si come più largamente intenderà dal Breve, che vien con questa.

Allegato N. 5. — 1568, 9 giugno. Mons. Castelli Vicario Gen. a S. Carlo, che era allora in Mantova. — La bolla *In Coena Domini* è stata pubblicata *secondo l'intenzione di V. S. Ill.ma in presentia del Duca, Senato, Gran Cancelliere e Capitano de Justitia solennemente,* ma ha dato malissima sodisfazione al Duca et Senato; Il Senato per essere stato invitato alla Predica dal Duca ha mostrato haver opinione, ch'egli lo sapesse, et si è doluto, che non glielo abbia palesato, perchè averia fatto protesti, onde ha havuto a sgannarli. Per li Dazi fu gran rumore. Il Duca per quel che intendo da buona parte, haveva richiesto il Senato, che le dicesse quel che debba fare. Il Senato ha detto questa essere cosa di Stato, e che non apparteneva a lui questo carico; onde il Duca gli ha scritto, che per servizio del Re lo consiglino, e così sono attorno a questo fatto. Nella città è gran rumore, perchè il Papa non vuole che si pongano Dazi; non so mò quel che si farà.

Allegato N. 6. — 1568, 11 giugno. Il Card. Borromeo da Mantova a Monsignor Ormanetto a Roma. — Ho aviso da Milano, che 'l giorno della Pentecoste alla presenza del Duca et del Senato fu letta dal Predicatore in Duomo la Bolla *In Coena Domini* tradotta in volgare et che molti si sentiano tocchi, et che 'l Senato temendo di qualche cosa prejudiciale contro di loro per esser stati colti così all'improviso, stette per levarsi, et andarsene via. Ho voluto dirne questo poco, acciò ne sia informata, se ne sentisse parlare costì.

Allegato N. 7. — 1568, 18 giugno. Il Card. Borromeo da Mantova a Mons. Ormanetto a Roma. — Vi scrissi per l'altre mie due parole della pubblication della Bolla *In Coena Domini* in Milano; hora vi dirò più largamente, che avendomela Mons. Ill.mo Alessandrino inviata d'ordine di N. Signore con un Breve di S. S. molto stretto, perchè subito la facessi pubblicare nella Città, et Diocesi, et nella Provincia, et procurassi poi, che si osservasse interamente, *io subito la diedi a far tradurre in volgare, et diedi commissione a Milano che osservassero a farla pubblicare nella maggior frequentia di popolo, et in giorno che li Magistrati si trovassero alla Predica,* come alcuna volta vi sogliono andare. Così il giorno della Pentecoste a mezza la Predica, alla presentia del Governatore, et del Senato, et di molto popolo fecero la detta publicatione. Nel principio il Senato parlò di levarsi, ma assicurati da uno de' loro Secretarii, che quella non era cosa preiudiciale a loro, non si mossero, et ascoltarono tutta la Bolla. Di che si mostrarono poi pentiti, et se ne dolsero col Governatore, come ch'egli à posta ne gli havesse condotti con tutto ch'esso si giustificasse di non haverne prima havuto alcuna notitia, come veramente non havea, anzi s'è doluto anch'egli, che dalli Ministri amici non se gli ne sia data parte; basta che fra loro è nato gran bisbiglio, et premono assai particolarmente sopra quei due Capi delle impositioni nuove, et del scacciare li Vescovi delle loro residenze, quasi che s'imaginano, che questo (1) vi sia

(1) È da notare che i senatori lavoravano sottomano per scacciar S. Carlo da Milano.

stato messo a posta per loro, onde non è dubbio, che ne faranno gran romore in Spagna. Io spero, che questa publicatione habbia da portar molto frutto, perchè molti, che si sentono tocchi, cominciano a pensarvi sopra, et a farne più stima che non si faceva per l'ordinario. Ma il fatto sta che li Confessori tengano saldo, onde giudicherei, che fosse espediente, che N. Signore ne facesse intendere una parola alli Generali degli Ordini, che dessero ordine per tutti li Monasterii, et incaricassero quanto più si può alli Confessori di esser diligenti nell'esaminare li confitenti sopra li particolari di questa Bolla, et di non assolverli.

Allegato N. 8. — 1568, 30 giugno. Il Card. Borromeo da Milano a Mons. Ormanetto a Roma. — L'arrivo mio a Milano, come non poteva quasi esser creduto per l'opinione, che havevano della qual già vi scrissi, così ha portato qualche timor al Senato, che io venessi con nuova provisione, o circa l'essecutione della Bolla *in Coena Domini,* o circa le cose loro, et *intendo da luoco sicuro, che sono rissoluti di non metter più mano in alcuna cosa Ecclesiastica compresa in detta bolla senza licenza espressa di N. Signore.* Due cose principalmente danno loro molto fastidio, et sopra di esse credo faranno far officio dal Re presso sua Beatitudine; l'una è, che nella clausola delle derogationi, pare, che si deroghi *affatto all'Indulto di Leone;* L'altra è per l'*essattione delle gravezze,* che molti di questi Officiali si fanno scrupolo di coscientia a riscuoterle; et sopra di questo procureranno forse una dichiaratione da N. Signore se ben credo, che *il popolo la interpreti un puoco più a favor suo di quel che è veramente, massime in quei primi giorni, che fu pubblicata;* il che offende gravemente il Governatore, il quale in un ragionamento havuto meco in occasione di visita, mi disse che queste voci de sudditi del Re, che non sia lecito a S. M. scoder queste gravezze, o quall'altra si fosser continuate et cresciute, come si sono diminuite, harebbero havuto mezza spetie di seditione, et l'harebbero necessitato a far qualche dimostratione contra di quei che ne fossero auttori nel popolo, et a condur genti, et a far altre provisioni per assicurar questo Stato, cose tutte che sarebbero state in dispendio, et danno sì del temporale, come del spirituale di questa Città, nel qual ragionamento aggiunse poi come da sè et come in grandissimo segreto, il pregarmi, che in ogni occasione, ch'io abbia, che mi sia parlato di questa materia, io cerchi di sopire queste speranze d'esser sollevati da questa Bolla da qualche gravezza, che se pur ve ne fosse alcuna ingiusta, come confessa, che ve ne sono di quelle, che aggravano molto li poveri, et poco li ricchi, sarà meglio che N. Signore per mezzo del Nuntio ne tratti amorevolmente col Re, et veder di far, che sieno ripartite in miglior modo idest più giusto. Io gli ho risposto, che non mancherò, come non manco di disingannar, se pur alcuno me ne parla, che questa Bolla non leva le gravezze affatto, ma che se da qualch'un massime dai Confessori mi verrà portato alcun caso in questa materia per consultare, non potrei far di meno, se lo vedessi con giuditio di persone perite esser manifestamente contro la Bolla, di non dire quel che io ne sentissi, o se fosse dubbioso avisarne Sua Beatitudine et aspettar la dichiaration sua, non volendo io torre od assicurare la conscientia altrui, dove conoscessi, ch'ella fosse in mal stato, o non ben sicura. Onde in quelle cose che veramente fossero proibite, o sospette d'esser comprese nella Bolla non può Sua Maestà aspettar nè cercar rimedio altrove, che da Sua Beatitudine; della qual risposta egli restò contento, pregandomi assai di tener secreto questo officio, che haveva

fatto meco, eccettuata quella prima parte; però se vi parerà, pur di comunicar tutto questo con N. Signore lo farete con darli avertimento di tenerlo sotto la debita secretezza. In questa occasione, anche mostrò, che si farrebbe qualche provisione alla essention del Clero, che gliene viene così malamente osservata in Milano, anzi niente fuori che quanto al pane et vino; delle quali cose io cavo che se bene le cose buone fanno un poco di strepito al principio, sono al fine fruttuose, et questa Bolla potrebbe facilmente sollevar un poco, et ajutar la povertà di questo Stato. Ben è vero che io desiderarei che N. Signore ci facesse dare più lume che sia possibile, come intende quella parte che tocca alle gravezze, perchè sappiamo come governarsi nelle confessioni et possiamo anche quietar quelli, che l'intendono troppo largamente. Io anche quì *vi farò sopra segretamente qualche studio.*

Allegato N. 9. — 1568, 12 luglio. Il Card. Borromeo da Milano al Nunzio in Spagna. — Mentre ero in Mantova havendomi N. Signore fatto inviare dal Sig. Cardinale Alessandrino la Bolla *in Coena Domini* con un breve particolar di Sua Santità a questo effetto di farla publicare et esseguire per la Città, et Diocesi, et per tutta la giurisdittion mia, come V. S. vederà dalla copia del Breve et Lettera predetti; *fu esseguito l'ordine quì a Milano il giorno della Pentecoste* la mattina alla Predica nel Duomo alla presenza di molto popolo, et principalmente del Signor Governatore, et del Senato. Il che diede materia al Senato di ragionare et chimorizare *con tutto che anche l'anno passato fosse publicata, ma nelle parocchie,* et che quanto all'obbligo di osservarla basti quella publicatione, che si fa ogn'anno in Roma il Giovedì Santo, come lei ben sa. Ho voluto dirgliene questo poco, acciocchè, sentendone parlare, ne sia informata per saper rispondere.

Allegato N. 10. — 1569. Dichiarazione fatta da teologi, e data a Confessori. — Visum est iis piis ac doctis viris qui de hac re consulti fuerunt, quod Principes et Civitates habentes auctoritatem a jure imponendi pedagia nova sive gabellas non incurrant excommunicationem ob id latam in Bulla *Coenae Domini.* Possunt tamen peccare mortaliter, et tenentur ad restitutionem si sine causa justa imponant, si cesset in actu et virtute causa propter quam imposita sunt, et tamen maneat gabella, si non servetur aequalitas justitiae distributivae, si super illa imponantur de quibus prohibetur de jure hujusmodi impositio, et multis aliis de causis, quae, a Summistis plene declarantur; Idem etiam judicium est faciendum de exigentibus auctoritate Principum, qui possunt imponere. Censuras tamen excommunicationis latas in Bulla *Coenae Domini* non evadunt si in gabellis et pedagiis hujusmodi vel quovis alio modo, Clerici, eorumve redditus, sive eorum beneficia graventur.

Allegato N. 11. — 1569, 23 aprile. Nicolò Ormaneto da Roma al Card. Borromeo a Milano. — Della resolutione fatta dè soi Theologi circa il ponto delle Gabelle, N. Signore ha giudicato che habbiano *sentito bene;* Ma quanto alla restitutione de quelli, che han preso dagli Ecclesiastici le gravezze, S. Santità vuole, che si facci l'effettuale restituzione, altrimenti non sieno assoluti, ne vuole che per modo alcuno sia fatta quella generale donatione del Clero, ma se alcun particolarmente vorrà far donatione, S. Beatitudine intende, che si possi far *exposita prius pecunia a restituente,* acciò colui doni volontariamente et non sforzatamente, cioè con quella opinione che doni non potendo, nè sperando di poter esser pagato.

Allegato N. 12. — 1569, 23 aprile. Nicolò Ormaneto da Roma al Card. Bor-

romeo a Milano. — Della pubblicazione della Bolla *in Coena Domini* è parso a N. Signore che *dalla pubblicazione fatta alla presentia de' Laici ne nascano de' disordini, et sinistre interpretationi*, però si è risoluto, che la pubblicazione sia fatta solamente *coram personis Ecclesiasticis,* quelli massimamente, che han cura delle anime et delle confessioni così secolari come regolari, a quali sia ingionto che nell'assolutioni habbiano a servar *ad unguem* il contenuto della detta Bolla, *sub comminatione*, che entreranno essi nelle pene contenute nella Bolla, et Sua Beatitudine mi ha commandato che si facci una lettera in questo senso a tutti i Vescovi, e non so se questa sera potrà venire per Milano, ma V. S. Ill.ma havendo i soi Vescovi congregati nel suo Concilio, potrà far loro intendere la volontà di Sua Santità la quale in particolare mi ha comandato questo punto, che lei con questa commodità potrà far sapere la sua mente a tutti in questo.

Allegato N. 13. — 1569, 23 aprile. Il Cardinale Alessandrino a S. Carlo. — Perchè la divolgazione della Bolla *in Coena Domini non sia più sottoposta alle interpetazioni che da molti soleva avere diversamente,* N. S. vuole che V. S. Illustrissima la faccia pubblicare ai Curati e Confessori solamente, convocando a questo effetto il suo clero, se così le parerà a proposito et ordinando poi alli sopradetti Confessori così secolari, come regolari a osservarla ordinariamente nelle assolutioni, altrimenti sappiano d'esser tenuti alle medesime pene, che sono contenute nella detta Bolla. Et questa è la mente di N. Signore intorno a ciò; con che facendo fine.

Allegato N. 14. — 1569, 5 settembre. Il Card. Borromeo da Milano a Vicarii Foranei. — Parimenti nella prima Congregatione farete leggere la Bolla *in Coena Domini* alligata in presentia solamente dei Curati, et di quei Sacerdoti di più che hanno licenza di confessare, et letta che sarà, voi di mano vostra scriverete sopra un foglio, che a tanti del mese confessate esservi stata letta la detta Bolla di parola in parola, e dopo voi si sottoscriveranno anche tutti gli altri, et a noi mandarete questo foglio sottoscritto. Nè occorrerà, che la Bolla si pubblichi all'altare perchè basterà questo per pubblicatione; ma li Confessori se la riduchino bene a memoria, et per questo fine gliene darete una Copia per uno.

Allegato N. 15. — 1570, 10 giugno. L'Ormaneto a S. Carlo. — N. Signore dice, che nella pubblicatione della Bolla *in Coena Domini,* V. S. Ill.ma servi l'ordine che fu dato l'anno passato, cioè d'intimarla ai Curati e Confessori. La potrà vedere quello, che fu scritto in questo proposito, et ha messo in executione l'anno passato, et faccia l'istesso hora.

Allegato N. 16. — 1573, 15 aprile. Il Card. di Como Segretario di Stato a S. Carlo. — Desiderando N. Signore, che la Bolla pubblicata qui da Sua Santità *in die Coenae Domini* habbia quella esecutione, che conviene al servitio di Dio, e che si può maggiore, mi ha ordinato che io la mandi ad V. S. Ill.ma, acciochè Ella nel miglior modo, che puotrà, la faccia venire a notizia delle genti per cavarne frutto a benefitio delle anime loro. Il che potrà fare, se però haverà difficoltà a pubblicarla, con darne una Copia a tutti i Confessori della città, e diocesi sua, e comandar loro, che nelle confessioni debbano avvertire tutti de li casi, che sono compresi in essa, et essortarli a guardarsi da quelli, et non assolvere alcuno, che ci incorra. V. S. Ill.ma manderà questo istesso ordine in nome di Sua Santità a tutti i Vescovi suoi comprovinciali.

Allegato N. 17. — 1573, 29 aprile. S. Carlo a Mons. Bernardo Carniglia a Roma. — Vi mando copia della Lettera del Sig. Card. di Como circa la Bolla *in Coena Domini*, con la quale sarete da S. S. Ill.ma per cavar maggior chiarezza di quel che io hebbi a fare circa la pubblicazione di essa Bolla, nella quale io non ho difficoltà alcuna quanto al poterla pubblicare di fatto; et intendo che alcuni di questi Vescovi vicini, *come Pavia et Como l'anno pubblicata solennemente ogni anno al popolo, come s'è fatto anche in questa Chiesa per il passato*, se non che qui in questi due ultimi anni di Pio V, *ad istanza del Duca d'Albuberque Sua Santità si contentò*, che s'intimasse solamente a Confessori; però mi pareria, che si havesse a rompere quest'uso, che può terminare in molto pregiudizio delle anime, le quali restano illaqueate nella Bolla suddetta tallora anche per ignoranza, o per non haver havuta notizia di essa. Et non è cosa fattibile avvisarsi dalli Confessori ciascuno confitente di casi contenuti in detta Bolla, come ricorda S. S. Ill.ma nella sua Lettera. Et il *Sig. Governatore pur hieri mi dimandò, se l'haveno fatta pubblicare, che è segno che essi si presuppongono, che io l'habbia a pubblicare;* Ma io non ho voluto passar più oltre, nè passerò sino a nuovo avviso, e più risoluto ordine di Mons. Ill.mo di Como, dopochè voi gli havete fatto saper tutto questo, acciocchè di poi non s'avesse a dolere Sua Santità, che io avessi fatto più di quel, che da Sua Santità mi fosse stato commesso in questo particolare.

Allegato N. 18. — 1573, li 9 maggio. Il Cardinale di Como, a S. Carlo. — Ho veduto quel che V. S. Ill.ma risponde ne la sua lettera del 29 del passato circa la pubblicazione della Bolla *in Coena Domini;* et in risposta le dico, che quel che se l'è scritto non è stato a fine d'intertener la pubblicazione di essa Bolla, ma acciocchè servisse di rimedio; caso ch'ella havesse trovato impedimento in pubblicarla. Il che non essendo, potrà *dar ordine, che si eseguisca, e si pubblichi.*

Allegato N. 19. — 1573, li 20 maggio. S. Carlo a Mons. Carniglia. — Si farà pubblicare la Bolla *Coenae Domini,* poichè ho inteso il senso di V. S.

Allegato N. 20. — 1573, 14 luglio. Il vescovo di Tortona a S. Carlo. — A Milano già molti dì mi furono mandate molte Bolle *in Coena Domini,* quali feci publicare per la città, e Diocesi.

Allegato N. 21. — 1574, 2 julii. Ant. Episcopus Laudensis S. Carolo. — Exemplum Bullae *Coenae Domini*, quod in Litteris Amplitudinis Tuae Ill.mae VI Cal. Iul. datis inclusum erat, accepi: die vero Dominico proxime sequenti, monitu Ill.mae Amplitudinis Tuae, publicatum fuit.

Allegato N. 22. — 1575, 20 junii. Mauritius Episcopus Viglevani S. Carolo. Dominationis Tuae Ill.mae Litteras una cum exemplis Litterarum Ill.mi Cardinalis Comensis, et annexis aliquot exemplis Litterarum Processus, quas hoc anno in *die Coenae Domini* SS. D. N. Gregorius XIII de more promulgavit, accepi, et juxta Ejusdem SS. D. N. voluntatem et Ill.mae Dominationis Tuae monita eas et promulgandas et diligenter exequendas in Dioecesi mea pro viribus curabo.

Allegato N. 23. — 1575, 14 settembre. S. Carlo a Mons. Carniglia da Bergamo, dove trovavasi in qualità di Visitatore Apostolico — Ho anco trovato, che la Bolla *In Coena Domini* è stata pubblicata *qui et a Brescia per commissione e licenza data dalla istessa Signoria subito, che è stata certificata, che io doveva venire a questa visita,* siccome con questa aspettazione in molte altre cose si son

fatte molte buone provisioni, onde voglio credere che se i Vescovi, lasciati da parte gli interessi, o rispetti humani, facessero di questi officii, e di quelle diligenze che dovriano, et fossero ajutati da N. Signore vivamente, non si dovrebbe havere per tanto impossibile il restituire anche in queste parti la libertà et immunità Ecclesiastica tanto oppressa in questa Città e Stato.

Allegato N. 24. — 1575, 21 dicembre. S. Carlo al Carniglia. — *In Bergamo son certo,* che è stata publicata la Bolla *in Coena Domini* formalmente, et con occasione della detta publicazione, aggiuntavi l'andata mia, nacque, che *quei dazieri ricorsero a chiedere l' assolutione,* et credo che oltre l' affissione ordinaria fatta alla Cattedrale fosse publicata da Parocchiani all'Altare.

Allegato N. 25. — 1578, 27 giugno. Pietro Galesini a S. Carlo. — Mando ad V. S. Ill.ma la Bolla *in Coena Domini* con i sommarii volgari, acciò la veda, ed ordini, se vuole che Domenica si *publichi secondo il solito.*

Allegato N. 26. — 1578, 23 julii. Alexander Episcopus Viglevanensis S. Carlo. Accepi cum Litteris Amplitudinis Tuae Ill.mae nonnulla exemplaria Bullae *in Coena Domini:* quae pro eo ac debui, operam dedi; ut e publico suggestu a Concionatore populo in Ecclesia significarentur; post concionem a Presbitero Canonico distincte, attenteque legerentur; Ecclesiae meae valvis quam primum affigerentur; atque inter Parochos, et illos, qui Plebi sunt a Confessione, distribuerentur.

Allegato N. 27. — 1580, 5 maggio. Il Card. di Como a S. Carlo. — Desiderando N. Signore che secondo il solito la Bolla pubblicata qui ultimamente *in die Coenae Domini* habbia quell'esecuzione che conviene al servizio di Dio, e che si può maggiore, mi ha ordinato, che io mandi ad V. S. Ill.ma acciocchè Ella lo faccia venire a notizia delle genti, *facendola publicare nella sua Chiesa e Diocesi,* e mandandone una a ciascheduno Vescovo suo Provinciale, a quali potrà Ella scrivere a nome di S. Santità, che la facciano similmente publicare nelle Diocesi loro.

Allegato N. 28. — 1580, 12 giugno. Gio. Delfino Vescovo di Brescia a San Carlo. — Feci publicare nella Cattedrale la bolla *in Coena Domini,* et avendone fatti stampare da 500 exemplari, gli ho distribuiti a tutti li Curati e Confessori della Diocesi. Si eseguì medesimamente quanto per un altra mia Lettera haverà inteso circa il Concilio Provinciale, et di mano in mano si anderà mettendo in atto quello, che si appartiene all'osservanza di esso, et degli altri ordini di V. S. Ill.ma e Rev.ma

Allegato N. 29. — 1580, 16 junii. Guarnerius Ep. Alexandriae S. Carolo. — Redditas mihi quartam, et quintam hujus provinciae Synodos nunc quidem in Ecclesia mea Cathedrali legendas ejusdemque valvis affigendas: in proxima vero Dioecesana Synodo iterum evulgandas curabo; quod de Litteris SS. D. N. Gregorii Pont. Max. Processus in die *Coenae Domini* lectis jam praestiti.

Allegato N. 30. — 1581, 12 junii. Marcus Antonius Amidamus Vicarius Laudensis S. Carolo Archiep. Card. — Accepi Exempla Processus earum Litterarum, quas hoc anno S. D. N. Gregorius XIII, in die *Coenae Domini* promulgavit, quas accurate divulgandas, et exequendas curabo, ita ut mei officii munus requirit, et Tua Ill.ma Amplitudo exposcit.

Prove della deduzione seconda.

Allegato N. 31. — 1518, 17 giugno. Indultum Leonis Decimi Pontificis Maximi § Et insuper — Statuimus, et ordinamus, quod Causae criminales contra Clericos, et Laicos, ac personas Ecclesiasticas, (*praeterquam ubi ratione alicujus criminis in Bulla Coenae Domini contenti,* contra eos vel etiam laicos agi deberet), Ordinariis, vel aliis Judicibus Ecclesiasticis in partibus, et Dominio, ac districtu Ducatus hujusmodi committi, cognosci et terminari debeant.

Allegato N. 32. — 1569. Cesare Campana Nobile Aquilano nella Parte Terza della Vita di Filippo II Re delle Spagne all'anno 1569 pag. 49 della stampa di Vicenza dell'anno 1608 in 4. — Non era per avventura meno a cuore al Re Catholico qualche novità dal medesimo Pontefice tentata, per zelo di conservar alcune ragioni di Santa Chiesa, essendo egli tutto rivolto a riformar gli abusi della Corte, e ridurre in ogni parte della Christianità, per quanto poteva, le genti al vero culto divino, et ad una esatta riverenza verso la Religione, Religiosi et cose riputate ad essi apartenersi. Quindi si moveva qualche interesse nel Dominio temporale particolarmente del Re Catholico, così ne' Regni di Napoli, di Cicilia, e di Spagna, come nel Ducato di Milano, et a tal effetto passò a Roma il Comendator Maggior di Castiglia, come di sopr' accennammo, procurando di far conoscere al Papa qual pregiuditio resultasse a sua Maestà nel voler *esser publicati nel Regno di Napoli suoi ordini, senza l' Exequatur Regio, il che per avanti non si permetteva da Ministri di Sua Maestà, per particolar privilegio,* così di haver mandato Nuntio in Cicilia Monsignor Paolo Odescalco, il che repugnava alla monarchia di quel Regno, dove li Re si dicono Legati nati, et è loro proprio ufficio di protegere quivi la Chiesa, et sue immunità. Dolevasi che si fosse introdotta la militia di San Lazaro ne' Dominii di quella Maestà, senza consentimento di lei, che nella Bolla publicata *in Coena Domini,* si fossero aggiunte alcune cose, et in particulare il prohibire a Prencipi l'impor gabelle; Dal che ne suoi Regni si cagionavano turbolenze, con danno del publico bene, quando che alcune città sotto specie di non incorrere nelle scomuniche minacciate in detta Bolla ricusano gli usati pagamenti, e rendevansi contumaci contro il suo Prencipe, rompendo gli antichissimi privilegi, che sopra di ciò goduto havevano li suoi maggiori. Mostrò anche quanto desiderasse Sua Maestà, che la pretendenza dell' Arcivescovo di Milano, di poter tener famiglia armata, per uso della sua Corte, e proceder anche contra laici per delitti Ecclesiastici e misti, si vedesse e terminasse con buona equità senza prejudicar punto alla giurisditione di quel Senato, e dell'istesso Prencipe. Il Pontefice havendo con gran prudenza, et integrità resposto a tutti li particolari e mostrato, che il suo fine altro non era che la salute del popolo Christiano, e perciò stirpar molti abusi ne gli altrui Dominii introdotti, contro la libertà Ecclesiastica, il che particolarmente era provisione per la salute di essi Prencipi, sperava in ciò di haver sempre favorevole ed adjutore quel Religiosissimo Re, conosciuto sempre molto pio et Catholico veramente in ciascheduna sua operatione; et che in ciò tant' era lontano, ch' egli volesse menomargli ogni sua legitima et honesta iurisditione, ch' intendeva più tosto di accrescerla dove non si prejudicasse alle ragioni di Santa Chiesa, e de' Ministri Ecclesiastici. Così trovandosi ben disposti gli

animi d'ambedue quei Prencipi al beneficio universale, non fu malagevole poi l'andar dando convenevol forma a tutte le cose, com' erano gli honesti desideri di Sua Santità.

Allegato N. 33. — 1573, 4 agosto. Nel Monitorio di S. Carlo contro il Commendatore leggesi. — Sunt enim (decreta vestra) hujusmodi ob quae contra Sacrorum Canonum Conciliorumque sanctiones, et Sacrosantae in primis Tridentinae Oecumenicae Synodi auctoritatem, et Summ. Pontif. Constitutiones et Sanctiones Patrum, ac Decreta, tum contra Bullam quae quotannis *sacro die Coenae Domini solemni ritu promulgari moris est*, quaeque nuper a SS. Domino Gregorio XIII, edita est; perturbatur ac violatur libera Ecclesiastica hujus jurisdictionis exercitatio atque usus.

Allegato N. 34. — 1573, 8 augusti. — Don Aloysius de Requesens Commendator Major Ordinis S. Jacobi Gubernator in Statu Mediolani Cardinali Borromeo. Qua de re nec nos, qui fuimus meri hujus notitiae datae executores in *aliquod Caput Bullae Coenae Domini* adversus decretorum Conditores qui officiunt immunitati et libertati Ecclesiasticae *promulgatum*, aut contra impedientes et perturbantes incidimus.

Allegato N. 35. — 1573, 11 julii. Dilecto Filio Nobili Viro Aloysio de Requesens Commendatori Majori Castilliae, ac Status Mediolani Gubernatori. — Dilecte Filii, Nobilis Vir, salutem et ad Ecclesiae communionem reditum. Quo magis perspectam habebamus prudentiam et pietatem tuam, summamque erga Romanum Pontificem, atque hanc Sanctam Sedem reverentiam, et obedientiam, eo gravius dolemus Nobilitatem tuam his aliena commisisse, deque ea sententia, in qua semper hactenus magna sua cum laude, et bonorum omnium laetitia permanserat decessisse: dolemus inquam, et tuam et nostram vicem, quia quidquid tibi laudis et gloriae decedit, in eo non modicam nos ipsos pro nostra in te benevolentia jacturam facere existimamus. Accepimus jussisse et Capitaneo Justitiae Mediolani, ut nullo nostro Brevi, te inconsulto, uteretur, utque interdiceret Francisco Restae Mediolanensi, ne in posterum sine tua speciali licentia uteretur Brevi Apostolico in causa contra eum mota per Moniales Sancti Michaelis burgi Galerati; idque Capitaneum interdixisse. In quo erat prudentiae tuae considerare non tibi licere Brevis Apostolici usum impedire, ac sic existimare, si quid minus rectum, aequumque a nobis per dolum vel mendacium postulantis impetratum esset, nos ipsos moderatores esse debere, atque id facere paratissimos esse, neque quicquam nos velle, quod minus rectum iustumque sit; Nostri vero Brevis usum te impedire nulla ratione posse, praesertim in ea causa, quae apud Judicem Ecclesiasticum diu acta esset, in qua idem Iudex sententiam pronunciasset, ac reus causam appellationis a nobis alteri Iudici Ecclesiastico committi impetrasset, et secunda sententia in rem judicatam transisset. Pietatis vero et religionis tuae fuit vereri Censuras Ecclesiasticas, quae et in Sanctorum Patrum Decretis, et in *Bulla ea, quae legitur in die Coenae Domini latae sunt adversus eos,* qui Litterarum Apostolicarum usum, atque executionem impediunt, quas Censuras Nobilitas Tua ignorare nullo modo *nec potuit, nec debuit;* sunt enim omnibus notissimae et propter poenam omnium in Ecclesia gravissimam pertimescendae. In quas te hoc facto incurisse his litteris monemus, et quanquam dilectus filius noster Carolus Borromaeus potuisset hujusmodi censuras declarare, tamen nobis gratissimum fecit,

quod nos prius certiores faciendos censuit, neque enim dubitamus, quin multo levior Nobilitati tuae futura sit nostra haec paterna monitio, quam ipsius Cardinalis declaratio. Et quidem quod attinet ad Capitaneum ipsum, qui tuo jussu interdixit, scripsimus ad Cardinalem, ut in eum statuet ea, quae jus postulare intelliget; Tibi vero his nostris litteris mandamus ut revoces praeceptum id quod Capitaneo fecisti, curesque ut ipse etiam id revocet, quod fecit Restae. Illud etiam consulimus, ut cures te ab hiis, in quas incidisti, censuras absolvi, et sic existimes has litteras a paterna nostra in te charitate profectas esse, atque ab ea cura, qua nos pro nostro munere Ecclesiasticam jurisdictionem tueri oportet, quae cura facit, ut neque hoc, nec quisquam aliud in quo eam laedi videamus, dissimulare possimus. Dat. Romae apud Sanctum Marcum sub Annulo Piscatoris die XI Julii MDLXXIII. Pontificatus nostri Anno secundo.

Allegato N. 36. — 1573, 14 agosto. Il Cardinal di Como scrive che *dimandando il Sign. Commendator Maggiore con molta istanza l'absolutione, si è venuto d'accordo in questo che Sua Eccellenza revochi primieramente il suo precetto fatto al Capitano di Giustizia, et il Capitano revochi il suo precetto fatto al Resta, e si faccino cancellar dai Libri, dove fossero stati scritti, et così si conceda l'absolutione, del che si è data l'autorità al Sign. Card. della Chiesa per un Breve.*

Allegato N. 37. — 1573, 26 settembre. Protesta del Capitano di Giustizia D. Camillo Cattaneo Viani a. 26 di settembre 1573, nell' atto di dimandar l'assoluzione al S. Cardinale Borromeo su la Porta della Capella Arcivescovile, come dall'Atto rogato da Bartolomeo Parpaglione autentico sotto il num.° sud.° — Havendo io Camillo Cattaneo Vajani Capitaneo di giustizia a dì passati in essecutione di una commissione, et ordine datomi dall'Ill.mo et Ecc.mo S. Don Aluisio de Requesens Commendator Maggior di Castillia et Governatore per la Maestà Cattolica del Stato di Milano, fatto intimar un precetto penale a Francesco Resta Laico, che in certa causa, che aveva con le Reverende Monache di Gallarate nella Corte Archiepiscopale, non dovesse usar Breve alcuno che venisse da Sua Beatitudine, o da altro Giudice Ecclesiastico senza licenza di S. Eccellenza et avendo sopraciò il Rev. Mons. Belvisio Vicario Generale di V. S. Ill.ma proceduto contra di me, e dichiaratomi che io sia incorso nelle censure, et escomunicationi statuiti da sagri Canoni, *e dalla Bolla in Coena Domini contro gli violatori, e perturbatori della libertà Ecclesiastica,* et che impediscono l'essecutione, ed uso delle Lettere Apostoliche, e di Altri Ecclesiastici, come ne appare nelli atti, et havendo io havuto ricorso a V. S. per l'assoluzione et certificato che Sua Santità ha mandato circa ciò sufficiente ordine a V. S. Ill.ma, la supplico con ogni humiltà et riverenza (poichè detto precetto è rivocato, come ne appare per fede autentica, qual esebisco), che si degni assolvermi dalle dette Censure, et excommunicationi et restituirmi alla Communione de Fedeli, e partecipazione de' Sacramenti, et al mio pristino Stato, offerendomi come mi offero, prometto e giuro esser obbediente alli comandamenti della Santa Madre Chiesa, et a quelli che V. S. Ill.ma mi farà per la causa per la quale sono excommunicato, e per l'avvenire mai sotto qualsivoglia pretesto oppormi in impedire o in alcun modo direttamente o indirettamente violare o turbare la libertà o giurisdizione Ecclesiastica et particolarmente l'uso e la libera esecuzione delle Lettere o Brevi Apostolici o d'altro Giudice Ecclesiastico

contro la forma de' sacri Canoni, et prometto di far ogni salutare penitenza che da V. S. Ill.ma mi sarà imposta.

Allegato N. 38. — 1622, 15 gennaio. Lega, Confederazione o Capitolazione tra S. M. Catholica e M. Vescovo di Coyra e Signori Grisoni delle due Leghe Grisa e Cadè et Signoria di Mayenfelt, stampato in Milano dal Malatesta stamperia Reale in detto anno. — Cap. 2. Che a tutti li cattolici, che vivono, e nell'avvenire viveranno nelle dette due Leghe et Signoria di Mayenfelt et nelle Comunità e terre di esse [oltre a quello che si è detto del libero esercizio della Religione Cattolica] sia lecito di potere ancora obedir et osservar pontualmente il Sacrosanto Concilio Tridentino, *la Bolla in Coena Domini,* et il Calendario gregoriano, senza che se gli ponga ostacolo, nè impedimento da alcuna persona, *così delli Predicanti come delli Magistrati, ne altra particolare.*

Allegato N. 39. — 1704, 17 settembre. Votum Collegii Fiscalis pro Regio Iure ac Mediolanensi Economatu responsa ad objecta R. Subdatarii Romani § quod exinde. — Quod exinde subnectitur de Bulla *in Coena Domini* pespicuum est, Principes ad normam Canonum velle subditis suis conferri Beneficia Status, et non Exteris, nisi de ipsorum consensu, nec propterea *vim Literarum Apostolicarum enervare nec Ecclesiasticae officere libertati,* ut superius plene probavimus; Quare hoc loci injuria conqueritur Rev. *Subdatarius, Regem nostrum, suosque administros Bullae Coenae Domini contraire et literarum Apostolicarum executionem impedire.*

Allegato N. 40. — 1576. Ex decretis Episcopi Famagustani Visitatoris Apostoli editis tam separatim quam in Actis Eccl. Mediol.: In ipso Confessionali affixa itidem sit Bulla *in Coena Domini,* vel ejus transumptum. — 1576. In Actis Eccl. Mediol. in Concil. Prov. IV pag. 139: In Confessionali haec affixa sint: Sacra scilicet imago: Litterae processus die *Coenae Domini* quotannis editae, ecc.

Allegato N. 41. — 1577, 16 augusti. Ex Actis Eccl. Mediol. in Congregatione pag. 1000. Convocatis Superioribus singulorum Monasteriorum ac Domorum in Urbe Regularium, indicta sunt varia Capita Visitationis Apost. inter quae seq. Tabellae et alia affigenda Confessionali, ut ibidem, *idest in Visitatione Apostolica* — 1578. Ex Actis Eccl. Mediol. pag. 461. Decreta generalia Visitatoris Apostolici in Synodo Diocesana Mediolanensi V jussu Illustriss. et Reverendiss. Caroli Cardinalis Archiepiscopi de suggestu lecta et promulgata.

Prove della deduzione terza.

Allegato N. 42. — 1575, 19 maggio. S. Carlo al Carniglia. — Nei brevi mandati (per la visita Apostolica) poco mi sodisfanno quelle altre parole notate nel Breve del Governatore *nullo in loco defuturum ut sua mandata exequi libere et facile possit,* le quali a mio giudizio anderiano levate, per fuggire, che *questi Ministri non si ponessero in qualche pretensione di exequatur,* o placet, et di revisione di Brevi Apostolici prima che si eseguiscano, il qual uso non è in queste parti, se non in alcune cose, come per occasione di voler citare alcuno fuori dello Stato per rispetto dell'Indulto di Leone, onde più sicuro sarebbe non gliene dare occasione scrivendo al Governatore solo in essortarlo et ricercarlo semplicemente ad ajutarlo, quando sarà ricercato.

Allegato N. 43. — 1500. Belcarius in Commentariis Rerum Gallicarum lib. 8, pag. 244 ad an. 1500. De Alexandro Pontifice tacite querebatur Ludovicus, quod initae nuper societatis oblitus, nihil in recuperando Mediolano contulisset. — Guicciardini all'anno 1500 nell'Historia d'Italia, libro quinto. Procedevano in questo tempo prosperamente le cose di Cesare Borgia, perchè sebbene il Re (Ludovico) mal sodisfatto del Pontefice per non l'avere aiutato nella ricuperatione del Ducato di Milano, havesse tardato a dargli ajuto a proseguire l'impresa cominciata contro i Vicarii di Romagna nondimeno l'indusse finalmente in altra sentenza il desiderio di conservarsi benevolo il Pontefice.

Allegato N. 44. — 1639 et 1726. Capitolazione concertata in Milano a 3 settembre 1639, confirmata e ratificata a 24 ottobre 1726 con gli Ambasciadori Grigioni sopra la Religione, Governo ed altri particolari toccanti alla Valtellina, contadi di Bormio e Chiavenna. — Cap. 31. Non si osserveranno leggi o decreti contrarie alla Religione, o libertà ecclesiastica, anzi *venendo Bolle Ecclesiastiche si pubblicheranno senza alcun impedimento.*

PROVE DELLA DEDUZIONE QUARTA.

Allegato N. 45. — P. M. Benedictus XIV in tractatu de Synodo Dioecesana lib. 9, cap. 1. — Etenim, etiam seclusa superioris prohibitione, nequit inferior legem, ab eodem Superiore latam, aut abrogare, aut relaxare. Superior quippe statim ac aliquid per suam legem praescribit aut prohibet, illud subtrahit ab ordinaria potestate inferioris; cui propterea non licet in illam falcem immittere, nisi velit suam voluntatem anteponere voluntati Superioris per legem manifestatae: quod profecto esset suae subjectionis jugum extere, et, *qui majoris potestatis est judiciis suis addicere aut propriis definitionibus subjugare:* quam intollerabilem insolentiam reprehendit Nicolaus I in epistola ad Michaelem imperatorem relata *in Can. Inf. dist. 21.* Praeterea si integrum esset Episcopo legem relaxare a Concilio Generali, aut a Summo Pontifice rogatam tota everteretur Ecclesiae disciplina, caput subjiceretur membris et proinde actum jam esset de Ecclesiastica Hierarchia divinitus instituta.

§ 4°

Il Cardinale Pozzobonelli.
Primi inizii della persecuzione Giuseppina.

Il Card. Giuseppe Pozzobonelli fu degli arcivescovi che tennero più lungamente e anche più onorevolmente la sede di Milano. Nato nel 1696 di antichissima famiglia patrizia milanese, venne educato al collegio dei nobili dai PP. Oblati, e là diede prove di bell'ingegno coltivando con successo la poesia latina, come più tardi si distinse a Brera attendendo alle scienze sacre, e a Pavia laureandosi nella scienza del di-

ritto. Ancora esitante se o no abbracciare lo stato ecclesiastico, vi si decise in seguito ai vivi conforti dell'Arcivescovo Card. Erba-Odescalchi, che conosciutolo di buon'indole ed ingegno, l'onorò di distinti incarichi e lo creò successivamente Canonico ordinario della Metropolitana, Visitatore d'una regione della diocesi, Direttore e Vicario per le monache di città. Venne fatto primicerio del Capitolo nei brevi cinque anni del pontificato del Card. Stampa; e quando questi mancò di morte improvvisa, fu eletto Vicario Capitolare. Pareva che avesse ottenuto le somme dignità in diocesi, ma cominciò allora una nuova serie di onori da parte di Benedetto XIV, che parve angustiarsi di procedere tardo e lento nell'accordargli testimonianze di stima. Era appena Vicario Capitolare, e Benedetto XIV lo creava Arciprete della Metropolitana con cura d'anime; ma subito dopo pensò che sarebbe stato ottimo arcivescovo, e sorpassando alle formalità canoniche, gli mandò l'avviso di elezione, e lo chiamò a Roma; era in viaggio, e gli fece tenere con un Breve la nomina a protonotario apostolico *ad instar participantium* e referendario *utriusque signaturae:* lo dispensò poi a Roma dai comuni esami, esaminandolo egli in persona, anzi egli medesimo lo consacrò vescovo: nè ancora erano scorsi tre mesi dalla elezione ad arcivescovo, quando ai 9 settembre 1743 lo proclamò cardinale, e solo alcuni mesi più tardi gli permetteva di ritornare a Milano, dove fece il suo solenne ingresso addì 21 giugno 1774. Con molta gioja l'accolsero i milanesi, che già prima l'amavano e l'apprezzavano, e sempre poi gli continuarono quell'affetto e venerazione che ben si dovevano ai suoi talenti, alla sua pietà, alla dolcezza del suo carattere, nonchè alla generosità e quasi prodigalità sua nel sovvenire ai bisognosi. Nei quarant'anni del suo pontificato, zelante sempre alle visite pastorali, potè in persona scorrere tutta intera l'ampia diocesi, cosa che prima di lui solo S. Carlo e Federico Borromeo avevano o saputo o potuto compiere: tenne Sinodi diocesani: predicava non infrequente: curò molto le scuole della dottrina cristiana: amava assai i chierici del Seminario, e si piaceva di intervenire alle loro sacre conferenze o congregazioni, anzi fu visto egli medesimo prepararli al ritiro spirituale il dì previo delle sacre ordinazioni: ebbe a cuore l'insegnamento, e in Seminario aumentò le cattedre, cercando di concedere tutte le novità pedagogiche o volute o pretese dai tempi, quando non ne avesse a soffrire la retta educazione e disciplina ecclesiastica: era specialmente deferente ai PP. Filippini e PP. Oblati. Economo nelle sue spese personali, profondeva in beneficenze il lauto reddito della mensa arcivescovile e parte anche il patrimonio di famiglia: sovvenne largamente il monastero di S. Sofia, la parocchia di S. Giorgio in città, la parocchia di Arluno, feudo di famiglia: molto beneficò il Duomo e l'Ospedal maggiore: compì le decorazioni dello scurolo e celebrò solen-

nissime feste di traslazione del corpo di S. Carlo nel 1751. La nobiltà dei natali, la virtù, l'ingegno, la dolcezza di carattere gli avevano conciliata la stima dei grandi: gli faceva onore Vittorio Amedeo II di Sardegna; e l'imperatrice madre Maria Teresa coll'imperator figlio Giuseppe II, dimostravano per lui cura e premura, interessandosi di sua salute, accordandogli fiducia e le supreme decorazioni di Stato: in questo forse aveva parte anche il programma governativo di quegli anni, il di cui concetto si può così riassumere « avversare col poter papale il potere monastico ed ecclesiastico, ma guadagnarsi il basso clero e possibilmente anche l'episcopato colla generosità e mitezza: guerreggiare principii e istituzioni schietto-cattoliche, ma raro avversare, anzi tentar sempre di favorire le persone » (1).

Pontificò il Pozzobonelli dal 15 giugno 1743 ai 29 aprile 1783, e morì di anni 86, mesi 8, giorni 16; governata la Chiesa di Milano 40 anni, meno un mese e 17 giorni. La morte lo sottrasse ai tempi più lugubri di Giuseppe II: la sua decrepitezza e una specie di subdelirio che l'incolse gli ultimi anni di vita, lo scusano da qualche atto di incoerenza o debolezza, dovuta ad alcuno che seppe abusarsi dell'antica sua confidenza: ma tanto bene aveva fatto alla diocesi; e all'irrompere delle nuove idee cesariane e febroniane, alle incessanti vieppiù moleste aggressioni del Kaunitz per lungo tempo aveva saputo opporre una resistenza se non romorosa, certo coscienziosa e dignitosa. L'Archivio di Stato e quello di Curia son riboccanti di note e di carte officiali scambiate fra il governo e l'Arcivescovo per controversie ecclesiastiche: e se ne deduce che sebbene non si credesse ancora giunto il momento di segnare la rottura dei rapporti fra le due autorità e considerarsi in conflitto, pure l'Arcivescovo sapeva far udire le proprie querele, e tollerare ma non farsi complici del male, e avvertire in tempo e scongiurare l'autorità civile a ritrarsi da una via, dal battere la quale dovevano derivare le più disastrose conseguenze. Milano, città di S. Carlo e Federigo Borromeo, diventò la città d'una Giunta Economale; la quale dopo avere applicate alla Lombardia le leggi confessionali di Germania, si vidde trasformata in senato della repubblica cisalpina: ma il popolo avversò lungamente le novità rivoluzionarie e antireligiose; e, se la Lombardia come tanti altri paesi andò cambiata, il ricordo di migliori tempi non fu spento, e in Milano si trovò sempre una voce, anzi un popolo che inneggia a S. Carlo, alla sua fede, al suo attacco a Roma.

Il Card. Pozzobonelli pio e retto aveva una prima dote poco costosa e molto vantaggiosa per chi è costituito in autorità, eppure non

(1) Vedi Sassi, *Series Historica Archiep. Med.* V. *Fasti della Chiesa Milanese,* Vedi Moroni, ecc.

affatto ovvia: la dote cioè di sapersi appellare nell'adempimento dei proprii doveri ad autorità superiori a sè in ordine gerarchico, e così innanzi a Dio e innanzi agli uomini o dimezzare o togliersi la responsabilità. I principali affari trattati col governo, li veniva sempre trattando previa intelligenza e previa minuta informazione della cosa alla Santa Sede: l'archivio arcivescovile è pieno di lettere scritte in proposito da agenti d'affari a Roma, e si vede quanta stima e affetto presso i singoli Papi godesse il nostro Cardinale.

La riforma o rivoluzione della legislazione religiosa in Lombardia pare incominciasse verso il 1762 e dall'anno 1762 al 1768 vennero trattate tre questioni capitali, che vennero poi riassunte nel così detto editto delle tre prammatiche o editto del 31 marzo 1768: fu come l'alba dei tempi nuovi. L'arcivescovo molto s'adoperò a Vienna per scongiurare la procella, ma l'imperatrice, cortese a parole coll'arcivescovo, ai fatti aveva già votata la propria politica ai raggiri e violenze del Kaunitz, come la propria fede alla scuola dei richeriani e giansenisti. Clemente XIII aveva pienamente compreso con qual governo aveva a trattare, e dolevasi col Pozzobonelli facendogli scrivere dal Card. di Stato la seguente affettuosa lettera.

Emin. e R.mo Sig. mio Oss.mo. — Ho fatto presente a Nostro Signore come era il debito mio e la stimatissima lettera di V. E. dei 16 del cadente e gli altri fogli che erano uniti a quella. Io lascio immaginare alla E. V. quale senso abbia fatto alla Santità Sua il vedere, che tutto il frutto che han riportato le di lei rappresentanze alla Sovrana sulle nuove leggi costì pubblicate con tanto danno della Ecclesiastica Podestà, consista nel solo guadagno di qualche decorosa parola, con cui si copre sotto una soffribil corteccia un assai cattivo midollo; se non deve anzi dirsi che sia stata maggiore la perdita del guadagno nell'avere la Imp. Regina coll'ultimo suo Real dispaccio dato alle tre prammatiche un grado anche maggiore di stabilità e vigore di quello che aveva prima. In un sì disgraziato stato di cose non può il S. Padre che offerire sempre più a Dio le sue preghiere e le sue lagrime perchè si degni di proteggere la sua Chiesa percossa da tante parti e infondere Egli che solo il può, migliori massime e miglior cure ai principi e a quelli che li consigliano. E qui pieno di ossequio le bacio umilmente le mani, ecc. Torrigiani. Roma, 27 aprile 1768.

Appena ricevuta dal Plenipotenziario Conte di Firmian la lettera esortatoria a sopprimere la bolla *Coenae*, lettera scritta in data del giorno 9 agosto, il Card. Pozzobonelli che l'ebbe a ricevere a Groppello il giorno 11, nel dì seguente 12, la mandò tosto a Roma; e Clemente XIII dal Card. di Stato gli faceva rispondere la lettera seguente:

Eminentissimo e R.mo Sig. mio Oss.mo. — Aveva già avuta Nostro Signore sotto gli occhi la lettera circolare scritta dal Sig. Conte di Firmian a tutti i vescovi della Lombardia Austriaca, di cui anche V. E. mi fa onore di accludermene

una copia all'umanissima sua de' 12 corrente, e la Santità Sua ne fu ricolma di un estremo turbamento e dolore. Lasciati da parte i termini ingiuriosi alla Sede Apostolica, nei quali la lettera è concepita, e irriverenti verso i santi che tutto il mondo venera sugli altari, non si può sentire senza la più alta maraviglia che si pretende di distruggere per le mani stesse dei vescovi le leggi della Chiesa state per più secoli in una pienissima religiosa osservanza, e che un ministro laico si eriga in maestro di ciò che appartiene alla dottrina, ingiungendo ai primi Pastori di formare un nuovo Direttorio per i casi di coscienza nelle loro diocesi, e insegnandogli anche i fonti d'onde l'hanno da attingere. Credè pertanto Sua Santità che nè V. E., nè verun altro de' Vescovi comprovinciali debba prestarsi alle ortatorie del Regio Ministro, e che debbano anzi tutti guardarsi dal fare atto alcuno positivo che direttamente o indirettamente tenda ad approvare o a far presumere il di loro consenso a richieste tanto illegittime e irragionevoli. Sarebbe poi ottimamente fatto, che si concertassero fra di loro per dare tutti una risposta, e per tener tutti una condotta uniforme; nè temer devono di dispiacere con ciò all'Augustissima Sovrana, la quale piena di rettitudine, di religione e di magnanimità sarà sempre contenta e loderà che i vescovi de' suoi Stati adempiano i doveri del loro divino carattere e gli obblighi che gli impone l'Episcopal ministero. In questa fiducia appunto non lascia il S. Padre di fare alla Maestà Sua per mezzo del Nunzio Pontificio le più forti rappresentanze sopra una novità di tanto scandalo, in Paesi specialmente, ne' quali ha sempre fiorito la purità della religione e la divozione più perfetta verso la Sede Apostolica, lusingandosi che questo stesso giustificherà maggiormente il contegno dei vescovi; ed essendo ciò quanto io devo riferire a V. E. per espresso comando della Santità Sua, le bacio umilissimamente le mani. Di V. E. Umil. Dev. serv. L. Card. Torrigiani. Roma, 24 agosto 1768.

Il libro ministeriale pubblica lettere de' vescovi lombardi abbastanza vivaci e risolute scritte in risposta alla oltraggiosa esortatoria del Firmian. Forse la protesta sarebbe stata più solenne e anche collettiva, ove non fossero intervenuti il dissenso e i maneggi dell'Abate mitrato di Casalmaggiore che prese impegni a favor del governo e contro la bolla *Coenae,* e ci lascia scritta in Curia una lettera abbastanza scandalosa. Ad ogni modo il Card. Pozzobonelli trasmise copia a Roma della sua risposta e del suo memoriale, e l'aggradì assai Clemente XIII che gli fece così rispondere:

Eminentissimo e R.mo Sig. mio Oss.mo. — Restringendo la mia replica all'ultimo capo dell'umanissima lettera di V. E. dei 27 dello scorso e alla sua risposta alla circolare del Signor Conte di Firmian riguardante la Bolla *in Coena Domini,* della quale è piaciuto all'Em. V. di trasmettermi copia, perchè la ponessi sotto gli occhi di Nostro Signore; ho l'onore di dirle che ha pienamente incontrata l'approvazione della Santità Sua e meritate nuove lodi alla vivezza del suo Pastoral zelo e della sua divozione verso la Sede Apostolica. Ben con piacere io do a V. E. la sicurezza di questi Pontifici sentimenti verso di Lei, onde in mezzo all'amarezza che non può non cagionarle la presente perturbazione di cose, possa

almen confortarsi e tenersi sempre più salda sul giudizio che di lei fa sua Beatitudine. E pieno d'ossequio le bacio umilissimamente le mani. Di V. E. Um. Divot. serv. L. Card. Torrigiani. Roma, 7 settembre 1768.

Il Pozzobonelli d'intesa con Roma mandò a Vienna un suo inviato e tentò private negoziazioni, tentò di porre a profitto la propria influenza e piegare a più saggi consigli Maria Teresa. In Archivio sta un carteggio abbastanza prolisso del suo inviato e se ne ricava che il Cardinale guadagnò in questioni private o personali, ma perdette in tutte le questioni di massima: fra parecchie bastino le due lettere seguenti:

Eminenza. — Asseverantemente mi disse ieri il Sig. De Sperges che li documenti necessarii in punto della Bolla *in Coena Domini*, erano stati dal Governo qui trasmessi in grosso pacchetto, onde fu nostro eguale pensiero credere che V. E. li comunicò al detto Governo in copie. Stia V. E. in questo avviso acciò conosca ciò che li riguarda; ed io pieno di umilissimo ossequio le bacio il lembo della sacra porpora. Di V. E. Um. dev. obl. S. Andrea Baratta. Vienna, 6 ottobre 1768.

Eminenza. — Con motu proprio ha risoluto Sua Maestà Cesarea Reale di sopprimere in codesto suo stato la Bolla *in Coena Domini*, e così sarà costà per stampa pubblicato: Ecco il ritrovato espediente di vincere dopo conosciuto indubitato essere intervenuto per quelle cento volte il Regio Placito nella pubblicazione, da quel tempo che fu posto in uso. Tanto in questa mattina e non prima ha voluto dichiararmi il Sig. De Sperges; dicendomi che così V. E. era fuori di imbarazzo. Grandissima carità! Intanto mi umilio ecc. Di V. E. Um. dev. obl. S. Andrea Baratta. Vienna, 27 ottobre 1768.

Maria Teresa godeva fama di pia ma probabilmente ascoltava la santa messa col famoso testamentino di Quesnello: certo affettava una pietà che sapeva separare la Chiesa dallo Stato e livellare i comandamenti di Dio ai voleri suoi imperiali. L'anno che aboliva la bolla *Coenae* e le assoluzioni riservate al Papa, temeva forse che qualche nuovo S. Ambrogio a lei Teodosio in gonnella, per la solennità di Natale avesse a scrivere qualche sgradita parola; epperò pensò di dispensare tutti i vescovi dell'impero da ogni pio e cristiano augurio. E il conte di Firmian, nuovo Ruffino imperiale, interprete dei delicati sentimenti che senza noje reciproche dovevano intercedere fra i Vescovi nelle basiliche e l'imperatrice in trono mandò il seguente avvertimento al vigoroso e soave successor di S. Ambrogio:

Eminenza. In seguito alla risoluzione già presa da S. M. l'imperatore e che da me fu tempo fa notificata a V. E. essendosi anche S. M. l'Augustissima Sovrana determinata di più non rispondere alle Lettere di buon augurio, che tanto dall'E. V. quanto da altri Sig. Cardinali venivano alle medesime avanzate in oc-

casione del S. Natale, e del principio dell' anno, mi trovo io perciò nell'obbligo di porgerne per ordine della Corte il riverente avviso a V. E., con assicurarla nello stesso tempo a nome della M. S. della continuazione della Reale sua benevolenza, e che nel dispensarla, come fa per sempre in avvenire da queste dimostrazioni del di Lei rispetto ed attaccamento, di cui n' è pienamente persuasa, Le ne rimarrà egualmente tenuta come se dall' E. V. si continuassero gli atti di tale sin qui da Lei osservata attenzione. Altro qui non mi resta che di rinnovarmi a V. E. quale con perfettissimo ossequio mi protesto: Di V. E. Obl. Oss. servo vero Firmian. Milano, li 21 novembre 1768.

Poco prima della vertenza per la bolla *Coenae*, la salute del Cardinale Pozzobonelli aveva subìto una forte scossa, e le sofferenze corporali, fors' anche il patema d'animo che egli doveva provare vedendo rendersi ogni dì più difficile il governo della diocesi, lo decisero a richiedere istantemente a Clemente XIII d'essere come collocato a riposo: pregò più volte che si accettasse la sua rinunzia, ma il Papa non l'esaudì mai. In Curia abbiamo letto tre documenti pontificii, coi quali lo si consiglia, obbliga, supplica a tenere il posto: fra i tre documenti pubblichiamo il seguente, non perchè sia il più riboccante di lodi, ma perchè più confidenziale e meglio scolpisce i caratteri del Papa e dell'Arcivescovo.

Clemens P. P. XIII Dilecte fili noster salutem et Apostolicam benedictionem. Dopo fatte le più serie riflessioni e dopo esserci raccomandati al Padre dei lumi, acciò ci additasse quel tanto che dare dovevamo in risposta al nostro Sig. Cardinale Pozzobonelli sul proposito della sua lettera delli 2 del corrente mese, con ingenuità li diremo non poter Noi in maniera alcuna condiscendere al motivato suo pensiero (che da Noi sarà custodito col più rigoroso segreto) della dimissione di cotesta *** Chiesa per ritirarsi a finire i suoi giorni (che noi li desideriamo lunghissimi) in uno stato di maggiore tranquillità di animo, la quale al certo non può conseguirsi nè sperarsi in questi calamitosi tempi ne' quali può dirsi sia da tutte le parti intimato alla Chiesa una atrocissima guerra. Pur troppo è così, e Noi lo proviamo più di ogni altro, mentre la sollecitudine che avere dobbiamo di tutte le Chiese fa, che in Noi si rifondano quante sono le usurpazioni che ciascheduna di esse in sè stessa risente. Adoriamo le incomprensibili permissioni di quella infinita Sapienza che il Mondo tutto ed in modo particolare la sua diletta Chiesa regge e governa: e, riponendo in essa le nostre speranze dell'Onnipotente suo braccio, imploriamo ajuto e conforto. Venendo ora al più particolare, ci sia permesso, Signor Cardinale, di guari dire che ha più apparenza di tentazione che d'ispirazione l'Idea ch'Ella ci propone. Noi non vogliamo dispiacere alla sua ben conosciuta modestia, con porle sotto gli occhi, quel tanto di bene che con l'Apostolico suo zelo ha Ella operato ed opera in beneficio della sua Chiesa e della vasta sua Diocesi, le pastorali sue visite, la disciplina del Clero, il sollievo ed ajuto dato ai poveri, ed in conseguenza, oltre ciò che pregiare e cercare sopratutto devesi il copioso merito con Iddio Signore, il credito acquistato alla Corte, la stima del Mis-

sionario, l'amore de' suoi diocesani, ed il rincrescimento ben grande, che proverebbero in vedersi nelle presenti critiche circostanze abbandonati dal suo Pastore, il di cui giogo accostumati a portare, riesce loro soave e leggero. Oltre a queste considerazioni quali non ponno nè devono omettere di forza, rifletta il nostro buon Card. Pozzobonelli il grave imbarazzo in cui ci porrebbe con la Corte di Vienna per dare alla dimessa Chiesa il Successore. Egli non può ignorare, come sì pratico al presente del Ministero, si vuole tutto ciò che si vuole: la ragionevolezza, non è intesa: quelle che per l'addietro erano suppliche, hanno vestita l'aria di comandi, e quello che si disponeva con pieno e regolare arbitrio, ora conviene si conformi all'altrui volere. Ne desidera Ella una recentissima prova? Seguìta costì la morte del fu Card. Crivelli, ecco subito spedita lettera del ministro costì Plenipotenziario, ecco premure del Conte Ministro al Card. Prodatario, acciò si sospenda la provvista de' beneficii finchè giungano da Vienna le premure di Sua Maestà. Sono stati sempre soliti i Pontefici, e Noi pure l'habbiamo praticato, di secondare l'intenzioni dei Sovrani, ma con aria di grazia non di debito: hoggidì però non la s'intende così. Habbiamo fatto con Lei questo cenno acciocchè Ella consideri, che quando per falsa ed inamissibile hipotesi, fossimo disposti ad ammettere l'accennata dimissione, non ci troveressimo poi in grado di darli quella provvista che Ella ci indica nella sua Lettera, nè avressimo coraggio di caricare con gravetta pensione la Chiesa in pregiudizio del Successore. Ma a che pensare a ciò? Orsù, Signor Cardinale, Ella si armi sempre più di coraggio e di zelo a difesa della diletta sua Sposa, ponga in Dio le sue ben vive speranze, tenga forte, tenga cara quella croce che Iddio Signore ha voluto fosse da Lei portata: e speriamone, sì speriamone opportunamente l'ajuto. Ci siamo alquanto allungati, ma piuttosto che scrivere, ci siamo imaginati di discorrerla con confidenza ed ingenuità col nostro buon Card. Pozzobonelli, per cui habbiamo vera stima e tenerezza di affetto e che non dubitiamo deporrà affatto il pensiero e si conformerà alle paterne nostre insinuazioni, con che diamo a Lui, ed a tutto il numeroso suo Gregge l'Apostolica Benedizione. Datum Romae apud S. Mariam Majorem die 19 martii 1769 Pontificatus nostri anno decimo.

Sotto i pontificati di Clemente XIV (1769-1774) e Pio VI (1775-1800), il Pozzobonelli durò quale già era, ossequente e caro alla Santa Sede. A pag. 168 il libro ministeriale reca un dispaccio del Kaunitz, in cui è osservata una variazione di condotta nel Card. Pozzobonelli, meno flessibile agli anni di Clemente XIII, più arrendevole con Clemente XIV: il Kaunitz ne fa risalire il movente *alla corte di Roma.* Però anche ai tempi di Clemente XIV non erano dimenticate proteste e rimostranze, e valgano le due seguenti lettere, l'una del Card. di Stato, l'altra del Nunzio di Vienna; scritte al Pozzobonelli, la prima in occasione d'una minacciata violazione di immunità ecclesiastica, la seconda in occasione della soppressione del sacro tribunale d'Inquisizione.

Eminentissimo e Rev.mo Signor mio Oss.mo. Non ho mancato di riferire a Nostro Signore quanto V. E. si è degnata significarmi in rapporto all'istanza fatta dal Signor Conte di Firmian a nome della corte di Vienna affinchè il sacerdote

Trezzi già da lei processato per furto commesso nell' Erario Regio sia consegnato a quel governo per subire quella pena corporale che si crederà meritare per il suo reato. Sua Santità ha commendata la ben fondata renitenza che ebbe l' E. V. a cedere all' istanza enunciata, e la sua deferenza verso la Sede Apostolica col renderla intesa di questa novità e col dimandare alla medesima direzioni in così importante affare: e quindi riflettendo la Santità Sua che la petizione del governo viene a ledere l' Immunità e Podestà Ecclesiastica non solamente per il caso presente ma tende a privare affatto la Chiesa anche nell' avvenire dell' autorità sua, crede che possa aver luogo una rappresentanza di V. E. al Signor Conte di Firmian e alla Maestà medesima dell' Imperatrice.... Qualora però si scoprisse del pericolo a segno di farlo temere di qualche atto di esterna violenza, in questo estremo caso le comunica Sua Santità per mezzo mio tutte le opportune facoltà per consegnare il reo al governo laico colle previe solennità prescritte da sagri Canoni, dichiarando nell'atto della consegna di farla in virtù delle facoltà speciali avute dalla Santa Sede ecc. Umil.mo Dev.mo L. Card. Pallavicini. Roma, 26 gennaro 1774.

Eminentissimo e Rev.mo Signor mio Col.mo. Dalla lettura dell'annessa risposta ministeriale resa alla mia, anzi alla pontificia gagliardissima rappresentanza per la conservazione del sacro tribunale dell' Inquisizione nella Lombardia Austriaca, ben comprenderà V. E. che moralmente parlando non v'ha più speranza su questo particolare. Io non posso che render tutta la giustizia al sommo zelo di V. E., che mi risulta ancora dal suo pregiatissimo foglio dei 21 giugno e che fa toccar con mano quanto Ella 'avrebbe desiderato per parte sua di sostenere il santo oggetto di cui si tratta. Termino con reiterarle le più vive testimonianze del mio sincero ossequio e baciarle le mani ecc. Umil.mo Dev.mo C. E. Card. Visconti. Vienna, 21 luglio 1774.

Che anche Pio VI nutrisse molto affetto e molta stima pel nostro Cardinale, lo provano le seguenti quattro lettere fattegli rimettere; la prima in occasione di relazione triennale; la seconda dopo le leggi del 1774 e 1775, che prescrivevano la soppressione d'un numero considerevole di parocchie, e vietavano ogni monacazione fatta senza regio *exequatur;* la terza in occasione che il governo voleva sottrarre al Papa e sottoporre all' autorità diocesana i conventi dei regolari; l'ultima non sappiamo perchè motivo, ma poco prima della morte del Cardinale.

Eminentissimo Rev.mo Sig. Pad. Col.mo Ho il contento e l' onore di partecipare all'E. V. che il Signor Cardinale delle Lanze si è degnato dirmi, avere presentata alla Santità di N. S. la relazione da V. E. mandata: che sua Santità ha voluto leggerla ed ha ammirato il sommo zelo e la saggia condotta dell' E. V. essendo giunto ad esprimersi che era molto persuaso del suo petto Apostolico, ma che tanto non credeva. Oltre tale contentezza devo all'E. V. i distinti complimenti del detto Sig. Cardinale ecc. Umil. Obbl. Tomaso Ghignardi. Roma, 27 maggio 1775.

Eminentissimo Principe. Mi son fatto un preciso dovere di umiliare a N. Signore la copia della lettera che per impulso della sua naturale pietà ha l' E. V.

diretta alla Maestà della Imperatrice Regina. Ho fornita così al Santo Padre una nuova occasione di ammirare l'operoso suo zelo. A renderlo però efficace, essendo necessario il concorso e l'ajuto divino glielo implora la Santità sua con tutto lo spirito, non senza fiducia di rimanere esaudito. Fo lo stesso anch'io di buon animo, quantunque di poco o niun merito sieno le mie preghiere ecc. Umil.mo Dev.mo Servo Card. Pallavicini. Roma, 20 settembre 1775.

Eminentissimo e Rev.mo Signor mio Oss.mo Informato da me il Santo Padre del contenuto della pregiatissima di V. E. del 3 andante e fogli annessi, ha reso allo zelo e circospezione di V. E. quell'applauso e giustizia che corrisponde alla ponderata del pari e pastorale ingenua di lei condotta nel consaputo frangente. Si ripromette quindi la Santità Sua che avendo già l'E. V. manifestato a codesto Governo gli insuperabili motivi della propria ripugnanza ad invadere i Pontificii diritti, segui ancora, in caso di qualche ulteriore insistenza, a farsi scudo e difesa colle medesime armi, essendo ben nota all'E. V. la costante antichissima disciplina che regna universalmente in tutto il mondo cattolico ecc. Tanto per commissione della Santità Sua mi dò l'onore di partecipare all'E. V. in unione al Pontificio gradimento per tutto ciò che Ella si è compiaciuto di far passare per mio mezzo alla Sovrana di lui cognizione. Di V. E. Umil.ma L. Card. Pallavicini. Roma, 8 novembre 1781.

Eminentissimo Signore. La venerata sua de' 26 dello scaduto mese mi è giunta in un momento di sospensione delle udienze giornaliere. Dovrò dunque differire il rapporto a N. Signore fino a dopo domani: ma ben posso assicurarla preventivamente al detto ragguaglio della compiacenza che avrà sua Beatitudine. Piaccia al Signore di farla servire ad esempio a tutti i di lei anche lontani colleghi nell'episcopato. Pieno di ossequio insuperabile ho l'onore di baciarle umilmente le mani. Di V. E. Um. Dev. L. Card. Pallavicini. 2 febbraio 1782. Roma.

Il Card. Pozzobonelli, stante la salute malferma, non potè assistere al conclave di Pio VI, e in Curia vi hanno lettere di lamento perchè la sua assenza prolunghi il conclave e renda assai difficile l'accordo: minore importanza ebbe al conclave del 1758: molta importanza ebbe invece a quello del 1769, e ciò per due titoli; 1° perchè vi andò incaricato della fiducia imperiale e ministro o consigliere nel così detto diritto di *veto;* 2° perchè per qualche tempo parve dovesse essere l'eletto della provvidenza. Il Theiner, nella sua storia di Clemente XIV, ha descritto lungamente le vicende di quel conclave; e benchè non sia in tutto attendibile, anzi abbia giudizii affatto disgustosi e inaccettabili, benchè non abbia veruna deferenza al nostro Card. Pozzobonelli, pure in sostanza viene a tributargli non lieve onore. Al n. 39 esso Theiner riferisce il *veto* posto dalle potenze all'elezione del Pozzobonelli, trascrivendo un dispaccio dell'ambasciator di Francia, che così si esprime:

« Gli Albani non lasciano di brigare per Pozzobonelli, e questo partito è già ben grosso e si accresce di giorno in giorno. Ho pregato il Signor di Kaunitz di andar a parlare da sè medesimo a Pozzobonelli per distrarlo dal pensiero del pa-

pato. Questo Cardinale l'ha fermamente assicurato che non ci pensa nemmeno, ma è questo il linguaggio col quale si coprono tutti quanti. Il medesimo Sig. Kaunitz mi ha detto che noi possiamo prendere tutte le misure che giudicheremo a proposito per allontanarlo, ch'egli aveva scritto alla sua Corte per modo, che certamente nessuno de' nostri passi potrebbe dispiacerle, e che egli stesso era persuasissimo che questo sarebbe un cattivissimo papa (1) per essi come per noi. »

In Curia vi ha il fascio delle credenziali date al Pozzobonelli pel segreto di Corte al Conclave: vi hanno memorie sul Conclave, stese di mano medesima del Card. Pozzobonelli, ma in carattere illeggibile. Chiari e leggibili sono i tre seguenti documenti, che riassumono forse con maggiore onestà e precisione le 150 pagine scritte dal Theiner. La prima lettera di rimprovero del Kaunitz era scritta la vigilia dell'elezione di Papa Ganganelli, e giungeva a Roma parecchi giorni dopo. Ai rimproveri pare non rispondesse il Pozzobonelli, ma rispose il Cardinale Albani, il Pozzobonelli si limitò a mandar notizie dell'elezione fatta e il Kaunitz scrisse al Pozzobonelli una nuova sua lettera.

16 maggio 1769. — Eminenza. Il difetto di riscontri per parte di V. E. sopra lo stato attuale interno dell'affare d' Elezione Pontificia fece supporre a sua Maestà, ch' Ella vi potesse supplire con atti di confidenza verso il Signor Ambasciatore mio figlio (2), ed Essa credeva doverne tanto meno dubitare dopo l'esempio che danno in questa parte gli altri Cardinali addetti alle loro Corti. Ma osservando la Maestà sua dalle stesse relazioni di detto ambasciatore mancargli dal canto di V. E. ogni confidenzial notizia, lascio riflettere a Lei medesima, quanto riesca inaspettato alla Maestà Sua un simile contegno in un tempo dove l' affare diviene ogni giorno più serio. Conosco la delicatezza di V. E. ma so parimenti quanto sia compatibile con essa e col dovere di un Cardinale Elettore la Commissione assuntasi da Lei, come depositario della confidenza delle MM. LL. Imperiali: nè a questa può soddisfare la comunicazione ch' Ella pratica al Sig. Cardinale Alessandro Albani, dovendo tenersi sempre presente essere stata la loro fiducia circa la sostanza dell' affare riposta unicamente nella di lei persona. Richiamo ancora alla mente di V. E. per ordine di S. M. l'Imperatrice Regina ciò che le ho raccomandato nell'antecedente mia intorno ad una maggior confidenza d'usarsi

(1) L'ambasciatore vuol dire che avrebbe oppugnato le pretese di entrambi i governi sia Francia che Austria.

(2) Il conclave da cui fu eletto Clemente XIV, andò segnalato per due fatti: 1° Vi fu una sfarzosa ambasceria mandata a Roma da Kaunitz padre nella persona di Kaunitz suo figlio. Anche le persone avvezze al sontuoso lusso delle corti d'Europa del secolo passato, attestavano di non aver mai veduto tanto: si calcolarono a un milione di fiorini le spese della ambasceria, e si disse che il Kaunitz mirava ad avocare all'impero certi diritti all'elezione del Papa; 2° Contemporaneamente Maria Teresa viaggiava in Italia, e suo figlio Giuseppe II si spinse a Roma. Giuseppe II a Roma domandò ed ottenne di entrare in conclave e vedere ed esaminar le celle: vidde tutto, disse qualche parola filosofica e tutto finì.

verso i Cardinali di Francia e di Spagna sull'oggetto dell'Elezione. Riceverà V. E. questa mia dal Sig. Ambasciatore mio figlio, il quale tiene ordine di corrispondere con ogni maggior riguardo alla di lei confidenza e mi lusingo ecc. ecc. Vienna, Kaunitz Rittberg ecc.

27 maggio 1869. Roma. — Lettera responsiva del Sig. Card. Albani a Sua Altezza il Sig. Principe Kaunitz. — Spero che non abbiamo nè il degnissimo Sig. Card. Pozzobonelli nè io a meritare rimproveri, nè per parte di S. M. I. A. nè per parte di V. A. se non siamo stati esatti a ragguagliare come tant' altri hanno giornalmente fatto, gli minuti successi interiori del conclave. Giacchè V. A. ha avuto sotto gli occhi gli detti ragguagli, gli potrà confrontare col successo della seguìta unanime elezione e giudicar per sè stessa quanta sussistenza e quanta connessione avessero con l'elezione medesima. Non ardisco assicurare che gli ragguagli usciti sotto nomi di Cardinali fossero veramente di Cardinali: ciò che so di certo si è che hanno eccitato dei falsi allarme tra ministri esteri residenti in Roma ed hanno egualmente eccitato il malcontentamento loro contro chi li aveva così malamente informati e ciò è quanto riguarda il fatto altrui. Riguardo al mio particolare V. A. si degnerà di sovvenirsi che io le ho apertamente svelato che fin all'ingresso de' Cardinali spagnuoli in conclave, vi si sarebbe vissuto nell' inazione alla riserva di un caso miracoloso, che si fossero riuniti senza preventivi trattati tutti i voti in un soggetto: sicchè tutto il di più che avessi voluto scrivere fin all' epoca delli Card. spagnuoli avrebbe servito a far confusione più che a dare alcun lume. Preventivo a quello de' Card. spagnuoli è stato l' ingresso del S. Card. Pozzobonelli, al quale come onorato del segreto di cotesta Regia Corte Imperiale, non ho lasciato ignorare neppure gli pensieri che mi venivano in mente sopra il modo di procurare che non concorressero gli voti in un soggetto che fosse meno accetto alle corone della Casa di Borbone: e questa è la seconda epoca del conclave, la quale quanto è stata fertile nella testa di tal uno di sospetti di illusioni, di chimere uscite con tanto poco decoro di chi spacciate le aveva al pubblico, altrettanto è stata sterile di avvenimenti sostanziali. La terza epoca poi la quale ha cominciato a dar luogo a trattati più serii è quella dell'ingresso de' Cardinali spagnuoli in conclave, e dell'arrivo in Roma del Sig. Ambasciatore cesareo. Ciò che d' importante e di sostanziale in questa è accaduto, è stato che ci siamo ritrovati il S. Card. Pozzobonelli ed io molto alle strette perchè gli ministri delle altre corti con gli quali avevano ordine di andar di concerto per secondarli, hanno mostrato ripugnanza di concorrere in veruno de' soggetti che dal collegio de' Cardinali si credevano adattati alle circostanze presenti, come spogliati di parzialità e di riguardi privati ed anche più condiscendenti alle soddisfazioni de' Principi: *mostrando eziandio un positivo dissenso per parte delle rispettive Corti alla elezione del S. Card. Pozzobonelli, il quale senza quest' ostacolo avrebbe facilmente potuto riuscir Papa, giorni prima dell'eseguita elezione.* Questo solo fatto essenziale accaduto dieci o dodici giorni prima dell' elezione era cosa, che poteva meritare di essere scritta. Siccome però non conveniva al Sig. Card. Pozzobonelli di scriverla perchè era in causa propria, io non ho omessa l'attenzione di parteciparla in voce al Sig. Ambasciatore per lume suo e per quello delli Augusti Sovrani. Tutto ciò che oltre all'esposto V. A. avrà fin qui inteso, tutto è stato o finzione o figurazione di chi lo ha spacciato o per mostrarsi più zelante o più in-

teso delli altri, o forse anche artifiziosamente inventato per pescar nel torbido, che le false notizie avrebbero eccitate. E lascio a V. A. che giudichi se per spacciare frottole, sopra le quali essere presto riconvenuti, tornasse il conto di contravenire alle leggi che sul punto del segreto abbiamo rigidissime e di passar avanti a chi, incaricato del segreto di Corte, ero certo che non avrebbe mancato al suo dovere se creduto avesse necessario e proficuo al buon servigio delle II. MM. LL. autorizzarle con particolari suoi avvisi. Il trattato veramente serio, nel quale è sortita l'elezione, non ha proceduto che di poche ore alla medesima, perchè quasi di improvviso si sono riuniti dopo lo scrutinio della sera di Giovedì gli voti (1), che si sono ritrovati anche unanimi nello scrutinio del Venerdì mattina. E di questa uniformità non vi è stato luogo nè tempo di scrivere se non dopo la conclusione del fatto. Per quanto tediosa io tema che non riesca a V. A. questa mia apologia, non è però tutto quello che posso dire a persuaderla che non ho mancato ecc. ecc.

4 giugno 1769. — Lettera del Kaunitz al C. Pozzobonelli. Sono tenuto all'attenzione meco praticata dall'E. V. con avermi anch' Ella voluto partecipare nel riverito suo foglio de' 20 scorso l'elezione del nuovo Papa, seguita colla di lei opera, e perfine a voti unanimi in un soggetto così degno e qualificato. Ho passato immediatamente a Sua Maestà la relazione di V. E. benchè altro non contenesse se non la nuova di detto fausto avvenimento. Dalla prudenza e retta maniera di pensare del nuovo Pontefice non dubito che potrà sperarsi una plausibile combinazione delle convenienze del sacerdozio con quelle dell'impero e con reciproca soddisfazione il disimpegno delle contese che tanto tempo hanno amareggiato il cuore d'ogni buon cattolico. Vostra Eminenza poi ha voluto accennarmi di passaggio l'afflizione, da cui Ella crede travagliata presentemente la sua Chiesa, quando che non mi consta alcun motivo di tale sensibilità; io all' opposto ne ho per credere che non si perdano mai di vista le legittime convenienze, compatibilmente con i legittimi diritti del Principato. Con ciò dovrebbero rimanere anche salve la dignità personale di V. E., e la libertà del Ministero pastorale senza altra amarezza ecc. ecc. Vienna, Kaunitz Rittberg ecc.

Bisogna asserire che il Kaunitz avesse il volto ben corazzato all'erubescenza, quando asseriva non constargli di motivi dati al Cardinale per *affliggersi de' mali di cui credeva travagliata la sua Chiesa:* ovvero bisogna asserire che intendeva di raddoppiar tanto la guerra alla Chiesa, che il male fatto allora si dovesse credere un conforto in confronto del male da farsi di poi. In Curia esiste una serie di lettere d'affari scritte al Pozzobonelli durante il Conclave (aprile-maggio 1769), e quasi ogni lettera è segnata dalla notizia di un nuovo attentato del Kaunitz contro la libertà della Chiesa. Pubblichiamo dei brani salienti di tali lettere tutte confidenziali, scritte da Mons. Paolo Manzoni Vicario per gli affari ecclesiastico-civili in sostituzione di Mons. Vicario Gene-

(1) Il conclave durò dal 15 febbrajo al 19 maggio. Il Ganganelli aveva sempre ottenuto numero esiguo di voti: quando improvvisamente ne ottenne 19 la sera del 18 maggio, e la mattina seguente fu eletto Papa a unanimità di voti.

rale ammalato. Come si vede il Kaunitz, nei soli due mesi e mezzo del Conclave, pubblicava editti ad abolire: 1° le carceri dei conventi e monasteri; 2° le corporazioni monastiche dedicate all'assistenza degli ospedali; 3° i piccoli conventi; 4° i ricorsi al Papa per affitti e vendite di beni ecclesiastici: così venendo a ledere la giurisdizione papale e privando la Camera Apostolica dei rilevanti proventi che ritraeva da tali ricorsi e spendeva in bene della Chiesa; 5° veniva a rimaneggiare a suo modo gli studii ecclesiastici; 6° obbligava la Curia a procedure che essa non poteva seguire senza venir meno ai propri doveri verso Roma; 7° si preparava, come effettuò qualche anno dopo la soppressione di un gran numero di parocchie.

5 aprile 1769. Eminenza. Non trovandosi M. Vicario Generale in situazione di poter lungamente applicare, sebbene già accudisca alle incombenze della sua carica, mi impose di rassegnare a V. E. la notizia di quanto segue. Nel giorno 3 corr. è venuto per ordine di S. E. il Sign. Ministro Plenipotenziario da M. Vicario Generale il S. Fiscale Mamaghi ad insinuare il R. Dispaccio riguardante le nuove sovrane determinazioni intorno alle Carceri Arcivescovili e de' Regolari, di cui compiegato, ne umilio a V. E. un esemplare. La risposta, ecc. ecc. Essendosi dunque esaminati i punti che principalmente interessano la Giurisdizione Ecclesiastica, si è riconosciuto potere questi ridursi a due: 1° il nuovo doppio carico che si impone alla Curia Arcivescovile di presentare due volte l'anno la nota dei carcerati con i titoli de' rispettivi delitti, e di ammettere due volte parimenti l'anno la visita d'un Regio Delegato; 2° il carico di ricevere e di custodire nelle Carceri Arcivescovili i regolari delinquenti, che a quelle dovranno tradursi, ecc. ecc.

22 aprile 1769. Ho riferito alla Congregazione le superiori determinazioni di Vostra Eminenza relative all'affare delle carceri, che si è compiaciuta di notificarmi colla veneratissima sua del 14 corrente, ecc. ecc. Avrà già inteso V. E. con lettere di M. Vicario Generale l'altro ordine sovrano di richiamo dei Regolari esistenti negli Ospizii e Grancie (1). Si è dubitato sulle prime che questo affare dovesse portare molto imbarazzo alla Curia per la ordinata sostituzione de' Sacerdoti secolari al governo delle Chiese, ed adempimento delle pie cause: ma in effetto non si trova grande difficoltà, essendo pochissime le Chiese di tal natura, ed essendosi già dai Regolari stessi suggeriti i soggetti co' quali provvedervi. Non si capisce

(1) Grancie o grangie erano fattorie rurali che i conventi assumevano ed amministravano per proprio conto o per conto altrui, facendole lavorare dai proprii frati laici. Si sa che i monaci furono istituiti dalla Chiesa, specialmente per attendere alla santificazione dell'anima propria: e da principio i monaci furono quasi esclusivamente laici: più tardi si ebbero molti sacerdoti soggetti a regola, ma i laici anch'essi furono sempre assai numerosi. Il Kaunitz sopprimendo le grancie, recava un colpo gravissimo alle fraterie laicali: si può dire chiudesse l'era dei lavoranti frati per aprir l'era degli operai e società operaje messi alla moderna. I frutti delle leggi del Kaunitz non tardarono ad apparire. Secondo le statistiche del citato Ferrario a pag. 292, vi erano a Milano nel 1771 frati 1716: nel 1772 frati 1693: nel 1773 frati 1464: nel 1781 frati 1148: nel 1782 frati 1256: nel 1791 frati 872: nel 1796 frati 817.

però come nelle lettere di governo si parli soltanto degli Ospizii e Grancie, e non già delle Chiese annesse a piccioli Conventi, alla distruzione de' quali già si pensa, anzi già si mette mano. Convien dire che riguardo a questi vogliano impossessarsi non solo de' beni temporali, ma anche delle Chiese stesse per farne quell'uso, che loro tornerà in grado. Ho subodorato che la Corte di Vienna ha altamente disapprovate le conclusioni teologiche de' PP. Gesuiti di Brera contenute nel foglio stampato sino dallo scorso Genaro, massime le quattro che sono state censurate da nuovi Regii Revisori, cioè 1° che il governo del Papa nella Chiesa sia monarchico, 2° che anche gli infedeli occulti siano nella Chiesa, 3° che l'atto di fede esplicito sia almeno necessario a' Peccatori, per la detta limitazione *almeno*, 4° che la Chiesa sia regola di Fede oltre la scrittura e tradizione (1). Deve essere stata tenuta una giunta straordinaria su questo affare e sento che sia stato determinato di pubblicare un decreto di soppressione di detto foglio.

29 aprile 1769. Eminenza. La soppressione de' piccoli Conventi di questo Stato già da molto tempo architettata da questi ministri, essendo stata finalmente da S. M. ordinata col R. dispaccio de' 20 marzo p. p., ne ha il Sign. C. Ministro Plenipotenziario passata la notizia a questa Curia con lettera del 27 corrente, di cui umilio copia a V. E. Due cose per quanto si raccoglie da questa lettera, esige S. M. dagli ordinarii, ecc. ecc. — Un'altra novità mi occorre di rassegnare a V. E. Questa mattina è stato pubblicato un editto trasmesso dalla Corte con Reale Dispaccio de' 3 aprile 1769. Proibisce S. M. ogni sorte d'alienazione, comprese anche le locazioni al di là del novennio de' beni ecclesiastici senza il previo beneplacito Regio da spedirsi dall'Officio dell'Economato, previe le informazioni da prendersi ad istanza del Regio Fisco e ricercato primo l'assenso del Clero, e l'approvazione del Vescovo ordinario a termini dell'antica disciplina e della pratica ritenuta per più secoli in Milano, il qual Regio Beneplacito dovrà inserirsi negli strumenti di contratto sotto pena di nullità dell'atto. Da ciò ben vede V. E. che non si vuole che alcuno più ricorra a Roma per ottenere i beneplaciti Apostolici in occasione di alienare o di affittare qualche fondo ecclesiastico. Non so per altro come combinare il disposto in questo editto (2) con quello che si ingiunge nella lettera dell' Economato scritta nel settembre dell'anno scorso a Regii Cancellieri e stampata, che dice di insinuare agli Amministratori delle Chiese di vendere i beni stabili ed impiegare il loro prezzo sul Monte Pubblico.

6 maggio 1769. Eminenza. L'aggradimento che V. S. si degna manifestarmi

(1) I teologi coscienziosi insegnano che il governo della Chiesa è monarchico, perocchè il Papa ha vero impero sui vescovi, benchè non possa nè abolire nè dimenticare l'ordine dell'episcopato, come nemmeno la giurisdizione dell'episcopato stesso presa in solido: e così per altro anche un re non potrebbe abolire in un vasto regno l'ordine dei giudici. Tutti i teologi cattolici insegnano poi che i peccatori non scomunicati non sono fuori della Chiesa, e per la remissione dei peccati è necessario non solo un atto di fede, ma anche atti d'amore e penitenza: invece giansenisti e protestanti insegnavano bastare atti di fede, ed essere in pari condizione il peccatore e lo scomunicato, laonde chi non ha rimorsi di coscienza poter anche disprezzare le scomuniche del Papa.

(2) Si avverta la contraddizione degli editti: un primo editto diceva di vendere i beni ecclesiastici e investire il ricavo in carteile: un secondo editto diceva di non venderli, ma di tenerli ancora; però tenerli in modo di offendere i diritti del Papa.

dell'operato da noi in evacuazione delle Reali Carte ultimamente pubblicate è un motivo di molta consolazione per noi in mezzo a tante novità disgustose ed insieme un forte stimolo ad impiegarci sempre più con tutto l'animo in servizio di V. E. e della sua Chiesa, ecc. Ne' giorni scorsi sono comparsi molti Superiori Regolari eccitati dall'ultimo ordine di Governo a denunciare i Conventi piccoli da loro rispettivamente posseduti. A tutti ho data una sola risposta, cioè che ricevevo frattanto le notificazioni che facevano e che li pregavo a volermi somministrare gli atti delle rispettive fondazioni, lo stato attivo e passivo, ecc. ecc., riservandomi a dare ulteriori riscontri, venute che fossero le risposte di Vostra Eminenza per rapporto alle massime di prestarsi o no all'Ordine Sovrano. Ho fatto conto, che i Conventi piccoli nelle diocesi di V. E. saranno 40 circa, ma non tutti converrà sopprimere, ecc.

13 maggio 1769. Eminenza. Ora che V. E. si è compiaciuta manifestarmi la sua superiore condiscendenza a voleri di Sua Maestà per la soppressione delle piccole case dei Regolari, eseguendo i comandi (1) di questi SS.i della Congregazione, a quali è piaciuto d'appoggiare a me questa non indifferente incombenza, mi applicherò seriamente all'opera. Già tutti i Superiori Regolari, ecc. ecc. — Da Mons. Vicario avrà ricevuto V. S. la copia dell'editto per le alienazioni dei beni ecclesiastici. Dal tenore del medesimo avrà V. E. compreso che la botta va a ricadere sopra di Roma, da cui secondo il sistema della dominazione dei Duchi di Milano, non si vuole più alcuna dipendenza per riguardo a Beneplacito Apostolico. L'autorità per altro (2) dell'Ordinario è ancora salva. Anzi questa mattina avendo su di ciò lungamente discorso con M. Economo, in vista di alcuni rilievi fattigli, mi ha detto di dare un promemoria al Sign. Conte di Firmian, che dal canto suo vedrà di fare che vengano rimessi alla Curia tutti li Beneplaciti Regii per la stipulazione degli istrumenti *coram Vicario Generali* o altra persona delegata. Io non so cosa si penserà dalla Corte Romana su questa novità, e per me crederei che anche riguardo a questo capo, creato il nuovo Sommo Pontefice, ottenesse V. S. a viva voce ogni opportuna facoltà per potersi prestare all'esecuzione di questo Editto senza scrupolo e con minore discapito della sua giurisdizione Ordinaria. Giovedì prossimo si terrà su di ciò a mia insinuazione una particolare Congregazione di cui a suo tempo rassegnerò a V. E. le risultanze, ecc.

24 maggio 1769. — *Eminenza.* Con istaffetta proveniente da Modena e spedita da quel Principe ereditario al Serenissimo Amministratore si è intesa la lieta nuova dello scioglimento del Conclave con l'elezione del nuovo Sommo Pontefice. Me ne congratulo vivamente con V. E. perchè siasi più presto di quello che si temeva sbrigato da questa importante incombenza; e spero che tra poche settimane avrò il contento di vederla restituita con salute a questa sua Chiesa e baciarle la sacra Porpora, ecc. S. M. l'imperatrice Regina si è messa, per così dire, di mezzo

(1) Il Pozzobonelli per aderire ai voleri del governo e sopprimere i piccoli conventi doveva chiedere speciali istruzioni e facoltà alla Santa Sede: *sede vacante*, come qui è detto, prese intelligenze coi Cardinali del Concilio, ed ebbe poi ogni debita facoltà dal nuovo Papa eletto.

(2) Abbiam già notato il piano del Kaunitz: guerreggiare la S. Sede, però pretendere di favorire i vescovi.

per togliere le gelosie e comporre le differenze insorte fra Monsignor Economo e il Canonico Perego (1), essendo stato spedito un dispaccio che dà una lode grandissima a M. Economo e lo costituisce Direttore generale de' studii Canonici e nello stesso tempo fa un panegirico anche al Canonico Perego e lo fa Direttore de' studii Teologici: così ha creduto di accontentare amendue. Sento che si stia dalla Giunta Economale travagliando su la materia de' Quindenii (2). Se anche questi vengono proibiti come già si susurra, ecco un altro colpo fatale alla corte di Roma, ecc.

27 maggio 1769. — Eminenza. Con ragione V. E. è contenta dell'elezione a cui tanto ha contribuito del novello degnissimo Pontefice. Nel breve tempo, che mi sono trattenuto in codesta Dominante (3), sebbene non abbia avuto la sorte di trattarlo, pure dall' esterno e da quanto mi si contava da chi intimamente lo conosceva, tutte le volte che lo vedevo, l'ammirava per un taglio eccellente di Papa. In oggi il concorso de' voti del Sacro Collegio, l'aggradimento di tutte le Corti, e l'applauso universale ci fanno veramente comprendere che questo è lo scelto del Signore, e nello stesso tempo ci fanno sperare che quel Dio che lo ha così prodigiosamente esaltato lo assisterà anche a ben governare la sua Chiesa, ecc. È stato presentato a questa Curia ricorso dall'Abb. Tamburini (4) primo officiale della segreteria dell'Abb. Salvatore per ottenere l'approvazione di poter acquistare un pezzo di terra di ragione d'un beneficio. Sebbene trattisi di alienazione per cui non è necessario Beneplacito Apostolico, non essendo che un piccolo pezzetto di L. 300 circa, siccome sarebbe il primo caso in cui si dovrebbe mettere in esecuzione il metodo prescritto dall' Editto 26 aprile, si è stimato di sospendere la spedizione, sin a tanto siamo certi della mente di V. E. se intende che ci dobbiamo prestare al detto editto. Il mentovato Abb. Tamburini fa una premura grandissima, epperò sarà bene che V. E. più presto che può ci spieghi le sue intenzioni. Li frati sulla speranza che il nuovo Papa, possa mettere fine al periodo di tante novità, ritardano l'esibizione de' stati ed altre notizie ricercate, e per questo io non ho potuto ancora applicarmi a stendere i piani delle soppressioni. V. E. non abbia timore per le unioni delle parocchie, mentre di queste non si discorre. Sarà bene che V. E. sia munito della facoltà opportuna per qualunque caso che possa succedere, ma questo sarà ben raro.

Grande delusione! Con Papa Clemente XIV, eletto ad unanimità, acclamato dai buoni cattolici, adulato dai governi si sperava la fine delle novità! Eppure proprio allora incominciava la persecuzione!

(1) Il prete regio già noto nella vertenza per la bolla *in Coena Domini.*

(2) Quindenio o *quintadecima* era una tassa che ogni quindici anni pagavano alla Santa Sede i Monasteri, Seminarii, Luoghi Pii, ecc., cioè quegli enti ecclesiastici che non erano soggetti a vacanza, nè venivano conferiti a titolo di beneficio, come parocchie, abbazie, canonicati, ecc. Si pagava il quindenio a riconoscere la giurisdizione della Santa Sede, e a bilanciare le altre tasse che pagavano alla Santa Sede i benefizii soggetti a trapasso e quindi a vacanza. Coi *quindenii* o tasse sui benefizii non soggetti a vacanza, colle *annate* o tasse sui benefizii vacanti, la Santa Sede veniva ad acquistare tanta potenza da esercitare a pro della cristianità.

(3) Cioè capitale, voce del secolo passato.

(4) Il famoso prof. di Pavia, banderajo dei giansenisti, paladino del Concilio di Pistoja.

§ 5°

Venceslao Kaunitz e le sue leggi giuseppine.

Narrasi che il principe di Bismarck prima di iniziare la fiera lotta del *Culturkampf* nella sua vasta Germania, ne avesse fatto eseguire qualche previa esperienza o assaggio in qualche Cantone della non sua, più piccola Svizzera: aperta poi la lotta, si sa che esso principe ebbe un giorno a protestare in pieno parlamento che giammai sarebbe andato a Canossa, ma il fatto si fu che vidde andarne di mezzo la prosperità e il ben dello Stato assai più di quanto si era imaginato: che se esso principe non depose ancora, nè sognò mai di deporre la corona imperiale alla soglia del Vaticano, mostrò pure desiderio di venire a capitolazione, e si può ben dire che domandò o concesse armistizio e tregua: i momenti di tregua sono sempre i momenti più indicati per raccogliersi e meditar sulle vicende occorse, e trar la statistica dei danni e delle vittime.

Venceslao Kaunitz principe di Rittberg, fu il nemico più serio ed efficace di Federico il Grande, fu amico non inutile o leggiero di Pompadour, Luigi XV, Voltaire e Rousseau, era il vanto della diplomazia austriaca nella seconda metà del secolo passato; e se non ebbe la potenza e forza militare del moderno cancellier di Germania, ne ebbe bene tutta l'abilità o rinomanza diplomatica, se fors'anco questa non fu maggiore quanto minore era la prima: esso Kaunitz non era luterano, però era febroniano e regalista, ossia per dirlo in termini chiari e moderni era vecchio-cattolico e conservator framassonico quale molto di sovente affetta di essere l'attual capo del gabinetto di Berlino. Noi non crediamo di apporci troppo male nè di parlare fuor di luogo asserendo che le presenti persecutrici leggi di Maggio di Germania, hanno troppi riscontri colle passate stravaganti e funeste leggi giuseppine: e poco monta che quelle siano dovute a uomini di stato sedicenti protestanti e queste a uomini di stato sedicenti cattolici. Volontieri poi notiamo che il Kaunitz non diversamente anzi più significantemente del Bismarck, a quando a quando in rispetto del proprio operato, era accessibile a sentimenti di disillusione, epperò se non per affetto alla Chiesa, almeno per la ragion di Stato veniva ad accettare, proporre e pubblicare ordini che avevano colorito di ritrattazione. Noi ci proponiamo di far rilevare qualche cosa dal molto male che le leggi giuseppine fecero in Lombardia: e per dare

le dovute statistiche, non ci parve niente di meglio che riportarci ai momenti nei quali il Kaunitz o chi per lui, parve rinvenire sulle proprie orme, e se non ritrattare, capitolare almeno colla propria politica.

È da ricordare come la Toscana, morto Gastone ultimo dei Medici, era passata a Francesco di Lorena marito di Maria Teresa; il quale non si mosse ma stette in Germania colla moglie e col Kaunitz, e mandò a Firenze in qualità di reggente un signor di Richecourt, principe (come attesta il Balbo nel suo sommario età settima N. 30) che fece *poche e languide riforme* cioè *riforme che non passaron guari le materie ecclesiastiche.* Morto Francesco nel 1765; il primogenito Giuseppe fu salutato imperator di Germania ed erede presuntivo agli Stati materni dell'Austria; il secondogenito Pietro Leopoldo fu mandato in Toscana a ducheggiare, e in tempo brevissimo vi introdusse tante novità, e vi manomise tanto le ragioni di Santa Chiesa, che la Toscana fu indicata in Italia come il paese che camminava alla testa delle riforme. Basti dire, che senza tener conto dei giansenisti i quali formavano unica cosa col governo, si calcolava che alla sola città di Firenze, allora popolosa di un 80 ovvero 90 mila anime, facessero capo 30,000 massoni (1). Si racconta anche che Pietro Leopoldo pel suo fanatismo alle novità religiose ricevesse una buona castigatoja dalla lontana e un po' più avveduta Maria Teresa sua madre (2); ma vi diede poco ascolto, stantechè l'anno 1786, quando Giuseppe II apriva il seminario generale di Pavia, Pietro Leopoldo lo dinnanzava di più passi, e pubblicava i suoi *punti di vista* ossia un nuovo statuto per una nuova fede ducale-giansenistica e un nuovo rimestio ducale-giansenistico di parocchie e diocesi: e a Pistoja faceva poi tenere, insultato è vero dal popolo, ma protetto dalle bajonette, il famoso concilio scismatico. Però l'anno 1790 venuto a morte immatura Giuseppe II, e chiamato a Vienna imperatore col nome di Leopoldo II colui che qua era solamente Granduca Pietro Leopoldo, si iniziò (pare per i buoni consigli del Kaunitz) una politica spiccatamente diversa. I teologi giansenisti abbandonati in Toscana fecero in massa le proprie più o meno serie ritrattazioni, e il nuovo imperatore appena salito in trono, si diede a disfare se non intera, almeno in gran parte, l'opera del più che imitato, già preceduto imperator fratello. Forse sull'animo del febroniano Kaunitz e del giansenista imperator Leopoldo facevano troppa impressione gli avvenimenti di Francia, e la nuova mossa dei giansenisti italiani (non escluso il Ricci vescovo e autor del concilio), i quali giansenisti (3) dopo

(1) v. Cantù: *Storia degli Ital.*, v. 6, 123.

(2) v. Cantù: *Storia degli eretici*, v. 3, p. 491.

(3) Il Ricci cadde in disgrazia di Leopoldo II, e dopo aver dovuto rinunziare al vescovado di Pistoja, variò fede politica e religiosa col variar dei governi alternatisi in Italia per oltre un decennio. Il Tamburini nel 1794 pubblicò le *lettere politico-teologiche*

aver pigliato tanto partito pel governo assoluto, or venivano inneggiando alla dichiarazione dei diritti dell'uomo, alla convenzion nazionale e più o meno spudoratamente anche ai giacobini. Ad ogni modo a Vienna si spiegò una prima politica di ravvedimento; e questo momento di più o meno meritoria ma opportuna ed utile resipiscenza, parve a noi il momento più favorevole per studiare la portata, il concetto, il danno delle luttuose leggi giuseppine. Si noti che il nome di leggi giuseppine, non diversamente del recente nome di *leggi di Maggio* che da principio fu inventato e dato colassù in Germania a leggi votate in due mesi di Maggio di due anni consecutivi, ma fu poi anche esteso a tant'altre leggi votate in diversi altri mesi ed anni: il nome di leggi giuseppine, diciamo, nonchè alle sfrontate leggi di Giuseppe II, va pure applicato a una trista serie di leggi pubblicate sotto il governo di Maria Teresa, come anche si applica a qualche legge dell'imperator Leopoldo: è nome dunque generale da darsi a tutte quante le leggi, che presso di noi rovesciarono l'antica libertà ecclesiastica per sostituirvi gli arbitrii del governo. Per parlar degnamente di queste leggi, noi non avremmo a far altro se non raccogliere e pubblicare le memorie scritte dai vescovi in quelle circostanze e dai vescovi allora avanzate al trono: e documenti interessanti vi sono in proposito in Curia.

Leopoldo II partiva da Firenze al 1 marzo 1790 e a sera del giorno 12 entrava in palazzo a Vienna, in quella sera istessa (come dice la *Gazzetta enciclopedica* an. 1790, p. 102), potendo goder la consolazione di gettare le braccia al collo al principe di Kaunitz. Una delle prime disposizioni del governo di Leopoldo II fu di far sapere ai suoi popoli o consiglieri e rappresentanti de' suoi stati, che egli avrebbe volentieri esaminate le ragionevoli rimostranze che si credessero d'avanzare al trono. L'Arcivescovo Visconti di Milano, eletto è vero per un arbitrio dell'imperator Giuseppe II, ma già indicato al seggio episcopale dal buon Cardinale Pozzobonelli, e che sentiva abbastanza nobilmente la propria posizione e dignità ecclesiastica (1), s'affrettò a redigere la seguente sup-

lamentando che si asserisse quello che tutti vedevano ed asserivano cioè che i *giansenisti erano giacobini*. Rispose il Bolgeni dandone prove nell'opuscolo *Problema se i giansenisti sieno giacobini, Roma* 1794; ma senza l'opuscolo, due anni dopo vennero le testimoniali del governo cisalpino, che nel suo giornale *Termometro politico*, subito nel primo numero del dì 7 Messidoro an. 4° rep., disse che la rivoluzione era preparata dai giansenisti e dalla società del Caffè.

(1) Il manualetto di storia ecclesiastica diocesana intitolato *Fasti della Chiesa milanese*, a pag. 240, dice che il Visconti fu eletto per nomina devoluta a Giuseppe II in virtù del concordato 9 maggio 1782, e reca in proposito due articoli di quel supposto concordato. Invece il Rorbacher, lib. 89, n. 40, parla di Pio VI addolorato di quella nomina e la dice fatta contro il diritto canonico e contro la pratica da gran tempo vigente a Milano. Abbiamo voluto appurare i fatti, e abbiamo constatato che il manualetto, pure dettato con

plica che abbiamo trovato in Curia e che reca scritto in calce *spedita a Vienna 17 aprile.*

Sacra Reale Apostolica Maestà.

Con quella ingenuità ed effusion di cuore, colla quale deve un Vescovo, un suddito aprire riverentemente l'animo suo al proprio sovrano piissimo a un tempo e vindice e protettore dei diritti della Chiesa, con questa appunto io mi presento al Real soglio, veracemente sì, ma con dolore esponendo i mali che da gran tempo affliggono questa mia diocesi, e la sovrana protezione implorando, perchè si degni accorrere efficacemente ai rimedii, onde cessino i mali e rifiorisca in questa greggia il vero spirito di religione, l'osservanza della ecclesiastica disciplina, il decoro del sacerdozio e de' tempii, la cura dei poveri.

Le innovazioni che sul sistema ecclesiastico sono state introdotte in seguito a una legislazione sempre varia nè mai consistente, in molte parti mal interpretate, eseguite più con spirito di mondo che di zelo pel maggior bene di nostra S. Religione Cattolica, le innovazioni dissi, sono l'origine dei mali che io deploro e per cui supplico dei più efficaci sovrani rimedii.

Si è riuscito nientemeno che a vincolare il massimo, l'essenziale dei doveri

buon spirito, è in inganno: i due articoli che egli reca come frutto d'accordo con Pio VI, non sono altro che due articoli d'un editto imperiale, il quale violava i diritti della S. Sede. Però è a notare che esso editto era avvalorato e rincalzato da altro editto 30 maggio 1782, dove si partecipava ai sudditi, che le nuove disposizioni in materia ecclesiastica venivano date dietro *scambievoli sincerazioni seguite col Papa medesimo in occasione del suo soggiorno a Vienna.* Queste imperiali e reali bugie poterono a Milano far credere il concordato, mentre ancora non esisteva. All'Archivio di Stato vi hanno documenti, specialmente lettere del Card. Herzan e dell'obl. Vassalli, che narrano come volgessero precisamente le cose. L'imperatore nominò il Visconti a Brünn addì 1 settembre 1783, e la nomina fu pubblicata con festa a Milano addì 14: si scrisse subito al Papa per la accettazione o conferma, ma il Papa nulla eccependo quanto alla persona, fe' riserve per la violazione fatta al diritto di nomina competente a sè e non all'imperatore. Il Cardinale Herzan scusò l'imperatore, allegando lettere scritte al Papa senza aver ottenuto risposta: *qui tacet consentire videtur:* il Papa rispose che non aveva risposto, perchè s'era espresso chiaro a Vienna coll'imperatore stesso. Ad ogni modo in gennajo 1784, Giuseppe II giunse inaspettato a Roma, tanto inaspettato che il primo a conoscerlo fu il Papa stesso: ebbe segretissimi abboccamenti con Pio VI e strinse il concordato 14 febbrajo 1784, col quale ottenne l'indulto di nomina a tutti i benefizii ecclesiastici anteriormente devoluti a nomina della S. Sede. Il Visconti fu allora chiamato a Roma, ma vi languì in ozio tre mesi, perchè sorse discussione tra Roma e Vienna sul tenore della bolla con cui investire candidato. Alla fine si convenne nella seguente frase *ad nominationem Josephi Secundi et ex benignitate Suae Sanctitatis* per nomina di Giuseppe II e per indulgenza di S. S. Così aggiustata la question di diritto, Pio VI volle colmar d'attenzioni l'Arcivescovo: deputò agli esami il C. Gerdil, il P. Scatti barnabita e P. Luini cappuccino pel 22 giugno 1783 in sua presenza, ma data appena risposta a qualche insignificante domanda, Pio VI interruppe *optimae sunt responsiones Praesulis, idcirco ab ulteriori examine dispensamus,* e fe' più rigoroso esame ai seguenti: affrettò il concistoro pel 25 giugno: e concesse la consecrazione *more Cardinalium* per la domenica seguente giorno 27. La consecrazione fu data nella Chiesa di San Carlo al Corso dal Card. Visconti, ma il Papa accordò di sua mano il pallio.

dell'episcopato qual è quello di cui vennero incaricati da Gesù Cristo, di insegnare liberamente a chicchessia le dottrine cattoliche; giacchè l'ammaestramento del clero, e le pastorali istruzioni del vescovo si son volute, l'uno affidare a tutt'altri che a chi ne ha la positiva divina missione, le altre assoggettare alle correzioni e revisioni di chi dovrebbe essere discepolo del vescovo e si arroga l'ufficio di ammaestrarlo.

Per questo il vescovo defraudava il suo popolo, astenendosi dal pubblicare le pastorali, piuttostochè rinunziare al suo diritto originario di liberamente istruire, e se una qualche volta ha parlato, fu allora soltanto perchè la necessità lo costringeva a secondare le pressanti insinuazioni del governo. Per questo dalle cattedre si sono calorosamente difese nuove dottrine, parto infelice di uno spirito dichiarato di partito malsano: per questo la irreligione ha potuto già fare i progressi più rapidi. E come se dovesse esser tolto ogni ostacolo al di lei dilatamento, sottraendosi all' Ordinario la censura della stampa, ne venne un' innondazione di libri empii e scandalosi, che ha di già allagata la diocesi ed è penetrata persino dentro ai più sacri asili ad infezione de' cuori anche più semplici e meno accorti.

Piangono tutt' ora i buoni milanesi la troppo amara perdita, ch'essi ed i loro innocenti figliuoli hanno fatta nella soppressione della Congregazione della Dottrina Cristiana e della preghiera vespertina, due stabilimenti, che erano come un capo d' opera dello zelo pastorale di un S. Carlo Borromeo. Trovansi gravissimamente scandalizzati al vedersi innondati da tanti diversi catechismi, che a tutta forza si volevano e si vorrebbero introdotti dagli addetti al partito delle novità, con aperto disprezzo dei comandi dell'Ordinario, che altamente ma invano reclama il suo diritto. Nè (essi milanesi) possono finalmente ricordare senza ribrezzo come contro le patrie sanzioni che non dan luogo ai diritti di cittadinanza ai non cattolici, siasi ordinato promiscuo ai defunti di qualsiasi religione fino anche il sepolcro.

Dopo progressi così avanzati della innovazione su di ciò che concerne la parte essenziale della Religione, manca il cuore a ripetere quanto detrimento abbia di già dovuto soffrire l'esterno culto e la cristiana osservanza. Col titolo di allontanare superstizioni e pregiudizii si è passato alla proibizione indistinta di ogni genere di tridui e novene, si sono proibite se non tutte, la maggior parte almeno delle processioni e quelle persino fra l' ottava del *Corpus Domini*, togliendo ai vescovi la facoltà di ordinarne alcuna se non dipendentemente dal governo: si è vietato per ultimo il suono ancora della campana destinata per l' invito al popolo a pregare in suffragio dei trapassati.

Quindi la tiepidezza nella divozione cristiana, il rilasciamento nell'osservanza delle leggi della Chiesa, ed in ispecie le leggi della mortificazione, ed astinenza quaresimale, il sacramento del matrimonio ridotto ad oggetto poco meno che politico, il luogo sacro spogliato quasi per intiero della tanto venerabile sua immunità, e pressato minacciosamente l'Ordinario a dispensare di sua autorità, anche quando sia intimamente persuaso di non competergli, a proposito di ciò che le leggi della Chiesa universale divietano e che la disciplina universale riserva al Capo visibile della Chiesa.

Quel diritto poi che compete al Vescovo di esigere dal Clero soggetto il buon costume e la rigorosa osservanza della ecclesiastica disciplina, resta nelle di lui

mani inoperoso, e d'altronde il Clero languisce nel maggiore avvilimento. A questi due mali fu preparata la via col privare di quasi tutta la giurisdizione la Curia del Vescovo, e coll' abolire contemporaneamente il privilegio del chiericato. Quindi una serie di altri mali, che rendonsi sempre più gravi e perniciosi; la rilassatezza del costume, la insubordinazione, e la noncuranza per non dire il disprezzo degli ordini del superiore ecclesiastico, con tutte quelle tristi conseguenze che sorgono necessariamente da siffatte radici: quindi avvilito lo stato clericale, e perciò tolto uno di quei pregi che invitavano ad abbracciarlo, e quindi finalmente l'omai troppo notabile ammanco del necessario numero dei sacerdoti per supplire ai bisogni della cura d'anime e degli altri ufficii di religione. Tanto grave è il disordine, proveniente segnatamente dalle mentovate innovazioni; che se a notizia del vescovo che vede più da vicino gli andamenti del Clero giunge una qualche grave delinquenza d' un ecclesiastico, si trova costretto a dissimularla per non deferirla al giudice laico e per non scoprir quelle piaghe che per suo carattere deve il vescovo procurare che rimangano nascoste onde il popolo non ne venga scandalizzato.

(Spedito a Vienna 17 aprile).

L'Arcivescovo non si contentò di questa prima rimostranza bensì raccolse una commissione di dotti e fidati ecclesiastici per mettere in precisa formola le proprie suppliche: la commissione prolungò i suoi studii e tenne sedute pel corso d'un mese, e vi ha in Curia un fascio di documenti che è come il processo verbale delle sessioni, benchè incartato con un poco di confusione e disordine. Si discute il tenore e l'ambito delle domande da avanzare al trono: si osserva di far procedere di pari passo il decoro e diritto ecclesiastico, e non scompagnare dalla fermezza la soavità e quasi cordialità sacerdotale: si appunta di scartare ogni parola che sembri critica o lamento personale: si farà una serie di petizioni per la revoca dei tanti perniciosi editti: ma non si citino espliciti questi editti singoli, bensì si accenni al loro contenuto. Il segretario ha incarico di mettere a catalogo tutti gli editti sui quali produrre lamenti, e il catalogo si trova spostato dall'incarto, ma è certamente il seguente che noi qui produciamo.

Preparazioni e sbozzi della supplica a Sua Maestà: vedi protocollo delle sessioni 14 aprile fin alli 22 maggio.

Indice dei dispacci ed editti da aversi sott' occhi, ecc.

La supplica ridotta alla sua vera e giusta forma ordinata è trascritta al protocollo ecc.

Amministrazione de' luoghi pii e cause pie: 1768, 11 ottobre. Istruzioni della giunta economale riguardante i luoghi pii e le cause pie. — 1769, 14 ottobre. Metodo prescritto dalla R. G. Economale, ove si ordina ai deputati delle pie opere la indipendenza dalle Curie Ecclesiastiche. — 1784, 6 maggio. Dispaccio pubblicato coll'editto 15 luglio detto anno sull'amministrazione de' luoghi pii.

Censure dei libri: 1768, 15 dicembre. Dispaccio e piano sulla censura dei libri. — 1782, 30 maggio. Dispaccio ove si parla anche della censura dei libri.

Alienazioni dei beni ecclesiastici: 1769, 25 aprile. Editto sopra i contratti

livellarii e vendite di beni ecclesiastici. — 1782, 4 marzo. Dispaccio rapporto ai contratti di vendita, livelli ed affitti di beni ecclesiastici. — 1783, 24 giugno. Lettere di corte, che dichiara compresi nel dispaccio 4 marzo 1782 anche i dispacci di cambi de' beni ecclesiastici.

Tolleranza degli acattolici: 1781, 13 ottobre. Editto sulla tolleranza degli acattolici, della quale si parla anche nella circolare de' 16 gennajo 1782. — 1782, 30 maggio. Regio dispaccio ove si parla anche della tolleranza degli acattolici.

Dispensa di Roma intorno ai matrimonii. 1781, 9 novembre. Dispaccio di proibizione delle dispense di Roma intorno ai matrimonii. — 1782, 30 maggio. Dispaccio ove si parla anche delle dispense intorno ai matrimonii.

Costituzione intorno al matrimonio: 1784, 17 settembre. Regia Costituzione intorno al matrimonio. — 1785, 22 giugno. Editto in seguito al Regio dispaccio 17 maggio detto anno per il rischiarimento di alcuni dubbii relativi alla Costituzione sulli matrimonii de' 17 settembre 1784.

Asilo sacro: 1781, 9 marzo. Editto rapporto all'asilo sacro.

Teatri in quaresima ed avvento: 1781. Permesso e cominciamento delli teatrali divertimenti in quaresima ed avvento.

Nomina ai benefici ecclesiastici: 1782, 9 maggio. Dispaccio colle istruzioni annessevi relative alla nomina ai benefici ecclesiastici. — 1784, 30 marzo. Dispaccio con cui si accorda a Vescovi da S. M. l'alternativa ecc. — 1784, 20 gennajo. Convenzione tra Sua Santità e l'imperatore sulle nomine a beneficii ecclesiastici. — 1787. Appuntamenti del R. I. Consiglio di governo comunicati alla Curia Arcivescovile sulle nomine e collazione de' beneficii ecclesiastici. — 1787, 22 dicembre. Istruzione ricevuta dal Notajo D. Carlo Lamberto Rusca della nuova sistemazione delle parocchie di Milano. — 1788, 11 febbrajo. Decreto di Corte comunicato come sopra sulla nomina a benefizii ecclesiastici.

Sistemazione delle parocchie di Milano: 1787, 31 ottobre. Editto sul sistema parocchiale di Milano.

Esenzioni sopra i dazii di consunzione: 1783, 4 gennajo. Editto di soppressione di tutte le esenzioni sopra i dazii di consunzione goduta dal clero secolare e regolare.

Esenzioni prediali: 1783. Dispaccio pubblicato in Vienna di soppressione di tutte le esenzioni prediali sopra i stabili ossia beni ecclesiastici in tutta la Monarchia.

Studii ne' Seminarii per la laurea: 1774, 14 febbrajo. Dispaccio pubblicato coll'editto 20 aprile detto anno art. 6 sugli studii de' Chierici ne' Seminarii relativamente alla laurea.

Funzioni ecclesiastiche proibite: 1786, 25 settembre. Editto proibitivo delle novene, tridui ed altre funzioni ecclesiastiche.

Detenuti nelle carceri vescovili: 1769, 23 marzo. Editto pubblicato in seguito al dispaccio 9 detto marzo sulli detenuti nelle carceri vescovili.

Clero privato dal privilegio del foro: 1786, 11 febbrajo. Editto giurisdizionale col quale è stato privato il clero dal privilegio del foro, riservata ai vescovi l'autorità disciplinaria o la procedura ed inflizione di pene canoniche contro gli ecclesiastici per delinquenze disciplinarie.

Traduzione alle carceri comuni degli ecclesiastici: 1787, 28 febbrajo. Editto sulla detenzione e traduzione degli ecclesiastici alle carceri comuni per delitti civili.

Collegio de' notari apostolici abolito: 1782, 20 luglio. Editto di abolizione del collegio de' notai apostolici.

Regolamento sulle discipline de' regolari: 1782, 20 luglio. Regolamento intorno alla disciplina del Clero regolare.

Piano per le monache: 1783, 1 dicembre. Piano per i monasteri delle monache.

La supplica al trono ridotta alla sua genuina formola non l'abbiamo rinvenuta: forse in Curia non è stata conservata inquantochè vi è invece genuinamente conservata la risposta del trono che riporta già il questionario dell'Arcivescovo. Questo questionario è stato pubblicato ma solo in parte nel libretto intitolato *Fasti della Chiesa milanese,* Milano (1801 ovvero 1802): e noi lo riproduciamo per intero e per di più aggiungiamo pressochè intera la risposta del governo. Si noti che da principio le domande erano state fissate in numero di circa venti; ma (come consta dal protocollo delle sessioni) si ebbe eccitamento dal governator Wilzek di chiedere cose anche maggiori e le domande furono levate al novero di trentuno. I vescovi suffraganei ebbero a fare anch'essi premure analoghe, e in generale si rimisero alle petizioni dell'Arcivescovo di Milano, facendovi poche aggiunte di interesse affatto locale: solamente il vescovo di Como in quel turno di tempo non si trovò in armonia coi suoi confratelli d'episcopato; nulla egli aveva a lamentare delle lagrimose leggi giuseppine, anzi lamentava che parecchie di esse venivano levate. Ad ogni modo ecco il documento (1) di cui parliamo:

L'Imperatore Re, ecc., ecc. al Nostro dilettissimo fratello, Serenissimo Arciduca Ferdinando, ecc., ecc., Capitano generale della Lombardia Austriaca. — Siccome sino da primi giorni del nostro regno abbiamo accolto con bontà le rappresentanze gravatoriali de' nostri sudditi della Lombardia Austriaca, ecc., così tanto più Ci siamo prestati ad accogliere quelle che Ci sono state esposte in iscritto dall'Arcivescovo e dai Vescovi della medesima Lombardia; avendoli persino eccitati Noi stessi a farci presenti i loro desiderii negli oggetti riguardanti la religione, la disciplina ecclesiastica e l'esercizio del sacro ministero, ecc., ecc. Abbiamo quindi preso in considerazione i molti articoli, tanto generali e comuni che gli speciali d'ogni diocesi che Ci sono stati presentati. Ne trovammo tra esse domande, non poche appoggiate ad antichi pregiudizii, ecc.; altri articoli Ci sono risultati meritevoli di riparo, quale in parte è già stato dato di nostro ordine, e per quanto ne rimane ancora, vogliamo che vi sia provveduto con sollecitudine dal governo secondo le nostre intenzioni e determinazioni. Sono queste apposte ai singoli articoli delle domande, i quali trovansi esposti nel ristretto che qui annesso mandiamo al Serenissimo Arciduca governatore, perchè ne faccia pervenire la notizia

(1) Il seguente documento si può leggere anche all'Archivio di Stato, cartella *Dispacci reali, Corrispondenze di corte,* ma non crediamo fosse pubblicato, e l'argomentiamo dal fatto che all'Archivio di Stato è conservato manoscritto, mentre i documenti stampati e pubblicati vi si conservano sempre anche a stampa.

all'Arcivescovo ed ai Vescovi per loro direzione e regola, ecc. Ci lusinghiamo che essi riconosceranno con gratitudine il bene delle provvidenze a tal fine emanate, ecc., ecc. — Firenze, 9 aprile 1791: *firm.* Leopoldo — G. Sperges — *concorda* Bellazzi.

Domande dell'Arcivescovo di Milano.	*Risoluzioni di Sua Maestà.*
1° *Che sia ripristinato sul piede originario il Seminario diocesano insieme colle rendite non incorporate al fondo di religione.*	È già stato ordinato. Il Seminario generale di Pavia cesserà alla fine del corrente anno scolastico. I fondi che appartenevano ai Seminarii diocesani o ai rispettivi Vescovi saranno restituiti ai medesimi, rimanendo la cura ai Vescovi unitamente ai proventi e pesi relativi.
2° *Che gli studii teologici dipendano dall'ispezione dei vescovi, e così pure le altre relative provvidenze.*	L'ispezione delle dottrine che s'insegnano nelle scuole pubbliche in materia di religione e disciplina ecclesiastica rimarrà ai Vescovi, e se avranno da rilevare con fondamento qualche cosa contro tali dottrine, sarà loro sempre libero di avvertirne il governo o il sovrano stesso, il quale farà esaminare i reclami e provvederà secondo le risultanze. Nel proprio Seminario diocesano competerà al Vescovo la direzione degli studii teologici e clericali: non dovrà essere però arbitraria nè indipendente dall'ispezione e vigilanza dell'autorità politica, a cui troppo importa la formazione dei buoni allievi e la conservazione della purità dei dogmi. Non potranno i vescovi costituire nei Seminarii Professori e Lettori se non sieno stati prima approvati e laureati nell'Università di Pavia, nè questi potranno scegliere libro elementare ad uso delle loro lezioni che fosse disapprovato dalle Università. Non dovrà venir ammesso allo studio teologico, neppure ne' Seminarii, alcun giovine che non potesse provare d'aver lodevolmente finito quello di filosofia.
3° *Che il vescovo abbia a prescrivere il Catechismo ad uso delle Scuole della Dottrina cristiana.*	Tutte le diocesi della Lombardia Austriaca dovranno avere uno e lo stesso Catechismo. Questo sarà il pubblicato nel 1789 dall'Arcivescovo coll'assenso degli altri Vescovi e col gradimento del Sovrano, per l'uso dei Parrochi e delli Adulti, essendo alquanto diffuso e non

alla portata de' fanciulli: per l'uso dei fanciulli e persone rozze servirà il Catechismo piccolo, compilato espressamente a tal fine e pubblicato nel 1790, senza che i Vescovi avessero a ridirvi. E benchè fuori di questi due non debbano i Parrochi o Catechisti servirsi d'altro nel pubblico insegnamento, non si potrà impedire l'introduzione di altri Catechismi a richiesta ed uso privato, purchè non siano riprovati dai censori.

4° *Che le pastorali de' vescovi sulla dottrina cattolica e sulla morale non siano soggette alla previa approvazione del governo.*

Tutti gli scritti che escono in pubblico devono subire la revisione della podestà politica, anche quando contengono istruzioni o lettere pastorali (1) dei Vescovi.

5° *Che l'Ordinario abbia di nuovo il diritto sulla censura de' libri e stampe, quello di conoscere le cause della fede e la processura di esse, come nelle altre cause ecclesiastiche coll'ajuto del braccio secolare.*

La censura de' libri e stampe deve rimanere privativamente presso la potestà politica: si accorda ai Vescovi la nomina del Revisore teologo per i soli libri di religione e morale cristiana, esclusi quelli che trattano di oggetti (2) giurisdizionali. Rimarrà libero ai Vescovi il conoscere sulla causa della fede, ma non già formarne cause inquisizionali, e molto meno con procedura criminale. Restano confermati i due regolamenti del 1775 e 1787 sul modo di procedere contro gli ecclesiastici, dovendo gli individui del clero essere sottoposti al Regio Giudice Criminale come i secolari, salvo al Vescovo il diritto d'infliggere pene canoniche.

6° *Che sia rimessa all'autorità ecclesiastica l'ispezione sulle cause matrimoniali, ritenute soltanto le concessioni papali a favore de' vescovi de' dominii austriaci.*

Per commissione sovrana si sta esaminando la nuova legge matrimoniale: emanate che saranno le sue modificazioni, se ne farà comunicazione tanto a' Vescovi che al governo.

7° *Che l'immunità ecclesiastica, ed il sacro asilo sieno regolati ai termini del Concordato 9 dicembre 1757.*

Non può nè deve farsi alcuna innovazione all'Editto 7 marzo 1782, con cui è cessato l'Indulto (3) pontificio 1757.

8° *Che nei battesimi dei protestanti i padrini debbano essere cattolici, quando si celebrano nelle chiese cattoliche.*

Non merita provvedimento.

(1) La libera parola compete ai vescovi di diritto divino.

(2) Si voleva che il governo fosse unico giudice negli *oggetti giurisdizionali,* cioè nelle questioni di competenza fra Chiesa e Stato.

(3) Non si voleva il concordato.

9° *Che venga tolta la sepoltura promiscua de' cattolici e non cattolici.*

Si potrà destinare ne' Campi Santi o vicino ad essi un luogo separato per l'inumazione de' protestanti.

10° *Che l'autorità politica non debba aver ingerenza alcuna nelle cose di culto divino e decenza delle chiese.*

Il regolare le funzioni sacre, preghiere pubbliche, Messe, Ufficii divini, processioni, ornati delle chiese, ecc., appartiene ai Vescovi; ma non meno spetta al governo aver l'occhio sopra tutti gli oggetti del culto esterno della religione. D'altronde il Sovrano essendo tutore (1) della Religione ne'suoi Stati, ha il diritto, ed anzi l'obbligo d'impedire e ripristinare le pratiche, se ve ne sono, che alterino la purità di essa anche sotto l'apparenza di divozione, pratiche derivanti da zelo indiscreto o da spirito non conforme a quello dell'antica chiesa.

11° *Che vengano proibiti i pubblici spettacoli nell'Avvento, nella Quaresima, ne' Venerdì fra l'anno ed in altri giorni di penitenza pubblica.*

Se prima dell'ultimo passato Regno vi è stato nella Lombardia Austriaca l'uso di tener chiusi i teatri, l'Arcivescovo si intenderà col governo per concertare e regolare i tempi e giorni nei quali convenga interdire gli spettacoli.

12° *Che sia libero l'impetrare dalla Santa Sede gli indulti e dispense che l'Ordinario non è autorizzato accordare per concessione particolare della medesima.*

Ogniqualvolta un Vescovo creda non aver la facoltà inerente all'Episcopato di dispensare da Costituzioni Ecclesiastiche o non poterle esercire, resta libero il ricorso a Roma, previo però il permesso del governo e il regio (2) *exequatur.*

13° *Che sia restituita alla Curia Ecclesiastica la giurisdizione particolare sul piede come era avanti l'editto 1786, e sia rivocato l'editto 1787 in quanto riguarda gli ecclesiastici.*

Non è ammissibile la domanda e deve mantenersi l'attuale regolamento che vuole parificati gli Ecclesiastici agli altri sudditi nelle cause civili, contenziose, e nelle criminali, non essendo conveniente che i Vescovi abbiano tribunali, curie, carceri, ecc.

14° *Che sia libera la promulgazione degli ordini de' vescovi relativi alla vita ed onestà dei chierici, sotto pena ancora di multa pecuniaria da erogarsi in cause pie.*

Resta libera ma se la promulgazione si fa colle stampe, dovrà precedere la revisione del governo, e sarà sempre esclusa la pena di multe (3) pecuniarie.

(1) La religione ha diritto d'essere difesa dal Sovrano, ma non è una giovine minorenne per aver bisogno d'*essere tutelata.*

(2) Scherzo di cattivo gusto il dire a un vescovo di carteggiare liberamente con Roma, mediante il tramite del governo!

(3) La Chiesa ha diritto a giudicare e dare quella sanzione che crede.

15° *Che sieno date provvidenze contro la nuova legislazione per il pericolo che sovrasta ai Corpi Regolari del loro annientamento.*

Non si può alterare il vigente sistema stabilito per l'età necessaria ai voti, gli studii e la discipliua dei religiosi.

16° *Che sia meglio provveduto alle indigenze delle ex-monache.*

Si procurerà di soccorrere le più bisognose, assegnando loro un aumento alla pensione a misura che verranno a mancare di quelle che ne hanno.

17° *Che sia revocato l'editto 5 dicembre 1783 circa la sistemazione e disciplina delle monache, e siano esse dispensate dal peso delle scuole normali.*

La domanda non può aver luogo, e dovranno le monache se vorranno essere conservate (1) rendersi operose ed utili anche alla società civile, mediante l'educazione delle fanciulle e l'istruzione della gioventù del loro sesso, secondo è già ordinato. Per combinare poi la condizione di alcuni monasteri colle provvidenze per l'articolo prossimo seguente, si vedrà di poter adattare ciò che è stato regolato su questo particolare nella Toscana.

18° *Che sieno ripristinati i Conservatorii di ritiro per le convertite, per le mal maritate e per le fanciulle pericolanti.*

In ogni città si procurerà di stabilire o ristabilire un Conservatorio o Casa di ritiro tanto per le donne mal maritate o abbandonate da' mariti, quanto per le zitelle, che abbiano bisogno d'un luogo di asilo: ben inteso che vogliano entrarvi spontaneamente e siano oneste, non dovendo avervi luogo alcuna (2) coattiva.

19° *Che all'Ordinario sia libero il ripristinare in ogni parocchia la confraternita del Santissimo Sacramento e l'uso dell'abito agli ascritti alla medesima nelle sacre funzioni.*

Si potrà ripristinare in ogni parocchia la Compagnia del SS. Sacramento coll'uso del suo abito nelle sacre funzioni; sarà però unita alla medesima la nuova denominata (3) della Carità cristiana, coll'esercizio dei doveri del suo Istituto.

20° *Che sia ripristinata la congregazione della Dottrina cristiana in tutto, come era immediatamente governata dall'Arcivescovo.*

Facendo i Parroci e Coadjutori il principale loro dovere, non si ha bisogno di una Congregazione separata.

21° *Che non si proceda ad ulteriori soppressioni di conventi, monasteri ed altri stabilimenti ecclesiastici.*

Non occorre provvedimento.

(1) La Chiesa vuole che ogni istituto sia fedele al suo scopo: attendano a vita contemplativa gli ordini contemplativi: ad opere di carità gli ordini di vita attiva.

(2) Come lo Stato costringe i ladri a stare in carcere, non sarebbe male se costringesse i dissoluti a stare in un asilo.

(3) Giuseppe II, poichè ebbe soppresse tutte le confraternite, ne autorizzò e istituì una unica per parocchia, detta della *Carità Cristiana.*

22° *Che i beneficii semplici di libera collazione o nomina e quelli di gius patronato sieno conservati per essere conferiti come prima, e che sia libero ai Vescovi di ordinare non solo a titolo di questo, ma anche di patrimonio.*

Per i beneficii di giuspatronato è già stato provveduto: per gli altri se sono semplici, la domanda non è ammissibile, e meno la riformata pratica di ordinare Sacerdoti senza altro titolo che del patrimonio e limosina per Messe, essendo ciò disapprovato dai sacri (1) canoni.

23° *Che nelle vacanze de' benefizii residenziali debba provvedersi liberamente a' medesimi come prima, con obbligo o senza di coadjuvare al Parroco, secondo l'Ordinario stimerà meglio nei singoli casi.*

Deve conservarsi anche in questa parte il Regolamento introdotto per rendere più operosi i possessori de' beneficii residenziali nell'assumersi qualche parte del ministero in cura d'anime e nell'istruire la gioventù.

24° *Che all'Ordinario venga accordato il di lui concorso sulla sostanza del fondo di religione della propria diocesi, con il diritto di impiegarla nell'accrescimento della congrua ai Parroci, all'erezione di coadjutorie e cappellanie secondo il bisogno, ed in altri usi del culto divino.*

È giusto che ai Vescovi sia comunicato in dettaglio lo stato del fondo di religione e che sieno concertati con essi i sussidii da assegnarsi sul medesimo per il miglior servizio spirituale nell'accrescere tanto il numero de' Coadjutori e Cappellani Curati, che i loro stipendii. L'amministrazione del fondo però resterà alle persone nominate a tal effetto e dipendenti dal governo (2).

25° *Che nelle vacanze de' benefizii si osservi il disposto del dispaccio 20 febbrajo 1755, e con ciò sia rivocato il* § XI *dell'editto 6 gennajo 1783.*

Non può accordarsi e vi vuole una perfetta uniformità.

26° *Che sieno ripristinate in parocchie, alcune di quelle chiese già parocchiali, che tuttora sussistino, col reimpiego de' superstiti rispettivi exparrochi.*

Se qualche Vescovo crederà dover proporre il riaprimento d'una chiesa soppressa, ma non ancora profanata; il governo non farà difficoltà ad accordarlo, purchè la sussistenza ed officiatura di tal chiesa non sia a carico del fondo di religione.

27° *Che la parocchialità nella Metropolitana di Milano debba essere non a carico del Capitolo, ma esercitata dai vicarii come lo era in passato.*

Non si può accordare nel modo che è domandato.

28° *Che l'Ordinario possa prestare la propria cura e vigilanza sopra di Luoghi Pii.*

Sarà libera ai Vescovi, anzi lodevole la vigilanza e cura che vorranno avere sulla conservazione de' Luoghi Pii (3),

(1) Non tocca ai governi insegnare ai vescovi ciò che è approvato o disapprovato dai sacri canoni.

(2) Chi ruba crede d'essere il proprietario delle cose rubate.

(3) Gli ospedali, orfanotrofii, luoghi pii, ecc., creati dalla Chiesa, vennero sempre considerati come enti ecclesiastici, amministrati mediante provvidenze ecclesiastiche.

ma non dovranno ingerirsi nell'economica direzione e amministrazione di essi.

29° *Che la direzione dell' Ospedal maggiore di Milano sia affidata come in addietro.*

È già stato accordato.

30° *Che sia dato il diritto all'Arcivescovo di nominare a tante piazze nell'albergo Trivulzi quante corrispondono all'entrata incorporatavi del già Ospedale dei vecchi.*

È già stato accordato.

31° *Prega de' sovrani riguardi; sulla reintegrazione del fabbricato del Collegio Elvetico; sulle competenze degli Arcivescovi in ordine alla Valsolda; sopra l'assoggettamento de' beni antichi della Chiesa all'intiero carico prediale e sopra la sospensione del compenso per le bocche di esenzione.*

Su questi oggetti che non hanno niente di comune cogli spirituali, il governo dovrà informare S. M. con una consulta particolare.

Le leggi giuseppine vennero adunque tolte, ma solo parzialmente da Leopoldo II: in seguito altre leggi furono lasciate cadere in disuso: taluna fu conservata lungo tempo nè l' esatto accordo fra la corte d'Austria e Roma fu ristabilito se non col noto concordato dell'anno 1854: e si sa poi che ben presto, cioè nell'anno 1867, al tempo della riforma dell'impero Austrungarico, il concordato fu rotto ancora, per quanto l'Austria sia paese dove i diritti della Chiesa sieno molto più che altrove rispettati.

In Curia annesse agli studi fatti per la supplica dell'Arcivescovo abbiam trovato le seguenti statistiche di vittime fatte dalle leggi giuseppine.

Nota de' monasteri, conservatorii e conventi di religiosi uniti e soppressi di intelligenza col fu Card. Arcivescovo Pozzobonelli:

Monasteri e conservatorii: 1. S. Lucia (riunite le suore in diversi monasteri), 2. S. Caterina alla ruota (*idem*), 3. S. Erasmo (unito a Santa Caterina in Brescia), 4. S. Maria della Consolazione (unito a S. Filippo Neri), 5. S. Cristina (unito a Santa Marcellina).

Conventi de' religiosi: 6. S. Pietro in Gessate: Cassinesi, 7. Rho: Agostiniani, 8. Santa Caterina del Sasso: Carmelitani, 9. Binago: Conventuali, 10. Castiglione: Agostiniani, 11. Treviglio: Cappuccini, 12. Tradate: Serviti, 13. Angera: Serviti, 14. Melegnano: Carmelitani, 15. Monte S. Genesio: Agostiniani, 16. Pozzolo: Conventuali, 17. Inzago: Agostiniani, 18. Melzo: Carmelitani, 19. Oreno: Conventuali, 20. Casoretto: Canonici Lateranesi, 21. Bernate: Canonici Lateranesi, 22. Crescenzago: Canonici Lateranesi, 23. Varese: Gerolomini, 24. Monza: Domenicani, 25. Desio: Conventuali, 26. Cantù: Conventuali, 27. Canzo: Conventuali, 28. Luino: Carmelitani, 29. Casterno: Carmelitani, 30. Somma: S. Francesco di Paola, 31. Zibido: Carmelitani.

Nota de' conventi di varii Ordini religiosi, che sono stati soppressi nella città e diocesi di Milano, per ordine di Governo dal 1781 in avanti.

1. Santa Maria di Caravaggio: Trinitarii scalzi del riscatto, 2. S. Giovanni in Conca: Carmelitani della Congregazione di Mantova, 3. S. Maria del Paradiso: Francescani del Terz'Ordine, 4. S. Celso: Canonici regolari di S. Salvadore, 5. Santa Maria della Rosa: Vicariato de' Domenicani, 6. S. Maria del Carmine: Carmelitani, 7. S. Pietro Celestino: Celestini, 8. S. Pietro in Campo Lodigiano: Chierici regolari della Congregazione della Madre di Dio, 9. S. Maria di Loreto: PP. della Riforma di S. Bernardo, 10. Magenta: Celestini, 11. Varese: Conventuali, 12. Monza: Conventuali, 13. Olginate: Carmelitani, 14. Gratosolio: Francescani del Terz'Ordine, 15. Viboldone: Olivetani, 16. Garegnano: Certosini.

Nota de' monasteri di monache soppressi nella città e diocesi di Milano, per ordine di Governo dal 1781 in avanti.

1. S. Antonio di Padova: Francescane, 2. S. Barbara: Cappuccine, 3. S. Giuseppe e S. Teresa: Carmelitane scalze, 4. S. Maria di Loreto: Cappuccine, 5. Il Gesù: Francescane, 6. Santa Maria de' sette dolori: monache dette le Turchine, 7. S. Maria degli Angeli: Cappuccine, 8. S. Orsola: Francescane, 9. S. Prassede: Cappuccine, 10. S. Bernardo: Domenicane, 11. S. Maria del Cappuccio: Agostiniane, 12. S. Michele sul Dosso: Cistercensi, 13. SS. Crocefisso: Convertite di clausura, 14. S. Apollinare: Francescane, 15. S. Bernardino: Francescane, 16. S. Caterina in Brera: Umiliate, 17. S. Margherita: Benedettine, 18. S. Ulderico: Benedettine, 19. S. Chiara: Francescane, 20. S. Pietro di Treviglio: Francescane, 21. Sant'Agata di Lonate Pozzolo: Agostiniane, 22. S. Ambrogio di Cantù: Agostiniane, 23. S. Antonio di Canatello: Agostiniane, 24. S. Maria di Lonate Pozzolo: Agostiniane, 25. S. Michele di Gallarate: Benedettine, 26. S. Michele di Lonate: Agostiniane, 27. S. Maria di Castel di Lecco: Cistercense, 28. S. Maria Rosa di Abbiategrasso: Benedettine, 29. S. Teresa di Biumo: Agostiniane, 30. S. Lorenzo di Vimercate: Benedettine, 31. S. Maria Maddalena di Monza: Benedettine, 32. Santa Margherita di Monza: Umiliate, 33. S. Paolo di Monza: Agostiniane, 34. S. Antonino di Varese: Benedettine, 35. S. Martino di Monza: Agostiniane, 36. S. Chiara d'Abbiategrasso: Francescane, 37. S. Pietro di Cremella: Benedettine, 38. S. Chiara di Legnano: Francescane.

Nota de' Conservatorii soppressi nella città di Milano, per ordine di Governo dal 1781 in avanti.

1. S. Caterina: Conservatorio di figlie orfane, 2. S. Febronio: Conservatorio di donzelle, 3. S. Pelagia: Conservatorio di donzelle, 4. S. Maria del Soccorso: Ritiro per donne, 5. S. Croce: Ricovero di mal maritate, 6. S. Valeria: Ritiro di convertite, 7. S. Maria del Rosario: Conservatorio delle figlie orfane, 8. S. Zeno della Provvidenza: Ricovero di donne e donzelle pericolanti.

Nota delle Chiese già parocchiali, de' monasteri, conventi, conservatorii, confraternite ed altri pii stabilimenti state profanate in Milano per ordine superiore.

Chiese già parocchiali — 1. S. Giorgio al Pozzo, 2. S. Maria alla Passarella, 3. S. Pietro all'Orto, 4. S. Rocco, 5. S. Ambrogio in Solariolo, 6. S. Fermo, 7. Santa

Maria al Cerchio, 8. S. Maurilio, 9. S. Pietro in Campo Lodigiano, 10. S. Giovanni sul Muro, 11. S. Pietro alla Vigna, 12. S. Pietro sul Dosso, 13. S. Giovanni alle quattro faccie, 14. S. Michele al Gallo, 15. S. Protaso al Castello, 16. S. Martino Noriggia, 17. S. Pietro colla Rete, 18. S. Silvestro, 19. SS. Vittore e quaranta Martiri, 20. S. Stefano Nosiggia.

Chiese delle monache e conservatorii — 21. S. Zeno, 22. Santa Radegonda, 23. SS. Rosario, 24. S. Bernardo, 25. S. Antonino, 26. S. Apollinare, 27. S. Bernardino, 28. SS. Crocifisso, 29. S. Michele sul dosso, 30. S. Orsola, 31. S. Valeria, 32. S. Giacomo: Vergini spagnuole, 33. S. Maria degli Angioli, 34. S. Febronia, 35. S. Pelagia, 36. S. Ulderico, 37. S. Giuseppe: le Scalze, 38. S. Maria de' sette dolori, 39. S. Caterina in Brera, 40. S. Barbara, 41. S. Chiara, 42. Il Gesù, 43. Santa Margherita, 44. Santa Maria del Soccorso, 45. S. Caterina delle orfane.

Chiese ed Oratorii di confraternite ed altri pii Stabilimenti — 46. S. Maria della Fontana, 47. S. Simpliciano, 48. S. Giovanni in Era, 49. S. Marta delle Ossa, 50. S. Rocco sul corso di P.ª Orientale, 51. S. Prassede: oratorio, 52. S. Martino in compito, 53. La Visitazione, 54. S. Maria Maddalena della Penitenzieria, 55. Santissima Trinità, vicino a S. Nazaro, 56. S. Vittore, 57. S. Stefano in Rugabella, 58. S. Agata, 59. S. Pietro: spedale de' Pellegrini, 60. S. Giuseppe: oratorio di casa Canzi, 61. S. Marta de' Disciplini, 62. SS. Sisinio, Martirio ed Alessandro, 63. Sant'Ambrogio, 64. SS. Sacramento detto il chiesiolo, 65. S. Rocco alla Torre, 66. Santa Croce delle mal maritate, 67. S. Barnaba al fonte, 68. S. Pietro Scaldasole, 69. Santa Caterina al Ponte de' Fabbri, 70. SS. Pietro e Lino, 71. SS. Annunziata, vicino a S. Maria Podone, 72. S. Lorenzo in Città, 73. S. Rocco in P.ª Vercellina, 74. Santa Maria degli Ottazii, 75. S. Liberata, 76. S. Giacomo: spedale de' Pellegrini, 77. Oratorio de' Genovesi, 78. Chiesa del Monte di Pietà, 79. S. Prospero, 80. S. Dalmazio, 81. S. Carlo del Collegio Elvetico, 82. S. Maria di Carugate, 83. S. Giacomo in P.ª Nuova.

Concluderemo avvertendo che il già riferito catalogo di leggi e decreti antiecclesiastici redatto per cura del segretario delle sessioni, è ben lungi dall'essere completo. Chi bramasse averne enumerazione meno incompleta può consultare l'*Indice delle leggi, editti, avvisi ed ordini pubblicati nello Stato di Milano dai diversi governi intermedii dal 1765 al 1821* stampato a Milano nel 1823. Fermando il nostro sguardo sugli articoli intitolati *culto, regolari, chiese, luoghi pii,* ecc. abbiamo redatto il seguente registro, anch'esso limitato alle cose principali ma che ha il vantaggio di porre le cose in ordine cronologico.

Leggi ed editti emanati sotto il governo di Maria Teresa.

1762. Leggi dirette a limitare il numero dei chierici e dei regolari che si asseriva soverchio: creazione a Roma d'un sedicente spedizioniere regio con diritto ad *exequatur* e con obbligo ai Vescovi di dipendere da lui per ogni comunicazione d'officio colla Santa Sede. — 1765. Soppressione dell'antico Subeconomato di elezione amichevole e previamente concordata tra il governo e la Santa Sede; creazione d'una Giunta regia Economale, avente autorità suprema e inappellabile in materie ecclesiastiche, avente nuovi diritti a regii *placet* ed *exequatur*. — 1767. Si

riaffermano i sovraccennati editti: disposizioni a impedire lo sviluppo della manomorta e dichiarazione che i beni ecclesiastici si devono comprendere nella manomorta: editto a variare l'amministrazione dei Luoghi Pii, anteriormente devoluti alla autorità ecclesiastica; editto a vietar le questue agli eremiti, terziarii ed altri bussolanti anche a nome di chiese ed oratorii di città e campagna. — 1768. Editto delle tre prammatiche, cioè conferma della Giunta ecclesiastica delegata per le materie miste, nuovo regolamento per l'istituzione dell'economato meramente regio, nuove disposizioni contro la mano-morta: avocazione allo Stato della censura dei libri: editto che divieta ai regolari di vendere e distribuire medicinali: editto a proibire l'uso privato e pubblico della bolla *in Coena Domini:* editto a menomare l'uso del *passio.* — 1769. Dispaccio che divieta ai religiosi di tener carceri: dispaccio che interdice ai religiosi d'assistere agli ospedali: obbligo ai religiosi di presentare lo stato reale e personale de' loro monasteri: editto che impone vendite ed affitti di beni ecclesiastici in difformità e in opposizione a ordini di Roma: editti di cessazione dei piccoli conventi. — 1770. Circolari ad avocare al governo la revisione dei conti delle chiese e confraternite. — 1771. Grida che obbliga i regolari a riconoscere la superiorità delle funzioni tenute nelle chiese parocchiali, e quivi intervenire alle processioni: proibizioni ai regolari di contrarre debiti senza l'assenso del governo. — 1774. Obbligo per gli ecclesiastici destinati a cattedre, prebende e dignità ecclesiastiche di farsi laureare all'Università di Pavia: decreto che proibisce vestir monache senza avere previamente ottenuto il regio *exequatur* che si darà *gratis* alle richiedenti: attribuzione allo stato di beni gesuitici. — 1775. Editto a non permettere ai disciolti gesuiti l'esercizio dei diritti civili, non ostante il disposto della bolla di soppressione e lo scioglimento de' loro voti monastici: grida per abolire parrochi e cappellani di parecchie Comunità indicate da regio decreto camerale: inquisizione sulle prestazioni ecclesiastiche. — 1776. Disposizioni per visite governative a monasteri e per collazioni di gradi accademici: divieto ai monasteri di comunicare con superiorità estere senza il regio *exequatur.* — 1777. Obbligo ai regolari di tenere delle persone perite nelle tre lingue tedesca, boema ed ungara, affine di prestar servizio spirituale all'armata qui dimorante, senza diritto a retribuzione. — 1778. Varie disposizioni della Giunta Economale, massime contro gli ospedali di campagna, contro le feste moltiplicate, i soverchi addobbi e i sepolcri nelle chiese.

Leggi ed editti emanati sotto il governo di Giuseppe II.

1781. Editto per una nuova sistemazione dei conventi e monasteri, e divieto assoluto di dipendere da superiorità estere, soppressione di alcuni Ordini regolari: esclusione dei parroci da alcune attribuzioni civili: grida di così detta tolleranza cristiana, in virtù di che gli acattolici possono privatamente esercitare il loro culto religioso. — 1782. Disposizioni per religiosi e religiose soppresse: disposizioni per il nuovo regolamento del clero regolare: abolizione generale delle esenzioni dei Luoghi Pii, beni e persone ecclesiastiche. — 1783. Divieto di ricorrere al Papa per collazione di beneficii, e obbligo di ricorrere invece ai Vescovi, e per determinate circostanze anche al governo: replica di editti anteriori, cioè affermazione del diritto di ispezione sui Seminarii, affermazione del diritto di *placet* ed *exequatur*, nuova soppressione di conventi e monasteri: divieto di spiegarsi sulla enciclica *Unigenitus* e sostenere che essa sia infallibile e dogmatica, divieto di

ricorrere a Roma per dispense di matrimonii. — 1784. Circolare a regolare i concorsi a parocchie vacanti, obbligo agli ecclesiastici di provare positivamente i titoli dei loro possessi. — 1786. Abolizione del foro ecclesiastico e carceri vescovili, riduzione di feste e proibizione di processioni religiose, obbligo alle superstiti monache corali di togliersi dalla vita contemplativa e dedicarsi all'istruzione delle fanciulle; seppure amano essere conservate. — 1787. Erezione di una cassa di religione e d'una Commissione ecclesiastica; nuova sistemazione delle parocchie a numero ridotto con determinato numero di coadjutori e fissa congrua; divieto di ordinar sacerdoti se non a titolo di cura d'anime; nuova tariffa per i funerali; abolizione di tutte le antiche Confraternite, compresa la Confraternita della Dottrina Cristiana, e permissione in ogni singola parocchia d'una Confraternita unica detta della Carità del Prossimo; apertura del Seminario generale di Pavia. — 1788. Attribuzione alla nuova Confraternita della Carità del Prossimo degli antichi impegni della dottrina cristiana, permissione ma solo a Milano della Confraternita del SS. Sacramento. — 1789. Permesso agli ex-religiosi di esercitare i diritti civili.

Leggi ed editti emanati sotto il governo di Leopoldo II.

1791. Regio dispaccio di risposta ai gravami esposti al trono, deroga di parecchie anteriori disposizioni a carico di persone ed enti ecclesiastici. — 1792. Restituzione di beni ecclesiastici o religiosi incamerati, e attribuzione di buona parte di essi a scopo di cura d'anime. — 1794. Deroga parziale ad editti del 1769, che colpivano gli enti ecclesiastici e la mano-morta: leggi per le scuole dei regolari e divieto di vestizione religiosa avanti i 21 anni.

§ 6°

Ulteriori documenti sui fatti occorsi nella persecuzione lombardo-austriaca della Bolla *Coenae*.

A provare e completare le notizie già date sui diversi fatti occorsi nella nostra Lombardia austriaca in occasione dell'imperial regio divieto dell'augusta Bolla *Coenae,* ai documenti già citati o che possono leggersi nel già censurato libro-raccolta ministeriale, crediamo bene aggiungere i tre ulteriori seguenti documenti, i di cui originali si potranno contemplare nella voluminosa già indicata cartella *Bolla Coenae* del nostro Archivio di Stato in Milano.

I. *Lettera dell' imperial regio Delegato di Questura della provincia di Pavia, all' imperial regia Giunta Economica per le materie del culto in Milano. Nella lettera si narra la decorosa condotta tenuta dal clero Pavese in occasione dell' Editto sovrano, cioè si narra la protesta fatta dietro consiglio od ordine dato in proposito dall' ottimo vescovo il Cardinal Durini.*

Illustrissimo e Rev.mo Signore. — In ordine alli riveritissimi comandi di V. S. Ill.ma e Rev.ma in data 18 settembre, mi sono portato da ognuno dei Parochi delle chiese tutte di cotesta mia quarta Delegazione Pavese, ed ho da

questi procurato l'effetto di tutto quanto mi viene imposto, acciò sia eseguita la mente di Sua Altezza serenissima con immediatamente togliere da loro confessionali e sacristie o qualunque altro luogo pubblico la Bolla denominata *In Coena Domini.* La risposta de li medesimi Parochi, per quanto mi sii riuscito di attentamente e sostanzialmente ritenere, si è del tenor seguente, cioè: Che loro riguardando l'affissazione di una tal Bolla ne' confessionali come un fatto molto materiale senza connessiene intrinseca dogmatica con la nostra santa Religione, e sapendo di certa scienza che li Sommi Pontefici concorsi a comporla non hanno mai havuto in mente di abrogare o diminuire que' diritti di sovranità che appartengono legittimi ai Principi, affine di compiacere a chi si deve *usque ad aras,* inerendo alli ordini ricevuti dal loro Superiore il Signor Cardinale Durini; non solo sono pronti (hanno detto) a togliere da loro confessionali, sagristie e altri luoghi la detta Bolla, ma di fatti già da tempo fa l'hanno levata, *protestandosi però che ove nel foro interno debbano giudicare del valore intrinseco di essa Bolla, sempre riguarderanno a Dio in primo luogo, indi come buoni cattolici romani alla loro coscienza colla regola de' solenni giuramenti prestati in faccia a tutta la Chiesa.* Tanto li significo in esecuzione degli ordini ricevuti, e con perfettissima stima, ecc. Dell'Ill.mo e Rev.mo Um. dev. serv. Paolo Antonio Vigo, regio Cancelliere Delegato Giovenzano, li 23 novembre 1768.

II. *Dispaccio 16 gennajo 1769 del Principe Kaunitz al Conte Firmian, con cui si censura un progetto avanzato da Waters governatore di Mantova, il quale aveva proposto a Vienna di autorizzare un cotale elenco di casi riservati, che riconosceva ancora, ma solo in parte i diritti del Papa a riguardo della Bolla* Coenae. *Il Principe Kaunitz invia un suo progetto imperiale di casi riservati.*

Ill.mo Ecc.mo Signore. — Coll'ultima di V. E. de' 31 dicembre rimango inteso del corso che si dà nel Mantovano all'esecuzione dell'Editto sopra la Bolla *Coenae;* e vedo con piacere, ch'Ella ha avuto singolare cura dell'articolo, che riguarda i casi riservati al Papa e le materie spettanti al foro penitenziale, punto che singolarmente preme a Sua Maestà come avrà Ella a quest'ora rilevato dalle due posteriori mie in questa materia, e dalle istruzioni ivi contenute, delle quali attendo i riscontri. Approvo in tutte le sue parti la lettera Circolare ai Pretori dello Stato per promuovere l'osservanza della legge: non così però posso dire dell'estratto proposto da stamparsi per norma de' Confessori e de' penitenti. Si direbbe allo scorrerlo che si tratti di ristampare la Bolla o il suo Elenco, con far soltanto alcune omissioni: quando ch'è contrario all'espressa mente di Sua Maestà il far alcuna menzione della Bolla *Coenae,* nè alcun uso della medesima, come tale; perciò tutto si intende dover ridursi ad un cartello o tavoletta senza altro frontispizio o titolo, fuorchè l'indicazione d'esser ivi espressi i casi riservati al Papa; e che in quello si ammettano soltanto quei punti che possono passarsi, salve le ragioni e il decoro del Principato, e nei quali non si tratta di cosa alcuna risguardante il temporale o i diritti di sovranità. Tali non sono per la maggior parte quelli contenuti nel suaccennato estratto, anche quelli, che in esso non sono stati rigettati.... La miglior via è quella di mezzo, cioè di conciliare di concerto coll'Arcivescovo e coi Vescovi una tabella, in cui vengano espressi ed enumerati i casi al Papa riservati, in conformità a un di presso del progetto che rimetto a V. E., nel quale non solamente si sono ommessi gli articoli incon-

gruenti, ma si sono altresì rettificate le espressioni in prima usitate. Credo, che sia molto meglio di prevenire in tal modo gli Ecclesiastici con un progetto per parte nostra, piuttosto che di attendere l'esibizione dal canto dei Vescovi, i quali probabilmente ricuseranno di metter mano alla riforma del prescritto della Bolla senza il consenso e l'ordine del Papa. Negandosi questo ai Vescovi, e rimanendo dal canto di essi inadempita l'intenzione della Sovrana, avrà S. M. soddisfatto ciò non ostante alla sua religiosità e delicatezza, e noi non n'avremo nessuna parte di colpa. V. E. si compiaccia di esaminare detto progetto: e trovandone giusta ed opportuna l'idea, si degni di farne uso nel modo sopra esposto, con dichiarare a' Vescovi, essere ciò tutto quanto la Sovrana possa accordare dal canto suo per la conciliazione, e il disimpegno dell'affare, agendo Essa di proprio moto. L'assunto è delicato, e S. M. ha dimostrato d'avervi una particolare attenzione. Mi sarà successivamente gratissimo di essere da V. E. informato dell'effetto, che sarà per produrre una tal misura; desidererei vivamente ch'esso fosse il più spedito ch'è possibile, per corrispondere alla premura della Sovrana, di veder convenevolmente ultimato questo affare. Frattanto sono col solito distinto rispetto, di V. E. dev. obb. serv. Kaunitz Rittherg, ecc.

PS. Alla quale soggiungo che l'apertura e il concerto coi Vescovi debba farsi per mezzo di persona deputata dall'E. V. a trattarne coi medesimi a voce, e non già in iscritto, evitando di farlo, quando anche lo ricercassero. Del resto Sua Maestà non ha difficoltà alcuna, che si propongano in una tabella, come ho già detto, i casi di Penitenzieria; ma essa per non lasciar pregiudicare un'altra volta i diritti di sovranità non vuole nè può permettere che vi vengano inseriti alcuni altri, fuorchè i marcati nella qui annessa minuta, e anche questi modificati come in essa; come neppure, che si faccia la minima menzione della Bolla *Coenae,* della quale come l'uso, così anche la memoria deve essere eternamente soppressa.

Foglio annesso al Dispaccio del Kaunitz, ossia suo antipapale progetto di casi riservati al Papa.

Casus Penitentiariae reservati Summo Pontifici secundum Constitutiones Apostolicas.

1° Haeretici et schismatici et qui libros haereticam doctrinam tradentes legunt ac typis edunt.

2° Piratae atque eorum fautores et defensores.

3° Naufragorum Christianorum bona cujusque generis, etiam in littoribus inventa surripientes.

4° Falsificatores litterarum Apostolicarum, vel supplicationum a quacumque auctoritatem habente signatarum, et novas falso fabricantes.

5° Deferentes arma et alia usui bellico apta ad Christiani nominis inimicos, et quae iisdem ad Christianae Reipublicae statum pertinentia in damnum religionis nuntiant.

6° Offendentes S. R. E. Cardinales, aliosve Praelatos.

7° Qui episcopos aliosve praesules legittima sua auctoritate et potestate utentes impediunt.

8° Usurpatores iniqui bonorum ad Sedem Apostolicam et Ecclesias pertinentium.

9° Qui Clausuram Monialium malo animo violare audent.

10° Provocantes ad duellum et ex condicto inter se dimicantes.

11° Qui Clericis violentas manus injiciunt.

12° Simoniam realem scienter contrahentes.

13° Confidentiae beneficialis rei.

14° Qui per se vel alios calumniose et falso confessarios de crimine turpis sollicitationis accusant.

15° Confessarii qui personam secum complicem peccati contra sextum decalogi praeceptum commissi absolvunt.

III. *Dispaccio 22 gennajo 1769 del Barone Waters governatore di Mantova al conte Firmian a Milano: con che dà notizia di pratiche governative oltraggiose alla Bolla* Coenae *e scismatiche, tentate presso il Vescovo di quella città, e andate fallite.*

Ill.mo Eccell.mo Signore. — Per ubbidire a superiori ordini di V. E. espressimi nel venerato suo foglio del 17 corrente, mi portai venerdì pros. pas. a questo Monsignor Vescovo, dichiarandogli in nome dell'E. V. di non essere intenzione di S. M. di vietare la pubblicazione e l'uso di quei punti compresi nella Bolla in *Coena Domini*, che riguardano il foro spirituale e il dogma, ma solamente quelli che concernono i diritti Sovrani, e perciò sarebbe bene, ch'egli ritenendo tal principio, formasse una tabella, in cui senza punto menomare la detta Bolla, specificare i casi riservati a Sua Santità da inoltrarsi a V. E. Per indurlo a ciò fare, dimostrai al Prelato, che in tal guisa avrebbe adempiuto ai doveri di Vescovo e di buon suddito verso S. M., ma risposemi che non era in sua balia di fare la ricercata separazione, sì bene, qualora venisse richiesta da V. E. interposti avrebbe di buon cuore i suoi uffizj presso di Sua Santità, acciocchè ella, secondando i desiderii di S. M. dichiarasse i casi da levarsi dalla menzionata Bolla. Di che io colla maggiore moderazione replicai: che i diritti, che ha l'Augustissima Sovrana sopra le cose temporali, il buon ordine civile, e le azioni esterne, riconoscendogli unicamente da Domeneddio; sono sì chiari, che non ammettono verun dubbio: conseguentemente non può Ella dipender dall'assenso altrui, nè aver luogo alcuna dichiarazione, non che trattazione, e meno ancora concordato colla corte di Roma. A tali repliche non seppe egli dare, che la solita risposta di esser troppo legato da' giuramenti prestati a Roma. Di che tutto ragguagliandone umilmente V. E. sono con profondissimo rispetto dell' E. V. Umiliss. Ossequios. servidore Giorgio Waters.

§ 7°

Una nota critica priva affatto di critica nel noto libro ministeriale: storia della Bolla *Coenae:* due Bolle *Coenae* di Pio V.

Un libro di documenti i quali avanzano la pretesa di essere utili ed interessanti, cioè non privi di ciò che dicesi attualità: un libro che da sè dovrebbe quindi avere smercio e commercio, ma pur si ebbe il conforto di parecchie migliaja di lire governative: un libro compilato se non sotto dettatura, certo sotto l'alta direzione delle più elette celebrità storiche che presiedono ai nostri Archivi di Stato: libro regolo, o libro archipenzolo degli studii nostri primarii, secondarii, e ciò che più monta universitarii; dato pure che possa permettersi sguidi o deragliamenti di massima, pare che non dovrebbe tanto facilmente ammettere sguidi o deragliamenti di fatti e date storiche cronologiche. Eppure noi già abbiamo avuto occasione di rilevare parecchi non indifferenti sgarri od errori pratici di quel poco accurato libro ministeriale: e parecchi altri ancora noi ne potremmo rilevare. Ora poi, dovendo far ragione ai voluti riguardi della temperanza e della generosità, abbandoneremo ogni ulteriore censura, e ci limiteremo alla promessa analisi della già citata e già in parte biasimata nota di pag. 195: che qui trascriviam per intero, e suona precisamente così:

La Bolla detta *in Coena Domini* perchè promulgavasi ogni anno nel Giovedì Santo, si attribuisce, almeno ne' suoi principii, da alcuno al Pontefice Martino V, da altri a Clemente V o a Bonifacio VIII. — Giulio II nel 1511 ordinò che avrebbe avuto forza di legge. — Paolo III si riservò l'assoluzione delle censure in essa decretate. Pio V ripetè i decreti di Giulio II e di Paolo III. — Gregorio XIII vi aggiunse la scomunica contro chi avesse appellato dai decreti del Papa al futuro Concilio. — In quasi tutti gli Stati la Bolla non potè essere pubblicata, o fu respinta come invadente la giurisdizione politica e civile. — Papa Clemente XIV ne sospese la pubblicazione nel 1769, e l'esempio suo fu seguito da' suoi successori.

A rettifica di date e di fatti, io osservo:

1° Clemente XIV non può aver *sospeso la pubblicazione della Bolla nel* voluto *anno 1769:* e ciò pel semplice motivo che addì 20 marzo, Giovedì santo del 1769, era sì incominciato ma non ultimato quel conclave da cui uscì Papa solo due mesi dopo, cioè addì 19 maggio, verso Pentecoste. Nè è da credersi che nell'indicato anno 1769 Clemente XIV abbia dato decreto veruno in proposito alla nostra Bolla. In merito alla Bolla, Clemente XIV non emanò mai alcun decreto: so-

lamente che al Giovedì Santo del 1770 in via di fatto credette bene di non farne la solita lettura in Vaticano, e in ciò fu imitato da' suoi successori. In via di diritto la Bolla *Coenae* si doveva considerare come persistente in tutto il suo pieno vigore, e questo in forza d'uno speciale vecchio capoverso della Bolla stessa, dove si diceva che le singole disposizioni date si dovessero interpretare come aventi piena efficacia e pieno valore, fino a che fossero state positivamente abolite da altre nuove disposizioni di una nuova consimile Bolla papale.

2° Se non è falsità è almeno esagerazione asserire che *in quasi tutti gli Stati la bolla non potè essere pubblicata, o fu respinta come invadente la giurisdizione politica e civile:* e di ciò abbiamo a sufficienza parlato a pag. 63, 76.

3° Non è da attribuirsi a Gregorio XIII, bensì a Pio V, l'introduzione nella bolla *Coenae* della *scomunica contro chi avesse appellato dai decreti del Papa al futuro Concilio.* Già ne demmo prova a pag. 25 e 31, ma quì riferiremo per intero il già citato passo del rinomatissimo commentatore e casuista Sayr, dove si tratteggia la storia di questa interessante scomunica. Nei *thesauri casuum conscientiae, Venetiis 1607* lib. 3, c. 6, n. 3 si dice espressamente *ea constitutio* (di scomunica agli appellanti) *licet in Jure posita fuerat, solum a tempore Pii V in bulla Coenae posita fuit. Navarrus ait nunc primum insertam esse bullis Coenae. Quo loquendi modo noluit significare a Gregorio XIII cujus bullam exponit, positam fuisse; cum habeatur etiam in bullis Pii V, sed solum dicere voluit nostra aetate in bullis Coenae fuisse insertam. Cardinalis Toletus docet hanc excommunicationem insertam fuisse a Pio V, tempore quo ille bullam Coenae explicaret: et ait excommunicationem hanc latam fuisse a Pio II et confirmatam a Julio II, non tamen fuisse tunc reservatam: tempore autem Pii V reservatam fuisse, occasione quarundum monacharum quae tunc temporis ad Concilium appellarunt,* ecc. Ossia la scomunica contro gli appellanti dal Papa al Concilio prima d'essere inserita nella bolla *Coenae* era stabilita dal gius canonico e bolle Pontificie. Papa Pio II l'aveva stabilita con sua costituzione speciale nell'anno 1459, poco dopo che il Concilio di Firenze ebbe a definire con parole assai calzanti, più calzanti di quelle adoperate dallo stesso ultimo Concilio Vaticano, il primato di giurisdizione che ha il Papa nella Chiesa come successor di S. Pietro e vero Vicario di Gesù Cristo. Nell'anno 1504 Papa Giulio II, combattuto nel doppio suo potere temporale e spirituale dalle due corone coalizzate Francia e Germania, ebbe a rinnovare e rincalzare quella prima scomunica, ma non fu ancora riservata in special modo al Papa; bensì lo fu quando Pio V credette utile inserirla nella bolla *Coenae.*

4° È assolutamente erroneo e falso asserire che *Paolo III si riservò la assoluzione delle censure decretate nella nostra bolla.* La bolla *Coenae* di Paolo III è riportata a pag. 718 del *Bollario* del Cherubini, come a pag. 507 è riportata quella di Giulio II, e come in tomi posteriori son ripetute altre bolle *Coenae* di altri Papi successivi. La riserva dell'assoluzione si può leggere nella bolla *Coenae* di Giulio II, concepita in modo non diverso da quanto si vede nella bolla *Coenae* di Paolo III, e con diversità insignificanti da quanto fu sempre tenuto in seguito. Anche la bolla di Giulio II, anche le bolle di Papi anteriori a Giulio II, intimavano che dalle proprie sentenze di scomunica *nullus per alium nisi per Romanum Pontificem absolvi possit.* I compilatori ministeriali poco pratici di diritto canonico, di storia ecclesiastica, di casi di morale, hanno fatto rilevanti confusioni. È da sapersi che i moralisti vecchi, come i moralisti nuovi, ponevano distinzione fra peccati riservati al Papa in via generale e peccati riservati al Papa in modo speciale: dai primi i vescovi più facilmente ottengono; dai secondi più difficilmente e solamente per casi singoli vengono ad ottenere le facoltà d'impartire l'assoluzione. I peccati colpiti e riservati dalle sentenze della bolla *Coenae* erano ben già feriti e riservati in forza d'altre Costituzioni Apostoliche: ma in quanto erano nominati nelle altre Costituzioni Apostoliche erano riservati al Papa solo in via generale, in quanto poi erano nominati nella bolla *Coenae* diventavano riservati in via speciale o specialissima. E chi aveva elevato la bolla *Coenae* a tale significato, forza e potenza, non fu già Paolo III quarto successore di Giulio II; bensì era stato Paolo II quarto suo antecessore. Esso Papa Paolo II, cent'anni prima del Concilio di Trento, cioè nel 1468 pubblicò la Costituzione *etsi domini gregis* dove dichiara espressamente che il Papa, accordando la facoltà d'assolvere in casi Papali intende ancora di riservarsi i casi espressi nella bolla *Coenae.* La bolla di Paolo II è forse taciuta o meno accennata nei *Bollarii:* ma ciò dipende dall'unico motivo che tutti possono vederla e leggerla nel diritto canonico, al penultimo importantissimo titolo *de poenitentiis et remissionibus,* dove appunto si tratta di peccati riservati, perdoni, indulgenze, bolle *Coenae.*

6° I compilatori ministeriali errano ancora ovvero accozzano parole senza senso, quando si avanzano ad asserire che *Giulio II nel 1511 ordinò che la bolla Coenae avrebbe avuto forza di legge.* Mettiamo pegno che lo scrittore non sapeva che cosa si dicesse colla elegante frase *dar forza di legge.* Forse far pubblicar la bolla nella cristianità tutta? È vero che Giulio II obbligò a rileggere la bolla nelle singole cattedrali, ma nella Chiesa ha valor di legge anche ciò che è pubblicato solamente a Roma. Forse dare alla bolla un valor proprio, che per

sè obblighi i fedeli all'obbedienza? Ma anche le bolle precedenti a quella di Giulio II obbligavano a vera ed esatta obbedienza. Forse dare alla bolla un valore, nonchè proprio, perpetuo e duraturo finchè quell'atto dell'autorità pontificia non venga rivocato da altro pubblico atto di pari autorità pontificia? Questa fu opera non di Giulio II ma di Pio V. Il Sayr nel libro già citato c. 1, n. 12-17 e cap. 25, n. 2 tratta la questione, se la bolla contenga una sentenza o decreto cessante col cessare della circostanza o della persona per cui fu pubblicata, ovvero piuttosto contenga decreti permanenti *ad modum legis seu ad modum juris*. E dice che la questione fu definita da S. Pio V quando aggiunse alla bolla il seguente capoverso *volentes insuper processus praefatos ac omnia et singula praesentibus contenta, quousque alius processus hujusmodi per nos aut Romanum Pontificem pro tempore existente factus ac pubblicatus fuerit, valida omnino ac efficacia esse, suosque plenarios effectus sortiri debere*. Avverte bene il Sayr *non reperitur haec particula in bullis ante Pium V. Proinde statuitur ne expiret bulla cum vita Pontificiis, aut si forte Pontifex aliquo negotio impeditus sit ut processum novum condere nequeat.*

7° Ognuno vede gli annotatori ministeriali non sono in tutto affatto corretti ed attendibili, anche quando per ricondurci agli inizii della bolla *Coenae,* ci buttano al dubbio, e ci fanno vagare in una incertezza di cento quarant'anni, quanti corrono da Papa Bonifazio VIII (1294) a Martino V (1431). I glossatori del diritto canonico ricordano bolle *Coenae* risalenti ai tempi di Federico II cioè quasi cent'anni prima di Papa Bonifazio VIII. Nel notissimo dizionario del Moroni vol. 62, p. 222-228 vi sono abbastanza ampie notizie sulle origini, aumento e sviluppo della bolla *Coenae*, sono citati trattatisti, sono indicati documenti: e potevano ben qui ricorrere o richiamarsi gli ineruditi o inesperti annotatori ministeriali. La bolla *Coenae* ha una vita *ab immemorabili,* e ne' suoi principii si confonde colle sentenze di ammissione o rejezione dai divini misteri ed uffizii, quali sin dai primi tempi della Chiesa usava pronunziare il vescovo e intimare alle varie classi dei penitenti o ai penitenti singoli, all'annuo ricorrere delle solennità più importanti.

I pigri o sventati scrittori del libro ministeriale con molta facilità avrebbero potuto evitare errori, ricorrendo a persone competenti e ciò che è più frugando con qualche maggior diligenza negli archivi sia proprii e profani, sia d'altri ed ecclesiastici. Noi nella nostra pochezza abbiamo fatto qualche ricerca all'Archivio Arcivescovile della città nostra, e abbiamo trovato a stampa quattro bolle *Coenae* di S. Pio V, che ci servono a precisare il molto da lui operato: trovammo cioè le bolle *Coenae* degli anni 1566, 1568, 1569, 1571. Paragonate le prime due, vi trovammo innovazioni rilevanti; nessuna variazione nelle altre.

E qui ora in carattere tondo trascriveremo la bolla *Coenae* del 1566, aggiungendovi in corsivo le aggiunte fatte nell'anno 1568.

Bulla S. D. N. D. Pii divina providentia Papae V, lecta in die Coenae Domini, anno MDLXVI *(le parti scritte in corsivo sono aggiunte messe in seguito l'anno 1578).*

In nomine sanctae et individuae Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Pius episcopus servus servorum Dei. Ad futuram rei memoriam.

Consueverunt Romani pontifices praedecessores nostri ad retinendum puritatem religionis christianae et ipsius unitatem, quae in conjunctione membrorum ad unum caput, Christum videlicet ejusque Vicarium, pincipaliter consistit, et sanctam fidelium societatem ab offensione servandam, arma justitiae per ministerium Apostolatus in praesenti celebritate exercere.

Nos igitur vetustum et solemnem hunc morem sequentes, excomunicamus et anathematizamus ex parte Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti, auctoritate quoque beatissimorum apostolorum Petri et Pauli et nostra, quoscumque Usitas, Viclevitas, Lutheranos, Zuinglianos, Ugonottos, Anabaptistas, Trinitarios, ac omnes et singulos alios haereticos, nec non schismaticos quocumque nomine noncupentur, et cujuscumque sectae existant; ac omnes eorundem haereticorum fautores receptatores et illis credentes; ac eorum libros sine auctoritate nostra et sedis Apostolicae scienter quomodolibet legentes, aut in domibus suis tenentes, imprimentes, aut quomodolibet defendentes ex quavi causa publice vel occulte, quovis ingenio vel colore; et generaliter quoslibet defensores eorundem.

Item excommunicamus, et anathematizamus et interdicimus, omnes et singulas personas cujuscumque status, gradus seu conditionis fuerint, universitatesque, collegia et capitula, quocunque nomine nuncupentur, ab ordinationibus, sententiis seu mandatis nostris ac Rom. Pont. pro tempore existentium, ad universale futurum Concilium appellantes; vel ad id consilium, auxilium, vel favorem dantes (1).

Item excommunicamus et anathematizamus omnes piratas, cursarios, latrunculos marittimos, et illos praecipue qui mare nostrum a monte Argentario usque ad Terracinam discurrere, et navigantes in illo depraedari, mutilare, interficere, ac rebus et bonis suis spoliare praesumpserunt hactenus et praesumunt; ac omnes receptatores eorundem, et eis auxilium scienter dantes vel favorem.

Item excommunicamus et anathematizamus omnes, qui in terris suis nova pedagia *SEU GABELLAS* (2) imponunt vel prohibita exigunt.

Item excommunicamus et anathematizamus omnes falsarios Bullarum seu Litterarum apostolicarum, et supplicationem, gratiam vel iustitiam concernentium, per Romanum Pontificem seu S. R. E. Vice-cancellarium, seu gerentes vices eorum, de mandato ejusdem Romani Pont. signatarum; aut sub nomine ejusdem Romani Pont. seu vice-cancellarii, aut gerentium vices praedictorum signantes supplicationes easdem (extendentes capitulum. Ad falsariorum (3) cum omnibus poenis in eo

(1) Questo capoverso è aggiunta dell'anno 1578.
(2) Le due parole *seu gabellas* sono aggiunte dell'anno 1577 ovvero 1578.
(3) Il capo *Ad falsariorum* del diritto canonico.

contentis): Ac falsificantes seu mutantes supplicationes per nos seu de mandato nostro signatas et datatas, sine nostro aut Datarii nostri licentia.

Item excommunicamus et anathematizamus omnes illos, qui Equos, Arma, Ferrum, Filum ferri, Stagnum, Chalybem, omniaque alia metallorum genera, atque bellica istrumenta, lignamina, canapem, funes tam ex ipso canape quam ex quacumque alia materia, et ipsam materiam aliaque prohibita deferunt Saracenis, Turcis et aliis Christi nominis inimicis, quibus Christianos impugnant: Nec non illos qui per se vel alium seu alios de rebus christianae reipublicae statum concernentibus, in Christianorum perniciem et damnum, ipsos Turcas et Christianae religionis inimicos certiores faciunt, illisque consilium quomodolibet praestant. Non obstantibus quibuscumque privilegiis et concessionibus quibuscumque Principibus et Dominis, seu privatis personis, per nos et Sedem praedictam hactenus forsan concessis, quae illis nolumus in aliquo suffragari.

Item excommunicamus et anathematizamus omnes impedientes sive invadentes victualia, seu alia ad usum Romanae Curiae necessaria adducentes, vel qui ne ad Romanam Curiam adducantur vel deferantur impediunt seu perturbant; vel qui talia faciunt vel defendunt, cujuscunque fuerint ordinis, praeeminentiae, conditionis et status, etiamsi pontificali vel regali, reginali, aut alia quavis ecclesiastica vel mundana praefulgeant dignitate.

Item excommunicamus et anathematizamus omnes illos qui ad Sedem Apostolicam venientes vel recedentes ab eadem, nec non omnes illos qui jurisdictionem ordinariam vel delegatam non habentes, in eadem Curia morantes temeritate propria rapiunt, spoliant et detinent; aut ex proposito deliberato verberare mutilare vel interficere praesumunt; vel qui talia fieri faciunt seu mandant.

Item excommunicamus et anathematizamus omnes temere mutilantes, verberantes, vulnerantes, interficientes, capientes, incarcerantes et detinentes (1) *S. R. E. Cardinales (extendentes Cap. Felicis, cum omnibus poenis in eo contentis); ac Patriarchas, Archiepiscopos et Episcopos, Sedisque Apostolicae nuncios vel legatos, aut praefatos Nuncios et Legatos e suis terris, seu dominiis ejicientes; eaque mandantes, seu consilium vel auxilium praestantes.*

Item excommunicamus et anathematizamus omnes illos, qui per se vel alium seu alios, quascumque personas Ecclesiasticas vel saeculares ad dictam Curiam super eorum causis et negotiis recurrentes, illasque in eadem Curiam prosequentes, aut procurantes, negotiorumque gestores, Advocatos procuratores ipsorum, seu etiam Auditores, vel Iudices super dictis causis vel negotiis deputatos, occasione causarum vel negotiorum hujusmodi, verberant, mutilant vel occidunt, seu bonis spoliant. Ac illos qui, ne aliquas litteras Apost. etiam in forma Brevis, tam gratiam quam justitiam concernentes, et etiam citationes, monitoria, et executoriales, quae a Sede Apostolica emanarunt, et pro tempore emanabunt, sine eorum beneplacito et examine, exequutioni demandari inhibent. Ac Notarios, exequutores vel subexecutores Litterarum, monitoriarum et citationum, ac exequutorialium hujusmodi capiunt, incarcerant et detinent, vel capi incarcerari et detineri faciunt. Nec non qui, ne literis et mandatis Sedis Apost. et legatorum ac Nunciorum et Judicum ac dele-

(1) L'anno 1566 la bolla diceva solo: *detinentes Patriarchas, Archiepiscopos et Episcopos, eaque mandantes.* — Il Cap. *Felicis* è nel diritto canonico.

gatorum ejusdem similiter gratiam et justitiam concernentibus, caeterisque super illis, et rebus judicatis, decretis, processibus et exequutorialibus, non nisi habito prius eorum beneplacito et consensu, per eorum litteras exequatoriales, vel alias nuncupatas, et *forsan* certo pretio soluto pareatur; Neve tabelliones et Notarii, super hujusmodi literarum et processuum exequutione instrumenta vel acta conficere, aut confecta parti cui interest tradere debeant; Quive sub quibusvis poenis, quibuscumque personis in genere vel in spetie, ne pro quibusvis eorum negotiis prosequendis, seu gratiis *vel literis* impetrandis ad Romanam Curiam accedant, aut recursum habeant, seu gratias ipsas *vel literas* a dicta sede impetrent, seu impetratis utantur, Directe vel indirecte (sub aliquibus poenis) prohibere, statuere seu mandare, *vel eas apud se aut aliam quacumque personam, etiam notarium vel tabellionem, retinere praesumunt* (1).

Quive ex eorum officio, vel ad instantiam quorumcumque, personas ecclesiasticas, Capitula, Conventus et Collegia Ecclesiarum quarumcumque coram se ad eorum tribunal, audientiam, Cancellariam, Consilium vel Parlamentum, praeter juris comunis dispositionem trahunt, aut trahi faciunt, vel procurant directe vel indirecte, quovis quaesito colore; Nec non qui statuta, ordinationes, Constitutiones, Pragmaticas seu quaevis alia decreta in genere vel in specie ex quavis causa et quovis quaesito colore, etiam sub praetextu Literarum Apostolicarum in uso non receptarum seu revocatarum, *vel cujusvis consuetudinis aut privilegii, vel alias quomodolibet* hactenus fecerunt, ordinarunt et publicarunt, aut facient, ordinabunt et publicabunt in futurum, per quas et quae libertas ecclesiastica tollitur, seu in aliquo laeditur vel deprimitur, aut alias quovis modo restringitur, seu nostris et dictae Sedis juribus quomodolibet tacite vel expresse praejudicatur.

Quive jurisdictiones seu fructus, redditus et proventus ad ecclesiasticas personas ratione ecclesiarum, Monasteriorum, et aliorum beneficiorum ecclesiasticorum, per eos obtentorum pertinentes usurpant, vel surripiunt, seu quavis occasione vel causa, sine Rom. Pont. expressa licentia sequestrant, aut collectas, decimas, taleas, praestantias et alia onera clericis, praelatis et aliis personis ecclesiasticis, ac eorum et ecclesiarum, Monasteriorum et aliorum beneficiorum ecclesiasticorum bonis, illorumque fructibus, redditibus, et proventibus hujusmodi absque simili Rom. Pont. speciali et expressa licentia imponunt, et diversis etiam exquisitis modis exigunt, aut a sponte etiam dantibus et concedentibus recipiunt: Nec non qui per se vel alium seu alios, directe vel indirecte praedicta facere, exequi vel procurare, aut in eisdem auxilium, consilium vel favorem aut votum seu suffragium, palam vel occulte praestare non verentur, cujuscumque sint praeminentiae, dignitatis, conditionis, ordinis aut status, etiamsi imperiali aut regali praefulgeant dignitate, seu Principes, Duces, Comites, Barones, Respublicae et alii potentatus quicumque etiam Regnis, Provinciis, Civitatibus, et regnis quoquo modo praesidentes fuerint, aut quavis etiam Pontificali dignitate praefulgeant. Innovamusque decreta super his tam per sacros canones et Concilia generalia,

(1) Nell'anno 1566 la bolla diceva: *statuere seu mandare, Quive in animarum eorundem periculum se a nostra et Romani Pontificis pro tempore existentis oboedientia pertinaciter subtrahere, seu quomodolibet recedere praesumunt.* Queste parole furono tolte in quanto se ne fece uno speciale e più incalzante capoverso.

quam etiam in Lateranensi Concilio novissime celebrato edita, etiam cum interdicto ecclesiastico ac aliis censuris et poenis in eis contentis.

Item excommunicamus et anathematizamus omnes et quoscumque magistratus, Senatores, Praesidentes, Auditores et omnes alios quoscumque judices quocumque nomine vocentur, ac Cancellarios, Vice-Cancellarios, Notarios, scribas ac quoscumque executores et subexecutores, omnesque alios quoquomodo se intromittentes in causis capitalibus, seu criminalibus contra personas ecclesiasticas, illas capiendo, processando, seu sententias contra illas proferendo vel exequendo; etiam praetextu quorumcumque privilegiorum a Sede Apostolica concessorum quibuscumque Regibus, Ducibus, Principibus, Rebuspublicis, Monarchis, Civitatibus et aliis quibusque potentatibus quocumque nomine censeantur. Concessis non obstantibus, quae nolumus in illis aliquo suffragari: revocantes ex nunc, quatenus opus sit, praedicta privilegia per quoscumque Rom. Pont. praedecessores nostros et Sedem Apostolicam sub quibuscumque tenoribus et formis, ac quovis praetextu vel causa, concessa; illaque irrita et nulla ac nullius roboris vel momenti fore et esse decernentes (1).

Item excommunicamus et anathematizamus omnes et singulos Cancellarios, Vicecancellarios et Consiliarios, ordinarios et extraordinarios, quorumcumque Regum et Principum, ac praesidentes Cancellariarum et Consiliorum et Parlamentorum: Necnon Procuratores generales eorundem, vel aliorum Principum saecularium, etiam si Imperiali vel Regali, Ducali, vel alia quacumque praefulgeant dignitate *quocumque nomine nuncupentur:* Nec non Archiepiscopos, Episcopos, Abbates, Commendatarios, Vicarios et officiales, qui per se vel alium seu alios, quarumcumque exemptionum vel aliarum gratiarum et literarum Apostolicarum praetextu, beneficiales et decimarum ac alias spirituales et spiritualibus annexas causas, ab Auditoribus et Commissariis nostris, *aliisque judicibus ecclesiasticis* (ut eorum verbis utamur) avocant. Ac exequutiones monitoriorum, citationum, inhibitionum, sequestrorum, executorialium, et aliarum literarum Apostolicarum, tam gratiam quam justitiam concernentium, a Nobis, nec non Camerario et praesidentibus Camerae Apostolicae, ac Auditoribus et Comissariis *aliisque judicibus* Apostolicis in eisdem causis pro tempore emanatarum: Illarumque cursum, audientiamque, ac personas, capitula, conventus, collegia causas ipsas exequi volentes auctoritate laicali impediunt. Et se de illarum cognitione tamquam iudices intromittere; Ac partes actrices, quae illas committi fecerunt et faciunt ad revocandum et revocari facendum citationes vel inhibitiones, aut alias literas in eis decretas, et ad faciendum eos, contra quos tales inhibitiones emanarunt, a censuris et poenis in illis contentis absolvi, ordinant vel compellunt. Vel alias executionem literarum Apostolicarum, vel executorialium etiam sub praetextu violentiae prohibendae (2), *vel quod ad nos informandos, ut ipsi aiunt, supplicaverint aut supplicari fecerint, nisi ipsi supplicationes hujusmodi coram nobis, et Sede Apostolica legitime prosequantur, quomodolibet impediunt; vel suum ad id favorem, consilium aut assensum praestant.*

Declarantes nihilominus ac protestantes (prout tenore praesentium declaramus

(1) Questo capoverso è aggiunto l'anno 1568.

(2) Nell'anno 1566 la bolla diceva solo *praetextu violentiae prohibendae impediunt.*

ac expresse protestamur) absolutionem hodie vel alias, etiam solemniter per nos faciendam, praefatos supranominatos et qualificatos, ac Cancellarios, Vicecancellarios, Consiliarios et Procuratores, ac alios excommunicatos praedictos, nisi prius statim statuta, ordinationes, Constitutiones, Pragmatica, et decreta hujusmodi publice revocaverint, et ex Archiviis seu Capitularibus locis aut literis, in quibus annotata reperiuntur, deleri, cassari, ac nos de revocatione et cassatione hujusmodi certiores fecerint; et alias a praemissis cum vero proposito ulterius similia non comittendi destiterint, non comprehendere, nec illis aliter suffragaturam fore: Ac in praemissis omnibus et singulis, ac aliis quibuscumque juribus Sedis Apostolicae, ac S. R. E. undecumque et quomodolibet quaesitis seu quaerendis, per quoscumque actus contrarios vel quomodolibet praejudicantes, tacitos vel expressos a nobis vel Sede Apostolica quomodolibet factos aut faciendos, aut quemcumque temporis cursum, seu patientiam vel tollerantiam nostram, nullatenus praejudicari debere, aut quomodolibet posse (1).

Item excommunicamus et anathematizamus omnes mutilantes, vulnerantes et interficientes, seu capientes et detinentes seu depraedantes Romipetas et peregrinos ad Urbem causa devotionis seu peregrinationis accedentes, et in ea morantes vel recedentes ab ipsa, et illis dantes auxilium, consilium vel favorem.

Excommunicamus etiam et anathematizamus omnes et singulos, qui Christianorum quorumcumque non tamen pyraticam exercentium, navibus tempestate in transversum, ut dici solet, jactatis, aut etiam submersis et naufragatis, sive in ipsis navibus sive in mari sive in littore inventa, ex ipsis navibus dilapsa cujuscumque generis bona, tam in nostris Tyrreni ed Adriatici, quam in quibuscumque aliis cujuscumque maris Regionibus et litoribus rapuerint; seu quocumque modo acceperint, aut ab aliis rapta seu accepta, quacumque causa, receperint: Neque ab hujusmodi reatu et tanta immanitate propter quodcumque privilegium, consuetudinem aut longissimi etiam immemorabilis temporis possessionem, seu alium quemcumque praetextum excusari possint (2).

Item excommunicamus et anathematizamus omnes illos, qui per se vel per alium seu alios, directe vel indirecte, vel invadunt, aut occupare, detinere vel destruere, aut invadere hostiliter praesumunt in totum vel in partem almam Urbem, Regnum Siciliae, insulas Sardiniae et Corsicae, Terras citra Pharum, patrimonium Beati Petri in Tuscia, Ducatum Spoletanum, Comitatum Venaysinum, Sabinensem, Marchiae Anconitae, Massae Trebariae, Romandiolae, Campaniae, et Maritimas provincias, illarumque terras et loca, ac terras spetialis commissionis Arnulforum, Civitatesque nostras Bononiam, Cesenam, Ariminum, Beneventum, Perusium, Avinionem, Civitatem Castelli, Tudertum, et alias Civitates, Terras et loca vel jura ad ipsam Romanam Ecclesiam spectantia et pertinentia, dictaeque Rom. Ecclesiae mediate vel immediate subiecta; ac supremam jurisdictionem in illis nobis et eidem Rom. Ecclesiae competentem de facto usurpare, perturbare, retinere, et vexare variis modis praesumunt: Nec non adhaerentes, fautores et defensores eorum, seu illis auxilium, consilium vel favorem quomodolibet praestantes; Nec non omnes et singulos vasorum, aureorum, argenteorum, vestimentorum supellectilium cujscum-

(1) Questo capoverso è ripetuto ma con spostamenti nella bolla del 1568.
(2) Questo capoverso resta spostato nella bolla del 1568.

que generis, librorum et scripturarum et aliorum bonorum ex Palatio apostolico Sedis Apostolicae vacationis et alio quocumque tempore ablatorum ablatores, et illorum detentores; Ac quoscumque alios, ad quorum manus bona ipsa quocumque titulo et ex quavis causa scienter pervenerint, et in quorum manus ad praesens existant.

Non obstantibus, etc. etc.

Volentes insuper ac mentis nostrae esse declarantes processus praefatos, ac omnia et singula praesentibus contenta, quousque alius processus hujusmodi per nos aut Romanum Pontificem pro tempore existentem factus ac publicatus fuerit, valida omnino ac efficacia esse, suosque plenarios ac debitos effectus sortiri debere (1).

Verum ut praesentes litterae, ac omnia et singula in eis contenta eo fiant notiora quo in plerisque Civitatibus et locis publicata fuerint, Venerabilibus fratribus nostris Patriarchis, Primatibus, Archiepiscopis, Episcopis caeterisque locorum ordinariis ubilibet constitutis per haec scripta committimus, et in virtute sanctae obedientae districte praecipiendo mandamus quatenus per se vel alium seu alios praesentes literas saltem semel in anno aut pluries, prout expedire viderint, in Ecclesiis suis, dum major in eis multitudo ad divina convenerit, solemniter publicent, et ad Christifidelium mentes deducant, nuntient atque declarent.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam, etc.

§ 7°

Giansenismo fiammingo: Giansenismo francese Giansenismo lombardo-austriaco.

Michele Bajo (n. 1513, m. 1589) fu contemporaneo dei grandi patriarchi della riforma, e in maggiori somiglianze con Calvino. Dimezzava, ossia cercava di farsi conciliatore fra esso Calvino e i cattolici: e non abbandonando mai nè la cara eresia, nè il vantaggioso esterno ossequio alla Santa Sede, governandosi con un'abile e sfrontata altalena personale e dottrinale, iniziò ciò che settant'anni dopo fu detto giansenismo. La Santa Sede a proposito di Bajo diede prova d'una pazienza forse senza esempio nella storia. Professore all'Università di Lovanio, Michele Bajo aveva già cominciato a spargere i suoi conciliativi errori, e s'era formato grosso partito. Alle novità religiose si mescolavano le passioni politiche a scompigliar la Fiandra disputata fra gli Spagnuoli benevoli ai cattolici, e i partigiani dell'indipendenza più o meno votati ai riformati: e per poco rigore che Roma avesse usato, il paese correva pe-

(1) Questo capoverso è aggiunto l'anno 1568.

ricolo di passare per intero ai riformati. Il Card. Commendone, in seguito a diligente ispezione fatta in quelle terre, consigliò a S. Carlo e per esso alla Santa Sede di guadagnar Bajo col tollerarne o anche favorirne le voglie ambiziose: sicchè si ebbe lo strano spettacolo di Bajo che per trent'anni continuò a protestare riverenza e omaggio alla Santa Sede e insegnare errori, e dalla Santa Sede che avvicendava timide e riservate ammonizioni e pronti e riconoscenti conforti. Pio IV a cui fu per la prima volta denunziato Bajo, anzichè processarlo, lo chiamò teologo consultore al Concilio di Trento; ma a Trento Bajo diede pochi e mali consigli, come scarsi furono i buoni consigli che si poterono fargli accettare. Chiuso appena il Concilio, S. Pio V dovette subito pensare a raggiustare come meglio poteva l'imbarazzo di Lovanio, e nel 1567 diede la prima famosa bolla, dove veniva a condannare 79 errori di Bajo colle più allarmanti qualifiche; ma credendo pericoloso il pubblicare quel documento, lo tenne segreto, e solo lo spedì al Nunzio di Fiandra, affinchè lo desse a Bajo da sottoscrivere *in camera caritatis* coll'avviso o intima di cessare la rovinosa propaganda. Bajo sottoscrisse, ebbe lodi dal Papa, e ripigliò ben presto il suo eretico insegnamento, sicchè fu per la terza volta accusato. Papa Gregorio XIII pubblicò allora, cioè nel 1579, la seconda bolla contro di Bajo, nella quale inserì la prima segreta bolla del proprio antecessore: e le due bolle furono ancora con molte circospezioni od eccezioni alle usate regole, mandate a Lovanio. Sorse anche la famosa questione della virgola, cioè si discusse sul posto preciso d'una virgola, dal qual posto di virgola dipendeva poi essere o non essere applicabili a Bajo le 79 vecchie e fiere condanne. Ad ogni modo Bajo guadagnò tempo, e infine riconobbe la virgola, e fu nuovamente lodato dal Papa, e creato gran Cancelliere della Università. Roma intimò nuovo silenzio tanto al Cancelliere quanto a' suoi opponenti; e Bajo dopo breve obbedienza riprese ancora il proprio eretico insegnamento, ed arsero nuove guerre coi PP. Gesuiti. I numerosi scritti di Bajo, lui vivo, giammai furon messi all'indice. Solamente cento anni dopo la sua morte, quando la situazione di Fiandra fu migliorata, quando un nuovo campione del giansenismo tentò inaugurare un'êra nuova, ricordando i favori concessi a Bajo dalla S. Sede; solo addì 8 maggio 1697, apparve il decreto che proibiva le sue opere l'anno prima pubblicate a Colonia. *Bajus Micael, Opera cum bullis Pontificum et aliis ipsius causam spectantibus.*

L'eresia Bajana che è poi cosa identica al giansenismo, e in fondo in fondo è ancora calvinismo, potè prolungare assai i suoi giorni e suscitare alla Chiesa momenti imbarazzanti e delicati anche perchè seppe far scattare, anzi divampare fra i cattolici, le controversie più spinose, che mai si sieno agitate di teologia dogmatica: cioè le controversie che

si riferiscono alla quota di concorso che hanno nell'atto umano la libera nostra volontà e l'infallibile e relativamente irresistibile grazia divina; le controversie quindi sulla divina scienza o media o assoluta; le controversie sulla efficacia dell'ajuto divino per forza intrinseca e fisica ovvero per forza estrinseca e a modo di persuasione o insinuazione. Tante di queste controversie, ancora oggidì quando son discusse nelle scuole, non mancano di sollevare qualche apprensione. Quanto maggiori apprensioni e quanta concitazione d'animo non dovevano sollevare quando la prima volta erano lanciate a stampa: e assai di spesso si venivano riannodando alle sorprese d'una setta che fu dei più maliziosi tra i cattolici o dei più subdoli tra gli eretici. La Chiesa che fino all'estremo interpreta in bene le azioni de' suoi figli, procedette sempre con mirabile longanimità e tolleranza, e intervenne assai volte a difesa della libertà e a freno degli impazienti, come a tempo maturo procedette a pena dei delinquenti. Conseguenza ne è che l'indice come ribocca di condanne di libri i quali insinuavano, zelavano, propagavano il giansenismo, così colpisce ancora un gran novero di altri libri i quali pure facevano guerra, ma guerra disubbediente o imprudente al giansenismo stesso: cioè aggredivano giustamente è vero, ma inopportunamente gli erranti, quando la Chiesa intimava silenzio: ovvero anche aggredivano come erranti persone che non era ancor messo in chiaro se veramente errassero. Certo che passa enorme differenza fra chi pecca perchè zela lo sproposito e l'eresia, e chi erra perchè manca o di pazienza o d'acume: ma la Chiesa è come un bravo capitano che fa guerra leale, e punisce anche i propri valorosi soldati, quando per poco offendano la tanto preziosa disciplina; e il buon soldato dura alle lotte, nonchè sotto la disciplina comoda, anche sotto l'incomoda.

L'anno avanti la morte di Bajo, Luigi Molina gesuita spagnuolo pubblicò il suo libro *De concordia liberi arbitrii cum gratiae donis*, che fu preso subito in ostilità da Domingo Bañez domenicano e professore all'università di Salamanca. Veramente il libro di Luigi Molina lasciava qualche desiderio; ma corretto con poco, costituì quella teoria sulla grazia, che fu zelata dai più, e si disse congruismo in spiccata concorrenza con altri due sistemi che vennero chiamati tomista e agostiniano, e che meglio potevano dirsi sistemi favoriti dai due ordini agostiniano e domenicano. La prolungata rivalità fra domenicani e gesuiti, e la gravità o insolubilità estrinseca della contesa nocque assai agli interessi cattolici. I gesuiti vennero di frequente perseguitati quali molinisti o pelagiani: persone rigoriste, e più o meno pendenti ai domenicani, non di rado vennero denunziate quali gianseniti. Con rincrescimento emetteva le proprie sentenze la suprema autorità ecclesiastica: nè mai che una condanna dottrinale, un dì pronunziata, avesse ad essere mitigata, anzi fu più volte esacerbata.

Il libro del Gesuita Molina fu denunziato a Roma ed ebbe il *dimittatur,* ma diede occasione a vive controversie, a sopire le quali Clemente VIII nel 1602 ordinò le così dette *congregationes de auxiliis:* cioè dai più distinti gesuiti e domenicani fe' discutere alla propria presenza i principali punti dei due diversi od opposti sistemi. Dopo numerosi esami, continuati sotto il pontificato di due Papi, Paolo V nell'anno 1610 rimandò a casa i contendenti, vietando ad alcuno di pronunciar censura contro i proprii oppositori, poi nel 1611 pubblicò l'ordine di non stampar scritti sulla controversia, se non prima veduti ed approvati dal sacro tribunale dell'Inquisizione: e il decreto fu rincalzato da nuovi decreti del 1625, 1641, 1657, sicchè anche oggidì sono proibiti *a priori* tutti i libri in materia *impressi nulla obtenta licentia a Congregatione S. Officii.*

Aurelio Giansenio vescovo d'Ipri e scolaro d'uno scolaro di Bajo, aveva tutto preparato per la stampa d'un libro a cui voleva por nome *Apologia di Bajo;* ma pensò più decente intitolarlo *Augustinus,* ovvero *Augustini doctrina.* Venendo ad affrettata morte di peste nel 1638, pare si facesse coscienza di quello scritto, e dicesi lasciò obbligo agli eredi di mandarlo in esame a Roma, ma gli eredi ingannando i magistrati e il nunzio, precipitarono la non autorizzata edizione; e ruppero polemiche coi gesuiti che furon messi alla gogna coll'infamante nomignolo di molinisti. Di quello scandalo s'interessò tosto il S. Offizio, che in agosto 1641 vietò tanto l'*Augustinus* quanto gli appunti mossivi dai RR. Padri. E Papa Urbano VIII non contento di quel primo decreto, in marzo del 1642 diede la bolla *eminenti,* in cui lamentava l'essersi rotto il silenzio sulla controversia *de auxiliis.* Colpevoli di non aver chiesto a Roma la licenza della stampa proibiva le tesi stampate a Lovanio dai RR. Padri: e più ancora proibiva l'*Augustinus* di Giansenio nel quale vedeva per di più ripristinati tanti errori già con Bajo condannati. Alla bolla *eminenti* i novatori ricusarono obbedienza, inquantochè essa mancava di regio *exequatur:* e così il giansenismo, meglio che venir fondato, entrò nella sua seconda fase. I bajani di Lovanio avevano intanto fatto grandi acquisti in Francia. Sancirano aveva creato e dirigeva Porto Reale che fu l'Atene, la Tebaide e anche l'amena Campania dei dissidenti. De Barcos aveva insegnato che la Chiesa non posa sulla plenipotente autorità di S. Pietro primo Apostolo, bensì posa sopra una pietra o un capo, che è uno, ma si compone di due equipotenti parti o corni, S. Pietro e S. Paolo, che sono due apostoli pari fra loro ed insieme addizionati danno per risultato il corrispettivo e vivente Romano Pontefice. Arnaldo, chiamato Arnaldo il Grande, aveva pubblicato un libro, in cui rimpiangeva la tradizionale disciplina della Chiesa di amministrar l'Eucaristia con certa frequenza, e al suo libro per antifrasi aveva

posto il nome di *Comunione frequente*. La tesi di De Barcos fu tosto dichiarata eretica e posti all'Indice i libri che la difendevano; il libro di Arnaldo esaminato di mezzo a gran concitazione di animi, non fu esplicitamente condannato, ma vennero successivamente condannate buon numero di tesi quivi insegnate. Nell'anno 1653 Papa Innocenzo X, piegandosi alle vive istanze del re e di pressochè tutti i vescovi di Francia, si pronunciò una seconda volta e più vivamente sulla dottrina dell'*Augustinus:* qualificò e condannò come eretiche le cinque famose proposizioni scritte nel libro, e che ne riassumevano le dottrine. Le lotte non cessarono ma rincalorirono. Non si negava al Papa l'autorità di decidere le dottrine, cioè di pronunciarsi nella *quaestio juris:* si negava al Papa l'infallibile perspicacia di intendere uno stampato, e afferrarne e giudicarne il contenuto, il che dicevasi *quaestio facti*. Roma per risposta si dichiarò autorevole e infallibile anche nel giudizio dei fatti dogmatici, e mandò in Francia un formolario o professione di fede da sottoscriversi da tutti gli ecclesiastici entro tre mesi, pena ai refrattarii la separazione dalla Chiesa. Sottoscrisse la maggior parte dei vescovi; ma alcuni ricusarono, cioè, per esprimerci nel loro linguaggio più forbito, dichiararono d'aprir nuove trattative per determinar bene il senso in cui firmare. Roma incalzava si sottoscrivesse in senso ovvio e senza riserva. Infine i dissidenti a consiglio di Arnaldo il Grande, mandarono a dire al Papa che sottoscrivevano in quel senso, che Roma intendeva, e come insegnavano anche il Baronio e il Bellarmino: ma in conferenze private determinarono che la sottoscrizione si intendesse fatta colla dovuta distinzione del fatto e del diritto e del poter di S. Paolo, infallibile e indipendente dal poter di S. Pietro, punto fisso di dogmatica che dicevasi insegnato dal Bellarmino stesso: e questo turpe maneggio, che ovviò a uno scisma aperto, e ne costituì uno assai prolungato e coperto, ebbe il nome di pace di Clemente IX (anno 1669). Nicole mentre trattava col re di Danimarca per la compera d'un'isola, dove come in nuova terra promessa trasportare in pace la perseguitata chiesuola, scriveva *les imaginaires* per dimostrare essere assurdo credere che mai vivessero od esistessero i giansenisti. Le lotte del formulario francese vennero sostituite da nuove lotte, dette del silenzio o di una tale sottoscrizione rispettosa esterna che ammetteva il contrario libero arbitrio di consenso interno. Nel Belgio si vennero sanando università e clero cattolico, allorquando a tutti i candidati ad ordini e posti ecclesiastici, fu fatto obbligo di far prima atto di ripudio delle cinque proposizioni condannate. Roma poi non dimenticò mai garbi e riguardi personali ai giansenisti condannati, e basti dire che un secolo intiero da Alessandro VII a Benedetto XIV furono posti all'indice *libri omnes, opuscula, theses, aliaque omnia, tam edita usque huc, quam im-*

primenda, tam contra quam pro Cornelio Jansenio et PP. Jesuitis (1).

Pasquale Quesnello, un dì prete dell'oratorio, preso il nome di priore, successe ad Arnaldo il grande, che fu detto l'abate: e così creato terzo capo del partito, inaugurò la terza era degli inganni: egli occulto scrittore d'un infinito novero di opuscoli anonimi, i quali dettati con spiccata tinta ascetica formavano l'entusiamo degli uni, l'abominio degli altri. Quesnello era già famoso per la edizione delle opere di S. Leone Magno, messe presto all'Indice, ma di più diventò famoso per un libricciuolo in 12°, apparso la prima volta nel 1671 e detto *abrégé de le moral de l'Evangile,* riapparso poi e cresciuto a quattro volumi nel 1693 col nuovo nome *le Nouveau testament en français avec reflexion sur chaque verset.* L'opera e l'opericciuola avevano ghermito un significante novero di episcopali lodi, le quali lusingavano il partito di aver conquistato un nuovo e potente mezzo a seminare quegli errori a spargere i quali il vecchio libro di Giansenio era strumento omai sfruttato. Deferito al S. Offizio il libro e libricciuolo di Quesnello parvero dapprima degni d'essere trascurati, e furon dimessi o licenziati: ma più tardi, trovati di qualche importanza, vennero riesaminati e condannati con grave scritto pontificio nel 1708. Pregato a pronunciarsi una seconda volta, Clemente XI esaudì le istanze del re e dei vescovi francesi, e diede la famosa bolla *Unigenitus* dove analizzando il libro di Quesnello, notava e censurava 101 errori. Così disfatti o frantumati i quesnellisti o giansenisti, pigliarono a guerreggiare guerra estrema e disperata: osservarono non essere definita da verun concilio l'infallibilità pontificia, e come Lutero appellarono dalla Santa Sede al Concilio Universale. Per tutto il secolo passato si prolungarono in Francia e altri paesi, aspre contese fra *costituzionarii* o cattolici che accettavano la Bolla pontificia, e *refrattarii* od appellanti dal Papa al Concilio Universale: e, come di sovente, non fu scarso il numero del terzo partito, detto dei *riappellanti,* cioè di coloro che danzavano una vergognosa ridda fra il non essere e l'essere un refrattario od appellante, cioè appellavano, o non appellavano e poi ancora riappellavano, secondo le circostanze. La peste di Marsiglia del 1720 fece ardere la questione

(1) Il Cantù nella sua *Storia degli italiani,* pag. 61 e pag. 67 pare attribuisca al pacifico Benedetto XIV, il merito di questo decreto. Si avverta che Benedetto XIV nonchè dare, cassò questo decreto di supposta o sedicente tolleranza religiosa: lo cassò nel 1758 quando inaugurò il così detto *Indice nuovo,* o redazion nuova dell'Indice, perocchè nelle vecchie edizioni o redazioni può sempre leggersi, cominciando dall'anno 1667. I libri pro e contro Giansenio e i PP. Gesuiti così in antico vietati, si dovevano intendere essere i libri di partito, trattanti la causa dal punto di vista polemico e personale, non dal punto di vista speculativo e dogmatico.

se agli appellanti si potevano o non potevano amministrare i sacramenti, quando asserissero di non poter ritrattarsi perchè in buona fede. Sciolse la controversia Benedetto XIV coll' enciclica *ex omnibus* nel 1756: *senza dubbio si doveva negare il viatico ai refrattarii pubblici e notorii:* ai refrattarii sospetti e segreti si doveva dare segreto avviso come *farebbero sacrilegio domandando il viatico.*

Un ultimo interessante episodio della intricata vertenza giansenistica si agitò presso di noi al così detto portico teologico di Pavia. Due teologi di guasta dottrina, e appartenenti a un ciclo di sedicenti dotti che la serena repubblica di Venezia aveva cresciuto nell'erbolajo di Brescia, compromessi per guaste dottrine col proprio vescovo, furono tanto avventurati d'essere invitati a professare in due insigni collegi a Roma, sotto il pontificato di Sua Santità, Clemente XIV. E qui giovi notare una cosa che avverte anche il papalissimo Mons. Mozzi nel suo *Compendio storico sopra il giansenismo,* n. 359 (1), che cioè la capitale del mondo cattolico fu più volte placido ricetto di novatori e settarii astuti e moderati. Or dunque, quando i due nostri guasti professori spiacquero anche a Roma e vennero licenziati; Venceslao Kaunitz, il quale in punto ad errori dogmatici, nonchè austriaco o veneziano, era cittadino del mondo, chiamò a sè i due banditi, e li incaricò dell' erezione e direzione della Facoltà teologica pavese, e anzi di quel Collegio germanico-ungarico, che quivi doveva sostituire a pro dell'impero quanto a Roma operava il famoso Collegio Germanico tenuto dai Padri Gesuiti. Sono a stampa, opera credesi dello Zola, gli *Instituta Collegii germanici et hungarici ex typographeo Galeatii an. 1784;* e così pure sono a stampa bilingui, italiane e latine, le Regole del famoso Seminario generale aperto gli anni 1786-1790 e imposto a tutti i chierici della nostra provincia: regole finamente scandalose, e pur troppo dettate da un religioso, il quale profanò e mise in caricatura le regole di S. Carlo, scambiando il nome di Chiesa e di Papa con quello di Giuseppe II, e il nome di fede e di teologia dogmatica col nome di tolleranza teologica intesa in un senso abbastanza liberale e framassonico. Anche dai due unici presenti opuscoli, quando pure non si potesse d' altronde, si rileva a sufficienza la caratteristica della scuola di Pavia, ultima splendida espressione del moribondo o metamorfisantesi giansenismo.

Caratteristica della imperiale e reale libera Facoltà teologica pavese, non era un impegno sconsiderato e vergognoso per la eresia bajana o gianseniana o quesnelliana: su tale riguardo essa era paga d'insegnare

(1) Il Compendio di Mons. Mozzi, contiene un indice prezioso di libri e documenti riflettenti la storia del giansenismo: e qui noi ci siamo specialmente appoggiati.

che non esistevano giansenisti così intitolantisi di fatto; e di diritto non vi era eresia condannata con tal nome da verun Concilio. Il Collegio austro-ungarico e il Seminario generale erano bene deplorati dai vescovi, ma infine non erano anatemizzati; e nel programma dei testi autorizzati per quei Collegi v'avevano pure testi edificanti di mezzo a testi riprovati dalla Chiesa e posti all'indice. La moderazione era insegna del Portico pavese, e se vi erano proposti come testi di scuola i libri d'Arnauld, Nicole e Van-Espen, si davano pure libri cattolici, specialmente Bossuet e i SS. Padri: l'impegno era nel combattere la moral lassa e la dogmatica errata dei gesuiti. Siccome i giansenisti di Francia, per avversione a re Luigi XIV, nella nota questione delle regalie, avevano osteggiato il re e aperto il fuoco contro i gallicani, tutto in appoggio del Papa, dal quale si ebbero anche qualche parola di riconoscenza: i teologi pavesi in questioni affini, non essendosi guasti con Giuseppe II, non abbandonarono già l'imperatore per favorire il Papa: e contro il Papa si schierarono a favore di Febronio e altri vescovi imperiali, minaccianti scisma in Germania. Pavia odiava l'ildebrandismo, e faceva a brani l'officio di Gregorio VII, e diroccava il primato pontifizio per assodare il potere politico episcopale imperiale e reale. Insomma caratteristica dei teologi pavesi non fu esclusivismo, bensì sincretismo o conciliante miscela di svariate ed erronee antecedenti dottrine gianseniane, gallicane, richeriane, febroniane, tutte fuse e conglutinate in un nuovo antidogmatico principio, il quale non aveva ancora ottenuto il proprio nome, ma l'ottenne, e fu detto spirito di carità o spirito di tolleranza, ateo-religiosa, o ecclesiastico-civile, o cattolico-liberale. Così appunto classifica la scuola pavese il döllingheriano Reusch, il quale avverte che la scuola pavese venne ad ottenere la sua completa espressione, quando il Trautmansdorf conte canonico d'Olmütz e già alunno del Collegio ungarico, diede in luce a Pavia, lavoro de' suoi professori, ma proprio figlio adottivo, quel libro tanto significante in un ecclesiastico del secolo passato, intitolato: *De tolerantia ecclesiastica et civili ad Josephum II Augustum,* libro messo tosto all'indice con decreto del 18 settembre 1789.

Scipione Ricci, vescovo dimesso pressochè a forza, e giansenista pare infine ravveduto, ma lunghi anni incorreggibile, lasciò scritto nelle sue memorie che si dovevano al Tamburini e suoi colleghi pavesi, non solo il primo pensiero dell'adunanza, ma tutto lo sbozzo dei pazzi decreti del conciliabolo di Pistoja, dell'anno 1786. Lo scandalo di quel conciliabolo non fu poco, nè lasciava di eccitare qualche meraviglia il prolungato silenzio della Curia Romana: quando già scorsi otto anni, ma in tempo ancora opportuno, Pio VI nel 1794 pubblicava una vera requisitoria contro gli errori e bestemmie là pronunciate: Pio VI pub-

blicava la Bolla *Auctorem fidei,* quella Bolla, che dopo l'atto d'approvazione del Concilio di Trento, e forse oggidì il Sillabo e la Costituzione *Pastor Aeternus,* è il documento papale più significante che si legga nei bollarii. Cosa notevole, benchè non strana, contemporaneamente veniva posto all'indice un libro d'un pio ecclesiastico (1), che aggrediva, ma non con retta disciplina i pistoriesi. La bolla seppellì il giansenismo e i superstiti sconfitti preti giansenisti passarono a liberali o giacobini.

§ 9°

Errori maggiori ed errori minori: errori gallicani: errori cattolico-liberali: errori regalisti: appunti di storia non remota e anche contemporanea.

Buon novero di errori, che oggidì sono in onore, non sono neppure novità di cui il reo genio del nostro secolo possa attribuirsi il vanto di averli ora inventati. Il presente, figlio del passato, sviluppa i cattivi germi già preesistenti, e tanti errori non sono altro che le ripetizioni più o meno rammorbidite o inasprite di massime o sentenze più o meno censurate le quali hanno o sembravano aver fatto il loro tempo. Si osservi poi che l'errore ha bisogno di forma quanto mai delicata, con cui, almeno negli esordii, presentarsi agli incauti: e l'astuzia antiteologizzante od eretica, sa vestire le proprie cose così, che per una parte o si identificano o si avvicinano assai alla bella verità, per altra parte aprono il varco alle più pazze conseguenze. Beato! chi posto a base della propria azione qualche massima o tesi errata, va contraddicendo a sè stesso, e fugge od abbomina le conseguenze implicite nella sua fatale premessa.

(1) V. nell'indice dei libri proibiti: *Analisi del Concilio diocesano di Pistoja celebrato nel settembre 1786, ossia saggio dei molti errori contro la fede nell'istesso concilio. Dec.* 10 *Jul.* 1797. Così nelle edizioni recenti, come la Romana del 1877-1880. In qualche edizione anteriore (forse per errore) si trova notato *Italia tomi* 2. L'operetta che può leggersi nella nostra biblioteca ambrosiana, almeno una prima volta, fu stampata ad *Assisi da Sgariglia* 1790 non in due tomi, ma due parti di tomo, col pseudonimo *opera postuma di Pietro Rasier.* Ne era autore il P. Gesuita Diego Fuensalida, che aveva pubblicato molti altri opuscoli antipistoriesi ed antigiansenisti, o anonimi o pseudonimi: e delle buone intenzioni, nonchè valentia dell'autore fanno testimonianza il Cernitori *biblioteca polemica degli scrittori che scrissero in Italia* 1770-1793 *pro e contro il giansenismo,* pag. 124; e il De-Backer *bibliotèque des ècrivains de la compagnie de Jèsus,* vol. 6, pag. 164.

Questo giudizio che riassume ed abbraccia la storia perpetua dell'errore, la storia indistinta, sia degli errori più rumorosi o maggiori, sia anche quella degli errori meno tumultuosi o minori, ci venne spontaneo, e crediamo anche opportuno di pronunciare, mentre ci accingevamo a scrivere qualche nota su quella più o meno errata e più o meno temperata, ma certo assai disastrosa scuola che afflisse la Francia negli ultimi tre secoli, vogliam dire delle opinioni o de' pregiudizii così detti gallicani. L'eco di questa scuola si è ben fatto sentire anche nel nostro secolo, e quando pur mancasse ogni altro titolo a renderla ingrata e sospetta, dovrebbe essere sufficiente il vedere quanto appoggio arrechi e quanto appoggio trovi presso magistrati poco credenti o miscredenti. Personaggi distinti sono stati un giorno, e in qualche rispetto ieri ancora erano gregarii e anche consci od inconsci capi e condottieri di questa scuola, ma l'ingegno e la virtù più o meno reale od apparente di chi cade vittima dell'errore e lo propaga, non deve essere motivo a noi di diminuire, bensì d'aumentare la premura di porcene in guardia.

Il Sig. Bordas Dumolin, che ha una serie di libri messi all'Indice, e vittima del suo ardente zelo per una cotale nuova fede cristiana poco cattolica, morì povero e derelitto in un ospedale di Parigi, raccogliendosi per conforto un lusinghiero elogio scritto da Augusto Cochin nel *Correspondent de Rome;* questo Sig. Bordas, moderno apostolo delle filosofie cartesiane e malebranchiane, pazzo ammiratore delle dottrine teologiche gallicane, le viene esponendo ed analizzando nel suo proibito libro *Essais de la reforme catholique,* Parigi 1856 (1). Viene a distinguere due gallicanesimi, il civile e l'ecclesiastico: e stabilisce la caratteristica del gallicanesimo civile nel ripudiare ogni subordinazione del poter civile al poter religioso, come stabilisce la caratteristica del gallicanesimo religioso nel rifiutare una parte della medievale, egli dice, e noi diremo nota e tradizionale, obbedienza dovuta al Papa. Gli scrittori gallicani a seconda dei tempi, dell'indole individuale, della falsa educazione o delle ambiziose loro mire personali pendevano di più all'uno o all'altro gallicanesimo: ma è fatto, che la scuola gallicana, presa nelle sue linee generali, ruota su questi due perni: 1° rifiutare ogni superiorità alla Chiesa in rispetto allo Stato, 2° negare l'infallibilità o almeno almeno qualche altra prerogativa dovuta alla somma autorità pontificia. Così interpretato il gallicanesimo, ognuno vede come possa venire e quanto realmente venga a dar la mano a quella scuola moderna,

(1) Nel 1857, 47, 754. Vi si dice: *il est mort saintément à l'hôpital. Qui l'a soutenu dans une marche si rude? Vous mon Dieu, qu'il voyait en toutes choses et qu'il contemple à présent face à face* etc. etc.

che venne continuando in Francia le sue tradizioni, e là ed altrove fu chiamata dei cattolici liberali: nè ci pare che erri il Reusch, quando al § 111 della citata sua opera tratta con identica stregua cattolici liberali e i gallicani. I cattolici liberali, ognuno lo sa, scarseggiano di favori verso la Chiesa, largheggiano verso lo Stato: e Pio IX ebbe più volte a dichiarare, come egli ne'suoi atti pontificii riprovando le rovinose massime oggidì adottate quanto ai rapporti fra Chiesa e Stato, non ha inteso di colpir più direttamente gli aperti nemici della fede, bensì parecchi cattolici che succhiarono col latte il veleno dei principii liberali, e possono essere più nocivi in quanto hanno apparenza d' uomini pii ed onesti (1). I cattolici liberali avanti il Concilio, ognuno sa, che hanno assai avversato l'infallibilità pontificia, e dopo il Concilio vanno sempre movendo eccezioni alla parola pontificia e specialmente al Sillabo. Ecco il loro giudizio sul Sillabo, accettato anche da Cesare Cantù in una censurabile sua diceria intitolata *la Verità: La parola Sillabo* non è *espressione del vero cattolicismo, mentre non indica nè bolla dogmatica, nè costituzione pontificia: bensì l'opera d'un dottore privato, la quale potrà riverirsi, ma potrà anche discutersi, nè obbliga le coscienze a tal segno che neppure ne fu fatta menzione o nel Concilio Vaticano o in alcuna enciclica papale* (2). Ma le dottrine gallicane, malattia religiosa di tre o più secoli, diventarono solo indiscutibili in tanto in quanto furono condannate dal Concilio Vaticano o tarda enciclica papale? E le massime non ripudiate da una enciclica, per ciò stesso possono forse dirsi immuni dal venir indiziate come erronee o anche eretiche? Alle eretiche o almeno ereticali tradizioni della antichissima scuola regalistica hanno addentellato gli insegnamenti della più tarda scuola gallicana e della più o meno errante contemporanea scuola cattolico liberale.

I liberali, e anche i cattolici liberali, insegnano oggidì l'autonomia o separazione della Chiesa dallo Stato per un principio che io dirò ateo o almeno scettico negativo. Essi considerano lo Stato come avente una finalità e moralità propria, indipendente da ogni fede, da ogni regola religiosa: essi considerano il poter politico come frutto d'un accordo o convenzione umana, non come espressione d'un volere divino, o come fatto umano nel quale sia mai intervenuto o possa mai intervenire sanzione alcuna divina. Essi limitano i doveri dell'autorità politica a procurare il solo benessere terreno, nè si allargano od innalzano mai a

(1) Vedi Balan, *Continuaz. al Rorbacher*, 2, 1122.

(2) Vedi il Galliani e anche la *Civiltà Cattolica*, 9, 4, 176: dove si accenna al breve mandato allora dal S. Padre al Circolo Cattolico di Milano, e si riassume la vasta opera dell'At, Tours, Cattier 1874, *le vrais et le faux en matière d'autorité et de liberté d'après la doctrine du Syllabus*, volumi due, pag. 500, 499.

considerare altri pubblici doveri e diritti che più o meno direttamente da Dio provengano e a Dio conducano.

I regalisti, e tutti i vecchi adulatori dell'autorità politica, riuscivano a spropositi pratici molto affini ai presenti, movendo da un punto in apparenza opposto, in realtà strettamente connesso, un principio che io dirò goffamente religioso o panteistico. I giuristi antichi, più o meno mal pensanti od eretici, riducevano bene e fondavano bene in Dio tutti i diritti e tutti i doveri della società civile, i diritti dei principi e dei popoli, i diritti dei sudditi e degli imperanti, anzi troppo li riducevano a Dio: e peccavano in questo che tutto attribuivano ad origine divina, ma senza la dovuta distinzione di cose provenienti da Dio in modo immediato o mediato, in modo indiretto o diretto, in via assoluta o in via subordinata, dovendosi pur riconoscere una diversa volontà divina, radicata nella diversa natura delle cose e manifesta col diverso accento del comando: sicchè nascano diritti più o meno importanti e preponderanti, e diritti talora urgenti talora cessanti. Per essi giuristi regali i diritti della Chiesa e diritti dello Stato si pareggiavano in quantochè erano entrambi divini nel senso formale della parola: immediatamente e positivamente da Dio formata la Chiesa, immediatamente e positivamente da Dio stabilito lo Stato: sacro il Papa e sacro il re; voce di Gesù Cristo il Papa, braccio di Gesù Cristo il re: tanto incensurabile il re quanto incensurabile il Papa; tanto infallibile il Papa, quanto infallibile l'imperatore (1). Ognuno vede che il panteismo più o meno temperato può equivalere l'ateismo più o meno moderato e liberale: Kromwell può valere un Robespierre.

Vecchia è la scuola dei regalisti iperreligiosi e panteisti, e molti o tutti gli imperatori che nel Medio Evo lottarono colla Chiesa avevano il proprio legulejo, che sosteneva antiteologizzando, le loro pretese. Così furono legulei ed eresiarchi Marsilio di Padova e Giovanni di Gianduno

(1) La *defensio cleri gallicani* più o meno ricalcando i regalisti, si esprime precisamente così: « *Regia ac suprema potestas ita est a Deo instituta, ut sit a Deo secunda, hoc est in suo genere rebusque suis sub Deo et post Deum PRIMA, NEQUE DEUS POTESTATEM INSTITUIT A QUA ILLA DEPONATUR AUT IN ORDINEM REDIGATUR* (lib. 1, sez. 2, cap. 4). Epperò Dio è obbligato ad assistere miracolosamente i re, e fare che non operino rovesci dogmatici a danno o almeno a rovina dei Papi. » *Si duae potestates inter se collidantur; ne propterea putes omnia in incertum fluitare, aut abire in diversa, ut equos ruptis habenis; sed intus adesse occultum moderatorem Deum, qui sollicitari interdum Ecclesiam suam, non tamen dissipari velit* (lib. 1, sez. 2, c. 35). Si sa che i Padri del Concilio Trid. posero all'Indice il *De Monarchia* di Dante perchè appoggia tutto sul falso principio dell'impero del mondo cristiano diviso fra due capi, tutti e due indipendenti ed assoluti nell'ordine delle materie loro attribuite: il Papa capo assoluto nelle materie spirituali, e l'imperatore capo assoluto e non censurabile, nè subordinato al Papa nelle materie temporali.

dei quali sono condannati libri e libelli, tesi e proposizioni avversanti il diritto ecclesiastico. Ma la scuola regalista fu vieppiù perfezionata e posta in onore dai Calvinisti di Francia, i quali risuscitarono il già condannato e dimenticato sistema di Marsilio di Padova (1). Quando sulla fine del cinquecento, re Enrico IV pacificò la Francia col ripudiar l'eresia e chiedere l'assoluzione a Roma, ma coll'abbondar anche di favori ai vecchi amici che l'avevano portato al trono; la Francia pur cessando di essere Ugonotta, si vidde retta e rappresentata da gran numero di avvocati Ugonotti od aderenti d'Ugonotti, che insignoritisi dei parlamenti di provincia, presero in ostilità persone e massime che vennero allora battezzando come gesuitiche ed ultramontane. Un buon numero di libri e libelli di quegli avvocati ugonottizzanti ebbe a passare nell'Indice; ma furono di più trista rinomanza gli scritti di Pietro Pithou, o come dicevasi con gergo latino Pietro *Pithoeus,* un causidico come di famiglia, così di convinzioni miste cattolico-calviniste: e più di tutto ebbero importanza ventisette sue paginette intitolate *les libertés de l'église gallicane redigées en 83 articles*, dedicate a Enrico IV ed edite a Parigi nel 1594: ventisette paginette che F. Perrens nella sua monografia su Enrico IV e Caterina de Medici stampata a Parigi nel 1872, chiama la legge ed i profeti dei giuristi francesi del secolo XVII. Il gallicanismo civile era fondato, e poco si voleva per aggiungervi l'ecclesiastico. Edmondo Richer nato da bassa famiglia, e perchè d'ingegno, soccorso da pie persone alla carriera ecclesiastica, alla Sorbona avanti ottenere il dottorato si era pronunciato aspramente contro il re ugonotto: ed altrettanto vivamente si schierò in suo appoggio, e in appoggio del nuovo partito parlamentare, semiprotestante e semicattolico, poichè fu creato dottore: e così ottenne il rettorato di un insigne collegio teologico di Parigi e ben presto anche la carica di sindaco della Sorbona. Fatto sindaco, intraprendeva la stampa dei libri di Gersone che impugnavano la infallibilità pontificia, ma sospese il lavoro dietro i reclami del Nunzio: e si limitò a zelar l'errore nella scuola. Rispondendo all'in-

(1) Il Raynald nella sua continuazione al Baronio anno 1327, reca la bolla con cui Giovanni XXII condanna i due eresiarchi. Tra i cinque punti, in cui la bolla ricapitola le loro perverse dottrine, i primi due sono: 1° *quod de Christo legitur in evangelio, quod ipse solvit tributum Caesari; hoc fecit non condescensive e liberalitate, sed necessitate coactus....* e quindi *praefati viri reprobi nituntur concludere quod omnia temporalia Ecclesiae subsunt imperatori* ecc. 2° *quod B. Petrus Apostolus non fuit plus caput Ecclesiae, quam quilibet aliorum Apostolorum et quod Christus nullum caput dimisit ecclesiae, nec aliquem fecit Vicarium suum.* Il quinto punto che anch'esso assai ci interessa, dice *quod tota ecclesia simul juncta, nullum hominem punire potest punitione coactiva, nisi hoc concedat imperator.* Il Papa condanna i cinque articoli *velut sacrae scripturae contrarios et fidei catholicae inimicos, haereticos seu haereticales et erroneos;* e di Gianduno e Marsilio contumaci dice che *haereticos imo heresiarchas fore manifestos, sententialiter declaramus.*

vito del presidente del parlamento di Verdun, scrisse un libriccino in cui riassunse errori antichi e aggiunse nuovi errori sull'autorità ecclesiastica in genere e sull'infallibilità pontificia in specie. L'autorità e l'infallibilità non si venivano considerando come prerogativa di alcuna determinata persona, bensì si consideravano come tesoro comune, e proprietà indivisibile comune di tutti e singoli i fedeli della Chiesa. I litigi che scoppiarono, non furon pochi, tanto più che Richer, anzichè ricredersi, riproduceva i suoi errori in vieppiù ampii trattati. Infine il Cardinal Richelieu, lo obbligò ad abdicare al sindacato e ritrattarsi minutamente, ma la ritrattazione imposta dal ministro e autorizzata dal parlamento diceva *salvi i diritti, salve le immunità e franchigie della Chiesa gallicana* (1).

Chi volesse farsi un' idea del diverso indirizzo o diverse opinioni delle scuole teologiche di Francia in merito all'infallibilità pontificia in questi ultimi secoli, può consultare il prezioso trattato del Bouix: *De Papa et de Concilio Oecumenico,* Parigi 1869. Si verrà a veder chiaro due punti di storia molto interessanti 1° la maggioranza, o almeno una parte assai considerevole di clero francese, fu sempre ostile alle false idee gallicane; 2° la defezione alla pura dottrina cattolica e le sottoscrizioni date ai famosi articoli gallicani si devono agli intrighi dei parlamenti e della corte, e all' efficacia di ciò che noi in Italia diciamo *mezzi morali.* Il Bouix non risale a dire delle scuole teologiche gallicane avanti il secolo decimoquinto: e benchè non sia difficile il trovare in proposito nozioni frammentarie, pare a noi che la storia delle libertà gallicane in quegli anni più remoti non possa essere segnata con sufficiente chiarezza. Basti dire che alcuni ne datano l'origine dallo scisma d'Avignone, e dalla scismatica adunanza di Bruges dell'anno 1436, frutto della quale fu la prammatica sanzione di Carlo VII che fu accettata in Francia ma solo parzialmente; altri indietreggiano alla lotta di Bonifacio VIII e Filippo il Bello: qualche scrittore impudente, sconfessato persino da suoi confratelli gallicani, vuol risalire fino a Luigi il santo (v. *de libertatibus Eccl. gall.* Leodii 1684).

In aprile del 1663 il parlamento di Parigi cominciò a perseguitare certi frati che in occasione di laurea avevano sostenuto alla Sorbona la pienezza del potere papale sia nel foro interno sia nel foro esterno. La corte che poco prima aveva sollecitata a Roma la condanna delle cinque proposizioni eretiche di Giansenio, pensò di contraddire a sè stessa, e deferendo al Parlamento operò così che la Sorbona avesse a proclamare due impotenze pontificie, l'inabilità a dar comandi e consigli ai re, la inabilità a condannare un' eresia e stabilire in via assoluta un dogma.

(1) Vedi *Dictionaire de biographie* del Migne e anche il Reusch, vol. 2, pag. 336.

Mediante opportune nuove nomine di dottori o radiamenti di vecchi dottori alla Sorbona, mediante presenze od assenze coatte, mediante voti sollecitati o silenzii imposti con ogni e qualunque violenza o sorpresa qualsiasi, esso collegio della Sorbona addì 8 maggio 1663 potè avere voti sufficienti e stabilire i suoi famosi sei articoli (1), cioè:

1° *Non esse doctrinam facultatis quod Summus Pontifex aliquam in temporalia regis Christianissimi auctoritatem habeat: imo facultatem semper obstitisse etiam iis qui indirectam tantummodo esse illam auctoritatem voluerunt.* Ossia, la facoltà non ammette che il Papa abbia potere alcuno sul re di Francia nè diretto nè indiretto; 2° *esse doctrinam facultatis, quod rex christianissimus nullum omnino agnoscit nec habet in temporalibus superiorem, praeter Deum,* ossia, la facoltà crede che il re di Francia nel limite delle cose temporali se la intende direttamente con Dio; 3° *doctrinam facultatis esse, quod subditi fidem et obedientiam Regi Christianissimo ita debent, ut ab aliis nullo praetextu dispensari possint,* ossia, la Sorbona crede che Papi e vescovi per nessun motivo possano dispensare i francesi dall'obbedire al re; 4° *doctrinam facultatis esse non probare, nec unquam probasse propositiones ullas Regis Christianissimi auctoritati, aut germanis ecclesiae gallicanae libertatibus et receptis in regno canonibus contrarias, verbi gratia quod Summus Pontifex possit deponere episcopos adversus eosdem canones,* ossia, la Sorbona crede che il Papa non possa andar contro a tanti usi della Chiesa di Francia per es. mutare a puro suo beneplacito i vescovi; 5° *doctrinam facultatis non esse quod S. Pontifex sit supra concilium oecumenicum,* ossia, la Sorbona non crede che il Papa sia superiore al concilio; 6° *non esse doctrinam vel dogma facultatis quod S. Pontifex, nullo accedente Ecclesiae consensu, sit infallibilis:* cioè la Sorbona non crede che il Papa sia infallibile da sè avanti il consenso della Chiesa.

Tale fu il gallicanesimo della Sorbona o dell' anno 1663, ma venti anni dopo, cioè nel 1682 seguì il più grave scandalo della famosa dichiarazione della così detta Assemblea del Clero.

Re Luigi XIV come tanti suoi antecessori, col tacito assenso della Santa Sede fruiva di parecchi beni ecclesiastici in occasione che si rendevano vacanti, ciò che dicevasi concessione o diritto di regalia: ma verso il 1674 volle fruirne di molto maggiori, ed estese enormemente l'uso od abuso di quella regalia. Riclamò la Santa Sede, riclamarono parecchi vescovi e tante persone ecclesiastiche anche gianseniste: e il re dopo parecchi contrasti, forse per tranquillare la coscienza sua e quella dei sudditi, pensò di far liquidare ogni vertenza da una ben manipolata, giusta assemblea ecclesiastica. Siccome era cosa pericolosa convocare in concilio e interpellare tutti insieme o tutti e singoli i pressochè 150 vescovi francesi, pensò il re di convocarne e interpellarne

(1) V. il Duplessis d'Argentré e anche il Bouix, *De Papa* vol. 1, pag. 597.

solo un'eletta, cioè due vescovi per ogni provincia ecclesiastica, ossia 40 in tutto, che si radunarono a Parigi sotto la presidenza d'onore di M. Harlay arcivescovo in luogo di assai guasta fama, e sotto la presidenza effettiva di Benigno Bossuet, che se non era sommo teologo, era almeno sommo confidente e sommo oratore della corona. Alla ben studiata e scelta rappresentanza dei vescovi, si aggiunse un'altra ben studiata e scelta rappresentanza di clero inferiore. E radunati tutti, non in nome di Dio, ma in nome del Re, si diedero di proprio capo a fare un proprio bucato religioso nazionale. In primo luogo accordarono a Luigi XIV il pacifico godimento delle usurpate rendite ecclesiastiche, non in via assoluta, ma in via transattiva, cioè considerati i grandi meriti del re verso la religion cattolica. Poi si fecero a considerare, come tanti ecclesiastici, mancando in qualche punto di cieca obbedienza al Re, venivano meno alle tradizioni della Chiesa gallicana, e così più o meno ledevano anche e compromettevano la genuina e vera autorità Papale: mentre intanto per un altro lato scrittori perversi, specialmente eretici, la venivano riducendo a nulla nel concetto del popolo (1). Per il che essi tutti, sacerdoti e vescovi, unici conoscitori degli aurei giusti mezzi, essi congregati per mandato regio e rappresentanti della onorevol Chiesa di Francia, dichiaravano e sancivano i seguenti quattro punti dogmatici:

1° A S. Pietro e suoi successori Vicarii di Gesù Cristo, anzi alla Chiesa stessa di Gesù Cristo, era demandato la cura delle cose spirituali, non delle temporali: epperò nelle cose temporali o politiche, i re e i principi non dovere nè poter mai essere assoggettati a verun impero ecclesiastico, non poter la Chiesa nè direttamente nè indirettamente deporre i re, esimerne i sudditi dal giuramento di fedeltà od obbedienza. *Beato Petro ejusque successoribus Christi Vicariis, ipsique Ecclesiae, rerum spiritualium non autem civilium ac temporalium a Deo traditam potestatem: dicente Domino* Regnum meum non est de hoc mundo. *Reges ergo et principes in temporalibus nulli ecclesiasticae potestati subjici, neque auctoritate clavium directe vel indirecte deponi, aut illorum subditos eximi a fide atque obedientia, ac praestito fidelitatis sacramento solvi posse.*

2° La Santa Sede e i Papi Vicarii di Gesù Cristo hanno la pienezza di giurisdizione nelle cose spirituali, però così limitata che abbiano a sussistere in tutta

(1) Ecco l'esordio del documento: *Ecclesiae gallicanae decreta et libertates a majoribus nostris tanto studio propugnatas multi diruere moliuntur; nec desunt qui earum obtentu primatum Beati Petri ejusque successorum RR. PP., eisque debitam ab omnibus christianis obedientiam imminuere non vereantur. Haeretici quoque nihil praetermittunt, quo eam potestatem, qua pax Ecclesiae continetur, invidiosam et gravem regibus et populis ostentent. Quare ut incommoda propulsemus, nos archiepiscopi et episcopi, Parisiis mandato regio congregati, Ecclesiam gallicanam repraesentantes, una cum caeteris ecclesiasticis viris nobiscum deputatis, haec sancienda et declaranda esse duximus* (V. *Defensio cleri gallicani* in principio ecc. ecc.).

la loro forza i decreti del concilio di Costanza contenuti nella quarta e quinta sessione: la Chiesa Gallicana non approva coloro che li dicono non approvati o di dubbia autorità, ovverosia limitano quei decreti al solo tempo dello scisma. *Sic inesse Apostolicae Sedi ac Petri successoribus Christi Vicariis rerum spiritualium plenam potestatem, ut simul valeant atque immota subsistant sanctae oecumenicae synodi Constantiensis decreta quae sessione quarta e quinta continentur; nec probari a Gallicana Ecclesia, qui eorum decretorum, quasi dubiae sint auctoritatis ac minus approbata, robur infringant; aut ad solum schismatis tempus dicta concilii detorqueant.*

3° L'uso del pieno potere apostolico deve essere dunque limitato secondo i canoni fatti per ispirazione del Signore; e consecrati dalla riverenza di tutto il mondo: dovranno aver valore le regole, le costumanze, le istituzioni della Chiesa Gallicana, ed essere conveniente alla S. Sede il prenderle in propria tutela. *Hinc apostolicae potestatis usum moderandum per canones spiritu Dei conditos et totius mundi reverentia consecratos: valere etiam regulas, mores et instituta a regno et Ecclesia gallicana recepta; atque pertinere ad amplitudinem Apostolicae Sedis ut propriam stabilitatem obtineant.*

4° Nel risolvere le questioni di fede è riservata al Papa una parte principale, come gli è riservato di mandar decreti a tutte o singole le Chiese: però il giudizio Papale non doversi ritenere irreformabile, ove non vi si addizioni il consenso della Chiesa. *In fidei quoque quaestionibus praecipuas summi Pontificis esse partes, ejusque decreta ad omnes et singulas Ecclesias pertinere, nec tamen irreformabile esse judicium nisi Ecclesiae consensus accesserit.*

Non si può negare, che i presenti quattro articoli contenenti la così detta *Dichiarazione del Clero gallicano,* non sieno formulati con tutta la bella temperanza e moderazione di cui è suscettibile un grave sproposito: e noi per far intendere la grave portata dell'argomento, avremmo a recar qui molte testimonianze di scrittori ecclesiastici sia antichi sia moderni. La *Defensio Cleri gallicani* scritta dal Bossuet in apologia dei quattro errati articoli; libro diviso in parti poco connesse, diluito in esordii e appendici non ancora ultimati; libro incominciato, mutato, cambiato, ritoccato; libro al quale si sa di certo che Bossuet disse un giorno *abeat quo voluerit declaratio,* se ne vada pure tra i ciarpami la mia dichiarazione; questo libro destinato al nascondiglio e all'oblio, ma che venne pubblicato vent'anni dopo la morte dell'autore per pura frode d'un suo nipote giansenista: questo libro incomincia con una prolissa e mesta rassegna de' suoi viventi e anticipati confutatori: esso si diffonde in una nenia assai prolungata sulle gravi, gravissime censure mosse d'ogni banda d'Europa dalle persone ecclesiastiche più serie, più dotte, più dignitose contro le scandalose dottrine della famosa dichiarazione gallicana. Ventiquattro volumi in folio stampati a Roma dal 1698-1709 sotto il titolo di *Bibliotheca maxima pontificia,* vennero allora raccogliendo quanto di meglio si era già scritto, e quanto di bene ancora a quei dì potevasi scrivere in merito al primato pontificio: e dovevano

bene persuadere il Bossuet stesso e ogni altro qualsiasi de' suoi aderenti quasi cattolici e perciò stesso quasi eretici, che la Chiesa non ha bisogno alcuno di fare grazia alcuna teologica o dottrinale a ingegno veruno più o meno sublime. Cinque decenni dopo il memorabile anno 1682, rumoreggiando vieppiù la *Defensio declaratio Cleri gallicani,* e suscitando offesa e scandalo le ingiurie quivi scritte all' indirizzo di Gregorio VII sino allora venerato solo in qualche chiesa parziale, Papa Benedetto XIII estese e prescrisse a tutto il mondo la sua ufficiatura, le sue feste, il suo culto, e così lo venne canonizzando. I moderni teologi (almeno i ben pensanti) non sono certamente più benigni degli antichi riguardo alle dottrine gallicane, e per tutti i giudizii moderni valga il seguente del mitissimo Card. Manning. « Il gallicanesimo non è altro che una opinione passeggera, senza niuna patente o radice nelle antiche scuole teologiche della gran Chiesa Francese: una teologia di corte sviluppatasi in un modo non meno subitaneo che parente ed affine a quella dei 37 articoli (dello scisma inglese): teologia asserita solo da pochi membri dell'episcopato francese, rigettata con isdegno da molti di loro: condannata da tre Papi, dichiarata erronea dalle Università di Lovanio e Douai, ritrattata da quei primi vescovi, condannata dalla Spagna, Ungheria ed altre contrade, condannata nuovamente dalla bolla *Auctorem Fidei.* A questo si aggiunga che il nome di Bossuet fu salvato dalle censure per mera indulgenza a cagione de' servigi da lui resi alla Chiesa: si aggiunga che si mise in questione, se fosse lecito dar l'assoluzione a coloro che difendono gli articoli gallicani » (1).

Noi non seguiremo nelle sue più minute e forse più maliziose o tortuose fasi la storia delle dottrine e degli uomini delle libertà gallicane. Ci contenteremo di osservare che il gallicanesimo benchè spesso fu avverso al giansenismo, ebbe però a stringere non poche alleanze con esso: il gallicanesimo ecclesiastico rese non pochi nè spregevoli servigi all'impero di Napoleone il grande, colpa specialmente di quel pio ma non affatto castigato teologo ed asceta, che fu il P. Eméry (2) della congregazione di S. Sulpizio: il gallicanesimo civile poi guastò più tardi il governo della Ristorazione, e diede la Costituzione di Luigi XVI censurata da un breve del buon Pio VII, diede ministri come Portalis e Dupin i di cui lavori furono posti all' Indice. Sorvoliamo due secoli e tocchiamo di due drammi caratteristici della storia contemporanea (3),

(1) V. Moroni, *Dizionario di erudizione ecclesiastica.* Indice art. *Gallicanesimo.* La questione a cui accenna il Card. Manning è svolta largamente dal Bouix, *de Papa,* v. 2, p. 256 e segg.

(2) V. il Bouix, *De Papa,* vol. II, pag. 132.

(3) In proposito ai fatti seguenti ed altri analoghi, vedi le continuazioni al Rorbacher dettate dal Chantrel e Balan. Non sarà male uno sguardo ma spassionato e serio

drammi che si intrecciano colle due opere più rilevanti del già lodato nostro canonista Bouix, il *De jure liturgico* edito a Parigi ma con *imprimatur* di Roma l'anno 1853, il *De Papa et de Concilio Oecumenico* edito ancora a Parigi ma senza *imprimatur* di Parigi gli anni 1869-70.

Ognuno sa che verso il 1852 l'abate Gaume nell' *Univers* lanciò quella che si disse questione dei classici, cioè si fece a sostenere l'opinione (per verità un po' strana, strana forse di più per la forma paradossale con che era annunziata, anzichè per error vero di massima): dipendere la rovina della società moderna dallo studio che si fa nelle scuole degli scrittori pagani, greci e latini! doversi adunque mutar sistema, e far leggere ai giovani autori greci e latini esclusivamente cristiani! Questa massima pedagogica più o meno nuova, caricata e strana, alcuni vescovi la vollero interpretare come una positiva offesa alla disciplina ecclesiastica in generale, e alla *ratio studiorum* dei proprii seminarii in particolare: e la controversia venne ad assumere inaspettata gravità e proporzione. e si ebbe il doloroso spettacolo dell'episcopato francese diviso pressochè in due metà, l'una ad offesa, l'altra a non offesa o difesa dell'incauto pubblicista e del troppo ardente giornale. Un opuscolo che si sapeva scritto nell'episcopio della capitale e che si regalava a tutti i vescovi e seminarii francesi, veniva a sollevare alquanto il velo e indicare il movente segreto di quella così poco giustificata contesa. Esso opuscolo aggrediva fieramente la stampa cattolica e più l'*Univers* nemico ai classici: esso lodava libri che a Roma si erano posti o si stavano ponendo all' Indice, negava il valor dell' Indice in Francia, esagerava i diritti dei vescovi, limitava i diritti del Papa, infirmava l'autorità delle sacre congregazioni, faceva le difese delle guaste liturgie gallicane e voti che non si venissero abbandonando non ostante i consigli, non ostante i comandi di Roma. Or tutto questo metteva abbastanza in chiaro che la question dei classici poteva essere una diversione o litigio effimero e incidentale, destinato a coprire una disperata manovra di un partito il quale faceva gli estremi sforzi per non perdere un'altra battaglia ben più rilevante e davvero campale. In quel turno di tempo si venivano agitando le ultime avvisaglie sulla lecitudine o illecitudine di tenersi agli articoli gallicani, cioè di insegnar con testi, pregar con libri, officiar con messali e rituali informati a spirito gallicano: e colla penna del D. Bouix, l'*Univers* aveva prestato

agli opusculi del Maynard e Pelletier, e anche alla *somme contre le catolicisme libéral* dell'abate Morel, vol. 2, di pag. 600 circa, Parigi, Palmè 1878. Un accenno a qualche persona ed errore francese si ha anche nel libro pur buono scritto dal Döllinger avanti la sua defezione al vecchio-cattolicismo, libro intitolato *kirche und kirchen* ossia l'*église e les églises*, Parigi 1862.

notevolissima opera per la diffusione, per il trionfo delle idee pure cattoliche, e pure romane. Un primo scritto mandato da Roma fece ben intendere quanto l'*Univers* dovesse ritenersi benemerito della buona causa, per quanto potesse divenirlo vieppiù col regolarsi con qualche miglior senno in qualche minor questione. Un secondo scritto, cioè una enciclica papale a tutti i vescovi francesi, in data del 23 marzo 1853, parlò assai chiaro sui bisogni della circostanza: definiva la vertenza dei classici, dimostrando preferenze per un insegnamento misto, od avvicendato di classici ben corretti e di scrittori cristiani: inculcò ai vescovi di favorire i difensori della S. Sede e trattarli con dolcezza se in qualcosa inciampano: li esortò sopratutto a spegnere le reliquie del gallicanesimo, e indiziò all'Indice il reo opuscolo già accennato, che si intitolava: *Sur la situation de l'eglise gallicane* ecc. *memoire edressée a l'épiscopat.* La Francia riconobbe l'autorità dell'Indice e delle sacre congregazioni, abbandonò i pregiudizii antiromani, cambiò i proprii messali, i proprii rituali imposti o placitati dai re, e condannati o mal visti dal Papa, corresse il proprio ecclesiastico insegnamento: vennero purgati o lasciati tanti testi di teologia gallicana: passò all'Indice la teologia dogmatica del Bailly che per settanta anni era stata testo di scuola in tante diocesi: fu messo all'Indice anche il Manuale di diritto canonico del Lequeux usato già a Parigi contro l'espresso volere del Papa: fu proibita la storia ecclesiastica del Guettée: fu ripetutamente posto all'Indice anche l'*Observateur catholique* antipodo dell'*Univers*, sedicente rivista di scienza ecclesiastica dove stampavano tutte le loro peggiori produzioni gli avversarii più o meno temperati e anche esagerati delle dottrine di Roma.

Sulla fine del 1869, alla vigilia del Concilio Vaticano, il Vescovo di Orleans pubblicò qualche scritto sfavorevole all'infallibilità pontificia. Sorse a confutarlo l'*Univers* ancora con idee e forse ancora colla penna del vecchio e valente (1) Bouix. Le controversie nate non furon lievi e la fase acuta di quella agitazione può determinarsi verso il mese di marzo, quando il governo francese per intrigo del Daru, ministro sopra gli affari esteri, e gran faccendiere, non del partito liberale che lo sconfessava, bensì del partito cattolico liberale che lo calcolava tra suoi capi, minacciò di turbare la libertà del Concilio a Roma: e intanto il povero conte di Montalembert, disdicendo un passato per tanti titoli a lui glorioso, dal proprio letto di morte emetteva lo sconsigliato voto che si risuscitasse il gallicanesimo (2). Fu allora che il P. Ramière formulò la memorabil sentenza: *Au dix-septieme siècle on était gallican parce qu'on était regalien: aujourd'hui on est gallican parce qu'on est libéral.*

(1) V. *Etûdes religieuses* e anche Schulte *geschicte des quellen des Rectes* v. 2.
(2) V. *Civ. Catt.* 7, 10, pag. 22 e pag. 477.

§ 10°

Il regio *placet* ed *exequatur*: sua nozione: sua storia: sue condanne: la meschinità delle pubblicazioni paleografiche ministeriali.

Ammesso che la Chiesa e lo Stato abbiano tutte e due un' origine divina immediata e positiva, un' origine divina di natura o grado, almeno in germe, uguale; ne verrebbe di conseguenza che tutte e due sieno autorità incensurabili o infallibili, ovverosia sieno fallibili entrambe, e l'una autorità riesca ad essere contrappeso e correttivo dell'altra. Se lo Stato non è punto subordinato, bensì tutto coordinato al fine o potere assegnato da Gesù Cristo alla Chiesa; è troppo giusto che esso faccia sentire il proprio impero, almeno implicito ed iniziale, in cose ecclesiastiche; è troppo giusto che si arroghi un diritto di sorveglianza o tutela sopra leggi ecclesiastiche e persone costituite in dignità ecclesiastiche; in altri termini che esso faccia valere il suo inamissibile diritto di regio *placet* ed *exequatur*. Di ricambio anche la Chiesa potrebbe e dovrebbe far valere i suoi diritti di reciproca sorveglianza e tutela sulle persone che occupano cariche civili nello Stato, e sulle leggi promulgate dallo Stato. Ma io trovo che i regalisti con manifesta contraddizione hanno bene liberato lo Stato da ogni obbligo di domandare verun *placet* od *exequatur* alla Chiesa: e hanno invece pertinacemente affermato l'obbligo della Chiesa di supplicare ed elemosinare tutti i regii *placet* ed *exequatur*. Canonisti e controversisti cattolici parlano abbastanza largamente di questo argomento, e quanto vengono ad osservare o insegnare in proposito, si può ridurre a tre punti: 1° precisare la nozione del regio *placito* od *exequatur*; 2° dirne la storia; 3° notare le numerose condanne pronunziatevi contro dalla competente autorità ecclesiastica. Su questi tre punti una breve parola (1).

Le voci *placet, exequatur* e in antico *parealis, vidi, vidimus,* sono voci che il poter politico si riserva di apporre sui presentati documenti ecclesiastici: e vorrebbero significare per la Chiesa il dovere di sottoporre i propri decreti alla censura preventiva dello Stato, e per lo Stato il diritto di sospendere, infirmare o sanzionare i decreti della Chiesa.

(1) A proposito di regio *placet* ed *exequatur* abbiamo la bella dissertazione del P. Tarquini, annessa alle *Institutiones*, Roma 1875: e l'utile opuscolo storico canonico del R. Müller, Lovanio 1877.

In Italia oggidì si chiama *placet* l'assenso che il procuratore del re si arbitra dare alle ordinanze dei vescovi quali cittadini del regno: il nome di *exequatur* è invece riservato all'assenso devoluto per legge al Consiglio di Stato affinchè ottengano corso gli atti della autorità pontificia o anche altre autorità qualificate come sovrane e straniere al regno. Ma la presente distinzione è recente o nostra: in antico e ancora oggidì in parecchi paesi, i quattro nomi hanno significato, nonchè analogo, identico. Così abbozzato il primo concetto di regio placito od *exequatur*, ognuno vede come possa determinarsi in sensi abbastanza svariati, a seconda del campo a cui si estende, a seconda del valore che gli si attribuisce o no in coscienza. Vi hanno placiti regii più o meno tollerati o tollerabili che riguardano la più modesta materia beneficiaria: ve ne hanno altri riguardanti la più delicata e più complicata materia disciplinare: ve ne furono e ve ne sono altri totalmente assurdi e irrazionali che giungono ad invadere direttamente il campo della fede e del dogma. I vecchi regalisti, pure insegnando unanimi una proposizione scandalosa per i cattolici, cioè che decreto veruno dell'autorità ecclesiastica possa passare sotto il controllo dell'autorità politica, erano in disaccordo notevole fra di loro, e possiam distinguere una scuola di regalisti miti, e una scuola di intemperanti od esagerati. I miti affermavano la necessità del placito regio ma per le sole conseguenze o disposizioni temporali degli atti ecclesiastici, pel foro esterno come dicevasi, non pel foro interno o nel santuario della coscienza. I caricati od esagerati si spingevano a sostenere la necessità del regio placito anche in *foro conscientiae* ossia sotto gravame di un qualificato peccato teologico. Per costoro benedire un matrimonio senza permesso regio od esplicito od implicito, sarebbe stato un sacrilegio in un parroco munito della sola delegazione episcopale: e così pure sarebbe stata empietà per un fedele qualsiasi il riconoscere o credere ai canoni del Concilio di Trento o del Concilio Vaticano senza la previa accettazione, il previo formal placito degli avvocati o deputati d'un parlamento, dei ministri d'uno Stato, dei gabinetti d'un Re più o meno assoluto o costituzionale. Ebbe nome di *placet* (e ne parla in modo diffuso Leone X nella bolla 1 marzo 1518) anche la pretesa a quando a quando sollevata dall'uno o dall'altro vescovo di revocare al proprio tribunale e sottoporre alla propria ulteriore approvazione cause e giudizii in qualsiasi modo ultimati a Roma, ovverosia anche sospendere provvisioni date dalla suprema autorità pontificia. Tutte queste pretese di regio e non regio placito sono lesioni gravissime alla disciplina ecclesiastica, perocchè vengono a sostituire o l'autorità laica alla religiosa o l'autorità minore alla maggiore. L'autorità maggiore può bene fare indulti e donare o rinunziare parecchi suoi diritti all'autorità minore: ma può forse rinunziare a tutti? e può forse

approvare un'usurpazione fatta senza il proprio consenso, senza la propria rinunzia o dono?

Le origini del Regio Placito sono ben note ed accertate: nè rimontano oltre al malaugurato scisma d'Occidente: cioè verso la fine del trecento. Già prima gli imperatori e i re in lotta coi papi avevano accampato pretese che vi potevano o preludere o tener luogo: e, questo è specialmente a dire dei due primi Guglielmi d'Inghilterra, e di Ruggeri di Sicilia: pure data dal quattrocento il suo uso formulato a legge, insistente e generale: anzi è anche a notare che il Regio Placito in via strettamente teorica e più o meno interessante la dogmatica (1) non venne mai nè preteso nè avanzato se non oltre la metà del seicento, per occasione e per il portato delle lotte gianseniste. — Urbano VI che dal 1378 al 1389 continuava la serie dei giusti papi a Roma, mentre Clemente VII, obbedito specialmente da Francia, era capo-scisma in Avignone: Urbano VI per riparare agli equivoci che nascevano nel conflitto delle diverse obbedienze, concesse ai vescovi il diritto di rivedere gli atti papali e dichiarare se o meno provenissero dalla autorità giusta e buona. Anche i principi o per concessione o per usurpazione vennero in seguito ad attribuirsi un simile diritto: e di qui le origini di placiti, più di raro legali, più di sovente illegali. L'indulto di Urbano VI venne presto ritirato, ma se avevano interesse e coscienza d'obbedirvi i vescovi, assai minore interesse e assai minor coscienza ebbero in obbedirvi i principi. In Francia, dove il non giusto Papa Clemente aveva più che mai largheggiato di favori all'autorità secolare, operata poi la riunione della chiesa nel concilio di Costanza, rimasero lungo tempo o sempre le tristi rimembranze dello scisma, e si andarono quindi lavorando le già accennate famose libertà della chiesa gallicana: e nel 1438 fu pubblicata la già citata famosa prammatica in 23 articoli e in un esordio dove il regio placito è assai caldeggiato (v. il gallicano Hericourt *les loix ecclesiastique de France,* part. 1, cap. 14, n. 17, 18 e cap. 7, n. 6, 7). Fortunatamente quella prammatica sanzione fu solo parzialmente obbedita, e fu poi sostituita da un concordato, ma anche questo concordato imposto alla Francia dal concilio generale Lateranese V, e convenuto fra re Francesco I e Leone X nel 1516 (2), accordava al re distinti privilegi, fra cui gran numero di nomine a benefizii ecclesiastici. A Napoli e Sicilia le pretese di *placet* ed *exequatur* potevano essere più rilevanti o radicate che altrove in quanto

(1) V. Mozzi, *Compendio dei giudizii pronunziati dalla S. S. sul giansenismo,* n. 41, 42, 82, 120, 121.

(2) Questo concilio generale fu radunato nel 1512 e chiuso nel 1517: fu esso che diede il precetto per l'abolizione della prammatica sanzione, come si può vedere dalla costituzione *Pastor aeternus,* edita *sacro approbante concilio* il 19 dicembre 1516.

si riannodavano alla sedicente monarchia apostolica che si voleva un dì concessa a re Ruggeri. In Inghilterra e Portogallo la pretesa di regio placito venne prima sostenuta e più tardi abbandonata, per essere ripresa nel modo più caricato verso i tempi di Enrico VIII. In Spagna durante il cinquecento vi avevano due costumanze, che non direttamente ma indirettamente venivano a ledere la disciplina ecclesiastica: i *recursos de fuerza* ossia l'uso di poter abbandonare il tribunale del vescovo e ricorrere a un tribunale del re prima di passare in ultima istanza a Roma: e la *retencion de bulas* ossia la pretesa del governo di vedere i decreti del Papa avantichè nel regno potessero aver corso: se il governo li avesse trovati a sè ingrati, non li avrebbe già vietati o soppressi, bensì con proprio comodo li avrebbe trasmessi al proprio agente d'affari a Roma, il quale con proprio agio avrebbe aperto trattative col Papa o colla Curia Romana, domandando anche in via di grazia una nuova deliberazione. La pretesa di placito regio la si vedrà largamente propagata verso ai tempi del Concilio di Trento, ma bisogna ben notare che la si veniva asserendo non come diritto proprio ed insito allo Stato, bensì come diritto acquisito o competente in forza di una più o meno antica concessione dell'uno o dell'altro pontefice. Si noti anche che questo placito regio, pur mantenuto con tanta gelosia, per lo più non usciva dalla cerchia della materia beneficiaria e del contenzioso temporale ecclesiastico. Il diritto canonico viene attribuendo al Papa la giurisdizione piena e suprema su tutti i benefizii ecclesiastici e su tutti quei tribunali ecclesiastici che oggidì sono aboliti ma un tempo avevano tanta importanza. Pesava ai principi che tante cause ecclesiastiche senza proporzionato motivo e con vero o supposto danno dei sudditi, fossero devolute a Roma: pesava ancora che il Papa in qualità di Amministrator supremo dei beni della Chiesa potesse disporre di tanti beni ecclesiastici a favorire chi non era connazionale o suddito: e di qui più o meno equi od iniqui reclami, e pretese, e litigi, e trattative ed accordi. Si sa che il Concilio di Trento in cose disciplinari ridusse d'assai i ricorsi ai tribunali romani, aumentando i poteri dei vescovi; sicchè Filippo II esclamava: questi uomini si son recati al concilio tanti parrocchiani e ne ritornano come altrettanti Papi (1). Il primo esempio storico di *placet* regio preteso in materia dogmatica fu l'anno 1641, quando il governo di Brabante manovrato dai giansenisti, prese in ostilità il primo decreto del S. Uffizio che condannava l'*Augustinus* di Giansenio: e quel primo cattivo esempio fu rinnovato dieci anni dopo a proposito della bolla di Innocenzo X che dichiarava eretiche le cinque famose proposizioni dell'*Augustinus* stesso.

(1) V. la storia del concilio di Trento del Card. Pallavicino, *Introd.* cap. 9.

Il Papa fece le sue querele a quel governo, poi innalzò i suoi reclami allo stesso re di Spagna, che nel 1659 rilasciò una dichiarazione espressa in cui confessava come il regio placito non dovesse estendersi a bolle d'argomento morale o dogmatico; e così aveva pure dichiarato l'anno prima anche Luigi XIV il gran re gallicano. Furono dunque i giansenisti che eressero a canone nonchè politico, anche morale, anche dogmatico il regio placito. Il giansenista Van Espen ha fatto per il primo, nonchè la difesa sacra, l'apoteosi del placito regio, e lo assunse a provare la nullità della bolla *Unigenitus* di Clemente XI troppo a lui penosa: gallicani, febbroniani, gioseffini corsero sulle sue orme, sicchè ai teologi borbonici e austriaci della seconda metà del secolo passato non sarebbe fuor di proposito domandare, come volessero dividere il governo della Chiesa, se in parti eguali fra i re e il Papa, ovvero in parti diseguali, maggiore ai re, minore al Papa.

Per mettere in evidenza la somma sconvenienza del regio placito, anche disciplinare, ma più ancora morale e dogmatico, i trattatisti hanno un dilemma quanto ovvio, altrettanto calzante: invitano a porre la doppia ipotesi o d'un principe fedele o d'un infedele. Se si pone per ipotesi che il principe abbia ad essere cattolico e fedele, si domanda come mai uomo alcuno possa pretendere il diritto, di regolare col suo placito le azioni, i voleri, i passi di suo padre, di sua madre? e non è vero figlio della Chiesa il principe? non è madre amorosa anche dei principi la Chiesa? venne forse dato al principe l'incarico di battezzare e d'ammaestrare, o non anzi gli fu dato il comando di lasciarsi ammaestrare da chi tiene le veci di Dio? Data poi la seconda ipotesi che il principe o non sia, o non voglia essere buon cattolico, si domanda se mai Gesù Cristo abbia incaricato gli Apostoli di amministrare i sacramenti e di annunziare il Vangelo tanto quanto possa piacere ad un governo o pagano, o protestante, od ateo: tanto quanto possa essere aggradito od approvato da un Nerone o Federico II, da un Giuliano apostata o da un Enrico VIII, da un Cromwell o Robespierre, da un duca di Cagliostro o da un ministro qualsiasi frammassone del 33° grado. È chiara la somma sconvenienza, il sommo assurdo del regio placito ed *exequatur*, e *a priori* si può bene immaginare quante censure vi avranno fulminato contro i Papi: colla storia del regio *placet* ed *exequatur* va di pari passo la storia delle condanne più o meno insistenti e gravi che i papi ne hanno sempre pronunciato. Bonifacio IX, Martino V, Sisto IV, Innocenzo VIII, hanno ripetute costituzioni dove revocano gli indulti estorti o dati da Urbano VI per effetto di assai tristi circostanze. Leone X oltre la costituzione ove biasima il preteso placito dei vescovi, ha una e più altre costituzioni edite *sacro approbante concilio*, dove condanna, annulla e cassa quella pragmatica san-

zione di Carlo VII, che fu principio di tutte le ingerenze indebite dei re francesi negli affari ecclesiastici, e preparò o anticipò di due secoli le aberrazioni delle scuole gallicane. Leone X nella costituzione *Pastor aeternus*, colpiva di scomunica in special modo riservata al Papa, chiunque si facesse a far valere in modo qualsiasi punto alcuno di quella censurata pragmatica: e le scomuniche lanciate da Leone X furono poi ripetute e determinate in tre o quattro capitoli della annua bolla *Coenae*, quando questa dopo il concilio di Trento venne ad acquistare tanta solennità ed importanza, ed esse ancora oggidì possono leggersi ben di poco variate nella bolla *Apostolicae Sedis* successa alla solenne bolla *Coenae*. I Papi pure assai propensi ai re di Spagna, per eccellenza cattolici, non esitarono però ad affrontare gravi molestie per opporsi al più o meno grave abuso del *Pase:* e tanto più quando dal puro campo delle temporalità benefiziarie minacciò di venir portato al campo dogmatico. Innocenzo X agli 11 novembre 1651, qualifica il regio placito come *pressochè distruttivo del poter papale*. Alessandro VII il 14 marzo 1658 lo dice *presunzione che ripugna alla ragione, alla pietà, alla religione di un re cattolico*. Clemente XI, enumerando gli eccessi a cui Vittorio Amedeo II re di Sardegna si era lasciato trasportare in Sicilia, deplorando quel suo governo che esigeva il *placet* sotto le pene più gravi e pazze, *etiam usque ad mortem naturalem inclusive*, ad arbitrio dei regii giudici; chiama il regio placito *un esecrando abuso contro l'autorità apostolica, un'ingiuria somma, un'intollerabite sfrontatezza* (costituz. 29 nov. 1714 e 11 gen. 1715): chiama vieppiù intollerabili quegli editti in quanto osano considerare il Papa come potenza straniera. A un governo cattolico può essere straniero il Papa? Benedetto XIV dicesi accordasse la sanzion pontificia al regio placito, ma il fatto è che egli ebbe solo a dar corso a deliberazioni prese dal suo antecessore: e questi aveva confessato d'essere stato un po' sorpreso dai ministri del Piemonte col quale amava di chiudere i lunghi conflitti, però ancora aveva conceduto quanto la Santa Sede può accordare senza venir meno a sè stessa: si concedeva al re di Piemonte di porre il *vidimus* alle bolle e ai brevi in partenza da Roma; eccettuato quelle o quelli risguardanti la fede e la morale, riguardanti i giubilei e le indulgenze; eccettuati i brevi della S. Penitenzieria: eccettuate le lettere delle S. R. Congregazioni, scritte agli ordinarii o ad altre persone a titolo d'informazione. Benedetto XIV non temperò, anzi rincarì le censure al regio placito, pubblicando la bolla 13 aprile 1742, con cui inflisse gravi pene ai contravvenenti. Parole gravi contro il regio placito, ha Clemente XIII, specialmente nella bolla 20 gennaio 1768 con cui richiamava a senno il delirante duca di Parma: gravi parole ebbe Pio VII protestando contro la slealtà degli

articoli organici: e Pio IX denunziato più volte il R. *Placet,* lo condannò largamente e ripetutamente, in modo implicito ed esplicito nella enciclica *quanta cura* e nel sillabo ai n. 20, 21, 41, 44, 49. Il Concilio Vaticano, asserito il primato del Papa e l'autorità sua di provvidenza e regime della Chiesa universale e delle Chiese particolari, dei fedeli e pastori tutti, dei fedeli e pastori singoli: ne cava tosto il corollario *quare damnamus ac reprobamus illorum sententias qui hanc supremi capitis cum pastoribus et gregibus communicationem licite impediri posse dicunt, aut eandem reddunt saeculari potestati obnoxiam, ita ut contendant quae ab Apostolica Sede vel ejus auctoritate ad regimen Ecclesiae constituuntur vim ac valorem non habere, nisi potestatis saecularis PLACITO confirmentur.*

Il noto libro ministeriale in continuazione ai documenti sulla bolla *Coenae* reca una decina di documenti dedicati al Regio *Placet* ed *Exequatur,* documenti i quali non infirmano ma affermano quanto noi ora asserimmo dietro le generali indicazioni dei canonisti. Tra questi dieci documenti, sette riguardano il tempo che corre dallo scisma di Avignone all'età dei giansenisti, e trattano è vero di placito regio, ma in sola materia benefiziaria o al più al più in controversie secondarie di foro ecclesiastico: anzi il documento 6° dell'anno 1642 reca una dichiarazione formale del governo che assicura di voler stare nelle *disposizioni del sacro concilio di Trento e all'Indulto Leonino:* si vede dunque che il regio placito non era ancora preteso come diritto essenziale o proprio dello Stato, bensì come favore ottenuto da previa concessione pontificia.

Noi non sapremmo quale speciale altro significato possono avere i dieci accennati documenti, se non forse fornirci una prova di più della poca perizia o sventatezza con cui fu compilato il già biasimato libro ministeriale. Cosa meno edificante e assai curiosa è vedere come questo libro a pag. 287 e pag. 289 pubblica, quali documenti rari od inediti, due documenti noti, notissimi, o almeno già pubblicati e stampati in un libro noto notissimo agli studiosi di cose milanesi, vogliamo dire l'*antiqua ducum Mediolani decreta,* Milano 1654, a pag. 109 e pag. 115: di più esso libro ministeriale pubblica i due decreti senza il formulario obbligatorio per la genuità dell'atto, e infine nel secondo documento viene a lasciare in bianco come illeggibili, due parole che si possono leggere alla medesima pag. 115 della medesima raccolta stampata nel 1654, e sono benissimo leggibili ed intelliggibili nelle più antiche o moderne copie che di quel decreto esistono, vuoi nei nostri archivii di Milano, vuoi negli archivii d'altre città lombarde. Il poco diligente compilatore si è contentato di trascrivere gli accennati due decreti in tanto in quanto ne ha trovata una qualsiasi pessima copia in archivio

nella cartella intitolata *Placet* ed *Exequatur*, ma non ha avvertito che questa medesima pessima copia della non completa cartella, ha richiami e rimandi ad altre carte dell'archivio medesimo. Il poco dotto o poco paziente redattore non ha poi considerato che i due decreti da lui pubblicati e datati dal 1386 esigono la conoscenza di altri decreti anteriori, e precisamente uno del 1382, di cui va ben copia all'archivio di Stato, e che fu anche già pubblicato: è anzi indicato come cosa d'importanza capitale dal nostro conosciutissimo Giulini al vol. 11°, pag. 637 delle *memorie di Milano:* il quale Giulini invita a leggerlo nella *istoria ecclesiastica di Piacenza* di Pier Maria Campi e negli *annali ecclesiastici di Como* di Primo Luigi Tatti.

I più o meno bene o male retribuiti impresarii di publicazioni ministeriali e sedicenti fari della lombarda scienza storica paleografica, quando pubblicarono il secondo volume dei citati *documenti inediti o rari per le Provincie Lombarde* hanno avuto il raro coraggio di spendere quasi due terzi di volume, cioè da pag. 66 a pag. 277, per riportare o ristampare una lunga memoria sull'Economato Regio già stampato un secolo e mezzo fa nella città nostra, e così diffusa che può trovarsi in tutte e due le nostre biblioteche, sia a Brera (segnatura ZCC. V, 9), sia all'Ambrosiana (segn. G. B. XVI, 14); però nè quando pubblicarono il primo, nè quando pubblicarono il secondo volume della loro scienza inedita e rara, non hanno saputo, non hanno creduto di far cenno veruno di chi già da duecento e più anni aveva tracciato e pubblicato (s'intende molto più esattamente e perfettamente di loro) il lavoro che ora essi pretendono di rinnovare. Francesco Porta regio cesareo barone, prefetto degli archivi della città di Como e regio ducale economo del governo spagnuolo a Milano, dal 1639 al 1646 publicò due edizioni di un *index compendiosus decretorum litterarum et ordinum ducalium quibus demonstrantur R. Oeconomatus jura,* poi un *secundus index,* poi un *appendix* all'*Index,* e questi opuscoli biasimevoli dal punto di vista ecclesiastico, sono immensamente più utili della meschina pubblicazione governativa dal punto di vista storico paleografico. Perchè i compilatori ministeriali non ne hanno fatto tesoro, e al più scritto *in extenso* i decreti citati dal Porta ma solo in transunto?

Resta dunque concluso che anche in Lombardia il regio placito data dai tempi di Gian Galeazzo Visconti, e parecchi decreti che egli lasciò su questo proposito, fanno esplicito accenno, se non alla novità, almeno alla difficoltà con cui era accettata la legge (1). Che poi Gian

(1) Il Giulini a pag. 623 rinvia alla Cronaca Regiense (vol. 18 della raccolta del Muratori) a vedere un decreto ancor anteriore di Bernabò Visconti con che vieta agli ecclesiastici di ottener beneficii senza la sua licenza. È a notare che tale decreto era

Galeazzo, empio e furbo, e barcamenantesi tra Roma ed Avignone, fosse nato fatto a zelare leggi simili, lo dicono gli storici ecclesiastici già citati: e più lo dice S. Antonino il quale nelle storie l. 3, v. 22, c. 3, § 41, narrate le nere perfidie con cui si fe' grande e con cui sperava insignorirsi di tutta Italia, va avanti a dire che *voluptatibus et lasciviis ut equus vacabat et mulus in quibus non est intellectus: ecclesiam et ejus praesidentes parum reverebatur.*

limitato alla sola città di Reggio, e venne dato in occasione che Bernabò guerreggiava guerra asprissima a Bologna contro il Pontefice. Si può vedere il citato decreto nella citata cronaca addì 19 ottobre 1371, come se ne può vedere l'ampissima revoca fatta subito dopo in seguito alla tregua e pace col Papa addì 6 gennajo 1375.

CONTROVERSIE

DI SEGNALATA IMPORTANZA

DELL' AUTORITÀ DELLA CHIESA

IN COSE POLITICHE E CIVILI

Capo Primo.

Sommario: S. Carlo Borromeo, S. Pio V ed il Card. Commendone. — Una nota diplomatica del Card. Commendone — parti dubbie e parti certe, parti risolte e parti non risolte della nostra questione — è una ed identica l' autorità della Chiesa e del Papa — compete alla Chiesa o al Papa un potere o diretto od indiretto in cose temporali?

Commendone Giovan Francesco, nobile veneziano, fu del bel numero e forse anche fu il primo di quella mezza dozzina di ingegnosi e virtuosi prelati che resero tanto gloriosa la diplomazia pontificia del secolo XVI. Giovane ecclesiastico che appena toccava i trent' anni, presentatosi a Papa Giulio III, da poeta epigrammatico ed epigrafista che era, videsi tosto ed irrevocabilmente trasformato in uno dei più importanti e preziosi personaggi del suo secolo; e S. Carlo Borromeo che si valse, quanto mai, dell' avvedutissima opera sua per riaprire ed ultimare il sacro concilio di Trento, lo fe' proclamare Cardinale di S. Ciriaco ai 12 marzo 1565: nè per vent' anni mai la S. Sede ebbe a trattare affare alcuno di qualche rilievo se non a suo mezzo. Fu il Commendone che riuscì a stringere la crociata o lega d' Austria e Spagna coi principi italiani a battere il Turco a Lepanto. Fu il Commendone che fece respingere da parecchi paesi di Germania gli ibridi e transigenti accordi della Confessione Augustana. Fu il nunzio Commendone che in Inghilterra ricevè l' abjura di Maria la Cattolica, la quale tornava in grembo alla Chiesa, e vi avrebbe anche ricondotto alla Chiesa tutta intera la nazione se la regina meglio avesse fidato ai consigli del legato Pontificio, anzichè a quelli del meno accorto ed infelice Arcivescovo di Toledo. Fu il Commendone che ridusse a più saggi consigli l'ultimo dei Iagelloni, Sigismondo Augusto re di Polonia, il quale cam-

minando sull'orme di Enrico VIII, minacciava divorzio e peggio: fu il Commendone che ovviò al pericolo che un nuovo re eretico fosse elevato sul trono di quel paese, il quale più tardi doveva salvare Vienna dagli infedeli. S. Pio V, non diversamente di S. Carlo, assai pregiava il Card. Commendone: e quando ebbe disgusti con parecchie corti di Europa e più con Massimiliano di Germania, perchè di propria autorità puramente pontificia aveva eretto in granducato la Toscana, si dovettero invocare i buoni officii del Card. Commendone per appianare le vertenze.

Noi ci siamo proposti di far intendere che cosa fosse la supremazia politica papale fatta valere di preferenza nei più cristiani secoli del medio evo, ma che non è senza riscontri nei tempi moderni, perchè nella sua radice è connaturale ed inammissibile dalla suprema autorità del Romano Pontificato. Noi ci metteremo in via, anzi daremo i punti maestri della nostra questione, trascrivendo dalla preziosa *Vita del gloriosissimo Papa Pio V,* dettata dal suo segretario Girolamo Catena, edita a Roma l'anno 1584, e *dedicata al SS. S. N. Papa Sisto V,* il racconto delle differenze occorse per la Toscana, e l'ambascieria sostenuta in Germania dal Card. Commendone.

Prima che egli (*Pio V.*) entrasse in capella, l'ambasciador dell'Imperatore gli fece humil protesta, che non dovesse coronar Cosimo, non essendo suo vassallo, ma che toccava all'Imperadore. Egli (*Pio V.*) dicendo — con che autorità gli Imperadori stessi, sono e si chiamano Imperadori, se non per la Sede Apostolica? — chiamò il procurator fiscale che avvertisse che il Papa non havea ammessa nè ammetteva cotal protesta, ma la rifiutava come contraria alla ragione. Tuttavia Massimiliano persuaso dai suoi con dir, che quella città (*Firenze*) apparteneva all'imperio, fece appresentare a Pio una scrittura con la quale fortificava le sue ragioni, acciocchè annullasse quel titolo: altrimenti minacciava gli inconvenienti che ne sarebbon nati: concludendo non esser lecito (il che è falso assolutamente) a' Romani Pontefici alcuna cosa determinare nelle cose temporali ne' luoghi a lor non soggetti. Pio, come Vicario di *Cristo, di cui è il cielo e la terra,* non volle si mettessero in scritto le repliche, non convenendo, havendo esso l'imperio sopra tutte le terrene podestà per bene di tutta la christianità, il che senza contrasto fu, ed è sentenza di tutti i theologi, e canonisti e determination de Concilii, massime del Niceno (1), che il successor di S. Pietro sia signore et rettore di tutti i principi cristiani. Et S. Thomaso d'Aquino e nelle cose spirituali e temporali ciò dice esser vero. Non essendo finalmente altro, che un capo in un ben proporzionato corpo: talmente che del Papa si consacra il capo col chrismate, e de' principi s'unge il braccio sola-

(1) Ognuno sa quanti dubbii i critici e gli ipercritici hanno sollevato contro collezioni e canoni dei primi concilii in generale, e del concilio Niceno in particolare. Senza perderci ora in lunga e vana dissertazione, in appoggio a quanto qui scrive il Catena, citeremo le serie osservazioni fatte dal Card. Sfondrati nel suo *Regale Sacerdotium,* pag. 308.

mente con l'olio. Neanche volle lasciare l'Imperadore in quella mala impressione. Onde a bocca del Cardinale Commendone gli fece intendere quanto quei suoi consiglieri l'haveano sinistramente informato, allegando gli esempii (oltre le ragioni, di quello che poteva egli essere capace) e della traslatione dell' Imperio in Occidente fatta per la Sede Apostolica, e della creatione degli Elettori in Germania, e della Podestà, che essi hanno dalla Sede Apostolica, li quali con una loro lettera authentica, con sette sigilli, che si conserva in Castel Sant'Angelo di Roma ciò confessano; e tanti Imperadori nelle loro lettere scritte a Pontefici Romani simigliantemente; oltre quello che fecero i Papi di tempo in tempo. In Francia, Zacheria constituì Pipino Re, levato Hilderico; e la sentenza fu eseguita. In Polonia, la quale si pretendea sotto l'Imperio, Benedetto IX fece Re Casimiro et hebbe effetto. Gregorio VII ne privò Boleslao, e la privatione fu eseguita. Demetrio Re di Rusci e la reina dieder giuramento di fedeltà al Papa. Fu fatto da Gregorio VII Re della Dalmatia, Demetrio: e pure erano sotto la giuridittione d'Ungheria. Di Portogallo Alessandro III fece Re Alfonso, che prima si chiamava Duca, e pure era sotto la giuridittione di Castiglia, e 'l Regno fu fatto in perpetuo censuale alla Chiesa Romana, e 'l censo fu con effetto riscosso in due marche d'oro purissimo, il che avvenne dopo il Concilio Lateranense, donatigli di più mille scudi, li quali non si annoverarono nella ragion del censo. Et Innocenzo III Papa, come si trova nel suo registro authentico, confermò il regno al figliuolo (*di Alfonso*), e nuovamente gliel conferì nel 1198. Innnocenzo approva il Testamento di lui e riscosse il censo dovuto da Sancio Re II, e dal suo Predecessore di 100 Bisantii e di 4 oncie d'oro, e si dichiarò per scritture pubbliche essere il regno censuale alla Chiesa Romana. Nel registro di Lucio II, si trova che Alfonso obligò sè et i posteri in perpetuo di pagare il detto censo. Et Gregorio VII apertamente dice essere il regno di Spagna patrimonio di San Pietro. Il medesimo Innocenzo III fece Re dei Bulgari e di Blachi Colaioanne e pur erano sotto la giuridittione di Ungheria. E similmente Innocenzo III concede al Re de' Boemi, che si potesse nelle sue lettere nominare Re; erano i Boemi sotto l'Imperio. Honorio III ricevette in protettione il Re Thessalonicense; era Tessalonica sotto l'imperio Costantinopolitano. Honorio medesimo fece Imperador di Costantinopoli il Conte Altisidoriense, senza che precedesse alcuna elettione. Mindaco, Duca di Lituania per autorità Apostolica fu fatto Re. Et Daniel di Russia Australe. Et a tempo di Lodovico Cesare in assai Città d'Italia si fecero molti signori: ma poi per autorità del Papa hebbero titoli chi di Duchi, chi di Marchesi. Il regno di Ibernia da Adriano Papa fu dato al Re d'Inghilterra; Paolo IV l'eresse in titolo e dignità reale. Honorio III pigliò in protettione il regno di Scotia, e d'Inghilterra. Il Re catholico possiede il regno di Navarra con ragioni fondate nella privatione fatta dalla Sede Apostolica a casa di Vandome nella successione. Sì che se non fosse lecito a Pontefici disponer fuori del loro Stato in cose temporali non possederebbe il Re catholico con giusto titolo quel regno. Quasi infiniti altri esempii furono addutti dal Legato a voce, che non mai volse Pio che se ne facesse scrittura, come di cosa più chiara, che il sole. Nè di leggieri ho per sospetto che di sciemo nella fede, chiunque vacillando in ciò, scrive, e trova sottigliezze da inviluppar le menti dei Principi. Tanto più che si sa che l'opinion più commune dei Dottori di leggi civili, e Imperiali è a favor della Chiesa. Et con queste dispute disse Pio, si poteano anche intorbidar le cose d'esso Massimiliano d'Ungheria, pretendendosi che

quel regno habbia altre volte riconosciuto l'Imperio, quantunque veramente abbia ricevuta la corona reale da Papa Benedetto VII, e si potrebbono rivocare in dubbio i privilegii, et essentioni concedute a Paesi Bassi, che or possiede il Re Catholico. In Ungheria stessa si vide per pubblici instrumenti qualmente la Sede Apostolica avocò a sè la causa tra Vincislao figliuolo di Vincislao Re di Boemia e la casa di Durazzo sopra la successione del regno e diede la sentenza che fu anche esseguita.

I fatti sono preziosa luce a snodare le questioni di diritto, ma non sono la questione di diritto tutta intiera, definitiva e sciolta. Posto fuor di dubbio il fatto, tanto significante che i Papi hanno avocato a sè medesimi il giudizio di tante cause maggiori, e come vedremo anche, di tante altre cause di Stato in apparenza minori; resta sempre, anzi vieppiù si affaccia imperiosa domanda: per quali precisi motivi o titoli i Papi hanno potuto far valere questa loro autorità politica e temporale in stati non proprii? o per parlare con più convenienza e senno: di qual natura è mai e fin dove si estende questa autorità o umana o sovrumana che i Papi esercitano a direzione di ogni altra autorità terrena, in materia pure terrena e temporale? Il diritto civile si è occupato tantissime volte di questa non frivola e non leggier controversia: vogliamo dire non la giurisprudenza atea moderna, ma la giurisprudenza tutta dei cristiani secoli del Medio Evo fino a quella di qualche secolo scorso. Il diritto canonico e la teologia dogmatica, come ha sempre posta e trattata la questione nei secoli passati, così ancora oggigiorno la vien ricordando e trattando: e se i teologi dogmatici e canonisti non sono affatto d'accordo nelle più minute pieghe della assai interessante questione, se non l'hanno sciolta nella sua parte più filosofica e delicata; certo l'hanno definita e sciolta nella sua parte più vitale e pratica. E noi poi facendoci all'insegnamento comune dei teologi, anzi alle definizioni stesse della Santa Sede, troveremo forse di dover correggere in noi stessi qualche inesatta idea bevuta ad una scuola, dove filtrava, ancora inavvertito, qualche zampillo di dottrine gallicane e richeriane.

I teologi coscienziosi, come si sa, non pongono differenza veruna fra l'autorità della Chiesa e la suprema autorità del Papa, e quindi si interrogano: Compete alla Chiesa, compete al Papa un'aliquale podestà o dominio in cose civili? La risposta non può essere che affermativa. Ma subordinata a questa prima, può avanzarsi ancora una seconda domanda. La Chiesa ed il Papa esercitano questo loro potere o dominio sopra cose civili in tanto in quanto hanno vera autorità immediata ed essenziale o diretta anche in cose temporali, ovvero solamente in tanto in quanto hanne autorità essenziale o diretta in cose meramente spirituali, e queste traggono seco una potenza indiretta e un influsso me-

diato ed accessorio nelle cose terrene, quando accidentalmente vi sieno unite? Qui incominciano le controversie: e le esitanze dei trattatisti, hanno potuto dar luogo a fraseologie più o meno pompose in lode e vanto dell'alta autorità pontificia, ma non possono nè devono dar luogo a differenze nella giusta obbedienza che devono i cattolici ai comandi e consigli del Vicario di Gesù Cristo: al quale ciascuno è chiamato ad obbedire, anche senza la minuta analisi del motivo e della natura dei suoi autorevoli consigli e comandi.

Ci proponiamo di dir qualcosa della questione: la verremo riepilogando nella sua parte certa e solubile, la verremo anche esponendo nella sua parte dubbia e discussa: e questo, perchè si apre il varco a dannosi equivoci quando non si avverte bene il tenore ed ambito della lecita od illecita, vera o falsa, possibile od impossibile controversia.

Capo II.

Sommario: La bolla *Unam Sanctam* di Bonifacio VIII — tre obiezioni alla bolla — che essa non sia dogmatica — che sia ritrattata per intero — che sia ritrattata in parte — il Sillabo: M. Affre, Cantù e Lamennais.

Bonifacio VIII in contesa con Filippo il Bello, emanò parecchie bolle, che tutte assai interessano la nostra quistione, ma interessante più delle altre è la famosa bolla *Unam Sanctam,* di cui rechiamo qui tradotta la parte più saliente:

Noi dobbiamo credere una Chiesa unica: dunque un unico corpo ed un unico capo della Chiesa, non due capi, uno Gesù Cristo e un secondo capo il suo Vicario. Perocchè dicendo il Signore a S. Pietro *pasci le mie pecorelle,* gliele affidò, sia tutte e quante in generale, sia queste o quelle in particolare: e chi non confessa di essere affidato a Pietro, professa di non essere pecorella di Gesù Cristo, avendo Gesù Cristo detto in S. Giovanni *un unico ovile ed unico pastore.* In potere di questo supremo pastore furono poste due spade, la temporale e la spirituale. Ce l'insegna il Vangelo quando narra che gli Apostoli, alludendo alla Chiesa, ebbero a dire al Signore *ecco qui due spade,* e il Signore non rispose che era soverchio, bensì che era bastevole. Certo che coloro i quali negano a San Pietro la spada temporale, non possono poi interpretare il precetto a lui fatto in seguito dal Signore *riponi la tua spada nel fodero.* Dunque sta in poter della Chiesa una doppia spada, materiale e spirituale: la spirituale da sguainarsi direttamente dalla Chiesa, la materiale da sguainarsi da altri a profitto della Chiesa; quella da maneggiarsi per mano dei sacerdoti, questa da maneggiarsi per mano dei re e dei soldati, secondo il cenno e la tolleranza di chi ha la dignità sacerdotale, *ad nutum et patientiam sacerdotis.* Così ne risulta, che l'una spada venga

a soggiacere all'altra spada, cioè l'autorità temporale si riconosce soggetta all'autorità spirituale. Perocchè insegna l'Apostolo che *ogni autorità procede da Dio e tutto quanto vien da Dio è tutto ben ordinato:* ora non vi sarebbe ordine, se quelle due spade fossero indipendenti, e la spada inferiore a mezzo della maggiore non fosse indirizzata e ridotta agli scopi supremi. È proprio necessario che noi confessiamo, che il poter spirituale debba sovrastare in dignità ed onore al poter temporale tanto quanto le cose ed i fini spirituali avanzano i terreni. Secondo la testimonianza della verità, l'autorità spirituale deve proprio autorizzare o istituire l'autorità terrena, e giudicarla ove non sia buona: così verificandosi della Chiesa e del suo potere il vaticinio di Geremia: *io ti ho stabilito in oggi sui re e sulle nazioni,* ecc. *(ut evelles, et destruas, et dissipes, et aedifices, et plantes).* Dunque se l'autorità temporale viene a traviare, potrà essere giudicata dalla autorità spirituale: se travia un'autorità spirituale minore, verrà ad essere giudicata dall'autorità spirituale a lei superiore: che se mai traviasse l'autorità o sede suprema, potrà essere giudicata, ma solamente dal Signore, e giammai dall'uomo. Questa autorità suprema non è umana ma piuttosto divina; data a Pietro mediante la voce stessa di Gesù Cristo. E chi resiste a questa autorità, resiste agli ordini divini; amenochè vogliamo ammettere, come i manichei, due diversi indipendenti principii, cosa che noi giudichiamo falsa ed eretica. *Porro subesse Romano Pontifici omnem humanam creaturam declaramus, dicimus, definimus et pronunciamus omnino esse de necessitate salutis.* Insomma noi dichiariamo, asseriamo, definiamo, pronunciamo che è stretta necessità per salvarsi che ogni persona creata si tenga soggetta al Romano Pontefice.

Fin qui Bonifacio VIII. E la sua costituzione, una delle più importanti e famose che i Papi abbiano mai emanate, appunto perchè di tanto peso, trovò da gran tempo un numero innumerevole di oppositori. Non ci pare di male apporci venendo a fissare tre gruppi d'obiezioni fatte o possibili a farsi: 1° obiezioni di ignoranza — 2° obiezioni di erudizione sofistica più grossolana e generale — 3° obiezioni di erudizione sofistica più raffinata e parziale.

1° Chiamo obiezioni di ignoranza le eccezioni fatte da coloro i quali credono bene all'infallibilità pontificia, ovvero fanno viso di credervi, ma ripetendo lamenti vecchi e nuovi, lamenti indeterminati e confusi di persone cattoliche e non cattoliche, vengono a dire che fece troppo Bonifacio VIII pubblicando quella bolla, e che la sua costituzione o esplicitamente o implicitamente è stata abrogata. Costoro che così asseriscono, probabilmente non hanno mai letto quel prezioso atto pontificio: o se l'hanno letto, mancano di elementarissime cognizioni teologiche, e non sanno distinguere le cose dogmatiche e le non dogmatiche, gli insegnamenti di fede immutabili e irreformabili e i decreti di disciplina mutabili e ritrattabili. Se la costituzione *Unam Sanctam* di Bonifacio VIII, non è irreformabile e dogmatica, quale altra costituzione lo potrebbe essere? Bonifacio VIII coll'*unam sanctam,* parla alla

cristianità tutta, intende insegnare, dice espressamente che vuol definire *dicimus, definimus, pronunciamus esse de necessitate salutis.* O tener per dogmatica la bolla di Bonifacio VIII, o lacerar con essa anche il Concilio Vaticano. Si noti che quella costituzione fu messa nel diritto canonico nelle Estravag. comm. cap. *de maioritate et obbedientia.* Per ribellarsi a quella costituzione, bisogna ribellarsi alle decretali tutte, nè solamente a Papa Bonifacio, ma ai Papi tutti, che hanno autorizzato e sanzionato di nuova autorità propria i numerosi decreti, più di sovente disciplinari, ma talora anche dogmatici, del diritto canonico (1). Si noti poi un'altra cosa che tutti i teologi coscienziosi vecchi e nuovi vengono rilevando, cioè, che la dottrina di Bonifacio VIII non era nuova, ma già affermata nei Concilii universali di Laterano 4° dell'anno 1215 e Lionese 1° dell'anno 1245: nè fu messa in dimenticanza, perchè anzi fu ripetuta da Papi e Concilii successivi, e specialmente nel 1513, dal Concilio universale di Laterano 5° dove Papa Leone X ebbe a stabilire *Bonifacii VIII fel. mem. praedecessoris nostri, quae incipit Unam Sanctam, Constitutionem sacro praesenti concilio approbante, innovamus et approbamus.* (Vedi Mazzella *de ecclesia* 454.)

2° Chiamo obiezioni di erudizione sofistica più grossolana e generale, le eccezioni sollevate da quei gallicani non dirò più erranti, ma più audaci e sfrontati, i quali si piacquero di trovare incongruenze, errori e falli, nonchè in qualche isolata bolla pontificia, nel ponderatissimo gran corpo del diritto canonico medesimo: e citano appunto la bolla di Bonifacio come esempio di tale incongruenza. Il diritto canonico che porta la bolla di Bonifacio VIII nelle Estrav. comm. lib. 1, tit. 8, in seguito al lib. 5, tit. 7, cap. 2, porta la decretale *Meruit charissimi* di Clemente V, dove si dichiara che la Francia e la nazione francese hanno tanti meriti verso la Santa Sede, e tanti meriti vogliono pure che si usi benevolenza: epperò si dichiara come in forza della costituzione *Unam Sanctam* di Bonifacio non si intenda di imporre al re e alla nazione una soggezione maggiore di quella a cui prima fossero tenuti: quindi Chiesa e Stato, re, regno e regnicoli si considerassero continuare nello stato in cui già prima erano. I gallicani hanno qui trovata la ritrattazione, o lacerazione, o condanna della bolla dogmatica di Bonifacio VIII. Ma chi ciò leggesse nelle citate parole di Clemente V, sarebbe in tanta buona fede, come chi volesse leggere la

(1) Si sa che la raccolta delle *extravagantes* non fu autorizzata con decreto esplicito, però lo fu con decreti impliciti, cioè responsi ad università ed edizioni ufficiali pontificie, sicchè essa raccolta è sempre perfettamente pareggiata a tutti gli altri libri autentici del diritto canonico.

condanna del Concilio Vaticano nella gravissima lettera scritta dai Vescovi di Germania a Bismarck nel 1872, quando lamentando la definizion dogmatica dell'infallibilità pontificia, li esortava a romperla colla Santa Sede. Risposero i Vescovi che nessuna novità civile ed ecclesiastica si era fatta: si era definito il dogma è vero, ma la verità annunciata dal dogma era sempre stata creduta nella Chiesa, epperò si sarebbe mantenuto collo Stato l'identico rapporto di prima. I gallicani fanno a pezzi i canoni più elementari della buona interpretazione e redazione dei codici. I compilatori di quell' ultimo non vasto libro del diritto canonico non pensarono certo di raccogliere e pubblicare assurdi: bensì disciplinarono sotto due diversi titoli, due decretali diverse sì, ma non contraddittorie. Nel titolo *de majoritate et obedientia,* facendosi a parlare del diritto di comandare e dell' obbligo di obbedire, ricordarono la definizione dogmatica di Bonifacio VIII. Nel titolo *de privilegiis,* dovendo parlare della diversa disciplina mantenuta in differenti ordini monastici, in differenti diocesi, in diversi paesi d' Europa, come accennarono tant'altre cose, così al cap. 2 accennarono che si riteneva immutata la procedura o amministrazione degli affari in Francia. Qui si noti quello che tutti gli storici di qualche serietà e coscienza vengono notando: cioè che portava l' usanza del Medio Evo di far guerra ai Papi non tanto con teorie dogmatiche, quanto con personali calunnie e accuse; e tal fu o totalmente, o almeno per la sua massima parte la guerra di Filippo il Bello a quel Papa Bonifacio, il quale, come si sa, da principio era pure favorevole alla parte francese. I legulei di Filippo il Bello non negavano la supremazia politica papale, e il Bianchi (*Podestà indiretta della Chiesa,* vol. 1, pag. 96) trae dagli scritti loro le più belle attestazioni in appoggio della verità affermata in teorica e contestata in pratica: essi difendevano il re movendo mille accuse a Bonifacio, e fra altre che volesse ridurre a feudo suo, o di Santa Chiesa la Francia: protestava Bonifacio, ma le sue lettere (cosa facile a quei tempi) venivano sequestrate e falsate, e così falsate sparse a leggere in Francia. Nel fervor della contesa Papa Bonifacio rivocò e tolse tanti privilegii, eccezionalmente accordati dalla Santa Sede ai re di Francia, tanti diritti a percezioni di imposte ecclesiastiche, tante nomine a benefici ecclesiastici. E da questo tutto ben si vede a che scopo mirasse e come fosse ben motivata la nuova decretale *Meruit,* la quale salvando tutt'intero il dogma, riponeva l'amministrazione degli affari ecclesiastici in Francia a quel posto in cui il nuovo Papa meglio credeva. Si sa che a Clemente V è dato accusa di avversione personale a Bonifacio: ma fosse o non fosse la cosa, chiaro è che Dio non permette che un Papa cassi il pronunciato dogmatico di un altro Papa.

3° Chiamo obiezione sofistica parziale e più raffinata il ripiego di

coloro che rompono in due parti la gravissima bolla di Bonifacio VIII, e dopo averla così rotta e divisa, accettano come parte dogmatica la sua conclusionale, ma svisata e ridotta a nessun valore; ributtano come ciarla insulsa e inespressiva tutto ciò che prepara e illustra e spiega e colorisce la conclusione della bolla stessa. I gallicani più maliziosi accettavano, è vero, la bolla; ma nel solo ultimo suo periodo, *dicimus, pronuntiamus, definimus:* essi gallicani volevano l'obbedienza al Papa, ma nel confuso, nell'astratto, nell'indeterminato: essi respingevano tutti quei periodi dove si venisse insegnando ed imponendo l'obbedienza in concreto, cioè l'obbedienza nelle cose temporali e civili. Ma non è difficile rispondere alle astuzie gallicane astratte e concrete. È eresia opporsi ad un *definimus* dell'autorità ecclesiastica, ma è peccato contro la obbedienza in concreto, contro la Santa Sede in astratto, opporsi a ciò che illustra un *definimus* papale o conciliare. L'insegnamento dogmatico infallibile e irretrattabile, non sta solamente nel *definimus,* opponendosi al quale si diventa eretico. Esso insegnamento infallibile ed irreformabile sta anche nell'intrinseca ragione o spiegazione del *definimus:* opponendosi alla quale non si resta eretici, ma guasti o falsi cattolici. La bolla intera di Bonifacio nonchè la sua parziale definizione, fu ripetuta da Leone X colla sanzione del Concilio di Laterano l'anno 1513. La dottrina preludente o determinante quella definizione fu ripetuta e riaffermata anche da Pio IX nel Sillabo, quando ebbe a condannare i molti errori registrati sotto ai due titoli; V. *de Ecclesia ejusque juribus;* VI. *de Societate civili tum in se, tum in suis ad Ecclesiam relationibus spectata.* Fra le molte proposizioni quivi condannate, e che tutte vengono ad evocare non la conclusionale, ma il corpo dottrinale della bolla di Bonifazio, basterà accennare le due seguenti: 1° *Ecclesia a statu, statusque ab Ecclesia sejungendus:* 2° *Ecclesia vis inferendae potestatem non habet, neque potestatem ullam temporalem directam vel indirectam:* ossia, errore 1° bisogna separare la Chiesa dallo Stato; errore 2° la Chiesa non ha potere alcuno coattivo, potere alcuno temporale (o politico) diretto o indiretto.

L'amore alla verità, e il giusto concetto nel quale procuriamo di avere il nostro Cesare Cantù (anche perchè lo vediamo invocato come controversista inappellabile di una cotal classe di ecclesiastici filosoficamente e teologicamente parlando non affatto ineccepibili) ci fa obbligo di notare come non sono tutte affatto o esatte o sicure le notizie e i giudizii che il nostro storico avanza accennando a controversie fra Chiesa e Stato, accennando a maestri e a scuole cattoliche e gallicane. Non è che Cesare Cantù abbia pigliato partito contro la buona memoria di Papa Bonifacio; che anzi volendogli assegnare un numero di matricola fra i tre già distinti gruppi di oppositori alla nostra bolla;

noi inclineremmo ad annoverarlo al primo gruppo, anzichè al secondo od al terzo. Però noi che approviamo parecchie lodi date dal Cantù a Papa Bonifacio in parecchie pagine della *Storia degli Italiani* e degli *Eretici in Italia,* dobbiamo disapprovare accenni meno ossequiosi fatti in altre: e teoricamente va disapprovata assai la nota che si legge al Vol. 3° pag. 126 della *Storia degli eretici:* Nota così concepita: « A « questo concetto del deporre i re da un pezzo rinunziarono i Papi. Il « 23 giugno 1791 il Card. Antonelli (1), Prefetto di Propaganda diri- « geva una Nota ai Vescovi d'Irlanda ove dice: — bisogna ben distin- « guere fra i veri diritti della Santa Sede e quel che maliziosamente « le imputano. La Santa Sede non insegnò mai che si debba ricusare « fedeltà ai sovrani eretici, o che sia permesso al Papa di privarli dei « loro diritti temporali. — Vedasi Monsignor Affre: *Essai sur la su-* « *prematie temporelle* 1829. Questi contro il Lamennais dimostrò che « la bolla di Bonifazio VIII è stata abrogata pochi anni dopo da Cle- « mente V, in quanto diceva che la podestà temporale fosse sottoposta « alla correzione della potenza spirituale. »

Così il Cantù, ma noi non possiamo sottoscrivere a questo modo di pensare che riafferma e riproduce almeno la prima delle famose quattro condannate proposizioni gallicane. Noi non possiamo credere che sieno riferite o almeno almeno interpretate in modo genuino quelle parole che si vogliono attribuire al Cardinale Antonelli: parole date senza rimando a fonte veruna, parole di un documento che originariamente doveva essere scritto in lingua latina o inglese o irlandese, ma non italiana (2). Che i Papi, stante le condizioni dell'età presente, non

(1) Da distinguersi dal recente Card. Segretario di Stato di Papa Pio IX, v. Migne *Dictionaire des Cardinaux.*

(2) Il Cantù, se ben ci apponiamo, riproduce un passo del Döllinger *l'église et les églises,* p. 34, Parigi 1862. Il Döllinger alla sua volta anzichè a M. Affre rimanda all'*Ami de la Religion,* v. 17, an. 1817, dove starebbe il documento in questione. Si sa che questo giornale, nel quale avevano parte prelati devoti al governo della ristorazione, fu di tendenze gallicane abbastanza spiccate, pure da quanto reca abbiamo una sufficiente illustrazione della lettera dell'Antonelli. Eccone l'occasione. L'arcivescovo di Dublino pregò il Card. Antonelli a lasciar mutare la formola di giuramento che i vescovi cattolici usavano prestare al Papa nella loro consacrazione, formola che diceva *haereticos persequar et impugnabo:* si era sparso in Irlanda un *pamphlet* dove si assumevano quelle parole a provare come i vescovi si obbligavano a congiurare contro lo Stato, a mancar di fede ai protestanti, ad attentare alla vita dei Re, mentre il Papa si riservava di disporre a proprio arbitrio della loro corona. Risponde il Card. Antonelli negando tutto questo, e a scanso di disturbi, autorizzando a scambiar le formole di giuramento, e attenersi a quella già in uso in Polonia sotto i Russi. È evidente che il Card. Antonelli non negava al Papa il diritto straordinario di punire un principe che diventa eretico e reca disturbi gravi a una nazione, bensì parlava dell'obbedienza attuale che devono i cattolici a loro sovrani anche eretici, ma che non offendono il diritto naturale o delle genti, anzi in faccia alla Chiesa hanno forse acquistati parecchi titoli alla riconoscenza, v. avanti p. 195.

coltivino l'idea di scoronare i re, lo si può ben asserire, ma come asserire in tesi storica assoluta e generale che giammai essi in forza della loro autorità apostolica, *virtute clavium* come dicesi, non abbiano mai deposto o scoronato sovrano alcuno? come asserire che in tesi dogmatica non ci abbiano quindi implicitamente e irrevocabilmente insegnato averne essi un vero diritto e un vero potere, da esercitare ove il ritengano opportuno? come ancora sostenere od asserire che i Papi non abbiano più mai punito o corretto re alcuno dopo la pretesa revoca della bolla infallibile di Bonifazio VIII, fatta nel 1305 dal suo secondo successore Clemente V?

Quanto poi a Francesco Lamennais noi non ignoriamo che nella dottrina politica ha più di un punto di contatto con Cesare Cantù, e ci ricordiamo benissimo di una lettera che Cesare Cantù gli scrisse *ad honorem,* proponendosi di descrivere all' ex-prete francese *ammiratore ed incitator del popolo* (V. Raccolta di atti, decreti, ecc. del governo provvisorio di Venezia, tom. 3, pag. 236) *il popolo in azione a Milano* nei cinque giorni delle barricate. Scriveva questa lettera il Cantù addì 30 marzo 1848, quando il Lamennais, già condannato con ripetuti decreti dall' Indice e due Encicliche di Gregorio Decimosesto, si presentava candidato al popolo per l' assemblea nazionale, e si sa poi che eletto deputato si mise in panca coi socialisti di estrema sinistra. Ma tutto questo non vieta che in qualche momento di lucido intervallo Francesco Lamennais non abbia potuto scrivere qualche verità coscienziosa in confronto del Cantù stesso e del veneratissimo Mons. Affre; come scrisse buone verità Proudhon in confronto al P. Ventura. Noi ammiriamo Mons. Affre martire della carità sulle barricate di Parigi, e poco prima campione dei diritti della Chiesa in faccia al re volteriano Luigi Filippo, però non possiamo approvare l'*Essai sur la suprematie temporelle,* libro mal pensato, scritto in anni giovanili ed emendato più tardi da lavori di merito e lena ben maggiore, libro o *brochure* (come dicono gli scrittori del *Dictionaire de biographie* del Migne spesso citato dal Cantù stesso) *brochure la quelle ressuscitait les doctrines gallicanes.* La questione della revoca o non revoca della bolla di Bonifazio VIII, e del permesso o non permesso al Papa di togliere ai re eretici i diritti temporali, non è a trattarsi cogli ultimi due arrivati Lamennais ed Affre, bensì si rannoda al gran conflitto delle dottrine semi-scismatiche gallicane del mille e seicento e settecento, anzi richiama troppo altre controversie politiche ed ecclesiastiche di secoli passati: pecca contro la teologia cattolica e contro il diritto canonico chi nega al Papa il permesso di infliggere punizioni temporali a re eretici o quasi eretici, che vengano a porre scompiglio in uno stato.

Capo III.

Sommario: Un motto clerico-liberale. — Esposizione dell'opinione teologica che attribuisce al Papa una podestà temporale diretta. — Esposizione della seconda opinione che gli attribuisce podestà temporale indiretta. — Il Bellarmino, il Suarez e il Cantù.

La bolla di Bonifacio VIII si deve adunque considerare come irrevocabile e dogmatica: si deve ritenere che cadono nell'eresia coloro che negano il dovere indeterminato dei cattolici sia sudditi sia principi di obbedire al Papa: si devono ritenere se non eretici, guasti almeno nella fede coloro che pongono limiti a tal dovere, cioè sostengono che sudditi o principi possano disubbidire al Papa in cose evidentemente politiche e temporali. Se non è eretico, è sedizioso quel motto di quel famoso giornale milanese *in religione col Papa, in politica col re:* no, bisogna posporre ministri di stato e re, e di preferenza obbedire al Papa. Questo perchè l'autorità temporale è bensì distinta, ma non separata dall'autorità spirituale: l'autorità temporale come subordinata e minore, ha vero obbligo di prestarsi al miglior profitto e vantaggio dell'autorità spirituale sua maggiore: e nel contrasto di due autorità, l'una minore l'altra maggiore, va sempre data la preferenza all'autorità più alta. Tutti i teologi insegnano che la Società civile deve riconoscere la superiorità o aliquale alta podestà o sovranità della Chiesa in cose anche politiche e civili; e solo muovono il dubbio se tale alto potere o giurisdizione della Chiesa sia da considerarsi come un'alta giurisdizione diretta, o alta giurisdizione indiretta. La questione è affatto speculativa, e non conduce seco verun attrito o veruna inconseguenza pratica; ma noi per essere esatti e completi, verremo accennando anche a questa più minuta e adiafora controversia, facendoci alle indicazioni del già accennato valente canonista Bouix.

I fautori della prima sentenza, quelli cioè che sostengono aver la Chiesa una alta giurisdizione immediata e diretta in cose politiche e civili, considerano la Chiesa stessa come depositaria di tutta intera l'autorità divina, e considerano il Papa come Vicario vero di Gesù Cristo in tutta l'ampiezza della parola. Gesù Cristo non volle far sentire il proprio dominio temporale sul mondo, però l'aveva, perocchè *Domini est terra et plenitudo ejus, orbis terrarum et universi qui habitant in eo:* il dominio di Gesù Cristo in circostanze straordinarie fu ben fatto valere, come all'adorazione dei Magi e all'ingresso trionfale in

Gerusalemme. Così il Papa non farà valere la propria podestà civile nei casi comuni, ed ha dovere di non farla valere giusta il preciso disposto della Provvidenza divina, però in abito e radice la possiede, nè può perderla, e dovrà poi tradurla in atto in alcune determinate circostanze. Compete dunque al Papa, anche in terre non sue, una superiorità o podestà civile, perpetua e ordinaria *in habitu,* ossia in autorità gerarchica e in potenza d'azione: podestà casuale e straordinaria *in actu*, ossia nell'azione concreta e nel comando reale e pratico. L'indole di una cosa si deduce non tanto dall'atto, quanto dall'abito, perocchè si chiama uomo anche il bambino che non esercita la propria intelligenza, e che non parla: e così il Papa, mentre pure deve abbandonare ai re l'esercizio pratico dei diritti sovrani, in radice però non potendo abdicare sopra di essi il suo sovrano alto potere, non cesserà mai di essere principe dei principi, sovrano dei sovrani, re dei re, essendo rappresentante di Cristo *cui data est omnis potestas et in coelo et in terra.* La cosa si illustra colla similitudine delle due spade. Gesù Cristo ha dato a Pietro tutte e due le spade, e Pietro ha veramente ricevuto il potere immediato e diretto sopra entrambe; senonchè Pietro doveva mantenere il dominio completo sopra l'una, doveva solamente aver la presa di possesso o dominio radicale sopra l'altra: cioè, fatta valere la sua autorità, doveva tosto rinunciare al suo maneggio ed esercizio. La cosa si espone anche con una seconda assai nota similitudine. L'autorità temporale si assomiglia al corpo, la spirituale all'anima: il corpo va soggetto alle proprie determinate e speciali leggi fisiche, ma in radice ha vita dall'anima e trova trasfuse nell'anima *eminenter* (come il ferro nell'oro) le proprie perfezioni: e così l'autorità temporale ha vita dalla spirituale, e vede in essa trasfusi i proprii pregi e i proprii diritti. Si obbietta che Gesù è signore e padrone assoluto delle proprie creature, ma tale non è il Papa; e si risponde che nemmeno i re sono sovrani o padroni assoluti dei proprii sudditi, ma sono amministratori e regolatori dei diritti dei singoli nell'interesse del proprio popolo.

I fautori della seconda sentenza, cioè quelli che sostengono aver la Chiesa un'alta giurisdizione in cose civili ma solamente mediata o indiretta; vengono ad asserire che la Chiesa, e per conseguenza la sua prima autorità, il Papa, fu investito solamente di quel tanto di autorità divina che bastasse a conseguire il proprio divino scopo, ad adempiere alla propria divina missione, cioè la salute delle anime. Ora a salvare le anime è conveniente e necessario che l'autorità ecclesiastica abbia un aliquale vero e reale potere o dominio anche in cose civili, ma non è necessario che tutto il potere, o autorità, o giurisdizione civile sia stata confidata in modo diretto, neppur iniziale per uno o più istanti, al Papa. Ciò non è avvenuto quanto alla podestà perfetta o al dominio in

atto, come chiaramente insegna anche la prima sentenza: non fa bisogno di sostenere che sia avvenuto neppure in radice e in abito: e d'altronde una sovranità in radice od in abito è una sovranità presa in senso iperbolico, ma non è una sovranità intesa nel senso comune ed usuale della parola.

I sostenitori di questa seconda opinione, o sono o si credono messi più che mai al sicuro dai seguenti riflessi, cioè che i due poteri, ecclesiastico e civile, non sono essenzialmente contenuti l'uno nell'altro, come nemmeno sono essenzialmente trasformabili o riducibili l'uno sotto l'altro: essi manovrano in due differenti campi, e se il poter minore soggiace al maggiore, è solo in tanto in quanto vedendosi proposto oggetto nuovo o fine nuovo, sale ed entra nella sfera del poter spirituale suo superiore: reciprocamente se il poter spirituale maggiore disciplina sotto la propria dipendenza il poter minore, lo fa in tanto in quanto colorisce di intento più elevato e di finalità superiore, ciò che di solito sta nel dominio dell'altro potere ma con fine basso e mondano. Il poter della Chiesa sullo Stato vorrebbe dirsi indiretto in tanto in quanto non si esercita fra due società o due dignità subordinate ed omogenee, bensì subordinate ed eterogenee: come sarebbe presso a poco dei due poteri, militari e civili, i quali in via ordinaria restano od usano tenersi fra di sè indipendenti, ma in via straordinaria possono o anche devono subordinarsi e assoggettarsi l' uno all'altro. Io non negherò che in tutto questo ragionamento v'abbia pure un degno riguardo di vero: però osservo che parlandosi sotto diversi rapporti potrebbe darsi luogo ad equivoci, e qui poi almeno almeno si avanza una terminologia, più comoda e più usata forse dai moderni, ma ignota e meno grata agli antichi. Il sommo potere d' una dignità superiore che sovrasti a una dignità inferiore, nonchè omogenea, anche eterogenea ma subordinata, dagli antichi veniva più volontieri chiamato potere eminente o potere trascendente, anzichè potere casuale o indiretto. Si abbia un esempio dalla somma potenza divina. Certo che Dio è potere esclusivamente spirituale e sopranaturale, eppure nessuno dirà che ha potenza indiretta, bensì che ha potenza direttissima sull'uomo, per quanto Iddio rarissimo arresti il corso naturale delle cause seconde, e lasci campo larghissimo alla libera attività umana. E così ben può dirsi della Chiesa, che rappresenta il regno di Dio sulla terra e che svela i comandi e consigli a noi dati dal Signore. Si può ben dire che essa ha giurisdizione diretta su tutte le cose di questo mondo, in quanto tutto quaggiù è ordinato alla maggior gloria di Dio e miglior salvezza dell'anime, ma s' intende che l' impero della Chiesa non si esercita con atti sovrani nel senso umano della parola, come ancor meno con tali atti si esercita l' alta sovranità divina.

Ad ogni modo il coscienzioso Bouix si fa premura di avvertire che la prima opinione è opinione gravissima, sia per sè, sia per l'attendibilità di coloro che si fecero a sostenerla: e va poi innanzi a notare come giuristi e teologi del Medio Evo, vaghi di minute analisi speculative, e più intesi ad accordare considerazione sacra all'autorità civile, si esprimono di più nel senso della prima sentenza; laddove i teologi moderni ricalcando più fedelmente o materialmente le espressioni dei primi padri della Chiesa, in generale usano maggiormente il linguaggio della seconda opinione; anche per questo riflesso che così riescono più cautelati da chi paga con offese una troppo fina esposizione della poco amata verità cattolica. Dicemmo che usano maggiormente *il linguaggio della seconda opinione:* perchè in concreto ogni dissidio svanisce dal momento che i sostenitori della prima opinione concedono bene che nel senso volgare si abbia di negare il nome di sovranità vera al poter del Papa, essendo una sovranità solamente radicale e iniziale, ma non un dominio o podestà perfetta; e i sostenitori della seconda opinione son ben disposti ad accettare comandi e consigli del Papa di preferenza che i comandi ed i consigli di una autorità politica (1). E si noti poi anco, che giuristi e controversisti regalisti e gallicani, negano recisamente ogni potere o giurisdizione sia diretta che indiretta della Chiesa negli affari di stato; e architettando molti castelli in aria, spiegano la supremazia politica esercitata nei Papi nel lungo corso del Medio Evo, mediante più o meno larghe e gratuite concessioni de' principi, e più o meno generose o colpevoli sottomissioni o convenzioni o dedizioni dei popoli.

S. Bernardo, S. Tomaso, S. Bonaventura e tutti i luminari della teologia medioevale, ma specialmente il Beato Agostino d'Ancona, vengono ad appoggiar maggiormente la teoria del poter papale politico di-

(1) Nello schema di Costituzione dogmatica *de Ecclesia Christi,* distribuito in esame ai Padri del Concilio Vaticano si leggeva. — *Quamvis igitur civilis societatis dispositio per se et directe non ad supernaturalem felicitatem, sed ad temporale comunitatis bonum pertineat, christianis tamen hominibus non in hoc solummodo sistendum est; sed postulatur ab eis, ut temporali bono praeferant sempiternum, atque ideo... si quando videantur utilia regno temporali, quae bonis sublimioribus Ecclesiae et aeternae saluti repugnent, ea nunquam habebunt pro veris bonis, sed sincere consequi studebunt, quod ajebat magnus ille Gregorius, ut terrestre regnum coelesti famuletur* (V. Martin, *Concilii Vaticani documentorum collectio* p. 51). — A noi pare che tutto questo schema, quando pure fosse stato accettato alla lettera, non venga a snodare la presente controversia. Sta poi anche il fatto che il Card. Antonelli, segretario di Stato, in marzo del 1870, per togliersi ai gravi disturbi mossigli da Napoleone III e del ministro Darù minaccioso faccendiere del partito cattolico liberale di Francia, dettò una nota in cui ebbe a ripudiare la teoria del potere ecclesiastico-politico *assoluto e diretto* (V. *Civiltà Cattolica*, an. 1870, v. 10, p. 477: e anche Mayard, *Monseigneur Dupanloup* pag. 245): ma con ciò stesso veniva a tollerare od ammettere la teoria del potere diretto, non completo ed assoluto, bensì relativo ed iniziale, quale è quello sopra esposto, che si vedrà asserito dal Ferraris *prompta bibliotheca canonica.* Papa art. 2.

retto: teoria alla quale sembra più cónsona la bolla di Bonifazio 8°. Il primo che ideò o fissò od espose la teoria della podestà indiretta, fu il Bellarmino nelle sue *Controversiae:* e questa novità venne notata, nè mancò di creare qualche disgusto, qualche equivoco, qualche imbarazzo: verso l'anno 1590, mentre il Bellarmino accompagnava il Card. Gaetano in Francia, Sisto V aveva tutto preparato per proibire quei libri *donec corrigantur:* ma il severo Sisto V morì senza aver reso pubblico il suo decreto. Quì si noti che non è abbastanza o preciso o completo il Cantù, quando nella *Storia degli eretici* (vol. 3, p. 121) dice, che le controversie del Bellarmino vennero poste all'Indice e poi depennate: l'atto di proibizione non fu mai pubblicato, come provano lo Zaccaria e il Bouix (*De curia Rom.* p. 494); e le Controversie del Bellarmino si sa che vennero poi approvate e difese da più papi. Ciò che era avvenuto a Roma, si riprodusse a Parigi per diverso rispetto. Il libro del Bellarmino parve colà accordar troppo all'autorità pontificia a danno del re: e un decreto del parlamento di Parigi lo venne vietando in Francia, ma il Nunzio pontificio fece buoni ufficii presso la reggente Maria de Medici: e anche questo decreto benchè dato, non fu mai pubblicato, come si può vedere nella vita del Bellarmino scritta dal Fuligatti. La teoria della podestà indiretta propugnata dal Bellarmino, fu poi ripigliata in seguito dal non minor suo confratello, il grande teologo Suarez: che l'ebbe a svolgere specialmente nella *defensio fidei adversus anglicanae sectae errores cum responsione ad apologiam pro iuramento fidelitatis*, opera scritta per invito di Paolo V, e premiata con effuso Breve di encomio, ma sgradita tanto al re d'Inghilterra, che credè di farne titolo di querela diplomatica al re di Spagna perchè ne avesse permessa la stampa, tantochè re Filippo di Spagna credè bene di scrivere egli stesso l'apologia del libro del proprio teologo. Il re inglese vietò il libro ai suoi sudditi, sotto severissime pene; e anche l'ugonotto parlamento di Parigi l'aveva votato al rogo, ma intervenne il Papa, e alla Francia e a Parigi fu risparmiato quello scandalo.

Capo IV.

Sommario: Un errore da schivarsi dai seguaci della seconda opinione. — Il Papa in cose civili ha vero potere non solo consultivo e dichiarativo, ma anche imperativo e legislativo — giova distinguere fra l'infallibilità d'una sentenza e l'autorità d'un comando. — Sui molti sistemi inventati a spiegare la potenza politica papale nel Medio Evo: un sistema spiccio e veritiero.

I due nomi del Bellarmino e del Suarez certo non bastano ad assicurare la vittoria ad una opinione più o meno probabile, però son più che sufficienti a dimostrare, che è assai plausibile ed è strettamente cattolica, anche la teoria del poter politico indiretto: ma qui si avverta (nè siamo noi, ma è il coscienzioso Bouix che l'osserva, *De Papa,* vol. 3, pag. 307-308) di schivare un errore nel quale non possono cadere i sostenitori del poter politico diretto, mentre con qualche frequenza vengono ad urtare i non avveduti sostenitori del poter papale politico indiretto: l'errore cioè di credere che l'autorità papale si eserciti solamente per atti dichiarativi di diritti civili e temporali; e non per atti veramente imperativi in cose temporali e miste, le quali sieno subordinate a ultimo scopo spirituale. Il Bouix fa questa avvertenza sul chiuder della propria trattazione, e avanzando considerazioni astratte: noi aprendola o continuandola, la faremo sentire con fatti pratici.

L'anno 726 Gregorio II nonchè permettere ai popoli d'Italia di rifiutare i tributi a Leone Isaurico, imperator di Oriente divenuto eretico e persecutore delle sacre imagini, vietò affatto che si pagassero. I gallicani tutti resteranno scandolezzati dell'ordine del Papa, secondo loro incompetente ed ingiusto. Alcuni non abbastanza avveduti sostenitori del poter papale politico indiretto, verranno a tergiversare: non sapranno spiegare, dissimuleranno l'operato di Gregorio; e vorranno difendere il Papa, con dire che Leone Isaurico, diventando nonchè eretico, tiranno, ebbe a perdere il diritto alla legittimità; e Gregorio II l'anno 726, altro non fece se non dare alle città ed ai popoli d'Italia una dichiarazione di un caso di morale, che anche un consiglio di bravi giuristi, un consiglio di bravi moralisti o teologi, avrebbe potuto sciogliere e definire. Secondo costoro pare che il Papa potrebbe o dovrebbe essere dichiaratore e definitore dei diritti e doveri anche civili; ma pare anche che non potrebbe o dovrebbe possedere un vero alto dominio, o una podestà vera libera e suprema di creare o distruggere un nuovo diritto od un nuovo dovere. Chi parla o pensa in questo senso bisogna che precisi le proprie idee, il pro-

prio linguaggio. Compete alla Chiesa, compete alla Santa Sede, fonte e pienezza di tutto quanto il potere ecclesiastico, compete, dico, una vera autorità non solamente dichiarativa dell'esistenza o non esistenza di un diritto o dovere temporale e civile, ma compete anche una vera autorità creativa ed effettiva di questo dovere o di questo diritto. Questa autorità è grandemente responsabile dinnanzi a Dio, ma non è responsabile o almeno appellabile dinanzi agli uomini: essa nell'emanare le sue leggi si ispira bene al suo scopo ultimo, che è la maggior gloria di Dio e maggior salvezza delle anime: essa è anco obbligata a fare molta attenzione all'impero pratico delle diverse circostanze, che suggeriscono soluzione diversa agli svariati problemi dell'eterna e immutabile giustizia: ma è pur sempre una vera autorità che può dare o non dare un comando, dare questo comando o quello, secondo il proprio volere e secondo le proprie vedute. Non è vero che Gregorio II diede ai sudditi di Leone Isaurico in Italia leggi ed ordini, che non furono dati o almeno non si ricordano dati agli altri suoi sudditi delle altre provincie d'Africa o d'Oriente? Non è vero che i Papi, giusta il proprio discretivo giudizio, usarono o non usarono di questo loro diritto di spodestare o tollerare sovrani eretici o tiranni? Non è vero che vollero tollerare sul trono di Costantinopoli sovrani egualmente o più scellerati di quegli imperatori che in medesimi secoli ed anni essi venivano deponendo in Germania?

Hanno dunque torto i gallicani; i quali affermano la assoluta indipendenza del poter dello Stato dal poter della Chiesa, e quindi negano alla Chiesa e al Papa il diritto di punire civilmente o temporalmente o regalmente i re. Hanno torto anche quei cattolici i quali vorrebbero bene accordare alla Chiesa e al Papa un diritto eventuale di esprimersi sulla giustizia o ingiustizia di più o meno numerose cause politiche e civili: ma un puro diritto consultivo o dichiarativo, non un vero diritto autoritativo e imperativo il quale annulli doveri antichi e fondi doveri nuovi. Questa opinione che attribuisce al Papa poter dichiarativo, ma non imperativo, viene a concedere troppo, se mai volesse asserire che queste dichiarazioni od ordinazioni papali, sieno tutte sentenze dottrinali, infallibili e irreformabili: viene a concedere troppo poco, se mai volesse conchiudere che a una dichiarazione papale qualunque, possano i fedeli ricusare il perfetto ossequio della loro mente e della loro condotta pratica. Noi cattolici non vogliamo asserire che Papi e concilii, parziali e generali, non avessero potuto errare nel giudicare qualche causa personale di qualche barone o imperatore o re. Noi distinguiamo fra l'autorità e l'infallibilità: la infallibilità assicura Iddio innanzi a noi, l'autorità assicura noi innanzi a Dio. Non erano infallibili i Papi nel giudicare di tanti peccati personali, e della maggiore o minor convenienza di emanare una legge: ma essi erano infal-

libili nel credere a sè stessi di avere ogni autorità giudiziaria, coercitiva, legislativa. E la parola dei Papi e dei concilii, che anche dove non è infallibile, è pur sacra e veneranda, non può non essere obbedita: dove comanda, essa viene ad essere fonte, nonchè di diritto religioso, anche di diritto civile ed internazionale.

Un giorno innanzi a un sacerdote venerando per virtù e scienza io venni accennando ai numerosi sistemi escogitati in questi ultimi anni per spiegare la grande potenza papale esercitata durante la procellosa ma religiosa era del Medio Evo. Io venivo osservando come qualche secolo fa tutti i teologi e tutti i canonisti procedevano assai più semplici nello sciogliere questo problema che tanto ha tormentato i trattatisti di diritto gallicano, e per infiltrazione o almen riverbero tormenta ancora non poco tanti trattatisti anche cattolici della così detta moderna filosofia del diritto. Il venerando sacerdote mi interruppe dicendo che veramente per lui la questione era assai semplice: credeva contenersi tutto e risolversi tutto in quelle parole dette già dal Signore a S. Pietro *pasce agnos, pasce oves:* la podestà di S. Pietro non fu limitata da verun' altra autorità: essa podestà dura sempre identica, e solo può variare nell'esercizio, apparire più vivace o temperata, più imperiosa o silenziosa, secondo il volere di chi l'esercita *non in destructionem sed in aedificationem Israel.* Noi non vorremo negare che durante il Medio Evo il fervor della fede non abbia persuasi sia i principi sia i popoli a prestare qualche ossequio spontaneo, libero e grazioso alla veneranda cattedra apostolica, e tutti possono richiamare i non comandati, i non sollecitati omaggi feudali prestati dai re convertiti sulla tomba di S. Pietro: ma è un abbaglio e può essere anche un' empietà lo scambiare la libera sudditanza feudale colla obbligata obbedienza cattolica e cristiana, e non sono molti anni fu messo all' Indice un libro in cui credevasi di ripetere bene l'insegnamento teologico della podestà indiretta della Chiesa, interpretandola come un *diritto politico creato dalle genti cristiane nel Medio Evo, transitorio e libero* (1). No la Chiesa non crede d'avere dalle mani dell'uomo bensì dalle mani di Dio questo

(1) Con decreto del S. Offizio 18 aprile 1877 fu posto all'Indice l'opera dell'illustre Can. Audisio Prof. di filosofia del diritto all' Università Romana *Della società politica e religiosa rispetto al secolo decimonono. Auctor laudabiliter se subjecit et opus reprobavit.* I due principali errori del libro erano 1° negare l'esistenza dei cattolici liberali, 2° asserire che la podestà indiretta sullo Stato e il diritto nei Papi di deporre i re era limitata al Medio Evo e proveniva dalla pura costituzion civile di quei tempi. Si può vedere la bella confutazione dei due errori fatta nella *Scuola Cattolica* da M. Agliardi di mandato di S. E. C. Parocchi già vescovo di Pavia e direttore del periodico. L'idea preconcetta del Can. Audisio sta anche nel libro scritto l'anno avanti la pubblicazione del *Sillabo, Diritto pubblico della Chiesa,* v. 2, tit. 13.

suo diritto: non crede d'averlo ricevuto soltanto per l'età così chiamate di transizione, età incivili e rozze, bensì anco per l'età formate e colte: essa crede d'averlo posseduto ed assai esercitato nei tempi passati, sicchè ne va caratterizzata la storia di parecchi secoli: ma crede pure di poterlo esercitare e lo viene in realtà esercitando anche nei tempi presenti. Noi lasceremo ora la minor questione, questione forse più lessicale che altro, di podestà indiretta o diretta, e faremo vedere la portata di questa alquale podestà civile che la Chiesa insegna competergli e sarebbe non dirò eresia, ma certo peccato contro la fede il denegare.

Capo V.

Sommario: Tre casi d'imperio papale. — Primo caso: i Papi possono privare dei diritti sovrani i re colpevoli. — Compete alla Santa Sede un diritto e un dovere tanto d'imporre la pena, quanto di dissimulare o far grazia. — Applicazioni pratiche a diversi casi storici antichi, medioevali e moderni.

A chiarezza e sviluppo dell'argomento, noi verremo a distinguere tre casi in cui i Papi hanno dato, e ripetendosi l'opportunità, potranno ancora dare, nonchè dichiarazioni, veri comandi ed ordini civili: ossia 1° possono togliere o sospendere diritti sovrani a principi rei di gravi delitti; 2° possono rimuovere principi, non colpevoli, ma solamente dannosi alla società religiosa e civile; 3° in via straordinaria possono dare delle bolle, che dispongono o regolano taluni diritti meramente civili o temporali. Esaminiamo i tre casi.

Primo caso. I papi possono togliere o sospendere i diritti sovrani a principi rei di gravissime colpe o in faccia alla Chiesa o in faccia allo Stato.

Incomincio ad osservare che di diritto naturale al peccato è dovuta la pena: ma è ancora canone di diritto naturale, che la pena non possa essere applicata, se non dall'autorità competente, cioè o superiore alla persona che ha commessa la colpa, o almeno almeno pari; ma giammai che persona suddita e privata ed inferiore possa pronunciare un suo giudizio e una sua sentenza contro altra persona stabilita invece in dignità; giammai che autorità inferiore possa dare castigo e pena ad autorità sua superiore. Se non fu in nome dei Papi, in nome di chi volete voi che si facessero quelle grandiose lotte civili e religiose che tanto caratterizzano la storia del Medio Evo, e che sarebbe affronto alla dignità dell'uomo ed anche alla coscienza del cristiano il chiamare ingiuste o dissennate? Come volete che i sudditi di Enrico IV, o dei

due Federighi di Svevia, potessero con rettitudine e giustizia, fare una guerra o meglio una rivoluzione di stato avente causa religiosa, senza l'assenso positivo e certo dell'autorità pontificia, centro e fonte dell'autorità religiosa? E per i lamenti o piati civili, supponiamo pure che i Sassoni, più che tiranneggiati, assassinati da Enrico IV, avessero motivo sufficiente di difendersi coll'armi in pugno contro al loro principe scellerato: ma avevano pari ragione di mancargli di obbedienza tanti altri feudatari da lui favoriti o rispettati? E se i guelfi avevano ragione di opporsi in guerra ai due Federighi; qual motivo di disconoscerlo come principe nei favoriti ghibellini? Eppure guelfi e ghibellini, maleficati o beneficati da Enrico IV, tutti avevano e tutti sentivano vero obbligo di negare ossequio ed obbedienza, non solo nelle fazioni nocive ad altri popoli o proprii fratelli, bensì anche in ogni altro ordine o volere del re: v'erano in proposito decreti dell'autorità ecclesiastica; e i popoli anche a costo di sacrificii dovevano conformarvisi, e più meno vi si venivano conformando. Non furono i popoli che abbassarono dal trono la dinastia Sveva: fu il concilio generale di Lione, il quale volle inflitto a Federigo II, una pena tale, quale il terribile Papa Gregorio VII non aveva pensato di dare allo scellerato Enrico IV. Le diete di Germania erano ben convocate allorchè il sovrano era scomunicato e deposto, ma giammai che si attribuissero il diritto di deporre l'imperatore eletto e consacrato. Nessun giurista, nessun annalista, nessun scrittore del Medio Evo attribuisce mai alle leghe dei comuni, ai concerti dei feudatari, alle volontà delle nazioni la sospensione o deposizione di alcun re o imperatore d'Occidente; bensì tutti l'attribuscono agli ordini della Santa Sede: e possono ancora oggidì leggersi negli atti dei concilii, nei regesti pontificii, nelle decretali del diritto canonico, le punizioni date dai Papi ai re, le deposizioni loro, fatte non in forza del voler dei popoli, ma *auctoritate apostolica, virtute clavium, Iesu Christi vice, in Beati Petri Apostoli persona*, per autorità apostolica, in virtù delle Sante Chiavi, in nome di Gesù Cristo, coll'autorità conferita a S. Pietro (vedi es. Bouix, *De Papa*, vol. 3, pag. 4, sez. 2 e seg.). Sarebbe antistorico quello storico che negasse fosse largamente mantenuta questa disciplina nel Medio Evo (il Bouix novera sei papi, che anticiparono, ventidue papi che ripeterono l'operato di Gregorio VII). Ma non è vero che sarebbe antidogmatico quel dogmatico, il quale asserisse che può la Chiesa rinunziare ad un proprio diritto, ed errare non in un fatto parziale ma in massima, inculcando, spiegando, insegnando il proprio diritto?

Ma qui è da fare una seconda osservazione; ed è che al diritto o dovere di pena è sempre correlativo il diritto o dovere di grazia. Se un re può punire l'oltraggio fatto alla bandiera: può ben anco perdonare, e ne avrà anche il dovere, se la domanda di riparazione espone il popolo

a maggiori offese. Non diversamente la Chiesa. Essa ha diritto di essere clemente od esigente, dimessa od austera, secondo vuole, o per dir meglio, secondo crede più opportuno a conseguire l'alto suo scopo. Si può bene avere un diritto, e per tempo maggiore o minore, in misura maggiore o minore, non farlo valere, tacitarlo, dissimularlo. La legge della penitenza canonica non era gran fatto rigida nei primi tempi della Chiesa; divenne più aspra nel più rigoroso Medio Evo, per ritornare più dolce e blanda nei tempi moderni: e così le indulgenze senza variare di valor dogmatico, assai variarono di norma e disciplina. Fate queste ed altre troppo ovvie considerazioni, e voi senza negare o ledere il dogma, senza esprimervi con frasi che lo possono compromettere, voi verrete a concordar la Chiesa colla Chiesa; e ben interpreterete la diversa forma diplomatica usata dalla Chiesa verso lo Stato in diversi tempi e circostanze. La Chiesa tutto fa a miglior bene delle anime; e salvi od illesi sempre i suoi imprescrittibili diritti, può scomunicare o tollerare un re scellerato: può far obbligo ai fedeli di non riconoscere un re apostata ed infedele, e può anche far obbligo di prestargli (naturalmente nelle cose temporali lecite e giuste) piena e perfetta obbedienza. I soldati di Giuliano apostata non potevano rifiutarsi di seguire l'imperatore, o contro i barbari sul Reno o contro Sapore all'Eufrate: ma il concilio di Lione, decretando la deposizione dal trono della dinastia Sveva, intimava scomunica a tutti quei soldati che avessero continuato a prestarle aiuto o difesa.

I martiri avevano dovere di morir per la fede, e non avevano nessun diritto di ribellarsi ai loro persecutori; e la Chiesa venera una legione intera di soldati, i quali là sui monti del Vallese, dietro l'esortazione del loro tribuno Maurizio, si lasciarono tutti trucidare senza oppor difesa o metter campo contro l'imperatore persecutore e tiranno. Eppure il concilio di Costanza ai re ivi convenuti intimava due mesi di carcere, se avessero levata la voce e turbate le sessioni (v. Bouix, luogo cit.): intimava la deposizione dal trono, se alcun re avesse ancor favorito lo scisma. I Papi del secolo V e VI si difesero come poterono dai re Longobardi che assediavano Roma; ma Clemente V per rivendicare alla Santa Chiesa la città di Ferrara rapita dai Veneziani, l'anno 1309 diede ordini, quali nè prima nè poi vennero giammai dati. Pose Venezia all'interdetto, facendo predicare contro di essa la crociata con indulgenze pari a chi guerreggiasse i Saraceni: sciolse i Veneziani dall'obbligo di fedeltà al doge; confiscò tutti i beni che i Veneziani possedevano fuor di Stato, devolvendo a chi primo li occupasse i loro navigli e banchi e fondachi: annullò in radice tutti i trattati diplomatici segnati dalla repubblica, e permise a tutta l'Europa di trattare i Veneziani come al bando delle genti, di guerreggiarli, di catturarli, di farli schiavi, sicchè

la città superba in assai breve tempo fu ridotta a penitenza (Moroni, vol. 92, p. 125). Pio V depose dal trono d'Inghilterra la regina Elisabetta: ma peggiorate in quel paese le condizioni dei cattolici, una decina d'anni dopo, in occasione che vi si mandava una prima missione di gesuiti, Gregorio XIII, diede un breve che temperava la bolla di Pio V e comandava si obbedisse a quella regina tanto quanto a ogni principe temporale (v. Cretinau-Joly, *Histoire de la Compagnie de Jesus,* vol. 2, pag. 257). Lunghe persecuzioni soffrirono i cattolici Inglesi sotto il re Giacomo I: e la ragione ne fu, che mai essi si curvarono a sottoscrivere, nè mai la Santa Sede permise di sottoscrivere un'erronea formola di giuramento che disconosceva nel Papa il diritto di scomunicare i principi e sospendere e deporre dal trono d'Inghilterra il re (1). Ancora ai giorni nostri, Gregorio XVI l'anno 1830 ebbe a disapprovare la ribellione di Polonia fatta e preparata dalle sette; eppure diede qualche parola d'incoraggiamento ai Belgi insorti contro gli Olandesi specialmente perchè violavano i patti giurati di reciproca libertà religiosa. Pio IX decretava onori a Daniele O' Connel, il grande agitator legale d'Irlanda; e dal S. Offizio faceva dichiarare compresi nelle censure lanciate contro le

(1) Ecco la formola di giuramento proposta dal re e non permessa dal Papa. « Io « riconosco, protesto e dichiaro in mia coscienza dinnanzi a Dio e dinnanzi agli uomini « che il nostro Sovrano Signore il Re Giacomo è legittimo Re di questo Regno e di « tutti gli altri Stati e paesi che sono in suo possesso. Che il Papa nè per sè stesso, « nè per l'autorità della Chiesa o della Sede Romana, non ha podestà di deporre il Re, « di disporre del suo regno o degli altri suoi dominii, di autorizzare alcun principe « straniero ad attaccarlo, di sgravare i sudditi dalla lor fedeltà ed obbedienza, di dare « ad alcun di loro la permissione di prender l'armi contro di lui. Io giuro nel medesimo modo con tutto il cuore che non ostante qualunque dichiarazione o sentenza di « scomunica o di privazione fatta o accordata dal Papa o dai suoi successori contro il « Re e suoi successori, non ostante qualunque assoluzione d'ubbidienza data a suoi « sudditi, conserverò una vera fede ed attaccamento a sua Maestà e successori, e che « li difenderò con tutto il mio potere contro tutte le sorta di attentati che si faranno « contro la loro persona, la loro corona e loro dignità sotto pretesto o colore d'una « tal sentenza o di qualunque altra cosa che si sia. Io farò tutti i miei sforzi ecc. « (v. Bianchi, podestà indiretta, v. 2, p. 618). » Si noti che ai tempi di Giacomo I, il Papa riconosceva bene, qual sovrano legittimo, quel re d'Inghilterra. — Il Reusch, v. 2, p. 327, riassume abbastanza minutamente la lunga controversia sul giuramente inglese, e nota i libri in proposito posti all'Indice. Verso il 1770 in Irlanda si credette tollerabile o permessa una formola di giuramento allo Stato, in cui si professava *non credersi nel Papa veruna podestà temporale nè diretta nè indiretta.* Il Reusch dice che Roma ebbe a tacere e tollerare un fatto compiuto. Ancora nel 1853 i professori del gran seminario di Maynooth ebbero a consegnare al parlamento una loro professione di fede e schema di insegnamento dove ripetevano l'errore dell'anno 1770, invocando per di più la male interpretata lettera del Card. Antonelli. Tutti questi dolorosi equivoci furono forse quelli che decisero Pio IX a ferire il professato errore e condannarlo espressamente al N. 24 nel Sillabo.

Società segrete cospiranti ai danni dei governi legittimi, anche i *fenians*, i quali pure si propongono di redimere a libertà sconfinata politico-religiosa il popolo d'Irlanda (v. *Acta S. Sedis*, volume 1, pag. 290, v. 5, p. 268).

Capo VI.

Sommario: Secondo caso d'impero papale: i Papi possono rimuovere re inetti e nocivi agli Stati — Grande momento politico di questo secondo potere — La sostituzione della dinastia Carolingia alla Merovingia — Imbarazzo dei gallicani — Le pubblicazioni del Pertz e il Cardinale Bartolini.

Secondo caso. I Papi possono rimuovere principi non colpevoli, ma inetti e dannosi alla Chiesa e allo Stato.

Questo secondo caso è veramente più delicato del primo, tanto delicato che l'autore della *defensio declarationis cleri gallicani* ne usa come arma ad investire il Suarez e il Bellarmino, perchè coll'accordare questa facoltà al Papa, mentre si propongono di sostenere la sola podestà indiretta, vengono ad asserire in pratica tutto quanto asseriscono i più ardenti zelatori della podestà diretta (v. *defensio*, l. 1, s. 1, c. 2). Se il Papa ha diritto di giudicare non solo dei virtuosi o non virtuosi, ma anche degli utili o dannosi, degli abili od inabili; se ha diritto di avocar tutto al proprio tribunale o perchè già subordinato o perchè subordina tutto quanto crede a scopo spirituale: dunque il Papa ha vero potere diretto su tutto e tutti. Io non intendo quì nè affermare nè infirmare, nè aumentare nè menomare il valore dell'induzione: solamente mi permetto di notare per una seconda volta come Iddio ancor più del Papa ha poter sconfinato e diretto su tutto e tutti: eppure Iddio lascia operare alle cause seconde e rispetta quanto mai il libero arbitrio umano: avere un'autorità non vuol dire doverla esercitare in ogni istante, in ogni non motivata circostanza: e anche i più rigidi zelatori del poter papale si danno ben premura di notare che il Papa entra in cose civili con molta parsimonia e peritanza: v'entra quando è sollecitato o dal proprio dovere e da una rilevante utilità del prossimo.

I Franchi si annoiarono di fare omaggio a Childerico, re travicello che a vent'anni non scaldava in cuore ardor veruno nè pel bene nè pel male: non era, nè prometteva essere nè guerriero nè uomo di stato: fruiva un modico appannaggio, e sopra un carro trascinato da buoi all'assemblea della nazione faceva periodica comparsa. Povero Childerico II ultimo re dei merovingi! quali enormi scelleratezze aveva mai com-

messo, quali delitti che potessero autorizzare un consiglio di grandi a tondergli i capelli e confinarlo in un monastero? Quanti re travicelli nel lungo corso dei secoli passati e anche nel secolo presente tollerati, approvati, applauditi, anche perchè incapaci di porre inciampo agli intriganti di corte e affaristi di Stato! E se era inetto, non si poteva vantaggiare con qualche abile parlamento o qualche abile presidente del consiglio dei ministri? E perchè cassare, non solamente lui, ma la dinastia e gli innocenti suoi figli? Certo che queste ed altre troppo ovvie osservazioni le avrà ben fatte Papa Zaccaria, quando gli fu mandata la sorprendente ed imbarazzante legazione, quando fu pregato di sciogliere un caso e anche di accordare una grazia, che ancor non aveva precedenti nella storia: avrà esaminato, ponderato, esitato: avrà bilanciato i diritti ereditarii e i diritti acquisiti, i meriti dei Carolingi, i demeriti dei Merovingi, i pericoli di Francia esposta all'invasione Musulmana e i vantaggi d'Europa guardata in sentinella da un re valoroso ed assennato: infine con autorità apostolica diede un decreto che fa epoca nella storia. Il decreto di Papa S. Zaccaria è ricordato nei regesti di Gregorio VII e di qui lo ebbe a togliere Graziano che lo riporta nel decreto caus. 15, q. 6, c. 3. *Alius Romanus Pontifex, Zacharias scilicet Regem Francorum non tam pro suis iniquitatibus quam pro eo quod tantae potestati erat inutilis a regno deposuit et Pipinum substituit, omnesque Francigenas a juramento fidelitatis, quod illi fecerant, absolvit.* Papa S. Zaccaria depose Childerico non tanto pe' suoi delitti, quanto perchè non vantaggioso a tanto impero, e sciolse i Franchi tutti dal giuramento di fedeltà che mai gli avessero dato. S. Bonifazio a Soissons ebbe ordine di ungere Pipino in re: e tre anni dopo Papa Stefano II recandosi in Francia ancora lo riconsacrava, e ungeva in re anche i suoi due figli, e minacciava scomunica ai Franchi se mai abbandonassero la nuova dinastia.

I gallicani per sfuggire alle conseguenze che si possono dedurre da un decreto apostolico di tanto significato, hanno dovuto mettersi in aperto conflitto colle glorie patrie, e quel che è più, col buon senso e i documenti della storia. Non hanno lasciato mancare oltraggio alcuno alla scienza e sapienza di Gregorio VII, per annullarne i decreti e le lettere: più o meno pateticamente si sono fatti a descrivere le antiche misere condizioni di Francia vedova di buoni giuristi e teologi: i Franchi avrebbero mandato a Papa S. Zaccaria per avere da lui dei consigli in una questione giuridica, non per avere un comando in un ordine di cose morale e teologico: gli annalisti di quella età avrebbero iperbolicamente chiamato comando apostolico ciò che era puramente e semplicente un consiglio privato ed avvocatesco. Ma si può mai credere che i Franchi tanto ambissero i consulti privati e profani della S. Sede, e

non ne ambissero i consulti sacri? E se domandavano un consulto sacro, non riconoscevano forse implicitamente la possibilità di poterne poi avere anche un obbligo sacro, anche un comando? O come interpretare i documenti della storia se non li vogliamo intendere nel loro senso più naturale e genuino? Vagliando i venti volumi dei *monumenta germanicae historiae* del Pertz l'eminentissimo Card. Bartolini ha riunite le testimonianze di un numero grandissimo di annalisti pressochè contemporanei al memorabile avvenimento: ha pubblicato quell'eloquente elenco nel prezioso suo *Commentario storico-critico di S. Zaccaria Papa* edito a Ratisbona 1879. Ecco le frasi obbligate a pressochè tutti, cioè più che una trentina di quei vecchi scrittori. Zaccaria Papa *ex auctoritate sancti Petri mandat, secundum auctoritatem apostolicam mandavit, data auctoritate sua iussit* che Pipino venisse consacrato re: Pipino è re *per auctoritatem et imperium Romani Pontificis: sanctione, jussu, decreto, mandato, imperio, apostolica auctoritate, sententia Domini Papae Zachariae.* E queste espressioni vogliono forse significare un pudibondo consiglio dato in conversazione privata, senza pretesa d'azione od effetto civile e religioso? L'autor della *defensio cleri gallicani* pretendeva che i Carolingi in atti ufficiali e pubblici riconoscessero di dovere al Papa l'origine della propria dinastia, ma quella pretesa era già soddisfatta, e già il Baronio in Italia e il Duchesne in Francia avevano ben pubblicata la lettera che Lodovico II, scriveva in Oriente per scolparsi dalla taccia d'aver usurpata la dignità imperiale *matrem omnium ecclesiarum (romanam ecclesiam) defendendam suscepimus, ex qua et regnandi prius et postmodum imperandi auctoritatem Prosapia nostra seminarium sumpsit. Nam Francorum principes, primo reges, deinde imperatores dicti sunt; ii dumtaxat qui ad hoc a Romano Pontefice oleo sancto perfusi sunt:* noi pigliammo a difendere la Chiesa Romana e fu essa che alla nostra dinastia ha data l'autorità prima reale, poi imperiale: si chiamarono prima re, quindi imperatori soltanto coloro che a ciò vennero consacrati dai Papi.

Capo VII.

Sommario: Continua l'argomento — La creazione del sacro patriziato romano e sacro romano impero — Ire dei protestanti e aberrazioni dei gallicani — Il diritto canonico e l'opuscolo *de regimine principum* di S. Tomaso — Napoleone il Grande — L'arbitrato di Ginevra e Alessandro VI — La mediazione di Leone XIII.

Noi qui veniamo a toccare un punto di storia contrastato non tanto per mancanza di documenti che mettano in sodo il vero, quanto per le passionate prevenzioni colle quali si vollero oscurare cose evidentissime. Non vi ha stravaganza che nei tempi passati non siasi detta ed anche al presente non si venga ripetendo a proposito di quel fatto tanto glorioso per l'autorità pontificia, e vantaggioso agli interessi della Chiesa, che fu la rinnovazione dell'impero d'Occidente e la previa istituzione della sacra dignità di patrizio romano. Affinchè i cattolici parlino di queste due istituzioni con affetto e con rispetto, dovrebbe bastare un riflesso al modo indecoroso con cui ne parlano e parlarono i non cattolici, a datare dai primi scrittori della riforma. I quali (tutti sanno) come nell'ordine soprannaturale guerreggiavano i sacramenti, come nell'ordine gerarchico distruggevano il primato pontificio, fonte e ragione del sacerdozio, così nell'ordine politico aggredivano il sacro romano impero, che essi chiamavano: *l'opera più nefanda dei Papi, il pensiero di Satanasso, il miracolo reale e vivente dell'Anticristo.* Che cosa seriamente obiettassero al diritto ecclesiastico e alle vecchie tradizioni della storia ecclesiastica quei primi giuristi e storici protestanti non è ben noto: e basti dire che il Bellarmino, il quale registra quegli oltraggi nella sua controversia *de traslatione romani imperii,* per mettere in sodo la scienza critica di quei primi riformati, si fa a produrre una lunghissima serie di loro contraddizioni; sicchè il primo e più bell'omaggio alla verità cattolica è l'argomento di preoccupazione, è che tra i contraddittori, sia collettivamente sia distributivamente pigliati, *non erant convenientia testimonia eorum.* I gallicani, che si proponevano di fare qualche grazia ai protestanti e prima di ogni altra grazia d'amicarsi l'autorità politica non cattolica, creando il dogma della separazione fra Chiesa e Stato, e negando al Papa ogni giurisdizione in cose politiche: i gallicani riprodussero tutte le confusioni ed aberrazioni già confutate dal Bellarmino. Che cosa veramente pensino i gallicani in proposito del gran fatto politico-religioso della creazione del sacro Romano impero, è impossibile il dirlo perocchè avanzano sistemi e sottosistemi. Però non andrebbe lontano dal vero chi asserisse essere due i loro er-

rori principali: 1° errore che il sacro impero fu opera non dei Papi, ma del Senato e popolo romano; 2° errore che fu opera è vero del Papa, ma non aveva nessun significato od effetto civile, bensì si riduceva a una carica solamente onorifica e nominale, a una dignità semplicemente religiosa. La prima di queste opinioni è in conflitto indiretto colla storia civile potendosi considerare come una ironia al decaduto e insignificante Senato e Popolo romano di tutto il Medio Evo: è poi in conflitto diretto con tutta la storia ecclesiastica e tutto il corpo del diritto canonico che ancor presenta le decretali, le quali affermano i diritti della Chiesa rispetto all'impero. La seconda di queste opinioni è in conflitto indiretto col diritto canonico, dovendosi impiegare buona dose di violenza alle decretali e bolle per attribuire significato religioso a ciò che è evidentemente disposizione civile: è poi in conflitto diretto con tutta la storia civile, in tanto in quanto viene a dire che per un mero onore e una semplice vanità religiosa tanto si ambisse l'impero e si facessero anche aspre guerre civili fra tanto accolorati pretendenti. È ben possibile distinguere nella vecchia autorità imperiale parecchi diritti profani e civili e parecchi altri diritti religiosi e sacri: ma è impossibile non vedere il diritto civile accompagnato e come minore regolato, sanzionato, più o meno creato dal diritto religioso ed ecclesiastico.

I Papi non intesero di creare una dignità derisoria quando istituirono il sacro Romano patriziato, bensì intesero di fondare a profitto della Chiesa, una dignità corrispondente ad altra simile che già esisteva a profitto del vecchio impero, dignità che dava diritto ad essere consigliere e protettore naturale del Principe e in alcuni casi avere quindi la luogotenenza a Roma. I Papi, parte assenzienti e parte dissenzienti i principi, con propria autorità apostolica crearono la dignità imperiale, e scrissero nel diritto canonico il quando, il perchè di quella creazione, come vi scrissero anche i diritti fatti e gli obblighi da sè relativamente assunti o incontrati. Così la decretale *Romani principes, I. de jurejurando* data nel concilio di Vienna 1300 attesta il dovere di fedeltà che l'imperatore prestava al Papa, e ne dà analoga formola di giuramento: la decretale *Venerabilem I. de electione* stabilisce la procedura dell'elezione e le riserve od eccezioni che la Santa Sede può od usa far valere in proposito: *ad papam pertinet electum examinare, approbare et inungere si est dignus, vel rejicere si est indignus:* se gli elettori ricusano di venire all'elezione, *Papa supplet:* se si dividono in voti pressochè pari, nè poi s'accordano, *Papa potest gratificari cui vult.* Cose ancor più accentuate reca la decretale di Giovanni XXII. *Si fratrum I. ne sede vacante* dove si scomunica chi non autorizzato dalla Santa Sede assume il nome d'imperatore o di Vicario imperiale, e colui il quale obbedisce ad un candidato eletto ma non ancor riconosciuto dalla

Santa Sede. Si è ben sollevato qualche dubbio sulla paternità del famoso opuscolo *de regimine principum* comunemente attribuito a S. Tomaso, ma non si è mai messo in dubbio l'autorità sua a notare le opinioni teologiche di quel tempo, o la veridicità sua a riportare avvenimenti contemporanei o vicini a quell'epoca. Ultimamente il Jourdain, tomista non puro, riassumendo la questione (filos. di S. Tomaso, l. 1, s. 2, c. 6) avrebbe mostrato la convinzione che metà opuscolo sia lavoro genuino di S. Tomaso, metà sia stato ultimato da altri dietro gli abozzi lasciati dal Santo (1). L'opuscolo dedica il terzo libro all'analisi comparativa dei diversi poteri, e al cap. 10 stabilisce quattro dominii 1° il regale e sacerdotale, cioè pontificio, 2° l'imperiale, 3° il politico, 4° il domestico. Tratta delle donazioni di Costantino, tratta dell'Impero cristiano di Giustiniano II, e della traslazione della dignità imperiale nella persona di Carlo Magno: e quindi al cap. 19 così si esprime: *Per Gregorium V provisa est electio per septem principes Alemanniae; quae usque ad ista tempora perseverat, et tamdiu durabit quantum Romana Ecclesia expediens judicaverit; in quo casu pro bono statu Universalis Ecclesiae videtur* VICARIUS CHRISTI HABERE PLENITUDINEM POTESTATIS: *quia sic videtur voluisse Christus ex verbis superius allatis. Amplius. In comunitate oportet attendere ad conservationem: simile contigit in principe regni, quia super subditos ampliatur eius potestas imponendo talias, destruendo civitates et castra pro conservatione totius regni. Multo igitur magis hoc convenit summo et supremo principi, idest Papae ad bonum totius Christianitatis:* ossia Gregorio V stabilì l'ultima disposizione elettorale dell'impero (i sette elettori, quattro secolari, tre ecclesiastici, là dove lo Stato era per due terzi coperto di principati ecclesiastici): questa provvisione verrà a durare tanto quanto piacerà al Vicario di Gesù Cristo. Compete al principe temporale il diritto di imporre taglie e distruggere questa o quella città per salvare un regno: e compete al Papa supremo dei principi di ciò fare in bene della cristianità tutta quanta.

I gallicani non furono certo i più teneri difensori della legittimità: e ognun sa come, variando essi coi tempi, seppero disamare la discendenza di S. Luigi, per favorir quella d'un suo congiunto usurpatore, ovvero quella di un fortunato avventuriere di Corsica. Quale diritto in Napoleone il grande, di assidersi sul trono di Francia e di lasciarvi

(1) Questa conclusione del Jourdain, come tant'altre più o meno esatte e curiose notizie biografiche e bibliografiche, che egli ci dà nel suo lavoro premiato dall'Accademia di Parigi, sono riproduzioni in più forbito stile francese di quanto aveva già scritto Bernardo De Rossi o De Rubeis; le cui dotte dissertazioni occupano spazio larghissimo nel primo volume dell'edizione principe di S. Tommaso, fatto a spese di Leone XIII.

una dinastia? quale dovere pei cattolici francesi sia gallicani, sia oltremontani di prestargli ossequio, se non le sentenze indirette e l'invito implicito fatto da Papa Pio VII, allora quando, dopo di avere ben meditato il caso e dopo aver preso gli opportuni concerti co' suoi cardinali in concistoro, annunciava alla cristianità tutta, come voleva incoronare l'uomo nuovo, cioè quell'uomo che aveva bene dei precedenti sfavorevoli, ma in quel momento era assai indicato al trono per la salvezza della società e della Chiesa? Là nella cattedrale di Parigi, al 2 dicembre 1804, se non bilateralmente, almeno unilateralmente, si ripeteva bene la scena dell'unzione fatta a Pipino da S. Bonifacio. Napoleone I sarebbe stato Carlomagno, se non avesse preferito d'essere l'imperatore della rivoluzione, imbellettata con una vernice religiosa e moderata. Pochi anni or sono, cinque giuristi, raccolti nella città di Ginevra, ebbero plauso dai così detti umanitari d'Europa, perchè incaricati di studiare la famosa *querela dell'Alabama*, col loro equo verdetto poterono ovviare al minacciato orribil cozzo fra l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America. I cinque giuristi riscossero ammirazioni ed applausi: e noi cattolici dobbiamo proprio riputarci al bando della civiltà e buon senso, se crediamo, se insegniamo che il Signore ha lasciato sulla terra un suo Rappresentante o Vicario a perpetuare la sua divina missione di pace e d'amore, e quindi osiamo asserire, osiamo sostenere che questo Vicario di Gesù Cristo ha diritto di erigersi giudice delle coscienze dei grandi e delle coscienze dei piccoli, ha diritto di interporsi e prevenire o arrestare i conflitti, decidendo dal proprio tribunale le contese dei sudditi e dei re, gli alterchi delle cristiane sorelle nazioni? I vecchi moralisti si davano cura di notare come fra due principi cristiani, per sè è assai immorale la guerra, e raro o mai sarebbe il caso in cui sia permessa, perocchè ai diritti incerti, ai mali della lotta gravi e certi, è pronto un facile e doveroso rimedio, l'appello al comun Padre dei fedeli. Forsechè è irrazionale questa sentenza? I vecchi canonisti attribuivano tutti alla Santa Sede la podestà di decidere e regolare diritti individuali e sociali ancor dubbii, indeterminati, non precisati, non concretati: e così interpretavano la gran bolla di Alessandro VI, scelta pel settimo libro delle decretali *de insulis novi orbis*, famosa bolla che tracciata la nota linea nel grand'Oceano Atlantico, regalava acque e porti e terre così divise, metà al re di Castiglia, metà al re di Portogallo. I gallicani hanno assai derisa questa bolla, e si son fatti a domandare se il Papa sia negoziante o marinaio; ma più equo il protestante Grozio, trattando dei diritti del mare libero (*de mari libero*, c. 3), loda la provvidenza di Alessandro VI, il quale con quella linea prevenne funeste liti fra le due corone. Esso protestante Grozio, in punto alla famosa controversia se mai si possono permettere guerre

di religione, discorda dai gallicani che sostenevano l'opinione negativa, concorda invece con S. Tomaso e coi giuristi cattolici tutti, i quali tutti insegnano che può un principe muover guerra a un re infedele affine di forzarlo a desistere dal muover persecuzione o anche porre imbarazzi alla fede (*de jure belli et pacis*, l. 2, c. 20, § 49, n. 1, 2) (1).

Sul punto di chiudere la presente trattazione ci vien dato annunzio della mediazione devoluta al S. Padre per l'aspro incidente delle Isole Caroline. Questa mediazione convenuta fra due governi, l'uno luterano, l'altro cattolico liberale, significa che ancora oggidì la Santa Sede può essere calcolata come il tribunale internazionale più spassionato, giusto e scevro di sospetti; ma noi vogliamo guardarci dal portare le cose sopra di un terreno anche parzialmente improprio. Il verdetto implorato da Leone XIII presto verrà rilasciato, e certamente passerà alla storia, ma probabilmente non si eleverà a maestro o nunzio di veruna massima ecclesiastica. Leone XIII, se pure il cielo avvera le nostre congetture fatte su fondamenti facili a imaginarsi, comunicherà il proprio giudicato ma solo in via diplomatica alle due parti interessate: non presumiamo che lo voglia scrivere in imperiosa bolla costituente legge della Chiesa, come l'imperioso atto di Alessandro VI. Leone XIII forse si limiterà a un puro avvertimento politico, laddove Alessandro VI sentenziava colla maestà tutta del suo grado apostolico *de plenitudine apostolicae potestatis*. Leone XIII non invocherà a sanzione se non l'onoratezza e lealtà delle due corti che a lui hanno fatto ricorso, laddove Alessandro VI dava i proprii decreti (2) *motu proprio, non ad aliquam super hoc oblatae petitionis instantiam,* e li sanciva della pena più spaventosa al cristiano *sub excommunicationis latae sententiae poena.* I giornali liberali hanno ben fatto accenno in questi giorni alla bolla di Alessandro VI e ci han domandato se mai era infallibile. Rispondo: tanto quanto la bolla che nomina un vescovo a evangelizzar paesi o noti od ignoti. Non è infallibile il Papa quando delega un vescovo a evangelizzare un paese, però non può errare il Papa credendo al proprio potere di delegarlo: e così ancora non erra dogmaticamente il Papa credendo al proprio diritto di eleggere o delegare un re, a civilizzare qualche nazione.

(1) Vedi più largamente Bianchi, *Della podestà indiretta,* l. 6, § 9.

(2) La bolla di Alessandro VI si legge nel *Bollario* e anche negli *Annali del Raynald,* an. 1493. Negli *Annali del Raynald,* an. 1493, n. XVIII, si vedono accennati altri rescritti pontificii di Papi anteriori ad Alessandro VI, che concessero ad altri re quanto Alessandro VI pel bene della cristianità ora concedeva o decideva.

Capo VIII.

Sommario: Terzo caso d'impero papale: i Papi che danno straordinarie leggi civili — I Tribunali ecclesiastici ai tempi degli Apostoli e durante le persecuzioni — Gli appelli ai Giudici Ecclesiastici autorizzati da Costantino il Grande, rinnovati o riconosciuti da Carlo Magno e mantenuti lunghi anni nel Medio Evo — Decretali di Innocenzo III che révocano al Papa parecchi giudizii civili — Le lettere del generale Garibaldi e le decretali del Concilio Lateranense IV a frenar gli abusi della guerra.

Terzo caso. Il Papa può pubblicare delle leggi che riguardino materie temporali ed abbiano effetto veramente civile.

Già si è veduto come il Papa possa fare di più: può pigliar misure severe contro principi delittuosi, può sospenderli o toglierli dal trono: può anche in vista di segnalati vantaggi civili-religiosi autorizzare nuove dinastie e creare o cassare costituzioni. Esso potrà dunque il meno: ed a noi ora resta solamente di recare esempi di tali leggi civili pubblicate per autorità di Concilii e Papi. Un breve cenno storico che veniamo delineando, farà vedere come la Chiesa ha bene usato un giudizioso riserbo nell'esercizio del proprio diritto, ma non l'ha mai revocato in dubbio.

È noto a tutti il passo del cap. 6° della prima lettera di S. Paolo ai Corinti, dove l'Apostolo rimprovera quei fedeli perchè spesso fra di loro movevano liti, e quel che è più, le portavano a decidere a tribunali pagani. *Audet aliquis vestrum, habens negotium adversus alterum, judicari apud iniquos et non apud sanctos?* Come? osate voi, quando avete qualche querela con un vostro fratello, ricorrere al tribunale dei non battezzati, anzichè ricorrere a giudici battezzati? *Ad verecundiam vestram dico: sic non est inter vos sapiens quisquam, qui possit judicare inter fratrem suum; sed frater cum fratre iudicio contendit, et hoc apud infideles?* Io dico una cosa che vi fa molto disonore: a Corinto non vi è un cristiano dotto e assennato, il quale possa essere giudice tra i proprii fratelli, e i fratelli devono mettersi in processo coi proprii fratelli, e tutto questo dinanzi a tribunali pagani? — Risale ai tempi apostolici, e dura per tutti e tre i secoli delle persecuzioni la legge che vietava ai fedeli di portare a tribunali pagani i proprii piati domestici, e quindi poneva l'obbligo di farli risolvere da giudici incaricati a ciò dalla Chiesa; cosa a cui fanno cenno anche le lettere di Papa S. Clemente (vedi Cornelio a Lapide luogo citato) risalenti al primo secolo.

La pia e rigorosa legge durò assai tempo ancora: durò per tutto il tempo di transizione tra la vecchia società pagana e la nuova cristiana: e vi hanno in proposito disposizioni positive di vecchi Concilii, come p. e. il canone del Cartaginese 4°, an. 398, *ne catholici apud infideles causas proponant* (vedi Bouix, *De Papa*, v. 3, p. 218) — Sant'Agostino descrive di quanta noia e di quanto ónere gli tornasse questo dovere di occuparsi a risolvere questioni profane e secolari. Costantino imperatore, facendo ragione alle precise leggi ecclesiastiche e al vecchio uso dei fedeli, diede ordine, che le cause deferite ai tribunali civili, dovessero passare al tribunale del Vescovo, quando l'uno dei due, o l'attore o il reo convenuto, ossia prima, ossia durante il processo, avesse ad appellare al secondo tribunale (cod. theod. libr. 16, *de episc. iudicio*, § *quicumque*). Non possiamo dire come o quanto fosse mantenuta la legge di Costantino in seguito e sotto ai barbari, ma noi sappiamo che fu rinnovata da Carlo Magno, potendosi vedere al l. 6°, n. 361 delle sue capitolari; e venendosi a leggere negli atti del Concilio III di Valenza tenuto sotto Lodovico il Pio. Quella legge, almeno per consuetudine, fu tenuta molti anni ancora per non dire pressochè di continuo nel Medio Evo. Graziano la ricorda al capitolo *quicumque litem* e si possono quivi vedere gli opportuni rimandi al diritto civile ed alle testimonianze di scrittori contemporanei (1). Nella decretale *si duobus* t. *de appellationibus* si viene asserendo, come gli appelli in cause comuni dai tribunali civili alla udienza dei Papi, fuor dello stato ecclesiastico *de rigore juris* non tengono, però tengono *de consuetudine ecclesiae.*

Si dice che Innocenzo III fu il gran Papa che fece valere la supremazia pontificia anche nelle cose temporali: e può bene asserirsi, purchè si confessi che altri Papi e prima e dopo di lui prevennero o seguirono il suo esempio, non ispirandosi a diversi principii. Certo che Innocenzo III ci lascia scritte nel diritto canonico un buon numero di decretali, dove si stabilisce quando e perchè l'autorità ecclesiastica può invocarsi in giudice o di prima o di seconda istanza in affari pur temporali. Ne ricorderemo tre che vengono a stabilire pressochè tre massime.

1° Si ricorre al Papa e alla Chiesa, quando la Società civile è impotente, o evidentemente meno atta e valente ad amministrare la giu-

(1) Nel decreto di Graziano c. 11, q. 1, cap. 35 e 36 si dà la legge di Costantino, e al cap. 37 si dà il preambolo premesso nella ripetizione di Carlo Magno. È però da notare che Carlo Magno e anche Graziano attribuiscono la legge non a Costantino ma a Teodosio, evidentemente perchè costituiva parte o appendice del codice Teodosiano. Il protestante Gotofredo impugnò la genuità della legge, ma può vedersi nel Walter, *Manuale del diritto ecclesiastico*, § 182, come tanti critici tedeschi anche oggidì confutano Gotofredo. Dato e non concesso che la legge non debbasi a Costantino, non si può far onta a Carlo Magno, e non attribuirla almeno a qualche antico imperator Romano Cristiano.

stizia: e ciò viene insegnato dalla decret. *licet ex suscepto* t. *de foro competenti.* A Vercelli si era introdotto l'abuso di appellar troppo di sovente dal giudice civile al tribunale del Vescovo o del Papa. Innocenzo III vuol tolto l'abuso, e con lettera al Vescovo della città cassa gli appelli al Papa, che, fatti con troppa frequenza, riuscivano un arme di broglio in mano di chi sapeva atterrir l'avversario minacciando spese: però la città deve pensare alla buona amministrazione della giustizia, e sarà sempre lecito il ricorso al Papa, quando i consoli di giustizia, a giudizio di arbitri eletti dalle due parti, abusino della propria posizione, tanto più, se è vacante l'impero, e non c'è mezzo a ricorrere da un tribunale inferiore al tribunale di seconda istanza. *Liceat ipsis qui sub eisdem consulibus taliter duxerit contendendum, si se senserint praegravati, ad tuam vel ad nostram audientiam appellare; hoc praesertim tempore, quo vacante imperio ad iudicem saecularem recurrere nequeunt qui a superioribus opprimuntur. Coram arbitris communiter electis de suspicionis causa agatur etc.: quae si probata fuerit ad te vel ad nos recurratur etc.*

2° Si ricorre al Papa, e si ha dovere di ricorrere a lui nelle emergenze più intralciate, più difficili, più delicate: e ciò è insegnato dalla un dì proverbiale decretale *per venerabilem* t. *qui filii sint legitimi.* Un conte Gualtieri non aveva figli legittimi, e domandava al Papa che legittimasse certi suoi figli adulterini, affinchè gli succedessero nel feudo: e all'uopo adduceva il fatto precedente, che il Papa aveva legittimato certi figli illegittimi del re di Francia. Risponde il Papa ammettendo nella Santa Sede il diritto di far eccezioni alle leggi ecclesiastiche ed al Codice civile, ma negando la pretesa corrispondenza dei due casi. In Francia non si trattava di adulterio puro e sfacciato quale era il caso del conte: il matrimonio del re di Francia era stato annullato dal Papa; ma prima era stato discusso, permesso ed approvato dalle autorità ecclesiastiche francesi: di più legittimando la prole in Francia, si provvedeva al bene della nazione, ma qui si offendeva i diritti degli aventi ragione al feudo. Noi non assentiamo alla tua domanda, osserva il Papa; ma è vero quel che tu dici, che la Santa Sede casualmente esercita una giurisdizione temporale anche in stati non proprii, l'esercita quando vi hanno dei casi molto intricati ed imbarazzanti: ed allora è dovere ricorrere alla Santa Sede e stare al suo consiglio e alla sua sentenza, come nell'antica legge in casi simili era dovere dei giudici israeliti, ricorrere ai sacerdoti e al sommo dei sacerdoti, e tenersi a quella sentenza che questi avessero pronunciata. Fu appunto per avere ricorso a noi e per aver dato omaggio alla verità; fu per questo, o anche per questo, che il re di Francia ha trovato grazia. *Rationibus his inducti regi gratiam fecimus requisiti: causam tam ex veteri quam*

ex novo testamento trahentes quod, non solum in Ecclesiae patrimonio (super quo plenam in temporalibus gerimus potestatem), verum etiam in aliis regionibus temporalem jurisdictionem casualiter exercemus; quia sic in deuteronomio continetur: Si difficile et ambiguum apud te iudicium perspexeris, veniens ad sacerdotes, facies quaecumque dixerint qui praesunt loco. Sane locus quem elegit Dominus apostolica sedes esse cognoscitur etc.

3° Si ricorre al Papa, e si invoca il suo giudizio anche in cose temporali, in tanto in quanto a lui spetta di giudicare in alto appello dell'atto onesto o disonesto, dell'atto giusto o del peccato: e questo viene chiaramente insegnato dalla decretale *novit ille* t. *de judiciis*. Erano in contesa Filippo Augusto, re di Francia, e Giovanni d'Inghilterra: il francese dava colpa all'inglese che gli avesse fatto assassinare un suddito: l'inglese dava colpa al francese che avesse violato il giuramento e rotta la tregua, e in proposito invocava giudice e vindice il Papa. Il Papa avoca a sè la questione. Il re d'Inghilterra, scrive il Papa, si chiama pronto a provare il torto del re di Francia, e che egli nel correggerlo si è comportato in tutto, secondo la regola evangelica: e noi che siam posti al regime della Chiesa universale, possiamo noi non rispondere al mandato divino e non procedere colla dovuta forma di un giudizio ecclesiastico? Se si fosse trattato della questione pura e semplice della proprietà d'un feudo, a cose normali a noi non spetta questo giudizio: ma qui si tratta di decidere se v'ha o non v'ha un peccato, che noi possiamo, che noi dobbiamo punire. Nessun certo vorrà negarci il diritto di riprendere ogni e ciascun cristiano per ogni e qualsiasi colpa mortale che abbia commesso, e se declina la correzione, castigarlo con pene ecclesiastiche. Forse taluno dirà che si deve tener regola diversa coi re e coi privati. Noi non conosciamo queste distinzioni, e ci ricordiamo che sta scritto di giudicare i grandi quanto i piccoli. *Nemo sanae mentis ignorat quin ad ufficium nostrum spectet de quocumque peccato mortali corrigere quemlibet christianum. Sed forsan dicetur quod aliter cum regibus et aliter cum aliis agendum est. Scriptum novimus: ita magnum iudicabis ut parvum, nec erit apud te acceptio personarum.* La questione d'Inghilterra si complicò colla questione del ripudio della legittima consorte, ma il re francese si piegò infine ai comandi di Innocenzo III, quando vidde minacciargli ribellione la Francia stanca di otto mesi di interdetto.

Il primo relativamente fortunato arbitrato di Ginevra, ha dato luogo qualche anno dopo al così detto *Congresso della Pace*, cioè ad un convegno nel quale i più conosciuti nemici del trono e dell'altare trattarono sul serio di erigere dei tribunali in cui pacificamente sciogliere le controversie internazionali: ma dissero parole tanto indecenti e ag-

gressive alla Chiesa e agli Stati, che i cittadini stessi di Ginevra intimarono lo sfratto a quei dissennati. Se l'uomo sentisse meno le passioni, l'abolizione della guerra sarebbe già stata fatta, ma non all'ombra di un tribunale framassonico. Il diritto canonico, differenziandosi anche in questo dall'epistolario del General Garibaldi, non contiene nessun breve di Papi che pretende abolire la guerra: però contiene leggi di Papi, contiene leggi di Concilii universali che seppero porre in disciplina re e guerrieri; e se non abolirono la guerra, assai la abbreviarono o limitarono, risparmiando all'Europa torrenti di sangue. Quando la potenza di Federico Barbarossa, il più gran re della Germania, si vidde tanto impotente da non poter vietare alle proprie città imperiali, ai propri duchi e baroni di farsi a vicenda la guerra; allora la Chiesa, se non potè tosto levare quello stato d'anarchia, seppe almeno porvi dei grandi ripari: e nel gius canonico al titolo *de treuga et pace* si possono leggere le decretali del Concilio di Laterano IV, che in parte limitano, in parte regolano le guerre cristiane e private. È vietato ai fedeli il farsi guerra dal principio d'avvento all'ottava dell'Epifania compresa: poi ancora da Settuagesima a tutta ottava di Pasqua: e poi ancora dalla sera di giovedì alla mattina di lunedì d'ogni settimana: così era vietata più che metà anno: chi non osserva la tregua è scomunicato e denunziato alla cristianità: *treugas a quarta feria post occasum solis usque ad secundam feriam in ortu solis, ab adventu Domini ad octavas Epiphaniae, et a Septuagesima usque ad octavas Paschae observari praecipimus. Si quis treugas frangere praesumpserit, suus episcopus sententiam excommunicationis dictet in eum, et scriptam vicinis annunciet etc.* Questo concilio universale stabiliva fin d'allora quei diritti delle persone neutre, che la moderna disciplina va orgogliosa di rispettare. *Innovamus ut praesbyteri, monaci, conversi, peregrini, mercatores, rustici euntes et redeuntes vel in agricultura existentes, et animalia quibus arant et semina portant ad agrum, congrua securitate laetentur:* vogliamo che godano sicurezza preti, conversi, forastieri, mercanti, agricoltori che vanno, che tornano, che stanno in campagna, giumenti che arano o portano sementi. I canoni di questo Concilio, eco e maestro di tanti altri minori concilii, hanno bene redenta e salvata l'Europa da guerre di selvaggi, riducendole ben di spesso a contese da ragazzi. I guerrieri in celate di ferro spesso non avevano più nulla d'aggiungere alle loro vendette, quando avevano fatto sfamare un asino nella fortezza nemica.

Capo IX.

Sommario: Continua l'argomento — Il diritto della Chiesa a stabilire pene temporali — Leggi civili date dalla Chiesa a coercizione degli eretici — Leggi civili imposte dalla Chiesa allo Stato per i giudei e saraceni — Il Concilio di Trento e i duelli — Brevi pontifici per il commercio librario — Bolle di S. Pio V per l'esercizio della medicina e i contratti bancarii — Pio IX e le elezioni.

Il buon senso morale oggidì è talmente guasto che non è raro il caso di trovare delle persone di buona fede, le quali mostrino più o meno disgustosa sorpresa a chi loro parla di pene temporali date dalla Chiesa per colpe puramente religiose. Si vuole che sia far torto alla Chiesa attribuirle il diritto, così detto crudele e mondano, della punizione: si vuole che la Chiesa esorti a penitenza i peccatori, ma giammai minacci, multi o carceri i sediziosi, gli scandalosi. L'insegnamento divino e la retta ragione reclamano contro questo rovinoso pregiudizio. Se è carità fiorita legare un pazzo in un manicomio, affinchè non faccia del male a sè e agli altri: se è carità necessaria tenere delle carceri dove si chiudano i malfattori, e così si mettano fuor del pericolo di nuocere a sè e agli altri: se è diritto e fors'anche dovere di un generale d'esercito fucilare i traditori, affin di meglio provvedere alla salvezza dei soldati fedeli; perchè non dovrà dirsi diritto e anche dovere della Chiesa lo stabilire delle leggeri pene temporali, affine di così meglio salvaguardare la società e gli individui dalle più orrende pene eterne? Non ha figli da salvare la Chiesa, non ha sudditi obbligati ad ubbidirla? Negare alla Chiesa il diritto di punire i proprii sudditi e figli è gravissimo errore teologico, implicitamente ed esplicitamente tantissime volte condannato dalla Chiesa medesima, condannato per esempio da Pio VI nella Bolla *Auctorem fidei* data contro i giansenisti di Pistoia: *propositio affirmans: abusum fore auctoritatis Ecclesiae, eam extendendo ad res exteriores, et per vim exigendo, id quod pendet a persuasione et corde; quatenus notet velut abusum potestatis acceptae a Deo; haeretica:* la proposizione che dice essere abuso estendere l'autorità della Chiesa a cose esteriori, ed esigere mediante coazione cose che la Chiesa deve esigere solo coll'affetto e colla persuasione; in tanto in quanto chiama abuso l'uso d'una podestà ricevuta da Dio; è proposizione eretica.

Ammesso adunque nella Chiesa il diritto di punire con castighi esteriori chi a lei ribella e chi è ragione di rilevanti scandali tra i fra-

telli, ognun vede che ne discende per conseguenza il diritto alla Chiesa di dar leggi penali in concorrenza collo Stato, o per meglio dire in evidente precedenza. Se un suddito, se un magistrato, se una comunità civile manca di obbedienza alla Chiesa; la Chiesa potrà imporle una pena proporzionata: e così farà valere la sovranità propria su quel suddito, su quel magistrato, su quella comunità civile. La privazione dei diritti civili è punizione salutare, e con vantaggio potrà essere applicata nonchè alle offese fatte ai diritti della società civile, anche alle offese fatte ai diritti della società religiosa. Tutte queste osservazioni sono ben già fatte o insinuate tutte da Pio IX, quando nel Sillabo, come già abbiam veduto, condannava la sentenza di coloro che negano alla Chiesa la podestà civile diretta o indiretta: *Ecclesiae vis inferendae potestatem non habet, neque potestatem ullam temporalem, directam vel indirectam.* È errore il dire che la Chiesa non ha podestà alcuna di punire, nè potere alcuno temporale o diretto o indiretto.

Saremmo, nonchè prolissi, infiniti, se volessimo ricordare tutti i casi pratici di leggi penali emanate dalla Chiesa allo Stato o imposte dalla Chiesa allo Stato, a coercizione e punizione di offese fatte alla buona morale e al dogma. Basterà ricordare le leggi scritte nel diritto canonico al lungo titolo *de haereticis* contro gli eretici stessi e gli scomunicati; e si noti che quelle leggi penali, un dì fedelmente osservate, non vanno attribuite alla persona del Papa in separato, ma alla persona del Papa approvata da Concilio ecumenico, trattandosi di decreti del Concilio Lateranese 3° e 4° (1179 e 1215).

Il Papa aveva già dato ordine, che negli stati pontificii a chi durasse pertinace nell'eresia si confiscassero i beni, ma ora estende ed impone quella legge penale e temporale anche agli altri stati: *in terris temporali nostrae jurisdictioni subiectis bona haereticorum statuimus publicari: in aliis idem praecipimus fieri per potestates saeculares, quos ad id exequendum per censuras ecclesiasticas compelli volumus:* e ne dà la ragione: se così si puniscono coloro che ribellano alla maestà di un re della terra, non si puniranno così coloro che ribellano a Gesù Cristo re del cielo? (cap. 10). Conti, baroni, consoli, confalonieri, capi di città aiutino i vescovi a inquisire gli eretici: altrimenti vengono scomunicati come favorenti l'eresia: le città che non danno corso agli ordini della Santa Sede e tralasciano di inquisire gli eretici, perdono la cattedra episcopale, se l'hanno, e vengono sospese dal commercio delle città vicine. *Civitas quae his institutis duxerit resistendum vel punire neglexerit resistentes, aliarum careat commercio civitatum, et episcopali se noverit dignitate privandam* (cap. 9). È interdetto il commercio agli eretici (cap. 8). Chi nega obbedienza alla Santa Sede, ciò che costituisce il primo passo all'eresia, e tanto più poi chi formalmente cade nell'e-

resia medesima, più non potrà in cause civili domandar la tutela di avvocato alcuno o la fede pubblica di alcun notaio: che se l'avvocato o il notaio prestano assistenza, incorrono la sospensione dal loro ufficio e l'infamia (cap. 11). I principi, i magistrati tutti, assumendo cariche perpetue o temporanee, devono giurare di aiutare la Chiesa giusta il loro potere e purgare il paese dagli eretici: e se alcuno di essi, richiesto e ammonito dal Vescovo, manca al proprio dovere; incorre scomunica: se entro un anno non si fa assolvere dalla scomunica; lo si denunzia al Papa; e il Papa libera i sudditi dal giuramento di fedeltà, ed espone il feudo *primo occupanti*, ovvero lo devolve all'alto Signore purchè l'alto Signore non sia anch'esso ligio alla eresia: corrono regole pari pel Signore principale (cap. 13). Lo scomunicato è sempre obbligato a farsi assolvere entro un anno: e dove entro un anno non abbia soddisfatto al suo obbligo; *ipso iure* nella società civile diventa persona infame, e perde quindi ogni diritto ad essere eletto, o ad eleggere egli, magistrato alcuno a veruna carica civile; non può far da testimonio, non può far testamento, non può adire eredità. Resta nullo il giudicato di un giudice scomunicato: nullo l'atto rogato da un notaio scomunicato, e maggiori pene tocchino ai chierici scomunicati: nessun ecclesiastico non riceva nemmeno l'elemosina dagli scomunicati; e i regolari che la ricevono, pérdono per ciò stesso tutti i privilegii (cap. 13). Se un signore, nonchè favorir l'eresia, la professa apertamente, perde senz'altro il diritto di omaggio e servaggio da parte dei proprii subordinati. *Absolutos se noverit a debito totius obsequii, quicumque lapsis manifeste in haeresim aliquo pacto tenebantur adscripti.* Se la Chiesa dava queste e altre simili disposizioni temporali, bisogna bene che si attribuisse qualche poter civile nello Stato e sullo Stato.

Si noti bene che i teologi ed i canonisti vengono tutti insegnando che la Chiesa ha il diritto di comando sugli unici suoi figli e sudditi, cioè sui battezzati o cattolici o eretici, ma non ha diritto di comando su chi non ha ancora ricevuto il battesimo e non fu ancora assogettato alla sua giurisdizione. Però la Chiesa ha sempre diritto di comando sullo Stato credente, e può quindi obbligarlo a pigliar certe cautele a riguardo dei non battezzati: e sotto questo punto di vista deve interpretarsi l' interessante titolo del diritto canonico *de Judaeis, Saracenis, eorumque servis.* Non sta bene che un cattolico serva ad un ebreo; ma se un servo di un ebreo si converte alla fede cattolica, in occasione del battesimo è fatto libero, e si dà all'Ebreo un compenso di dodici soldi, valuta di Carlo Magno: si eccettuano i coloni in tanto in quanto hanno a rimanere in un fondo fisso (cap. 1 e 2, an. 600). Le case degli ebrei non possono dispensarsi dai segni di lutto, obbligatorii e comuni a tutti, il Venerdì Santo (cap. 4). I cristiani che in tempo di guerra

somministrano armi, ferri, attrezzi militari ai Saraceni, o peggio montano su galere o navi corsare saracene, vengono, nonchè scomunicati, posti al bando della società civile, e diventano schiavi di quel primo che li ghermisce (cap. 6). I saraceni e giudei, che dimorano o vanno transitando in terre cattoliche, devono portare abiti distinti, cosicchè ognuno li possa avvertire e pigliarsene guardia (cap. 15, 17).

Il secolo 16° è il secolo della riforma protestante, e precisamente il secolo in cui s'inizia l'insegnamento della così detta libertà di coscienza, cioè il diritto per gli individui e tanto più per gli Stati di essere impunemente scettici, atei e miscredenti: però il secolo 16° è anche il secolo d'un relativo richiamo per i cattolici a vita più corretta e virtuosa. Esso secolo 16° come abbonda di esempi di Papi, i quali si pongono in tribunale, e vi citano e giudicano i re; così non scarseggia di esempii di leggi civili emanate dalla non incompetente autorità ecclesiastica: ne ricorderemo parecchie, colle quali chiuderemo l'esame del già prestabilito terzo caso.

Il Concilio di Trento ordinò che fossero rimesse in vigore le poco osservate immunità ecclesiastiche, e questo comando (almeno secondo le disposizioni dei codici moderni) può ben considerarsi come un atto di podestà civile esercitato dalla Chiesa con autorità superiore allo Stato: ma ci riserviamo ad altro momento il far rilevare l'importanza di tale ingiunzione, ed ora basti accennare i famosi decreti civili dati dal Concilio Tridentino a proposito dei duellanti, e permittenti o assistenti al duello. Sono scomunicati i feudatarii tutti, conti, baroni, marchesi, duchi, re, imperator romano, se mai nelle proprie terre concedono che in luogo veruno si faccia verun duello: e in pena di tal peccato, che si chiamerebbe più di omissione che di commissione, essi verranno a perdere la signoria od il dominio di quella città, o borgata, o castello, dove il duello fu tenuto. I duellanti poi ed i loro rispettivi padrini, nonchè tutti scomunicati, sieno assoggettati alla confisca di tutti i beni civili, incorrano la pena di perpetua infamia civile e vengano considerati quali omicidi. Così il cap. 19, sess. 25, *de reform. monomachia poenis gravissimis punitur.*

Appena sorse la stampa in Germania (e si sa che prese subito gran slancio in Italia); il commercio librario anzichè venir regolato dai diplomi dei re, fu di preferenza governato da bolle e brevi di Papi. I Papi concedevano approvazioni di stampe, licenze, privilegii ad autori ed editori, per opere religiose e profane, nonchè nello Stato Pontificio, per la cristianità intera (v. Moroni, *Diz.*, v. 69, p. 235 e seg.): là dove non arrivava l'autorità civile, giungeva quella della Santa Sede. Bisogna far attenzione a questo esercizio di diritti civili pontificii, se vogliamo dar ragione di decreti papali veramente plausibili e di taluno anche che vera-

mente non può parere assegnato. Noi certo non vorremmo nè potremmo asserire che fosse lodevole o giudizioso il breve di Leone X apparso in fronte alle opere dell'Ariosto la prima volta stampate; ma se l'autorità pontificia veniva sprecata a prestare inutile difesa ad opere abbastanza frivole e censurabili, essa non era messa in conflitto nè colla giustizia nè col dogma: che anzi messa in armonia col diritto in astratto e cogli usi di quel tempo in concreto, inopportunamente è vero, non però inonestamente era chiamata a garantire le eque ragioni di una proprietà letteraria. Il riprodurre un libro, vivente l'autore e contro la volontà dell'autore, anche oggidì equivale ad un furto: e Leone X validamente, se non lecitamente, poteva bene, come d'uso per altri libri sacri e profani intimar la Scomunica a chi violasse la proprietà dell'Ariosto. Altri Papi che corressero i torti artistici di Leone X, non abdicarono ma riaffermarono il già affermato diritto di vegliare anche con leggi ecclesiastiche al commercio anche civile dei libri: e basti accennare a' privilegi pontifici dati in Roma e fuor di Roma sotto i pontificati di Pio IV, Pio V e Gregorio XIII. S. Pio V ha le famose bolle sulla professione dei medici e sui contratti bancarii, bolle che equivalevano a vere leggi civili, portanti disposizioni commerciali e temporali: nuove disposizioni emanate dal Papa a provvedere ai nuovi bisogni dei tempi, ma che in sostanza erano rimaneggiamenti di più vecchie disposizioni, emanate anteriormente dai Papi colla stessa autorità e nelle stesse materie, in parte anche scritte nel diritto canonico. La bolla di Pio V *super gregem dominicum* 11 marzo 1566 ricorda ai medici il loro obbligo naturale di zelare, nonchè la salute del corpo dei proprii ammalati, anche quella dell'anima; richiama l'ordine di Pio IV, che impone loro a giurare una speciale professione di fede, aggiunge infine un nuovo obbligo di rompere le cure all'ammalato se dopo la terza visita non ha chiesto un sacerdote e provveduto ai sacramenti: chi non osserva la bolla sia persona civilmente infame, più non eserciti la propria arte, venga espunto dal collegio dei medici della sua città, venga multato a discrezione dell'autorità diocesane: basta leggere gli atti della Chiesa Milanese per persuadersi che la bolla veniva osservata. A proposito di censi e cambii il Bollario porta tre atti di S. Pio V *reformatio contractuum de annuis censibus creandis,* etc. 1 feb. 1569, *declaratio quarundam dubitationum,* 15 giugno 1570, *cambiorum illicitorum declaratio et prohibitio*, 28 genn. 1571: le cambiali a secco sono invalidate in radice: i livelli sono permessi entro certi limiti, entro altri cadono nelle pene dell'usura o anche del monopolio. La *declaratio* accenna a risposte per dubbi sorti in cause civili non nello Stato Pontificio, ma in Sicilia e nel Napoletano.

Le condizioni sociali sono oggi certamente mutate, pure non tanto

che del poter civile esercitato od esercitabile dal Papa, non resti avviso od obbligo. Perchè mai i cattolici non credono ben fatto, presentarsi all'urne politiche, dove pure potrebbero proporsi candidati, i quali non propugnino l'ordine di cose od idee, fabbricato o voluto dalla rivoluzione? Per due motivi 1° perchè si venera il Papa giudice non solo dell'esattezza o meno di un diritto, ma anche del modo più o meno opportuno di far valere un diritto, 2° perchè i cattolici credono di ben adempiere tutti i proprii doveri, quando prestino obbedienza fedele, pronta e anche cieca al Papa.

Capo X.

Sommario: Il primato politico del Papa nei tempi presenti — Vincenzo Gioberti e Benigno Bossuet — L'assemblea gallicana del 1682 e le opere del milanese Celestino Sfondrati — Accenni storici incidentali sullo Sfondrati, Bossuet, Cantù e Torquato Tasso.

Vincenzo Gioberti fu come altri, o a preferenza d'altri, cattolico e liberale; fu cioè cappellano fedifrago di Carlalberto e suo uom di Stato; fu luterano e razionalista, come quando scrisse i due saggi sulla *filosofia della religione* e sulla *riforma della Chiesa Cattolica;* ma fu anche appassionato lodator dei Papi, e questo precisamente quando i settarii avevano prestabilito di adulare transitoriamente l'entusiasmante persona di Pio IX per guerreggiarne poi in condizioni più favorevoli la odiata autorità divina. Nessuno ha lasciato scritto in favor del potere politico del Papa, non dirò ragioni, ma declamazioni tanto accese e reboanti, quanto il prete filosofo moderato e settario Vincenzo Gioberti: il quale o celiando o non celiando, consacra un terzo de' suoi tre volumi sul *primato morale e civile d'Italia* a colorire appunto questa sentenza, che l'Italia imperò ed è nata ad imperare sempre alle altre nazioni, in tanto in quanto fu e sarà sempre sede del Papato, che ha vero impero sulle civili nazioni cristiane.

A colorire il quale concetto il cattolico liberale Vincenzo Gioberti non poteva riuscire indulgente e cortese ai cattolici liberali, se non italiani, almeno francesi, se non viventi, vissuti almeno oltre l'Alpi, sia esagerati o giansenisti, sia moderati o gallicani. E più che con altri il Gioberti, o a studio o in fallo, riuscì poco indulgente e scortese col Bossuet vescovo rinunziatario di Condom, precettor di corte e poi ancora vescovo di Meaux, vescovo eloquente quanto undici secoli prima un Ambrogio, un Basilio, un Giovan Grisostomo: ma cuore episcopale non ab-

bastanza pari all'altezza della propria missione, egli schiavo di un re che aveva reso potente la Francia, e dai sudditi o riconoscenti od adulatori era detto il grande, ma non era veramente grande: un re che aveva anche favorito gli interessi della Chiesa, ma voleva transigere colla Chiesa, a quel modo che piacevasi di transigere, nella vita privata colle inflessibili leggi della morale, e nella vita pubblica colle eterne leggi della giustizia. All'indirizzo dell'eloquente ma non abbastanza santo vescovo di Meaux, Vincenzo Gioberti ha declamazioni ed attacchi che noi non possiamo, nè vogliamo riprodurre: però a mettere le cose nella propria luce bastino i seguenti più misurati periodi.

« La mente del Fénélon, men forte che quella del suo avversario, « era assai più estesa, e l'animo meno avido del padroneggiare altrui, « era altresì più schivo, indipendente e alieno dal lasciarsi signoreggiare « alle apparenze ed agli eventi: perciò egli colse mirabilmente le due « idee fondamentali della civiltà moderna, cioè la pienezza del potere « pontificale e la moderazione (*limitazione*) del braccio regio nelle mo- « narchie cristiane (1). Il Bossuet all'incontro, scambiando i due concetti, « esautorò il Papa del suo civile ed universal principato e ne restrinse « l'autorità spirituale, trasferendo nei sovrani temporali quel sovrano « dominio che tolse al capo della religione. Più brutta, più assurda, « più calamitosa violazione dei principii cristiani non si può immagi- « nare di questa, per cui i privilegi incommunicabili dell'ordine reli- « gioso e divino si trasportano nel giro inferiore della civiltà e del « creato. Il possesso di un assoluto comando, se questa parola si piglia « a rigore, convien solo all'autor dell'universo; se poi si vuole per essa « escludere ogni spirituale e temporale maggioranza fra gli uomini, non « può appartenere che al Vicario di quello, capo spirituale, supremo « moderatore di tutte le podestà terrene, che alla divina ragione ubbi- « discono, e non soggetto civilmente a nessuna. Egli è a dolere che un « uomo così eminente come il Bossuet, abbia ignorate queste verità « elementari, per cui la sapienza cristiana si distingue dalla pagana, e « che invece siasi indotto per una parte ad alzare il trono tant'alto da « farlo precipitare, e per altra parte introducendo nella società eccle- « siastica una libertà licenziosa, abbia preparato lo scisma che accom- « pagnò i principii della rivoluzione francese e favorito l'anarchia po- « polare negli ordini civili (Gioberti, *del primato,* t. 2, p. 224). »

Sarebbe difficile anche per chi vuol essere zelante sostenitor del

(1) Il Fenelon, più corretto di Bossuet, pure ha anch'esso frasi inesatte a proposito del potere o diretto o indiretto della Chiesa in cose temporali. Così almeno stando all'interpretazione che ne dà il libro anonimo *pouvoir du pape au moyen age.* Paris, 1845, libro dotto ma impreciso, citato con lode dal Cantù, che l'attribuisce a Gosselin.

poter politico papale diretto, il riassumere la propria teoria con parole più calzanti delle presenti: eppure noi crediamo che alla presente e a tante altre sonore declamazioni di Vincenzo Gioberti i paladini delle quattro proposizioni gallicane non si sarebbero arresi; avrebbero sorriso come realmente ebbero a sorridere e ridere quei parecchi liberali preti parigini, che verso l'anno 1850, frequentarono là a Parigi, la casa di lui prete ambasciator piemontese, facendogli tante antipapali confidenze. Se Benigno Bossuet e suoi cento ecclesiastici della fuorviante assemblea del 1682 concepirono qualche sgomento, e si diedero cura affannosa, se non di ritrattarsi, almeno almeno di attenuare e velare dinanzi alla cristianità le proprie storte massime ed opinioni; se ne deve tutto il merito a persone d'uno stampo ben diverso dal prete diplomatico ontologo Vincenzo Gioberti: e gioverà ricordare in proposito un distinto monaco, vescovo, cardinale, vanto della nostra Milano, la memoria del quale va ben riannodata alla più gloriosa del nostro S. Carlo.

Nicolò Sfondrati fu oriundo di nobilissima famiglia lombarda, e senatore di Milano a poco più di vent'anni, abbandonò le supreme magistrature dello Stato, per mettersi, prete semplice, nella pia e penitente famiglia di S. Carlo: ma qui si fermò assai poco, perocchè il santo provatolo appena, e tosto ancor venticinquenne lo fece eleggere vescovo a Cremona: donde in seguito a regime glorioso, fu domandato al trono pontificale a Roma col nome di Gregorio XIV. Papa Gregorio XIV troppo presto rapito alle alte speranze, che di lui aveva concepito la Chiesa, lasciò due nipoti di lui ben degni. Un primo nipote fu Paolo Emilio Sfondrati, che fu amicissimo di San Filippo e fu Cardinale luminare delle sacre congregazioni romane. Secondo nipote o pronipote fu Sfondrati Celestino, che abbandonò la patria ed il secolo per ritirarsi monaco a S. Gallo in Svizzera, dove da fanciullo era stato posto in collegio. Ma ben presto le mura del convento di S. Gallo si viddero troppo anguste alla fama di elevato ingegno e straordinario sapere che il nobile monaco veniva di sè levando: e Celestino fu successivamente mandato alle più riputate università di Germania, dove insegnava con tanto successo, che a stento bastavano le aule a contenere gli uditori accorrenti in folla alla sua scuola.

L'arcivescovo principe di Salisburgo primate di Germania e metropolita giurisdizionario dei sette vescovati d'Ungheria, all'epoca della famosa dichiarazione dell'assemblea gallicana del 1682, diede incarico al monaco Celestino di mettere in luce l'insegnamento cattolico e pubblicare le sue osservazioni sulla rumorosa querela: e il dotto monaco venne successivamente pubblicando il *tractatus regaliae contra clerum gallicanum, 1682,* il *Regale Sacerdotium Romano pontifici assertum, 1684,* il *Gallia vindicata, dissertationes, documenta, 1687,* il *Legatio*

marchionis Lavardini Romam ejusque cum Innocentio XI dissidium, 1688. Le pubblicazioni dello Sfondrati e i consigli dati all'Arcivescovo di Salisburgo ebbero in quei paesi un successo decisivo: e l'episcopato tutto di Germania, e più ancora quello d'Ungheria si pronunciò molto vivamente (Bossuet diceva acerbamente) contro le novità francesi. Papa Innocenzo XII volendo attestare allo Sfondrati la propria riconoscenza e stima, lo nominò vescovo di Novara, ma poi cedendo alle istanze dei monaci di S. Gallo, lo fe' invece abbate e vescovo di quel monastero, e di lì a poco avutolo di bisogno a Roma, lo chiamò a sè, incaricandolo di parecchi lavori e assegnandogli il titolo cardinalizio di Santa Cecilia. Poco ebbe a rimanere a Roma il buon Celestino Sfondrati, perocchè nel 1696 a soli 47 anni, venne sorpreso da morte improvvisa; quando dava l'ultima mano a due suoi libri di lì a poco pubblicati, il *Cursus philosophicus* pubblicato a S. Gallo nel 1699 dove si flagellavano gli ontologi, e il *nodus praedestinationis dissolutus* pubblicato in Roma stessa subito dopo la sua morte, libro nel quale si venivano zelando dottrine diametralmente opposte a quelle professate e careggiate dai giansenisti.

Giansenisti e gallicani convennero di vendicarsi della troppa molesta memoria di Celestino Sfrondati, col dire e far passare come tutto irto di errori dogmatici e filosofici il suo postumo *nodus praedestinationis dissolutus,* e fecero pressione alla Santa Sede per ottenerne la condanna. Il Card. de Bausset, che è una autorità non sospetta, nella sua *histoire de Bossuet composée sur le manoscrits originaux* narra le calorose e avvedute pratiche fatte da Benigno Bossuet principale macchina di quel processo, per riuscire al prestabilito tanto difficile, ma tanto bramato scopo. Benigno Bossuet stese l'atto d'accusa e lo sottoscrisse anche con cinque altri Vescovi, ma non amava apparir egli motor della cosa, e pose in breccia altri, e fe' ricapitare a Roma l'incarto per mano dell'Ambasciator di Francia, anzi con vive raccomandazioni del re Francese, allora rappatumato colla Santa Sede, e piuttosto beneviso perocchè postulatore già di tante altre condanne di libri e dottrine gianseniste. I cuori giansenisti e gallicani si aprirono a liete speranze quando Innocenzo XII rispose con un breve ai vescovi, dando notizia che veramente a Roma non correvano uniformi le opinioni, però null'altro badando che al trionfo della verità egli aveva ordinato un esame accurato e serio; e si seppe che era incaricata dell'esame una specialissima congregazione di otto consultori parte amici e parte nemici al defunto Cardinale. L'esame accurato e serio portò non carico ma tutto il discarico al libro accusato, che fu espressamente difeso a stampa dall'allora qualificator d'ufficio e quindi Cardin. Gabrielli. Ciononostante Benigno Bossuet non seppe accontentarsi di quella prima sentenza di

quell'inappellabile tribunale Romano: e forse considerando che il *nodus praedestinationis dissolutus,* accusato e dimesso dal S. Offizio, aveva bensì ottenuta una *approvazione permissiva,* ma non era provato che avesse ottenuta anche l'*approvazione assoluta:* cioè o una *approvazione irretrattabile,* o almeno almeno l'*approvazione laudativa ed elettiva;* Benigno Bossuet deferì nuovamente il libro dello Sfondrati all'assemblea del clero di Francia dell'anno 1700, e (giusta il diritto devoluto all'assemblea stessa) ne domandò almeno una modesta condanna di alcune proposizioni. Ma l'assemblea del clero francese fu più giudiziosa ed equa di Benigno Bossuet, e senza negare la possibilità astratta di impugnare un libro solamente *dimesso* da una Congregazione Romana, in quel caso concreto ricusò di condannare quel santo libro di quel dotto Cardinale.

Concluderemo facendo una osservazione storica sulla differente garbatezza con cui la Chiesa tratta lo Stato, e con cui lo Stato tratta la Chiesa. Perocchè è un fatto provato e noto che la *defensio cleri gallicani,* opera latina e clandestina del Bossuet, non fu posta all'indice dalla Chiesa in primo luogo per un riguardo al Bossuet stesso, e in secondo luogo per un politico riguardo al re di Francia, come chiaramente fa intendere Papa Benedetto XIV nella sua lettera all'inquisitor di Spagna. E invece invece, se almeno noi crediamo a quel che narra nelle sue note al discor. 44 sugli *eretici d'Italia* Cesare Cantù (il quale Cesare Cantù non è raro che si apponga male; come per esempio si appone male quando al disc. 52 critica lo Sfondrati perchè a differenza di Bossuet *scrive in latino ed è alquanto pretenzioso:* e così ancora in seguito al disc. 56 scusa contraddizioni e assurdi del Gioberti dicendo che furono semplici privati *abbozzi di scrittojo o materiali da costruzione*): se crediamo al Cantù; la *Gerusalemme conquistata* di Torquato Tasso fu votata all'indice politico dal parlamento di Francia, perchè, dopo aver descritto le turbolenze di quella nazione, ne invocava come unico rimedio l'intervento della Santa Sede, non astratto ma concreto, non puramente religioso ma politico-religioso, epperò salutava il Papa con questa mezza stanza:

Ei solo (o! quanto lunge a tempi nostri
Trascorro) ei solo il Re può dare al Regno
E il Regno al Re, domi i tiranni e i mostri
E placarle del cielo il grave sdegno.

(Lib. 20, s. 78).

DELLE IMMUNITÀ ECCLESIASTICHE

Capo I.

Introduzione.

Sommario: Concetto legale del privilegio in genere e del privilegio ecclesiastico in specie — Concetto delle esenzioni sacre nel senso antico e in un aliquale senso moderno — Determinazione delle tre antiche immunità sacre.

Parlare di immunità sacre, ossia di significanti privilegi dovuti alla Chiesa, oggidì che la Chiesa, nonchè al livello comune, è posta in condizioni assai più meschine di quelle fatte a una società qualsiasi civile o commerciale, a molti potrà sembrare perditempo od ironia; ma questo appunto ci rivela più che il vantaggio, la necessità precisa di tenerne chiara ed abbondante parola. L'ambiente in cui viviamo e un certo linguaggio convenzionale, eco dell'attuale pubblica e storta opinione, propaganda inesausta di aberrazioni politiche-religiose, con assai facilità viene a radicare anche in persone rette, anche in noi confusioni d'idee, incertezze e pregiudizii. Non sarà scarso il frutto d'analizzar cose che inesattamente o sappiamo o consideriamo.

Quando si parla di privilegi, i più vi declamano contro, esibendosi paladini di quel più o meno vecchio ed equivoco aforisma: la legge deve essere eguale per tutti. Non si osserva, o almeno non si considera a sufficienza, che il privilegio non è altro se non un diritto concreto e particolare, implicito in un diritto astratto e generale. Come non è possibile una società con membri tutti pari, indistinti, non subordinati fra di loro: così è impossibile, una legislazione che abbracci la totalità dei cittadini e non consideri le loro posizioni singole. Ora appunto il privilegio, inteso nel suo senso ovvio ed etimologico, non è altro che una legge speciale dovuta a speciali bisogni o classi di persone. Non sono privilegi le leggi che regolano le speciali condizioni della famiglia reale,

anche negli Stati costituzionali? Non sono privilegi la posizione eccezionale fatta ai così detti rappresentanti della nazione, membri dei due rami del parlamento? Non sono privilegi tanti diritti e tanti poteri conferiti a tante persone costituite in cariche sia civili, sia militari? Il privilegio o legge privata, *lex priva* come interpretavano gli antichi, è un diritto limitato a poche o ad una unica persona, però è un diritto fondato nelle convenienze, nelle necessità vere e strette, create dal contatto della persona privilegiata colle altre persone. Le immunità ecclesiastiche significano privilegi della Chiesa o del Clero. Nessuna esitanza a tenerne una trattazione libera e franca: e motivo principale è anche perchè nel lungo corso dei secoli nei quali esse immunità sacre ebbero onoranza e vita (e si può dire che l'ebbero da Costantino il grande sino al cadere del secolo passato, ed oltre) raro sarà il caso di accennare a più o meno decorosi ma liberi e graziosi favori che lo Stato abbia fatto alla Chiesa; più di spesso invece saranno ad indicare obblighi precisi, ai quali l'autorità cattolica politica è venuta soddisfacendo anche gelosamente, anche avaramente però quasi sempre verso l'autorità religiosa.

Munia è parola latina che potrebbe equivalere alla voce italiana *carica,* nel doppio od equivoco significato di onore ed ónere, incarico e carico. *Immunitas* è negazione di *munia:* e vorrebbe significare esenzione da qualche cosa che per sè viene a recare peso e gravame, benchè accidentalmente possa anche portare qualche vantaggio. Così l'antica e ancor nota esenzione dei chierici dal servizio militare, portava bene la dispensa d'ogni peso di milizia, ma portava anche la rinunzia ad ogni vantaggio di grado alcuno o carriera militare. In qualche senso ben potrebbe dirsi che anche le legislazioni atee degli Stati moderni sono o chiamate, o necessitate a conservare o fabbricare qualche larva di immunità. Così per es. anche la legge italiana, che certo non pecca di soverchia condiscendenza verso la Chiesa, stabilisce l'incompatibilità della cura d'anime, sia episcopale, sia parocchiale, con tante cariche politiche e amministrative, comunali o nazionali: sicchè mai più che un parroco od un vescovo presso di noi possa diventare o sindaco, o giudice di tribunale, o prefetto di provincia, o ministro sopra la pubblica istruzione, o anche ministro sopra il culto, con alta civile giurisdizione sopra le temporalità sacre dei cattolici. La vera e caratteristica, evidentissima differenza fra le immunità ecclesiastiche intese nel senso delle legislazioni antiche e intese nel senso delle legislazioni moderne, sta in ciò: che dove le immunità antiche significavano esenzioni da un gran novero di pesi e negazione di pochi vantaggi; le immunità create dagli Stati rivoluzionari e moderni, vengono invece a significare esclusione da pressochè tutti i vantaggi e inclusione di una quantità ben gravosa e ben sproporzionata di óneri. Epperò noi non

sapremmo in modo alcuno censurare il moderato e spiccio linguaggio di chi oggidì senz'altro asserisce, che oramai non vi ha più immunità ecclesiastica veruna riconosciuta dallo Stato. Parlando d'immunità sacre, noi evochiamo memorie d'un tempo passato, ma non sarà senza frutto assodare o chiarire anche mere questioni istoriche, rettificando in via spropositi di chi sempre incerto fra verità e falsità, fra giustizia ed ingiustizia, serve ad entrambe, ed azzecca sentenze che abbiano a rimandare egualmente contenti i difensori della prima e gli amatori della seconda, ovvero un po' più contenti i secondi o un po' meno contenti i primi.

I vecchi canonisti partivano in due il trattato delle immunità sacre: le studiavano prima in generale; poi in speciale, fissandone tre categorie: immunità *locali* o attinenti al territorio, *reali* o attinenti a case e fondi sacri, *personali* o attinenti alle persone. Per parlare in linguaggio moderno, alla categoria delle immunità locali riviene ciò che ora diremmo il *diritto d' asilo*, alle locali l' *esenzione dalla imposta fondiaria e tassa-fabbricati,* alle personali riviene un maggior numero di privilegi ma specialmente l'*esenzione del dazio e tasse personali dirette o indirette* e la *competenza civile dei tribunali ecclesiastici.* Sulle immunità in astratto e in concreto, in diritto generale e in fatto storico speciale, ci proponiamo dare qualche più saliente cenno. Il lettore dovrà avere un benevolo riguardo alla difficoltà di riprodur chiaro con usi e concetti moderni, forme d'argomentare ed usanze antiche: i vecchi trattati sulle immunità in genere, non si intendono, se non vi si aggiungono le analisi in specie: nè queste stanno senza il trattato in genere: sicchè si pronunzia, nonchè il vantaggio, il bisogno di una doppia lettura (1).

(1) Numerosi libri e trattati ci siam dato cura di vagliare per il presente dettato, ma non crediamo utile addensare qui in calce nembi di citazioni bibliografiche. Chi le brama, può consultare i numerosi autori; piuttosto cattivi che buoni, citati dal Schulte nella sua *geschichte des quellen des rechtes;* ovvero i più numerosi ancora e assai più coscienziosi citati già dal Barbosa, dal Ferraris, dal Fontana *Bibliotheca juridica,* ecc., ecc. Il valente Bouix a pag. 89 del suo trattato *De judiciis* si era impegnato a darci un ampio trattato *De jure Ecclesiae relative ad potestates civiles,* ma il Bouix è morto avanti adempire l'impegno: e ciò è a dolere stante la perspicuità che egli sapeva dare a questioni largamente trattate, e stante le speciali dilucidazioni che avrebbe potuto arrecare egli francese, egli appartenente ad una nazione dove le immunità ecclesiastiche ebbero vicende più rilevanti e complicate.

Capo II.

Le immunità in genere.

Sommario: La vecchia questione se le immunità provengano da un diritto divino o da un dirittto umano — Analisi del molteplice concetto di diritto divino — Applicazione dell'analisi a determinare i limiti del problema — 1° le immunità non procedono dal libero diritto civile o sociale — 2° sono di spettanza prima ecclesiastica benchè oblighino opportuni riguardi allo Stato — 3° la Chiesa è giudice delle controversie — Epoche storiche delle immunità ecclesiastiche.

Chi ponesse gli occhi sui libri dei trattatisti, appena di qualche secolo scorso, potrebbe rimanere, non dirò scandolezzato, ma pressochè sconfortato dalle eterne dispute con che si aprivano trattati d'immunità sacra, vuoi generali vuoi speciali, ventilandosi l'intricata e parrebbe insolubile questione, se le immunità tutte, se le immunità singole provenivano da un diritto divino o da un diritto umano. La trattazione di questo primo e massimo dei problemi, dava sempre luogo a dubbii, che si debbono ritenere veri equivoci di linguaggio più che altro; dubbii nè così strani nè così scoraggianti (1).

Una prima considerazione a fare si è, che il nome d'immunità sacra è nome assai vago, e può applicarsi a un novero di diritti o maggiore o minore, od accidentali od essenziali per la Chiesa, società divina che riconosce Gesù Cristo capo invisibile in cielo, e il Papa capo visibile in terra. I canonisti possono bene avanzar dubbii sulla precisa natura di molti diritti ecclesiastici minori: e sui diritti maggiori certo non possono avere incertezze, però non essendo ben determinata la nomenclatura, alcuni possono dar nome d'immunità a ciò che altri preferiscono dire nota essenziale o nota costitutiva della Chiesa. Così per esempio il foro ecclesiastico, preso in un certo senso, può ben considerarsi come un'istituzione umana, ed uno dei diritti minori della Chiesa; ma esso può anche elevarsi e considerarsi parallello alla maggiorità o anche alla generalità delle questioni ecclesiastiche: esso può considerarsi confuso col diritto massimo della Chiesa, la spiegazione o defini-

(1) Il Bingham, archeologo di cui ci interessiamo più avanti, ha una requisitoria contro il Card. Bellarmino, perchè dettando il preziosissimo trattatello sulle immunità del Clero, variò linguaggio od opinione, e una prima volta disse le esenzioni provenire dal diritto umano, una seconda volta dal diritto divino: l'accusa si dilegua, ove si determini rettamente il concetto dei due diritti, umano e divino.

zione del dogma, la predicazione del Vangelo. A tenore della latitudine, con che io interpreto il nome d'immunità ecclesiastica, dovrò necessariamente applicarvi diversa nozione od origine. Si deve inoltre osservare che una data materia può dirsi di diritto divino sotto molti significati. In un primo senso più stretto e rigido, si usa chiamare di diritto divino solo quello che Dio medesimo ha instituito in modo esplicito e diretto, come per es. il battesimo istituito da Nostro Signor Gesù Cristo. In un secondo senso si usa dire di diritto divino anche quello che Dio ha stabilito per mezzo d'altri o d'altra cosa, ovvero a disimpegno di altro precetto: e qui verrà a variare la qualità e la nota di attinenza divina, a misura della massima o media o minima vicinanza o convenienza che intercede fra ciò che Dio ha comandato in modo esplicito e diretto, e ciò che ha solamente voluto in modo affatto subordinato e relativo, ovvero in modo implicito e indiretto: di diritto divino è il dovere della penitenza, di diritto umano o per parlare più esattamente umano-divino sono tanti doveri di astinenze speciali. Si usa chiamare di diritto divino ciò che Dio non ha veramente obbligato, ma solo inculcato col suo esempio, raccomandato colla sua parola, e così si chiama di diritto divino la quaresima insegnata da Gesù Cristo col ritiro dei quaranta giorni. Si usa dire di diritto divino tutto quanto viene narrato, e praticamente lodato od appoggiato dalla sacra scrittura; e così si dirà divina l'istituzione delle novene iniziate col ritiro degli apostoli nel cenacolo, dieci giorni avanti Pentecoste. In senso abbastanza largo, ma ancor giusto e vero, si chiama di diritto divino tutto quanto proviene in modo debito dalla debita autorità ecclesiastica, la quale si sa che tende a scopo spirituale e celeste, a differenza dell'autorità laica, la quale mira a scopo mondano. A maggior chiarezza gioverà distinguere due origini d'una legge qualsiasi ecclesiastica: in origine prossima essa proviene dalla ragione umana in tanto in quanto vive e si attua in forza della volontà umana dei vescovi o del Papa, che danno o non danno le leggi, danno questa legge a preferenza di quella: in origine rimota non si fonda sopra il volere umano, bensì sopra il volere divino che ha conferito l'autorità del comando alla sua Chiesa: e si noti che questo volere divino non risulta a noi da speculazione o scienza alcuna di puro raziocinio; bensì risulta pel fatto positivo della Redenzione nostra fatta da Nostro Signore Gesù Cristo, e per l'istituzione della Chiesa, continuatrice presso di noi della sua missione divina. Che più? la medesima legge politica e civile, che pur viene a regolare interessi temporali e mondani, non può interamente, perpetuamente, precipuamente considerarsi devoluta all'indipendente o libera ragione o volontà del legislatore: vi hanno leggi che possono considerarsi come lasciate e affidate al potere od arbitrio umano, come eseguire o non eseguire tanti lavori pub-

blici, variare od abolire tante leggi di finanza, di milizia, commercio, ecc., ecc.: ma vi hanno poi leggi che si impongono al legislatore stesso o in modo sociale o in modo personale, o in modo assoluto o in modo relativo. Così è a dire del dovere di non offendere le persone altrui e le proprierà altrui, e così anche del dovere di governare con equità e giustizia, di non odiare ceti e persone, di distribuir gravezze con certa equa misura, di procurare il bene pubblico, ecc., ecc. Anche nella legislazione civile si dovranno adunque distinguere due diversi fattori: un elemento, e possiamo anche dire, un diritto strettamente umano, cioè affidato alla libera volontà o libera discrezione dell'uomo, per es. la competenza d'un principe o parlamento a comperare od espropriar terre per una ferrovia: un secondo elemento, o un secondo diritto che non è posteriore e libero all'uomo, bensì è anteriore al magistrato in quanto magistrato, è anteriore alla società in quanto società, è anteriore all'uomo in quanto uomo: e questo sarà il diritto di natura, cioè ancora un diritto divino, ma non positivo e rivelato, bensì scritto nei nostri cuori, partecipazione creata della santità e giustizia increata. Apparterrà a questo diritto divino non rivelato o soprannaturale, ma naturale e razionale, il dovere dello Stato di riconoscere un Dio e prestargli quindi il culto religioso, il dovere di non offendere le persone e le proprietà private col pretesto d'affari pubblici, e così per es. l'incapacità di far grandiosi lavori pubblici con denari non pubblici, ma privati o rubati.

Chi faccia tutte queste osservazioni, chi le applichi, verrà a intendere e facilmente anche verrà a concordare tutte le soluzioni in apparenza assai disparate che davano gli antichi alla prima loro imperiosa domanda: « da qual diritto nascono le immunità tutte in generale, e questa o quella in particolare. » Tutti i trattatisti cattolici vorranno bene confessare che alle cose direttamente interessanti il deposito della fede o l'autorità ed esistenza della Chiesa, compete un' immunità di diritto divino nel senso più assoluto della parola: a cose che interessano ma solo in modo indiretto, verrà a competere un'immunità di diritto divino non esplicitamente ma radicalmente tale, cioè più o meno mista al diritto umano, più o meno concedente posto alla libera legislazione umana, a tenore della propria lontananza dall'ultimo termine imprescindibilmente divino. Tutte le cose che interessano non l'esistenza, ma solo l'eventale prosperità e buon andamento della Chiesa misurato e presunto con raziocinio umano, ovvero più ancora con congettura umana, saranno tutte di diritto divino non immediato e stretto, bensì benigno e largo. Tutte le cose che si riferiscono a Dio e alla sua Chiesa però assai da lontano, potranno bene dirsi o considerarsi di ordine pratico precipuamente umano: salvata la massima, potrà farsi luogo a nomenclature

differenti. — Così per es. diritto essenziale della Chiesa è provvedere allo studio e alla difesa delle proprie verità religiose, è provvedere all'istruzione, all'educazione de' proprii futuri ministri: e si sa che questo compito principalmente si ottiene colla retta educazione ed istruzione impartita in quei collegi ecclesiastici che noi chiamiamo seminarii, massime teologici: anche avanti il Concilio di Trento vi erano pure dei sostituti ai seminarii. Ora i canonisti tutti vorranno bene asserire che la Chiesa ha il potere, ha il dovere di aprire simili scuole od istituti teologici: ha un vero potere, e vero dovere di stretto diritto divino di eliminare ogni ingerenza politica e governativa non solo dalla loro direzione ascetica e spirituale, ma anche dalla loro direzione scientifica, almeno almeno in quanto concerne le scienze teologiche, la morale, la dogmatica, il diritto canonico. Si potrebbe però muovere in separato la questione se e per quale diritto, simili istituti ecclesiastici possano o non possano, debbano o non debbano essere poi sottratti ad ogni vigilanza, ad ogni tutela governativa, anche rispetto ad altri insegnamenti mondani e profani come le due lingue classiche, la storia civile, le scienze fisiche e matematiche, ecc.: potremmo noi cioè discutere sulla obbligatorietà dei programmi governativi nei seminarii minori. L'esenzione dalle ingerenze governative o immunità scolastica dei seminarii minori io la posso ben dire di diritto divino in tanto in quanto si radica ancora ancora nel potere dato da Gesù Cristo alla sua Chiesa, società non subordinata allo Stato, di provvedere come crede meglio ai proprii bisogni: posso però anche dirla di diritto umano considerando che solo di lontano si connette coi supremi doveri e diritti della Chiesa, e davvicino la sua esistenza sta in tanto, in quanto esiste in proposito una legge sancita dal Concilio di Trento, legge che obbliga i vescovi ad erigere nonchè i maggiori anche i seminarii minori, e tenere anche questi ultimi sotto la propria esclusiva, immediata, piena e vigile giurisdizione. Ognuno sa che pei canonisti esistono due codificazioni umane, la civile e l'ecclesiastica: la legge ecclesiastica non necessaria ma libera, usa ben dirsi *diritto umano,* purchè si avverta che merita prevalenza dove viene a contrasto colla civile. — Ancora, ancora i vecchi canonisti avanzavano una questione, non ancor dimenticata dalle scuole, ma che oggidì potrà ben parere strana ed amena: se e per quale diritto potessero o dovessero gli ecclesiastici andare esenti dalla pluralità o dalla totalità dei tributi pagati o pagabili ai municipii o governi. Le esenzioni furono accordate su larga base a corpi o persone ecclesiastiche durante tutte le età passate: e alcuni giuristi e canonisti le attribuivano al diritto umano in tanto in quanto nei legittimi modi, e ai debiti od anche indebiti governi talora la coscienza naturale e la legge ecclesiastica permettevano o anche ingiungevano di pagare tributi e

tasse: era questo un fatto largamente posto nella mano dell' uomo, epperò era un diritto umano. Ma il diritto sociale esige, il diritto sociale almeno consiglia un certo esonero, un certo alleggerimento di tasse per gli ecclesiastici, ossia perchè coprino impieghi ed esercitino funzioni, che è assurdità il tassare, ossia perchè uomini cotanto benemeriti della società vogliono bene dalla società stessa eventuali favori: il consiglio di natura, come insegna s. Tomaso (1) non può non concretarsi, almeno tratto tratto, in vero e stretto precetto: infine infine l'equità naturale è poi anch'essa obbligo naturale, è diritto eterno, è vera legge, ossia diritto divino non nel senso teologico e rivelato, ma nel senso filosofico e razionale della parola. Si aggiunga ancora che le esenzioni ecclesiastiche, non solo parziali ma anche totali, furono ripetutamente insinuate e inculcate nella Sacra Scrittura: nel nuovo testamento quando si racconta di Gesù Cristo che non si ritenne obbligato al tributo, per quanto lo pagasse *ut non scandalizemus eos:* nel vecchio testamento quando si fa cenno dei leviti esonerati tutti dai tributi, ed esenti da tasse tutti i sacerdoti ebrei fin sotto gli oppressori re faraoni. Simili ragionamenti e considerazioni si rinnovino per altri moltissimi diritti ecclesiastici e si concluda:

1° Le immunità ecclesiastiche non hanno origine dal puro e semplice, volontario e libero diritto civile o placito dello Stato: bensì, dove si considerano precedenti o distinte dalla positiva rivelazione divina e dalla legge ecclesiastica chiara e formata, esse vengono a nascere da una equità o convenienza sociale, da un diritto di natura a cui le leggi dello Stato si trovano obbligate a sottostare. Esse poi vengono a dedursi da una precisa disposizione divina e da precise leggi della Chiesa, ove si considerino nella società governata da opportune leggi ecclesiastiche. Che il diritto civile non è titolo sufficiente od esatto a spiegare il valore o l'origine ética storica delle immunità ecclesiastiche, lo definì in modo espresso Pio IX al n. 30 del Sillabo, condannando l' espressa asserzion contraria *Ecclesiae et personarum ecclesiasticarum immunitas A IURE CIVILI ortum habuit.* Che poi anche in separato della positiva rivelazion divina e positiva legge ecclesiastica, possa nascere il caso di taluna immunità ecclesiastica, obligatoria per diritto di natura e pura convenienza sociale, lo definiva ancora Pio IX; quando al n. 32 del Sillabo censurava la proposizione di chi sostiene potersi senza offese al diritto privato o pubblico violentare alla milizia i chierici. *Absque ulla NATURALIS IURIS ET AEQUITATIS VIOLATIONE potest abrogari personalis immunitas qua clerici ab onere subeundae militiae eximuntur.*

(1) *Inclinatio naturae pertinet ad praecepta legis naturalis:* 2, 2, q. 79, 2, ad 2.

2° Le immunità sacre, avendo scopo religioso, per quanto abbiano campo ed effetti materiali, restano sempre di competenza prima e diretta della Chiesa, seconda e indiretta dello Stato, in quanto la Chiesa tollera o permette o concede allo Stato. Non è possibile attribuire alla Chiesa veruna giurisdizione esterna senza estenderla ad oggetti anche materiali e temporali, e d'altronde noi abbiamo a lungo parlato della competenza della Chiesa a dar leggi anche civili e temporali. Nel disciplinare la non facile materia della immunità sacra che in applicazione potrà essere legge umana, ma in radice poggia sulla legge divina, certamente che la Chiesa potrà e dovrà anche avere molta considerazione agli usi, ai bisogni, ai suggerimenti, ai consigli dello Stato: ma con ciò non è a conchiudere che possa o debba sottostare all'impero dello Stato: è dovere della Chiesa avere molti riguardi alle diverse condizioni delle diverse società e popoli, come è dovere dello Stato di non far violenza alla Chiesa. In altri termini, come già abbiamo detto, alle immunità appartengono diritti ecclesiastici essenziali e invariabili, e diritti ecclesiastici complementari e variabili: ai primi non si rinunzia mai: ai secondi si fanno variazioni: e il Papa che autorizza la variazione, come anche il principe che la viene domandando o necessitando, verranno ad assumere notevole titolo di demerito o merito dinnanzi al Signore.

3° Nelle questioni controverse, sia di fatto, sia di diritto, ossiachè si disputi se un caso pratico cade o non cade nella privilegiata materia ecclesiastica, ossiachè anche si dissenta se giovi o non giovi, se debbasi o non debbasi accordare i privilegi dell'immunità ecclesiastica a una data classe di persone, o dato ordine di cose, è devoluto alla Chiesa il supremo giudizio, e la suprema soluzione del dubbio, sia di pratica e incidentale, sia di massima e generale. E questo perchè è irrazionale, epperò anche praticamente più o meno dannoso ed immorale che l'autorità meno assistita da Dio e di minor senno ed inferiore, abbia a costituirsi giudice dell'autorità meglio assistita da Dio e di miglior senno e superiore. Nessun canonista vorrà mai dire che l'autorità ecclesiastica venga ad essere o infallibile o impeccabile nel giudicare di uno o pochi casi d'immunità ecclesiastica, ma è dovere di natura il rispetto ai poteri più elevati, è dovere dei giudici dar sentenze non solo probabili, ma le più probabili. Epperò errano i cattolici liberali i quali volontieri ammettono la parità ma non la superiorità della Chiesa allo Stato, ovvero sognano due ordini di interessi che mai si tocchino e si intreccino: peggio errano i liberali che sottopongono la Chiesa allo Stato. E qui calzano bene tante definizioni portate nel Sillabo al § VI, come per es. la censura contro chi asserisce aver lo Stato il diritto nonchè di rescindere, anche solo di interpretare o schiarire in separato dalla S. Sede i concor-

dati fatti per l'immunità sacra *Laica potestas auctoritatem habet rescindendi, DECLARANDI, ac faciendi irritas solennes conventiones, vulgo concordata, super usu jurium ad ecclesiasticam immunitatem pertinentium,* ecc.: la censura contro chi asserisce essere i sovrani esenti dalla giurisdizione della Chiesa o peggio superiori *Reges et principes non solum ab ecclesiae jurisdictione eximuntur, verum etiam in questionibus dirimendis superiores sunt Ecclesiae:* la censura contro chi asserisce potersi dividere Chiesa e Stato *Ecclesia a Statu, Status ab Ecclesia sejungendus est.*

Sciolto il problema sulla origine delle immunità, cioè considerate le immunità nella loro prima radice generale; i vecchi canonisti venivano ad avanzarsi ai trattati speciali, cioè si facevano ad enumerare e commentare le singole leggi ecclesiastiche che regolavano le determinate classi o determinate quotità di casi. Una rassegna minuta di queste leggi potrebbe oggidì riuscire, nonchè poco vantaggiosa, notevolmente nojosa: la cresciuta erudizione critica e storica, e i cresciuti bisogni apologetici, ci invitano a spigolare in campi dove le indagini danno ancora risultati un po' vaghi, pure abbastanza rilevanti: questa nostra età, nella quale va di continuo affievolendosi il sentimento della obbligazione e del dovere, vegga come i doveri vennero intesi e interpretati da tutte le età passate, e da tutti i popoli sia cristiani, sia anco non cristiani. È questo il significato, se io non erro, di ciò che i giuristi ed anco i canonisti oggidì si vantano di saper fare con ampiezza ignota agli antichi, e chiamano analisi storica o analisi comparativa delle leggi o del diritto. Noi non ci proponiamo di recare notizie minute o peregrine, tanto meno ci proponiamo di dettare una giusta storia delle immunità ecclesiastiche, quale non ci consta che alcuno finora abbia tentato o dettato con successo: pure verremo raccogliendo appunti: e a chiarezza e servizio delle poche ma utili cose a dire, sarà bene fissare tre epoche nelle quali va distinta, come la storia intera della giurisprudenza canonica, così anche la storia speciale delle immunità sacre: 1° l'epoca del diritto antico che precede a Graziano, e si può suddividere in tre periodi che datino, da Costantino anno 314, da Giustiniano II anno 514, da Carlomagno a. 800: 2° l'epoca del diritto nuovo o del diritto canonico propriamente detto, cioè il decreto di Graziano scritto verso il 1100, e le decretali ufficialmente raccolte e pubblicate verso il 1300: 3° l'era del diritto nuovissimo che dal concilio di Trento si estende a noi.

Nella prima età che piglia esordio da Costantino, le immunità sacre ci si presentano tosto come consigliate o comandate ai principi da un facile sentimento di pietà, o equità od obbligo naturale che veniva ad imporsi vigoroso in precedenza ad ogni legge positiva o diritto pubblico ecclesiastico. Tale doveva essere specialmente la condizione delle cose nel

prolungato e delicato tempo di transizione fra società pagana e cristiana. In questi anni così interessanti alcune immunità più rigorosamente tenute, compensano qualche altra o non curata o ancora ignorata: le immunità anche vengono lasciate ad una certa pia discrezione dei principi, ma i vescovi sentono il potere e tratto tratto anche il dovere, di far udire i proprii lamenti ed anche le proprie minacce, quando veggano notevolmente offese le ragioni della Chiesa. Così S. Ambrogio, S. Agostino, S. Gio. Crisostomo e tanti concilii dal 3° 4° 5° secolo della Chiesa reclamavano dai principi questa o quella legge ecclesiastica, non come libera grazia, bensì come stretto obbligo di religione e giustizia. Si sa che Costantino il grande fu tosto assai largo di privilegi e favori a Chiese e persone ecclesiastiche: meno propizii furono i suoi successori immediati e più propizii i mediati. Giustiniano II facendo, se non piena, larga ragione ai diritti della Chiesa, pose le cose in una condizione che fu pressochè perpetuata in Oriente, e in Occidente, nonchè imitata, fu anche migliorata. I barbari rispettarono le immunità, e più le favorirono i re Franchi: i capitolari di Carlomagno preludono più davvicino al diritto canonico, come ne sono eco le autentiche di Federigo II.

Nella seconda età le immunità sacre ci si presentano affatto redente dall'aliquale anche parziale governo delle autorità civili: esse si vengono pienamente sistemando, e passano nella dipendenza piena e totale dell'autorità sacra, anzi della prima fra le autorità ecclesiastiche. La disciplina della Chiesa non è più abbandonata alle consuetudini eterogenee, e alle risoluzioni un po' fiacche dei vescovi reggenti in separato: l'autorità dei vescovi, in quanto a disciplina, subisce molti limiti, ma l'unità della disciplina influisce viemaggiore robustezza nell'agire separato dei vescovi. La nuova disciplina, più corrispondente all'indole del tempo, è lavoro lento di numerosi concilii e Papi dell'età antecedente; ma viene ora annunziata dalle grandi raccolte officiose ed officiali di leggi e decreti, che distribuiti allo studio delle Università e redatti con ordine logico e sistematico, hanno creata la nuova e importantissima scienza del diritto ecclesiastico. Così Graziano con aliquale autorità pontificia ha pubblicato il suo decreto nel 1150: con piena autorità pontificia furono pubblicati i cinque libri delle decretali, nel 1234, e più tardi il sesto e l'estravaganti. Il Concilio di Laterano 3° nel 1176 ha dato determinazione perfetta e costante alle immunità sacre, e il Lateranese 4° nel 1216 ha tolto ai vescovi e avocato al Papa ogni facoltà di indulgenze o larghezze su tale proposito. Non coll'indulgenza ma col rigore si opposero ai novatori i due concilii di Trento, e Lateranese 5° nella guerra aperta, come al dogma, così anche all'immunità ecclesiastica: il concilio Lateranese 5° nel 1516 riclama fortemente le immunità sacre, e insegna che per doppio diritto umano e divino gli ec-

clesiastici sono sottratti a giurisdizione potestativa dello Stato *a jure tam divino quam humano laicis potestas nulla in ecclesiasticas personas est attributa* (sess. 9 *bulla ref. cur.*): e anche il Concilio di Trento conferma le disposizioni del Lateranese 5°, e professa che l'immunità è stabilita per ordine di Dio e per disposizione canonica *ecclesiae et personarum ecclesiasticarum immunitatem Dei ordinatione et canonicis sanctionibus constitutam* (sess. 25 *ref.* 20).

Negli ultimi due secoli le immunità ecclesiastiche battute continuamente in breccia dalla propaganda eretica e miscredente, vennero realmente scemando d'importanza civile e di effetti pratici: però lentamente; e gli Stati Cattolici che portarono innovazioni, spesso operarono per indulti ed accordi colla Santa Sede, sicchè l'epoca che corre dal Concilio di Trento, o almeno da qualche secolo fa a noi, potrebbe caratterizzarsi come epoca dei concordati. Benedetto XIV più che altri pontefici strinse accordi coi Principi e fu largo di concessioni: però difese vivamente il clero francese, quando il re voleva sottoporlo a tassa, passò all'Indice parecchi libri governativi, che aggredivano i diritti della Chiesa; e nel 1752 vietando l'*examen impartial des immunités ecclesiastiques,* vietò anche in genere tutti i libri aggressivi delle immunità dei beni ecclesiastici: sicchè non andrebbe lungi dal vero chi fra noi sostenesse che i due volumi dei documenti officiali ministeriali, che noi stiamo ora esaminando, cadono da sè sotto il divieto dell'Indice in forza del decreto generale § II, n. 9, *libri omnes immunitatem bonorum ecclesiasticorum impugnantes* (1).

Capo III.

L'immunità dell'asilo sacro.

Sommario: Il grande giurista e famoso Governator di Milano conte Beltramo Cristiani, e la sua classica deduzione sull'asilo sacro — Origini internazionali o antesociali degli asili, sacri e profani — Vicende dell'asilo sacro nell'impero romano quando diventa cristiano: i due diritti di intercessione misericordiosa personale, e rifugio inviolabile locale — Gli asili sacri alla venuta dei barbari e secoli seguenti — Si ripudiano alcune stravaganti idee a pregiudizio degli asili sacri — Se il diritto d'asilo possa o debba considerarsi estinto.

A metà il secolo passato, si diceva che l'Italia, non possedeva i grand'uomini della Francia: però vantava tre genii, Tannucci in fondo al calzare italiano, Benedetto XIV a mezzo, e il conte Beltramo Cristiani qua da noi in cima: ma noi scommettiamo che una folla di semi-

(1) Vedi più ampiamente nel Reusch *der index der verbot. bücher* 2, pag. 791.

eruditi milanesi nulla sanno di questa nostra lombarda gloria: il che ci obbliga ad abozzarne i connotati. Oriundo del Piacentino, terra fertile di dottrine politico-filosofiche quasi incensurabili e senza dubbio vantaggiose, il conte Cristiani, caro alla Spagna, coperse in patria alte cariche, e continuò a coprirle anche quando gli austriaci successero agli spagnuoli nel 1735. Poco dopo, rotta la guerra di successione nel 1740, il conte Beltramo fu il preferito ad amministrare i ducati che i vincitori Sardo-Austriaci avevano ghermito in guerra ai vinti Gallo-Ispani. Infine data Piacenza ai Sardi, assicurata Milano all'impero coll'obbligata reggenza dell'ex duca di Modena, un dì nemico, ora guadagnato a vantaggiose nozze austriache, a fianco del convertito duca fu posto il conte Cristiani, vero re o vicerè di Milano, antecessor del Firmian, pio e religioso *cum moderamine inculpatae tutelae*, confidente tanto di Maria Teresa che ne aveva firme in bianco e lettere come la seguente « badate alla vostra salute: io mi consolerei più facilmente della perdita di metà esercito, che d'un ministro quale voi siete: non turbatevi pei vostri figli: essi hanno in me una madre che nutre per loro i sentimenti più teneri, farò per essi quanto un padre non può nemmeno desiderare. » Sudicio della persona, balbuziente, tabaccaio il Cristiani mangiava molto, dormiva pochissimo, lavorava senza posa: si diceva sapeva stancare, presi insieme, quattro amanuensi: era poi un'arca di sapienza, in diritto pubblico e privato: abile a sciogliere anche all'improvviso ogni più complicata questione: e buon saggio della sua valentia sono parecchie memorie, più che da lui, da suoi ammiratori affidate a stampa (1).

Era il pontificato di Benedetto XIV: tempi in cui, religiosamente parlando, si venivano in silenzio affilando, ma giammai roteando le spade: il Papa in trono amenizzava, e anche i re si piacevano d'amenizzare e rispondere cortesia al Papa. Maria Teresa colla mano sinistra apriva gli sportelli delle università ai giansenisti, che avevano ottenuto facoltà di venire da Olanda in Austria a guastare gli spiriti, stante la intercessione e i meriti di due valenti medici d'Utrecht che a Maria Teresa avevano mirabilmente guarito il corpo: colla mano destra Maria Teresa implorava e sottoscriveva concordati col Papa. E due ne sottoscrisse nei due dì successivi 9 e 10 dicembre 1757: l'uno che riguardava le tasse del clero, e pareva più severo, e fu detto senz'altro *concordato:* l'altro, che riguardava i contestati diritti d'asilo, e pareva più

(1) La nota *bibliographie universelle* dedica un articolo assai lusinghiero e diffuso a lode del Cristiani: e vi si leggono i presenti e altri appunti biografici, appunti più ampi che quelli stampati dal nostro Com. Muoni nelle notizie sull'Archivio di Milano, e personaggi che l'interessano.

indulgente, e fu detto appunto *indulto*. Il conte Beltramo impegnato per il primo, per il secondo fu ancor più impegnato: e basti dire che anche la seconda trattativa, per sè assai più liquida della prima, fra proposta a Vienna, risposta, studii d'ufficio, discussione, conclusione, occupò studii e premure di umili ed alti magistrati per dieci anni. Nel nostro Archivio di Stato (e di qui caviamo le presenti notizie che non sappiamo in qual altro libro del secolo passato si possano ritrovare) si veggono tarde lettere del Kaunitz in cui lamenta gli accordi stipulati col Papa, allorquando sull'animo dell'imperatrice Teresa, più che lui Kaunitz, aveva ascendenza l'ancor vivo Beltramo (1): ma queste lettere anzichè a disonore, tornano a lode del governatore nostro defunto, come gli torna a lode quanto è ancor notato e scritto ai posteri all'Archivio di Stato, cioè che il governator Beltramo nell'anno 1753 fu espressamente chiamato e invitato a Vienna a confabular colla Sovrana. Maria Teresa, come tutti e quanti i re, non ben pratica di leggi giuste od ingiuste, ovverossia dei diritti sommi e dei doveri sommi dello Stato, pregò allora il Beltramo a dettargli una buona memoria sulla natura e storia, sulla convenienza o sconvenienza morale e sociale dell'asilo sacro: ed esaudendola il Beltramo, in pochi dì, lungi dai propri libri e dal proprio scrittoio, dettò nondimeno un'istruzione, forse classica, certo interessantissima su quell'argomento; tantochè la sovrana gliene espose la sua soddisfazione essendosi tutta deliziata nel leggere. La istruzione del gran conte Beltramo è depositata in tre o quattro, più o meno autentiche copie all'Archivio di Stato; ma fu poi anche stampata nel 1767 senza revisione alcuna ecclesiastica, evidentemente perchè appannata di qualche nêo ecclesiastico non lieve: pure non recò gusto al Kaunitz inquantochè col nome dell'autore e col peso delle ragioni addotte ritardò in Lombardia le abolizioni dell'asilo sacro, che le arbitrarie leggi di Giuseppe II vieppiù restrinsero, ma non estinsero, bensì abbandonarono ad estinguere ai giacobini.

Noi dobbiamo ora parlare dell'asilo sacro: prima immunità, contro la quale hanno declamato assai e ancor declamano politici e legali e sedicenti zelatori della moralità ed ordine pubblico. Vi sarà bene chi ci muova accusa di pigrizia o plagio: pure ci lusinghiamo che nessuno ci vorrà censurare di miopi vedute politiche o di spigolismo religioso, se quasi altro non riusciremo a fare se non atteggiarci ad eco del gran conte Beltramo. Il grande nostro giurista e governator di Milano distribuisce il suo lavoro in quattro parti, 1° dell'asilo in genere, 2° dell'asilo presso i popoli cristiani, 3° della parte materiale dell'asilo ossia dei

(1) Abbiamo consultato le cartelle *Asilo Sacro*, *Concordati* nella Sezione *Culto;* e le cartelle *Censo* che non sono nella Sezione Culto, ma Sezione *Finanze*.

luoghi ove concederlo, 4° della parte formale ossia dei delitti da includersi od escludersi dalle indulgenze. Parlando dell'asilo in genere così scrive:

Mai vi fu popolo, ancorchè barbaro, che non ammettesse una qualche specie d'asilo. Preso in senso moderato e proprio, è contemporaneo della società. Dove non erano altari o santuarii, furono istituiti li templi sacri, principalmente diretti al comodo del confugio. I soli antichi persiani non usarono nè are nè templi, nè luoghi distinti per adorare la divinità, dicendo essere diffusa per tutto egualmente. Le altre nazioni, professando un culto esterno più specifico, cominciarono ad adorar Dio nella sommità dei monti: si passò poi agli altari, e dagli altari ai templi, e dai templi alle abitazioni dei sacerdoti: e si passò quindi a dare a tutti questi luoghi sacri la ragione dell'asilo, e sempre si peccò piuttosto in ampliarlo che in restringerlo: tanto è difficile contenere le cose umane in una giusta mediocrità. Nella gran serie dell'età del mondo due volte fu pensato a distruggerlo. La prima sotto Tiberio per l'eccesso a cui era venuto nell' Asia, in Grecia, e dentro Roma medesima. Svetonio lasciò scritto che era stato abolito: ma Tacito meglio informato nel descriverci l'ordine tenuto dal Senato in quella celebre discussione ci dimostra che fu solamente moderato. Si tentò abolirlo una seconda volta sotto Teodosio il giovine, che da Eutropio suo favorito e mal affetto ai Cristiani fu condotto l'anno 398 a promulgare una legge generale contro gli asili sacri, ma anche questa legge dopo la tragica morte dello stesso favorito fu revocata. Fu suggerito l'asilo dal dettame della ragione per doppio motivo: il primo in ordine a Dio per rispettare i luoghi a lui consacrati: il secondo in ordine agli uomini per temperare in questo mezzo discreto di misericordia, il rigore delle leggi nei casi degni di compassione, e sottrarre al castigo quella parte che pecca piuttosto *infortunio quam dolo*. La Chiesa nostra aggiunse il terzo motivo, cioè dar tempo ai colpevoli di ravvedersi, e risarcire coll'esempio delle pubbliche penitenze, le quali erano in uso ai primi secoli, lo scandalo dato al pubblico. Questa è la dottrina che si raccoglie dalla storia de' sacri canoni, dalle leggi, da Santi Padri, da Canonisti, Civilisti e Pubblicisti, come base fondamentale dell'asilo. Imitazione di quest' asilo sacro fu il civile. Sinochè gli uomini durarono sotto la direzione economica de' padri di famiglia, ogni casa appartenente ad una famiglia aveva il diritto di asilo verso li appartenenti all'altra. Durano nelle leggi romane e anche in diverse nazioni libere i vestigi di questa originaria franchigia in casa propria: si considera come luogo di confugio, ed ognuno vi è sicuro dall'insecuzione dei creditori, se anche vi fosse il fisco. Riunita in un sol corpo o persona le podestà de'Padri di famiglia, e nato il principato, fu dato il diritto d'asilo alle residenze dei principi e de' magistrati perciò che riguarda l'interno: e per ciò che riguarda diverse società fra loro, nacque un'altra specie d'asilo da Nazione a Nazione, alla quale riduconsi le franchigie degli ambasciatori. Si è dibattuto lungamente da qual diritto discenda l'asilo, e sin ora senza successo, perchè non si sono abbastanza distinti i fini diversi, ai quali è diretto, nè le specie diverse nelle quali è diviso, e perchè ognuna delle due parti, come d'ordinario succede, quando è prevenuta, è andato all'estremo. Io non fo l'analisi de' rispettivi fondamenti: perchè quando non si pretende di abolire l'asilo, poco importa sapere da qual diritto discenda. Mi basta accennare che in debole mio sentimento non è allegabile

passo alcuno dell'uno e dell'altro testamento, da cui sia desumibile la sua (*positiva?*) origine divina; come non lascia di essere assai dubbia l'opposta opinione, che lo vuole interamente derivato e dipendente dal gius positivo civile. Le leggi romane, che riferiremo in appresso, anzichè introdurlo, lo suppongono, e lo munirono dell'autorità temporale. Io credo che siccome l'asilo civile discende dalla arbitraria disposizione dei principi, e l'asilo delle nazioni dalla ragione delle genti, così l'asilo sacro sia stato introdotto da un tacito comune consenso dei popoli, consenso guidato da principii volontari di religione e insieme di pubblico bene; questo asilo ordinato a fine premeditato, fu prima eseguito e protetto dalla podestà temporale, e coll'andar del tempo dalla spirituale; la quale trovandosene in possesso da dieci secoli, ha dato motivo a giureconsulti più imparziali, ancorchè regalisti, di concludere che in oggi l'asilo sacro de' Cristiani appartenga per il regolamento in massima al gius positivo ecclesiastico (pag. 21 e seg.).

Tutto è giusto e giudizioso quanto qui nota il Cristiani: meno la pericolosa, non dirò sentenza, bensì esitanza nel pronunciar chiaro la sentenza, se o no l'asilo in genere si possa credere originato o peggio poi dipendente dal libero diritto civile. Dopo le molte prove storiche o antropologiche recate a dimostrare come l'asilo anteceda ogni legislazione umana, quando non lo si voleva dir fondato nel diritto divino nel senso che venga imposto dalla scrittura (e la scrittura per altro narra delle dieci città d'asilo aperte per legge ai delinquenti ebrei), almeno almeno instava l'obbligo d'asserirlo fondato nel diritto naturale, salvo alle leggi positive il determinare con certa equità e in vista del ben sociale, l'ampiezza e l'importanza dei singoli casi. Che se i regalisti tutti, e fra essi il Cristiani riconoscevano doversi in massima alla Chiesa il regolamento dell'asilo sacro, come poi asserivano che in determinati casi lo Stato poteva non piegarsi alle sentenze della Chiesa? Non è forse superiore la Chiesa? e non dovrà competere alla Chiesa il diritto di giudizio in casi controversi? Salvo questa osservazione dovuta a qualche periodo recato e ad alcuni altri non recati, il dettato del Cristiani è assai istruttivo, e chiama tosto a riflettere sulle contraddizioni, o come dicono, antilogie e antinomie delle leggi e legislazioni moderne. Noi con una specie di sacro orrore abbiamo abolito le vecchie sacre franchigie delle cattedrali, dei santuari, delle chiese tutte dove sta o non sta Gesù sacramentato: ma abbiamo forse abolite tante profane franchigie prodigate ai palazzi degli ambasciatori esteri, alle case dei grandi rappresentanti o magistrati dello Stato, alle lussuriose corti dei re? Noi abbiamo cassato tutte le vecchie amnistie accordate per solennità religiose, ma abbiam forse tolte quelle (solo qualche anno fa numerosissime), che secondo noi son dirette ad onorare e rendere grate feste profane o nazionali, feste ripudiate forse da retti sentimenti religiosi? Anche l'età moderna, che ha aboliti o distrutti

gli asili, prova il bisogno di qualcosa che li sostituisca. Il Conte Cristiani indaga la storia degli asili cristiani e continua:

Il secolo IV dell'era nostra fu il primo della libertà della Chiesa. Alcuni hanno preteso sul fondamento degli atti di S. Silvestro, che fra gli editti favorevoli ai Cristiani uno ne pubblicasse il piissimo Imperatore a favor dell'asilo. Niuno più dubita che li detti atti non siano apocrifi, e perciò non può farsi conto di quello che riferiscono: che se questo gran principe fece l'Editto in questione, come ha fatto sospettare la stretta relazione che alcune leggi posteriori hanno ad anteriori che non si trovano, esso editto è perito con altri preziosi monumenti rapiti dall'ingiuria del tempo. Ci consta bensì che nello stesso primo secolo della libertà della Chiesa, cominciò ad introdursi in ossequio della vera divinità, l'altare della misericordia già stabilito in ossequio delle false. Sarebbe un'empietà il presumere che aperti dall'augusta mano di Costantino i nostri templi, e chiusi, almeno nelle città, di suo ordine gli antichi, avesse tollerato che i nostri fossero meno privilegiati. E quando alcuno arrivasse ad insultare fino a questo segno alla gloria immortale di quell'ottimo Principe, sarebbe smentito dalle testimonianze di Ammiano Marcellino, Sosimo ed altri storici, certamente non sospetti cioè gentili, i quali riferiscono più casi di preciso confugio in quel secolo nella Chiesa Cristiana. Non vi fu dunque bisogno di nuova legge per stabilire l'immunità. S'introdusse per natural conseguenza ed illazione dal piede antico. Anzi prese maggior vigore per esser la umanità un precetto particolare e principale della nuova Religione. Quindi è che le leggi imperiali di Teodosio il Grande e suoi figli, anzichè introdurre l'asilo, lo suppongono già introdotto, e non fanno che confermarlo coll'autorità del sovrano, garantirlo colle pene più gravi a chi lo violasse, limitarlo a proporzione degli abusi che si introducevano (pag. 33).

La prima legge rimastaci è la registrata nel lib. 9 Codice Teodosiano *de iis qui ad ecclesiam confugiunt:* fu proposta l'anno 392: ne fu autore Teodosio il Grande, e non fa che escludere dall'asilo li debitori fiscali, quando i vescovi non volessero pagare per loro il debito, come praticò caritativamente S. Agostino in un caso avvenuto alla sua Chiesa d'Ippona. L'imperatore Onorio cinque anni dopo pubblicò la seconda contro gli Ebrei, che sotto il pretesto di farsi cattolici prendevano il confugio per eludere i creditori o il castigo (v. l. 1, codice Giustinianeo *de hiis qui ad ecclesiam confugiunt* e anche codice Teodosiano l. 9, t. 45 legge 2). E l'imperator Arcadio suo fratello ne pubblicò altra simile contro i debitori privati (cod. Teodosiano l. 9, t. 45, legge 3). Con queste leggi restò abolito una parte del confugio, ma furono rivocate. L'anno 398 uscì ad istigazione di Eutropio la celebre costituzione di Arcadio con cui furono generalmente aboliti gli asili sacri. La legge è composta di quattro parti, che tutte ancora ci restano nel codice Teodosiano — (il Cristiani cita in nota le quattro parti, le quali non ben considerate danno luogo a qualche disaccordo storico fra i giuristi). — In seguito dopochè Eutropio ebbe colla vita pagato il primo la pena della sua legge: essa fu revocata in Oriente sulle fervide declamazioni di S. Giovanni Crisostomo. E quindi ancora sulle forti rimostranze del Concilio Cartaginese coll'intervento di S. Agostino fu data indistintamente la libertà d'asilo colla celebre legge pubblicata dall'Imperator Onorio in nome anche di Teodosio il giovane a Ravenna sul principio del quinto secolo, cioè secondo alcuni l'anno 409 e

secondo altri l'anno 414 dell'Era Cristiana. *Fideli devotaque praeceptione sancimus nemini licere ad Sacrosanctas Ecclesias confugientes abducere sub hac definitione: ne ut si quisquam contra hanc legem venire tentaverit, sciat se majestatis crimine esse retinendum* (con cristiano e devoto comando ordiniamo che i rifugiati alle chiese non ne sieno tolti: e facciamo intíma che l'arbitrarsi a levarneli si consideri delitto di LESA MAESTÀ). Questa può dirsi la prima legge dispositiva e penale dei Cesari colla quale la libertà illimitata dell' asilo passò in legge dell'Impero.... Gli Augusti passarono l'anno 431 a dare all'asilo materiale una estensione senza paragone maggiore con legge di Teodosio II (registrata in entrambi i codici *de his qui ad Eccl. conf.*): ed ecco qual ne fu l'occasione. L'asilo pare fosse ristretto al Naos o presbiterio. Due servi fuggitivi ed armati si ricoverarono nella cattedrale di Costantinopoli: pressati dai chierici a ritirarsi per non turbare i divini offizii, ferirono un chierico, ne uccisero un altro e poi sè medesimi, e così restò profanato il luogo sacro. Si riscosse il piissimo imperatore a questo tragico avvenimento, e ne prese occasione di stendere la ragione dell'asilo sacro alla parte dei templi riservata ai laici, non solo, ma anche alle case e siti esteriori annessi nel circondario dei muri che praticavansi in Oriente, in che erano comprese Case Canonicali, cortili, ecc. con fine di riparare a nuove profanazioni, dando a confugienti l'asilo e il comodo per le loro occorrenze fuori del recinto della Chiesa.... Nell'anno seguente 432 l'istesso Augusto eccettuò dall'asilo i servi armati, dando libertà di ucciderli se avessero resistito (*ibidem* nei due codici). L'anno 466 l'imperator Leone (codice Giustinianeo *ib.*) pubblicò una legge rivocatoria di quelle costituzioni che davano l'azione contro i vescovi e le chiese per i debitori ricevuti nell'asilo sacro. Giustiniano II diede nuove disposizioni colle sue due novelle 17 e 117 emanato l'anno 536: e si sa che in Occidente già si erano stabiliti i barbari, senonchè Lotario II imperatore sanzionò per l'Italia il diritto giustinianeo, abolite molte leggi Franche e Longobarde (vedi pag. 33-46).

Così il Cristiani riepiloga chiaro ed esatto, le notizie che sull'asilo sacro si possono trarre dagli scrittori profani antichi e dai due codici di Teodosio II e Giustiniano II. È un po' meno preciso, quando si fa a riepilogar quelle che si vengono a dedurre da documenti e scrittori ecclesiastici. A pag. 40 anticipa d'un secolo il primo concilio d'Orange, e lo pone al 341 anzichè 441 data che risulta dal Baronio, dalla raccolta dei concilii del Mansi e dal diritto canonico medesimo 6 dist. 86 « *eos qui ad ecclesiam confugerint, tradi non oportere, sed loci sancti reverentia et intercessione defendi.* » Forse il Cristiani ha preso un abbaglio di citazione e voleva invece ricordare e recare il concilio di Sardica dell'anno 347 e il suo canone 8° riportato da Isidoro e da Graziano c. 24, q. 8, c. 28 *quoniam saepe contingit ut ad misericordiam Ecclesiae confugiant, qui injuriam patiuntur et qui peccantes in exilium vel in insulas damnantur, aut certe quamcumque sententiam suscipiunt: ideo subveniendum est his, et sine dubitatione eis est petenda per Ecclesiam indulgentia.* Come si vede: quest' ultimo canone

di cui è sicuro la data del 347, è un po' più riservato e un po' meno imperioso dell'altro, e più si presta a significare condiscendenze officiose ma precipuamente o notevolmente graziose, usate ad onorare persone o dignità ecclesiastiche: l'altro canone dovuto al concilio d'Orange dell'anno 441, è un po' più vivace, e più spiccatamente accenna a un positivo diritto di difesa, di non consegna, o di aliquale impunità competente a chi avesse preso rifugio alla Chiesa, confidando in essa come luogo dedicato a Dio e inviolabile. Più scarsi canoni vengono incalzando la prima cosa: molti e vieppiù decisi e imperiosi canoni reclamano la seconda, e così si ha il canone del concilio d'Orleans dell'anno 507 che intima: *de homicidis, adulteris et furibus; si ad Ecclesiam confugerint, id constituimus observandum quod ecclesiastici canones decreverunt, et lex Romana constituit, ut ab Ecclesiae atriis vel domo Episcopi eos abstrahi omnino non liceat; nisi ad Evangelia datis sacramentis, de morte sint securi,* ecc. (1).

Il Cristiani, continuando la sua storia e pure arrecando molti fatti, non ha posto mente a distinguere i due diritti, le due diverse indulgenze, e questo è forse il motivo per cui ardito sentenzia che la Chiesa veniva sempre supplicando ma giammai obbligando il magistrato o il principe al perdono. Io distinguo fra mediazione ecclesiastica personale e rifugio ecclesiastico locale: l'intercessione personale si intendeva più di sovente come libera condiscendenza o grazia: la diminuzione o il condono di pena per l'asilo locale vestiva più di sovente il carattere di stretto dovere d'ossequio alla casa del Signore. Ad ogni modo è fatto che i vescovi assai di sovente e assai efficacemente facevano valere la propria mediazione, e si può dire che fosse nonchè puramente misericordiosa e deprecativa, anche consultiva, anche autoritativa, anche imperativa. Si sa dei perdoni accordati ad Antiochia da Costantino il Grande e da Teodosio II per intercessione dei vescovi (2): si offese S. Ambrogio quando Teodosio non perdonò a Tessalonica, e obbligò l'imperatore a fare una legge con che si obbligava a procedere con assennata lentezza nelle esecuzioni capitali. Ai buoni officii dei vescovi devonsi pure le amnistie pasquali accordate da Graziano, Valentiniano III, Teodosio II, amnistie riferite nei due codici teod. l. 9, t. 38 *de indulgentiis criminum*, giustinianeo 1, 4 *de episcopali audientia*. Il diniego alla protezione competente alla Chiesa per ragione d'asilo, era considerato come un vero peccato qualificato, importante sacrilegio, e da punirsi coi più gravi castighi ecclesiastici: e per persuadercene non abbiamo che a ricor-

(1) Alcuni datano il concilio al 511; in argomento vedi poi anche il Pennacchi *Commentaria in Constit. Apostolicae Sedis.* App. 19, p. 653.

(2) Sui fatti seguenti vedi anche il Baronio agli anni rispettivi.

rere ai fatti medesimi accennati dal medesimo governator Cristiani. L'anno 396 Stilicone mandò a levare da una chiesa di Milano un tal rifugiato Cresconio: se ne afflisse grandemente S. Ambrogio e pianse ai piedi dell'altare, e supplicò vendetta dal cielo: due leopardi nel circo fecero scempio dei soldati che avevano cooperato al sacrilegio, e il loro duce ravvedutosi fu messo dal Santo a molti giorni di penitenza. Due anni dopo Eutropio indusse Arcadio a togliere gli asili: l'ardore dell'eloquenza colla quale S. Giovanni Crisostomo mosse rimproveri ad Eutropio, fu pareggiato soltanto dalla carità, con cui lo accolse e difese pochi mesi dopo, quando caduto in disgrazia del principe e voluto a morte dal popolo, corse tremante a quegli altari che egli stesso aveva tentato di spogliar della gloria di redimere il sangue degli inseguiti. Ancora nell'anno 398 Orosio narra come di grande ammaestramento, che Mascezil osò violare il rifugio e fu colpito dal cielo. L'anno 411 fu scomunicato Andronico preside della Pentapoli che nella città di Tolemaide aveva fatto affiggere un editto sulle porte delle Chiese con che intercludeva l'asilo. L' anno 422 S. Agostino in Africa scomunicò il conte Bonifazio perchè aveva fatto estrarre dalle Chiese alcuni rifugiati: e Bonifazio subì la penitenza. Nella lettera *ad Auxilium* (250 ed. M.) S. Agostino discute a lungo il dubbio non di diritto bensì di fatto, se Classiciano abbia o non abbia violato l'asilo, e se meriti o non meriti la scomunica inflittagli: nel poscritto alla lettera avanza un nuovo dubbio sul doversi o no l'asilo agli oberati che lo richiedevano dolosamente, e avverte che in proposito chiederà lume ai vescovi comprovinciali e alla Santa Sede *utrum de ecclesia pellendi qui confugiunt, quo fidem fidejussoribus frangant, adjuvante Deo et in concilio nostro agere eupio; et si opus fuerit, ad Sedem Apostolicam scribere.* Tutto dunque porta a stabilire che sin da tempo antichissimo i vescovi e i concilii credettero, nonchè al proprio potere, al proprio dovere di interessarsi della riverenza dovuta ai luoghi sacri, e quindi ancora reclamare, sorvegliare, sentenziare sull'asilo sacro: il giudizio dei vescovi era prima successivo alla legge dello Stato, ossia limitato a querela quando lo Stato mancasse: più tardi si fa preventivo: e questo in modo affatto naturale, a motivo del cresciuto numero dei fedeli, e quindi cresciuto dovere della società civile di uniformarsi allo spirito dell'evangelo e vieppiù chiedere o accettare leggi della Chiesa. Qui non è a dire ciò che, oppugnando al buon senso e alla storia, molti asseriscono cioè la Chiesa alla venuta dei barbari, giovandosi di loro inesperienza o negligenza ghermì una moltitudine di diritti di competenza dello Stato. No anche prima della venuta dei barbari, i vescovi reclamavano, facevano valere i proprii diritti presso gli imperatori, e continuarono poi a riclamarli, a farli valere in seguito: forse li sostennero

con maggior vivezza, in quanto dileguavano le reliquie del paganesimo e la società ogni dì più diventava cristiana. Si sa che i barbari, invadendo l'impero, rispettarono la legislazione dei vinti, almeno a quel modo che anche oggidì un conquistatore qualsiasi, almeno per un certo lasso di tempo, vorrebbe e dovrebbe rispettare gran numero di tradizioni religiose, finanziarie, giudiziarie, morali, letterarie dei popoli soggiogati. I barbari, popoli non atei, nè selvaggi, assai rispettarono gli asili, e se fecero differenze fu quella notata da S. Agostino (in esordio al *de Civitate Dei*) cioè che la tomba degli Apostoli incuteva ai Goti una venerazione sacra, quale non riusciva ad incutere loro tempio alcuno di Dio alcuno pagano. I barbari accettarono la legislazione dei vinti anche in materia ecclesiastica: e i vescovi non ebbero a far altro se non considerare come vigenti in ordine pratico, e industriarsi di far riconoscere in principio teorico le vecchie leggi imperiali. È quello che prova il governator Cristiani in venti pagine, da p. 42 a 62, della sua dotta memoria. Rimandando al Gonzalez, al Virgil, al Coarruvia, al Tomassio, al Perimezzi chi brama documenti e notizie più particolareggiate, prosegue a narrar la storia dell'asilo coi canoni citati nel decreto di Graziano; e conclude con dire, che quando apparvero le decretali, esse erano eco di leggi e consuetudini omai vigenti in tutta Europa, e nella loro o intera o più ragguardevole parte, risalenti all'antico diritto romano-cristiano.

Chi si fidasse alla scienza di tante moderne enciclopedie, compresa la recente messa all'Indice, ma assai diffusa dal francese Larousse, potrebbe a proposito dell'asilo farsi i concetti i più stravaganti. Secondo molti e secondo anche il citato Larousse, l'asilo sacro sarebbe una sconfinata e goffa protezione accordata in globo a tutti o pressochè tutti i misfatti e i malfattori. Questa volgarissima idea dell'asilo sacro è in cozzo col buon senso e colla realtà, e per confutarla non è d'uopo gran studio, ma basta il ricordo delle leggi civili ed ecclesiastiche che lo venivano regolando, come anche bastano le poche ultime pagine che il Cristiani dedica a sviluppare a Maria Teresa il suo progetto di concordato, o come egli chiama determinazione della parte materiale e della parte formale dell'asilo stesso. Ci permettiamo di avvicendare riflessi nostri alle parole del conte Cristiani, e così ci industrieremo di dedurne una ultima istruzione utile e persuasiva.

L'asilo, vuoi per la parte formale cioè pei delitti e persone a cui veniva accordato, vuoi per la parte materiale cioè pei luoghi ai quali era esclusivamente limitato, doveva essere sempre regolato a vantaggio, non a rovina della società: e più che quelle proverbiali carceri fabbricate da Leopoldo di Toscana, doveva ornarsi in fronte del titolo *a pro dell'innocenza*. L'asilo non doveva punto menomare i diritti dei terzi:

bensì, salva l'integrità corporale al debitore o al delinquente, il creditore per tutti i danni patiti veniva a ritenere od acquistare ogni diritto a rifarsi sopra tutti gli averi, tutte le proprietà del rifugiato. Ai tempi in cui l'essere oberato traeva in conseguenza il diventar schiavo: ai tempi in cui allo schiavo era imputato quale gravissimo delitto la fuga, e punivasi anche coll'amputazione o debilitazione delle membra, la Chiesa ai ricoverati garantiva il perdono, ed ottenutone salva la vita, intatte le membra, restituiva l'uomo al suo padrone. Obbligando a questo e tanti altri simili condoni di pene corporali (si sa che gravissime erano le pene intimate ai delinquenti dai codici antichi e ben anco del diritto romano), togliendo o diminuendo queste pene, la Chiesa non faceva oltraggio ma favore all'umanità: e vieppiù era ragguardevole quel favore, in quanto il vescovo diveniva pressochè mediatore fra graziante e graziato, ed impegnava la propria autorità, la propria potenza morale e materiale, affinchè il graziato vivesse riconoscente della grazia ricevuta. I moderni codici prescrivono ai colpevoli i tempi di espiazione alla carcere e i tempi di vita sorvegliata al cenno e senno di un magistrato: il vescovo, o autorità alcuna ecclesiastica a fronte d'un pretore o d'un sindaco, è forse meno valente, meno caritativo a vigilare o correggere un delinquente? L'asilo sacro significava condono di fiere pene corporali, ma infine non significava premio. Assolto il delinquente dalla pena stabilita nella legge civile, doveva pur scontare quella più mite è vero, ma ancor ragguardevole della legge ecclesiastica: doveva prestare pubblica ed intera la penitenza canonica, e si sa che nel Medio Evo non era lieve la penitenza canonica inflitta ai peccati socialmente provati e constatati. Oggidì chi una volta ha errato, resta infamato, e la peggiore punizione del delitto è la carcere stessa scuola e maestra di tanti nuovi e più gravi delitti: le nostre carceri finiscono di abbattere l'uomo, e nella nostra società che vieppiù insegna il peccato, mai non si riabilita chi si lasciò cogliere ingenuo a peccare: ma alla carità verso gli erranti ed alla riabilitazione di chi aveva peccato non provvedeva meglio coll'utile proprio intervento la Chiesa? Chi riparava agli asili evitava i ceppi e le segrete: ma infine doveva vivere nel recinto d'una canonica, d'un cimitero, d'un chiostro; sicchè si può dire che fra due carceri scegliesse la più mite, che era insieme la più edificante per l'anima sua. Noi viviamo in un secolo di tanta dissoluzione morale, che non vorremmo fare soverchie meraviglie; se, interrogati molti o i più tra gli attuali inquilini dei penitenziarii, avessero a preferire la dimora al cellulare o i lavori forzati di Sardegna, anzichè la vita dei nostri vecchi asilanti, condannati contro volontà a portamento pio e composto in chiesa, ovvero a costumi corretti in un monastero. Si dice che fissi ai sagrati, gli asilanti turbavano i passaggeri: questo può essere vero fino ad un certo punto; perocchè

il vescovo aveva ogni potere, aveva ogni dovere di mutare o levar l'asilo a chi ne abusasse: e primo delitto che abbandonava alla perdita di ogni indulgenza era l'oltraggio o l'abuso commesso a danno dell'asilo stesso. Il Cristiani in modo o diretto o indiretto fa o suggerisce bene tutti questi riflessi, necessarii a vedere in giusta luce l'asilo: e da p. 63-67 si pone espressamente a notare come l'asilo istituito anch'esso a salute e non a rovina dell'umanità dovette variamente regolarsi e fu variamente regolato secondo le variate esigenze dei tempi. Quando le Chiese erano più scarse, quand'erano più regolari o buone le condizioni della pubblica sicurezza, potevano accordarsi agli asili più larghi diritti di indulgenze o perdoni: quando la società non è tranquilla, ma incontra minaccie o scosse l'ordine pubblico; allora la ragion di Stato e la carità pubblica verrà ad esigere minori larghezze, minori favori. Gli asili sacri vennero sempre regolati dalla legge ecclesiastica, ma con certa correlazione o imitazione alle leggi civili che si rabboniscono od inasprisco a tenore della paura che ispira la mafia o il brigantaggio. Parecchi delitti più gravi e tristi vennero pressochè sempre eccettuati dalla misericordia dell'asilo: e così spesso si eccettuavano dal perdono chi violava l'asilo stesso o la giurisdizione ecclesiastica; si eccettuavano gli assassini, gli eretici, gli incendiarii, i rei di lesa maestà, i rapitori di donzelle, i ladri pubblici, i pubblici falsari, ecc., ecc. Se costoro riparavano a luogo sacro, era interdetto alla profana forza armata d'arrestarli, però venivano arrestati coll'intervento dell'autorità ecclesiastica e così consegnati al braccio secolare. I papi non aspettarono nemmeno le sollecitazioni dei principi a provvedere ai bisogni della sicurezza pubblica, e dove occorresse, non cassare, però limitare il sacro diritto d'asilo; e negli ultimi secoli, vieppiù aumentando i mezzi di nuocere alla società, vieppiù diminuendo le pubbliche penitenze canoniche, abbiamo una serie di costituzioni papali intente tutte a restringere casi e luoghi privilegiati d'asilo. Il Cristiani da pag. 68 a p. 108 le viene analizzando, e in due punti a p. 75 e p. 106 fa sentire come le condizioni della sicurezza pubblica in Lombardia volgevano tristi, massimamente per il fatto che stante un puntiglio antipapale si erano respinte o non accettate tante bolle pontificie. Ed ecco l'ámbito delle controversie. Non dovevano essere, nè erano infrequenti i casi, nei quali almeno in via di fatto, si dubitava se competeva o no l'asilo a un rifugiato: e come già abbiamo detto, esigeva la ragione e il diritto ecclesiastico, che sulle controversie avesse a giudicare la maggiore autorità ecclesiastica: ma i tribunali civili mal soffrivano superiorità di tribunali ecclesiastici, e molti sdrusci si facevano di continuo alla citata massima. Gregorio XIV nel 1591 pubblicò una bolla in cui vieppiù restrinse i diritti d'asilo; pure volle tornare in onore i tribunali ec-

clesiastici, e affermò la loro competenza a risolvere controversie coi tribunali civili. La bolla di Gregorio fu prima accettata, poi sconfessata e respinta, come in Lombardia, così in tanti altri Stati: e così vennero respinte le successive bolle di Benedetto XIII, Clemente XII, Benedetto XIV, le quali tutte anteponevano i tribunali ecclesiastici a quelli dello Stato. In Lombardia dicevasi di voler restare al diritto canonico e alle vecchie bolle di Pio V e Sisto V, anch'esse restringenti ma di poco le immunità locali, e nel nostro paese dove più abbondavano gli assassini, gli assassini venivano a trovare indulgenza più larga. Il Cristiani se ne lamenta, e consiglia l'imperatrice a far la pace. Il concordato stretto con Roma vieppiù limitava l'asilo: e stabiliva che in casi dubbii l'autorità secolare avesse a carcerare il reo *nomine ecclesiae:* in tre mesi desse poi una prima sua sentenza: questa sentenza venisse portata al tribunale episcopale; il quale, limitando l'esame all'incarto prodotto dal tribunale secolare, entro un mese proferisse, se o no quella sentenza era retta: in caso di nuova contestazione l'arcivescovo di Milano giudicava in ultima istanza i casi delle altre provincie: e il vescovo di Pavia era chiamato a giudicare in ultima istanza dei casi dubbii di Milano.

Il trattare oggidì dell'asilo ci ha forse resi aliqualmente sorprendenti e strani, come nelle scuole la spiegazione di quel capo di Cornelio, dove si narra della madre di Pausania che murò il figlio nel tempio di Diana d'Efeso. Pure le memorie delle immunità locali non sono tanto rimote, che concittadini e connazionali non ne possano invocarne alcune a sè contemporanee. In Lombardia dopo Giuseppe II e la Cisalpina, nessuno più si udiva parlare d'asilo sacro: pure vi pose attenzione quel concordato dell'anno 1855 che presso di noi doveva riparare a tanti arbitrii (1): e all'art. 15, gli alti contraenti avevano espressamente stabilito *ut honoretur domus Dei, qui est rex regum et dominus dominantium sacrorum templorum immunitas servabitur in quantum id publica securitas, et quae justitia exigit, fieri sinant* per onorare la casa di Dio, Re dei re, si osserverà l'asilo in quanto permette la sicurezza pubblica. L'asilo sacro fu sempre tenuto negli Stati pontifici, certo disciplinato secondo le esigenze dei tempi, e vieppiù ristretto, stante i cresciuti pericoli d'abuso e le migliorate condizioni delle carceri. Il codice liberale di procedura civile francese qualche anno fa riconosceva un aliquale diritto d'immunità ecclesiastica all'art. 781 vietando l'arresto dei debitori in giorni di festa e nelle chiese durante le sacre funzioni. La già analizzata bolla *Apostolicae sedis* 28 settembre 1869 riafferma in massima il

(1) Chi bramasse, può leggere completo l'accennato concordato nell'*Amico Cattolico* di Milano, anno 1855-56.

diritto d'asilo, infliggendo scomunica a chi per sfrontatezza lo viola e lo fa violare *immunitatem asyli ecclesiastici ausu temerario violare jubentes aut violantes*. Cesare Beccaria al § 21 dell'opuscolo *dei delitti e delle pene* (pur troppo ripubblicato con aumenti per error madornale di Cesare Cantù il quale forse non seppe, ma doveva almeno sospettare e badare che veniva ristampando *talis qualis* un libro messo all'indice) Cesare Beccaria dichiara guerra agli asili perchè dice il delitto deve cadere sotto la legge penale in ogni angolo dello Stato: però nel medesimo paragrafo nega il diritto stretto alla consegna internazionale dei malfattori; perocchè, dice, il delinquente ha offeso il patto sociale e cade sotto la pena sociale della comunità *A*, ma giammai della comunità *B*. — Arzigogoli meschini dei meschini filosofi del patto sociale! La Chiesa non è società quanto lo Stato? vale di più il patto di Dio o il patto dello Stato? (1).

Al nostro Archivio di Stato, v'hanno tre cartelle intitolate all'*asilo sacro;* ma il loro spoglio poco presenta di rimarchevole: sono una serie non numerosa di casi personali nei quali fu discusso se l'asilo fosse dovuto o meno: valgano per tutti, i due seguenti titoli officiali scritti sopra coperta di documenti riguardanti due abbastanza curiosi casi.

1757-59. — Caltran Domenico — commette furto di circa L. 40,000 a danno del Monte di pietà a Vicenza: fugge a Mantova, e vien reclamato dalla repubblica di Venezia: si ritira in luogo immune, e nascono contestazioni se debba o no godere dell'asilo sacro d'onde era stato estratto. Tradotto alle pubbliche carceri e quivi custodito *nomine ecclesiae,* è finalmente restituito al luogo stesso.

1765. — Cremaschi Paolo. — Bastona la moglie: accorre Pilcheè Michele e riporta una ferita. Si arresta il Cremaschi dal militare, ma nell'atto di venir consegnato alle carceri, gli riesce di rifugiarsi nel Regio Oratorio. Viene estratto da questo. Cade la colpa di tale ingiusta estrazione sopra il Vicario Generale *(o regio magistrato sopra l'ordine pubblico)*. Tenta questi per giustificarsi. La giunta è d'avviso che debba essere multato per tale arbitrio: resta quindi sospeso dell'esercizio della sua carica sino a nuovo avviso colla sostituzione del Podestà di Rivarolo, a cui interinalmente si accordano gli emolumenti della carica vicariale. Si condanna il Vicario a risarcire i danni sofferti dal Cremaschi. Il popolo e deputati implorano perdono per il suddetto Vicario. Esso Vicario viene rimesso in grazia e in carica, salvo il compenso dovuto al Cremaschi.

Dell'asilo dovuto alle chiese poco o punto si occupano i trattatisti moderni di diritto civile: però molto si occupano dell'asilo dovuto ai rappresentanti di sovrani esteri e agenti diplomatici. Nel *Digesto italiano* (in pubblicazione a Torino, v. 2, p. 927 e segg.) v'ha un'ampia tratta-

(1) La *Civiltà Cattolica* fe' una critica abbastanza acerba del *Beccaria* del Cantù nel 1862, v. 4, p. 73.

zione dell'argomento, con ampia bibliografia della questione, il tutto dovuto alla penna del ch. Prof. Fiore, docente di diritto internazionale all'università di Napoli. Il Fiore sostiene non doversi accordare verun asilo per delitti comuni, doversi accordare per reati politici; e appoggia la tesi col diritto tuttor vigente specialmente all'America del sud, e verdetti diplomatici degli anni 1865-67. La tesi però è molto contrastata: e fu impugnata dal ch. P. Olivi nella *Revue cathol. des instit. du droit,* Parigi 1886. Ad ogni modo, perchè mai non si avrà a fare per la casa di Dio parte di ciò che si fa per la casa degli agenti dei sovrani?

Capo IV.

L'immunità finanziaria dei beni ecclesiastici.

Sommario: Una coraggiosa impresa della Repubblica Veneta — Tre generi di beni ecclesiastici — 1° beni consacrati, o cose che l'autorità laica, nonchè tassare, fa sacrilegio a toccare — 2° beni o cose temporali di pieno dominio della Chiesa — Si espongono le ragioni per cui i vecchi canonisti li esentavano dai tributi allo Stato; se tali ragioni perdurino, ossia *a)* la Chiesa ha ora rinunziato ai voluti diritti sovrani? *b)* il principe può vietare il trapasso d'un diritto suo sovrano? *c)* non è a temere che lo Stato meschino venga assorbito dalla Chiesa straricca? — 3° beni di proprietà mista della Chiesa e dello Stato — Il garbuglio delle proprietà miste nel Medio Evo: la vecchia feudalità e i nuovi fondi pubblici cartacei: soluzione di alcuni problemi storici — Alcuni cenni storici sulle leggi regolanti l'immunità dei beni ecclesiastici.

Un giorno da un libraio di città a prezzo moderato ci fu esibito, e noi acquistammo una bella copia della tanto lodata e nota *bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica* di Lucio Ferraris: e recatala a casa, a dir vero, ne usammo in numerosi incontri; senonchè, ripassandola fra le mani per l'argomento presente, non con piacer nostro, ci venimmo a persuadere come non è mai soverchia la diffidenza verso gli acquisti fatti a prezzo moderato. Era quella una copia della bella edizione di Venezia del 1773; ma noi non sapevamo, e solo tardi imparammo a nostre spese, che questa bella, anzi superba edizione, bollata dai Revisori Dogali, in omaggio forse all'onesto e cattolico commercio librario, pel quale (1) si sa che la Serenissima ebbe brighe e contrasti colla Santa Sede, e infine infine chiese ed ottenne misericordia e indulti spe-

(1) A pag. 212 già accennammo a brevi pontifizii regolanti la materia dei libri. La censura ecclesiastica venne fondata colla bolla di Leone X *super librorum impressione,* edita *sacro approbante oecumenico concilio,* cioè sess. X di Laterano 5° an. 1515.

ciali e concordati (fra cui uno del 1596 citato nel primo volume dei documenti ministeriali pag. 38); quest' edizione dico fu mutilata e stroppiata di tutto quanto ci proponiamo di svolgere nel nostro capo presente; cioè immunità od esenzione dovuta alle proprietà ecclesiastiche, ossia *non confiscabilità, non tassabilità* per parte di alta o bassa autorità politica, di enti o beni territoriali posseduti da bassa o alta autorità ecclesiastica.

Ma perchè quella Serenissima fe' guerra asprissima alle immunità prediali ecclesiastiche, nè impaurì alle pene canoniche che le garantivano: perchè ebbe la rara audacia di abbruciare due o tre articoli di Lucio Ferraris, ottimo provinciale dei minori osservanti, lettor giubilato, esaminator prosinodale e riputatissimo consultor del S. Offizio; dovremo noi rinunziare al diritto canonico? o disdire quanto in argomento ci vengono insegnando all' unissono tutti e quanti i trattatisti appena appena coscienziosi? dovremo noi fingere d'ignorare tutto quanto può leggersi in tutte e singole le altre italiane ed estere numerosissime edizioni della suaccennata *bibliotheca* riputatissima? Noi non vogliamo far getto di verun nostro diritto per piacenteria a veruna repubblica: epperò non ostante le venete minaccie, non ostante aristocratiche o giacobine minaccie qualsiansi, riprodurremo qua il costrutto degli articoli anche incarcerati e soppressi del P. Lucio Ferraris: li riprodurremo dico avvivati e tanto quanto interpretati con idee, con applicazioni o linguaggio, più che ci sia possibile, contemporaneo o vivo e moderno.

Il P. Lucio Ferraris alla voce *Bona Ecclesiastica* art. 2°, inerendo a una distinzione obbligata ai buoni, odiosa ai grami trattatisti di diritto ecclesiastico, divide in tre ordini le proprietà ecclesiastiche: 1° beni o cose, consacrate a Dio in senso stretto, cioè dedicate al Signore mediante autorevoli e determinati riti sacri; 2° beni o cose, dedicate a Dio in senso largo, cioè senza riti sacri, però possedute dalla Chiesa in pieno e perfetto proprio dominio; 3° beni o cose parimenti dedicate a Dio senza rito sacro e che vengono possedute dalla Chiesa non con pieno ed assoluto dominio, bensì in condominio o con proprietà mista, parte ecclesiastica, parte o dei privati o anche dello Stato. Ai tre ordini di cose v' hanno applicati tre diversi ordini di considerazioni morali, economiche, storiche, e a compendiar queste si riduce il nostro assunto.

La prima classe di proprietà sacre sarà quella delle cose dedicate a Dio con speciali atti religiosi; sicchè a parte del farne oggetto di traffico, a parte del vagheggiarne una più o meno ladra annessione, il solo maneggiarle per iscopi non religiosi, il devolverle ad uso profano, l'usarle o anche solo toccarle con mano laica o almeno senza la debita licenza e autorizzazione ecclesiastica, include per sè stesso un sacrilegio, cioè un insulto alla cosa sacra e divina in quanto tale. E' questo il caso

di tutte le materie assunte e consacrate dalla Chiesa all' amministrazione dei sacramenti, come a dire le sacre specie, il sacro crisma, l'olio santo, l'acqua battesimale, e anche l' acqua santa materia prossima dei sacramentali: è pure il caso degli arredi e vasi sacri, che si consacrano a Dio con riti speciali; è il caso delle tombe, sepolcri, cimiteri benedetti dalla Chiesa e stanti sotto la diretta vigilanza e giurisdizione ecclesiastica: è il caso di tutte le chiese, almeno quelle consacrate, che non senza sacrilegio, contro la proibizion del vescovo, non possono usarsi a luogo di ritrovo, a mercato, a teatro, ad aula di parlamento più o meno municipale o nazionale. Tutte queste proprietà, nonchè confiscabili o sequestrabili, non sono tangibili da autorità laica: e impor tassa su tali proprietà, nonchè atto sacrilego, è atto da selvaggio. Imperocchè la tassa è sempre un correlativo del provento, ma i cimiteri e le chiese nulla fruttano, se non onoranza ai morti e la gloria dovuta ai santi: i sacramenti non fruttano ricchezza terrestre, ma grazia celeste. È vero che in questi ultimi anni in Italia, qualche agente di tasse ha conteggiato in rendita, l' erba crescente nel campo santo, ha commisurato ai vescovi il quantitativo delle cresime, ha tassato i preti, nonchè come esercenti reali, anche come funzionari possibili di riti sacri, avanzò anche pretese sull'elemosina per la fabbrica; ma taluni arbitrii ed eccessi neppure oggi in Italia non dovrebbero essere permessi.

La seconda classe di proprietà ecclesiastiche consiste nei beni non consacrati con riti speciali, e quindi non formalmente, ma solo equivalentemente inservienti al culto, però beni di pieno e perfetto dominio ecclesiastico. Qui incominciano a prodursi difficoltà, e forse titoli a qualche nostra meraviglia; stante la grande opposizione fra il modo di pensare ateo e moderno, e quello assai credente ed antico. Procediamo con calma e vorremmo sperare con assennatezza.

Partendo da un punto di vista socialistico, la proprietà non è che un furto: secondo i frammassoni, essa potrà esistere ma a beneplacito dei frammassoni: secondo principii socialistici, framassonici, liberali, nessuna proprietà viene a competere alla Chiesa, società dei fedeli che sotto la guida dei propri pastori, fanno il dovuto conto dei beni temporali, cioè li tengono in tanto in quanto sanno e vedono che si può agevolar con essi l'acquisto dei beni celesti. Al più al più i liberali moderati e framassoni moderati concedono alla Chiesa una tal quale ombra o larva di proprietà tutta relativa e sottoposta all'arbitrio di ciò che sentenziano essere superiore alla Chiesa e chiamano col nome di Stato: resta proprietaria la Chiesa sin quando, sin dove fa piacere allo Stato: in seguito ove lo Stato stimi del proprio più o meno equo od iniquo bisogno o anche vantaggio, si intende che all' antica proprietaria Ente morale Chiesa, possa sostituirsi l' Ente morale Stato: e di qui il nuovo diritto di ese-

guire coll' armi ogni rapina ecclesiastica. — I giuristi antichi e quelli ancora del secolo passato, compresi non pochi protestanti, la ragionavano in modo abbastanza diverso. Essi credevano che la Chiesa Ente morale per eccellenza, e Gesù Cristo Dio vivente e reale padron del cielo e anche della terra, potessero formare qualche cosa di uno e indivisibile avente una propria rappresentanza giuridica non solo in faccia ai cittadini del cielo, ma anche in faccia alle popolazioni della terra, una personalità giuridica non inferiore a quella che le moderne legislazioni civili concedono, non dirò ad ogni loro cittadino, ma anche ad ogni uomo forastiero qualsiasi: uomo forastiero qualsiasi, che in quanto tale, le leggi civili riconoscono come inviolabile possessore dei beni da lui tenuti in buon acquisto. I giuristi antichi si spingevano a credere qualche cosa di più; si spingevano a dire che Gesù Cristo non solo si dovesse riconoscere uomo o cittadino, bensì anco vero re, re del proprio regno, direttamente spirituale, indirettamente operante anche con mezzi temporali. In altri termini: la Chiesa era regno di Gesù Cristo, i beni ecclesiastici appartenevano al regno di Dio, e il Papa veniva considerato come Vicario del Signore. Se io ritiro un mio capitale da una banca d'Italia, e lo pongo a frutto sur una banca d'America; io non sono più soggetto alla giurisdizione italiana, bensì mi sottopongo a quella americana; io non pagherò più il tredici e mezzo per cento imposta italiana, bensì pagherò le altre imposte americane. — I beni liberamente dati alla Chiesa e passati in suo perfetto dominio è giusto che paghino (1) le tasse dovute alle nuove autorità gerarchiche, che li amministrano e li tutelano o ne dispongono in nome del Signore; non è giusto che paghino a quella autorità politica che sopra di essi più non avanza titolo alcuno nè di alta sovranità, nè di alta disposizione, nè di tutela o difesa. Sono forse i re della terra che difendono Gesù Cristo e la sua Chiesa, o è Gesù Cristo che difende i re della terra? E come mai può re alcuno, terreno e parziale, porre a tassa la Chiesa Universale? Io lascio alla Chiesa un legato pio. Della mia pia fondazione è forse causa sociale o causa morale il sindaco, il prefetto, l'autorità sovrana della provincia? o non piuttosto Gesù Cristo e la costituzione tutta della sua Chiesa Universale? Noi verremo qui recando e ventilando tre objezioni che metteranno in luce le vecchie incontrovertibili massime del diritto canonico.

Una prima objezione abbastanza grossolana, ma che si presenta più ovvia, può essere l'osservare come oggidì i canonisti non insistono più tanto sul sacrilegio che si commetteva quando pagavansi tasse volute

(1) Sulle tasse pagate alla S. Sede sotto nome di *annate quindenii, sportule, censi, ecc.*, vedi i canonisti e anche Walter § 198-200.

dal governo, nè più ripetono forse nella piena sua vivezza la teoria da noi esposta: può parere esagerazione l'asserire che una pia fondazione parziale abbia a ritenersi legata o soggetta alla Chiesa tutta ed universale, può accusarsi di metafora ardita la sentenza che Gesù Cristo sia il vero proprietario d'ogni vasto od esiguo possesso ecclesiastico. — Rispondiamo che la questione delle tasse oggidì fu messa in seconda linea, solo perchè fu avanzata quella più grave dell'intero capitale: ma a chi ben osserva, gli argomenti, adoperati per le esenzioni dalle prime tornano gli identici a quelli adoperati per la salvezza del secondo: ritenuta sempre, ben s'intende, la proporzione dei maggiori o minori furti o delitti ecclesiastici: certo che la Chiesa protesta di più contro chi le ruba il tutto, a fronte di chi le spiluzzica l'aliquota parte. La Chiesa oggidì ha anche fatto larghe concessioni nei concordati; però mai che si sieno o infirmati o abbandonati questi due capisaldi del diritto canonico 1° i beni ecclesiastici, per quanto rechino primo e prossimo vantaggio alle nazioni, ai comuni, ai territorii dove si trovano, devono però ritenersi cadenti sotto la vera e sincera proprietà e sovranità della Chiesa Cattolica Universale: enti e persone ecclesiastiche d'una nazion parziale sono sempre considerati come appartenenti alla Chiesa Universale, cioè a dire subordinati e sudditi alla primaria Chiesa Romana; 2° l'amministrazione o tutela o sorveglianza d'una generalità o individualità di beni ecclesiastici, solo per indulto pontificio può essere devoluto a un impiegato politico o civile qualsiasi: ma per legge divina e canonica spetta ai vescovi ispettori delle chiese particolari, non coordinati ma subordinati al Papa supremo ispettore e finanziere della Chiesa Cattolica. La Chiesa non è il regno di Gesù Cristo? e perchè sarà troppo chiamare beni di Gesù Cristo i beni della Chiesa? sono forse beni del governo? Ad ogni modo il diritto canonico, nella sua parte dottrinale non è ancora abolito: e non ci pare fanatismo uniformarci al linguaggio del diritto canonico e chiamare i beni ecclesiastici *res Dei, res dominicae; patrimonium, pecunia, substantia Christi vel Crucifixi* (1).

Una seconda objezione di data antica e che era forse la più fiera a scapito delle esenzioni ecclesiastiche, veniva ad essere la seguente: osservare cioè come nessuno possa perdere un proprio diritto, ove non rinunzii in modo preciso e positivo. Se lo Stato non intende rinunziare, anzi protesta di non rinunziare a quella sovranità che gli compete, indiretta sui beni stanti nel proprio territorio, diretta sui sudditi proprietarii e fruenti di tali beni: certo che la Chiesa dovrà accollarsi tasse e tributi pagate e pagabili da beni e terre dei secolari, in quanto

(1) Confr. *C. Trid.* sess. 25, c. 1 *de ref.* — *Jus. Can.* c. 12, q. 1, c. 21. — C. 12, q. 2, c. 3, c. 6. — C. 16, q. 1, c. 59. — Cap. 16 *de praebend.*

almeno li viene da essi acquistando e se li fa sacri. — I regalisti facevano gran caso di questo arzigogolo d'argomentazione e avevano indotto non molti, pure alcuni rari re o principi a vietare ai secolari di dar terre alle chiese, se non coll'espresso onere di pagare in perpetuo le tasse laiche. Ma l'arzigogolo dei regalisti traeva tutta la propria forza dall'abbassare in ipotesi quello che era già passato in tesi: e questo tanto dal punto di vista pratico e storico, quanto speculativo e teorico. Spieghiamoci. — Storicamente parlando, è vero che taluni più avari principi vedevano molto malvolontieri il trapasso da fondo secolare a fondo ecclesiastico, e piangevano la perdita del tributo laico in ciò inerente: pure v'avevano ben altri pii e generosi principi che l'approvavano, lo favorivano; e così storicamente parlando s'era sviluppata l'immunità prediale ecclesiastica, nè era giusto ed onesto il ritogliere un diritto liberamente, positivamente, flemmaticamente, secolarmente dato ed accordato: se lo Stato avesse voluto impedire ogni equo dono o vendita alla Chiesa; anche la Chiesa sarebbe stata autorizzata a vietare ogni equo dono o vendita allo Stato, e ciò sarebbe stato cozzo e guerra. — Speculativamente parlando, bisogna distinguere con accuratezza la nozione di proprietà dalla nozione di sovranità: quella è veramente assoluta o perpetua, questa è relativa e condizionale: quella importa il diritto *in re,* e dura finchè dura o si ha fisicamente la cosa: questa importa piuttosto un diritto *ad rem,* e segue la cosa non in tutto il suo essere fisico, ma secondo alcune condizioni morali. Il diritto di sovranità implica la potestà di mettere a tassa o a contribuzione un suddito in tanto in quanto suppone in precedenza un potere e un dovere di recargli qualche sussidio e qualche vantaggio: se tale correlazione cessa, il diritto di sovranità cessa. E così se io porto fuori d'Italia un mio fondo, un mio capitale; sul mio fondo, sul mio capitale la sovranità italiana cessa. Potrebbe, a dir vero, un governo proibire l'esportazione dei proprii fondi e dei proprii capitali dal proprio territorio, potrebbe un governo proibire che si faccia un dono a un sovrano estero: ma la Chiesa è forse sovrana estera rispetto al governo? può forse il governo proibire a me che io doni a Gesù Cristo rappresentato nella sua Chiesa? dovrò io essere tassato perchè rinunzio il fatto mio? o dovrà la Chiesa essere tassata pei beni che acquista, e pei quali, semplicemente considerando, non svantaggia ma avvantaggia lo Stato? Tutto induce a concludere che la Chiesa nè può nè deve essere piluccata dallo Stato. Anche i vecchi regalisti confessavano essere empietà tassar Gesù Cristo, tassare i beni ecclesiastici: solo si ostinavano a fantasticare la possibilità che lo Stato avesse ad imporre su un fondo, in quanto tale, un *politico contributo perpetuo.* Rispondevano i canonisti cattolici che è una contraddizione *in terminis* la nozione di *tributo*

perpetuo: perocchè tributo significa *presente* o *passato,* ma perpetuo significa anche *avvenire.* Come potrebbe un re esigere una straordinaria tassa per bisogni pubblici non ancora creati? come potrebbe perpetuar la tassa per tutto il tempo avvenire? e anche per quei giorni in cui o non ne avrà bisogno, o ne avrà bisogno, ma avrà perduto il regno e si vedrà fatto il funerale? Può vedersi lo sviluppo della questione nel Fagnani (l. 3, c. *non minus*) e più ancora nel Barbosa (*Iur. eccl. de priv. cler.* 39, 5). Era da tutti (come lo è anche dal Ferraris) citata come norma di coscienza, la sentenza 28 giugno 1630 della Sacra Ruota Romana, che condannava il *contributo perpetuo* (v. vol. 6, n. 339 delle *Decisiones*). Il fatto è che non si deviava mai dalla norma scritta in questa sentenza, e si riteneva sacrilegio e peccato mortale il deviarne.

Ultima objezione non seria, ma appariscente, è, che venendo ogni dì a crescere la potenza economica della Chiesa, e assottigliandosi quella dello Stato, poteva temersi il momento in cui quella si sostituisse a questo. — Questo affanno sarebbe soverchio, come di chi meditando le inesauste felicità monacali, temesse che il mondo riuscisse tutto monacale. La Chiesa è ben capace di porre leggi a sè stessa, essa sente e provvede al proprio obbligo di non fossilizzare i proprii beni, bensì di adoperarli ai bisogni e vantaggi dei proprii fedeli e anche ai bisogni o vantaggi dello Stato, quando lo Stato sia degno di soccorso. I beni ecclesiastici non pagavano contribuzioni ai principi, ma pagavano censi e tasse alla Santa Sede; e questa provvedeva ai comuni bisogni della umanità e della cristianità, e sussidiava i principi nelle loro necessità od urgenze vere e provate. Era forse inferiore la beneficenza pubblica dei tempi passati, in confronto di quelle dei tempi presenti? non era anche superiore? non era tutta costituita con beni ecclesiastici? La difesa della civiltà cristiana in Europa non venne tutta fatta con prestazioni o esclusive o preponderanti di beni ed enti ecclesiastici? non vennero così fatte tante guerre contro eretici, infedeli, scomunicati e mostri di crudeltà? Le guerre di Venezia contro il Turco, nei due secoli passati, non vennero fatte mediante contribuzioni ecclesiastiche, nonchè del clero veneto, d'altri molti paesi? non fu così delle guerre tutte che liberarono dal Turco Austria, Spagna, Ungheria? La Chiesa sdegna dirsi tributaria allo Stato, ma ambisce dirsene benefattrice: e questo è il significato di ciò che usavasi largamente in tutti i secoli passati e che chiamavasi *dono caritativo* o *sussidio ecclesiastico,* cioè pagamenti ecclesiastici fatti non per imposizione ed obbligo dato dallo Stato, bensì d'ordine e di precetto della debita autorità ecclesiastica, specialmente del Papa; larghi soccorsi con cui la Chiesa correva in ajuto dello Stato, non in qualità di suddita ma di alleata e conregina. Nessun assorbimento dello Stato nella Chiesa, bensì un giusto equilibrio, o se vuolsi anche, un'opportuna vigilanza, affinchè lo

Stato non dimenticasse i proprii doveri di religione e di onestà, e studiasse imprese sane e cristiane, non folli e disoneste! Siamo forse più sicuri in mano dello Stato ateo e meschino, che della Chiesa ricca e divina?

La terza ultima classe di beni ecclesiastici, che noi già abbiamo distinto, resta composta di proprietà divise o miste, parte della Chiesa, parte di persone private o anco dello Stato. In armonia o in conseguenza dei principii or ora posti, è facile stabilir la massima che doveva regolare questa abbastanza delicata classe di beni sacri. La Chiesa avrebbe dovuto dare il *cuique suum,* pagare ai privati o allo Stato le quotità dovute per la porzione di proprietà spettante ai privati o allo Stato: giammai però che avesse a pagare tributo nella pura e semplice ragione di tributo, giammai che volesse riconoscere sovranità civile gravitante sui beni di Gesù Cristo. Però quanto era facile formular la massima, era altrettanto difficile applicarla, e spesso le differenze non potevano essere risolte se non con un po' di equità reciproca.

Anche oggidì le proprietà miste generano ai tribunali gran novero di contese e liti, e ognuno sa degli attriti di fatto e di diritto di proprietarii e comproprietarii, dominii utili e diretti, fondi servienti e dominanti, censuarii e censualisti, livellarii e livellanti ecc. ecc.: eppure oggidì i codici sono assai semplificati, e fu raggiunta la semplicità anche a scapito di qualche obbligo di giustizia. Chi non sa che retrocedendo nei secoli l'oscurità e il cozzo dei diritti cresce in modo pressochè spaventoso? Basta in proposito una semplice occhiata alle memorie a stampa del secolo passato. In Lombardia s'avevano fondi ecclesiastici e secolari; e fra i secolari, terre redente da tasse, cioè terre che già avevano anticipato al governo i proprii pagamenti e ottenute così a *quanti plurimi* un' esenzion perpetua o temporanea, vi avevano terre soggette a tasse, vi avevano allodii e feudi con prestazioni reali, personali, collettive, individuali, eventuali. In Francia si distinguevano beni nobili e *rotturieri* (cioè di coloro che esercitavano la *ruptura* ossia lavoro manovale), allodii nobili e non nobili, feudi nobili e non nobili: e questi tutti si reggevano quando a diritti di scrittura, quando a diritti di usanze *droits coutumiers:* vi aveva la costuma nazionale e tantissime costume provinciali: si noverava una sessantina di classi o sottoclassi, generi o sottogeneri di feudi, con infiniti diritti di trapasso, ricupera, devoluzione, riversibilità, smembramenti, trasformazioni di feudo da classe superiore a inferiore o viceversa *jeu de fiefs.* Gli allodii laici erano terreni liberi, ma pagavano tributo al re e allo Stato; i feudi laici non che terreni soggetti a tributo, erano terreni di vera proprietà dello Stato, almeno mista e parziale, e pagavano allo Stato il canone feudale. Anche oggidì alcuni Stati sono veri proprietarii di vastissime

provincie: gli Stati Uniti d'America, nonchè sovrani, sono immediati proprietarii delle immense praterie del Missisipì, e fanno patti con chi desidera coltivarle: gli Stati dell' Equatore dispongono da veri proprietarii delle vergini foreste: le repubbliche del Sud danno come proprietà dello Stato le terre pioventi dalle Ande e Cordigliere: sono eloquenti esempii del come e del quanto uno Stato, possa essere nonchè sovrano, proprietario diretto di immensa parte del proprio territorio. Assai si è discusso sulle feudalità, e ancora oggidì sono molto disparate opinioni sul come, sul quando sia nata (1) e la datano alcuni da Carlo Magno o Carlo il grosso: altri dalla venuta dei barbari: altri fin dall'epoca dei clienti e patrizii romani: ma ad ogni modo nessuno dubita che feudalità non significhi consovranità, e più ancora comproprietà. Se la Chiesa riceveva in dono un feudo; essa non poteva accettar puramente e semplicemente in pieno proprio dominio il fondo dato, la baronia data: bisognava, che facesse ragione ai diritti, più che di consovranità, di vera comproprietà, dei terzi aventi patti od interessi: bisognava che liquidasse le pendenze con tutta la catena dei valvassori e valvassini, quelli tutti che vedevano modificata la propria posizion sociale, legale, finanziaria, economica: nessuno può dare, se non quello che è fatto suo; nessuno può accettare se non quello che altri dà giustamente: e anche oggidì se la Chiesa acquista un fondo, non froda i terzi degli oneri che gravitano sui fondi medesimi. Ricusare una dovuta prestazione feudale allo Stato poteva equivalere, a ciò che sarebbe oggidì il falsificare o il rubare dei pubblici valori o delle cartelle del debito pubblico. Questo debito pubblico è bene una piaga per lo Stato tanto quanto la feudalità antica, salvochè gli *antichi feudi* significavano incasso per l'erario, mentrechè gli attuali *fondi pubblici cartacei* significano pagamento. E l'antico *giuoco dei feudi,* perchè non si potrà paragonare all'attuale mercato in borsa dei pubblici valori? Chi può tessere la storia della proprietà loro? o chi può leggere su quelle bugiarde cifre nominali la realtà del prezzo d'emissione, della vendita e della compera e del netto del guadagno? Non diversamente nella feudalità medievale: sarebbe pazzo chi volesse stabilire il quando, il come, il perchè una data prestazion feudale fosse imposta, fosse nata: ma il fatto si è, che essa presa non come prestazione arbitraria al principe e fluttuante, ma come prestazione inerente al fondo e perpetua, veniva considerata non l'espressione dell' ossequio al re e della pura e semplice sudditanza; bensì come l'espressione del

(1) Vedi le disparate opinioni accennate anche dalle enciclopedie di Torino, Larousse, *Encyclopedie méthodique*, ecc. Poco di più chiaro anche nella assai lodata opera del Bandi di Vesme *Vicende della proprietà in Italia, ecc.* Qualocosa di più determinato o chiaro troviamo nella *storia del diritto privato* del Pertile, specialmente al § 148.

compenso dovuto a una vera e sincera proprietà o comproprietà del re stesso o dello Stato. La Chiesa non intendeva di pagar tributo allo Stato, ma intendeva di fargli pagamenti dovuti per il fitto di sue proprietà e comproprietà vere e reali: la Chiesa veniva a liquidare e conteggiare in denaro i servizii personali annessi ai feudi, e che essa erede dei baroni non poteva continuare.

Tutte queste considerazioni, se non tolgono, certo diminuiscono tante apparenti violazioni di diritto ecclesiastico dei secoli passati: e devono aversi a mente da chi pretende a non superficiale conoscenza di storia. Nel secolo passato i re francesi vantavano il diritto d'*ammortizzazione,* cioè di colpire del trenta per cento i fondi transitanti da secolari ed ecclesiastici. Dicevano i regalisti perchè il re, accordando l'immunità, doveva avere il previo rimborso delle tasse dispensate, averlo cioè in capitale. Ma l'*ammortizzazione* era legale in alcune, illegale in altre provincie: l'ammortizzazione legale risaliva ai tempi di S. Luigi, ed era il canone di trapasso che si pagava al re, in occasione che i beni ecclesiastici si liberavano dai pesi feudali: e gran parte di Francia era patrimonio reale. Qualche cosa di simile vi aveva in Spagna coi beni della *bayla* o *realengo,* cioè proprietà della Corona, conquistata in guerra sui Mori. Hanno errato quegli storici che hanno descritto Carlo Magno avverso alle immunità ecclesiastiche. Già il Suarez *defens. fidei,* l. 4, c. 21, richiamandosi al diritto canonico, ha spiegato l'operato di Carlo Magno. Egli creava in terreno tutto libero, creava in allodio, il manso circondante la Chiesa; sugli altri beni non poneva maggiori vincoli feudali, di quanto prima esistessero: nessun codice tanto favorevole alle immunità, quanto i capitolari dei re Franchi.

Stante il garbuglio della feudalità, ognuno vede che una storia esatta delle esenzioni fondiarie è impossibile a farsi, ma possiamo, e vogliamo indicarne gli accenni più salienti o principali. Costantino il grande, appena data la pace alla Chiesa, subito nel 313 (1) dispensò le chiese dal tributo fondiario, che si usava pagare in generi agrarii; epperò era detto *collatio specierum* (2); come anche *canon, indictio canonica;* e così pure *tria capita* perchè pagato in tre rate; e anche *jugum, jugatio* ossia tassa applicata ai jugeri. Le larghezze di Costantino ebbero in seguito a soffrire limitazioni e varianti, che sono più o meno notate o insinuate nel diritto romano. Fu discusso a lungo quel passo di S. Ambrogio *de trad. basilicis,* ep. 21, *si tributum petit imperator, non negamus: agri ecclesiae solvunt tributum: si agros desiderat, potestatem habet vindicandorum: non dono sed non nego.* Alcuni vollero

(1) V. Eusebio *St. Eccl.* X, 7.
(2) Ved. Cod. Theodos. del Gotofredo, l'indice.

vedere il vescovo costretto a tributo nello stretto senso della parola: altri lo negano e alla parola *tributum* (1) danno il senso di aliquale fitto feudale: e tale interpretazione ha le sue probabilità, in quanto la Lombardia non era provincia libera, ma provincia *stipendiaria,* cioè di quelle divenute proprietà della repubblica o per diboscamento o per conquista. Giustiniano II diede immunità non completa, ma abbastanza ampia, e dopo lui l'immunità in occidente venne regolata a tradizione e leggi parziali, finchè vi diedero leggi fisse ed universali i due concilii generali di Laterano II 1176 e Laterano III 1216. Questo secondo concilio vi pose la regola più espressiva ed efficace, cioè che i *doni caritativi* e *sussidii ecclesiastici* allo Stato non potessero accordarsi (2), se non dietro assenso e consenso della Santa Sede: gli ecclesiastici dovevano fare i pagamenti al delegato del vescovo, e questi donare alle autorità civili la somma stabilita: era scomunicato, non solo chi riscuotesse, ma anche chi pagasse, senza il permesso di Roma. All'era del diritto canonico segue l'era dei (3) concordati, resi vieppiù necessarii dal fatto, che scompariva le feudalità, e si veniva modificando l'assetto della proprietà in Europa. Il concordato del 1741 pel regno di Napoli concedeva al re che tassasse tanto quanto i beni secolari, i beni provenienti alle chiese napoletane dopo quell' anno, e tassasse a metà quota dei secolari i beni acquistati già prima. Il concordato del 1757 per la Lombardia Austriaca fissava come punto di partenza il censo dell'anno 1575: i beni lasciati alle chiese lombarde dopo quell'anno venissero tassati, tanto quanto i beni secolari: gli antecedenti fossero liberi da tasse per la così detta porzione dominica, pagassero due terzi di tassa per la così detta porzione colonica. Il concordato del 1817 pel regno di Napoli, largamente imitato o ricopiato da tutti i concordati fatti in questo secolo, concedeva allo Stato di tassare beni e persone ecclesiastiche, però non in modo sproporzionato ai secolari (4).

(1) V. Suarez, Baronio, Bianchi, vol. 7, pag. 318, n. 6, ecc. Il dizionario del Martigny di molto valore archeologico, è scarso e un po' anche inesatto nella presente controversia, essendosi accontentato di citare e ricopiare il Bingham.

(2) V. dir. can. *de immunit.* 3, 49, c. 4 e 6.

(3) Buon numero di concordati si troveranno nel *De Iure publico seu diplomatico Eccl. Cath.*, ecc. del De-Luise, Napoli 1877; cose maggiori nei *Monumenta Catholica pro indipendentia pot. eccl.* Vienna e Pest di M. Roskovany ancora in pubblicazione.

(4) Con decreto 23 maggio 1851, fu posta una nuova tassa sul clero di Piemonte. La Santa Sede osservò che poteva essere giusta sul continente perocchè quivi si erano ripetuti i patti fatti al re di Napoli: era ingiusta per l'isola di Sardegna, a cui ancora non si estendeva il concordato: V. *l'episcop.* e la *rivoluz., atti collettivi dei vescovi italaini, ecc.* Mondovì, 1867, p. 28.

Capo V.

L'immunità finanziaria delle persone ecclesiastiche.

Sommario: Ragioni militanti per la redenzione dei chierici dalle tasse del governo — Le esenzioni sacre nel mondo antico — Le esenzioni sacre date e accordate da Costantino il grande — Le esenzioni sacre fissate dal concilio di Laterano II e III, ripristinate dal concilio di Laterano IV e di Trento — Decreti della S. R. Congregazione sull'Immunità Ecclesiastica — Metodi pratici a combinare il servizio della finanza e i diritti della Chiesa — Ultime vicende delle esenzioni sacre in Lombardia — Documenti che ne danno il valore in cifre.

Ammessa la già provata massima, che la Chiesa non è suddita ai re, e che le proprietà della Chiesa vanno redente da tasse e tributi al fisco o alle casse dei sovrani terreni; ne discende per ragionamento affine o per meglio dire identico, che una redenzione o immunità simile sia dovuta anche alle persone tutte, chiamate, approvate, accettate dalla Chiesa all'esercizio o al disimpegno de' suoi officii sacri: compete loro l'esenzione in tanto e in quanto hanno emolumenti, hanno condizione o posizione o profession sociale annessa a una carica sacra. Se i beni della Chiesa non sono sindacabili o toccabili dallo Stato, non potranno essere sindacati o toccati nel loro uso o riparto o distribuzione o applicazione sacra. Se l'officio sacro, o professione sacra non cade sotto l'alta sovranità e nemmeno sorveglianza o tutela del governo, è assurdo che questo multi o tassi a proprio profitto, il sussidio temporale o l'elemosina che la Chiesa annette al disimpegno de' proprii sovrani ordini o mandati. Si potrebbe pensare che gli ecclesiastici abbiano a pagar tassa per qualche professione civile o genere di arte e commercio che mai esercitino: ma è da osservare che la Chiesa in generale vieta agli ecclesiastici d'occuparsi in impieghi civili o in traffici: che se ha permesso qualche lieve cosa, fu solo per necessità e per provvedere ai chierici i mezzi indispensabili alla loro personale esistenza, epperò tutto levando ad ordine spirituale, tutto ha disciplinato con rigorose sue leggi. Potrebbero forse gli ecclesiastici venir tassati dal governo per i loro beni patrimoniali o beni ereditati dalla propria famiglia: ma qui si faceva innanzi il benigno avviso di S. Tomaso *ab hoc debito liberi sunt clerici ex privilegio principum: quod quidem aequitatem naturalem habet; quia sicut reges sollicitudinem habent de bono publico in bonis temporalibus, ita ministri Dei in spiritualibus; et sic per hoc quod Deo in spiritualibus ministrant, recompensant regi quod pro eorum*

pace laborat (com. in ep. ad Rom. 13, 1): ossia l'aliquale diritto che hanno i re di riscuotere tassa sui beni patrimoniali dei chierici, bisogna bene porlo in bilancia col dovere che essi hanno di mostrar gratitudine ai chierici per i tanti beni che vengono procurando al regno. È poca cosa la pace e la concordia dei sudditi e delle famiglie? non lo si dee ai chierici? non ha dovere lo Stato di zelare la vita morale e cristiana? non ha dovere lo Stato di favorire le persone benemerite della pubblica quiete e del pubblico benessere? Accordare ai chierici l'esenzione anche pei loro beni puramente privati e civili, era soddisfare a questi impegni pubblici. E la Chiesa interprete dei diritti e doveri nonchè dei cittadini, anche degli Stati, assai di sovente vi dichiarò tenuto ed obbligato lo Stato.

La storia maestra di esperienza, nonchè personale, anche politica e sociale, può invocarsi tutta a stabilire più che la convenienza, l'obbligo di vero diritto naturale di concedere una significante e larga immunità personale ecclesiastica. Si sa che anche le vecchie nazioni pagane ed idolatre, tutte venivano esonerando dai tributi i proprii sacerdoti: si sa che il popolo ebreo pagava alla tribù di Levi un intero decimo sulla intera rendita delle proprie terre, nè lo veniva menomando con trattenuta di ricchezza mobile o altra tassa qualsiasi: e l'immunità ecclesiastica cristiana era ben giusto che non fosse accordata più avara o stretta della vecchia immunità ebrea o pagana. Costantino il grande, appena data la pace alla Chiesa, sulla fine del 312 o al principio del 313, pensò subito a far ragione non dirò alle querele, ma pure ai desiderii dei chierici cattolici, e pubblicò il decreto con che li veniva esonerando da tutti i gravami e le imposte tutte dovute allo Stato. La ragione che reca Costantino nel prologo al suo decreto, gli torna a molto onore, e poco o punto è diversa dalle ragioni più sopra indicate. Costantino asserisce che quanto più crescono numerosi i chierici, e quanta maggiore libertà hanno di rendere onoranza a Dio, e tanto più lo Stato guadagna: assicura di averne esperienza nella guerra poco prima guerreggiata. Il decreto di Costantino ci fu conservato dal suo storico Eusebio (*St. Eccl.* l. 10, c. 7, p. 448 ed. Cambridge), e il protestante Gotofredo osserva come nessuno ha mai mosso nè può muovere dubbio sull'autenticità di quel decreto, dimenticato dal diritto romano solo perchè si credette bene di registrare in quella vece la legge ancor più ampia pubblicata sette anni dopo e catalogata al n. 2, t. 2, l. XVI del codice teodosiano (Got. *ibid.*). Tutti i protestanti, compreso il Gotofredo stesso, non potendo altro, zelano la falsa sentenza che le immunità si devono interpretare come puro e semplice favore del principe: però sono ben lontani dal negare che non sieno state accordate ampiissime fin dai primi anni della pace della Chiesa. È impossibile negarle perocchè ne trattano assai diffusamente i

tre lunghi titoli, l. 16, 2 *de episc. eccl. et cler.* del codice Teodosiano e l. 1, 2-3 cioè *de sacros eccl.* e *de epis. et cler.* del codice di Giustiniano. L'anglicano Bingham fa riserve al Gotofredo quanto all'imposta fondiaria *canon, jugatio,* di che già abbiamo parlato, non fa nessuna riserva quanto a tutte le altre imposte, confessando che sempre o pressochè sempre i chierici ne erano esonerati. Sulla scorta del Gotofredo fa poi il novero di queste imposte: cioè 1° *census capitum* o *tributum personale* cioè imposta del testatico; 2° *aurum stratioticum* ossia tassa militare, suddistinta *in aurum tyronicum* o tassa di fanteria, ed *equi canonici* o tassa di cavalleria; 3° *chrysargyrum* cioè oro-argento, detto anche *aurum negotiatorium,* una specie di tassa d'arte e commercio, che pagavasi ogni cinque anni, epperò aveva nome anche di *tributum lustrale,* ma era tassa gravosissima in quanto dovevasi pagare anche da persone poco o nulla abienti; 4° *metatum* ossia prestazioni d'alloggio ai soldati in marcia o di presidio, tassa pagata ai *metatores* od officiali incaricati di preparar le *metae* o tappe dei militari; 5° *superindictae et extra ordinariae* cioè tasse di guerra o per lavori pubblici straordinarii; 6° *descriptio lucrativorum* ovvero *denarismus,* cioè tassa di trapasso di proprietà, in occasione di successioni mortuarie o per compere di terreni; 7° *munera sordida* cioè cariche obbligatorie ai dati cittadini di un comune, alle quali cariche era annesso l'onere di sostenere del proprio un numero determinato di pesi; 8° *honores* cioè cariche obbligatorie alle quali non era annesso peso finanziario, però era annesso peso di qualche prestazione personale; 9° secondo il Bingham, la legge romana ebbe a variare, e talora non esentuava, però talora esentuava i chierici anche dalle contribuzioni per manutenzione e costruzione di strade e ponti, *instructio itinerum pontiumque;* 10° secondo il Bingham, la legge ebbe pure a variare quanto ad alcuni altri servizii di utilità pubblica, *cursus publicus* una specie di posta, *angariae et perangariae* cioè servizii edilizii personali (v. Bingham, *origines ant. eccl.* v. 2, p. 227-260). Le voci *angariae et perangariae* ebbero significato più fosco o più largo nel Medio Evo, e passarono a dire ogni genere di prestazione personale obbligata e forzosa: e da esse vennero sempre esentati gli ecclesiastici. Il Thomassin sbozza più a minuto la storia delle esenzioni sotto i re Franchi (*vetus et nova disc.* t. 3, l. 1, n. 3, c. 33-49): nei capitolari di Carlo Magno nessuna legge ad introdurre, tutte a conservare e difendere le larghe immunità fisse da tempo immemorabile. E di mezzo al codice di Giustiniano (da Lotario II assunto a codice dell'impero), vennero poi introducendosi specialmente al tit. 3, lib. 1, leg. 2, le aggiunte di Federigo II, che ripetevano alle autorità civili subalterne le disposizioni ecclesiastiche dei due concilii di Laterano II e III quali si leggono anche nel diritto canonico cap. *non minus* e cap. *non licet,* lib. 3,

t. 49. Verun ente, veruna persona ecclesiastica, non poteva, non doveva essere sottoposto a pagamento di tassa veruna: la città o il barone, che l'avesse tentato, incorreva scomunica presso la Chiesa, e il bando e sequestro de' proprii beni in faccia all'impero, colla condanna a rifondere il triplo dei danni recati. Tutti riconoscevano tutti vedevano la convenienza che in alcune più significanti circostanze, anche i chierici avessero a concorrere a spese pubbliche, ma si doveva custodire con gelosia la disciplina canonica: alle spese di provato vantaggio pubblico prima pensassero i laici, e solo nei casi di constatata povertà dei laici, dovessero o potessero arrecare ajuto gli ecclesiastici: le collette ecclesiastiche fossero previamente e liberamente votate dal clero e dal vescovo: s'interrogasse la S. Sede e se ne ottenesse l'assenso: i laici ricevessero ringraziando il denaro così raccolto da speciali delegati ecclesiastici.

Assai sdusci vennero a soffrire le immunità ecclesiastiche nel licenzioso quattrocento, vero tempo in cui si venne a preparar la riforma. Il Concilio di Trento diede qualche savio avviso in proposito, ma già poco prima il previo concilio di Laterano IV celebrato nel 1512-1517, aveva molto operato, molto lottato per le immunità sacre: aveva obbligato ed ottenuto il ripristino delle sacre esenzioni. Eco dei due concilii, di Laterano IV e di Trento, può ben dirsi la bolla *Coenae* che abbiamo a lungo esaminato e che delle estorsioni di denaro al clero, del sottoporlo a tassa secolare, faceva uno dei peccati in special modo riservati al Papa. *Qui collectas, decimas, talleas, praestantias et alia onera Clericis, Praelatis, ecc. absque Romani Pontificis speciali et expressa licentia imponunt, et diversis etiam exquisitis modis exigunt, innovantes super his tam in Lateranensi novissime celebrato quam aliis Conciliis generalibus edita cum censuris et poenis in eis contenta.* Così sempre la bolla: e già notammo il molto che in proposito ebbe a fare e patire S. Carlo.

Nella prima mètà del 1700, in tempo di lotta fra la S. Sede e la Corte di Torino, Andrea Riccio monaco cistercese, ebbe a stampare una *synopsis decreta et resolutiones S. Congregationis Immunitatis super controversiis jurisdictionalibus,* cioè un quadro analitico di pronunciati della Sacra R. Congregazione sulle Immunità Sacre, come ognuno sa istituita in Roma fin dai tempi di Paolo V. Fra quattro o cinque mila verdetti citati dal Riccio, e che obbligavano in via disciplinare pei casi singoli, e quando fossero di massima, obbligavano ed obbligano anche in via speculativa, crediamo utile per il diritto e la storia riferire i seguenti:

I Chierici non sono tenuti a pagar censi o livelli al governo, se non sieno invariabilmente annessi e fissi ai fondi, 17 gennajo 1626 — godono delle esenzione dalle tasse per tutti e singoli i beni proprii, cioè sia per quelli avuti dalla fami-

glia sia per quelli avuti per compera o anche in dono, 4 settembre 1674 — godono dell'esenzione appena ricevuta la tonsura, purchè abbiano condotta ecclesiastica, 10 agosto 1638 — quando vivono in famiglia, godono dell'esenzione per l'aliquota parte di beni che loro spetta o che venne loro donata; ma il vescovo è obbligato a invigilare che in ciò non avvenga frode; e il giudice ecclesiastico potrà e dovrà dichiarare, se o no, è stata dolosa una donazione, 4 giugno 1645, 20 marzo 1662 — godono dell'immunità i chierici, anche quando tonsurandosi abbiano promesso di non volerne godere, 10 settembre 1652. — I chierici non sono tenuti a far la guardia contro i Turchi, se non in caso di necessità estrema, 11 gennajo 1633 — non sono tenuti a pagar la tassa comunale del medico, chirurgo, maestro di villaggio; però il vescovo può in suo nome tassare i chierici affine di costituire uno stipendio conveniente a tali persone, 14 febbrajo 1628 e 9 dicembre 1631. — I chierici non sono tenuti alle tasse dell'olio, della macina, al testatico, alla tassa colonica, per il tanto quanto può a loro spettare, anche quando vivano in famiglia e siano mantenuti dal padre, 24 luglio 1634 e 4 sett. 1640. — I Chierici non sono tenuti ad obbedire al sindaco, che fissa il dì della vendemmia; ma se è necessario ordine simile, l'ordine per gli ecclesiastici deve essere dato dal loro vescovo, 30 maggio 1659. — I chierici non sono tenuti ad obbedire il governo che in tempo di carestia obbliga a consegnare o denunziare il frumento: ma solo il vescovo può intimare a loro la denunzia e la consegna da farsi in separato a speciali delegati ecclesiastici, 4 gennajo 1630 — si annulla in proposito un decreto del senato di Milano, 19 ottobre 1675. — Lo Stato non può vietare ai chierici di esportare grano, o intimarne loro il prezzo di mercato: può e deve farlo il vescovo se l'annata corre scarsa, 12 febbrajo 1675 e 1 dicembre 1676. — Il frumento nascosto in luogo sacro non può essere inquisito se non dagli unici delegati del vescovo, 20 agosto 1676. — L'autorità civile non può obbligare i chierici a ricorrere alla macina dei secolari, nè proibire ai secolari di ricorrere al mulino dei preti, e il vescovo deve scomunicare, chi angaria i chierici e pone tali ostacoli, al pari di chi ostacola la decima, 11 agosto 1631. — I chierici non devono pagare la tassa della pesa, della carta bollata, quella detta *tassa della cittadella,* 11 gennajo 1636, 19 marzo 1647, 23 aprile 1634 — nemmeno quella della *foglietta* sul proprio vino che essi vendono al minuto, ma il vescovo deve vegliare sugli abusi possibili, 25 settembre 1627. — Gli ecclesiastici non sono tenuti ad obbedire al principe che vuole ricostituire il catastro, o riveder l'anagrafe della popolazione: ma si devono in proposito aspettare istruzioni, ordini od inviti del proprio vescovo, 9 maggio 1675 e 10 maggio 1639. — I chierici non possono assolutamente pagar tasse per propria iniziativa o generosità privata, e quando paghino senza indulto papale, supplicheranno l'assoluzione dalla incorsa censura, 31 maggio 1639, 1 settembre 1639.

I nemici delle immunità sacre presi da una tenerezza ad essi insolita per la moralità pubblica nei pagamenti dovuti al pubblico erario, hanno infinitamente declamato contro le difficoltà o meglio impossibilità di impedir le frodi, quando si venga a regolar la finanza dietro ai principii dell' immunità stessa. Noi qui nè possiamo nè vogliamo asserire che le esenzioni sacre rendano l' uomo impeccabile: però possiamo e dobbiamo avvertire che non lo rendono più peccante di quanto

lo rendono i sistemi tributarii moderni: sistemi nei quali ammesso il principio del cointeressare gli esattori e i gabellieri ai proventi dello Stato, pare si moltiplichino da una parte la rapacità degli agenti di tasse, dall' altra parte l'astuzia o le frodi dei contribuenti. Del resto se un dì v' avevano le esenzioni sacre, oggi ancora non v' hanno forse speciali esenzioni di speciali impiegati o civili o militari, di professionisti speciali, di speciali amministrazioni comunali, governative o anche di società care allo Stato?

L' esazione delle imposte dirette non poteva creare imbarazzi: i fondi ecclesiastici non erano compresi nelle mappe dei fondi paganti: l'esattore non ne esigeva pagamento e tutto era finito. È vero poteva darsi il caso che un secolare convenisse una falsa vendita ad un ecclesiastico, e l'ecclesiastico, tenendo il fondo in fiducia, lo venisse sottraendo alle dovute tasse laiche. Ma non erano pochi i pericoli di tale combinazione, e il caso veniva ridotto ad essere piuttosto ipotetico che reale. A tacere dei pericoli, che sempre accompagnano le convenzioni di fiducia, i tribunali ecclesiastici avevano il mandato di vigilare seriamente su questa colpa aliqualmente possibile: e un fallo in argomento non era calcolato come fallo lieve: rivestiva il carattere di furto e falso e più anche di mancanza di fedeltà e spergiuro. L' ecclesiastico doveva provare la veracità dei proprii possessi, doveva dimostrare come e con che avesse fatto i propri acquisti: e una infedeltà, uno spergiuro dinanzi a un tribunale o laico od ecclesiastico era passibile delle più serie conseguenze.

L' esazione delle imposte indirette poteva realmente dar luogo a maggiori difficoltà, vuoi rispetto alla persistente incertezza dello stabilire di qual genere fosse il consumo della merce se laico od ecclesiastico, vuoi anche rispetto alle quotità troppo minute delle somme da esigersi, ciò che doveva rendere necessario per lo Stato un ufficio di disamina troppo oneroso. E qui a combinare il diritto canonico col buon andamento del pubblico servizio, era invalsa una pratica molto equa e come avverte anche il De-Luca (l. 14, p. 14, d. 2, n. 52) molto lodato dai canonisti, dai moralisti, dalla Santa Sede; cioè che gli ecclesiastici pagassero prima non diversamente dai laici alle dogane, ai dazi murati, alle macine, alle venditorie del sale; ma poi infin di mese o almeno infin d' anno, pel tramite della debita autorità ecclesiastica ricevessero un compenso in denaro proporzionato alle tasse presumibilmente pagate e non dovute pagare. Questa pratica vigeva in Lombardia e tanti altri paesi sino al cadere del secolo passato. I sacerdoti semplici godevano di un bonifico convenzionale e fisso. I vescovadi e i monasteri, della cui onestà nessuno poteva concepire dubbi, talora erano trattati colla medesima regola, ma più di spesso venivano a presentare agli

impiegati di finanza i libri mastri delle loro provviste, e su di essi si calcolava l'importo dei dazi anticipati e le competenze delle bonifiche. È quello che anche nella vita di S. Carlo scritta dal Giussano, si legge fatto dal governo Spagnuolo, dopochè il santo potè ottenere dell'Albuberque il ripristino delle sacre esenzioni.

Tutti gli archivii pubblici, per non dire anche i privati, hanno numerose memorie delle sacre esenzioni: però quanto è facile averne o leggerne notizie sparse e frammentarie, altrettanto sarebbe difficile trovarne o cavarne notizie generali o riassuntive: nè sappiamo di chi mai ne abbia fatto una pubblicazione storica di qualche rilevanza dal lato dell'economia politica. È scienza bambina la statistica: tanto più la storia della finanza, e le scarse pubblicazioni che esistono in argomento ci persuadono vieppiù della difficoltà, se non anzi delle impossibilità di nozioni determinate e riassuntive risalenti oltre gli ultimi anni del secolo passato. In ogni modo abbiamo praticato indagini al nostro archivio di Stato e all'archivio arcivescovile, e vi abbiamo trovato documenti che in mancanza di meglio riputiamo curiosi, e anche importanti e preziosi. All'archivio di Stato trovammo documenti che interessano un po' la statistica, ma più la storia delle sacre esenzioni. All'archivio arcivescovile trovammo manoscritti o bozze che interessano un po' le loro vicende storiche e più ancora la loro nozione numeraria o pratica.

I documenti depositati negli archivi, oltrechè incompleti, spesso sono oscuri, perchè disordinati o scritti per uso d'ufficio, senza quelle indicazioni storiche, le quali uniche possono farli intendere od apprezzare. E questo è specialmente a dirsi dell'archivio arcivescovile d'uso più privato e che ha subito maggiori ingiurie dei tempi. Ad ogni modo all'archivio di Stato *Sezione Governativa, Esenzioni, Provvidenze Gen. cartella n. 15* sta un editto di Maria Teresa in data del 28 marzo 1768, con che si ordina un cambiamento di cassa per pagare le bonifiche dei dazi a chi avanzasse diritto d'esenzione. Se io non erro, questo innocuo e forse forse benefico editto di Maria Teresa, fu l'inizio dell'ultima esiziale campagna aperta contro le immunità sacre; voglio dire che in armonia colla politica ecclesiastica di quei tempi, l'assassinio del diritto canonico era sempre o spesso velato colla transitoria e parziale beneficenza agli ecclesiastici secolari e regolari transitoriamente venerati ed accarezzati. Avanti quell'editto le immunità sacre erano pagate pel tramite dell'Economo, autorità di nomina mista regia ed apostolica, ma soppresso allora con molto disgusto di Roma il regio ed apostolico economato; senza momentaneo danno, anzi parmi con momentaneo vantaggio dei cointeressati si incaricavano altre casse laiche a pagare le esenzioni sacre. All'archivio arcivescovile noi non trovammo pro-

teste contro quanto si veniva allora operando, il che indica che non si sapeva ancora dove intendesse giungere il governo. Nell'archivio, in cartelle dell'anno 1768 e 1769 abbiamo trovato un grosso gruppo di appunti, di note, di conti riuniti a quadro sinottico concernenti le competenze per le esenzioni sacre, competenze all'Arcivescovo, al clero secolare e (cosa straordinaria all'archivio arcivescovile) proprie anche al clero regolare: appunti simili non si rinvengono in cartelle degli anni antecedenti come nemmeno susseguenti: e ne risulta troppo chiaro che vennero dettati per intavolar le partite e regolare le nuove pendenze colle nuove casse incaricate di pagar l'esenzioni. Qui avanti pubblichiamo alcuni di questi interessanti documenti, dividendoli in quattro gruppi e illuminandoli con molte glosse che scriviamo in carattere corsivo fra parentesi. Si noti che i conti sono dati in pesi e misure vecchie di Milano: cioè la *lira* milanese equivalente ad attuale L. 0. 66 circa, divisa poi in venti soldi, col soldo suddiviso in dodici denari: la *libra* così detta grossa che pesava circa 800 grammi: la *brenta* di circa 76 litri. Unità di misura per le esenzioni era la *boccha:* ma ad ogni singolo ecclesiastico non si attribuiva una *boccha* singola: bensì si raggruppavano svariate *bocche* a un dato titolo ecclesiastico. Dalla precitata cart. n. 15 dell'Archivio di Stato mi risulta che i canonici di Lodi valevano ognuno sei *bocche,* e forse dieci ne valevano i Monsignori del duomo di Milano, calcolandosi a 250 *bocche* la forza del clero della Metropolitana. Un titolo ecclesiastico riassumeva adunque più *bocche,* e si pagava il titolo per molte altre *bocche* realmente o ipoteticamente annesse. Or ecco i documenti dell'Archivio arcivescovile catalogati con aliquale ordine nostro.

A) *Documenti o sbozzi generali per l'esenzioni del clero secolare.*

Documento 1° — L'anno 1572 fu fatto ricorso dal venerando clero secolare della città di Milano per essere tenuto esente dalle gabelle dei dazii — (*siamo ai tempi di S. Carlo: come già fu accennato a pag. 36 e pag. 85, 86, il santo trovò le immunità ecclesiastiche assai violate a Milano, e procedendo dietro le istruzioni di Roma, prima colla dolcezza e poi anco col rigore, fece restituire le abbandonate e anche dimenticate esenzioni*). — Fu ordinato in seguito che per vegliare le frodi che potessero nascere per l'introduzione dei generi si fissasse un certo numero, e fu convenuto che fosse per 900 *Boche* — (*già allora il novero degli ecclesiastici milanesi doveva essere più che 900*). — L'anno poi 1587 fu fatto nuovo ricorso per l'accrescimento delle Boche e fu accresciuto sino al novero di 1300 a condizione che di tempo in tempo potesse accrescersi il novero di Boche. E su questo piede e numero benchè notabilmente incongruo — (*già a pag. 74 abbiamo riferito statistiche d'onde risulta che il novero dei sacerdoti milanesi nel passato era oltre 2000*) — si passano le esenzioni notate al registro *** e non d'altra sorta. Vi sono però, oltre le dette Boche 1300, altre Boche che si pagano all'economo Apostolico e ad altri regii beneficiati.

Documento 2° — Dall'anno 1760 retro godeva il clero l'esenzione della tassa della porzione colonica per la porzione di casa che ciascuno abitava — (*quell'anno si era abolita, però in virtù del concordato accennato a pag. 254*). — Dovrebbe godere come godono li regolari e le monache l'esenzione del sale e grassina.

Documento 3° — Esenzioni del clero secolare, le quali si riscuodono dal Banco della città e non dalla Camera Regia, a riserva di quella della macina, che si paga dai proprietarii di questo prodotto. Il venerabile clero secolare gode l'esenzione delle gabelle per li infrascritti generi: di due moggia e mezzo farina per ogni Bocha: di brente sei vino per ogni Bocha: di mezza libbra carne al giorno per li giorni di grasso per ogni Bocha: di libbre tredici d'olio d'uliva per ogni Bocha: di carro due legna. Per pollaria, pesce e gamberi resta fissata una picciol somma per ogni Bocha. Alli ecclesiastici, che tengono cavallo per proprio uso si passa l'esenzione, per carra due fieno, e somme tre e mezzo avena per ogni cavallo. Il ven. Clero secolare non gode esenzione di sale, a riserva del capitolo della Metropolitana, cui fu fatta la concessione di stare 100 di esenzione dal Re di Spagna verso il fine del secolo scorso per special privilegio: e simile concessione ha il capitolo della Scala di Regio Juspatronato.

Documento 4° — Al clero secolare di questa città e Corpi Santi rispetto alle Boche limitateci l'anno 1587 in n. 1300, non è compreso l'Eminentissimo nostro Arcivescovo, l'Economo Regio, li prelati e senatori Ecclesiastici e Cappellani Regii.

B) *Documenti o sbozzi generali per l'esenzione ai regolari dei due sessi.*

Documento 1° — Per rispetto al Clero regolare è massima fissata dalla Corte di corrispondere a cadauno dei monasteri, sì di regolari che di monache, una tal quale somma più o meno, secondo il stato dei monasteri, come più diffusamente si può vedere presso il sig. Gaetano Reina Regio Tesoriere: questo però per i dazii regii. Per rispetto alli dazii civici si esige dai superiori di ciascun monastero un giuramento del consumo che annualmente si fa sopra il maggior o minor numero dei religiosi componenti la loro comunità.

Documento 2° — Per i regolari. Esenzioni d'olio d'ulivo all'anno: libbre 13 1/2 per ogni Bocha: libbre 45 per ogni lampada quotidiana: libbre 22 1/2 per ogni lampada notturna fissate come sopra. Per i regolari. Esenzioni grassina: libbre 15 formaggio: libbre 15 butirro: libbre 6 candele di sevo: libbre 10 sapone: libbre 5 salame: libbre 12 zuccaro tra bianco e rosso: libbre 1 1/2 drogheria in tutto: libbre 6 armandole e pignuoli. Medicinali da lasciarsi in bianco. Per i regolari: braccia 10 saglia: braccia 4 panno a chi bisogna: cavezzi due tela ad uso chiesa, tavolo, letto ecc.: coperta di lana n. 2 ogni Boche cinquanta: coperte dobletto e filo e roccadino ogni Bocha cinquanta. Cera di Venezia ad uso di Chiesa secondo il bisogno dei rispettivi monasteri spiegando il quantitativo del peso: libbre 3 cerini per ogni religiosa.

C) *Documenti o sbozzi per l'esenzione della Mensa Arcivescovile.*

Documento 1° — Esenzioni che si esigono ogni anno dalla Rev. Mensa Arciv. di Milano e sono cioè: Esenzioni Regie della forma generale assegnata da Sua Maestà in fior. 1000 all'anno che si esigono dalla R. Camera mil. L. 3250. Esenzioni civiche per libbre...: — (*lo scritto è sgorbiato e lascia dubbio fra 5936 e 8936*) — di manzo e vitello: brente 910 vino per acqua e brente 28 per terra — (*significa vino introdotto*

e daziato al naviglio, e vino introdotto e daziato per le altre porte della città) — che si esigono ogni anno dal banco di S. Ambrogio milanesi L. 2350. 4. —. Esenzioni di moggia 180 farina di formento, che si esigono ogni anno dai rispettivi impresarii, 8 per l'anno 1768 per l'impresa delli soldi 46, si sono esatti dal banco di S. Ambrogio, sommano L. 630. Esenzioni di moggia 150 carbone ogni anno esigibile dall'impresario della macina: e per l'anno 1768 fu pagato dal banco di S. Ambrogio L. 33. 10 —. Le qui descritte esenzioni si sono sempre incontrate coi rispettivi impresari, cioè per fieno carri n. 45: legna da fuoco barche n. 7 — (*il naviglio poteva equivalere allora al presente scalo merci della ferrovia*): — avena somme 150.

Documento 2° — Sua Emin. il Card. di Milano gode trattamento di esenzioni pari a Sua Eccellenza conte di Firmian.

Documento 3° — (*V'ha in Archivio Arc. uno sbozzo di ricorso di S. E. C. Pozzobonelli al governo, perchè in occasione del mutamento di cassa pagante l'esenzioni, gli vengano compensate non so quali perdite fatte o da farsi. Vi ha risposta di governo che assente alla rimostranza e assicura il Cardinale che verrà onorato di trattamento pari al governatore conte di Firmian*).

D) *Documento riassuntivo. Prospetto delle esazioni in denaro effettivo.*

Scosse delle esenzioni del clero secolare pel 1768:

Boche accordate a tutto il clero		1300	
Si leva S. Ambrogio	75		(*Si levano perchè il governo li compensa direttamente.*)
Si leva il cap. della Scala	30	105	
restano Bocche		1195	

Esenzione del vino Boche 1195 in ragione di L. 9 per Bocha	L.	10755. —. —
idem carne Boche 1195 a L. 8. —. 6 per Bocha	»	9589. 17. 6
	L.	20344. 17. 6
Esenzione fieno ed avena	»	1410. —. —
Addizione con qualche cosa di rilascio per spunta . .	»	1782. 11. —
(*non intendiamo che cosa sia il rilascio della spunta*)		
Macina civica a L. 5. 15. — per Bocha e rilascio spunta .	»	6816. 2. —
In tutto come dal mandato pagato dal banco di S. Ambrogio	L.	30353. 11. —
Macina regia a L. 2. 10. — per bocha e rilascio per spunta	»	2932. 12. 6
Macina dei soldi 4 e soldi 10 per boche e spunta . .	»	579. 16. —
Esenzione d'olio che si riscuote dalla R. Tesoreria generale	»	1220. —. —
Si distribuiscono in tutto dal sindaco del clero . . .	L.	35085. 19. 6
Il capitolo di S. Ambrogio esige separatamente . . .	»	2054. 13. 4
	(1) L.	37140. 12. 10

(1) Il documento continua con minuti accenni al modo di riparto che crediamo bene omettere, e solo diamo la nota qui annessa perchè ci pare più importante.

Nota. La retroscritta esenzione del vino è fissa essendo calcolata in regola di brente sei vino l'anno per cadauna Bocha, alla quale perciò spetta L. 9. —. — e tante appunto son state pagate dal banco. La retroscritta esenzione della carne viene calcolata sul numero dei giorni in cui fra l'anno si mangia carne, li quali secondo il conto del banco medesimo per il 1768 sono risultati n. 214 — *(appena 214 in tutto l'anno in quantochè nel 1768 durava più rigorosa l'astinenza della quaresima, in seguito assai mitigata da Pio VI).* — E questi — *(214 giorni di grasso)* — vengono ragguagliati a denari 9 per cadauno stantechè l'esenzione fissa è di mezza libbra di carne per ogni Bocha — *(cioè a dire il dazio pei secolari era denari 18 per ogni libra milanese, cioè milanesi un soldo e mezzo, ossia circa attuali quattro centesimi)* — ecc.

All'archivio di Stato abbiamo bene ricercato, ma non abbiam trovato il riscontro riassuntivo delle esenzioni pagate al clero secolare l'indicato anno 1768: però vi abbiamo trovato quadri di anni posteriori, e per la sua importanza, rilevata anche dal fatto che sta scritto all'Archivio in numerose copie alla precitata cartella, pubblichiamo il seguente documento generale o quadro sinottico.

Sommario dell'importo di tutte e singole le esenzioni personali e reali sopra li dazii civici vino, carne e macinato co' suoi uniti, rispettivamente corrisposta dal banco di S. Ambrogio per l'anno 1770.

Al governo e regii ministri	L.	32922.	2.	5
All'Em. Arcivescovo e clero secolare	»	35129.	4.	7
Al regio economo, regii cappellani e collegiata della Scala .	»	4066.	10.	9
Ai serenissimi cavalieri di Malta	»	2410.	19.	9
Agli esenti — *(perchè padri)* — dei dodici figli . . .	»	83812.	1.	4
Agli esenti a titolo oneroso — *(perchè avevano fatto prestiti al governo e precedentemente comperato le esenzioni o commutate in prestazioni personali)*	»	2348.	17.	6
Agli introduttori di nuove manifatture	»	23312.	13.	9
Alla regia ducal zecca	»	2600.	—.	—
Ai frati	»	26996.	9.	10
Alle monache	»	36380.	11.	9
Ai conservatorii — (cioè *case di correzione, ricoveri* ecc.) .	»	5610.	7.	11
Ai collegi	»	8044.	6.	5
Agli ospedali	»	13842.	12.	9
Alle cause pie	»	6841.	6.	—
Esenzioni reali a titolo oneroso — *(come sopra in fondi, feudi* ecc.)	»	10471.	18.	11
Agli esenti dei così detti fiorini	»	936.	17.	—
All'impresaro della dogana	»	4536.	5.	—
milanesi	L.	300263.	5.	8

Lasceremo nella penna i molti commenti, utili ma ovvii a farsi a questo prospetto, come a dire che quando si dà l'esenzione al clero si trova modo di estendere largamente la beneficenza e accordar l'esen-

zione anche agli ospedali, ai ricoveri, a tutte le cause pie: e la moralità pubblica vantaggia assai, come è indicato dalla cospicua somma dovuta al cospicuo novero dei padri consolati dalla numerosa figliuolanza dei dodici figli. In Archivio vi hanno conti abbastanza minuti di somme dovute ai monasteri singoli, e lettere congratulatorie del Kaunitz, perchè le sue leggi raggiungevano il voluto intento: di anno in anno si veniva assottigliando il novero delle monache e del clero secolare e regolare, e per conseguenza si assottigliava la quota d'esenzione loro dovuta. Un editto 13 aprile 1772 della pia e benigna Maria Teresa toglieva le esenzioni di diritto, lasciandole sussistere in via di grazia o di fatto, finchè dieci anni dopo un secondo editto del crudo Giuseppe II in data 4 gennajo 1783 le toglieva col proprio poter filosofico anche in via di fatto (1).

(1) Erano troppi a Milano nel secolo passato i 2000 preti, i 1700 frati, le 2600 monache, come portava la statistica del 1770 riferita a pag. 74? Fosse pure soverchia quella statistica, nessun Kaunitz nè austriaco, nè francese, nè piemontese, nè napoletano aveva avuto il mandato dal cielo di pensare alla riforma degli ordini religiosi col guerreggiare il diritto canonico e la Chiesa, e abolire le immunità sacre. Numerosissimi i preti e i frati cento o duecento anni sono: ma lo erano forse quanto i sacerdoti e leviti dell'antica legge, che, si sa, rappresentavano circa il decimo della popolazione di Israele? E dovrà proprio credersi un disastro per una nazione cristiana, se molti si risolvono a dedicarsi in quel modo al culto del Signore? Noi qui avremmo amato diffonderci in ampi cenni comparativi sul novero degli ecclesiastici nei vari tempi della Chiesa ma ci limitiamo a due osservazioni.

1° Quanto ai monaci, ognuno sa, che risalendo ai tempi di Costantino si troverebbero non inferiori ma superiori di numero a quanto furono in tutti i secoli seguenti. Basta ricorrere all' indice delle vite dei Padri raccolte dal Ros-weyd per darsi ragione della moltitudine di coloro che spopolavano le città per recarsi a far vita penitente e pia nei deserti. S. Macario ereditò da S. Antonio il paternato di 50,000 monaci. Osirinco era una città eremo di 10,000 monaci e 20,000 vergini. Serapione governava da 10,000 monaci a Tabenna: Arsizio da 5,000 sui monti di Nitria: v' avevano parecchi eremi da 3,000 e più monaci (come resta ancora oggidì il meraviglioso monte Athos che ne novera da 3,000 a 4,000). L' Helyot nella sua grand'opera sugli ordini religiosi assicura che S. Basilio ancor vivo vidde la propria regola abbracciata da 100,000 monaci. Come in Oriente le solitudini di Siria, di Egitto, di Palestina; così in Occidente erano gremiti di eremi le isole di Dalmazia; e bene spesso popolati da claustri molti suburbi delle città o cristiane o cristianeggianti. Giuliano apostata e alcuni imperatori eretici, come Valente, avversarono i monaci e li coscrissero soldati, ma il diritto romano conta assai più leggi e assai più imperatori spiegatisi in loro favore.

2° Quanto al novero dei sacerdoti antichi le notizie sono più oscure; ma sta il fatto che nella vecchia disciplina, se era più scarso il novero dei sacerdoti semplici, aumentava d'assai quello dei vescovi; e vi aveva un altro novero molto considerevole, obbligatorio e fisso di diaconi e chierici minori. La storia della persecuzione dei Vandali di Vittor Vittese reca il catalogo di circa 500 vescovi d'Africa, escluso Egitto: vi si conta a 500 persone il clero di Cartagine (v. l'ediz. del Ruinart, l'indice): attribuendo ad ogni vescovo d' Africa sei o sette preti, si avrebbero colà circa 3,500 preti. Negli atti del Concilio di Calcedonia an. 451 (v. le raccolte del Mansi *ac.* X) si tratta la causa di Iba

Capo VI.

L'immunità dei tribunali sacri in cause laiche civili.

Sommario: Il foro interno ed esterno della Chiesa: il foro esterno in contrapposto al foro civile — Le leggi ecclesiastiche che ai primi fedeli vietavano il ricorrere ai tribunali civili: loro forza e vigore: loro durata dopo la pace della Chiesa — Legge di Costantino il Grande fatta in ossequio alle pratiche apostoliche: trascrizione di tale legge nel diritto canonico — Cesare Cantù a torto crede falsa quella legge, e interpreta tutto a rovescio la scuola critica moderna: senatori e professori opponenti al Cantù — Opinione condannata del professore Nuytz.

Foro è annesso e connesso di giurisdizione, e come voce ecclesiastica verrà ad indicare l'insieme dei poteri giudiziari o contenziosi dati alla Chiesa.

Ogni foro esige tribunale. E la Chiesa diversa dallo Stato, e non inferiore ad esso ma spiritualmente superiore, ha la particolarità di un doppio foro od ordine di tribunali. Un primo genere di tribunali ecclesiastici giudica dell' individuo come individuo, cioè afferma o lega le colpe, concedendo o negando l'assoluzione sacramentale: e la confessione appunto costituisce il così detto foro di coscienza o *foro interno*. Un secondo ordine di tribunali giudica del bene e del male, non individuale, ma sociale: così adempiendo all' incarico avuto da Gesù Cristo di pascere e d'ammaestrare, nonchè gli individui, il gregge del Signore; intimandoci all'uopo chi, come, quando dobbiamo ritenere uomo giusto o pubblicano, uomo credente o pagano. Tutti i tribunali esistenti nella Chiesa, all' infuori della confessione, adempiono a questa seconda missione, e costituiscono ciò che dicesi foro non sacramentale o *foro esterno*.

vescovo di Edessa, e vi si dice salire a 200 persone il suo clero: si dà poi una testimoniale pel vescovo sottoscritta da 10 preti, 36 diaconi, 11 suddiaconi. A Roma sotto la persecuzione di Decio, una lettera di Papa Cornelio riferita da Eusebio (*his.* lib. 6, 43) novera 46 preti, 7 diaconi, 7 suddiaconi, 42 acoliti, 52 fra esorcisti, lettori, ostiarii con 1500 poveri soccorsi dalla cassa comune. La terza novella di Giustiniano (vedi anche Baronio an. 535) parla di tre chiese nuovamente erette e aggregate alla preesistente cattedrale di Costantinopoli: quindi in proporzione alla rendita fissa a 525 i chierici addetti alla chiesa maggiore, cioè 60 preti, 100 diaconi, 40 diaconesse, 90 suddiaconi, 160 lettori, 25 cantori, 100 ostiarii: vi si potranno aggregare altri ecclesiastici ma siano spesati dal vescovo. Sarà bene avvertire che nei primi secoli durava il vizio di ritardare il battesimo agli ultimi anni di vita; sicchè il servizio delle Chiese e dei sacramenti pei battezzati doveva essere assai meno rilevante od oneroso di quanto sia oggi giorno.

Foro Ecclesiastico in quanto è contrapposto a foro civile, nonchè riservarsi alla procedura ecclesiastica riflettente le cose pubbliche ed esterne, viene a significare la competenza a procedere e il modo con cui la Chiesa procede in un novero abbastanza rilevante di cause temporali: cause le quali si potrebbero bene lasciar giudicare dall'autorità profana, ma pur la Chiesa avoca a sè stessa o non abbandona; perocchè ben vede che, laddove le avesse ad abbandonare, ne verrebbero a patir danno i maggiori ed uniti interessi spirituali. Le cause miste, cioè quelle che per ragion della cosa o per ragion delle persone interessano la coscienza, vengono ad essere di competenza ecclestiastica: e noi dobbiamo ammettere, nonchè il fatto, il diritto della Chiesa di erigere dei proprii tribunali aventi mandato, campo d'azione, pene e sanzioni non solo esclusivamente spirituali, ma anche parzialmente e più o meno largamente temporali. Chierici e laici, figli tutti della Chiesa, dobbiamo esserle sudditi tutti in quella misura rimotamente sacra e vicinamente profana che essa ha prescritto. Noi verremo sbozzando alcuni appunti storici sui tribunali ecclesiastici in quanto avevano competenza sui chierici e in quanto l'avevano sui laici, in materia criminale e in materia civile.

Ancora oggidì nei paesi mancanti di civiltà e di fede usano i novelli convertiti e talor anche i pagani stessi, portare ai missionari da decidere le proprie contese in affari temporali. Ciò avverrà più di raro e sarà puro calcolo d'interesse da parte degli infedeli: avverrà più di frequente e sarà atto di religione da parte dei fedeli novelli. Far ciò pei neofiti, anche all'infuori d'una positiva legge ecclesiastica, diventa obbligo naturale, obbligo gravissimo di coscienza; se l'adire a un tribunale pagano viene a porre in rischi la propria o l'altrui fede e salute eterna; se viene ad offendere la religion cattolica e recar scandalo presso gli infedeli. Questa condizion di cose in misura più vasta e in modo pressochè persistente, avrà dovuto avverarsi durante le lunghe persecuzioni dei primi secoli della Chiesa; e noi possiamo e dobbiamo asserire che una legge, parte naturale, parte positiva (almeno consuetudinaria), obbligava i primi fedeli a far risolvere dal vescovo o dal tribunale episcopale le proprie contese. Ognuno sa che oggidì vi è una vera legge che obbliga all'astinenza dalle carni in alcuni giorni la settimana, legge che non è scritta, ma è consuetudinaria, e subisce varietà a seconda delle diverse provincie ed esigenze dei popoli. Qualcosa di simile dovette essere rispetto alle querele civili nei primi tempi della Chiesa. La regola di non deferirle a giudici pagani potè forse subire notevoli differenze a tenore dei luoghi, a tenore dei parziali periodi di tempo: ma come già accennammo a pag. 204 era regola apostolica, regola rigida durata fino al 5° o 6° secolo. Possono consultarsi in proposito le belle

osservazioni date all'anno 57 negli annali del Baronio, e gli studi più ampi del Bianchi (*Polizia della Chiesa,* t. 3, p. 452 e seg., t. 4, p. 674, p. 679 e seg.). Origene e S. Cipriano, le epistole di S. Clemente e i canoni apostolici (1) accennano a questa pratica e vi fanno ricordi parecchi concilii fra il 4° e 5° secolo. Il Bianchi crede che l'obbligo cessasse presto dopo il 400, e certo cessò col cristianizzarsi dei tribunali civili. Però le abitudini cadono a poco a poco, e vi avevano ancora troppi motivi che inculcavano le vecchie usanze apostoliche. La pietà e anche il vantaggio materiale persuadevano le plebi a invocare la mediazione dei vescovi: la carità spingeva i vescovi a provvedere dove lo Stato non provvedeva, o quando lo Stato desiderava il paterno loro intervento. I Padri dei secoli 4° e 5° esprimono frequenti doglianze per le contese troppo numerose portate dai fedeli al proprio tribunale, lamentano anche il soverchio tempo che quelle cure tutte profane, venivano a rapir loro a detrimento della più ambita cura d'anime: ma quelle doglianze erano sempre relative, perocchè ben conoscevano il pregio di quel noioso ma pietoso e doveroso uffizio; e talor anche con gravi parole avvertono i fedeli della sconvenienza di querelarsi ai pubblici e mal sicuri tribunali. La legge romana ammetteva, sanzionava, garantiva più o meno largamente il pronunciato civile dei tribunali episcopali, e già si può bene *a priori* indovinare che non furono gli imperatori più ostili alla Chiesa, ma i più amici e benevoli che più favorirono tali verdetti: e il medio evo fu lungo eco delle leggi romane.

I giuristi protestanti e regalisti non pretendono di rinnegare la storia e sconfessare l'esistenza dei vecchi tribunali episcopali: però lavorano a togliere loro ogni importanza, e avanti tutto trovano vantaggi nel contendere loro la nozione di *magistratura vera e giudiziale* e vi sostituiscono quella di *arbitrato* o *magistratura arbitramentale:* potrà rilevarsi qualche imprecisione in argomento anche nel Walter dotto e corretto ma di tendenze un po' gallicane. Non si devono condur guerre di pure e semplici parole, ma gioverà rilevar qui le distinzioni già notate dal Bianchi fra arbitri volontari e necessari, fra arbitrato di ragione perfetta ed imperfetta. I vescovi non erano arbitri obbligatôri in faccia alle leggi civili: ma erano ben tali in faccia alla Chiesa e da parte della regola ecclesiastica, sicchè i fedeli non potevano declinarne la sentenza. Parimenti l'arbitrato dei vescovi era perfetto in faccia alla Chiesa: in faccia alla legge civile non fu sempre tale, ma come e quando la legge lo sanciva. Qui non è tutto chiaro pure vi hanno leggi di Ono-

(1) I canoni apostolici e le epistole di S. Clemente, come ognuno sa, non si prendono come documenti genuini del primo secolo della Chiesa: bensì come compilazioni d'ignoto autore ai tempi di Costantino.

rio 378 e d'Arcadio 408 (*C. Giustin.* lib. 1, t. 4, l. 7, 8) che pareggiavano il pronunciato del vescovo ai verdetti imperiali o ciò che or diremmo *sentenze di Cassazione.* V'hanno poi leggi di Costantino e quella accennata a p. 205, di che ci gioverà tenere ulteriore parola.

Nel 1560 Giacomo Cujans che si latinizzava in *Cujacius,* pubblicò per il primo una non completa ma pregevole edizione del codice di Teodosio II; la pubblicò dopo altri che avevano pubblicati frammenti, o diremo così edizioni irrazionali. Tra i dotti che più se ne avvantaggiarono furono il Baronio e i correttori romani del diritto canonico. Alla causa XI, q. 1, c. 35 del primo libro di questo, leggevasi un decreto, di cui il periodo più saliente era il seguente: *Quicumque litem habens (sive possessor, sive petitor,* ecc., ecc.) *judicium elegerit sacrosanctae sedis Antistitis, etiamsi alia pars refragatur, ad Episcoporum judicium dirigatur,* ecc. I correttori romani notarono che per *Theodosius* non dovevasi intendere l'imperator Teodosio il Grande, ma il codice di Teodosio II, e quel decreto non essere poi altro che la legge di Costantino messa dal Cujacio in appendice al lib. 16° col titolo *de episcopali judicio:* tutto poi essere ripetuto nei capitolari di Carlo Magno, negli atti del Concilio 3° di Valenza, tenuto sotto Lotario, e in altre vecchie raccolte di canoni. Nessuno allora levò censure nè contro il poco cattolico Cujacio, nè contro i papali correttori o critici del primo libro del diritto canonico. Mezzo secolo più tardi, quando nel 1631, il gesuita Sirmond erudito di primo ordine, e poderoso nemico di calvinisti e giansenisti, ripubblicò quella legge con altre leggi romano-cristiane da lui scoperte, fu, non in vita ma dopo morte, vigorosamente aggredito dal calvinista Gotofredo nemico e censore (1) del Sirmond non per la legge di Costantino sola ma in tanti altri punti. Però, liquidate le cose, si vide che la controversia poteva tutta ridursi alla legge di Costantino stesso, se o no fosse genuina: la scuola cattolica sostenne il Sirmond: la protestante più di sovente sostenne il Gotofredo.

Cesare Cantù, il quale avrà bene il merito di coltivare un novero ragguardevole di buone intenzioni, ma ha pure il torto di pronunciarsi con facile sicumera e con destri equivoci in cose importantissime non approfondite nella misura dovuta; anche qui, come di sovente, accetta e pone a base della propria trattazione storica il risultato della critica protestante anzichè quello della critica cattolica. Nella *Storia Universale* scarta senz' altro la legge di Costantino, e nella *Storia degli Italiani* non ne parla se non assai tardi, quando tratta della condizione dei popoli sotto i Longobardi, e allora scrive (v. vol. 3, p. 86):

« Il popolo vinto singolarmente sussisteva ed aveva rappresentanza nella Chiesa, radunandosi per eleggere i vescovi ed i paroci suoi, e affezionandosi ai

(1) Vedi in proposito la *Biographie Universelle* di Parigi, e aut. cit.

preti e ai monaci, che usciti dalla classe degli oppressi, gli oppressi proteggevano e consolavano. Fra questi gli affari ecclesiastici si regolavano colla legge romana, e il longobardo li lasciava risolvere gli interni litigi davanti alle curie vescovili. Era tenuta per vera una costituzione di Costantino infirmata dalla più tarda critica, la quale prescriveva se alcuna lite fosse recata da un vescovo da una parte, l'altra dovesse stare al giudizio arbitrale di questo. Il conquistatore non la riconosceva legalmente, ma gli ecclesiastici se ne facevano appoggio, e — il conquistatore non vi curò? ebbene quando insorga dissidio rimettettelo in noi e coll'equità lo ragguaglieremo. All'ordinamento del comune, alla polizia il longobardo non provvide? provvedete voi secondo le consuetudini. Quell'irrequieto dominio vi interrompe il commercio? ebbene un giorno alla settimana, venite al convento protetti dall'immunità ecclesiastica. V'insegue il prepotente con spada nuda? ricoveratevi negli asili che vi apriamo nei luoghi sacri. Voi siete i buoni credenti, mentre costoro sono ariani. Voi siete i figli di Dio in cielo e del Papa in terra, il quale vi benedice, mentre riprova la schifosissima e nefandissima stirpe dei Longobardi. Così raccoglievansi le speranze e i diritti dei superstiti italiani. »

Chi imbatte nel brano riportato: e tanto più se ha scorse le precedenti pagine del nostro storico, ed ha riflesso che vi si è ben parlato di tante leggi romane civili e anche ecclesiastiche, ma pure, non vi è mai trattato nè delle origini, nè della natura, nè dell'ampiezza delle immunità ecclesiastiche; sarà facilmente indotto a credere che gli asili, le esenzioni, i giudizi episcopali sieno creazioni dei secoli barbari, mentre non furono che continuazione e presso alcuni popoli, (segnatamente presso i Longobardi) non amplificazione ma restrizione di diritti già riconosciuti alla Chiesa dal vecchio mondo romano. Il Cantù a p. 492, v. 2, analizza il diritto romano cristiano, lo loda giustamente per la materia matrimoniale, ma gli muove anche assai ingiuste accuse, come nelle disposizioni date contro gli eretici: a pag. 511, v. 2, si fa vedere abbastanza impreciso o scarso nella conoscenza critica del codice teodosiano. E per raggiustar le idee dal Cantù tutte confuse e rimescolate gioverà notare:

1° Le immunità ecclesiastiche furono salvezza della cristianità alla venuta dei barbari, ma non furono già creazioni o fondazioni allora nate o sviluppate.

2° L'era degli equivoci nel diritto antico, nessuno lo determina alla venuta dei barbari, bensì a mezzo il secolo decimo, ai tempi di Benedetto Levita ossia Isidoro il peccatore o mercatore. È un assurdo di critica il supporre che alla venuta di Alboino in Italia, cioè ai tempi di Giustiniano II, si fosse perduta la memoria d'una legge che doveva essere costitutiva e fondamentale di parte larghissima del diritto vigente, quel diritto Romano di cui è la più splendida personificazione esso stesso Giustiniano II: è impossibile che i sacerdoti d'allora si appoggiassero a una falsa legge erroneamente creduta esistere nel codice di un imperatore morto poco prima. Nessun giurista, neppur della

scuola protestante ha mai sostenuto la ridicola stravaganza che una legge romana fosse falsificata dai romani avanti la venuta dei Longobardi: bensì essi giuristi al più oppongono che sono scarsi i manoscritti medioevali in cui si trova, epperò ci lasciano dei sospetti.

3° È impreciso il Cantù, quando a pag. 511, v. 2, ci insegna che « Giacomo Gotofredo commentò questo codice con trent' anni di lavoro, pubblicato nel 1736 in Lipsia da Antonio Marsigli e Daniele Ritter. » Il colossale lavoro del Gotofredo, morto l'autore, fu annotato la prima volta dal Marvilio e pubblicato a Lione nel 1665; venne fatta una seconda edizione cresciuta d'un'appendice del Ritter, e fu pubblicata a Lipsia dal 1736-44. Già avanti questa seconda edizione gli attacchi del Gotofredo contro la legge di Costantino erano stati ributtati dall'Alteserra, Legendre, Valois cattolici, e Seldeno protestante. Continuò la lotta fino oggi-giorno, e può vedersene la storia nel Jungk *de originibus et progressu episc. judicii,* Berlino 1832.

4° È ancora impreciso o almeno incompleto il Cantù quando ci racconta che in seguito a nuove scoperte del Mai, Peyron, Closs « fu fatta nuova edizione del codice a Lipsia dal Wenck nel 1825, » e poi ancora dietro nuove scoperte « ne sta facendo la più completa edizione il Baudi di Vesme a Torino ». Il Wenck non ha ristampato tutto, ma soli i cinque primi libri che dopo le scoperte del Mai, Peyron, Closs riescivano più imperfetti: il codice è ancor ben lontano dall'essere dato completo, e si disputa sul posto che teneva la legge di Costantino, ma non sulla legge stessa. Il Baudi di Vesme, scopritore delle carte d'Arborea (1) e primo paleografo d'Italia intraprese è vero un' edizione del codice teodosiano a Torino nel 1838; ma il testo e le avventure di questa pretesa completa edizione del Baudi, sono una palmare confutazione delle asserzioni del Cantù: e abbia letto o non abbia letto quell'edizione del Baudi, è certo che il Cantù commette un errore qualificato in quanto opina e dice: ed ecco come.

Il Baudi insigne fra i membri della società di storia patria, senatore del duplice regno, subalpino un giorno e poi italiano o cavouriano; nell'anno 1838 iniziò a Torino con dedica a Carlo Alberto una nuova edizione di codice Teodosiano: ma, date alcune puntate, dispensò un foglio con impaginatura romana quale si dà alla conclusionale di una pubblicazione, foglio contenente avvertenze, aggiunte e correzioni; e così interruppe, nè più riprese il suo lavoro. Il motivo di quella interruzione non lo disse, ma lo fe' intendere in quelle ultime pagine romane. Se il

(1) Il Baudi ad Arborea verso il 1846 scoperse quelle carte, fra le quali poesie italiane dell'età di Federico I, che suscitarono quella controversia che tutti sanno: già prima quivi stesso aveva scoperto palinsesti del codice teodosiano.

Baudi è il primo giurista e primo paleografo d'Italia, non è da meno di lui l'Haenel in Germania; il quale, scorse pressochè tutte le biblioteche d'Europa, dettò quel prezioso dizionario che sono i *Catalogi librorum manuscriptorum qui in bibliothecis, etc., asservantur,* e come dice anche il Vaperau, collazionò il diritto antegiustinianeo a 172 codici o frammenti di codici. L'Haenel fu anche invocato giudice sul valore delle famose carte d'Arborea. Ad ogni modo il Baudi a pag. I della sua conclusionale fa conoscere l'Haenel, si gloria della sua amicizia, e assicura ha in pronto un'opera alla quale basta a stento la vita d'un uomo. A pag. V il Baudi tratta delle famose costituzioni pubblicate dal gesuita Sirmond, fra cui la più importante è la nostra famosa legge di Costantino: il Baudi protesta di credere al Sirmond e cambiare alcune sue vecchie prevenzioni *post perlectam Haenelii elegantissimam dissertationem.* A pag. XIII e XV protesta di dover ritoccare qualcosa del suo codice in armonia agli avvisi e alle pubblicazioni dell'Haenel, accetta quindi il titolo *de episcopali definitione,* la legge di Costantino, e professa d'opinare come l'Haenel. Insomma insomma si vede perchè mai il Baudi ha troncata la propria edizione: precisamente perchè riusciva, non dirò una meschinità, ma certo un fuor d'opera, stante l'edizione assai più dotta ed accurata pubblicata dall'Haenel stesso a Bonna dal 1842-44. È merito del Baudi aver riconosciuto quanto alla propria era superiore l'edizione dell'Haenel. È merito dell'Haenel aver preferito trovar nel Baudi un amico e un collaboratore, anzichè un emulo abbattuto e conquiso. L'Haenel nelle prefazioni al *Codex Theodosianus* e *XVIII Constitutiones quas Sirmondus edidit,* parla con gran lode del Baudi di Vesme, lo ha adoperato a collazionare e giudicare di parecchi codici, specialmente ne apprezza alcuni di questi da lui veduti ad Arborea, e anche con questi prova che il titolo *de episcopali definitione* è proprio del codice Teodosiano; sono genuine le leggi scoperte dal Sirmond, può esser ancor dubbio se la famosa legge di Costantino fosse nel primo libro o fosse altrove; ma non è più dubbio che un dì non fosse nel codice, e che quale è ora non sia documento vero e sincero.

Concludiamo: il Cantù doveva dirci, che la moderna critica non ha infirmato, bensì affermato la famosa legge di Costantino; testimonii il Baudi di Vesme e l'Haenel, i due primi giuristi e paleografi d'Italia e Germania, e tuttedue magistrati e senatori di due regni che non peccano certo di soverchi pregiudizi papali.

Forse il Cantù crederà poco plausibili le sentenze del Baudi e dell'Haenel, sentenze vecchie più di quindici anni avanti ch'egli pubblicasse la sua *Storia degli Italiani:* forse vorrà preferire le sentenze di quindici o venticinque anni dopo, età che nella calma deve aver meglio maturata e liquidata la questione. Se così è, potrà far caso delle at-

tuali pubblicazioni degli attuali professori dell'università d'Italia, pubblicazioni figlie od eco delle università di Germania. È scienza recente la *Storia del diritto*, scienza omai insegnata in tutte le università del regno, e che non può non tener calcolo della nostra capitale controversia. È ancora in corso di pubblicazione a Padova il magnifico lavoro del prof. Pertile, classico in questo genere; e l'anno scorso 1885 ha toccato il v. VI, *Storia della procedura civile*, dove al § 211 si tratta dei *fori speciali, giudizii ecclesiastici*. Il Pertile non discende alla nostra questione, però mostra di conoscerla a fondo; dichiara che ritiene come genuina la famosa legge di Costantino, genuini i documenti portati dalla C. XI, q. 1, c. 35, 36, ecc. del diritto canonico; e per lo sviluppo della trattazione, rimanda al Sohm e all'Unger in Germania, e anche alla bella monografia del Salvioli le *giurisdizioni speciali nella Storia del diritto romano*, stampata nel 1884 a Modena in Italia. Il Salvioli pare a noi un giovane d'ingegno distinto che germanizza ma con criterio: e il fatto si è che ha saputo darci una serie di lavori originali che gli hanno valso nel 1885 la cattedra all'università di Palermo. Protestiamo che dobbiamo fare qualche riserva a qualche massima sostenuta o almeno affermata nel suo libro, ma esso ci pare di segnalata importanza dal lato storico, e deve essere additato a chi voglia farsi più larga idea dei giudizii civili pronunciati dai vescovi nel Medio (1) Evo. Ad ogni modo a pag. 82 rileviamo le seguenti parole magistrali per la nostra questione.

La celebre costituzione di Costantino ad Ablavio dichiarò valide le sentenze dei vescovi pronunciate in qualsiasi stadio del giudizio, anche se la causa era incominciata innanzi al tribunale pubblico, anche se una parte rifiutava sottostarvi. Accedendo a questo tribunale privilegiato, le parti erano liberate dalle formalità del *compromissum* o di altro patto: quando poi esso pronunciava, le sue sentenze avevano l'*actio judicati*. Non solo le parti, potevano eleggere il vescovo come arbitro, ma ognuno aveva facoltà d'iniziar processo al tribunal del vescovo anche contro volere dell'altra parte. Però questo giudizio era messo fuori dall'organismo del tribunale pubblico e senza mezzi per attuar le sentenze: l'esecuzione veniva fatta dai tribunali.

Il Salvioli continuando viene espressamente a notare che il « Gotofredo credè apocrifa la legge data dal Sirmond, ma dopo i due lavori dell'Haenel (*De Const.* Lipsia 1841, Bonn 1844), nessun dubbio più esiste sulla sua genuità ». Il Salvioli accenna in proposito al recentissimo classico manuale dei due canonisti protestanti Richter e Dove

(1) Già altrove abbiamo accennato come il diritto canonico *licet ex suscepto* t. *de foro competenti* autorizzasse il vescovo a far giustizia quando mancasse l'autorità secolare. Il fatto veniva ad essere abbastanza frequente nel Medio Evo di mezzo alle prepotenze e disordini della feudalità e anche dei comuni: V. anche Pertile, vol. 6, *storia della procedura*.

Lehrbuch des K. R. 3ª edizione, ove quanto al nostro argomento si accettano e riassumono i lavori di Walter, Eichorn, Phillips, Fessler, canonisti cattolici (1): e così pure tra i non giuristi sia cattolici sia non cattolici, il Salvioli accenna al Bickel, Bethman Hollweg, Wetzel, ecc. Ci pare che tutte queste autorità italiane e straniere, debbano aver prevalenza sulla più scarsa pratica critica e giuridica di Cesare Cantù.

Gli oppositori alla famosa legge accampavano sempre la grande obbiezione, che Costantino avrebbe accordato troppo ai vescovi, accordando di giudicare incaricati dalla fiducia nonchè di due parti, anche di una parte unica e semplice. Ma l'Haenel risponde che tale è il fatto; e che del resto la legge, anzichè allargare, veniva a più ben chiarire o più ben determinare *(epis. de definitione)* il poter dei vescovi: essa legge non riconosceva ancora ai vescovi il potere della punizione civile, almeno in modo diretto, quale consta che venne accordato più tardi. Ognuno sa che fino a jeri anche in paesi protestanti funzionarono tribunali ecclesiastici spesso aventi attribuzioni, nonchè civili, anche penali: e presso i greci il Patriarca greco giudica e punisce le colpe dei suoi soggetti perfino col carcere e colla galera; e (nota il Walter, § 188) le sue sentenze sono energicamente appoggiate dalla Sublime Porta.

I Turchi forse diranno che il Patriarca fa tutto per pura e semplice libera volontà o grazia del gran Sultano, e cesserebbero tutti e quanti i diritti degli ortodossi, qualora il Sultano volesse farli cessare. Questa sentenza può tollerarsi come sentenza turca, ma non come cattolica, avendo Pio IX condannata una tesi identica del professor torinese Nuytz, tesi notata anche al N. 25 del Sillabo *praeter potestatem episcopatui inhaerentem, alia est attributa temporalis potestas a civili imperio, revocanda propterea cum libuerit a civili imperio.* La sentenza cattolica è che il vescovo ha dalla Chiesa la giurisdizione spirituale, e quando il bene delle anime o il portato delle circostanze lo voglia, anche una parte più o meno larga di giurisdizion temporale: come il *jus puniendi* e il *jus juris dicendi.* L'esercizio di tale giurisdizione resta determinato dal successor di S. Pietro e Vicario di Gesù Cristo, come prima autorità della Chiesa: dunque solo per espresso o almen tacito consenso, solo per sentenza o per giudizio di Essolui, verrà più tardi a cessare.

Chiuderemo il capo con un'osservazione che ci pare importante, ed è che l'introdursi della Chiesa in cose temporali tante volte non sta in

(1) Ci rincresce di non vedere nonchè trattata neppure accennata la questione presente dai canonisti nostri in Italia. La questione quì da noi era nota e viva nel secolo passato, come può vedersi nel Bianchi e nel Berardi. Oggidì la vediamo toccata dal Palottini ma con ricordi più scarsi e di data più antica del Bianchi istesso. In Francia si tiene per la genuinità della legge e si fa ragione all'Haenel, v. Laferrière *histoire du droit* v. 2, pag. 622.

ragione diretta, ma in ragione inversa della fede e pietà d'uno Stato. Perchè ai tempi di Costantino in affari laici i tribunali ecclesiastici? perchè il mondo era ancora in buona parte pagano. Supponete che oggidì per aver giustizia ai tribunali d'Italia, noi fossimo costretti a giurare al dovere o diritto dell'estinzione del poter temporale. Certo che un decreto pontifizio ci vieterebbe l'adire ai tribunali, e bisognerebbe allora, anche in materia laica, far rivivere i tribunali apostolici o vecchi arbitrati ecclesiastici, i quali pei cattolici, s'intende da sè, dovrebbero essere di natura perfetta.

Capo VII.

L'immunità dei tribunali sacri in cause laiche criminali

A) sommi problemi di diritto penale.

Sommario: Le due scuole liberali di diritto penale in Italia — Due sommi problemi — Questione delle competenze: autorità di famiglia, dello Stato, e autorità superiore della Chiesa — Diversa tutela dei diversi diritti: come lo Stato debba punire i crimini religiosi: come la Chiesa possa punire crimini civili: tribunali ecclesiastici, famiglia armata — Questione della genesi del diritto penale — Le così dette tre scuole della giustizia assoluta, dell'utilità politica, e mista — Concetto cattolico: si punisce per una giustizia radicata nell'assoluta, ma che è legale, cioè mira al miglior bene pubblico, morale e religioso: confutazione di alcuni arzigogoli.

Raro la brevità unisce il merito della interezza: e questa trattazione, ora accelerata or lenta, potrà a molti parere la ripetizione del modo poco cortese con cui Procruste albergava adagiando sul proprio letto i proprii ospiti. Ma tant'è: anche astraendo dai personali nostri demeriti, ci pare necessità di procedere interrotti e disuguali, inquantochè interottamente diverse e non ugualmente rilevanti ci si presentano idee o costumanze antiche, e idee e vaneggiamenti moderni.

L'attuale argomento ci ha tratto a un esame abbastanza largo di pubblicazioni di diritto penale, tanto nuovo che nuovissimo; nè ci pare un fuor d'opera tenerne calcolo, anche a costo di digredire o d'allargarci alquanto. E qui tosto, più che un vantaggio, ci pare necessità avanzare una illustrazione, o se pur così vuol chiamarsi, soluzione di primi problemi penali. Ai quali le scuole antiche davano non dirò poca attenzione, ma poco sviluppo; inquantochè più coscienziose nel porli e più religiose nel discuterli, si trovavano poi unanimi nello scioglierli: mentre invece le scuole moderne (non escludo anzi includo le nostre italiane) vi danno

molta importanza o per dir più preciso molta estensione inquantochè non è poca la vanagloria di venirvi sopra armeggiando una scettica battaglia, per fingere poi di riportarvi ognuno che la pensa a proprio modo, una più o meno seria, ma così detta propria vittoria. Ad ogni modo è bene che sappiano i pochi nostri forse innocenti lettori, come gli attuali nostri scrittori di diritto penale più o meno liberale e radicale od ateo, ci vengono rassicurando che l'Italia da un secolo è, nè fin'ora ha cessato di essere maestra nella scienza penale: e questo certamente deve recare conforto a chi riflette che noi oggidì abbiamo nè minacciamo di voler perdere così presto in Europa il primato poco morale della delinquenza. Credo bene anche di avvisare, o almeno di ricordare a tutti quelli che già lo sanno, come in due campi o secoli non ferocemente l'un contro l'altro armati, va divisa la attuale scuola governativa penale in Italia 1° scuola sedicentesi *classica:* la quale iniziata dal Beccaria, più propriamente è a dirsi scuola di cento anni o del secolo presente. E questa scuola resta caratterizzata dal fatto di avere ancor fede nella personalità dell'uomo e nell'umano libero arbitrio, per quanto non si brighi di risalire all'Autore o riconoscere i diritti sommi ed imprescrittibili di chi ha creato questo nostro libero arbitrio, e quindi ammetta più o meno volontieri un Dio logico, ma giammai un Dio giuridico o quanto meno una religion di Stato. Il Senator Pessina ha un opuscolo speciale (1) in cui riassume la storia letteraria di questa prima scuola, di che egli va contendendosi o dividendosi il primato col suo emulo il vecchio Prof. Carrara, capi entrambi e maestri entrambi di numerosi seguaci tra i quali noto il Tolomei minore e il maggiore nostro Bucellati; 2° scuola sedicentesi dell'*avvenire:* scuola che veramente non si propone di negare il sentimento o per dir più chiaro la bella illusione popolare della idea di Dio e personalità umana: però con zelo e *conceptis verbis* insegna la non veridicità, la non esistenza del libero umano arbitrio o libera responsabilità umana: ammessa la qual tesi, essa crede che si vedrà diminuire d'assai il delitto. Questa seconda scuola si dice anche *positiva* o *sperimentale,* o scuola dell'uomo per antonomasia, cioè *antropologica* in opposizione alla prima detta *psicologica:* e conta poi fra i suoi primi rappresentanti il Lombroso prof. di medicina legale a Torino, il Ferri prof. di diritto penale nella Regia Università di Siena, il Bovio prof. a Napoli, il Garofalo, Poletti e tant'altri di che terrà parola il Lucchini nella vasta e completa monografia (2) che pubblica in argomento. Il ministro Tajani, a tacere di tant'altri gloriosi magistrati, non è poco benemerito di questa scuola, pur nata da pochi

(1) Vedi *opuscoli di diritto penale,* Napoli 1874, *progressi del diritto penale* 2ª ediz.
(2) Vedi i cataloghi del Bocca.

anni; inquantochè ha anche consegnato a nuovi studii antropologici quella rara fenice di codice penale nazionale, che da quattro e più lustri, passato per non so quante instancabili commissioni, stampato in progetto, corretto e ricorretto, presentato alla camera e ritirato, freme ogni anno di più aspirando alla gloria e al vanto di legge.

L'uomo sulla terra pecca, o come dicono i penalisti del giorno, che si scandalizzano del vocabolo peccato, l'uomo *delinque*. Ora secondo il nostro debole parere, i sommi problemi della legislazione penale possono svolgersi sulle quattro domande seguenti 1° chi deve punire l'uomo delinquente? 2° che cosa punire in quest'uomo delinquente? 3° con quale scopo punirlo? 4° con qual mezzo o quanto? Gli iniziati ad Aristotele possono qui vedere i quattro supremi *cur*, questionabili in ogni cosa: causa efficiente, causa formale, causa finale e strumentale. Raggruppo a due a due le domande: e per ripiego più polemico che rettorico, anzichè quattro, stabilisco due supreme questioni: 1° a quale fra le diverse autorità deve darsi il diritto di punire le singole colpe? Questa è una domanda, prima e superiore al diritto penale, perchè attinge alle ragioni del diritto generale, internazionale, comparativo, naturale, ecc. ecc. 2° quale è l'origine o la base o lo scopo della punizion sociale? Questa è la tremenda questione, che i penalisti della giornata chiamano della *genesi* o del *fondamento*, e credono grande, moderno problema o speculato, mentre la novità sta tutta nell'orrenda confusione introdotta ad arte in una vecchia cosa.

Facendomi alla prima questione, io dico che l'uomo isolato, quando manca a sè stesso, incontra l'obbligo di far da sè penitenza. L'uomo vivente in famiglia, quando viola qualcuno dei diritti materiali o morali che stanno in dominio o stanno in tutela dei proprii genitori, può e deve essere corretto dalla autorità paterna o materna. L'uomo vivente nella società civile, quando offende quel giusto ordine di cose che sta nella libera disposizione della società civile, o anche offende quella somma di diritti morali o materiali, o pubblici o privati, che l'autorità civile può e deve tutelare; quest'uomo può e deve essere più o meno punito dalle autorità dello Stato. Il cristiano poi, che vien meno agli obblighi assunti nel santo battesimo, se commette colpe note solo a Dio od interne; basterà che se ne confessi, e ne dia quella soddisfazione che ne prescrive il confessore: ma se commette colpe esterne e più o meno scandalose, potrà essere chiamato dinnanzi alle autorità della Chiesa a rendere ragione dello scandalo più o meno grave dato ai proprii fratelli. Ogni uomo rispetto a' suoi fratelli ha il dovere della carità, e quando possa e giovi, della correzione fraterna: l'uomo costituito in autorità ha due obblighi correlativi, ma più vigorosi; cioè quello della aliquale sorveglianza preventiva a che il male non accada, e quello della

repressione o punizione poichè il male è accaduto. Non è così del padre rispetto ai suoi figli? non è forse così dello Stato rispetto ai cittadini? non deve essere così della Chiesa? La Chiesa ha pur sempre esercitato un aliquale officio di vigilanza sulla condotta esteriore de' suoi fedeli, e quando appena le era concesso, anche un ufficio di opportuna punizione *argue, obsecra, increpa cum omni imperio et doctrina.* Il sacerdozio cristiano dovrà forse avere minori attribuzioni dell'antico? — « Ebbene, si objetta, punisca la Chiesa, ma con pene meramente spirituali. » L'objezione dà un consiglio crudele. Perchè punire colle più gravose pene spirituali, quando si può arrivare allo scopo identico con poca pena temporale? che se la Chiesa ha un potere d'ordine superiore, perchè non avrà quello d'ordine inferiore? — « Ebbene, si objetta ancora, punisca; ma con potere solamente collegiale, cioè come fa un rettor di collegio, che al più sottrae la cena ovvero manda al camerino bujo il proprio alunno, e se papà non consente, glielo rimanda a casa. » Questo è qualcosa, perchè non tutti i liberali concedono tanto: ma chi è quell'uomo; quale è quella autorità che possa collocarsi di fronte alla Chiesa, e intimarle quando, o come, o in che misura punire o non punire?

Non invano abbiamo voluto distinguere due ordini di diritti, che l'autorità sacra o profana può o deve pigliare in difesa: ordine di diritti come di padronanza, e che danno origine a giurisdizione più stretta: ordine di diritti avuti solamente in tutela, e che danno luogo a una giurisdizione meno stretta o aliqualmente indiretta. Non è a dire che il diritto di punizione abbia ad attuarsi sempre, più incalzante e vigoroso rispetto alle offese recate ai primi, in confronto di quelle fatte ai secondi: bensì le pene devono essere proporzionate alle qualità e quantità dei torti fatti: e se vuolsi una distinzione; è che l'autorità ha qualche maggiore libertà di perdono, quando è offesa nei diritti di propria padronanza, che non quando è offesa in diritti altrui pigliati in pura e semplice custodia. Un padre ha maggiore libertà nel far valere o non far valere certi suoi voleri domestici, e quindi anche nel punirne le trasgressioni: ma non può rinunziare a correggere suo figlio quando viola i diritti altrui, nè può dissimularli o non darne conto a chi di ragione: mai più che possa sottrarsi all'obbligo di correggere suo figlio, quando pecca contro la morale o anche contro la religione, se almeno è buon padre cristiano. Ci pare che debbasi ragionare in modo identico, a proposito di quell'aggregato di famiglie che dicesi Stato. Il primo campo tutto suo in che potrà esercitare una più perfetta giurisdizione sarà sempre quando si tratta della difesa dei supremi diritti pei quali è fondato lo Stato, cioè la conservazione e salute comune o generale dei cittadini, e la loro comune quiete o felicità materiale; se vuolsi, la maggiore possibile. Ma questo primo diritto contiene già in modo iniziale

ed implicito, e in seguito poi conduce con sè e determina in modo progressivo ed esplicito un secondo e non meno ragguardevole o prezioso servizio di tutela o custodia di tutta intera la buona morale pubblica. Lo Stato ben costituito ha pure larga, anzi intera, la tutela della pubblica morale: e deve punire tutte le offese fatte o attentate contro le proprietà e le persone, in modo immediato o mediato, speciale o generale, materiale o intellettuale come nella diffusione di principii sovversivi: un principio antisociale o sovversivo va combattuto di più che un crimine singolare: un torto a un magistrato veste il doppio carattere di torto all'uomo e torto alla maestà dello Stato. Venendo a cose religiose: se i cittadini non convengono nella giusta fede, se la giusta fede, non ancora largamente accettata, non è elevata ancora, come può e deve elevarsi, ad ulteriore ed esplicito od implicito dover sociale; correrà obbligo ai singoli cittadini di fare in modo che essa abbia poi giustamente a trionfare, e l'autorità frattanto pel minor male potrà mantenersi indifferente. Ma se la giusta fede è pressochè accettata da tutti i cittadini, se essa o in modo implicito od esplicito fu elevata a nuovo scopo o almeno nuova condizione sociale; può mai lo Stato esimersi dal pigliare in sua tutela efficace, efficacissima gli interessi religiosi? può dispensarsi dal punir l'audace che li viola e non punire il crimine religioso quale crimine indivisibilmente doppio, politico e religioso? La famiglia ha pure il primo mandato di curare il benessere materiale dei suoi singoli membri; ma vi si aggiunge poi il dovere della reciproca edificazione morale e religiosa. E lo Stato non dovrà pensare di averne un analogo preciso obbligo o dovere? (1)

Anche alla Chiesa competono diritti di padronanza e di tutela. E potendosi suddistinguere in due ordini i nostri oblighi speculativi o pratici che essa piglia in tutela; il diritto penale ecclesiastico si svolgerà su tre campi: 1° le offese fatte alle cose di libera determinazione ecclesia-

(1) Ameno, ma in analogia ai pregiudizii correnti, è il trattamento fatto ai delitti religiosi dal progettato futuro codice italiano in confronto del codice presente lombardo-piemontese del 20 novembre 1859, non esteso ancora a tutte le provincie annesse. Il codice attuale riconosce ancora un'aliquale religione di Stato, e punisce abbastanza timidamente i delitti commessi contro di essa. Quando prevalsero le mode di Germania, e si pose mente che colà assai più che da noi si punivano le offese ai doveri religiosi; i nostri moltiplicati progetti di codice penale s'affrettarono ad inasprire le pene, specialmente pecuniarie, da imporsi ai così detti reati religiosi: solo chè si venne a cassare non solamente l'idea ed il concetto ma persino il nome di Religione di Stato: e marciando innanzi alla retriva Germania si pensò di punire l'offesa al privato libero arbitrio nel professare i liberi culti (V. la redazione Savelli 1883 e altri progetti a stampa. Tipogr. Reale, Roma). Domando io. Il Dio degli italiani è il nostro privato libero arbitrio? Si onora Dio col culto che meglio aggradisce, fosse pure quello di Bacco o Venere, del caos o del nulla? Eppure è tale l'ultimo pronunziato della scienza moderata penale!

stica, come tutte le cose di pura amministrazione; 2° le offese fatte alle sacre verità rivelate, che furono date in unica ed esclusiva custodia della Chiesa: e così anche le offese fatte a verità razionali che non sono verità rivelate, ma ne sono conseguenze o ne sono premesse, epperò ne sentenzia la Chiesa come autorità infallibile; 3° le offese fatte al buon costume e alla morale, nessuna esclusa per massima, ma ritenute in pratica quelle di che è più opportuno giudichi essa Chiesa istessa.

Si objetta: « ma diritto punitivo dice mezzi coattivi terreni e materiali; dice magistrati, tribunali, armi, armati, forza minore in quelli che sono da punire, forza maggiore in quelli che stanno per punire. Dove troverà tutti questi sussidii la Chiesa? Come o quando essa potrà usare la spada materiale, se la spada non è data ad essa, ma data allo Stato? » — Rispondo che il diritto punitivo d'un padre non implica necessariamente di dover essere molto più corpulento d'un figlio che sia o licenzioso o discolo. Può bene esercitarsi la punizione o inquantochè il figlio impertinente sente ancora e non rilutta al castigo imposto dalla maestà paterna, o inquantochè il padre associa all' atto punitivo qualche persona della famiglia o anche qualche altra persona caritatevole, la quale con mano o piede o altro mezzo abbastanza poderoso, sappia rimettere il delinquente a segno: raro è poi il caso che si vengano ingrossando le parti d'un padre giudice e d'un figlio delinquente, sì che minacci guerra come fra due stati. Era concepito così il diritto ecclesiastico antico: i delinquenti per lo più accettavano la punizione del vescovo: quando non l'avessero accettata; v'erano bene alcuni pietosi fratelli che si votavano ad eseguirla o fargliela accettare: e questi erano o potevano essere i pochi stipendiati che custodivano il tribunale e le carceri del vescovo, e dicevansi la sua *famiglia armata;* e anche i più numerosi non stipendiati ma gratuiti, liberi, volontarii i quali si dicevano congregazione dei crocesignati e costituivano la guardia armata del S. Offizio, tribunale assai amato da tutti gli onesti cittadini. Noi dobbiamo distinguere due spade, la spirituale e la materiale. Non è che Gesù Cristo abbia lasciato mancare alla sua Chiesa il potere alto ed eminente della spada anche materiale, come dice la bolla dogmatica *Unam sanctam* di Bonifacio VIII (vedi sopra pag. 177); ma è che ha voluto fosse maneggiata dai principi secolari *ad nutum sacerdotis.* Epperò, dato un delitto, quando era convenienza, se ne lasciava, si delegava anche l'obbligo della punizione materiale al così detto *braccio secolare,* cioè allo Stato; ma il giudizio sulla gravità e anche sulla esistenza del reato era o poteva ben essere riservato alla Chiesa.

Si objetta ancora. « Se la Chiesa ha diritto a punire tutti e quanti i peccati, se punisce, nonchè per colpe religiose, anche per morali; dunque non verrà a lasciar più nulla allo Stato: essa vorrebbe o almen

potrebbe tutto usurparsi. » — Rispondo e lo Stato moderno quante sue sostituzioni (e chi volesse asserire tutta intera la verità, dovrebbe dire vere e proprie usurpazioni) non ha mai fatto a limitare i vecchi diritti delle provincie, dei comuni, delle famiglie, che non solo nel Medio Evo ma anche nel mondo antico, erano ben di sovente assai più indipendenti e libere e rispettate? e tutto questo specialmente in punto a leggi penali? È usurpazione il solo diritto della Chiesa e giammai il diritto dello Stato? Del resto la Chiesa memore che la sua spada è primamente spirituale, non ebbe mai tanta smania di avocare a sè carceri e supplizii: essa punì senza mai dividere dal suo mandato religioso la deferenza ai principi e il vantaggio sociale. Quando alla venuta dei barbari e più secoli dopo, parve che la giustizia penale fosse dimenticata dallo Stato; essa l'esercitava anche per i delitti comuni: e questo è il significato del diritto penale ecclesiastico fino all' epoca delle crociate, è il significato delle penitenze pubbliche e libri penitenziali. Più tardi, migliorata la sorveglianza e la potenza coattiva e penale dello Stato, la Chiesa limitò i proprii tribunali alla insecuzione e al castigo dei delitti commessi contro la fede e dei delitti più offensivi al buon cristiano costume: e questo è il significato dei tribunali d'Inquisizione, tanto a lungo esistiti e cessati solo al cadere del secolo passato.

Tagliando corto, diremo, che se avessimo creata noi la Chiesa, forse avremmo bruciato un granello d'incenso alle divinità del giorno. Ma la Chiesa è quale l'ha voluta Gesù Cristo, e quale consta dalle definizioni date dal suo Vicario. Ora si sa che Pio VI nella bolla *Auctorem fidei* n. 4, ha dichiarato eretico chi nega il poter penale della Chiesa. E Pio IX al n. 24 del *Sillabo* ha condannata la sentenza *Ecclesia vis inferendae potestatem non habet, neque potestatem ullam temporalem directam vel indirectam.*

Mi faccio adesso alla seconda sopraindicata, forse più amena, certo più rumorosa questione, che i trattatisti moderni chiamano della *genesi* o del *fondamento* del diritto penale. Le cose a dirsi non sono nè poche nè leggere: ed io qui mi fo a compendiare ciò che dice la plejade dei nostri italiani manuali, e avanzo rapido quanto so e posso.

La plejade dei nostri manuali governativi addita o sogna una prima scuola, la quale dedurrebbe tutto il diritto penale dall'idea di espiazione o compenso o pace colla giustizia assoluta, che sarebbe, pare, l' offesa legge morale o naturale umano-divina. *Punitur quia peccatum est.* Storicamente parlando, Pitagora avrebbe per il primo ideata la teoria, quando immaginò la giustizia quadra, ἀριθμὸς ἴσακις ἴσος misura ugualmente uguale, o che si pareggia ai lati. Platone avrebbe aggiunto due concetti, disse che la pena purga l' anima, e che il male non proviene dalla volontà trista ma piuttosto dalla ignoranza. Aristotele più esatto

chiamò la pena farmaco: e suggerì di contrapporre al reo piacere l'opposto dolore, e alla lusinga della passione il correttivo dell'intimidazione, studiò dunque il *contrapassum* ἀντιπεπονθός. Il nostro senator Pessina dice che il gran progresso penale del Cristianesimo sta nel concetto dell' « agnel di Dio che le peccata tolle », cioè l'idea di espiazione operata senza che l'offeso venga immolato all'offensore (!!??): e soggiunge che nel Medio Evo il Cristianesimo non svolse intera la propria verità; cosa invece avvenuta o iniziata almeno nel suo avventuroso compimento mediante Kant e Kantiani, i quali distinsero colpa morale e colpa giuridica, per quanto alcuni sapessero rilevare e altri non sapessero rilevare ancora l'indipendenza della seconda colpa dalla prima. Il Tolomei attruppa tutti i cattolici fra i militi della teoria che riconduce tutta la pena alla giustizia assoluta, e nota con vivezza gli assurdi rampollanti dall'umano-divino sistema. Bisognerebbe tosto ammettere la pena del talione, col patto di vedersela tosto insufficiente perocchè un supplizio unico non contrappesa più assassinii, nè lo spasimo sempre estingue la gioia del delitto: bisognerebbe evocare qualcosa più che il tormento umano, perocchè il delitto, in quanto tale, supera ogni concetto, ogni misura di punizione umana: *die schuld, als solche, sei inkommensurabel* lo dicono a coro perfino i Kantiani.

No dunque, non pensiamo alle pene umane, immagini delle divine, emule dell'inferno. *Non fiat justitia, non pereat mundus;* ma piuttosto *salus reipublicae suprema lex esto:* puniamo, ma non per l'esigenza della giustizia, bensì per l'esigenza della vita nostra o pel benessere nostro, per i vantaggi nostri insomma o sociali o individuali. *Non punitur quia peccatum est, sed ne peccetur:* è il quasi stemma gentilizio, non già di una scuola, ma di un labirinto di scuole; che variamente determinando il concetto supremo di convenienza politica o bisogno, riescono poi più o meno inesatte e menzognere, urbane od inurbane, obbrobriose o dignitose, a tenore della più o meno goffa interpretazione data alla propria prima blasfemia od equivoco: anche Epicuro zelava una sua ἡδονή, che successivamente o simultaneamente era o poteva essere l'amor purissimo dei giansenisti e l'amor carnalissimo dei mormoni. La convenienza e anche il bisogno senza la garanzia della onestà morale o giustizia divina previa, può bene creare una ragione di pretesa, ma giammai uno stabile rapporto di diritto in questi e di obbligo in quelli: ciò che pure si ricerca per dare fondamento al diritto penale. Spinoza radicava tutto il diritto, anche punitivo, nella evoluzione della sostanza, cioè l'appetito e il bisogno. E l'appetito di Spinoza facevasi con Hobbes amor sensuale, che allontana da sè e porta ad altri il dolore; mentre con Hume rapiva agli altri e trasportava a sè il piacere. Quest' amor sensuale vestiva quindi con Bentham doppio manto di amor proprio gene-

rico ed indeterminato: quand' ecco, or ora, cogli ultimi penalisti sperimentali, nemici aperti del libero arbitrio, si è trasformato in un più curioso moto d'inerzia della materia vivente e pensante che tende a conservare le proprie leggi atomiche o i proprii istinti vitali; onde è che determina una reazione o lotta viva che fa la maggioranza atomica o istintuale sana contro la minoranza affievolita e ammalata: epperò i nostri penalisti dell'avvenire suggeriscono di abolire le carceri e sostituirvi nosocomii, brefotrofii e manicomii; con permesso interinale di guarire le minoranze poco guaribili mediante il veleno, il fuoco, il ferro, il taglione o simile; perocchè si vede anche in natura, che le pecchie ammazzano i fuchi, e la pietra focaja reagisce col fuoco, e l'acciajo punisce la molecola piegata col ritorcerla in senso inverso tanto quanto era stata prima violentemente piegata. Ai tempi del patto sociale Beccaria interpretava il diritto penale come una guerra di difesa che la società intraprende a riparare il danno avuto nell'offesa: ma il Romagnosi, che dicevasi più accorto, objettava che l'offesa, in quanto è già fatta e passata, non può più essere ritrattata; epperò insegnava che la pena nè è, nè può essere retribuzione o vendetta del passato, bensì è puro avvedimento politico a prevenire l'offesa dell'avvenire. Ma altri ancor vieppiù astuti, opponevano che è assurdo e tirannico punire per il terrore di un male meramente futuro, epperò opinavano si punisse per il timore d'un male presente. Ma se la società non temesse; l'omicida, il parricida, il regicida sarebbero impunibili? I penalisti più eleganti hanno detto che si punisce affine di emendare il reo. Ma se il reo è già corretto o incorreggibile; cessa ogni diritto o titolo di pena?

Vi ha una scuola ricordata come terza dal manuale del Tolomei e più altri manuali, scuola propensa ad idee cattoliche; la quale insegnerebbe che si deve punire il delitto, in radice come opposto alla buona morale, in atto come opposto agli interessi sociali: l'immoralità sarebbe fonte di pena, l'utilità sociale ne sarebbe il limite. Questo è insegnamento del famoso nostro Pellegrino Rossi che ha molti e valenti seguaci, ma principalmente francesi: nè io credo qui il caso di esaminare, se il Rossi o altri della sua scuola abbiano proferita parola imprecisa; ma il fatto è che la formola sopra esposta contiene, o almeno vela, la massima fondamentale tenuta da tutti i penalisti o giuristi cattolici: perocchè solo per estrema confusione di cose si può buttarci nella gora evidentemente eretica e panteistica della penalità umana che disimpegna il compito della giustizia divina. E per mettere in chiaro la dottrina cattolica, non trascriveremo le prolisse pagine dei penalisti francesi cattolici e più o meno anche liberali: bastano quattro concettini del nostro vecchio, vecchissimo S. Tomaso. Osserva S. Tomaso come, anche all'infuori della legge, ognuno ha pure il diritto di far del bene, quando

ciò non venga a ledere nessuno; e così io posso avere il diritto a fare elemosine, nutrire orfani, aprire spedali, ecc. scavar porti, eseguire a mie spese sublimi piani regolatori, ecc. ecc.: ma come posso io privato vantare il diritto di multare, carcerare, impiccare? La pena, che è male e ingiustizia, non entra nel santuario della giustizia, se non vi è autorevolmente intromessa, cioè mutata prima di natura e significato dalla superiore potenza d'un legislatore. Legislatore significa alcuno che per mandato, originario e rimoto, divino, immediato o prossimo, forse anche umano, ha l'incarico di pensare al bene pubblico, anzi a promuovere il migliore dei beni pubblici; epperò ha anche il diritto di imporre a uno e più individui, un sacrifizio, in tanto in quanto intende un maggiore pubblico o comune benefizio; imporre adunque un male individuale in vista di un bene più alto e sociale (1). Insomma non si punisce se non per legge: e tutti sanno che è della essenza intima della legge il riguardare, nonchè la prima onestà naturale, anche la prossima utilità pubblica: tutti sanno che nella legge si distinguono due o quattro giustizie 1° la giustizia comune o naturale, che è il vedere come la cosa non ripugna all'onestà di natura, e in modo speciale che non si violi la giustizia commutativa, cioè non si ledano i diritti dei terzi; 2° la giustizia legale e distributiva, che è il vedere come, non solo la legge non ripugna alla onestà di natura, ma è utile alla pluralità dei socii e doverosa al miglior bene dei cittadini. Non sono i re o sciocchi o tiranni che fanno le leggi inutili, o meno utili, o dannose? La gran questione della *genesi* del diritto penale si risolve coi principii elementarissimi della origine della legge, e si sa che la legge è *ordinatio rationis in bonum publicum*. Non tende al bene e al miglior bene pubblico il foro esterno e la punizione esterna della Chiesa? non deve tendervi quella dello Stato?

Ma tanti arcadici manuali objettano che seguire l'assassinato Pellegrino Rossi, e unire un elemento di giustizia assoluta e un elemento di guadagno sociale è cadere nell'eccletismo, e vedersi comparir davanti accoppiate e raddoppiate quelle tremende objezioni già avanzate contro i seguaci delle due separate teorie, della giustizia assoluta e dell'utilitarismo sociale. — Rispondo; che ciò sarebbe, quando si abbandonassero separati i due termini, ma non quando si subordinano: e qui mi spiego confutando alcune fatue objezioni che leggo implicite ed esplicite in parecchi manuali.

(1) *Facere aliquid ad utilitatem communem, quod nulli nocet, licitum est cuilibet personae privatae, sed si sit cum nocumento alterius, non debet fieri nisi secundum judicium ejus ad quem pertinet aestimare quid sit subtrahendum partibus pro salute totius.* Th. 2, 2, q. 64, 3.

« La legge divina è a sè, nè va confusa coll'umana: la legge umana esclude di essere divina: dunque nessuno può punire per un assieme di legge umana e divina. » — Rispondo è assurdo di fatto negare l'uomo, è assurdo di ragione e di fatto negare Iddio e l'autorità divina: si punisce per una autorità prossima e ultima umana, remota e iniziale divina.

« L'uomo peccatore significa uomo finito e peccato, cioè malizia infinita. Ma la legge umana non può punire il peccato infinito, dunque non può punire l'uomo peccatore. » — Rispondo l'uomo peccatore appunto perchè uomo finito e reo di malizia infinita può essere punito inadequatamente e misericordiosamente in questa vita, adequatamente e rigorosamente nell'altra vita. È verità consolante che Dio ci colpisce nella vita presente per risparmiarci le pene più tremende della vita futura. Ed è un assurdo che possa e debba aver tal fine nel dare le sue pene la Chiesa? È un assurdo che l'abbia anche la famiglia o lo Stato?

« La legge umana o punisce in misura ed è giusta, o meno che in misura ed è misericordiosa. Ma Dio è tutto insieme giusto e misericordioso, dunque la legge umana non può fare le veci di Dio che è in un momento unico e giusto e misericordioso. » — Rispondo che la libertà di Dio di essere ora giusto ora misericordioso è atto uno ed eterno considerato in Dio, ma non è atto uno ed eterno visto nell'uomo: e questo per difetto di noi, i quali finchè stiamo in questo mondo, siamo in condizione di volere o non volere ravvederci. Dio ha delegato alle autorità il mandato di promuovere il miglior bene possibile religioso, morale e anche materiale, purchè cercato secondo il proprio merito e subordinato a beni di ordine maggiore. Nell'adempimento di questo mandato l'autorità può bene esercitare un potere discrezionale o anche libero, somigliante al più libero potere divino. Se è chiaro che una legge pure penale, pure severa, raggiunge un dato bene pubblico e sociale; allora l'autorità non è libera, nè può rifiutarsi di porla. Se il guadagno sociale non si presenta di esito certo ma di esito discutibile, si darà luogo a un giudizio discrezionale che necessiterà lo studio, ma non la pubblicazione della legge: e in molti dubbii negativi si darà una libertà perfetta. Tutte le leggi obbligano il legislatore a studii e calcoli e a considerazioni o risoluzioni discrezionali. Più propriamente poi si assegnano alla pena tre scopi *expiationem vel reparationem* cioè compenso o totale o parziale, *exemplum* cioè timore altrui salutare ed esemplare, *emendationem* cioè correzione del reo. Al legislatore sarà sempre, o almeno il più delle volte, sarà libero dare la prevalenza a questo o quello dei tre termini o tre scopi parziali della pena.

Concludiamo: i cattolici radicano la giustizia penale umana nella giustizia assoluta divina, ma non fanno quello che pretendono fare i moderni cioè l'equazione tra la fonte e la propria acqua derivata: noi

puniamo per una giustizia relativa che opera in nome, ma non fa le opere della giustizia assoluta: si punisce in quella misura che giova alla gloria di Dio e alla salute delle anime prima e del corpo poi: si punisce sul dato del peccato esterno che si congettura più o meno accompagnato da malizia interna. Chi è reo, soffra, chè soffrirà meno all'altra vita: anche l'innocente deve talor soffrire per carità pubblica. Ben di spesso la pena è minore del taglione: può essere il taglione, o anche più. Le leggi statarie, la legge Picca non fucila chi è trovato colle armi alla campagna? — I moderni giuristi liberali moderati per il gusto di far l'equazione fra il reato e la giustizia sua persecutrice, fra il delitto e la sua propria pena hanno inventato il concetto di *essere giuridico:* e pur sottodividendosi in svariati sistemi di *espiazione, sanzione, retribuzione, tutela, mezzo di difesa,* ecc., ecc., vogliono punire solamente e semplicemente per ristorare l'*essere giuridico.* Resta di vedere se da questa scoperta data la beatitudine criminale.

Capo VIII.

L'immunità dei tribunali sacri in cause laiche criminali

B) pene civili e pene ecclesiastiche.

Sommario: Ricerca dell'ottimo fra i sistemi penali — Sistema nuovo o dell'avvenire — Panegirico della carcere fatto dai partigiani dell'*essere giuridico* — Eccezioni a tale panegirico — L'ottimo sistema è sempre relativo — Enumerazione delle vecchie pene civili — Pene ecclesiastiche specialmente spirituali — Le vecchie pene ecclesiastiche temporali: multe, esiglio, carcere, fustigazione, tradizione al braccio secolare — La società cristiana ha il potere, almeno straordinario, di reprimere anche colla pena di morte i più gravi delitti religiosi — A chi debba attribuirsi questo potere? ossia: in causa prossima e formale va attribuito alla autorità laica; in causa remota ed eminente va certo attribuito all'autorità ecclesiastica.

Risolta la questione della così detta *genesi,* ossia del perchè esiste e dello scopo che si propone la legge penale: ne rimane lo studio applicato ai bisogni determinati della società o dello Stato. Gli economisti moderni si danno il vanto di avere ora, a differenza d'un giorno, ben distinti e precisati tre diversi ufficii sociali: 1° officio penale preventivo o sicurezza pubblica; 2° officio inquisitivo o procedura penale; 3° officio vendicativo o determinazione e applicazione della pena. Comunque sia della novità e merito della cosa: noi ora ci occupiamo principalmente di quest' ultimo, e veniamo intavolando il vecchio e nuovo problema,

piuttosto storico e descrittivo, che razionale e filosofico, dell'indicare la pena migliore o il migliore sistema penale.

Già accennammo all'ameno sistema dei nostri penalisti dell'avvenire; secondo i quali la buona o cattiva morale viene ad essere un fenomeno di danza sì o no armonica degli atomi, che variamente intrecciando le proprie fondamentali valenze, non solo danno origine alla varia composizione dei corpi, bensì trapassano fra le tre vite, vegetale, bestiale e intellettuale, ed effettuano poi, senza libertà nè responsabilità psicologica alcuna, la felice riuscita nel bene, e la caduta o *delinquenza* nel male. In mano di costoro la giustizia sociale verrà elevata dal grado vilissimo in cui fu sempre considerata, e potrà aspirare ad essere una giusta chimica o una veterinaria: la questura potrà sperare di venir tramutata in condotta medica o anco farmacia, il correzionale in istituto di S. Corona, la carcere in clinica, l'ergastolo in cura d'acqua termale, il confino in villeggiatura, il carceriere in infermiere, il carnefice in flebotomo, i ceppi in letti elastici. Ma noi ora non ci occuperemo di questo sistema, più frenetico che frenologo: anche perchè, per quanto zelato da non pochi patrioti, non è ancora entrato nelle viscere del pensare sociale; e giova pure aspettare che cosa ne penseranno parlamenti e ministri, giudici e ladri dell'avvenire. Invece nelle vene del pensare sociale sono largamente entrati i sistemi penitenziarii della seconda, meno brillante, ma pure ancora più popolosa e più poderosa scuola, che si dice classica o liberale moderata. I sistemi che essa ha proposto, e che sono più o meno riusciti o falliti, i sistemi accarezzati o vantati come superiori od ottimi; non sono pochi, nè qui è il luogo di perderci in esami separati: pure, fra tante razionali od irrazionali opinioni od illusioni specifiche, non possiamo tenerci dall'additare una illusione generica che ci pare riverbero d'un errore già toccato ma non abbastanza confutato.

Un equivoco abbastanza facile della giornata, io lo riassumo nel seguente raziocinio; che, forse a parole, certo a senso, verrà a leggersi in tanti manuali di economia pubblica e diritto penale. — « Ricercare il migliore dei sistemi penali significa trovare quella purga, che si objetta più direttamente alla cattiva essenza della colpa: vi si oppone cioè in quella natura od entità e misura, nella quale essa colpa è stata perpetrata. Ma la colpa giuridica è l'atto per cui l'uomo sfrena il proprio essere od arbitrio privato, e infrena il comune essere o volere, legale o sociale. Adunque per trovar l'ottimo dei sistemi penali, bisogna trovare un sistema che inceppa, e tanto detiene il caparbio arbitrio umano, di quanto esso ha detenuto o inceppato la legge. Ma questo sistema non può additarsi altrove che nella carcere: adunque la carcere è l'ottimo dei sistemi penali. Al ragionamento astratto si possono unire conforti

di considerazioni concrete. La carcere è una vera *expiatio* o *reparatio*, perocchè dice mancanza là dove era abbondanza: è *exemplum*, perocchè di continuo insegna, come si salvino i giusti, si affliggano gli ingiusti: è più che mai *emendatio*, perchè non dice abbandono del reo in seno alla propria nequizia, bensì dice compassione e sua rieducazione, mediante la buona compagnia carceraria; per virtù e merito della quale, chi è entrato in carcere deficiente e scorretto, può uscirne al tutto perfezionato e corretto. La carcere, quasi sistema metrico decimale fra i sistemi penali, offre dei quantitativi scalari di castighi vendicativi e medicinali, i quali con ogni precisione ed agevolezza possono essere predeterminati dalla legge e riconosciuti dai giudici: sicchè viene a togliersi quell'orribile arbitrio, che viziava le leggi antiche. E non è forse vero che oggidì sono migliorate dovunque le condizioni della sicurezza pubblica, e migliorata la moralità dei popoli; dacchè, abolite più aspre pene, ci siamo pressochè accontentati dell'unico carcere? »

Osservo che, se alcuno è stimolato ad avere buon concetto della carcere, dovremmo essere noi: i quali siamo bene persuasi e ben lieti di quanto già leggemmo e ognuno può leggere nei penalisti tutti, se non del secolo presente, almeno del secolo passato; cioè che l'impiego della carcere, non a custodire semplicemente i rei nel periodo preparativo della sentenza, bensì a punirli dopo chè furono già giudicati; questo nuovo impiego, è consiglio o almeno usanza largamente diffusa dall'autorità ecclesiastica; e in proposito rimanderemo ai molti autori citati nella *storia* del Pertile, v. 5, pag. 301. Ma troppo ci interessano fatti e idee messe al proprio posto: e poche osservazioni faranno vedere le magagne del soprariferito polisillogismo.

Esiste il libero arbitrio, ma giammai in separato della cosa buona o cattiva, piacevole o disgustosa, infame o gloriosa che si è voluta: e laddove si separi, e si congiunga con nuova cosa; ne viene o può venire affatto spostata la natura, l'entità o misura dell'atto umano. La carcere non punisce il purissimo libero arbitrio; ma è una forma, forse la più debole forma, del punire una persona. Domando io: quell'essere giuridico o sociale o legale, che sente se limitato, e vede la mano limitante d'un malfattore o d'un assassino, è un essere di nessun conto od un essere di gran conto? è un essere àpata o pieno di sentimento? Se è di poco conto, se val meno d'un privato, perchè punisce? e se è un essere di gran conto, vorrà forse accontentarsi della poca limitazione che quattro mura d'una carcere vengono a porre in giro alle due spalle di un assassino? vorrà lasciare perfettamente intatta o ben di poco incomodata la rimanente sua anima nera e nequitosa? perchè non ne tortura di vantaggio lo spirito? perchè non ne tortura oltre il corpo? sente forse la compassione? ma non sente la propria dignità la propria of-

fesa? Se l'uomo privato rifugge di dirsi sazio, finchè non abbia restituito tutto il bene e tutto il male, anzi maggior bene e maggior male di quanto ha ricevuto; la legge è forse meno di un uomo privato, e manca forse del diritto di dare od esigere un più esatto compenso? (1) In vista del ben pubblico, non ha la legge il vero diritto di punire molto di più che colla pena del taglione? Se l'essere giuridico è la somma dei sentimenti degli individui; il gran cuore sociale vuol essere una immensa fornace, dove recando ognuno la propria quota di mestizia, anzichè spegnersi, dovrebbe ardere vivissima la fiamma odiativa e bruciativa del male. Una lama gelida o una tazza di veleno che si faccia giuocare nel gorgozzule del proprio padre, è bene uno sfrenamento istantaneo dello snaturato libero capriccio filiale: ma nessuna condanna carceraria contrappesa il tormento fisico e morale inseparabilmente unito alla perdita, nonchè parziale, totale del libero arbitrio dell'infelice genitore. Conteggiando tale perdita che va poi unita a tanto dolore, sommando quel vastissimo senso di raccapriccio che provano gli onesti all'annunzio del caso; o peggio ancora, se tal orrore manca, addizionando la paura che si creda poco il delitto, e altri figli, anche all'occulto, freddino i propri genitori, forse per avidità di avere, una decina d'anni prima, quattro pertiche di terreno inaffiate da un fiume; tutto calcolato, non vedo il perchè si abbia a dire ingiusto od esagerato *l'essere giuridico o l'essere sociale* del popolo Egiziano: il quale, constatato un parricidio, dava ordine agli abitanti di portare ognuno uno spino dei più aridi e aguzzi visti nei proprii canneti, e così fare un giaciglio o una veste pungentissima al corpo vivo dello scellerato, e dare il fuoco, e abbandonare la cenere al Nilo. Noi diciamo che la fierezza delle pene procede di pari passo colla barbarie delle nazioni; ma la storia non dice così: anzi narra che i barbari, almeno per i delitti privati, spesso stabiliscono pene insignificanti e leggere, come le pecuniarie, e sovente anche rinunziano al punire, abbandonando la punizione all'iniziativa privata o garantendo al più la correzione di famiglia. La rigidezza delle pene, non sempre, però alcune volte indica; e più numerose volte promove o giova alla rigidezza del costume. *Acerbitas poenarum disciplina est bene vivendi* dice un aforisma romano confortato dalla pratica, se non di tutti, dei più numerosi almeno tra i popoli antichi, come gli ebrei, gli egizii, i fenicii, gli assirii, e i persiani; (2) che Senofonte loda per la sicurezza pubblica goduta nel loro paese e l'attribuisce poi al fatto che i piccoli ladri vi ve-

(1) Il delitto, in quanto tale, va punito assai più che colla legge del taglione; ma considerato il fine speciale dell'*emendatio*, la legge tende a punire meno che col taglione le offese corporali, più che col taglione le offese fatte agli averi dei terzi.

(2) V. Anab. 1, 9, 13: Vedi anche Du-Boys *Histoire du droit criminel*, Loiseleur *les crimes et les peines dans l'antiquité*, Pertile, ecc.

nivano tosto mutilati. La società, che oggidì fa una moltitudine di spese di lusso, può bene darsi lo scialo, più o meno disinteressato, di mantenere un doppio esercito di carcerati e carcerieri, ladri e questurini: epperò, anche in un paese di finanze poco floride, come è in Italia, può ben spendere in prigioni quaranta milioni di lire, contro un milione e mezzo di incasso per lavori forzati: potrebbe anche come in America costruire delle carceri, pagando 7,300 lire ogni cella. Ma come era ciò possibile, quando erano tanto povere le finanze? e militava a proprie spese il soldato? Non hanno diritto alla giustizia i popoli poveri? La carcere non soddisfa a tutte le esigenze sociali. Poneste in carcere uno schiavo antico o anco un servo del Medio Evo: e voi l'avreste premiato come dare il vitto a un vincitore dei giuochi olimpici nel pritaneo. Carceraste il beduino e l'arimanno: e gli fareste onta maggiore, che atterrarlo sul campo. Il soldato poltrone gioirà di sentirsi mutata la tromba della battaglia in uno stridere di irruginiti catenacci. L'incestuoso spesso aumenta in carcere le proprie dissolutezze: e lui e il ladrone e il mercante di carne umana, sarebbero meno fatali ai meno spudorati compagni di reclusione; se già prima, e fors'anco tuttora un poco di punture, o scalfiture o stiramenti di nervi gli avessero a ricordare il per *quae quis peccat, per haec et torquetur*. Quanto più sono aumentati gli studii sulla carcere; e meno hanno accontentato: e da quasi un secolo vengono fra di loro lottando il sistema a cellula o *auburniano*, che costa assai, non corregge, ma conduce alla pazzia; e il sistema a vita più o meno sorvegliata e comune o *filadelfiano*, che esige gran cura ed abnegazione in chi dirige, altrimenti è un oltraggio al buon senso morale, per tacere della rovina fisica. Se dalla carcere fu cavato qualche vantaggio; non è merito degli economisti atei, ma di quella fede che in un ordine di società e di cose si deride, e in un altro ordine è invocata a soccorso. Certo vi avevano arbitrii e disordini fra gli antichi; ma non vi hanno, fors'anche peggiori fra i moderni? Le maggiori comunicazioni e la maggiore agiatezza sociale hanno diminuito oggidì i delitti di violenza. Ma sono forse diminuiti i delitti più raffinati e vantaggiosi, come lo scrocco, la frode, il falso, l'appropriazione indebita? i delitti di carne più o meno eleganti, e fecondi di stragi di innocenti? sono diminuiti il duello e il suicidio, e tutti i delitti religiosi, che gli antichi assai colpivano e noi trascuriamo o anche zeliamo?

Tutto considerato, io milito ancora nel campo antico: e credo che, come il diritto penale ha la propria genesi nel mandato di far trionfare la giustizia, non assoluta, ma quella migliore che è possibile; così ha il proprio esercizio pratico, cioè il proprio sistema penale, in qualche cosa tutto subordinato alle differenti convinzioni, convenienze ed esi-

genze delle varie età e dei varii popoli. Epperò mi permetto il grido del poeta

Non mihi si linguae centum sint, oraque centum,
Ferrea vox; omnes scelerum comprehendere formas,
Omnia poenarum percurrere nomina possim.

e qui ora mi propongo il compito di passare in rassegna le più usate fra le pene antiche sia del diritto civile, sia del diritto ecclesiastico. Questo anche per uniformarmi alla pratica degli scrittori anche ecclesiastici dei secoli passati: se nonchè essi procedevano alla rinfusa, e noi per ovviare allo scandalo dei pusilli terremo distinti i tre generi; 1° pene meramente civili o del diritto romano; 2° pene ecclesiastiche specialmente spirituali; 3° pene ecclesiastiche, nonchè spirituali anche temporali (1).

Disparatissime quali erano le pene del diritto romano-civile, si possono riassumere in quattro generi — *a)* pene lesive della libertà. E qui sono a ricordare la dedizione in schiavitù perpetua o temporanea, le condanne a prestare lavori utili alle persone o alle comunità offese; quindi lavori di pulizia domestica, lavori di strade, miniere, porti, navi, galere; con ferri di guardia al collo, alle mani, ai piedi, ecc. Altre pene il confino, la deportazione, l'esiglio, il bando, cioè radiazione dalla società e licenza di porre a morte, se torna, il bandito. Il confino, l'esiglio, il bando erano pene gravissime inquantochè portavano confisca dei beni in patria, e fuor di patria raro un dì concedevasi la capacità al possedere; — *b)* pene ledenti l'onore; come perdita di titoli sociali, e trasporto da classe sociale superiore ad inferiore, con privazione di vecchi diritti e obbligo a nuovi oneri, per es. a Roma il trasporto nei *pistores* o macinatori o panattieri pubblici specie di galeotti: così perdita dei privilegi di nobiltà, perdita di diritti o giurisdizione qualsiasi sui proprii figli, schiavi o comunque dipendenti ed amministrati. Le pene di pubblico ludibrio sono assai usate nel tardo Medio Evo: per es. procedere con vesti, parole o simboli che propalano la propria onta, procedere decalvati, o col volto tinto di fuligine, chiedere scuse umilianti, vedersi dedicate lapidi d'infamia: durò assai tardi la *mitra* o passeggiata a colpi di frusta e con simboli asineschi al capo: sino a ieri durò la gogna e la berlina; — *c)* pene lesive della proprietà: come multe a profitto dello Stato o dei terzi; perdita di diritti di dominio alto o basso, diretto o indiretto, beni qualsiasi, castresi, industriali, patrimoniali, perafernali, confische, ecc. Nei delitti di alto tradimento e anche d'eresia la pena materiale potevasi estendere ai terzi, e talora rasavasi la casa del delinquente; — *d)* pene afflittive del corpo, che po-

(1) V. Ferraris e i molti autori quivi citati: e oltre ad essi il Giraldi, lo Schmalzgrueber, il Pertile, il Walter *Storia del diritto romano,* ecc.

tevano variare grandemente giusta la severità o fierezza della legge. Fino a jeri durarono nei codici militari la bastonatura, i colpi di verga, di nervi, di corda, di spine; l'esposizione alle intemperie marine, alle mosche, al sole. La legge romana torturava i non romani; usava spesso le plumbarole, gli aculei, i cavaletti, gli strappamenti d'unghie, le abbeverazioni di fiele o piombo liquefatto: altre leggi amputavano il naso, la mano, il piede, le labbra o quel membro che più aveva peccato. Non si erra dicendo che le nostre condanne a quattro o più anni di carcere, venivano spesso sostituite da esecuzioni capitali: si aspreggiava poi il supplizio per dare alle colpe le proporzioni, e di qui numerosi generi di esecuzioni capitali. I romani antichi avevano la condanna *ad bestias, ad ludos gladiatorios* e *venatorios,* ossia spettacoli del circo: avevano, e durarono ancora a lungo, la morte data per dejezione da alture, lo strangolamento dentro o fuori della prigione, la sepoltura dell'uomo vivo o semisepoltura passandovi sopra con un aratro, lo scuojamento o sbocconcellamento del paziente con tenaglie roventi, il *vivicomburium* passato nel rogo degli eretici. Più orrendo fra tutti l'antico supplizio della crocifissione, abolito da Costantino e sostituito poi dal condurre al supplizio il reo a coda di cavallo, o dalla condanna alla ruota, cioè fratturare al reo le membra e così esporlo su d'una ruota finchè morisse. Quanto più miti le pene ecclesiastiche!

Le pene ecclesiastiche specialmente spirituali si riassumono nelle seguenti — *a)* orazioni di penitenza e mortificazioni; pene assai medicinali come quelle che educano, nonchè al patire, anche ad amare i patimenti, persuadendo della gravezza sempre maggiore della colpa. Devono qui annoverarsi le veglie, i digiuni, le astinenze, le più o meno spinose opere di misericordia, la fuga delle occasioni e dei divertimenti anche onesti, i pellegrinaggi, un dì incomodi ed aspri, ecc. — *b)* La penitenza canonica, cioè una tal quale presentazione più o meno umiliante in faccia ai proprii fratelli sempre unita a mortificazioni più o meno rigide da prestare giusta il disposto della legge ecclesiastica e sotto direzione del diacono o altro fisso incaricato ecclesiastico. Per i peccati privati era volontaria, per i pubblici obbligatoria: raro pei delitti gravi si ripeteva e per essi pareggiava, se non anco superava in asprezza, le attuali espiazioni civili. Ammetteva temperamenti e proporzioni: e così fin dai tempi più remoti vennero stabiliti tre, poi quattro gradi di penitenza, che andarono in disuso quando ai tempi delle crociate vennero redenti colle indulgenze. Ancora ai tempi di S. Carlo e oltre, durava l'eventuale penitenza canonica di non portare abiti sfarzosi, e pei piccoli bestemmiatori l'udir messa a piè scalzi, fune al collo, torcetto in mano, e lingua sporta in fuori e legata da assicelli: i bestemmiatori nobili erano invece multati o carcerati. — *c)* Privazione di diritti generali, ovvero diritti speciali

se il reo è persona ecclesiastica; inabilità a nomine attive o passive ecclesiastiche, sospensioni d'ufficio e incapacità a percepirne frutti, sospensioni d'onori, detrusione del chierico in ordine laico. — *d)* Separazione dalla comunicazione pubblica e spirituale coi proprii fratelli: la quale separazione dicesi *anatema* ove sia parziale, dicesi *scomunica* ove sia totale, e può ancora andar congiunta coll'abbandono a Satana *in interitum carnis ut spiritus salvus fiat.* Ad ogni modo era pena gravissima nei primi tempi della Chiesa, quando significava repellere alcuno dalla società cristiana alla pagana: fu pena gravissima anche seguito, sia in sè, sia perchè connessa con più o meno rigorosa ma doverosa cessazione dei comuni rapporti sociali. Il Tridentino 25 *de ref.* 3, inculca provar prima tutte le pene coattive temporali e di riservare ultima la scomunica.

Tra le pene ecclesiastiche specialmente temporali noto — *a)* le multe di che si ha cenno nel Conc. 3° di Cartagine anno 399, anzi nei canoni apostolici; però uso più largo ne venne fatto dopo il secolo settimo, devolvendosene il ricavo, non alla Chiesa, ma per ragion di decoro, ai poveri. Con multe, or non è che un secolo, si punivano i rei di bestemmie non ereticali — *b)* il confino o l'esiglio in diocesi più o meno lontane: pena usata ancora un secolo dopo S. Carlo, pena normale dei detentori di libri ereticali e spargitori di dottrine malsane — *c)* carcere, così chiamato *a tempo,* e così chiamato *a vita.* Dico *così chiamato,* perocchè la distinzione era sacra e solenne, eppure ancora era più nominale che reale. Si amministrava la giustizia a nome del vescovo, e più tardi con facoltà cumulativa del vescovo e dell'inquisitore: e queste due autorità che avevano data la condanna, vedendo l'emenda, potevano perdonare o abbreviare l'espiazione. Come avverte il *Directorium Inquisitorum* di Roma 1585, pag. 638; anche la carcere a vita, stante una vera resipiscienza, può essere perdonata dopo tre anni se *remissibile,* dopo otto anni se *irremissibile:* i carcerati pagano il povero vitto se abienti, son mantenuti se nulla tenenti: sono affidati ad un ecclesiastico che li dirige in certe opere pie, che hanno colorito di penitenza canonica. Non sono poche le cure ecclesiastiche per la buona igiene e disciplina della carcere, specialmente se viene dato a vita, nel qual caso piglia il nome di *immurazione.* Nel già citato *Directorium Inquisitorum* possono vedersi in proposito osservazioni pratiche, usi tradizionali, e anche decreti conciliari (v. indice *carcer*). Delle carceri ecclesiastiche, risalenti al secolo di Costantino, e conosciute sotto il nome di *decaniche* o *diaconiche,* fa menzione il codice di Teodosio, e può vedersi il Gotofredo 16, 5, 20. Ai tempi di Carlomagno si preferiva chiudere il reo, sia ecclesiastico, sia laico, in qualche monastero, e questo si usava anche più tardi, quando non si aveva in pronto, luogo opportuno per la *immuratio.* Negli ultimi secoli la carcere commuta-

vasi anche colla galera, pena usuale dei poligami, persone sacre contraenti matrimonio, violatori di sacri imagini, rei di spergiuro, di sortilegi e bestemmie ereticali. — *d)* Fustigazione era nome applicato a pene assai diverse ovvero a pena tale che ammetteva gradi assai differenti. La sferza era un dì cosa inseparabile da ogni esercizio di autorità ed anche da ogni buona educazione: e S. Cipriano l'adoperava anche durante le persecuzioni: e S. Agostino loda il tribuno d'Africa; perchè, esaminando in tribunale i rei rinunziava a pene maggiori, bensì imitando il vescovo, usava solo la sferza (1). Il diritto canonico ammette le sferzate, la bastonatura, la flagellazione, però che nulla passi in pena di sangue: *de rapt.* 4, *in arch, cum fort.* 1, *de calum.* Di solito per le persone deboli le condanne alla galera venivano tramutate in un numero equo di flagellazioni o fustigazioni. — *e)* La tradizione al braccio secolare era la pena estrema della Chiesa e significava che la legge ecclesiastica non aveva pena adatta al delitto, epperò consegnava il reo al possesso della curia secolare e alla giurisdizione della legge civile. Il giudice ecclesiastico, consegnando il reo diceva qualche parola pregandogli salva la vita *curiam saecularem deprecantes quatenus citra sanguinis effusionem, circa te, suam sententiam moderetur* (così un brano della formola ufficiale di tradizione che può leggersi nel già citato direttorio pag. 563). Erano parole che indicavano buon cuore e salvavano da una personale irregolarità l'inquisitore ecclesiastico; ma non liberavano il reo, che dai secolari veniva condotto al rogo. E qui la pienezza del nostro argomento ci obbliga a dare sviluppo alle seguenti due nuove domande.

1° Può la società cristiana punire della pena di morte falli religiosi? ossia può punire coll'estremo dei castighi i delitti estremi che possono permettersi i battezzati, quali l'odio satanico contro Iddio e la ribellione alla Chiesa?

2° A quale fra le due autorità, o sacra o profana, vanno attribuiti i roghi un dì accesi contro gli eretici?

La prima domanda ha una risposta che non può essere messa in controversia. La polemica fra abolizionisti e conservatori della pena di morte, dibattuta pochi anni or sono, non ha ritrovato i pubblicisti cattolici indifferenti: e per quanto la questione potesse parere di poco momento agli interessi della Chiesa, i più vedevano bene dove si voleva finire con quella contesa.

Abolire la pena di morte è andar contro la tradizione di tutta l'antichità e di tutti i popoli, e questo significa già molto. Abolire in massima il diritto della società ad esecuzioni capitali, è grande contraddizione

(1) V. Bianchi *Polizia della Chiesa,* v. 4, p. 690.

morale; perocchè, a parte che fra gli abolizionisti militano i partigiani della comune e della ghigliottina, chi non vede quello che fu osservato persino in pieno parlamento italiano, cioè che buon numero di volte la vita dei disonesti è affatto incompatibile colla vita degli onesti? Abolire il diritto a punir colla morte è un assurdo sociale, perocchè qual generale d'armata ciò accetterebbe per il proprio esercito? Che se il soldato ha il dovere di morir per la patria; avrà forse l'assassino il diritto di conservare la propria vita a compiere, o almeno almeno a incoraggiare altri malefizii? L'abolizionismo rigido è una impossibilità didascalica; perocchè anche la boriosa scuola toscana che nella propria provincia ha tolta la pena di morte, e da vent'anni tiene in sospeso il gran codice italiano, agitandolo come l'asino di Buridano, fra il sì e il no dell'accogliere quella pena: essa scuola distingue fra i casi ordinarii e straordinarii, e propugna la pena di morte pei codici militari e nei casi di necessità o scompigli delle nazioni. Con ciò stesso, non è riaffermata la tradizione antica? e se un dì erano impossibili o insufficienti gli ergastoli, non erano giuste le esecuzioni capitali? Venendo a noi: è forse un assurdo il pensare che abbia tutto il volere e il potere d'esistere e in un certo numero di casi tutto il vero dovere di conservarsi e prosperare la società cristiana? Perchè sarà un assurdo calcolare il tradimento di Dio e della Chiesa non inferiore al tradimento del Sovrano e dello Stato? È forse meno grave in sè stesso? meno fecondo di danni morali e anco di danni fisici? Si dirà che tanti eretici erano in buona fede. Ne dubito assai: ma ad ogni modo non possono essere in buona fede tanti assassini di strada? tanti assassini di re, di ministri, di generali, di presidenti di repubbliche? tanti cospiratori politici, a cui non si perdona, e in tante congiunture sarebbe un vero delitto di Stato il dar perdono? La società non ha il diritto della propria vita? Si bruciavano dunque i rei di qualificati oltraggi alle Sacratissime Specie, i rei di finzione di amministrazione del Sacramento della Confessione, massime ai moribondi. Gli eretici non recidivi si conservavano a lungo in carcere affinchè si emendassero: gli eresiarchi e i recidivi impenitenti si bruciavano: se recidivi e penitenti, si strangolavano e poi bruciavano. Bismarck avrebbe potuto sfrattare da Berlino, ma non impiccare Favre o Gambetta: ma avrebbe bene impiccato Windhorst se l'avesse trovato ribelle ed inteso coi Francesi. L'autorità cristiana nè può nè deve pretendere fede dai non battezzati, ma può e anche deve esigere fedeltà dai battezzati. I protestanti non hanno sparso sangue più che i cattolici? Calvino non bruciò Michele Serveto e tant'altri? E Teodoro Beza confidente di Lutero non ha scritto un libro intero (1), indicando quali

(1) *De haereticis;* V. Bellar. *De laicis,* lib. III, cap. 21; e anche il Cantù in più punti.

novatori fossero infedeli e bruciabili, e quali ortodossi e non bruciabili? Noi non amiamo contraddirci, anche perchè non amiamo essere luterani; ma per poco crederemmo di esserlo, quando volessimo negare alla Chiesa il diritto di punire gli eretici, e il diritto alla società cristiana di reprimere, in caso di bisogno anche col fuoco, chi trama alla sua esistenza. Donastisti e Manichei fin dal secolo di Costantino negavano ai principi il diritto di punirli, ma tutti i padri di quel tempo lodavano le leggi repressive edite contro di loro, compresa la pena dal *vivicomburium* data nel codice teodosiano, come si può vedere nel paratitlon *de poenis* del calvinista Gotofredo: e così i padri posteriori lodavano la legge *quicumque* del codice di Giustiniano 1, t. 5, 8, *ultimo* (il più aspro) *supplicio coerceantur qui illicita docere tentaverint.* I Manichei nel Medio Evo non cessarono, nè cessarono i roghi: e uno più famoso ne accese nel 1022 re Roberto di Francia (v. Migne *dictionaire des hérésies*). Gli albigesi ultima trasformazione dei Manichei dicevano essere in peccato mortale i principi che non abolivano il rogo; ma Innocenzo III proibiva di assolverli, se non avevano aderito a una formola di fede in cui era detto che il magistrato civile *potest judicium sanguinis exercere.* Wikleffo ed Huss asserivano quello che hanno ripetuto alcuni massoni moderni, cioè che punire alcuno per un delitto religioso è rinnovare la scena del Calvario, del sacerdote che condanna, di Pilato che dà il *placet,* e dei soldati che eseguiscono la sentenza; ma il Concilio di Costanza non dubitò di abbandonare i due alla scena da loro censurata: e Martino V con bolla dogmatica condannò l'errore *doctores, ponentes quod aliquis seculari judicio est tradendus, pro certo in hoc sequuntur scribas et pharisaeos; qui dicentes* nobis non licet interficere quemquam *Christum seculari judicio tradiderunt.* Più di tutti aveva paura e declamava contro il rogo Martin Lutero; nè lo provò su questa terra: ma dalla bolla di Leone X ebbe condanna la sua sentenza *haereticos comburi est contra voluntatem spiritus* bruciar gli eretici è contro il buon spirito (1).

La seconda domanda già sopra formulata, ci pare che possa trovare la propria risposta, nella risposta data ora alla prima: senonchè in parecchi libri, anche pii ed ecclesiastici, ci pare bene di osservare un po' di incoerenza o d'esitanza, che noi ameremmo meglio attribuire alla frase o all'espressione meno accurata, anzichè a imperizia di fatti o paura soverchia delle aberrazioni o intimidazioni dei nostri giorni (2).

Chi pigliasse fra le mani i vecchi, anche più coscienziosi penalisti

(1) V. Denziger *hench. symb.* ecc. n. 371, 535, 657: Gotofredo, e anche Llorente volume I, c. 1.

(2) Ci pajono inesatte anche le parole dell'ottimo Rorbacher vol. XI, p. 568.

civili, troverebbe come pongono una certa premura nel rilevare che, fatta la tradizione o consegna al braccio secolare, seguivano le pene applicabili od applicate *jure civili*. Erano invitati a tale osservazione dal fatto stesso che dovevano studiare dal punto di vista giuridico l'ulteriore trattamento da applicarsi al reo, dovevano o designarlo o descriverlo: ora a tutto questo non si prestava, anzi si rifiutava la legge ecclesiastica. Il Farinacci giurista civile, ma peritissimo dei due diritti, mediante il parallellismo dei passi, prova che nei pochi luoghi dove il diritto ecclesiastico parla di morte, intende scomunica ma non già morte naturale (v. q. 19, n. 12 e 31; *de haeresi* p. 439, e diritto can. *qui furatur* t. *de furtis; per venerabil.* t. *qui filii; mori praecipitur)*. Il Claro l. 5 § *haer.* 6, dice apertamente che *licet judex ecclesiasticus solus cognoscit, non ipse condemnat ad poenam ignis, sed tantummodo declarat eum esse reum.* — Per altra parte i manuali degli inquisitori non sono chiamati a fare questa fine analisi: e lungi dall'adombrarsi se la pena di sangue venga in modo vicino o lontano attribuita all'iniziativa ecclesiastica, mettono impegno ad avvertire come i giudici secolari sono esecutori ma non revisori della sentenza ecclesiastica, epperò devono darvi corso senza nulla aggiungere o detrarre. Il concetto chiaro di quella pratica penale, io lo deduco dai numerosi documenti sacri e civili, messi in calce al già citato *Directorium Inquisitorum* romano del 1585. La pena del fuoco, ereditata dal diritto romano, era voluta dalla tradizione o consuetudine; ma fu ripristinata o rincalzata con legge positiva di Federigo II, emanata a Padova insieme a due altre famose costituzioni contro gli eretici, addì 22 febb. indizione 12: e una serie di ulteriori decreti pontifici aveva preso in tutela queste tre leggi civili. Innocenzo V, nel 1252 aveva proibito a tutti i signori d'Italia, comuni, podestà, rettori, ecc., di farvi una minima variazione *omnes condemnationes, ullo modo, aliquo tempore non valeant relaxari* (pag. 12). Alessandro VI nel 1259 aveva fissato che la sentenza si dovesse eseguire cinque dì al più tardi dopo la tradizione al braccio secolare. *Potestas vel Capitaneus* ecc., *damnatos recipiat, infra quinque dies ad minus constitutiones contra tales servaturus* (pag. 41). E questo ebbe poi a stabilire per la cristianità intera Martino V al concilio di Costanza nel 1418 (p. 88-90). Innocenzo VIII nel 1486 minacciò scomunica ai magistrati di Brescia che volevano inquisire nei processi degli Inquisitori (p. 108); e qualcosa di simile minacciò Paolo IV nel 1558. Sarebbe una stranezza il negare che la pena capitale non avesse qualche ispirazione, qualche direzione, e vera sanzione dall'autorità ecclesiastica.

Il grande Suarez, teologo che come aquila vola, in questione identica conclude: 1° il diritto alla punizione capitale compete in qualche modo a tutte e due le autorità sia civile, sia ecclesiastica; 2° in via

immediata, cioè in modo formale e secondario o subordinato a un diritto superiore; esso compete al Re e al magistrato civile che cura l'esecuzione. In via mediata, cioè in modo eminente e principale o equivalente e anteriore ad altro diritto; esso compete al magistrato ecclesiastico: e prima al Papa, sotto gli auspizii del quale la punizione è eseguita. Continua il Suarez e osserva qui applicata la ben nota dottrina delle due spade insegnata dalla già analizzata Bolla dogmatica *Unam Sanctam* di Bonifazio VIII (v. pag. 177). Dio ha ben concesso a Pietro anche l'aliquale potenza della spada temporale, ma non doveva maneggiarla egli, bensì il magistrato civile *ad nutum sacerdotis* (*de fid.* 23, s. 1, 7). Anche S. Tommaso non pensa in modo diverso, quando dice *praelati accipiut officium non ut judicium sanguinis exerceant per seipsos, sed quod eorum auctoritate per alios exerceatur* (2, 2, q. 64, 4. *ad.* 3.). A noi pare errore storico e teologico pensare diversamente.

Capo IX.

L'immunità dei tribunali sacri in cause laiche criminali

C) procedure criminali anteriori all'Inquisizione.

Sommario: Confronto pensato dal Giannone e ripetuto da parecchi scrittori francesi fra la censura della vecchia repubblica romana e la censura ecclesiastica: punti fallaci di tale confronto — Avvertenze storiche-archeologiche, per non confondere la penitenza sacramento e la penitenza, pena canonica o pena ecclesiastica — I primi tribunali esteriori della Chiesa e le più antiche penitenze canoniche — Rapporti di essi tribunali alla legislazione romana avanti e dopo la pace della Chiesa — Importanza sociale dei tribunali penitenziali alla venuta dei barbari e per lunghi secoli nel Medio Evo — Enumerazione delle principali leggi che garantivano in linea civile l'operato della Chiesa. — Decadenza delle penitenze canoniche cominciata al tempo delle crociate — Ripristino di esse penitenze tentato anche da S. Carlo, e perchè poco fruttasse il tentativo.

Pietro Giannone: nome al quale *nullum per elogium* secondo alcuni, e *nullum per mendacium* secondo altri: storico, secondo noi, che di mezzo a infiniti demeriti ha pure, non dirò il merito, ma il vantaggio di una non comune perizia di diritto canonico e romano; sicchè capita bene il caso che si esprima più edificante di tal altro storico di più retti sentimenti, ma che posa a maestro di cose delle quali nulla affatto se ne intende: esso Giannone, così pone od esordisce l'argomento che ora noi siamo chiamati a sviluppare (*Storia* 1, 11, 6):

Ebbe ancora la Chiesa, come cosa attenente alla sua disciplina, la censura e correzione de' costumi fra i Cristiani. Se qualche fedele, deviando dal diritto cam-

mino, inciampava in eresia, ovvero per qualche pubblico e notorio peccato scandalizzava gli altri; era prima secretamente ripreso: se non si emendava, denunciavasi alla Chiesa, dalla quale era la seconda volta ripreso: e se si ostinava nell'errore e libertà del vivere, era scacciato dalla Comunione; nè se non dopo una rigorosa penitenza, veniva riammesso. Essa la correzione dei costumi, durante lo stato popolare di Roma, risiedeva presso i Censori, chiamati perciò *magistri morum*, che avevano potere di notar d'ignominia ogni sorta di persone pei casi di cui la giustizia non aveva costume di inquisire. L'istituto assai commendevole essendo mancato presso gli imperatori, fu rilevato dai primi Cristiani, che così mantenevansi in una singolar purità di costumi, come testimonia Plinio; ed è quello che dice Tertulliano nel suo Apologetico, parlando dell'Assemblee della Chiesa, *ibidem*, cedi, *exhortationes, castigationes et censura divina:* ond'è che essi chiamaron il capo di ciascuna chiesa ἐπίσκοπον cioè ispettor de'costumi.... Sopra tre occorrenze prese la Chiesa a conoscere nel suo cominciamento: 1° sopra gli affari della fede, 2° sopra gli scandali e minori delitti, 3° sopra le differenze fra cristiani che a lei riportavansi, le quali decidevansi in forma d'arbitrio e di caritatevole composizione.

Poco diversamente del Giannone il Duboys, milite della scuola alla quale appartengono anche Montalembert e Dupanloup, autore, come già abbiam detto, della più ampia storia di diritto criminale che fin'or possediamo, così esordisce una serie di sode considerazioni sulle giurisdizioni medievali ecclesiastiche.

« I vescovi dice un autor moderno (*Mons. Sibour allora vescovo di Digne, più tardi arcivescovo di Parigi*) fin dalla nascita della Chiesa venivano esercitando di mezzo ai sacerdoti e fedeli la censura dei costumi: essi vegliavano all'ordine e alla disciplina. Si sa che a Roma era affidato ai censori, *magistri morum*, il potere di reprimere certe azioni condannate dalla morale e non colpite dalla legge. La bella istituzione era caduta a misura che s'erano rilassati i costumi, nè v'era più traccia sotto gli imperatori. I vescovi la fecero rinascere nella Chiesa: essi esercitavano la sorveglianza, dice Tertulliano, mediante esortazioni, pene e censure *exhortationes, castigationes et censura divina.* La Chiesa adunque prima ancora che l'autorità politica si ingerisse de' suoi affari, aveva come tre tribunali funzionanti nel proprio seno: 1° tribunale di penitenza per le colpe segrete; 2° tribunale criminale e correzionale per le colpe pubbliche e gli scandali; 3° tribunale di arbitrato per la composizione amichevole delle contestazioni temporali. » — Allorquando Costantino (*così continua il Duboys*) riconobbe legalmente l'esistenza della Chiesa, si trovò di fronte allo Stato una società nuova che aveva le proprie leggi e propria giurisdizione speciale. Gli imperatori cristiani non potevano combattere quale istituzione temporale ciò che raccomandavano al rispetto dei popoli come istituzione divina: essi dunque in generale diedero forza di legge all'amministrazione della Chiesa ecc. (v. 1, pag. 398-99, Parigi *ed.* 1865).

Non si può negare l'aliquale analogia fra censura civile romana e censura sacra ecclesiastica. Pure allo scopo di non essere tratti in inganno da una metafora più o meno opportuna, ma sempre manchevole;

attesi anche gli attuali più progrediti studii di diritto pubblico romano; fra esse due censure bisognerà stabilire i seguenti tre punti di distacco o d'opposizione: 1° la censura romana radicavasi nel mandato di eseguire il censo, epperò aveva effetti cessanti colla nomina del censor nuovo: invece la censura ecclesiastica per sè ha un effetto continuo; 2° la censura romana portava come propria sanzione una nota d'infamia, cioè al più il divieto di stare in una più onorevole classe sociale; non pare fosse congiunta ad altra pena; la censura ecclesiastica per sè importa una prima nota di disonore, ma può anche andar unita e per lo più va unita a vere pene corporali; 3° il potere del Censore era un *honor* cioè una carica assai onorifica, ma non portava *imperium* cioè comando sulla vita e proprietà dei cittadini (1): il potere del Vescovo, che è il vero e solo censore ecclesiastico, è anche un *imperium* cioè comando principalmente ed essenzialmente spirituale e accidentalmente o implicitamente più o meno anche temporale.

Ciò che ancora vieppiù importa di ben distinguere e ben determinare è la diversa natura e vorremmo dire competenza dei due tribunali penitenziali, l'uno segreto ed interno, l'altro palese ed esterno. Il primo è vincolato al sigillo, e costituisce ciò che dicesi *penitenza sacramento*. Il secondo non è sacramento per quanto al sacramento stesso possa venire associato o anche coordinato: esso è tribunale d'istituzione, se non esplicita certo implicita divina, ma pure funziona con mezzi e con sussidii o risorse umane: esso è più o meno romoroso, ma di sua natura esterno e pubblico, e significa la vigilanza esterna che può e deve prestar la Chiesa sulla condotta esterna dei proprii figli: esso stabilisce delle pene repulsive dal male, impulsive al bene, pene largamente lasciate alla libera determinazione dei vescovi, pure spesso determinate dalla consuetudine, o anche obbligate da più o meno larga legge ecclesiastica, pene scritte nei canoni, epperò dette *penitenze canoniche*. Della penitenza canonica hanno assai abusato i protestanti per impugnare il sacramento, come i regalisti insistono sul sacramento per affievolire o negare il significato politico della penitenza canonica. Per non rimescolare o anche capovolgere affatto i due termini, gioveranno le osservazioni seguenti:

1° La penitenza sacramento passa in antico sotto il più conosciuto nome di ἐξομολόγησις: e fu ritenuta sempre obbligatoria per chi dopo il battesimo si fosse macchiato di colpa grave: pare però che ben poco si usasse a cancellare quei peccati che ora diciamo veniali: questi si venivano espiando con orazioni o mortificazioni, e fra i monaci anche colla

(1) Sulla censura vedi Humbert nel *Dizionario di antichità* di Daremberg e Saglio, Parigi, Hachette, ancora in corso di stampa.

confessione non sacramentale. 2° Chi era reo di qualche colpa grave, avanti accostarsi alla sacra mensa doveva prestare la propria ἐξομολόγησις al sacerdote o al vescovo; e questi a misura della gravità e pubblicità della colpa, consigliavano od ordinavano pubbliche pratiche espiatorie da compire in precedenza o conseguenza della desiderata assoluzione sacramentale. 3° Come oggidì vi sono peccati, che non possono essere assolti, se non manifestati in foro interno, e trattandosi di peccati pubblici portanti scomunica, anche in foro esterno, al tribunale del Vescovo o del Papa: così presso a poco doveva essere un giorno, salvochè più gravi e più significanti si usavano un giorno applicar le pene. 4° La pubblica procedura in tribunale esteriore ecclesiastico per alcuni peccati abbastanza gravi, ma non gravissimi, sarà stata più o meno consigliata ma libera: per altri peccati vieppiù rilevanti e parzialmente pubblici, benchè non ancora notorii, era di vero e stretto obbligo sia pel delinquente stesso, sia per tutti coloro che ne avessero avuto una qualche cognizione: essi dovevano denunziare per legge positiva ecclesiastica che mirava a togliere gli scandali tra i fratelli. Se la denunzia era fatta dallo stesso colpevole, si usava applicare più mite la pena: applicavasi più grave, quando il delinquente si era lasciato prevenir da altri, e citato in giudizio era stato legalmente convinto. 5° A conoscere e giudicare delle colpe più gravi, a un certo tempo in Oriente fu deputata una dignità speciale che diremo penitenziere; in Occidente ne conservò l'incarico il vescovo, il quale giudicava spesso assistito dal proprio presbiterio in vero tribunale non sacramentale, cosicchè a impor la pena o abbreviarla o continuarla domandava anche il voto della plebe o persone conoscenti il malfattore. I libri e canoni penitenziali sono ordini e rassegne di pene ecclesiastiche che venivano applicate specialmente in foro legale ed esterno; pure si consideravano anche come norme direttive pel foro sacramentale ed interno. Chi in segreto si confessava di qualche colpa, poteva essere obbligato a qualcuna delle espiazioni scritte in tali libri o canoni: la colpa non veniva ancora scoperta, inquantochè molti, anche innocenti, per puro spirito di divozione usavano prestare delle libere o volontarie penitenze. 6° Fra le penitenze o imposte dal vescovo per i maggiori crimini pubblici, o anche domandate dai fedeli per gravissimi delitti privati non portati al tribunale pubblico, ve ne aveva una di speciale serietà ed importanza che noi potremmo chiamare penitenza rituale o privilegiata. A questa la Chiesa annetteva diritti e doveri particolari, annetteva il merito di significare la colpa e la cacciata d'Adamo dal paradiso terrestre e insieme il modo meraviglioso con cui Iddio infinitamente buono ebbe a porgere ajuto all'uomo decaduto e colpevole. Come non si ripeteva il battesimo, così non si ripeteva questa privilegiata o massima fra le penitenze: e dove uno sgraziato fosse ricaduto

nell'antico già pianto e orribile delitto; avrebbe pure dovuto sperare il perdono, ma non poteva invocare i vantaggi della già subita penitenza; esso era sottoposto a nuova penitenza volgare o comune. 7° I primi scrittori ecclesiastici hanno linguaggio abbastanza indeterminato a significare le varie modalità con cui s' infliggeva la penitenza dal tribunale esterno ecclesiastico e s'amministrava la penitenza sacramento. E tutto questo per due motivi; sia perchè la nomenclatura è cosa che si va sempre concretando più tardi; e più anche perchè, ognuno sa, che i santi padri indirizzavano i loro scritti anche a persone non fedeli. Ora, come tali, venivano regolati colla nota disciplina dell'arcano, cioè un riguardo, talora un dovere, di non dire ai profani tutto chiaro ed esatto il significato di tante cristiane più delicate pratiche e il contenuto dei cristiani misteri. 8° Gli scolastici che hanno precisato il linguaggio dei padri, ma nulla hanno tolto od aggiunto alle vecchie idee, dissero *confessio* ciò che più di sovente i padri chiamarono ἐξομολόγησις, dissero *penitenza privata* l'espiazioni date per peccati non rivelati in pubblico, dissero *penitenza pubblica* quelle date per i peccati accusati in pubblico, dissero *penitenza solenne* quella privilegiata, che si usava prestare una sola volta in vita, e che i padri variamente chiamano *poenitentia unica, poenitentia humillima* o *gravissima, poenitentia pubblica* in senso stretto, o anche *poenitentia* per eccellenza. Solo il vescovo aveva diritto di imporre o permettere la penitenza solenne: nè essa era cosa da poco, venendo ad importare rinuncia perpetua alle cariche civili e militari, rinunzia al commercio che fruttasse più che il puro necessario al vivere, spesso anche rinunzia al matrimonio: colpiva poi d'una *infamia juris* che inabilitava agli ordini ecclesiastici (1).

Ben chiariti questi punti, non sarà difficile riassumere le vicende delle penitenze sacre criminali, che occupano dodici secoli di storia ecclesiastica.

Fin dai primi tempi apostolici ebbero a funzionare tribunali o almeno uffici di vigilanza sulla vita e costumi esteriori dei fedeli. S. Paolo scrivendo a Timoteo gli raccomanda la pubblica riprensione degli scandalosi *peccantes coram omnibus argue ut et coeteri timorem habeant* 1, T. 5, 19: gli dà anche delle regole per accettare o ricusare denunzie contro i sacerdoti *adversus presbyterum noli accusationes recipere nisi sub duobus aut tribus testibus:* e ognuno sa come a Corinto ponesse riparo a parecchi pubblici disordini, come vi scomunicasse prima, poi vi riconciliasse l'incestuoso. La scomunica fu sempre considerata come massima fra le pene o penitenze, sia perchè è realmente

(1) Vedi Pietro Lombardo e S. Tomaso 4, dist. 14, specialmente art. 4 e 5: ricopiati dall'appendice della Somma q. 28. Vedi anche il Bellarmino *de poenit.* ai passi indicati dall' indice.

tale nell'ordine dello spirito, sia perchè andò sempre congiunta con quella maggior pena temporale, che le circostanze dei tempi potevano suggerire. Certo che nei primi secoli la scomunica non aveva appoggio dal braccio secolare: ma chi scomunicato voleva ancor salvarsi, doveva sottoporsi a espiazione gravissima. Fin dalla più remota antichità cristiana, noi troviamo sottoposti a censura, cioè obbligo di penitenza gravissima, tre peccati, ritenuti come massimi, *idolatria, adulterio* o *moechia, omicidio.* Questi tre delitti piuttostochè crimini determinati, costituiscono tre classi di colpe che la ragione, la consuetudine, la legge ecclesiastica (1) indicava da punirsi in modo particolare: la *moechia* estendevasi a tutti i peccati di libidine contro natura: l'*idolatria* ai maggiori peccati contro Dio e quelli commessi per salvarsi dalla persecuzione, d'onde le varie colpe dei lapsi: l'*omicidio* anche a crimini di famiglia che la legge romana spesso lasciava impuniti. Per tre secoli, da Tertulliano a S. Agostino, i tre delitti sono chiamati *crimina capitalia* o *peccata mortifera,* e parecchi padri ci avvertono che il puro disegno di bruciare incenso agli idoli è peccato che obliga alla *esomologesi* o penitenza sacramento, ma non è crimine pubblico o peccato *mortifero.* Che poi fino dai primi secoli, in unione ai tre delitti maggiori, si inquisissero e si punissero anche colpe o delitti minori lo dice il già riferito passo di Tertulliano *Ap.* 39 *ibidem exhortationes, castigationes et censura divina:* e più apertamente lo indicano le costituzioni apostoliche dette di Papa Clemente I (2), documento non genuino, anche perchè guasto dagli eretici, pure prezioso, inquantochè data dai primi anni di Costantino e riferisce usanze tenute nei secoli delle persecuzioni. Utili a leggersi in proposito il c. 45 *quod christianis non conveniant controversiae et altercationes,* c. 46 *quod non oporteat fideles litigare apud infideles,* c. 47 *quod oporteat in secunda sabbatorum forum agere* cioè iniziar processi al lunedì affinchè siano ultimati avanti domenica, c. 48 *quod non oporteat eandem poenam in omni delicto irrogare, sed variam pro varietate delinquentis,* c. 50 *quales esse deceant accusatores et testes.* Le punizioni si lasciavano in parte larghissima alla libera discrezione dei vescovi, che proporzionavano l'asprezze delle penitenze anche alle condizioni od utilità speciali delle proprie provincie: e questa è la principale ragione della

(1) Il Perrone *De poenit,* n. 219, avverte di non confondere la penitenza pubblica, ma non scritta nei canoni che ha origine fin dai tempi apostolici, e la penitenza canonica o scritta nei canoni che ha inizio coll'eresia dei Novaziani ai tempi di S. Cipriano. Siamo convinti di quanto afferma il Perrone, ma osserviamo che dalle lettere medesime di S. Cipriano a Papa Cornelio risulta, che, anche senza decretale pontificia, già da assai tempo si riteneva cosa obbligatoria sottoporre a pubblica penitenza i tre peccati: così anche nel *De bono pat.* 14.

(2) Vedi le dissertaz. del Mansi e Magistris nel Migne v. I, Patrologia greca pag. 305.

grande varietà delle pene stabilite nei vari canoni penitenziali; dei quali raccolta più antica e più copiosa dà il Concilio d'Elvira dell'anno 306, e le tre lettere di S. Basilio, che costituiscono il così detto suo penitenziale, probabilmente anteriore all'anno 375. L'importanza della penitenza pubblica diminuì d'assai in Oriente in seguito a un fatto scandaloso avvenuto a Costantinopoli nel 371: laddove, continuò, anzi aumentò per parecchi secoli nella Chiesa d'Occidente (1).

Il diritto romano, prima indirettamente, più tardi direttamente, favoriva l'azione di questi aliquali tribunali privati correzionali, e gioverà notare il come. L'ordinamento giudiziario romano stabiliva in massima due differenti ordini di procedura: *judicia publica* ossia processi criminali di competenza unica dello Stato: *judicia privata* ossia processi civili, che potevano essere intentati agli offici dello Stato, ma potevano anche essere appianati mediante compromessi o arbitrati privati producenti eccezione a procedere in via pubblica e giuridica. I reati che oggidì sarebbero di competenza del nostro tribunale correzionale, e taluno anche devoluto al nostro criminale, presso i romani erano competenze civili e potevano essere composti mediante private trattative. Così tanti generi di furti e rapine, ingiurie alla fama e mali trattamenti di persone (2). Alcuni delitti si potevano vendicare sia in sede civile, sia in sede criminale, però trattati nella prima non potevano essere sviati alla seconda (3). Vi avevano poi ancora tante competenze speciali. I delitti verso gli schiavi, meno l'omicidio erano competenza civile (4). Il padre di famiglia ebbe a lungo, diritto di giudizio sui delitti dei propri schiavi, figli o minorenni (5). L'adulterio del conjuge non era punito, ma era punito quello della conjuge, che veniva anche deferito a tribunali di famiglia: e così a tribunali di famiglia vennero talora deferiti i delitti religiosi (5), nè mancano i cristiani che così subirono il martirio. La

(1) V. Iungman *Dissertat. select. in hist.* VIII. *De abolito per Nectarium officio. P. poenitentiarii.* — Per la storia ecclesiastica delle penitenze v. il Funk e Vering ar. *bussdisciplin* e *beichtbücker* nell'encicl. eccl. di Hergenröhter e Kaulen: v. autori da essi citati il Morin, Chardon, ecc. — Testè il Molkenbuhr protestante e il Binterim cattolico hanno sparso dubbii se veramente il penitenziale o tre lettere canoniche di S. Basilio siano vera ed intera sua opera: il dubbio è creduto meno serio dal Iungmann, e ad ogni modo conta poco, solo ritarderebbe di qualche mezzo secolo l'età del documento. — Più ampia raccolta di libri e canoni penitenziali per l'Oriente è data da Denziger *Ritus orientalium* ecc. Vürzburg 1863. Per l'Occidente ne diede raccolta completa il Wasserscleben *Büssordnundgen der abendl. Kirche* Halle 1851.

(2) V. Walter, *Storia del diritto di Roma,* lib. 5, Torino 1851: Maynz, *Cours des droit Romain,* Brusselle 1876-77, vol. 2, *des delits* § 267 e segg: Macdeley, *Corso di diritto Romano,* § 478 segg.

(3) V. Maynz, vol. 2, p. 448, nota 10.

(4) Maynz e Walter, *actio servi corrupti.*

(5) Tac. 13, 32, v. Walter, § 794, 510, 489, 449, 443.

legge romana severa cogli schiavi e col popolo minuto, risparmiava i tormenti alle persone ragguardevoli, e contentavasi d'esigli e confische. Adunque in quella parte in cui essa legge ammetteva composizioni private, private competenze o anche punizioni insufficienti; più agevolmente dovevano aver luogo gli speciali giudicati dal vescovo. Se qualcuno era stato condannato dal tribunale dello Stato, il vescovo doveva tenerne conto e regolarsi quanto all'ammetterlo o non ammetterlo insieme agli altri alla sacra Mensa, cosa accennata da S. Agostino ser. 351 c. 10 (1). Ad ogni modo la già analizzata costituzione di Costantino che accordava ai vescovi il diritto di foro civile, implicitamente loro accordava il diritto di comporre le querele per le reciproche offese, che oggidì passano sotto il nome di delitti minori. E lo dice anche esplicitamente quella legge stessa *omnes causae quae vel jure praetorio vel civili tractantur, episcoporum sententiis terminatae firmentur*. Secondo i trattatisti di diritto romano, il *jus praetorium* ai tempi di Costantino escludeva le sentenze sui delitti pubblici o maggiori, ma includeva le sentenze sui delitti minori o privati (2). Lo dice vieppiù apertamente la legge di Valente e Graziano c. T. 16, 2, 23: *qui mos est causarum civilium, etc., ut si qua sunt ex quibusdam dissentionibus levibusque delictis, etc., a suis dioeceseos synodis audiantur*. Garanzia alle penitenze ecclesiastiche ci paiono anche le leggi più tardi date sugli asili: e questo perchè i rifugiati non andavano mai impuniti, bensì erano costretti a soddisfar la penitenza ecclesiastica, come attesta pe'suoi tempi Balsamone al c. 74 del penitenziale di S. Basilio. Garanzia ci paiono anche le due leggi del codice Teodosiano: sui giudizii religiosi *quoties de religione agitur, episcopos convenit judicare*, 16, 11, 1: e contro gli apostati *hi qui sanctam fidem prodiderint, a consortio omnium sint segregati, etc.*, 16, 7, 4, dove evidentemente si dà sanzione alla scomunica.

Il diritto barbarico più ancora che il romano, rendeva utile, anzi necessaria all'aliquale buon ordine della società la penitenza ecclesiastica. I barbari concepivano necessaria la procedura per i delitti commessi direttamente contro lo Stato, non concepivano convenienza o dovere di procedere per i delitti commessi contro le persone dei privati; e lasciavano vindici di queste o i capi di famiglia rispetto ai proprii subordinati, ovvero le famiglie offese rispetto agli esterni offensori: ma anche gli offensori avevano nelle proprie famiglie i difensori: sicchè

(1) S. Agostino al ser. 232, 7, dice anche che ad Ippona, *poenitentes abundant, quando illis manus imponitur fit longissimus ordo*. Dalle miti o almeno affettuose parole che usa, non pare fosse vescovo severo, e di carattere assai delicato lo rappresenta la storia.

(2) Willems, *droit public. Romain*, ed. 1874 p. 236, 274, 326; Maynz all'indice analitico; codice Teodosiano app. e retro capo VI.

come i delitti di Stato o non si vendicano, o si vendicano colla guerra pubblica; così i delitti privati, o non si punivano, o si punivano colla guerra di famiglia. Lo Stato curavasi dei diritti proprii e puniva colla morte o col *vrag*, cioè abbandono ai campi a guisa di Caino, i propri frodatori o traditori. Lo Stato o nulla o ben poco curavasi dei diritti dei privati, e solo nell'interesse proprio veniva intimando alcune sospensioni d'armi o tregue come quella dell'armata, del palazzo reale, del mercato, ecc.: era gran progresso attribuirsi il diritto di far le veci dei *congiuratori* o giudici od arbitri d'onore, che le famiglie spesso eleggevano a sentenziare se fosse tra di loro aperta o chiusa la vecchia partita del dare o dell'avere della vendetta. Così esso lo Stato fissava il *wehrgeld* cioè una lista di multe scalari, credute proporzionate ai delitti; pagando le quali, l'onore della famiglia meritava la pace; non pagando, doveva la guerra. Ma non v'era soda garanzia a che delitti e vendette, offese e difese non si ripetessero: e i crimini si ereditavano e si perpetuavano. La Chiesa usando, non dirò del favore dello Stato, ma del proprio diritto e dovere di provvedere alla buona condotta esterna o moralità esterna dei proprii figli, seppe ovviare a tanti danni: e per riferirne il come, crediamo bene di pigliare a prestito la parola dal già citato Duboys; il quale certo, stante la scuola a cui appartiene, sarà anche più di noi attendibile.

Nei secoli 6°, 7°, 8°, 9°, di mezzo agli immensi disordini di Europa, la Chiesa conquista tutta la potenza che mai abbia avuto. Chiamata come a soccorso dalla società civile, da sè incapace a reggersi, essa finisce a governarla quasi intieramente: essa ispira le leggi, le fa e le applica: rilascia decreti in materia civile e criminale ad ogni classe di persone: fa essa la polizia materiale in gran parte dello Stato, come nelle coscienze fa la polizia morale: è per così dire la tutrice legale dei popoli invasi dalla barbarie e ricaduti all'infanzia sociale (pag. 400). Già abbiamo detto e ripetuto che, ovunque erano penetrate le leggi germaniche, la pena di morte era riservata di solito ai delitti di stato: e i delitti privati, assassinii, incesti, ratti, furti, attentati ai costumi, spergiuri, sortilegi, ecc., presso i liberi erano puniti coll'unico *wergeld* o *fredum*. I delitti sfuggenti alla spada del carnefice non sfuggivano alla penitenza della Chiesa: e queste penitenze, mentre supplivano alla pochezza delle multe pecuniarie, erano anche una prima applicazione del principio d'uguaglianza in faccia alla legge, perocchè la legge ecclesiastica non faceva distinzione di Romano o barbaro, di vincitore o vinto. I capitolari, che in tanti punti consacrano le differenze di nascita e posizioni sociali, in argomento religioso proclamano un principio diverso: e vanno ripetendo che nell'imporre le penitenze il sacerdote non deve avere riguardo alla classe sociale del delinquente *sacerdos poenitentibus absque personarum acceptatione poenitentiae leges injungat.* Non si saprebbe spiegare come l'ordine pubblico abbia potuto conservarsi in questo tempo: e si lascerebbe una immensa lacuna nella storia del diritto penale; se non si venisse additando il sistema penitenziario della Chiesa come contrappeso, certo vantaggioso, forse necessario, alla rilassatezza delle istituzioni

sociali, alla fiacchezza anzi nullità del potere politico, quando cessò d'essere nelle mani di Pipino e Carlomagno (p. 425-26). Il potere secolare viene come a dare la propria dimissione. All'occasione di tanti delitti capitali e tanti attentati contro il costume, i deboli figli di Carlomagno non ordinano già ai proprii conti ed officiali di palazzo di inseguire e punire gli uomini macchiati dal vizio: no, è ai vescovi soli che domandano l'espiazione di tanti disordini, come se i propri magistrati non sapessero o volessero reprimerli, come se le proprie leggi non avessero alcun vigore (p. 430). Sventuratamente i sovrani stessi si facevano talora campioni dei feudatarii che li tradivano in opposizione ai vescovi che li avrebbero difesi; e le condanne della Chiesa non erano eseguite, colpa la malevolenza o debolezza dei principi che pure avevano promesso il loro braccio secolare. E tutto questo aumentando la confusione, rendeva vieppiù necessario l'intervento dell'autorità ecclesiastica, che senza dubbio ebbe i suoi abusi, ma davvero salvò la società a quest'epoca. Questo intervento della Chiesa nel sistema penale della legislazione civile si fa mediante l'applicazione dei canoni penitenziali, e dura fin sotto i primi re Capetingi (p. 431-32).

Nessuno vorrà chiamarci in colpa se alle quasi esatte e quasi eccellenti parole del Duboys noi facciamo seguire qualche lieve, o se così anche vuol dirsi, quasi insignificante osservazione.

Noi siamo di credere che quando il Duboys accenna agli abusi dell'autorità ecclesiastica, intenda abusi dell'uno o l'altro tribunale episcopale, non intenda censurare come abusivo un potere religioso, che nel proprio esercizio gode il suffragio di tanti secoli e nazioni. A noi parrebbe peccato, almeno di temerità, notare di eccesso una legge o anche una costumanza ecclesiastica così a lungo durata e così facilmente equivalente o convertibile in massima dogmatica. Ci pare poi anche, che sia bisognoso di maggior luce o determinazione il quadro storico, che il Duboys delinea degli anni infelici succeduti al regno di Carlomagno. Erano anni lugubri, ma sarebbe troppo posporre le condizioni di quel tempo allo scompiglio avvenuto sotto i primi re Franchi. I degeneri figli di Carlomagno nulla innovarono, non rinunziarono a veruna delle più antiche istituzioni sociali: essi infiacchirono di persona, ma continuarono nello spirito e ripeterono alla lettera leggi politiche e religiose ereditate dal loro genitore. E lo dicono i documenti, non tutti, ma gran parte citati dal Duboys stesso.

I re Franchi convertiti pensarono sul serio che si doveva giustizia anche ai vinti: e Clodoveo I concesse ai vescovi gran numero di persone già catturate servi, e Clotario I confermò ai vinti il loro romano diritto, e sull'esempio di Giustiniano a Costantinopoli costituì i vescovi sorveglianti ai giudizii dei magistrati secolari, anzi concesse loro di punirne eventualmente le colpe (1). Cose simili, anzi più accentuate,

(1) Vedi Migne, v. LXXII, p. 1120. — Codice Iust. 1, 4, 22. *Deo amabiles episcopos jubemus inquirere causam ob quam* (carcere) *detinentur* ecc., *admonere* ecc.; *licentia data si*

hanno le leggi di Spagna dove si dava appello dal tribunale secolare all'ecclesiastico, e dove i concilii di Toledo avevano valore di legge nazionale (1). Childeberto di Francia an. 595 espelle dal proprio palazzo gli scomunicati e ordina che abbiano a perdere i beni a profitto dei legittimi parenti (2). Clotario II nel 615 richiama le disposizioni dei suoi antecessori per la retta amministrazione della giustizia, e sanziona l'esclusiva procedura sacra anche criminale per tutti i chierici (3). Pipino nel 755 fa adunare il concilio di Verneuil, e sanziona i suoi decreti, diretti, come dice, a restituire, se non intero, più che si possa la vecchia disciplina decaduta: il terzo canone dichiara il poter dei vescovi a imporre la penitenza ecclesiastica anche ai secolari: il nono canone descrive la scomunica e ordina il sequestro dei beni contro i contumaci ai vescovi finchè abbiano obbedito: il diciottesimo annulla i processi fatti dai laici ai chierici (4). Carlomagno nel 802 ordina la prigionia di stato e la confisca di metà sostanza a chi, reo di omicidio, oppure di qualificati delitti di carne, ricusa di prestare la dovuta penitenza ai vescovi (5). Cose consimili vi hanno al libro 1° dei capitolari raccolti da Benedetto Levita, che non si sa a qual anno appartengono, pure il collettore assicura doversi ai tempi di Carlomagno e Lodovico il Pio (v. prefaz. e n. 25, 26, 30, 62, 116). Tutto considerato, non vediamo nulla di strano, non vediamo debolezza ma assennatezza nel trattato sottoscritto a Marsia nell'851, rinnovato a Coblenza nell'860, col quale i figli di Lodovico il Pio si obligavano a garantire col proprio braccio secolare le penitenze ecclesiastiche (6). Coloro che non accettavano la penitenza, si rendevano colpevoli di quel delitto che in diritto canonico ha nome di *insordescentia*. Ora si sa che tale delitto venne sempre punito in tutto il Medio Evo: e più aspramente ancora che da Pipino o Carlomagno o loro discendenti, venne pure punito da posteriori Re ed Imperatori. Le costituzioni di S. Luigi di Francia pongono a sequestro i beni dello scomunicato finchè si fa assolvere: e Federigo II in Italia e in Germania poneva al bando dell'impero, privatili degli averi, gli insordescenti nella scomunica (7).

Le visite pastorali dei vescovi nelle proprie diocesi sono di costume antichissimo nella Chiesa: e vengono anche attribuite a Papa Eutichiano

quam negligentiam admissam cognoverint ecc., *indicandi ut conveniens adversus negligentes animi nostri motus insurgat.*

(1) Vedi Migne, v. LXXII, p. 1122; e Canciani, v. 4, pag. 74.

(2) Pertz. *Childeberti* 2° *legum decretio* p. 9, n. 2.

(3) Vedi Migne, v. LXXX, p. 451 specialmente n. 4, 11, 16, 24.

(4) Vedi Migne, v. XCVI, p. 1509.

(5) Vedi Migne, v. XCVII, p. 231, n. 37, 38.

(6) Baluzio, *Capitul.* t. II, p. 45, p. 138.

(7) V. Giraldi, *Thesaur. de poenis; insordescentia* — codice Iust. *autentiche di Federigo*, 1, 3, 13. — Walter, *Manuale di diritto eccles.* § 183.

che morì nel 275. Pure acquistarono importanza verso i tempi di Carlomagno; che ne fa come una istituzione di Stato, e la sanziona quasi istituzione di pubblico buon governo: come si può vedere dal genuino capitolare di Aquisgrana an. 813, n. 1, *ut episcopi circumeant parochias* ecc., *et ibi studium habeant inquirendi de incestu, de patricidiis, fratricidiis, adulteriis, cenodoxiis,* ecc., *et emendandi curam habeant,* e Benedetto Levita 3, 465, va avanti e determina *circumeant docendo, restaurando, corripiendo,* ecc. (1). Reginone abate di Prum, morto nel 915, e Burcardo vescovo di Worms, morto nel 1026, così distanti da Carlomagno uno e due secoli, riferiscono come ai propri tempi durava ancora quella vecchia pratica, e ci descrivono il modo con cui era condotta quella, nonchè visita pastorale, vera giudiziale inchiesta (2). Il dì prima dell'arrivo del vescovo gli abitanti del villaggio erano avvertiti del loro dovere di presentarsi tutti, pena la scomunica: cominciavano quindi i preparativi. Si eleggevano sette ovvero più *probi uomini,* che a preferenza d'altri dovevano avvicinare il vescovo e parlargli a nome del popolo, giuravano sulle reliquie dei santi di nulla dissimulare o nascondere. Il vescovo se li faceva venir vicini, li arringava affettuosamente, quindi da essi assumeva informazione sullo stato criminale e morale della parocchia: svolgeva perciò un lungo interrogatorio, costituito di 84 domande o titoli di colpe o delitti, la cui enumerazione degrada la minutezza di qualsiasi più accurato codice moderno: ai delitti si applicava la penitenza.

Il formulario d'inchiesta, usato ancora ai tempi di Burcardo, viene a dire che ancor dopo il 1000, per tempo più o meno notevole, i vescovi conservarono larga influenza in cose criminali. Certo continuarono tutto quel secolo le penitenze, nè scemarono d'importanza o d'asprezza; per quanto non si prestasse la espiazione genuina del canone penitenziale, ma vi si ammettessero le commutazioni: erano necessarie le commutazioni, inquantochè andò in uso il punire, nonchè le specie, i peccati singoli: sicchè, ponendo mente che ogni peccato mortifero, portava almeno sette anni di penitenza, non erano pochi i peccatori che dovevano dar penitenze di 100 e 200 anni. Come prestare tutti i digiuni, anche di pane e acqua, solvibili in 100 e 200 anni? Si diè licenza di distribuire ai chierici e monaci una quota parte di espiazione canonica da prestare, si redensero i digiuni con elemosine, salmeggi, orazioni, flagellazioni, palmate (cioè battute sulla o colla palma della mano, calcolando alcuni

(1) V. Migne, v. XCVII, p. 359.

(2) V. Migne, v. CXXXII, p. 281; CXL, p. 572. Il Duboys anzichè a Reginone attribuisce a Incmaro di Reims il formulario in questione. Crediamo a un equivoco di nome. Incmaro parla della visita pastorale in genere, ma non ne dà la formola rituale, data invece da Reginone. — Pare copiasse da Burcardo il diritto can. c. XXXV, q. 6, c. 7.

che venti d'esse valevano una giornata di digiuno): andarono in uso i più aspri pellegrinaggi fatti con ostacoli dolorosi al collo, alle mani, ai piedi, ecc. Infine la Chiesa che per lunghi secoli aveva fatta la polizia d'Europa mediante la penitenza canonica, la continuò ancora per altri due secoli, ma con disciplina diversa: nuova disciplina dovuta a due nuovi papali e conciliari decreti: il decreto di Urbano VIII che uguagliava a qualunque più grave penitenza il porsi la croce e combattere contro gli infedeli, purchè si operasse senza mira di guadagno: il decreto di Alessandro III che da parte di Dio imponeva ai feudatarii di considerarsi in pace i tre mesi d'Avvento e di Quaresima, ed ogni settimana dalla sera di mercoledì all'alba del lunedì: diradavansi le vendette di famiglia, crescevano guerriglie di comuni e di feudatari.

Le penitenze andarono dunque dimenticandosi, redente prima nei servizii o pecuniari o personali alle crociate, poi in altre opere pie. Larghi ricordi ne rimasero da principio, e vivi benchè isolati ricordi anche al tempo del Concilio di Trento, che vi dedicò un suo decreto speciale, 24, *de ref.* 8. S. Carlo sui cimelii degli antichi libri penitenziali, ne fe' compilare uno suo più ampio e compiuto, che indirizzò ai parrochi come legge per alcuni casi eventuali, e ai confessori tutti come guida all'amministrazione del sacramento della confessione (1): pensava forse a un più largo ripristino della penitenza canonica; ma i delitti minori era troppo sottoporli a una assai grave e solenne umiliazione, e i crimini maggiori già erano divenuti competenza del nuovo e assai attivo tribunale dell'Inquisizione, che ben compiva i maggiori offizii del vecchio tribunale penitenziale.

(1) Il penitenziale di S. Carlo, detto anche *penitenziale milanese,* è stampato nel Rituale Ambrosiano senza rimando, e negli Atti della Chiesa Milanese con rimando alle fonti, d'onde venne cavato. — Per darsi idea della rigidezza delle penitenze basta leggere quanto è scritto sul precetto *non occides.* Si ordinano reclusioni a vita in monastero, o anche sette e più anni d'esiglio; da dieci a venti e più anni di penitenza, con divieto di usar carne e vino per tutta la vita, o con vitto di solo pane ed acqua per tre o quattro anni continui: sempre poi gli anni di penitenza importano digiuno rigido, tre dì la settimana e tre quaresime all'anno.

Capo X.

L'immunità dei tribunali sacri in cause laiche criminali

C) procedure sacre proprie dell'Inquisizione.

Sommario: Bellezza della mirabil cupola della nostra Madonna delle Grazie: Cesare Cantù ne piglia occasione a dare in compendio i suoi soliti spropositi contro la Santa Inquisizione — Cesare Cantù vi muove contro accuse per nulla affatto razionali: possibilità del valutar misfatto sociale l'éresi: onestà dell'ultimo castigo e della procedura canonica: la tortura: i testi e i dibattimenti segreti: la lesa maestà e i supplizi esacerbati: i martiri e i bruciati al rogo — Cesare Cantù con cecità somma, non vede come l'Inquisizione fu creata ed approvata da Papi e Concilii e così attribuisce il paganesimo a cinque titoli del diritto canonico, e a tutti gli ultimi concilii universali — Cesare Cantù aggredisce la onesta istituzione di Polizia come peggiore dell'Inquisizione, e nel suo senso s'inganna non di poco: egli narra con vanto di due favori che un dì fece alla setta dei mazziniani, e non si accorge che mena vanto di cosa che importa vera e precisa scomunica: dei misfatti ereticali in confronto ai framassonici o antisociali — Cesare Cantù cade anche in altri errori minori ma che rivelano superficialità o manco di accuratezza — Competenze.

Quattro secoli di care rimembranze cittadine albergano sotto quella imponente massa, da principio cubica, indi poligonale, e tutta congegnata a vaghi e fantastici piani ornamentali; marmi e terre cotte polícrome; patere, targhe e scudi; specchi, rosoni e medaglioni; candelabri, lesene e cornicioni; poggi e finestre bífore; archi, voltini e pilastrini; ciò che forma l'elegantissima cupola del nostro Santuario della Madonna delle Grazie. Sopra le umide pareti di tramontana ánsano gli irrequieti cavalli dell'esercito d'Italia, i quali colla ferrata zampa disselciano il dissacrato ex convento dei RR. PP. Domenicani: e il mirabile dipinto di Leonardo da Vinci vieppiù casca in rovina, e vieppiù deperisce la sontuosa basilica.

I tre fabbricieri, Brambilla Paolo, Colla Architetto Angelo, e Cesare Cantù, non sapendo che meglio fare per compassione, hanno pubblicato un opuscolo di novanta pagine, scritto e venduto a totale profitto dei vagheggiati restauri, ed auspice al restauro invocano *Margherita di Savoja, Regina d'Italia,* come dice l'epigrafe impressa in prima pagina, che ha e non ha valor di dedica. Non sappiamo il perchè la zelante e mite nostra autorità ecclesiastica siasi mantenuta o peggio lasciata in disparte, ned' abbia posto il visto all'interessante e artistico, ascetico e

dogmatico opuscolo. Ma non crederemmo errare assai lungi dal vero asserendo, che autorità veruna cattolica ecclesiastica non avrebbe mai potuto approvare certi gelati periodi, dove con occhio troppo umano si interpretano grazie e miracoli della Vergine: meno ancora avrebbe approvato o tollerato quell'audace intero secondo capitolo, dove presa occasione dai vecchi ricordi del convento, si parla molto male del quivi esistente sacro tribunale del Sant' Uffizio. Così ci ajuti la Vergine Madre, Regina di S. Domenico e di tutti i RR. PP. Inquisitori, che noi vogliamo rilevare i più gravi sbagli di esso secondo capitolo, dettato non ci pare dai tre, ma dall'un più noto fabbriciere. Dico di Cesare Cantù: il quale compendiando mali giudizii e spropositi, stampati già nelle due storie *Universale* e degli *Italiani*, e più nella terza degli *Eretici* d. 5 e 32, così ora viene ad esprimersi.

Quando la società era costituita sulla autorità e sulla religione, e questa godeva l'entusiasmo dei popoli, e un culto aveva dominazione assoluta, escludendo ogni altro; doveva considerarsi come delitto sociale l'eresia, cioè il professare dottrine contrarie a quelle definite dalla Chiesa. Se giungere al paradiso è lo scopo della vita, chi vi mette impaccio è nemico della umanità. Quindi gli imperatori romani — (*imperatori pagani o imperatori cristiani?*) — fulminarono gli eretici di gravissime pene, le quali furono adottate quando rinacque lo studio del diritto romano, dimenticando che il vangelo aboliva quella fiera legalità — (*e ai tempi dei primi imperatori cristiani, Costantino il grande e Teodosio II, lo si era dimenticato?*). — Principalmente Federico II di Svevia così vantato dai Cesaristi, perchè nemico al Papa, ordinò che gli eretici fossero presi dai vescovi — (*come mai Federico II poteva arbitrarsi di comandare ai vescovi?*) — e dati alle fiamme ultrici o privati dalla lingua. Sull'esempio imperiale, le varie città e la nostra, emanarono statuti contro questo misfatto sociale. Uno del secolo XIII poneva che qualunque persona di sua libera volontà — (*diamine! una strage di S. Bartolomeo?*) — potesse prendere ciascun eretico: le case, ove fossero, si dovessero rovinare e i beni pubblicare. Abbiamo la statua di Oldrado da Tresseno che *Catharos ut debuit uxit* — (*vedi in piazza dei mercanti, verso il tribunale di commercio*).

Ma per conoscere i limiti fra il vietato e il tollerato, e chi ed in che uno deviasse dagli insegnamenti, un'autorità sola era competente, i vescovi. Poi Innocenzo IV nel 1250 istituì il S. Offizio dell'Inquisizione. Suo assunto era vigilare sugli errori, perchè non si diffondessero, i rei cogliere e processare coi riti allora universalmente accettati, per quanto inumani — (*le cose, che non son di questo secolo, son tutte disumane?*) — secondo una completa e sistematica giurisprudenza che era conosciuta pubblicamente col titolo di norme, specchi, arsenali, prassi, direttorio — (*libri che per lo più datano del 1500, o 1600*): — tanto non repugnava all'opinione d'allora. Ai rei che si pentissero o abjurassero veniva data l'assoluzione e inflitte pene canoniche — (*cosa molto caritatevole ed umana*) — gli ostinati — (*si dovrebbe dire con parola più precisa recidivi o relapsi*) — si dichiaravano non appartener più alla Chiesa — (*qui c'è confusione tra foro sacramentale e foro ecclesiastico*) — onde erano abbandonati al braccio secolare che vi

applicava le pene legali in tutta la loro fierezza — (*se perdonava una prima volta, non usava giù una mitezza relativa?*).

Sarebbe MEN DA CRISTIANO il voler difendere queste guise di tutelare la verità: sarebbe troppo da idiota accettare le declamazioni sentimentali e le asserzioni buttate da sistematica malizia a un volgo credulo e passionato a dispetto della storia e del buon senso — (*il giusto mezzo, privativa eterna di quella scuola*). — Ora che il clero non domanda se non la libertà per tutti — (*anche per gli atei? nichilisti e mormoni?*) — cessata la paura che sempre ingrandisce gli oggetti, possiamo contemplare con calma quella mal accorta difesa della fede che le nocque più d'ogni offesa (???!!!); ma certo non lo scuseremo Noi — (*Cesare Cantù*) — che anche nei tempi peggiori — (*quando fu peggio d'ora?*) — abbiamo combattuta la Polizia, che ne fu il surrogato meno la buona intenzione (???!!!).

L'argomento ci invita a ripudiar frizzi e digressioni: esporremo le nostre vedute in modo calmo e dignitoso, forse anche noioso: ma ormai non crediamo di dover fare uno sforzo soverchio per dimostrare a un vero e sincero cattolico quello di che noi siamo veramente persuasi, cioè che questo modo di giudicare o di esprimersi di Cesare Cantù, qui e peggio altrove: 1° è poco ragionevole, se non anche vien ad essere più o meno dissennato; 2° è poco cristiano, se non anco è più o meno ateo od anticristiano; 3° è poco politico, se non anco è più o meno settario e framassonico; 4° è più o meno appoggiato e misto ad equivoci, ed inesattezze di date istoriche e minori fatti positivi, che per sè potranno forse chiamarsi di poca conseguenza, ma certo indicano la sbadataggine con che l'Autore tratta anche le più solenni questioni. A prova di questo giudizio, anche senza citare il novero infinito degli scrittori ecclesiastici del secolo passato, noi potremmo invocare i non soverchii, ma pure ancora abbastanza numerosi scrittori, che dal punto di vista cattolico si sono occupati in questi ultimi anni della nostra questione: l'Héfele, l'Hergenröther, il Bouix, il Rodrigo, il Camps, ecc. ecc. (1). Presso la massa dei cattolici il diritto canonico e le leggi dei Concilii generali e anche parziali devono bene godere maggiore riputazione che i liberali aforismi e i frettolosamente abboracciati lavori di Cesare Cantù.

Il quale al d. 32 della *Storia degli eretici* par che si faccia a esaminar con accuratezza la questione di massima se o no gli eretici possano punirsi. Si diffonde quivi, e spende molte pagine a provare una tesi di che verun legista nè ateo nè cattolico ha mai dubitato, cioè che alla Chiesa non compete diritto di coazione o violenza contro gli infe-

(1) Héfele *Cardinal Ximenes,* ecc. di che è tradotto in italiano la parte che versa sull'*Inquisizion Spagnola* in confutazione del Llorente, Milano 1858 — Hergenroether *Kat. K. und. chr. Staat.* — V. anche Jungmann *Dissertationes,* e il nostro vecchio Muzzarelli tradotto, anche con inesattezze, nei due dizionarii *Controverses Historiques* e *Histoire universelle* artic. *Inquisition* del Migne.

deli. Gli infedeli non sono sottomessi alla Chiesa: e al più, quando imbarazzano, si potranno espellere dallo Stato cristiano, come si espungono i non nazionali quando mancano alle dovute convenienze e creano disturbi: ma l'eresia è forse peccato degli infedeli cioè *non battezzati,* o dei fedeli cioè *battezzati?* E chi fu battezzato non ha forse accettato il giogo della Chiesa? non ha accettata la sua giurisdizione, nonchè invisibile e celeste, anche visibile e terrestre? Si può forse ricredersene e cassare il patto quando si vuole? Il Cantù supera la difficoltà con una strana argomentazione. Pone una maggiore degna del Sillabo di Pio IX. « Se la Chiesa è la base di tutto l'insegnamento, come giudice legittima delle controversie, il resisterle diventa colpa. » Continua con una minore opposta al buon senso. « Ma dove la colpa cominci, Dio solo è giudice! » A questo modo nessuno a questo mondo è punibile. Chi mi sa dire dove cominci il torto morale e razionale del ladro, dell'assassino, del traditor di Stato, del regicida? Poco più, poco meno, si incomincia a punire, dove normalmente può supporsi rea intelligenza, reo consentimento, reo libero arbitrio: i gradi della colpa li desumiamo dalle circostanze e dagli individui: e secondo le circostanze individue e le convenienze dello Stato noi abbondiamo nella vendetta o nel perdono. Come tutti gli scandali o tutti i misfatti, così anche il misfatto religioso.

Ci lusinghiamo di credere che il Cantù pei misfatti religiosi non sia lontano dall' ammettere un' aliquale punizione temporale, pure gli ripugna al sommo il castigo di sangue. Se è così (e chi può mai rilevare precise e nette le idee di Cesare Cantù?), non abbiamo che a ridire o sviluppare cose già indicate, premendoci d' essere più che possiamo condiscendenti e temperati. Oggidì si potrà io credo disputare se o no ripugni il castigo di sangue all'autorità sacerdotale presa in separato dall' autorità laicale (ognuno sa che nel diritto canonico vi ha la famosa decretale la quale vieta ai chierici la effusion di sangue, e ogni positivo concorso a profano processo capitale). Ma un cattolico più non può sostenere che il castigo di sangue ripugni al concetto di società ecclesiastica o almeno cristiana in quanto composta di sacerdoti e laici, persone sacre e persone profane: o quanto meno che esso castigo ripugni alla autorità secolare; e che perciò faccia cosa ingiusta, non opponendovisi, ma annuendo e approvando l'autorità sacra. Noi in proposito abbiamo già arrecato definizioni di Papi e di concilii (v. sopra pag. 297). Perchè dovrà essere contro giustizia sociale calcolare l'offesa a Dio e la rovina religiosa dei proprii fratelli quanto l'offesa alla maestà dello Stato e agli averi e persone dei propri concittadini? Già dicemmo come e perchè nei secoli passati potessero e anche dovessero essere assai più severe le leggi: e ciò notato, l' argomentazione di S. Tomaso corre assai trasparente. Se i principi secolari possono con tutta giustizia consegnare

al patibolo i tosatori di monete, i falsari, gli incendiari, ecc., quanto più potranno far questo per coloro che sono causa di male molto maggiore, cioè sono socialmente convinti di eresi? La Chiesa, anzichè severa, è misericordiosa al loro riguardo; perocchè non li consegna al braccio secolare dopo una prima, ma una seconda colpa: e anche ad una prima colpa usava far precedere ben due ammonizioni, 2, 2, q. 11, 3.

Ma Cesare Cantù più cristiano della Chiesa e più saggio di S. Tomaso, scrive che *in nome della religione e della misericordia si rinnovarono gli orrori dell'impero Romano, e si precorsero quelli della rivoluzione francese:* e altrove (1) descrive il tribunale, e alla famosa e nota pubblicità delle corti criminali del Medio Evo oppone la procedura segreta del nostro sacro Tribunale, procedura che l'un Papa introdusse, l'altro venne a generalizzare, *per quanto,* a sentir lui, *ostassero i legisti, la nobiltà, gli uomini comuni che si vedevano così esposti all'arbitrio. Piantato un tribunale, potea sperarsi differente dagli altri? epperò si videro rinnovate tutte le sevizie dei processi di Roma pagana, il cavillo, la tortura e supplizii esacerbati. S. Tomaso trova legittima in tali casi fin la pena capitale!* — Dunque la Chiesa ha proprio ricacciato indietro la società? e saltando di piè pari la dolcezza, l'oculatezza dei tribunali medioevali, li ha risospinti alla cecità e alla efferatezza romana? essa Chiesa ha proprio modellati i suoi tribunali sulle infamie che possono avere o disseppellite o inventate i legulei statólatri del risorto diritto pagano imperiale? o forse il cristianesimo non è mai entrato nelle viscere del diritto penale d'Europa, ma un libro all'Indice ripubblicato e commentato dal Cantù stesso (2), è quello il Messia del diritto penale della società cristiana? Noi siamo veramente convinti, che assai più degli *umanitarii* o giuristi affermanti i *diritti dell'uomo* nel secolo passato, assai più degli *antropologi* o giuristi neganti la *libertà dell'uomo* nel secolo presente; il diritto canonico abbia bene meritato della umanità: quando, in quei tempi in cui lo Stato non puniva, esso solo puniva adulteri, pirati ed assassini, e a quei tempi in cui lo Stato troppo fieramente puniva, esso soccorreva ai pazienti colla intercessione misericordiosa, coi soccorsi temporali e spirituali ai carcerati, e colle congregazioni religiose, troppo infelicemente sostituite dai moderni patronati. Noi siamo disposti a far largo, larghissimo posto alla storia dell'errore: ma Dio assiste la sua Chiesa; e Gesù Cristo assicurandole l'infallibilità, per la gloria di Cesare Beccaria non ne ha eccettuati sette secoli di diritto penale.

La tortura in ogni peggiore ipotesi non v'ha considerata con occhio

(1) Cantù, *Storia degli eretici,* vol. 2, pag. 318, v. 1, pag. 107.
(2) Cantù, *Beccaria e il diritto penale,* Firenze 1862; in append.

diverso che l'altro peggior male la schiavitù, fino a jeri scritta nel codice delle più colte nazioni, se non per l'Europa, almeno per le così dette colonie. La schiavitù non ripugna al diritto naturale, benchè stante i mali che ne nascono, fanno bene le leggi civili a vietarla come già l'ebbe tolta la Chiesa. L'uso della tortura, insegnata dai greci ai romani e dai romani ai barbari, più o meno continuò sempre in Europa; di fatto oltre il principio, di diritto oltre alla fine del secolo passato. Potrà anche chiamarsi uno spediente pericoloso, ma non mezzo immorale ed ingiusto, stante il suo primo ed essenziale concetto: quello di ottenere confessioni dai rei già parzialmente convinti di colpa, o che rifiutavano risposta. Il diritto canonico permise (1), e i tribunali d'Inquisizione adottarono la tortura con molte cautele e restrizioni: l'adottarono solamente in quei tempi o luoghi, dove rinunziarvi sarebbe parso essere connivente ai delitti. È un obbrobrio alla Chiesa avere in ogni età amministrata la giustizia, nell'umano miglior modo possibile?

Inquisizione significa segreto, e grande accusa al nostro tribunale è la sua procedura tutta arcana e segreta. In segreto l'audizione delle denunzie e l'esame dei testi: il nome dei testi spesso occultato al reo, qualche volta occultato ai membri inferiori del tribunale e solo lo conoscevano i membri superiori, cioè giudici e vescovi: in silenzio il dibattimento, in silenzio ogni incidente del processo. Sì tutto in silenzio, ma tutto per iscritto: le catture non erano fatte se non a delitto provato: i procuratori fiscali avevano obblighi di accusa, ma anche obblighi di tutela e di difesa: gli avvocati della difesa avevano copia scritta del processo, e la procedura per iscritto portava serietà, calma, profondità di argomentazione o discussione, non erro a dire di più che nelle abbaglianti scene delle moderne corti di Assisie. I nomi dei testi, non sempre, però spesso si tacevano; e ciò per ovviare alle vendette ed odii di famiglia. Il segreto era vantaggioso anche al reo, in quantochè il delitto non si faceva notorio, e non solamente i pochi assolti, ma i più numerosi penitenziati, potevano più rapidamente acquistare la fiducia sociale: e l'Inquisizione giudicava poi dei più delicati delitti di morale. Son tutte cose notate dagli specialisti e rilevate in una nota del Nunzio Visconti al governo di Maria Teresa a Vienna: anche il Cantù ne reca dei brani, ma non so perchè vi si mette poi in diretta opposizione. Vagheggiare la teatrale pubblicità dei moderni dibattimenti, crederla buona ad ogni età e condizione di popoli, può essere lo scherzo della morale, certo è lo scherzo della storia del diritto. Chi non sa quali ribalderie non finirono ad essere verso la metà del Medio evo, le corti di giustizia civile e criminale, feudale e baronale: dove vincitori e vinti

(1) Clementine *de haer.* 5, 3, 1.

calcolavano sulle probabilità della vendetta, e si improvvisavano i tre congiuratori a purgare i furfanti, e le sentenze erano date in pubblico da giudici inalfabeti più o meno armati, e le arringhe degli avvocati erano andirivieni di complimenti per salvarsi dai giudici e dai querelanti, ma d'ogni parte scoppiavano i reclami, e lanciavansi i guanti a vendicar le sillabe col duello? Si può vedere nel già citato Duboys cattolico liberale, e ben poco favorevole alla Inquisizione, qual progresso fossero alla causa della civiltà e della onestà, la procedura di denunzia e vastamente segreta, elaborata dal diritto penale ecclesiastico durante il secolo che corre da Innocenzo III a Bonifacio VIII: procedura segreta che tutti i re e tutti gli Stati si affrettarono a ricopiare, e più o meno ritennero sino al cadere del secolo passato. Non fu Stato assai ordinato e tranquillo Venezia, dove non eran già più sanguinarii, ma più segreti i tribunali? E se la Germania respirò dall'anarchia, non lo deve al suo popolarissimo tribunale della *Vehme,* tribunale ben più misterioso ed arcano che quello d'Inquisizione? E quali *legisti, nobili, uomini del popolo,* giusta la storia visionaria del Cantù, protestarono contro i Papi, quando introdussero la procedura segreta? Non dice il Cantù stesso che era moda porsi tra i famigliari dell'Inquisizione? e che il sacro tribunale era servito, dotato, donato da una libera compagnia di liberi cittadini, retribuiti con pure e semplici indulgenze? Non trovò opposizioni fra noi l'Austria quando ci volle sopprimere quel tribunale sulla fine del secolo passato? e in Ispagna, soppresso da Bonaparte non fu esso restituito dal popolo e dalle Cortes dal 1814-20?

Il processo d'Inquisizione dicevasi processo di lesa maestà divina: e teoricamente si credeva più grave, praticamente aveva qualche affinità col processo di Stato o di lesa maestà umana. È forse per questo che il Cantù l'accusa di *sevizie e cavilli e supplizii esacerbati?* L'Inquisizione procedeva in via sommaria, ma ciò non significa togliere le difese, bensì recidere tanti oziosi incidenti che ritardano indefinitamente la causa. Non si ammetteva ogni avvocato qualsiasi, ma pure se ne fissava un numero equo fra cui scegliere, come ancora oggidì all'Assisie o Cassazione. Si udivano testi consanguinei, minorenni, infami, scellerati; ma si udivano come testi utili, non come conducenti a prova naturale o legale; si udivano come a ricerca, ma non come a condanna. Si davano appelli incidentali e giammai i finali: ma la sentenza era lungamente elaborata, e partiva sempre dal doppio giudicato dell'Inquisitore e Vescovo. Dopo il secolo XV, in caso di rilascio al braccio secolare, il processo dovevasi rivedere all'Inquisizione Suprema. Così si dica di tant'altre sue leggi processuali, e si noti che ogni nazione e ogni tribunale ha in proposito gelosissime e delicatissime leggi proprie. Uomo di scarsa o coerenza o memoria che è Cesare Cantù! Postochè gli

scrittori pii del secolo passato vantavano la mitezza, e gli empii la fierezza del nostro sacro tribunale, ci voleva tanto a meglio studiarne o paragonarne i sacri e profani processi? Bastava che il Cantù riproducesse altre pagine, e una specialmente dettata da sè stesso.

Quando Damiens ferì con un temperino l'osceno Luigi XV nel 1757 — *(torture e roghi erano già caduti in disuso all'Inquisizione)* — si fe' ricerca fra tutti i tribunali, qual più possedesse tormentoso metodo di torturare il reo. Parigi lo stirava al possibile, lo gonfiava d'acqua o rompevagli lentamente le gambe fra due tavole. Dieppe lo sospendeva con tenaglie per le unghie, Metz ficcava delle punte sotto l'unghie, Besançon colle strappate lussava le ossa, Autun distillava olio bollente traverso a botti porose, che talvolta prendendo fuoco bruciavano l'accusato, ecc. I medici dichiararono che la più tormentosa era la tortura degli stivaletti, e Damiens la sostenne fermo a ripetere di non aver complici. Condannato al patibolo, gli fu arsa a lento fuoco la mano armata del coltello parricida, tanagliato per tutto il corpo, stirato quasi un'ora da quattro cavalli in senso contrario, nelle piaghe gli venne colato resina, olio, cera, piombo liquefatti: morto, dopo cinque quarti d'ora di supplizio, i suoi avanzi si bruciarono: banditi in perpetuo suo padre, la moglie, il figlio: ai fratelli imposto di cambiar nome: atterrata la casa ove era nato (*Beccaria e diritto penale,* p. 16).

Non diversamente vennero trattati Giovanni di Chastel, che tentò l'assassinio di Enrico IV e Ravaillac che l'ebbe compito. Se così era nei casi minori di lesa maestà umana, dovremo noi chiamare *sevizie pagane* un po' di fuoco applicato in pochi casi massimi di lesa maestà divina?

Forse il Cantù nella propria ingenua fede cattolica temerà quell'obbiezione che ci buttano in viso, non dirò i vecchi o moderni protestanti, bensì i moderni liberi pensatori, cioè che i roghi gareggiano o superano i supplizii dei martiri, e che i pochi bruciati dell' Inquisizione equilibrano o pesano di più che i condannati *religionis* dei primi, talor filosofi, imperatori romani: e diffatti il Cantù poco scrupoloso a dire i torti dei santi, non è scarso d'ammirazione ai pochi disperati miscredenti imitatori di Giordano Bruno. Noi qui non vogliamo invadere il campo degli apologisti, ma non ci paiono troppo fuori di proposito due casuali osservazioni. Primo: che objezione e risposta non sono recenti ma possono datarsi da S. Agostino, come si vede da passi citati e non citati dal Cantù stesso. S. Agostino aveva prima sostenuto non ingiusto ma sconveniente il castigo di sangue contro gli eretici, ma poi emendò le sue vedute nelle ritrattazioni 2, c. 5: e nel primo de' tre libri scritti contro il Donatista Parmeniano rileva la differenza immensa tra i martiri di Gesù Cristo e gli osceni e pazzi donatisti, che si atteggiavano a martiri perchè castigati dall'imperatore. Secondo: Noi siamo ve-

ramente convinti che il *vivicomburium* adoperato contro gli eretici debbasi considerare come un ricordo di diritto romano, anzichè di diritto mosaico, come suppose taluno. Ma per questo, dovremo noi forse parificare le leggi di S. Chiesa alle sanguinarie, antisociali e pazze leggi persecutrici dei primi imperatori pagani? Costantino il Grande o Teodosio II, S. Ferdinando di Castiglia o S. Luigi di Francia, principe alcuno devoto all'Inquisizione ha mai dato al mondo lo spettacolo più volte dato nei primi secoli della Chiesa, di venti e più mila vittime fatte in pochi anni in città non maggiori di due o trecento mila abitanti? Alla efferata inquisizione di Spagna, gli efferati suoi nemici rimproverano 30,000 vittime in 300 anni, ossia circa 100 l'anno (1): e sono fra esse i rei di oltraggi al culto e oltraggi alla morale che anche una legge atea verrebbe a condannare a più anni di reclusione. Che cosa sono cento vittime all'anno in un tempo in cui per economia si mandavano al patibolo tutti quelli che oggidì manderemmo alla carcere per quattro o cinque anni? Sono forse i milioni e milioni di martiri del cristianesimo con tutti i loro supplizii e tutti i loro miracoli?

Ma il Cantù, censurato S. Tommaso e censurato il sacro tribunale d'Inquisizione, vuol salva la Chiesa. Epperò sentenzia che benchè la Chiesa siasene valsa (e naturalmente non commise lieve errore a valersene) pure *non approvò mai, almeno in concilio, un' istituzione simile* (2) e assicura che nel *Concilio di Trento non v' è parola di Inquisizione o rogo: al miscredente si intima anatema sia.* Grazie al Cantù della buona intenzione, ma non siamo noi maestri della Chiesa, bensì essa è maestra nostra: e ciò dato, facciamole pure ma coerenti e serie le nostre indagini ed osservazioni. — Nelle note che postillano il capoverso della prima sentenza, il Cantù cita il c. f. *de haereticis:* e così il valent' uomo fa vedere o di non aver letto, o di non volere che noi andiamo a rivedere come stanno le sue citazioni di diritto canonico. Se egli voleva citare i titoli *de haereticis* del diritto canonico, non ha posto mente che non uno, ma cinque sono i titoli di tal nome? e che tutto il negozio del nostro sacro tribunale è tutto fondato, disciplinato,

(1) Così la storia del Llorente; ma l'Hèfele, dissertaz. citata, diminuisce d'assai quelle cifre. Si noti anche che il Llorente fa ammontare a circa mezzo milione, gli inquisiti, ammoniti, penitenziati dal sacro tribunale. E qui per tutta risposta potremmo osservare che in Italia, non in tre secoli, ma ogni anno fra delinquenti grandi e piccoli, si carcerano cento mila persone. Il Llorente infine esagera le cifre dei Mori ed Ebrei espulsi nelle due famose cacciate, e tutto sommato, viene a concludere che in tre secoli la Spagna senza Inquisizione avrebbe potuto avere tre milioni di abitanti di più. E anche qui, senza entrare in troppo vittoriose questioni di dettaglio, si noti che è provato dalle statistiche come l'Irlanda ha perduto in cinquant' anni più che due milioni di abitanti.

(2) Cantù, *Storia degli eretici,* vol. 2, p. 107, e vol. 1, p. 319.

amministrato secondo leggi sacre, nonchè parziali, universali, rubricate in questi cinque titoli? Non ha posto mente che su questi cinque, tre titoli più gravi, più importanti e richiamati dagli altri, sono tutti tessuti di ordini ecclesiastici dati da veri e sinceri concilii universali? come la loro intitolazione stessa lo indica? Si possono disapprovare leggi ecumeniche di concilii ecumenici? si può scrivere storia degli eretici senza masticar bene i cinque titoli *de haereticis?* Ma avanziamo lenti e più che possiamo condiscendenti.

Confesso di non sapere se o no fra le voci usate dal Tridentino stia il vocabolo *Inquisizione,* ma non mi pajono così scarsi i luoghi in cui si vengono a trovare dei sostituti. Si sa che il Tridentino decretò pene temporali e non leggére contro i duellanti, contro i chierici criminosi, contro i rei di gravi peccati possibili a punirsi di scomunica (1): gli insordescenti nella scomunica li volle posti nella categoria dei sospetti di eresi, epperò da processarsi dagli Inquisitori (1). Non fu leggiera la questione del se o come accordare agli eretici il salvocondotto, e ciò affin di conciliare la serietà della grazia e il diritto di condurre a fine i processi di Fiandra. Il passo fu accordato con molte cautele, ne è troppo pretendere che uno scrittor di Storia degli eretici, ne abbia poi letto il documento genuino riferito alla sessione XIX. Se il Cantù lo ha letto, doveva ben considerare come vi sono richiamate, sia in corpo, sia in margine, le leggi inquisitoriali date già contro gli eretici dai due anteriori concilii generali di Siena-Basilea del 1423-31 e di Costanza del 1414. Chi non sa che a Basilea vennero processati Hussiti, e a Costanza vennero dati al braccio secolare Giovanni Huss e Gerolamo di Praga, anzi fu condannata quella loro proposizione che accusava d'empio ed ingiusto il procedere del nostro sacro tribunale? (V. sopra p. 297).

Cento anni avanti il Concilio di Costanza fu quello generale di Vienna, tenuto per più ragioni, fra cui quell'intricato e brutto affare che fu la causa dei Templari certo parzialmente corrotti. L'affare fu sottratto ai tribunali ordinarii d'Inquisizione e fu dato invece ai sinodi provinciali: ma il Concilio diede allora ai nostri sacri tribunali la loro ultima costituzione, quale si può vedere nelle Clementine che sono gli atti di quel concilio *(de haer.).* Il Concilio fra parecchie altre cose determina che gli inquisitori operino di mandato papale, ma sempre dietro assenso del vescovo: nei casi di dissenso si fa appello al Papa: il vescovo possa punirsi dal Papa solo, l'inquisitore anche da suoi fratelli inquisitori o suoi prelati: si danno provvedimenti per la retta tenuta delle carceri, e si determina che le leggi ecclesiastiche anteriori, in quanto non opposte alle presenti, si ritengano avvalorate *Sacri approbatione Concilii.*

(1) Conc. Trid. 25 *de ref.* 3, 14, 19.

Con ciò evidentemente si elevano a decreti conciliari i numerosi decreti Pontifizii che già prima regolavano i tribunali d'Inquisizione affidati alle congregazioni religiose dei francescani, domenicani, cistercesi: decreti che si possono leggere raccolti al libro sesto delle decretali *(de haer.)*. Ma anche questa inquisizione dei RR. PP. Domenicani o altri, conosciuta sotto il nome di Inquisizione Delegata, meno lo speciale mandato Pontificio, non era altro se non ripetizione e applicazione di decreti dati in un altro ancor più numeroso o famoso Concilio Universale, cioè Lateranese IV, 1212-16. I suoi atti sono pubblicati dal Mansi in doppio originale greco-latino; ma quanto ci interessa è dato anch'esso dal diritto canonico al quinto delle decretali *(de haer.)*. Come si vede al c. 13 il Concilio proscrive tantissime sette albigesi ed ordina: 1° di abbandonare gli eretici al braccio secolare, passandone i beni al fisco, se laici, alla Chiesa, se chierici; 2° si piglino misure contro i sospetti; 3° si chiamino in ajuto le autorità secolari, e dove queste si ricusino, si costringano con pene sia spirituali che temporali; 4° abbiano indulgenze chi combatte contro gli eretici, come chi va contro i Turchi; 5° si sospendino da ogni diritto religioso e civile chi favorisce la eresi; 6° si vietino prediche laiche; 7° si ricerchino gli eretici: cioè il vescovo o suo delegato circuisca le parocchie, chiami tre o più *probi viri*, li faccia giurare di dire intera la verità, ascolti se v'hanno in parocchia persone eretiche, di vita equivoca, sospetta, anómala, ecc., se vi si tengono occulte conventicole, ecc. Insomma si ha qui in punto al delitto di éresi, ordinata e ripetuta, quella ispezione dei costumi pubblici dei fedeli, o polizia pubblica che noi abbiamo già indicata come molto usata fin dai tempi di Carlomagno, e già descrivemmo seguendo i positivi ricordi lasciatici da Reginone e da Burcardo: tanto è vero che l'inquisizione va aliqualmente a perdersi nella più remota antichità ecclesiastica. Qui gioverà notare che le attuali disposizioni conciliari del 1212, erano conferma di disposizioni analoghe già date nel 1181 colla bolla *Ad Abolendam* di Papa Lucio che pur leggesi nel diritto canonico (c. 9). E questa ancora incalzava ordini già dati in concilio universale di Lat. 3° dell'anno 1179: concilio che si richiama anch'esso agli insegnamenti della lettera dogmatica di Papa Leone Magno contro i Priscillianisti: tutto può vedersi all'identico titolo dell'identico libro del diritto canonico c. 8. Si può dubitare che i Concilii Universali non abbiano o creata o approvata l'Inquisizione? Dico *universali*, perchè di *particolari* ve ne ha un numero senza numero.

Ci pare che il Cantù, a somiglianza d'altri, tenga a vincere le cause disperate mediante le celie. E celia, non di più, noi calcoliamo quel suo non pio confronto fra il nostro sacro tribunale e l'Istituto di Polizia *suo surrogato meno la buona intenzione:* Polizia, dice, che egli ha

sempre *combattuta anche nei peggiori tempi.* Domandiamo noi: è un torto per la Chiesa aver pensato alla tranquillità pubblica e pubblico buon governo in un tempo, in cui si viveva senza carabinieri come adesso in China? Ma gli storici del diritto e più il Du-Boys fanno un gran merito alla Chiesa di avere pressochè creata, certo antivenuta e insegnata la troppo necessaria istituzione di buon governo: e tutto questo mediante i tribunali penitenziali dapprima, e in seguito mediante i tribunali inquisitoriali, vol. 5, p. 90 ss. Domando ancora: è ladro o assassino o tagliaborse Cesare Cantù per dir male d'una istituzione così onesta ed umanitaria? No certo: ma certo che fu qualche cosa di che bisognerà guardar noi e lui far ricredere.

Erano gli anni 1830 e segg. E pigliando lusinghe da Parigi insorta, la quale aveva scoronato il legittimo re, e sceltosi re quel suo parente *che non si confessava,* in Italia si vennero maneggiando non poche cospirazioni; le quali, quando pure non avessero avuto miglior scopo, avevano ben quello di avvezzare al disordine e al sangue il nostro troppo pacifico paese. Così p. es. sciami di affigliati a svariatissime società segrete mandarono a subbuglio tutte le provincie di Romagna, e lungamente addolorarono i primi anni del pontificato di Gregorio XVI. In Piemonte un massone tentò pugnalare Carlalberto, e i Mazziniani con una mossa molto chiassosa e con esito molto ridicolo, entrati dalla Svizzera, fecero quella così detta spedizion di Savoia sotto la guida di quel tal general Ramorino, che poi morì fucilato, non perchè fuggisse da Savoia, ma perchè fuggì dall'armata austriaca poco dinnanzi a Novara. I seguaci di Mazzini e Ramorino cospirarono anche in Lombardia: dove, viemeglio conoscendosi come volessero ringiovanir l'Italia in modo politico e più religioso, ebbero il cupo nome di *Giovine Italia,* e il Cantù narra de' propri rapporti con essi in tantissimi suoi opuscoli editi dopo il 1859, ma nella storia degli eretici, v. 3, p. 631, riassume e scrive:

Io autore ebbi altre volte a pubblicare — (*e perchè solo dopo il 1859?*) — come non appartenessi mai a queste società (*segrete*) ma avessi occasione di conoscerle. Un giorno forse si vedrà in ciò la spiegazione di fatti che neppur la universale disattenzione odierna potè trascurare — (*quanti misteri! l'autore non può svelar quanto vuole la vita dell'autore?*). — Maneggiandosi caldamente nel 1833 una sollevazione della Lombardia, e quei cospiratori — (*Giovane Italia o mazziniani*) — meglio avvisati che altri, pensando predisporre un organamento da surrogare a quel che distruggevasi, ne vollero consigli dall'illustre Romagnosi — (*il quale come dice il Cantù stesso, già suo discepolo, era stato gran Consigliere del già regno italico e Capo di tutte le anche allora numerose logge framassoniche*). — Egli che aveva subito processo e carcere nel 1821, temette di vedervisi esposto in quella sua tarda età, e dichiarò non avrebbe trattato colla società, se non per mezzo del Cantù. Questi dunque dovette essere informato di quel solo che impor-

tava all'ordinamento — (*primo servizio*): — poi quando i cospiratori si volsero alla fuga lasciarono a lui la scarsissima cassa — (*secondo servizio*): — gli imprigionati non tacquero e venne al Cantù processo e prigione — (*cioè castighi di polizia*).

Qui mi permetto due osservazioni, l'una poco a proposito, ma l'altra molto a proposito pel nostro argomento. — Prima osservazione. Il Cantù teneva la *cassa dei cospiratori* e trattò con essi per un eventuale loro *governo settario*. Ci pajono due veri favori fatti ai *mazziniani:* fatti da lui impiegato dal governo austriaco, già professore di Storia Politica, al già Imperial Regio Liceo: lui impiegato non fedele, epperò in quei momenti critici tenuto in carcere al momento del pericolo, cioè poco più di dieci mesi; poi esonerato dal suo officio, però indennizzato con graziosa pensione vitalizia di 300 fiorini l'anno. I nostri attuali tribunali d'Italia sarebbero stati altrettanto miti con chi avesse favorito cospiratori a Roma, Napoli, Massaua? È animo bennato far tanto chiasso contro la temperata polizia austriaca, oggi per di più, nostra alleata? (1) — Seconda osservazione. Crede forse il Cantù che il diritto canonico sia meno fiero contro gli affigliati a società segrete, sia eretici, sia anche non eretici, di quanto non sia ora, o non fosse cinquant'anni sono, la più o meno indulgente e giuseppina Imperial Regia Polizia Austriaca? Quanto ai tempi passati, non è neppure cosa da disputare. Il Cantù può vedere nel bollario o in tutti i libri del diritto canonico, a tutti i titoli *de haereticis,* come i *receptatores e fautores* sono puniti di confisca e bando e tutte le pene degli eretici stessi, meno naturalmente il supplizio estremo. E si sa che il vecchio diritto ecclesiastico non poneva differenza fra eretici e framassoni; e veri socialisti e framassoni furono in generale tutti gli eretici, e in speciale gli albigesi, come può vedersi negli storici sia civili sia ecclesiastici (2). Quanto ai tempi moderni non sa il Cantù che la Chiesa tiene pressochè la medesima legislazione contro tutti e quanti gli affigliati alle società segrete, compresi i mazziniani? Non aveva mai udito in sua giovinezza della famosa bolla 13 marzo 1825

(1) Chi assisteva a radunanze o carteggiava con società segrete, anche innocue, era punito con carcere fino ad un mese, secondo il codice penale austriaco del 1815, e con carcere fino a tre mesi, secondo quello del 1852, v. p. 3, § 42 e § 289. Se la società ha scopo criminoso, chi seconda combriccole, chi occulta indizii a scoprirle, chi non le impediva, ove lo poteva senza suo pericolo, poteva essere punito fino al carcere duro per 5 anni secondo i due codici § 194 e § 215. Nel caso di alto tradimento punivasi col carcere a vita giusta la legge del 1815, e col carcere fino a cinque anni giusta la legge del 1852, v. § 54 e § 61.

(2) Fu per questo motivo che Federico II ebbe a indursi a pubblicare le sue fiere leggi contro gli eretici come può vedersi nella tutta profana *Historia diplomatica Fed. II* di Huillard-Bréholles, Parigi 1853 segg.; vedi Schmidt, Hurter, Jungman, ecc.

di Leone XII, dove ripetendo tant'altre bolle, si scomunicavano, cioè si lanciavano alla morte spirituale, nonchè tutti e quanti i settarii, anche chi prestava loro un favore qualsiasi? anzi chi non denunziava alla Chiesa nome e cognome dei framassoni? E non sa che torna identica la bolla *Apostolicae Sedis* del 1869, meno che la denunzia resta limitata a svelare i capi occulti, poni caso, il *Romagnosi?* (1). Chiamiamo pane il pane, e scorpione lo scorpione. O è giusto il rigore del diritto canonico, o il diritto canonico è peggio della Polizia Austriaca.

Noi siamo convinti dell'orrendo male che è la framassoneria, e quando pure ci mancassero i documenti, crederemmo abbastanza eloquenti quelli, nonchè generali, anche parziali, che il Cantù stesso ha ricevuto e per il primo pubblica come amico dei framassoni: le istruzioni scellerate ed ipocrite dei carbonari, le teosofiche e nichilistiche degli illuministi, le strane e mistiche degli adamiti (2). Il Cantù tratta poi largamente di sansimoniani, fourieristi, spiritisti, nichilisti, adoratori del diavolo, ecc., ecc. Or quando si pensa che la dinamite fa saltare in aria città e paesi: e appunto gli effetti di tutti questi principii dinamitardici si videro bene in Francia nelle giornate della Comune e del Terrore, in Boemia nella sperperatrice guerra degli Hussiti, in Germania nella guerra atroce dei contadini, e così dicasi di tanti altri paesi: come non si può saper grado all'Inquisizione di tanto sangue risparmiato? Dice Vittorio Alfieri che la Spagna « colle poche vittime della sua Inquisizione risparmiò torrenti di sangue ». E Demaistre ripetendo una frase proverbiale del secolo passato « il S. Uffizio in Italia con una sessantina di processi risparmiò un monte di cadaveri che passerebbe le Alpi e arresterebbe il Po ». Il Cantù cita le due frasi, ma poi soggiunge *frasi utilitarie non buone per noi che avanti tutto domandiamo giustizia* (3). Dunque la giustizia dei re e della Chiesa starà nel lasciar cascare il mondo in rovina e le anime a casa del diavolo?

Non sciupiamo il tempo ad aggredire le istituzioni di S. Chiesa. Occupiamolo a ben intenderle, e a toglierci, come dal capo i pregiudizii, così dallo scritto le assai facili inesattezze e gli indecorosi equivoci. E

(1) La bolla scomunica tutti i *nomen dantes sectae Massonicae aut Carbonariae, aut aliis ejusdem generis sectis, quae contra Ecclesiam vel legitimas potestates, seu palam seu clandestine, machinentur: nec non iisdem sectis* FAVOREM QUALEMCUMQUE *praestantes, eorumque occultos coryphaeos non denuntiantes, donec denuntiaverint.* Si possono vedere i commenti del Pennacchi ed Avanzini, Roma 1883. Parecchi ultimi rescritti della S. Penitenzieria ingiungono di considerare come frammassonica anche la società dei *fenians* in Irlanda. Or bene quanto più doveva considerarsi tale la nostra *Giovine Italia!* Si sa che Leone XIII, nel giubileo dell'anno scorso dispensò dalle denunzie, ma ora le dispense sarebbero cessate.

(2) V. *Storia degli eretici,* vol. 3, pag. 394, 609, 612, 631, 640, 669.

(3) V. *Storia degli eretici,* v. 2, pag. 318.

nessuno vorrà scandalizzarsi, ove noi asseriamo che il nostro fecondo storico anche in cose non di massima, ma di pura buona memoria od attenzione potrebbe avvantaggiarsi di molto. Per es. egli ci dice che Innocenzo IV istituì il S. Offizio nel 1250: quando invece 250 e più documenti papali rubricati sotto quell'anno nel grande regesto del Potthast nulla sanno di veruna simile od analoga disposizione. Le bolle inquisitoriali di Innocenzo IV datano ad altri anni, sia prima che dopo: e atti pontifici erigenti il S. Offizio, come se ne hanno numerosi in anni posteriori, così ve ne hanno numerosi in anni anteriori: e basta per persuadersene una lieve occhiata al gramo Llorente o al buon Raynald, basta ricordare S. Pietro Martire inquisitor pontificio a Milano dal 1232-52. Fu per ispirazione di S. Pietro che nel 1233 il podestà di Milano Oldrado da Tresseno inquisì gli eretici: e non tanto per questo, quanto per aver rizzato il *solarium* o *solium* o palazzo a due piani di Piazza Mercanti ebbe poi la statua e l' epigrafe *atria qui grandis solii regalia scandis,* ecc. *qui solium struxit, Catharos ut debuit uxit.* Il Cantù cita come singolarità uno statuto municipale che fa lecito ai cittadini di loro *libera volontà prendere ciascun eretico.* Gran singolarità! era legge di tutta la cristianità, da interpretarsi *cum grano salis!* Certi eretici, che un dì non si bruciavano, si bandivano: il bando non era dato dai liberi cittadini ma dall'autorità competente. Scorso il termine utile per recarsi in bando, chi violava il bando, poteva essere preso da ciascun cittadino, perchè allora per economia non si tenevano carabinieri. Mancando i carabinieri, non si armano i cittadini contro i briganti? A pag. 41 *Chiesa delle grazie,* il Cantù narra dell'Inquisizione Spagnuola non voluta a Milano: e cita la testimonianza del Card. Pallavicino per confermare che *fra i mali del paese* sarebbe allor stato *quello che tutti sorpassa.* Ma esso Cardinale non dice così: e chi dice qualcosa di simile, è il fra Paolo Sarpi, che qualifica l'Inquisizione Spagnuola di *massima gravezza,* cioè non tanto una crudeltà, quanto concussione o estorsione ch'ei suppone sui processati. Al c. 6, l. 12, *Storia Univ.* il Cantù dice che Inquisizione richiama *grande iniquità,* epperò si dà cura di dichiarare che S. Domenico non v'ebbe parte. Ma il Cantù poteva vedere *al 4 agosto* i Bollandisti, i quali provano, come S. Domenico non ebbe il vero nome di Inquisitore, magistratura allora non creata, però fu inquisitore di fatto in quanto fu giudice in speciali tribunali penitenziali: e così diè sentenze, e si ha ancora il modulo di penitenza data a Ponzio Ruggeri eretico penitente ma non relapso: si flagelli tre domeniche pel tratto di via dall'ingresso del villaggio all'ingresso della chiesa: non usi in vita nè carne nè vino: digiuni in olio senza mangiar pesci, tre quaresime l'anno e tre dì la settimana: ogni dì la messa, 10 *pater* di giorno, 20 di notte: viva in continenza per-

petua e sotto la disciplina d'un cappellano. — Dio perdoni a tutti gli spropositi e gli equivoci, ma nessuno sostenga che non sia carità notarli e dissiparli.

Per chiudere l'argomento noteremo che il sacro Tribunale aveva competenza: 1° contro apostati ed eretici; 2° contro i così detti *loro credenti* cioè loro fautori e ricettatori, lettori, ammiratori e soverchiamente famigliari o difensori; 3° contro i così detti *sospetti di eresi,* cioè rei di svariati delitti secondo i diversi tempi e paesi, però quasi sempre *a)* i vacillanti nelle deposizioni o professioni di fede *b)* i sortilegi, i contraenti patti demoniaci, i rei di bestemmie ereticali *c)* i rei di oltraggi alle SS. Specie, alle imagini, alle Chiese; i rei di falsa amministrazione dei sacramenti, sia chierici, sia laici *d)* bigami e poligami e religiosi contraenti matrimonio *e)* i docenti massime immorali e rei di qualificate libidini. — Non conosciamo una storia moderna ampia e seria dell'Inquisizione da contrapporre alle grame del Beccatini e dell'Hoffmann, ma nel Bouix *(De Iud.* 2, p. 374*)* vedemmo utili appunti presi dal Bollario Domenicano: scrittori antichi son citati dal diz. del Moroni.

Capo XI.

L'immunità del foro per le persone ecclesiastiche

A) prerogative sovrane della prima dignità ecclesiastica.

Sommario: L'immunità del foro ecclesiastico si può sostenere anche coi principii di diritto costituzionale, svolti od esposti dal Grand'Avvocato Generale della Gran Corte di Cassazione a Roma — Immunità assoluta, ossia prerogativa d'inviolabilità sovrana competente alla Santa Sede: ragioni morali e storiche di questo diritto — Il dominio temporale è garanzia, umanamente parlando, necessaria per tale inviolabilità assoluta: il Papa riconosciuto sovrano anche avanti la creazione del poter temporale.

Matteo Pescatore, professore di civile giurisprudenza all'Università di Torino, all'epoca fortunata della conquista lombarda, in quel tempo in cui Milano, a compenso di non so quali perduti officii amministrativi, per qualche anno ebbe la gloria di albergare una porzioncella della Suprema Corte di Cassazione o tribunale d'ultima istanza del Regno; venne qua da noi consigliere di esso supremo Tribunale. E qua, illustratosi co' suoi responsi e colla pubblicazione di alcuni arzigogoli giuridici, che lo caratterizzano uomo di parola stentata però concettosa, montò alacre i piuoli della scala degli onori; e vieppiù vi si arrampicò

sublime, quando, in premio ai lunghi servigi prestati in parlamento al proprio vittorioso partito progressista, viddesi eletto Senator del Regno e Avvocato Generale di quella Gran Corte medesima che da Firenze moveva la propria valigia alla volta di Roma. Che se l'aura del Tevere non gli fu gran fatto propizia, e lo cacciò prematuro a languire in un suo villino a Torino: esso il Pescatore, pur dopo morte, ebbe la gioia concessa a pochi, di farsi rizzare e con molto fracasso inaugurare una statua là dove un giorno teneva le sue più modeste lezioni. Non sarà, io credo, nostro demerito o colpa, se ci gioviamo di questo Pothier od Ortolan, o Macaulay o che altro del diritto costituzionale italiano, per far toccare con mano la convenienza e il dovere di riconoscere alla Chiesa l'immunità del foro per gli enti sacri e persone ecclesiastiche.

Motus in fine velocior dice la vecchia sapienza dei nostri padri, che noi troviamo più che mai giusta ed imperiosa in quest'ultima parte del nostro trattatello: e memori di questo avviso verremo a dir qualche parola sui due seguenti punti: 1° immunità assoluta dovuta alla prima dignità ecclesiastica, ossia sovranità pontificia; 2° immunità relativa dovuta alle altre persone o dignità ecclesiastiche, ossia loro speciale giurisdizione.

Incominciamo dalla prima.

È assurdo che il superiore si faccia reo e censurabile dal proprio suddito ed inferiore: chi giudica, finchè ha autorità di giudizio, non può essere nè punito nè giudicato. Nei governi assoluti, dove il Sovrano è concepito come giudice primo ed ordinario in permanenza, è assurdo un giudicato contro il Re: nei governi temperati, dove il Re tiene ancora la totalità del potere esecutivo e il diritto di grazia e giustizia, può forse concepirsi il giudizio, ma non l'azione contro il Re stesso: nei governi aristocratici o democratici sono inviolabili, almeno in via transitoria, quelli che transitoriamente occupano le supreme cariche dello Stato. È forse autorità subordinata, contingente o transitoria la pontificia? può forse cedere o ritirarsi dinanzi ad autorità alcuna della terra? può essere limitata o nella intensità od estensione o durata del potere da altra autorità qualsiasi? Se essa è a tutte superiore, se può e deve conservarsi sempre in tal grado di superiorità e giudicar di tutti gli uomini, anche dei sovrani, dunque essa anche davanti ai sovrani è irresponsabile ed inviolabile (1).

Ci pare troppo naturale, ovvia e trionfale la presente dimostrazione; nè la possono infirmare, bensì la debbono affermare i trattatisti o padri

(1) I canonisti moderni raro toccano la presente questione, ma ne tratta largamente il Suarez *Defens. fidei,* lib. 4, c. 4: e cita i molti che a suoi tempi la venivano largamente trattando. Il De Oliva *de foro eccl.* p. 2, q. 1, è vieppiù accentuato e dice che, astraendo dal poter temporale, sarebbe sacrilegio negare al Papa diritto di corte armata. Tra i moderni vedo cenni nel Bouix *De judiciis* v. I, p. 89.

del diritto costituzionale istesso, pena il vedersi saltare in aria e rompersi in frantumi tutto il loro sistema politico-sociale. Ecco come si esprime il grand'Avvocato Generale della prima nostra Corte di Cassazione liberale e nazionale.

L'azione penale colpisce tutti i delinquenti, ma avviene che talvolta si ritragga dinanzi alla *inviolabilità* e alla *immunità*.

Per la natura invariabile della monarchia, ogni giurisdizione emana dal Re: *la persona del Monarca è sacra ed inviolabile:* la superiorità stessa del Monarca alla giurisdizione che emana da Lui, impediscono che le altre giurisdizioni dello Stato lo possono attingere. Gli è per questo che pur volendone assoggettare il patrimonio alle leggi comuni, non vi si sottopose il nome del Re, ma un ente morale amministrato da funzionarii, che compajono in nome proprio o dell'ente che amministrano, secondo l'antica sentenza *nul en France plaide par procureur hors du roi.*

Sono immuni anche i sovrani stranieri, ricevuti in tal qualità dal sovrano del territorio su cui passano od abbiano temporaria dimora. È un privilegio che la consuetudine internazionale concede alle dignità che rappresentano. E anche gli agenti diplomatici godono di una immunità assoluta dalla giurisdizione penale dello Stato, presso cui furono accreditati. La necessità di assicurarne l'indipendenza nell'esercizio del loro mandato, introdusse l'esenzione conosciuta sotto nome di *estra-territorialità* (*procedura civ. e crim.* v. 1, p. II, p. 64-65).

Nessun canonista, nessun moralista, nè vorrebbe nè potrebbe tentare veruna diretta confutazione di questa classica argomentazione del nostro sig. Avvocato Generale: pure nessuno vorrebbe o potrebbe lasciar senza commenti una breve e non insignificante parola, la quale come il fulcro d'una bilancia, spostato e messo in punto falso e doloso, ha la forza di abbassare il piatto della giustizia dal regno del paradiso all'opposto regno dell'inferno. Che cosa significa il nome di *sacro* applicato alla dignità somma e reale? vuol dire forse quello che intendono gli economisti atei moderni? cioè che lo Stato e il re possano o debbano disconoscere l'esistenza di Dio, il concorso della divina provvidenza, le massime della religione rivelata? che debbano o possano fondare il proprio potere sulla negazione di ogni potenza sopramondana, invocando l'utile, o il caso o la forza? Senza calcolare l'assurdo metafisico, questo sarebbe un assurdo storico e filologico. Se la parola *sacro* non significa nulla, perchè mai fu sempre obbligata a tutte le leggi e tutte le carte costituzionali? Ognuno sa che Omero metteva nella discendenza di Giove e suo parentado divino, i re che da Giove ricevevano il mandato di pascere i popoli. La plebe Romana, pacificandosi coi patrizi dopo la rivoluzione di Monte Celio, pattuì d'avere i proprii protettori nella nuova dignità dei Tribuni, e queste furono persone *sacre,* cioè

partecipanti della immunità dovuta ai tempii e al collegio dei Pontefici. Quando Augusto concentrò in sè tutte le supreme dignità dello Stato, quando mediante un' eccezione che egli si teneva ben cara, venne nominato dal popolo tribuno perpetuo, tribuno a vita; allora diventò il cittadino accresciuto, l' *augustus* per eccellenza: e fu considerato come uomo pubblicamente votato alla divinità. Fu questo titolo, il più glorioso fra tutti, quello che egli ebbe a lasciare in eredità a suoi successori: e subito allora, e vieppiù tardi si disse *sacro* cioè partecipante della riverenza dovuta a cosa che si innalza sull' uomo, tutto quanto apparteneva al Sovrano, alla sua famiglia ed anche al suo palazzo. Così si hanno le voci di *sacra domus, sacrae largitiones, sacra scrinia, sacra palatia, sacri comitatus,* il *vice sacra cognoscere,* ecc., ecc., del digesto, dei codici ermogeniano, gregoriano, teodosiano, e tutto il diritto romano. — Per eccellenza sacro fu il nuovo Romano Impero creato dai Papi a favore di Carlomagno: e nessun imperatore si considerava come maestà *sacra,* se non aveva ricevuto la santa unzione, e se non aveva pattuito di essere difensore della fede e protettore armato della Chiesa: e questo dicasi anche degli altri re, ai quali la Chiesa addebita obblighi analoghi, come può vedersi dal Concilio di Trento 25, *ref.* 20 e diritto canonico c. 23, q. 5, 20. A noi pare che nello Statuto di Carlo Alberto, non diversamente che nelle altre carte costituzionali, gli articoli susseguenti vanno interpretati cogli articoli precedenti: epperò il § 4 *la persona del Re è* SACRA *e inviolabile,* non può interpretarsi in verun altro modo se non in subordinazione al § 1 *la religione cattolica apostolica romana è la sola dello Stato.*

Sacro adunque vuol dire più o meno annesso e connesso col diritto divino, e più o meno sanzionato da obblighi religiosi. Or si consideri, se sotto tale rapporto prevalgano i titoli di rispetto ed ossequio, di venerazione od obbedienza dovuti a un re o dovuti al Papa. Potranno mai prevalere i diritti dei sovrani, diritti creati dalle circostanze e in larga parte anche dai liberi voleri dei popoli, o prevarranno quelli del Papa, diritti espressamente determinati da Dio? Diritti immutabili e immancabili come immutabile ed eterna è la sua Chiesa? Il potere giudicativo o dichiarativo della giustizia od ingiustizia, moralità od immoralità d' un' azione: il principio primo oltre-umano dell' autorità e della giurisdizione, principio per eccellenza venerabile e sacro, si può forse pensare come radicato e posto in una dignità tutta secolare e profana, o non piuttosto dovrà considerarsi sedente in chi più davvicino rappresenta Gesù Cristo in terra? Si può mai concepire sacro un Re ribelle al Papa? Si può mai concepire un padre che cada sotto la giurisdizione o coazione o punizione de' proprii figli? e il Papa, padre, maestro, giudice, più che temporale, spirituale, dei re cattolici suoi figli, come mai

potrà essere sottoposto ai loro ordini, giudizii o leggi? come mai potrà essere arrestabile, multabile, gettabile in una carcere o gettabile nel Tevere? Ma il Papa non può nemmeno cadere sotto il giudicato di sovrano alcuno infedele. Se un re qualsiasi si presentasse al confine di altra nazione straniera, ne potrebbe ben essere respinto, ma non potrebbe venir assoggettato a tribunali esteri, essendo egli la giurisdizione sua propria. E così il Papa, se per proprio privato piacere si facesse ospite del gran Turco, ovvero per disgrazia del cielo diventasse sua preda o sua conquista; mai più che potrebbe cadere sotto il giudicato di tribunale alcuno infedele che amministri la giustizia a Medina od alla Mecca, a Bagdad o Costantinopoli. La persona del Papa per eccellenza sacra, non può essere violata: essa non appartiene al diritto turco, bensì al diritto cattolico: anzi ne è principio e fonte, ragione e fondamento. E come corre ai figli l'obbligo della conservazione inverso ai genitori: così corre alle nazioni cristiane l'obbligo della difesa eventuale della persona e anche diritti del Papa.

La questione della sovranità temporale della Santa Sede è importantissima; ma non tanto in sè stessa, bensì per l'altra più saliente questione, che le è implicita, e nell'ordine naturale o attuale delle cose praticamente inseparabile: quella di garantire al Papa la assoluta indipendenza personale, o libertà, o sovranità soggettiva necessaria al retto disimpegno del suo altissimo ministero. Non si può concepire una indipendenza assoluta, o sovranità personale soggettiva, senza che si estrinsechi in una più o meno larga sovranità locale ed oggettiva. La indipendenza personale, abbastanza larga, benchè non assoluta, che si suol dare agli ambasciatori, esige la così detta *estra-territorialità;* cioè la finzione giuridica che il loro palazzo sia un lembo di territorio accordato alla loro estera nazione, epperò sottratto all'ispezione dello Stato dove sono accreditati. La indipendenza personale assoluta necessaria al Vicario di Gesù Cristo, e la libertà d'azione necessaria ai numerosi tribunali od officii sacri, o Congregazioni che sono un annesso e connesso colla Santa Sede, vogliono qualche cosa di più che una mera *estra-territorialità:* vogliono una vera *sovranità locale* o *dominio temporale:* non troppo ampio che snaturi la missione della Santa Sede, non troppo meschino che l'esponga al ridicolo: un dominio tale che la salvi dai troppo facili soprusi dei sovrani e dei governi. Noi qui non intendiamo di addentrarci nel vasto argomento storico, morale e indirettamente anche dogmatico del diritto della Santa Sede al proprio dominio temporale. Quello che amiamo e dobbiamo far notare, si è che tutte le dichiarazioni o definizioni date della Chiesa in proposito, sono tutte basate alla ragione che noi ora stiamo producendo. Così si dica dell'antichissima decretale di Nicolò III del 1278 posta nel diritto can. c. 7,

de elec., in 6, dove si nota che il poter temporale *non absque miraculo factum esse conspicitur*, e questo nell'intento che *ipsa Petri sedes libertate plena potiretur*. Così si dica della condanna inflitta a Vicleffo dal Concilio di Costanza, n. 33. *Sylvester et Constantinus erraverunt dotando ecclesiam*. Così si dica discendendo ai tempi presenti della dottrinale dichiarazione dei vescovi radunati a Roma per la festa di Canonizzazione de' martiri giapponesi l'anno 1862, *in praesenti rerum statu ipsum hunc civilem principatum pro libero Ecclesiae regimine omnino requiri*. Così insegnano tante encicliche di Pio IX: e così insegna anche la condanna della prop. n. 76 del Sillabo, *abrogatio civilis imperii, quo Apostolica Sedes potitur, ad Ecclesiae libertatem felicitatemque conduceret* (1).

Noi oggidì abbiamo le famose guarentigie, che i liberali credono una troppo grande concessione fatta al Papa: ma Ruggero Bonghi nell'*Antologia* di Firenze an. 1881 ha dimostrato come il progetto di quella legge fu capolavoro di astuzia pensato e fabbricato dal proprio partito miscredente e moderato. Ognuno sa, quanto le guarentigie sieno o disprezzate o non curate: ma fossero anche osservatissime, che cosa sono esse a confronto delle larghissime franchigie, non dirò accordate, ma riconosciute al Papa dagli antichi Re, e imperatori Romani, già prima della provvidenziale creazione del dominio temporale? Si veggano i codici di Giustiniano II e Teodosio II: il clero costituiva una giurisdizione a sè, nonchè teologica, anche civile, penale, economica, didattica: e principe di essa il Papa (2). La provvidenza, che alla Santa Sede non aveva ancor dato un regno, gli aveva ben dato importanza, ricchezza, potenza, anche in linea umana, non inferiore a quella dei re e dei principi. Non furono potenti quanto e più che i principi, Leone Magno, Gregorio Magno, Gregorio III e Gregorio II? Nessun imperatore, nessun re, che fosse appena assennato, si arbitrò mai a portar giudizio, nonchè sulle cause della fede, su fatto alcuno che si riferisse alla *sacra e inviolabile persona del Papa*. Papa Sisto III fu accusato al tribunale di Valentiniano di parecchi reati civili, ma udì demandato a lui stesso di pronunciare sentenza sopra il proprio operato. Papa Simmaco fu accusato di colpe simili al tribunale di re Teodorico: e il re Ariano, che rispettava a mezzo la giurisdizione ecclesiastica, e a giudicarlo radunò un concilio di vescovi, udì rispondersi che *hujusmodi causas judicio Dei esse remittendas*. È Papa Nicolò I che ricorda questi e pa-

(1) Documenti di attualità, benchè non dogmatici, la lettera di Leone XIII al Card. Rampolla e la circolare del nuovo Card. Segretario di Stato.

(2) Il primato pontificio si vede riconosciuto nel diritto Romano specialmente ai passi seguenti: C. Th. 16, 1, 2: 16, 2, 13. Nov. Th. 24. Cod. Iust. 1, 1, 8: Auth. Coll. 2, t. IV.

recchi altri simili fatti nella lettera scritta a Michele, il disgraziato imperatore che autorizzò lo scisma di Fozio. Il Papa si estende largamente a provare quanto sia assurdo, che l'inferiore si elevi o crei sè stesso giudice del proprio superiore, e insta sul canone attribuito a S. Silvestro, canone che se non risale ai tempi di Costantino il grande, certo è poco meno antico. *Nemo judicabit primam sedem; neque enim ab Augusto, neque ab omni clero, neque populo judex judicabitur* (1).

Capo XII.

L'immunità del foro per le persone ecclesiastiche.

A) prerogative subordinate delle altre dignità ecclesiastiche.

Sommario: L'immunità del foro è voluta da una prima ragione religiosa — È voluta anche da una ragione naturale, ossia dallo studio comparativo dei primi principii sui quali riposa il diritto amministrativo d'uno Stato — Immunità costituzionali e di ulteriore legge positiva oggidì vigenti in Italia — Diverso trattamento accordato dai diversi governi ai proprii numerosi impiegati: tutti però accordano speciali protezioni o garanzie, sia civili sia penali. — Diversi sistemi seguiti dai diversi governi per le cause pubbliche o del contenzioso amministrativo: sistema francese, belga, italiano, ecc. tutti concludenti a tribunali speciali o speciali privilegi di tribunale — Applicazioni al diritto ecclesiastico — 1° Cause d'ufficio sacro; quando possano o non possano essere lasciate a giudici laici — 2° cause private e civili dei Chierici; perchè un dì fossero tenacemente avocate ai tribunali sacri — 3° cause penali dei Chierici; con quanto vantaggio si giudichino in sede separata: la Chiesa nei concordati fa concessioni, ma si riserva sempre l'esercizio d'una quota parte del proprio diritto penale.

Le ragioni addotte a provare l'inviolabilità o sovranità personale della prima dignità ecclesiastica, servono pure a provare come un'altra inviolabilità simile, certamente non assoluta, ma pure relativa, viene a competere a tutte le altre dignità o persone ecclesiastiche.

Già noi abbiamo detto come torni assurda ogni procedura di magistrato laico o profano a correzione della suprema dignità pontificia, inquantochè il mandato di esaminare e giudicare l'altrui condotta non può concepirsi radicato nell'autorità minore, bensì nella maggiore: ora, dato il vangelo, non è il Papa che deve ai principi, ma i principi che devono al Papa il rendiconto della propria condotta religiosa o morale. — Ma una ragione analoga non corre forse a proposito di tutte le persone componenti la gerarchia cattolica? Non ci dice la fede che la di-

(1) Vedi Migne v. CXIX, p. 938 e segg.: v. anche diritto canonico C. IX, q. 3, cap. 13.

gnità sacerdotale è essenzialmente superiore a quella dei re e dei magistrati? Non insegna la Chiesa che ogni persona ecclesiastica è assai elevata sopra persona o dignità laica qualsiasi? Per non far torto al concilio generale di Laterano V, noi dobbiamo ritenere che la persona laica non è possibile, che abbia podestà vera, o giurisdizione di stretto nome sopra le persone ecclesiastiche *a jure tam divino quam humano LAICIS POTESTAS NULLA in ecclesiasticas personas attributa* (*sess.* 9, *bul. ref.*). I canonisti dei tre secoli passati spiegavano assai chiaramente la sentenza del sacro Concilio, dicendo che la persona ecclesiastica non può cadere sotto veruna autorità laica, ove la si pigli nel proprio ordine o competenza formale o diretta: qui dura il principio che il maggiore non è tenuto al minore. Nulla però vieta che spesso il principe eserciti il potere in un nuovo modo equivalente o indiretto. Il pubblico buon ordine sarebbe bene imbarazzato, quando gli ecclesiastici non si uniformassero a tante leggi dello Stato, e la Chiesa caldeggiando il pubblico buon ordine, in modo implicito ed anche esplicito impone obbedienza, se non a tutte, a molte fra le leggi dello Stato. La obbedienza degli ecclesiastici non ha ragione nella loro minorità verso i laici, bensì nel dovere di carità, o nella loro minorità rispetto alla società tutta intera, composta di laici e di ecclesiastici. Per concludere: la superiorità prima ed assoluta pontificia esimeva il Papa da qualsiasi sudditanza verso qualsiasi sovrano: la superiorità delle altre secondarie e assai numerose persone ecclesiastiche le viene esentuando tutte dalla giurisdizione dei principi, ma non già in modo assoluto bensì in un nuovo modo contingente o relativo. Sta sempre il diritto fondamentale o diritto *ad rem,* o virtù, o potenza all'esenzione: e questo primo diritto passa poi a diritto secondo o diritto *in re,* cioè non possibilità ma attualità e pratica, quando si vengono producendo alcune determinate circostanze che per lo più sono indicate e valutate dalla stessa prima autorità ecclesiastica (1).

Tale era il concetto che avevano del foro ecclesiastico i più coscienziosi teologi e canonisti antichi, e hanno ancora i moderni. Se la dottrina pare esorbitante; la colpa, più che dei teologi, sarà di Dio e del concilio generale di Laterano V. Se pare una dottrina troppo concettosa, o peggio anche una dottrina incompatibile col portato della scienza politica moderna, cioè col modo col quale oggidì si suppone che abbia a funzionare la gran macchina dello Stato; ci pare il caso di sottoporre a diligente analisi comparativa le esenzioni giudiziarie volute dalla Chiesa, e altre esenzioni consimili che si credono opportune e necessarie per la retta costituzione o amministrazione dello Stato. A

(1) Vedi coi molti autori citati il Suarez *Defensio fidei* l. 4, c. 8 e segg.

noi pare che i cattolici possano riconoscere inviolabile il Papa, se anche i non cattolici credono inviolabile il re: pare ancora che a un maggiore o minore novero di persone insignite di dignità ecclesiastiche si possano o anche si debbano accordare parecchie immunità, o inviolabilità relative, dato il fatto che anche lo Stato crede opportuno o necessario accordarne a' suoi magistrati tant'altre simili. Ed ora ci disponiamo ad esaminare coscienziosamente come avvenga la cosa, ponendoci alla scuola del già lodato grand'Avvocato di Cassazione il quale nel già citato punto continua:

Dalle immunità — (*esenzioni di primo grado*) — si hanno a distinguere le semplici garentie — (*esenzioni di secondo grado*), — vuoi politiche accordate ai membri del parlamento, vuoi politico-amministrative concesse ad alcuni — (*si dica piuttosto* molti) — pubblici funzionarii. Perocchè intervenendo il consenso del Parlamento, o il consenso del governo, le indicate persone nei rispettivi casi pur soggiaciono all'azione penale. Esse dunque godono di una garentia rispetto ad un potere discrezionale, non di vera esenzione — (Pescatore, *Esposiz. comp.* p. 65).

Come si vede il nostro valente Pescatore distingue due gradi o due ordini di esenzioni: quelle perfette o maggiori che egli non ha veruna difficoltà a chiamar col nome di immunità, e va attribuendo ai sovrani e messi o rappresentanti di sovrani: quelle imperfette o minori, che egli ha orrore a dire immunità, e chiama invece garentie politiche o politico-amministrative, e viene ad attribuire a più o meno alti e numerosi dignitarii di Stato. Le prime sono esenzioni assolute, che implicano la *estra-territorialità,* e pongono la persona all'infuori o al di sopra dello Stato: le seconde sono esenzioni relative, che non pongono nè fuori, nè sopra lo Stato stesso, bensì si concedono con rispetto ai bisogni della nazione e mediante la dichiarazione delle leggi positive: sta in radice che la superiorità del magistrato è titolo a qualche privilegio: se ne amplia o se ne restringe la misura giusta convenienze determinate dalle circostanze e dall' impero della legge. Noi siamo convinti che anche la Chiesa non vorrebbe far questione di vocaboli, ma posta in sodo la massima, si arrenderebbe bene a rinunziare al vecchio nome di immunità ecclesiastica, purchè si convenga che essa ha vero diritto a speciali garantie religiose, o se così vuol dirsi, politico-religiose.

Ad ogni modo noi ci crediamo, nonchè in diritto, in dovere di avanzare a chi di ragione il seguente dilemma: — O si crede Dio e il clero superiore o straniero allo Stato: e allora, pare a noi, che a Dio e ai rappresentanti di Dio bisogna pure accordare ciò che il Pescatore non ha difficoltà a chiamare immunità nel senso rigido della parola: *Pro Christo legatione fungimur.* I sacerdoti non sono veri ambascia-

tori di chi è Re, e Re dei Re? — O si crede che la gerarchia cattolica possa formar parte della nazione (e qui gioverà bene ricordare come anche il Bismarck nel suo discorso per la cessazione della lotta religiosa si trovò condotto a dichiarare che egli non poteva considerare il Papa e la Chiesa cattolica come straniera alla Germania): e allora bisognerà pure accordare alla gerarchia sacra, quanto si accorda ai grandi poteri o alle grandi amministrazioni dello Stato. — Epperò per limitarci alla nostra attuale Italia, sede di libertà e avversa quindi alle esenzioni, non ci pare di perderci in pensieri vani o almeno rei, applicando la teoria del Pescatore, e facendo le seguenti considerazioni.

In virtù del § 37 dello Statuto di Carlalberto trecento e più senatori, non possono essere penalmente giudicati, se non collegialmente dai membri stessi del senato. Dovrà proprio dirsi pretesa soverchia o irrazionale, quella che la Chiesa va accampando in tutti i concordati, e può vedersi convenuta anche nell'ultimo concordato austriaco, cioè che i vescovi debbano essere gli unici possibili giudici dei reati, nonchè religiosi, anche civili dei vescovi? È vero che in Italia i vescovi sono più che mai numerosi, ma infine sono ancora un terzo meno dei senatori. — Ancora: in virtù del § 45 di esso statuto cinquecento e più deputati, nemmeno per ragione di debiti plateali, possono essere arrestati, nè mai penalmente citati in giudizio, se non previo assenso dei colleghi di parlamento. Sarebbe troppo il disporre che 500 vicarii o provicarii dei vescovi, non sieno processabili senza l'espresso assenso dei vescovi medesimi? — Ancora ancora: in virtù dei § 8 e 110 (1) della legge comunale e provinciale, ottanta prefetti del regno, e quel che più monta, ventimila e più sindaci non possono mai essere sottoposti a procedimento veruno per atto veruno della loro amministrazione senza un positivo decreto reale rilasciato dietro consiglio, tutt'altro che facile o pronto ad ottenersi, del gran consiglio di Stato. Non sarebbe molto indicata una legge consimile la quale avesse a riconoscere diritti civili consimili a quindici o ventimila parroci d'Italia, epperò non ammettesse procedure per colpe o peccati commessi nella gestione delle parrocchie, se non previo assenso e previo il parere del vescovo o della debita curia ecclesiastica?

Ma restano ancor troppe cose a dire. Perocchè a tutti e ben di frequente capita il caso di sentire degli impiegati di governo, i quali muovano lamenti comecchè tirino scarsi stipendii, e subiscano l'uno o l'altro torto dal proprio ministro o ministero. Noi non siamo qui a caricare o menomare il valore di consimili lamentele, ma pure possiamo rilevare come oggidì la condizione degli impiegati di governo sia molto

(1) Vedi nella raccolta dei *Codici d'Italia*. Milano, Treves.

superiore a quella delle persone ecclesiastiche, non solamente per la miserabile ragione dello stipendio, ma per la ragione molto più potente dell'appoggio gerarchico loro dato, e le onoranze sociali o veri ed espressi privilegi loro concessi dalle leggi. Gli impiegati devono o non devono essere trattati con preferenze speciali sugli altri cittadini? meritano o non meritano considerazione speciale, o protezione, o aliquale immunità legale, quando sieno chiamati o possano essere chiamati in tribunale? È una questione assai delicata, e se si vuol anche intricata, che vien risolta in modo diverso dalle varie legislazioni anche dell'attuale Europa, vien risolta in modo più o meno ampio, però sempre in modo affermativo. Noi non scriveremo un trattato, ma pur bisogna che ci diffondiamo alquanto: e sempre tenendo a scorta il Pescatore, faremo vedere il trattamento fatto agli impiegati dalle due leggi, che ripugna non credere liberali, la paterna o materna legge francese, e la figlia o almeno parente legge italiana.

Si avverta che noi, sia in quanto alla Francia, sia in quanto all'Italia, non siamo del novero di coloro che lamentano o la troppa abbondanza dei preti o la troppa scarsezza degli impiegati. In quali proporzioni stieno in Italia, ognuno lo può avvertire: quanto alla Francia ci rimetteremo alla statistica del dizionario politico del Block (1), che pel 1863 assegnava a quel paese 60,000 preti accanto a 300,000 ovvero 400,000 impiegati (che in oggi certamente sono cresciuti a mezzo milione, dico impiegati, non già soldati). — Ecco dunque come vanno le cose in Francia.

La legislazione francese — (*così il* Pescatore *luogo citato, pag.* 66) — tiene una garantia amplissima e solo amministrativa, in forza della quale nessun agente di governo può essere tradotto in giudizio per reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni, se non precede l'autorizzazione del governo stesso. Coloro che ancor difendono un tale sistema invocano l'indipendenza dell'amministrazione dall'autorità giudiziaria e la necessità di guarentire contro gli odii e i risentimenti privati gli agenti di governo, i quali pur debbono soventi volte nell'adempiere il loro officio urtare le passioni e molti interessi personali e locali.

In altri termini: nel codice penale francese vi hanno i tre rinomati § 127-129 i quali intimano: *a*) la pena della multa da 100 a 500 lire a quei giudici o procuratori, i quali procedono contro impiegati di governo in cose attingenti ad ufficii di governo, senza aver prima ottenuto l'assenso del governo stesso, e nonostante che il governo non abbia notificato il *veto; b*) pena della rimozione d'ufficio e perdita di tutti i diritti

(1) V. le voci *responsabilité, justice administrative, ecc.*

civili, se in cose simili procedono dopochè il governo a mezzo del prefetto, o chi per lui, ha notificato il *veto,* e così reso ulteriormente nullo il giudizio; *c*) maggior pena, ove per impossibile si passasse ad abuso di forza o vie di fatto. — Ecco ora come vanno le cose in Italia.

Queste considerazioni — (*dei giuristi francesi*) — fin'ora non valsero a indurre i nostri legislatori — (*italiani*) — a imitare PIENAMENTE la legge francese. E primieramente il principio dell'indipendenza dell'amministrazione dall'autorità giudiziaria in cose penali non ha nulla a che fare: non si tratta punto di dare ai tribunali facoltà di citare l'amministrazione.

In altri termini: gli impiegati possono tradursi al tribunale: o in quanto furono rigidi esecutori dei mandati avuti d'ufficio; e così verrebbe processata l'amministrazione: o in quanto ebbero a fuorviare dai mandati avuti, mancando così od esorbitando nel compiere le proprie funzioni; e così sarebbe invece processato la persona privata dell'impiegato. Mai più potrà tradursi in giudizio penale l'amministrazione dello Stato in quanto è amministrazione: i ministri non sono giudicabili dai tribunali ordinarii, e i § 194, 231 del codice penale assolvono tutti gli impiegati in via gerarchica in quanto non fanno altro che obbedire: d'altronde la forza armata dipende sempre e in modo diretto dal ministro, e solo in modo indiretto dipende dai giudici. Ma anche per gli impiegati personalmente accusati, non manca in Italia una speciale protezione o tutela. Si sa che il tribunale in Italia è composto di due elementi: primo, i giudici, i quali pronunziano le sentenze: secondo, i procuratori del così detto *pubblico ministero,* i quali pronunziano in pubblico l'accusa, e possono sia proseguirla sia anche ritirarla. I giudici è costume crederli o dirli indipendenti dal governo, inquantocchè possono ben essere traslocati di posto e dall'Alpi buttati alle Calabrie, ma però non possono essere destituiti. I procuratori od uffiziali del così detto pubblico ministero dipendono in tutto e per tutto dal ministero stesso: epperò se l'amministrazione consiglia ed ordina il ritiro di una causa, il giudizio penale resta sospeso o resta perento. Adunque il Pescatore, fatte tutte queste belle osservazioni, conclude:

Se i privati lesi da un abuso di potere di agenti governativi porgono querela, non per questo è messa in moto l'azione penale: è il pubblico ministero che la deve promuovere: ed esso e il giudice istruttore concludono e deliberano come ragione e giustizia richiedono. Gli uffiziali del pubblico ministero, responsabili in faccia al governo (che può correggerli, punirli ed anche rimuoverli dal loro ufficio), non sono forse validi difensori degli agenti governativi contro il risentimento dei privati?

Anche a noi pare che il pubblico ministero sia un valido difensore degli agenti governativi e persone benevise al governo. Quello di che non ci possiamo capacitare, si è, come esso pubblico ministero sia poi anche il difensore o protettore nato fatto delle persone ecclesiastiche, oggidì più che mai prese in avversione dei tristi. Non si potrebbe stabilire come un pubblico ministero ecclesiastico; il quale, almeno in cose d'ufficio, dica quando convenga o sconvenga, sia lecito o illecito il procedere contro imputati ecclesiastici? A noi pare che si possano applicare ai dipendenti della Chiesa quelle ragioni di alta convenienza sociale che il Pescatore continuando invoca pei salariati dello Stato.

L'amministrazione è pure la sola che possa rettamente apprezzare gli atti dei suoi impiegati, e riconoscere se veramente costituiscano un fatto degno di pena; perchè nella applicazione delle leggi amministrative si procede con qualche larghezza, e molto vi possono le circostanze speciali, influenti a scemare se non a cancellare la colpabilità. Anzi talvolta il reo non è quello che commise materialmente i fatti: poniamo che un impiegato abbia agito per ordine superiore: in tal caso la responsabilità risale al funzionario da cui emanò l'ordine. L'amministrazione tiene di molti mezzi di punizione, l'avvertimento, la sospensione, la destituzione dell'impiego, con che l'imputato suolsi spesso credere sufficientemente punito. E finalmente sappiamo che nel punire si deve consultare l'opportunità o interesse generale; nè certamente per punire una lieve infrazione, il governo si priverà di funzionarii che per ingegno, cognizioni, attività sieno in grado di rendere eminenti servigi allo Stato.

Ma resta ancora un'ultima considerazione a fare per veder chiara e risolvere in modo completo la questione. Ritenuto che non sono infallibili nè il governo nè gli agenti di governo: ritenuto che anche gli ufficii di governo possono essere convenuti in tribunale, mediante processi, certo non penali, però civili; rimane a vedere il modo con cui si decidono tali querele più o meno governative (1).

I Francesi che hanno tradizioni più antiche o almeno uniformi in confronto delle nostre, distinguono due generi di giurisdizioni: 1° la giustizia così detta *delegata,* che cioè lo Stato affida ai giudici ordinarii, epperò dicesi anche *ordinaria,* ossia è esercitata a dirimere le contese tra i privati; 2° la giustizia così detta *ritenuta,* che cioè lo Stato non dà ai giudici comuni, o almeno non concede venga esercitata in quella stessa sede in cui si esercita la giustizia comune, epperò dicesi anche giustizia *straordinaria,* ossia esercitata a dirimere le controversie fra governo e i privati. La prima dà i tribunali comuni e il *contenzioso privato:*

(1) V. Macarel, *Cours d'amministration e droit administratif,* v. II, p. 429, segg.: e per l'Italia v. De-Gioannis, Bufalini, Riberi, ecc.

la seconda dà i tribunali amministrativi e il *contenzioso amministrativo*. I primi tribunali hanno regole più semplici e costanti o generali per ogni genere di causa. I secondi tribunali hanno procedure assai svariate in ragione delle differenti cause amministrative, sulle quali può nascere la contesa. E più precisamente, fatta ragione alla natura diversa della materia, si presentano tre principali sotto-procedure amministrative o sotto ordini di cause di governo — *A*) cause di giustizia più stretta, o stretto diritto privato, che possa essere per avventura praticamente leso dallo Stato, questioni di proprietà mia o proprietà pubblica, fondo od acqua mia ovvero dello Stato, denaro mio o dello Stato, contratto stretto, mantenuto, violato o non violato, ecc. ecc. Queste cause si agitano in Francia dinnanzi a speciali tribunali di governo, ma con procedura pressochè uguale alle procedure private, e con voti revisibili in tre istanze — *B*) cause di giustizia più larga, ossia non tanto di necessità o proprietà, quanto di convenienza od equità: tali però che ad un privato o a dati membri della società possano recare non lieve conseguenza, se decisi ad un modo o decisi ad un altro. Così per es. tante questioni di privative, brevetti d'invenzione, tariffe doganali, regolamenti forestali, fluviali, stradali, comunali, edilizii, tariffe per poste e telegrafi, trasporti delle ferrovie di Stato, regolamenti di pubblica igiene, permessi di caccia, pesca, pascoli, ecc., officii o non officii di corpi morali, ricognizioni di società politiche e commerciali, promozioni a cariche, appalti di Stato, esecuzione di lavori pubblici, ripartizione d'imposte, reclute per l'armata, ecc., ecc. Con una disposizione di questo genere equa od iniqua si può vantaggiare o rovinare nonchè un individuo, una città o una provincia. In questo campo vi hanno dunque tribunali di giustizia che ascoltano osservazioni o reclami, ma stante l'indole delle cose e l'alta ragion di Stato, reclami assai larghi, a cui corrisponde assai larga giustizia. Per lo più giudica un uomo solo, che decide senza appello e coll'obbligo, non di seguire, ma di udire un consiglio di periti che la legge gli pone allato. Così il prefetto decide seguendo o non seguendo i pareri del Consiglio provinciale; così i ministri seguendo o non seguendo i pareri del Consiglio di Stato, ecc., ecc. — *C*) vi hanno infine contese amministrative che vengon decise da un magistrato unico senz'appello e senza obbligo di chieder consigli. Così certe autorizzazioni ad aprire stabilimenti o case in cui è fatta questione di igiene pubblica, son date dal prefetto, sottoprefetto, sindaco, ecc.

La legge italiana sul contenzioso amministrativo ricalca la legge belga e la già pontificia: parecchi la dicono assai differente, ma a noi pare più complicata, ma poco diversa dalla francese. Si faccia conto, che le cause appartenenti alle due ultime categorie *B*) e *C*) si amministrano presso di noi come in Francia: e le cause della categoria *A*) sono date

a decidere ai tribunali ordinarii, però con molte eccezioni e privilegi. Così per es. lo Stato pone a sequestro la cosa altrui, ma non vede mai sequestrati i proprii reali o pretesi beni: per contendere collo Stato bisogna lasciargli in deposito la cosa contesa: le cause di Stato hanno privilegio di udienza fissa: le pensioni si liquidano in officii separati: gli appalti pubblici e tante contese di debita od indebita percezione d'imposta son date a commissioni speciali, ecc., ecc.

Qui ci tornerebbe assai facile il perderci in una brillante ma oziosa digressione, e dimostrare come il contenzioso amministrativo italiano è tutt'altro che una legge incensurabile o perfetta: i nostri trattatisti dicono che la legge basa su di una buona idea, ma è rudimentale e lascia luogo a incoerenze od arbitrii: seria critica ne ha fatto perfino l'ex-presidente dei ministri Minghetti nel suo libro *i partiti e l'amministrazione della giustizia in Italia.* Bologna, 1881. Quello che noi vogliamo assodare, si è che, qualunque sistema si adotti, parecchie immunità specialmente d'ordine amministrativo, sono indispensabili per l'azienda od esistenza dello Stato, e il Pescatore mentre fa la difesa del sistema frammentario sempre seguito dal governo italiano, così sentenzia, v. 1, pag. 294:

Può ben avvenire che gli agenti del potere esigano o proibiscano più di quanto si debba, od anche ledano diritti acquistati già in forza di precedenti atti governativi. Ma cotesta possibilità di offesa dimostra la necessità di negare ai cittadini l'azione giudiziaria contro il governo. Se ogni cittadino sotto pretesto di leso diritto avesse facoltà di sottoporre ogni atto di governo all'esame dell'autorità giudiziaria, pur limitando l'esame al rapporto giuridico — (*cioè all'applicazione casistica della legge, escludendo il valore o giudizio teorico*); — l'autorità giudiziaria acquisterebbe più che influenza, supremazia sulla pubblica cosa.

Verremo ora applicando al diritto ecclesiastico questi supremi principii di diritto amministrativo che sono come i primi indispensabili ingranaggi della gran ruota dello Stato: e chiuderemo con rapida rassegna sui tre generi di cause un dì riservate, e più o meno ancor devolute al giudizio della Chiesa: 1° cause d'ufficio; 2° cause personali civili; 3° cause personali penali.

1° Nell'amministrazione ecclesiastica, più ancora che nella politica, v'ha distinta la giustizia in senso largo o di *equo governo,* e la giustizia in senso stretto o della *proprietà privata.* Più acuti dei moderni avvocati, i moralisti e i canonisti chiamano la prima *giustizia legale:* chiamano la seconda *giustizia commutativa,* o meglio giustizia di *cosa mista,* in quanto viene in scena il diritto privato e un po' anco il pubblico. Ad ogni modo per la Chiesa — *A)* è giustizia di puro offizio ec-

clesiastico la cura d'anime, l'istruzione religiosa, la dispensa delle cose sacre, il culto, la Messa, le indulgenze, le censure, ecc.: nessun fedele può vantare diritto stretto di proprietà a veruna di queste cose, bensì i ministri della Chiesa hanno dovere e potere discrezionale di darle o non darle: epperò non è assurdo un processo in via d'amministrazione ecclesiastica a chi nega queste cose, ma è assurdo un processo fuori di amministrazione, in sede non ecclesiastica — *B)* è giustizia non solo di legge ecclesiastica, ma anche di diritto naturale o commutativo ogni questione che può sorgere sulla proprietà o non proprietà della Chiesa, beni a lei lasciati o non lasciati, acquistati o non acquistati, aventi o non aventi scopo religioso, legati sacri, fondi per le chiese, per conventi, per opere pie: questioni di percepiti o non percepiti stipendii per offizii sacri: questioni di diritti attivi o passivi in cose beneficiarie, diritti privati pur riconosciuti dalla Chiesa. In tutte queste cose che immediatamente toccano la giustizia commutativa, e mediatamente l'interesse pubblico o giustizia legale, non è assurdo che la Chiesa accetti come proprii giudici gli stessi giudici dello Stato: ma nell'intento di dare un indirizzo più retto ed edificante a tali affari, spesso è assai conveniente, talora anche necessario che essa ne avochi o ne demandi il giudizio ad alcuni proprii e speciali tribunali. In questa seconda ipotesi la Chiesa verrebbe a disporre per sè, come per lo Stato viene oggidì disponendo la legge del contenzioso amministrativo francese. Nella prima ipotesi la Chiesa viene a fare assai di più di quanto fa la legge italiana, se non per altro perchè lo Stato nei tribunali ordinarii pone e trova sempre dei proprii salariati, mentre non li pone nè li trova la Chiesa.

Cominciando dai primi secoli della Chiesa, continuando per lunghi secoli del Medio Evo, almeno nella maggior parte dei paesi, e in alcuni paesi sino alla fine del secolo passato, le cause benefiziarie, e tutte quelle che potremmo definire di giustizia prossimamente commutativa, erano di competenza esclusiva dei tribunali ecclesiastici. I concordati di questo secolo hanno derogato e derogano alla più antica pratica: ma nessun concordato ha mai derogato, nè derogherà mai alla competenza esclusiva ecclesiastica in cose immediatamente sacre o di pura amministrazione, od officio, o disciplina sacra. Sarà sempre un'enormità ecclesiastica quella legge che sottopone a processo laico un sacerdote perchè benedice o non benedice, dà o non dà i sacramenti, assolve o non assolve, comunica o scomunica. O a Dio si crede, e come si possono domandare sacramenti che la Chiesa dice peccato il ricevere? O in Dio non si crede: e perchè violentare i sacerdoti quando si rispettano i liberi pensatori? Eppure a queste assurdità finivano i vecchi *appelli d'abuso* o appelli allo Stato per pretesi abusi commessi nell'esercizio di funzioni ecclesiastiche: e così anche i § 268-70 del vecchio codice penale

del 1859, che punivano fino a due anni di carcere e lire due mila di multa l'ecclesiastico che mediante *indebito rifiuto del proprio offizio turbava la coscienza pubblica e la pace delle famiglie.* La gran Cassazione dichiarò come competesse ai giudici di governo sentenziare *se un officio era debito o indebito,* e così in quattro anni, a tacere dei cittadini preti, si processarono 60 cittadini vescovi, con 11 condanne al carcere e (perchè la clemenza del re sostituiva al carcere il confino o l'esiglio) 5 deportazioni a Torino, 42 confini in diverse città ed isole dell'assai giovane e pio nostro governo d'Italia (1).

2° I concordati ora con assai facilità concedono ai principi di decidere delle cause personali e civili degli ecclesiastici. Era un'esorbitanza la diversa pratica antica? A parte il *summum jus;* quanti motivi, se non la consigliano ancora, certo la consigliavano un giorno! Già abbiamo parlato delle controversie private dei fedeli decise in via economica dal tribunale del vescovo ai tempi delle persecuzioni: parlammo del tribunale episcopale opzionabile e libero ai fedeli per molti secoli ancora dopo Costantino (v. cap. VI). Se ciò pei laici, quanto di più per gli ecclesiastici! Avanti il Medio Evo, si dovevano forse esporre gli ecclesiastici alla rabbia, agli insulti, ai soprusi dei giudici pagani o paganizzanti, o appena catecumeni? E per tutto il Medio Evo, come poteva la Chiesa abbandonarli alle pazze procedure d'allora, i duelli, le ordalie, i giudizii di Dio? Che se, cominciando da tempi remotissimi fino alla fine del secolo passato, con ogni facilità si creavano competenze e giudicature speciali (come pei feudatarii, pei nobili, per gli artieri e commercianti con distinzioni secondo i gradi, il titolo dell'arte, o anche secondo la natura della controversia) perchè non si potevano creare le speciali competenze ecclesiastiche? A noi non sembra un assurdo il principio a cui era informato il grande diritto romano, legge di tutti i popoli d'Europa fino a pochi anni or sono: concepire il tribunale civile come convegno del maggior numero possibile di giudici; e la sentenza come il pronunciato di persone liberamente elette e aventi la fiducia dalle due parti, non come oggidì, imposte ed obbligate dall'autorità di Stato. Se gli arbitrati erano tanto in costume, quale più sapiente arbitra della Chiesa per gli ecclesiastici? Oggidì noi vogliamo una giustizia uguale di forma per tutti, vogliamo unità ed identità di tribunale. Ma le città a mare dicono che i giudici del continente poco o nulla

(1) Vedi *Civiltà Cattolica,* an. 1865, v. 2, p. 371. Il compianto Mons. Ranza vescovo di Piacenza due volte subì processo e condanna alla Corte d'Assisie: nel 1860 per rifiuto di *Te Deum* all'installazione del nuovo governo: nel 1865 per rifiuto del Viatico a un impenitente Passagliano. Si sa che i §§ 268-70 del codice penale vennero modificati nel 1871.

capiscono delle contese dei commercianti di mare, epperò vogliono speciali tribunali di controversie marittime: le città commerciali si lamentano dei giudici che poco si intendono di commercio, società semplici e in accomandita, di ragione semplice o mista, avalli, rimesse, scadenze ecc., e vogliono i tribunali commerciali: nè è difficile trovare speciali tribunali forestali, minerarii, industriali ecc. Noi gridiamo alle vecchie ingiustizie, ma non è raro il caso di essere anco sinceri e rilevare le debolezze della giustizia presente. E le viene rilevando anche il già citato presidente dei ministri Minghetti nel libro citato (1): e prima debolezza ch'egli nota è la malefica influenza della passione di partito. I tribunali speciali non erano una valida difesa contro questo male gravissimo? *Actor sequitur forum rei* diceva un vecchio aforisma, che poneva opportunissimo e sapientissimo ordine nell'apparente conflitto o disordine delle svariate competenze. La presunzione in tribunale sta sempre non per chi cita od accusa, ma per chi è citato od accusato. Se l'accusato è artiere, si processi al tribunale degli artieri: se nobile, al tribunale dei nobili: se ecclesiastico, si processi in foro ecclesiastico: e i giudici artieri, nobili, ecclesiastici, salvo i casi di evidente torto o ingiustizia, tenderanno a difendere il proprio collega accusato.

3° A Costantino il grande un dì vennero deferite accuse contro parecchi sacerdoti, e narrano i suoi biografi che egli buttò al fuoco i libelli o petizioni del processo, dicendo che si faceva maggior scandalo a punire che a non punire quelle colpe: e un altro giorno dicesi esclamasse, che se avesse colto in adulterio un vescovo, l'avrebbe coperto del suo manto imperiale e così sottratto ai sarcasmi della plebaglia. Dio ha voluto affidare il sacro ministero ad uomini, non ad angeli: e dato che vi sieno falli ai quali porre rimedio, sono proprio i tribunali laici i più opportuni officii nei quali pubblicamente discutere le mancanze dei sacerdoti, padri spirituali delle anime? Un basso od alto offiziale dello Stato, un proconsolo imperiale o reale qualsiasi, può forse supporsi con ogni facilità più risoluto a togliere gli scandali, più abile a riparare le conseguenze del male, più avveduto nel conciliare il dovere del castigo con quello della carità o dei riguardi alle esigenze sociali o quiete del popolo o edificazione delle anime semplici? Perchè non potrà avere la Chiesa un proprio codice penale, e un proprio penale tribunale per le persone ecclesiastiche? Nessun ammiraglio crede-

(1) Il Minghetti cita il De Falco, il quale alla sua volta riproduce e applica all'Italia brani di discorsi inaugurali, tenuti dal Procuratore generale della Corte d'appello di Parigi. Basterebbe l'epifonema seguente: « *I giudici di pace sono oggi più solleciti di sapere quali sieno le opinioni politiche dei loro giudicabili, che del merito dei loro processi, e si domandano, se una buona elezione non valga meglio d'un buon giudizio,* vedi pag. 107 e segg. 130, 275, ecc.

rebbe di potere avere ai proprii ordini una buona e valorosa flotta senza uno speciale codice penale marittimo. Nessun generale d'armata crederebbe di poter guidare un buon esercito, senza uno speciale codice militare dell'esercito. Se la Chiesa esigesse il tribunale penale ecclesiastico per dissimulare o sottrarre al castigo qualche delitto di qualche basso od alto prelato; non pretenderebbe poi troppo. Son forse puniti tutti i delitti dei militari? non vi hanno nel codice penale, nonchè militare, anche civile gli articoli 398-401? i quali nonchè nel burrascoso tempo della guerra, anche nel profondo della pace, vietano di procedere contro una persona qualsiasi, rea di inganno o frode negli appalti o provviste o forniture a conto delle armate di terra o di mare, procedere dico, se non per mandato od istanza della amministrazione militare? Il Pescatore difende quegli articoli, rilevando i gravi imbarazzi che da una punizione inopportuna possono venire all'esercito? e perchè si dovrà ovviare ai soli imbarazzi dello Stato e non a quelli della Chiesa?

Eppure la Chiesa esige il proprio tribunale penale non tanto per togliere o limitare ma per opportunamente ampliare i castighi che possono meritare dallo Stato i provati delinquenti ecclesiastici. Il codice dello Stato è assai diverso e troppo monco in confronto a quello della Chiesa. Forsechè oggi è meglio provveduto al buon costume del clero colle denunzie non obbligatorie? coi processi lasciati alla discrezione degli impiegati civili? colle leggi ateizzanti le quali colpiscono i delitti non a misura della malvagità intrinseca o del peccato, bensì in ragione di una noja più o meno convenzionale che vengono a dare ai proprii compatrioti o concittadini? La legge laica non si cura di un gran novero di piccoli e grandi reati ecclesiastici, e l'offiziale del pubblico ministero, che jeri avrebbe processato o potuto processare il vescovo, quando avesse tentato di porre riparo a un'orrida catena di sacrilegi d'un prete, oggi in tribunale infamerà pressochè la fede o il sacerdozio, tratteggiando con vivi colori una colpa che nei laici con facilità si tace o perdona. La Chiesa può concedere e oggi concede di sovente alle autorità profane di procedere contro gli ecclesiastici per un novero maggiore o minore di colpe morali e delitti civili, ma fa sempre alcune proprie riserve. L'ultimo concordato austriaco, an. 1856, patteggiava dei riguardi speciali al tribunale e nella carcere pei maggiori delinquenti ecclesiastici: e pei delitti minori autorizzava i vescovi a ritenere i rei nei monasteri, o altri luoghi di custodia: attribuiva pure ai vescovi il diritto di far scontare con multe le infrazioni minori alla disciplina.

Capo XIII.

Principali vicende storiche del foro ecclesiastico.

Sommario: Costantino il grande riconosce e dà sanzione e favori al foro sacro ecclesiastico: competenze dei vecchi tribunali pagani sacerdotali, e nuove analoghe competenze dei cristiani — Leggi di Valentiniano I e II sui giudizii ecclesiastici: le azioni private e civili, e le azioni pubbliche e criminali — Nuove leggi di Teodosio e Giustiniano II. — I capitolari di Carlomagno confermano o ripristinano tutte le migliori leggi antecedenti — Le leggi di Federigo II e le decretali — I concilii di Laterano V e di Trento. — Maria Teresa intraprende l'abolizione dei tribunali sacri, e Giuseppe II l'avanza o la compie: guerra all'Inquisizione, agli ordini monastici, alle carceri claustrali ed episcopali — Cenni sul personale armato, proprio all'Inquisizione e alle Curie Vescovili.

Parlando della competenza dei tribunali sacri in cause laiche, civili e criminali, già abbiamo per necessità toccata e anche a larghi tratti narrata la storia dell'intero sacro foro ecclesiastico: ora intendiamo di riassumere cose già accennate, poche altre aggiungere, e così concludere con un aliquale rassegna o sguardo storico sui rapporti fra i tribunali della Chiesa e dello Stato. Siccome in generale il sacro foro fu sempre riconosciuto dai principi cristiani, nè qui è il caso di discendere a narrazione minuta delle sue parziali violazioni o variazioni; il nostro compito resta specialmente limitato a vederne la sua ricognizione od accettazione fatta nel secolo di Costantino il grande, e l'ultima sua riduzione o se così vuol dirsi, estinzione, fatta nel secolo di Maria Teresa e Giuseppe II.

Archeologi e giuristi di un certo lasso di tempo, o protestanti o anche cattolici, che subivano la larga influenza dei due rinomati eruditi protestanti, il calvinista Gotofredo e l'anglicano Bingham, si compiacevano di muovere censure al Baronio, come avesse preso molti abbagli nello studiare e interpretare la legislazione politica ecclesiastica degli ultimi due secoli dell'impero romano. Tutto osservato, le censure si riducono a una somma di cose molto minore di quanto non possa parere a primo aspetto. Dal lato della critica storica, omai è provato e notato dagli stessi protestanti, che il Baronio ha errato anticipando di alcuni anni due rilevantissime leggi di Costantino, ma non ha errato nel giudicare della loro esistenza e del loro contenuto. Dal lato della massima, certo che un cattolico non potrà mai sottoscrivere a tante sentenze, con che i due protestanti accompagnano e commentano i documenti del

tempo: pure anche accogliendo le loro narrazioni o spiegazioni, si verrebbe a dar valore a un ordine di idee abbastanza dissonante dall'ordine del pensare politico ateo moderno. Ad ogni modo, più che possiamo, noi verremo a far economia di nostri giudizi e sentenze, e faremo parlare i documenti, notandone le oscurità che possono provocare vere controversie o incertezze nella storia.

Nell'anno 312, anno della pace della Chiesa data da Costantino, anche senza legge speciale, ma per le facoltà generali date dalle leggi romane, i vescovi avranno facilmente potuto portare il proprio arbitrato nelle controversie dei loro fedeli, sia laici sia chierici. Qui, come già abbiamo narrato, fu l'inizio del foro ecclesiastico (v. p. 268). Una prima legge politica a noi giunta in argomento, è la legge (1) *Judex pro sua sollicitudine,* con che si ordina ai giudici di non esaminare in appello, bensì porre tosto in esecuzione il giudicato del vescovo: di più si concede di ricorrere all'arbitrato del vescovo anche a processo civile già iniziato. Il Baronio non conosceva la legge, ma l'argomentava dalle citazioni di altre leggi, e la diceva pubblicata l'anno 314: il Sirmond la scoperse più tardi con altri parecchi frammenti del codice teodosiano e la disse di data incerta: l'Haenel ora l'ha vieppiù assicurata, e la calcola appartenente all'anno 318 ovvero 320 (1). Legge più importante, più famosa e che fece dimenticar la prima, fu quella già criticamente analizzata *Religionis nostrae* che il Baronio datava al 326, e l'Haenel e critici moderni datano senz'altro all'anno 331. Costantino, confermato ai vescovi il diritto di dar sentenze non revisibili ai tribunali secolari, concede di giudicare nonchè a richiesta delle due parti, anche a istanza dell'una e rifiuto dell'altra: giudichino in cause di diritto civile e pretorio, cioè oggidì del tribunale civile e parzialmente anche correzionale: infine anche soli possano dare testimonianza vittoriosa ai tribunali dello Stato (2). — Costantino con giusto riguardo ai tempi, pure ben di sovente, ebbe a reprimere gli eretici o gli irrequieti che venivano a turbare la pace ecclesiastica. Come ragion voleva e come portano le memorie del tempo, i delitti religiosi erano inquisiti dai vescovi nei sinodi: se non bastava la sanzione ecclesiastica, era chiamato o moveva in ajuto il braccio secolare: però nessuna meraviglia se in cose miste o anche puramente religiose, allora come sempre o in modo speciale, vuoi per l'inesperienza dei cattolici, vuoi per l'astuzia degli eretici, vi fossero incertezze, o incoerenze o debolezze dei singoli vescovi verso l'autorità imperiale: e così si hanno processi tenuti con

(1) V. Haenel, *Constitutiones quas I. Sirmondus edidit* ecc., C. XVII pag. 475.

(2) Per vedere come o quanto poteva valere questa loro singolare testimonianza, si consulti il Legendre, Parigi 1691, al quale rimanda l'Haenel, *op. cit.* pag. 433, 455.

tutta l'indipendenza del potere ecclesiastico, e anche processi in cui tale indipendenza è, o può parer, lesa: questa ci pare l'interpretazione da darsi a tante fasi di lotta o processi minori, che s'intrecciano colle due grandi lotte o cause maggiori, quella dei turbolenti Donatisti e degli astuti ariani (1). S. Atanasio calunniosamente imputato di delitti civili, parecchie volte fu giudicato dai sinodi, altre volte pare dall'imperatore. — Si deve anche notare come a Roma per tutto il tempo degli imperatori pagani, e anche dopo, sino all'abolizione del culto pagano fatto da Teodosio il Grande (2), venivano funzionando con giurisdizione di Stato, tribunali pagani sacerdotali, che davano sentenze sulle cerimonie pagane, sull'adempimento dei pretesi doveri pagani religiosi, sui beni attribuiti al loro culto, sulle persone stesse addette al servizio dei tempii; vegliavano le sepolture, il calendario; e decidevano dell'*actio sacramenti,* ossia contratti civili in quanto annessi e connessi con impegni religiosi. Potremmo mai supporre, che fossero ancor mantenuti e rispettati i vecchi diritti o privilegi dei sacerdoti pagani, e nessun diritto o privilegio per *epikeja* o consuetudine o analogia legale non venisse mai riconosciuto nei sacerdoti o vescovi della vera fede cristiana? I tribunali pagani sacerdotali a Roma erano dati al collegio dei pontefici, nelle provincie ripetevasi l'ordinamento di Roma: (e come può vedersi dalla traduzione della volgata che risale al primo secolo della Chiesa) il nome di pontefice già fin d'allora, aveva perduto il primitivo significato di membro del primo collegio sacerdotale romano; bensì significava in genere capo di sacerdozio, e si applicava a tutti gli alti sacerdoti delle diverse religioni nuove o provinciali. I diritti dei vecchi pontefici pagani non erano nè pochi nè lievi, se costituivano uno speciale abbastanza copioso *jus pontificium.* Ancora alla vigilia della soppressione dei tempii dedicati agli idoli, cioè ai primi anni di Teodosio, abbiamo esempi di pontefici pagani che condannano le vestali a morte; e nel codice Teodosiano si vedono ancora sancite esenzioni di tasse e onori pubblici da rendersi ai pontefici pagani delle provincie (3). Possiamo mai supporre che gli imperatori convertiti concedessero di meno ai riconosciuti vescovi o pontefici cristiani? Certo è a supporsi che i vescovi cristiani avessero libera ispezione e libera amministrazione dei beni sacri, come l'avevano i capi sacerdoti del paganesimo: così anche è a supporsi che avessero facoltà di giudizio non solo sulla destinazione delle cose, ma anche sulla condotta morale e religiosa delle persone dipendenti da sè e del proprio

(1) Per maggiori determinazioni v. Bianchi, *Della podestà della Chiesa.* Roma 1745-51.

(2) V. Walter, *Storia del diritto di Roma,* ediz. Torino 1851, § 139-794: vedi l'enciclop. Pomba, v. *pontefice,* e più Pauly, *Real Encyclop. der class. alterthum-wissenschaft.*

(3) V. Simmaco, *ep. IX,* 128, 129 — Cod. Teodosiano, lib. 12, t. 1, l. 75: v. anche i molti passi citati dal Gotofredo nel *paratillon* al titolo 10, lib. 16, *de paganis* ecc.

ministero, dico giudizio importante vera necessità o coazione civile: e tutto questo perchè ben sappiamo che simili poteri erano accordati o riconosciuti ai vecchi pontefici della vecchia falsa religione pagana (1). Si sa che la dignità imperiale era il concentrato di tutte le antiche supreme cariche: e Augusto e tutti i suoi successori si diedero gran cura di assumere il titolo di *pontifex maximus,* titolo che dava diritto di maneggiare a proprio arbitrio la materia religiosa. I ricordi del paganesimo avranno potuto provocare o scusare qualche ingiusto appello all'imperatore o al prefetto del Pretorio, che era il magistrato civile che lo rappresentava: ma in cause dogmatiche nessun vescovo serio accordò mai di giudicare nulla a verun imperatore: e in cause comuni, civili o criminali, vi potevano forse essere, come sempre, incoerenze, abusi e tolleranze; ma ad ogni modo è assai significante la legge *Mansueludinis nostrae* data dall'eretico Costanzo nel 355. Non si sa l'occasione, la durata, il valore esatto delle singole parole della legge: ma ad ogni modo esso parla del foro ecclesiastico come di cosa da lungo tempo esistente: proibisce di tradurre i vescovi per delitto qualsiasi dinnanzi al foro secolare, e li rinvia pei processi innanzi ai sinodi degli altri vescovi (2).

Giuliano apostata, tanto nemico alla Chiesa, avrà fatto non poche offese ai liberi diritti dei tribunali ecclesiastici: ma Giuliano dopo due anni morì: e che il suo successore Valentiniano I restituisse le cose allo stato primitivo o ben poco diverso, resta provato da due, non chiarissimi, ma abbastanza concludenti documenti. Si ha un suo rescritto a Claudio proconsole d'Africa al quale ingiunge di annullare i decreti invalsi in forza della persecuzione dei pagani, e di restituire le cose come erano agli ultimi anni dell'imperatore Costanzo. Si ha pure una lettera di S. Ambrogio al successore Valentiniano II: dove si dice che suo padre Valentiniano I, non contento della consuetudine e dichiarazione a voce, aveva stabilito per legge che i vescovi giudicassero nelle

(1) Dionigi d'Alicarnasso nelle sue *antichità rom.* l. 2, c. 73, dice che i pontefici *tenevano il comando delle massime cose; giudicavano di tutte e singole le cause sacre, sia private sia pubbliche, ed avevano diritto di far leggi in argomento; praticavano inquisizione* — ἐξετάξουσιν — *contro i sacerdoti tutti e tutti gli addetti al culto; aprivano insegnamenti ai privati in cose religiose; che se taluno non li obbediva, li punivano a tenore delle colpe* — πρὸς ἕκαστον χρῆμα ὁρῶντες, ζημιοῦσιν. — La parola ζημία si diceva specialmente della multa, che era ordinaria punizione dei delitti che non attingevano alla maggior gravezza dei crimini; ma pure spesso estendevasi a dire ogni castigo in genere. Dionigi poi aggiunge anche che i pontefici alla lor volta *non andavano soggetti a veruna punizione o giudizio, nè da parte del popolo nè da parte del senato* ἀνυπεύθυνοι πάσης δίκης τε καί ξημίας, οὔτε βουλῇ λόγον δίδοντες οὔτε δήμῳ. — Le esecuzioni erano fatte dai comuni e se vogliamo così dire laici officiali dello Stato.

(2) Codice Th. 16, 2, 12 *m. n. lege prohibemus in Iudiciis episcopos accusari* ecc. *Si quid est igitur querellarum* ecc., *apud alios episcopos convenit explorari* ecc.

cause *a*) di fede; *b*) d'ordine ecclesiastico, cioè (a quanto pare stando all'analogia del vecchio *jus pontificium*) cause d'amministrazione dei beni sacri e cause della buona o cattiva condotta dei proprii dipendenti religiosi in via gerarchica; *c*) cause morali dei vescovi, le quali (ancora giusta il vecchio *jus pontificium*) erano devolute al *pontifex maximus* come capo del collegio pontificale (1). I rescritti di Valentiniano I hanno data incerta dal 365 al 370, e veramente fanno sentire il bisogno di più ampie spiegazioni: ma è certamente dell'anno 376, e anche per noi attualmente resta assai eloquente e chiara, una nuova costituzione dei tre imperatori Valente, Graziano e Valentiniano II, dove rispondendosi alla richiesta di più vescovi, si dichiara che essi tanto in materia civile quanto in materia religiosa potranno conoscere e punire nei proprii sinodi o tribunali i piccoli delitti o delitti minori dei chierici: resteranno riservati allo Stato i delitti maggiori, che daranno luogo ad azioni criminali o giudizii pubblici, sia ordinarii che straordinarii. Il Baronio nota che questa riserva aveva ragione dal fatto che essi delitti erano puniti con pene gravissime o pene di sangue: e ognuno che per poco s'intende di diritto romano, sa che ai giudizii pubblici ordinarii erano devoluti i più gravi delitti che direttamente si oppongono alla costituzione della società, come il crimenlese, l'omicidio, la grassazione, l'incendio; ai giudizii pubblici straordinarii appartenevano delitti che non direttamente, ma per circostanze speciali e per positiva previa ammonizione della legge vestivano questo carattere; così per es. il dar nome a società segrete, il rompere gli argini del Nilo, il falso in documenti pubblici, l'abigeato e lo stellionato, ecc. Tutti questi delitti, osserva il Walter, potevano essere puniti anche col castigo estremo (2).

Teodosio il grande nel 385 onorò il clero di due nuove concessioni, o come dice il codice, dichiarazioni: si liberavano i vescovi dall'obbligo di rispondere alla chiamata dei giudici e recarsi in persona al tribunale (3): ai chierici si concedeva di non venir mai sottoposti alla

(1) S. Ambrogio ep. XXI ed. Migne *ad Valent.* — *Augustae memoriae Pater tuus non solum sermone respondit, sed etiam legibus suis sanxit: in causa Fidei vel ecclesiastici ordinis alicujus, eum judicare debere qui nec munere impar sit nec jure dissimilis (haec enim verba rescripti sunt): hoc est sacerdotes de sacerdotibus voluit judicare. Quin etiam si alias quoque argueretur episcopus, et morum esset examinanda causa, etiam hanc voluit ad episcopale judicium pertinere.* — V. anche Codice Th. 16, 2, 18.

(2) Walter, *Storia del diritto di Roma*, § 778, 758, 754.

(3) Codice Th. 11, 39, 8: Cod. Iustin. 1, 3, 7. Veramente Teodosio sembra dispensare i vescovi dall'obbligo di prestare ogni e qualsiasi testimonianza: ma tal obbligo fu subito ristretto all'esenzione dalla formalità del giuramento, e dall'incomodo di presentarsi all'aula del tribunale, dovendo invece i giudici recarsi essi all'episcopio a udire in privato la deposizione. Il primo diritto oggidì è riservato ai soli membri delle famiglie reali: il secondo diritto è concesso a tutti gli alti dignitarii di Stato, e testè ancora l'avevano i nostri vescovi: ma fu abolito dalla rivoluzione con legge 30 giugno 1878, n. 3184.

quaestio cioè alla tortura in qualunque causa. Nuove offese fatte contro la libertà ecclesiastica, e pare contro le pie intenzioni dei principi, determinarono nuove costituzioni date negli anni 395, 398, 407, 408; che in sostanza nulla tolgono o aggiungono alla costituzione di Valentiniano II (1). E nell'identico senso si esprimono nuove leggi del 412 e del 425; senonchè hanno parole tanto accentuate, da far dubitare allo stesso Walter che fossero devolute al tribunale del vescovo nonchè i delitti minori, almeno in parte anche i delitti maggiori (2). Valentiniano III che prima aveva assai favoriti i vescovi, negò loro molte vecchie facoltà con legge del 452, ma furono loro restituite con nuova costituzione di Maggioriano nel 460 (3). La legislazione di Giustiniano II abbracciata più largamente, e durata più a lungo, disponeva: *a*) fossero posti a prigionia ecclesiastica coloro che intentavano processi civili o penali contro monaci o monasteri avanti i giudici secolari, anzichè avanti gli ecclesiastici; *b*) i chierici in materia civile venissero prima giudicati dal tribunale del vescovo, e in seconda istanza potessero ricorrere ai tribunali secolari. In materia penale: quando si trattasse di delitti leggeri, continuasse l'antica pratica; quando si trattasse di crimini importanti la degradazione ecclesiastica, potessero procedere sia separatamente sia cumulativamente tanto il vescovo quanto il giudice secolare: e nel caso di conflitto nel loro duplice giudicato decidesse in appello il tribunale di alta istanza imperiale; *c*) i vescovi, sia in causa civile sia in causa penale o criminale, non venissero mai giudicati da magistrato veruno civile o militare, se non dietro un espresso mandato imperiale, e pena a chi procedesse senz'esso, di gravissima multa, destituzione di carica, flagellazione, esiglio. Giustiniano accordava pure ai vescovi la sorveglianza sulle carceri, e sulla imparzialità od onestà morale dei giudici (4). Si sa che i Longobardi poco o nulla rispettarono il foro ecclesiastico, che invece era stato poco prima assai rispettato dall'ariano re Teodorico. Assai lo rispettarono i Visigoti in Spagna e i Franchi in Gallia e Germania: e i numerosi decreti dei concilii di Gallia e Spagna dei secoli VI, VII, VIII (5), concilii i quali affermano con vivezza il diritto esclusivo del vescovo a giudicare cause civili e cause penali dei chierici, avranno forse ragione da abusi invalsi in tempi e paesi speciali, ma forse più che da violenze positive, avranno ragione da veri imbarazzi pratici nella determinazione delle cause; e que-

(1) Cod. Th. 16, 2, leggi 29, 30, 38: Codice Iustin. 1, 4, leggi 7, 8.

(2) Cod. Th. 16, 2, leggi 41, 46, 47 — Walter, *manuale di dir. eccl.* § 185 *d.*

(3) Cod. Th. *nov. Valent.* 2, t. 12, *de episc. judicio: nov. Majoriani,* t. 2, note del Gotofredo.

(4) Codice Iust. 1, 4, leggi 22, 23: *Nov. Iust.* 83, 86 e 123, c. 19, 21, 22, 23.

(5) Vedi storici del diritto, e tutta la Causa XI, q. 1, del diritto canonico.

sto specialmente in materia criminale, riguardo ai così detti giudizii o crimini straordinarii, che già ai tempi dei romani potevano assumere un'elasticità meravigliosa, e dar luogo a pene sia lievi sia gravissime. Si sa che i delitti di Stato subirono sempre o ben di spesso vaghissime condizioni di trattamento: e sorti stranissime subiscono oggidì tanti processi delle corti d'Assisie. Ad ogni modo nei capitolari di Carlomagno più che mai si afferma il diritto di foro ecclesiastico: e già abbiam notato come vi si sanziona o si fa rivivere la legge di Costantino che accorda ai vescovi di giudicare in cause civili anche a richiesta di una sola delle due parti. Pure nelle capitolari stesse vi hanno disposizioni che hanno bisogno di spiegazioni per essere accordate coi principii generali di diritto canonico, e vanno interpretate come proprie a paesi speciali e speciali materie. Così le più importanti costituzioni capitolari demandano interamente al vescovo il giudizio sui chierici (1): ma altre ammettono pure un giudizio misto del conte e del vescovo, e questo probabilmente sarà avvenuto nei crimini più gravi, o in speciali provincie, o quando il chierico malfattore era colto sul fatto (2): altre infine ammettono appelli ai *missi dominici,* in quanto questi erano o potevano essere persone ecclesiastiche (3).

Nelle decretali e ultimi libri del diritto canonico ai titoli *de judiciis,* e *de foro competenti,* si ha la legislazione ecclesiastica della seconda metà del Medio, la quale continua e parzialmente anche spiega la prima: si vedono aggiudicate esclusivamente ai tribunali secolari le cause di commercio come occupazione sempre vietata ai chierici, e così pure le cause feudali, come cause sempre riservate al primo o più alto proprietario: ai vescovi è tolta la competenza a giudicare di cause civili fra persone laiche, amenochè in provincia manchino gli opportuni tribunali secolari: ma appunto perchè i poveri con difficoltà possono ottener giustizia avanti ai tribunali comuni, mentre ai tempi di Giustiniano erano sussidiati dalla Chiesa ma ancora soggetti al foro secolare, ora vengono interamente devoluti al foro ecclesiastico: così i Papi assunsero il patronato e la difesa di orfani e derelitti re ed imperatori. Il tribunale d'inquisizione si sostituisce abbastanza largamente ai più vecchi tribunali episcopali, già incaricati di vegliare sulla buona condotta morale e religiosa dei fedeli, e di infliggere ai delinquenti la meritata pena canonica: esso nuovo tribunale colpisce indirettamente altri gravi delitti, ma direttamente quelli commessi contro la fede, sia da laici sia da chierici: e così la competenza del tribunale episcopale resta

(1) V. *Capit. Pippini,* a. 755, c. 18: *Capit. Eccl.* 789, c. 28, 38: *Cap. Francof.* a. 794, c. 39.

(2) *Edic. Clotarii II,* a. 615, c. 4: *Capit. long.* c. I, 2: *Capit.* 794, c. 30.

(3) V. queste e altre cose più ampie nel trattato *de missis dominicis* di De-Roye, p. XCIV, XCVIII, CIV, ecc. ediz. *Capitularia* ecc. Venezia, 1782.

determinata alle cause matrimoniali, alle mancanze minori commesse contro la disciplina ecclesiastica, e ad amministrar la giustizia, sia in materia civile sia in materia penale o criminale, non di spettanza del S. Uffizio, a tutti gli ecclesiastici della diocesi.

Le decretali vietano ai chierici di comparire avanti ai tribunali dei laici, e intimano anatema ai giudici che fanno tradurre i chierici innanzi ai proprii tribunali; pure specialmente in cause criminali ammettevano consuetudini diverse e indulgenze o convenzioni diverse secondo i diversi paesi (1). Gli storici del diritto narrano di conflitti di giurisdizione e disordini legali, o rappresaglie seguite fra chierici e laici per questioni di competenze del foro e questioni annesse e connesse di trattamento diverso che agli stessi delitti o diritti venivano ad accordare le leggi civili o le leggi ecclesiastiche: i litigi si complicano colle minute varietà degli statuti e costumanze municipali e con altri frequenti litigi sulla esenzione o non esenzione dalle tasse: certo che ogni sistema può dar luogo a difficoltà, e nella lotta per lo più soccombono gli ecclesiastici: pure i dissidii erano sempre limitati a qualche comune o feudo, e d'indole transitoria, e in via generale le leggi ecclesiastiche erano ovunque rispettate. Lo Stato sosteneva la giurisdizione dei tribunali ecclesiastici in doppio modo: indirettamente col riconoscere gli effetti civili della scomunica che s'infliggeva a chi violava il foro: direttamente con leggi positive, come in Inghilterra le leggi dei due Edoardi I e III, in Francia gli statuti di S. Luigi, e in Germania e Italia l'autentica *Statuimus* di Federico II, la quale sanciva la nullità delle sentenze date in foro laico contro gli ecclesiastici: l'attore per ciò stesso dovesse perdere la causa, e il giudice fosse destituito di carica (2). Le maggiori violazioni del foro ecclesiastico, si hanno in Inghilterra ai tempi della lotta di S. Tomaso di Cartorbéry, e in Italia nelle lotte coll'impero, segnatamente quella di Lodovico il Bavaro, poi durante il quattrocento. Il Concilio di Laterano V nel 1512, e cinquant'anni dopo il Concilio di Trento, richiamarono vigorosamente, come tutte le immunità ecclesiastiche, così specialmente i diritti di foro sacro: e le disposizioni dei due concilii, sostenute colle censure della bolla in *Coena Domini,* per un secolo e mezzo furono notevolmente rispettate; poi seguirono le violazioni minori, poi l'ultima o la massima.

L'abolizione dei tribunali sacri la nostra tradizione popolare la viene attribuendo a Giuseppe II; ma più che opera repentina o brusca di un isolato decreto, deve interpretarsi come un lavorìo compiuto a

(1) V. lib. 1, t. 2, *de judiciis,* c. 13.

(2) V. *Statuimus* nel Codice Iust. 1, 3, 33: Walter, § 185: Pertile, *Storia del diritto privato,* § 96.

gradi; e se non il risultato ultimo, certo un punto dei più avanzati tra le così dette riforme ecclesiastiche, o lenta, subdola, funesta persecuzione con che il ministro Kaunitz fin dagli anni della così detta buona, eppur tanto giansenista o gallicana Maria Teresa, preparò e prevenne gli ordinamenti nuovi della rivoluzione francese. Ci allargheremo alquanto nelle notizie, traendone occasione a riassumere un' ultima volta i più salienti fatti del tempo.

La guerra grossa al diritto canonico, come altrove abbiamo già detto, s' iniziava agli ultimi anni del pontificato di Clemente XIII. Nel 1767 il governo austriaco, abolendo di proprio capriccio l'antichissimo subeconomato di nomina previamente concordata con Roma, vi aveva sostituito una nuova *Real Giunta Economale:* la quale, ereditando dal Subeconomato alcuni vecchi, e ricevendo dal governo molti nuovi regii *placet* ed *exequatur;* in cose d' azienda pubblica ecclesiastica, diventava organo d'un quasi potere assoluto. Frattanto con molta malizia da una parte, con molta pazienza dall' altra, fra il governo e l'autorità ecclesiastica, cioè l' Inquisitore, l'Arcivescovo e direttamente anche a Roma, maneggiavasi un nuovo ordinamento politico ecclesiastico sulla censura dei libri, o a dir più precisamente, sui diritti di stampa. Fra noi erano ancora in vigore le vecchie leggi del Concilio di Laterano V e di Trento, che sull'argomento della stampa ammettevano un doppio e distinto diritto di revisione: quello dello Stato per la parte politica, quello del vescovo o dell'inquisizione per la parte ecclesiastica: i libri, anche buoni, stampati alla macchia senza il visto dell' inquisitore, erano portati all' inquisizione, poi condannati ad essere arsi in piazza. Il governo voleva una riforma nel senso che tutta la censura previa fosse tutta assoggettata a una commissione governativa di molti membri, fra cui avevano voto consultivo, ma non deliberativo, l' inquisitore e l'Arcivescovo. Roma non cedeva ai proprii diritti, e sulla fine del 1768 pubblicavasi la nuova legge sulla stampa: nella quale si veniva a continuar l'obbligo della censura preventiva; e per la parte religiosa il governo più non riconosceva la libera azione della Chiesa, bensì di propria autorità eleggeva a revisori di santa fede tre nuovi e a lui graditi sacerdoti. Così si credevano salve le convenienze, e si recava gran colpo all'Inquisizione; cui, tolta la stampa, si toglieva non piccola parte di potere. Lettere riservate del Kaunitz al Firmian, depositate al nostro archivio di Stato, esternano il vivo desiderio di procedere assai presto alla totale abolizione dell'Inquisizione stessa, di che si prometteva farne anche dimenticare il nome: ma il governatore rispondeva che il paese era impreparato ai bruschi mutamenti, il senato deferiva troppo al S. Uffizio, e già erano soverchii i reclami dell'Arcivescovo e della Corte di Roma; bisognava procedere con lentezza e aspettare momenti migliori.

In attesa di questi, si applicavano certe leggi dell'impero, per cui lesinandosi il regio *placet* ed *exequatur* nelle professioni claustrali e consecrazioni sacerdotali, si faceva in modo che sacerdoti e monaci non fossero mai in aumento, bensì in sensibile diminuzione: più ancora si poneva al bando del ducato di Milano (ottobre 1768) la già analizzata bolla in *Coena Domini* (1).

Poco appresso moriva Clemente XIII: e con molti onori spedito a Roma pel conclave il buon Card. Pozzobonelli; il Kaunitz da Vienna ammoniva il Firmian qua a Milano, che gli pareva giunto il momento fortunato di incalzar la guerra ai diritti della Chiesa: si accelerasse durante la vacanza della S. Sede, e s'avrebbero minori brighe col Papa eletto. I due mesi del conclave furono dunque segnalati da una nuova serie di decreti antiecclesiastici, gravi più che in sè nelle loro conseguenze; 1° chiusura dei piccoli conventi che dicevansi non tollerati dalle leggi canoniche: e siccome si destinarono le rendite ad uso della Chiesa, per timor di peggio, l'autorità ecclesiastica vi dava assenso; 2° divieto alle comunità religiose, e primi fra tutti i domenicani presidenti al tribunale d'inquisizione, di tener carceri: e quindi facoltà od obbligo a tutti di riversare i proprii carcerati alle carceri vescovili; 3° obbligo alle Curie vescovili di sottoporre le proprie carceri a una non mai usata ispezione o visita governativa (editti marzo e aprile 1769), da praticarsi due volte l'anno, nel cuor d'inverno e cuor d'estate. Così era recato un nuovo gran colpo al tribunale d'Inquisizione: per poco non gli veniva tolto la ragione di essere, privato come era dell'uso dei mezzi coercitivi. A buon conto il governo sulla fine del 1769 dichiarò senza scopo, e quindi sciolta, la congregazione religiosa dei crocesignati, composta di cento e più nobili, i quali avevano diritto di porto d'armi, e fungevano di famiglia armata, a servizio del nostro sacro tribunale. I crocesignati esternarono il loro rincrescimento e domandavano di sussistere ancora come pia ed innocua associazione religiosa: ma la preghiera fu respinta, e i fondi, un dì liberamente dati al pio istituto del sacro tribunale, vennero or passati agli orfanotrofi (agosto 1771). Il Kaunitz credeva giunto il momento della sua totale soppressione ed estinzione: e lo faceva dire e promettere da un dispaccio di Maria Teresa che dava un nuovo ordinamento o piano di consistenza pei RR. PP. Do-

(1) Questi e i seguenti nostri cenni storici son tratti dall'*Indice delle leggi* ecc. *dello Stato di Milano,* Milano, Rivolta 1823: dal vol. 1° *Documenti inediti o rari* ecc. Roma, Botta 1881, e delle cartelle del nostro Archivio di Stato intitolate *Inquisizione e S. Officio* (4 cart.). *Curie Vescovili, Carceri e forz'armata* (1 cart.). *Giurisdizione e competenze* (2 cart.). Dell'estinzione del S. Officio parla anche Cesare Cantù nella *Chiesa delle Grazie in Milano* ecc.: ma l'aver considerato il S. Officio in separato dalle carceri vescovili e la fretta rende le sue notizie meno complete e precise.

menicani, 9 marzo 1775: ma si vennero moltiplicando i reclami. Clemente XIV che aveva suscitato un'infinità di applausi al momento dell'elezione, e che aveva creduto di acquistare a sè colla propria arrendevolezza i principi, tantochè nel 1774 aveva emanato il breve di soppressione della compagnia di Gesù: or non credette di tollerare in pace il meditato sterminio del nostro sacro tribunale: interessò il Pozzobonelli per vive rimostranze al trono; altre assai vive ne fece fare nel 1774 e nel 1775 dal Nunzio Visconti a Vienna. E il Kaunitz, tutto considerato, credette del proprio interesse il rallentare o fingere di rallentare alquanto la lotta: e ritornò ad un suo piano già fin dapprima segretamente concertato col Firmian, che l'inquisizione verrebbe soppressa non in via di diritto, ma in via di fatto, negandosi il *placet* a ogni inquisitor nuovo che si presentasse a succedere all'antico. E le circostanze erano quanto mai propizie al tanto orgoglioso piano: già nel 1774 si erano fatti vacanti gli ufficii di Lodi e Pavia; ai 29 gennajo 1775 fu vacante quello di Cremona; Milano nel 1779. Ma Giuseppe II non ebbe la pazienza d'attendere; e vivi ancora gli inquisitori di Mantova e Como, abolì l'inquisizione nel 1782. I documenti dell'ufficio di Milano vennero posti sotto sigillo nel 1779: più tardi d'ordine del governo, vennero bruciati, meno i processi così detti storici, nel 1786.

La visita governativa alle carceri vescovili preludeva per altra parte all'estinzione dell'altra parte di foro tenuta dal vescovo. Pretesto alla visita si era portato il fatto che un povero prete era morto improvvisamente, mentre dalle carceri era in lettiga portato all'ospedale: si declamava contro la irregolarità delle carceri ecclesiastiche, ma i visitatori trovarono che quivi le cose camminavano meglio che nelle carceri del governo. Da principio pareva che i visitatori dovessero limitarsi a saper la statistica dei detenuti e conoscere le condizioni del trattamento: in archivio di Stato vi hanno le loro relazioni: l'inquisizione aveva dato all'Arcivescovado due mali arnesi di preti carcerati, altri ne avevano dato i singoli ordini; ma anche col concentramento erano tutti ben allogati, e non superavano il numero di tredici: che più tardi discesero ad otto, poi risalirono a undici, per ridiscendere a cinque nel 1781: alle curie suffraganee le carceri erano pressochè vuote nel 1771, e negli altri anni contavano uno o due carcerati: ed è poco, se si calcola che nella sola diocesi di Milano s'avevano allora, fra secolari e claustrali, almeno sei mila sacerdoti. Il Kaunitz sospettava che i vescovi usassero indulgenze, e voleva minute informazioni sulle singole persone e qualità dei singoli reati commessi; senza questo, diceva, la visita governativa sarebbe un *non senso*. Giuseppe II affrettava le idee della rivoluzione, e nel 1781 dava l'editto di tolleranza, nel 1782 aboliva l'esenzioni tributarie religiose, nel 1783 sopprimeva conventi e pubblicava rigorosi di-

vieti di avanzare appelli da autorità ecclesiastiche dello Stato all'autorità di Roma: finalmente nel 1786 agli 11 di febbrajo in occasione d'un nuovo organamento dei tribunali dello Stato, aboliva le carceri e il tribunale vescovile, mediante una legge in cui si leggevano i seguenti paragrafi.

11. Avendo Sua Maestà determinato di richiamare all'originaria podestà del principato i giudizii civili riguardanti le persone ecclesiastiche — (*la storia e il diritto canonico escludono tale pretesa podestà antica ed originaria del principato*) — rimane rivocato ed abolito il privilegio del clericato, epperò tutte le cause delle persone e corpi ecclesiastici, secolari e regolari, dovranno portarsi al foro comune e civile ecc. ecc.

Resta pure abolito il privilegio della elezione o variazione di foro che competeva in passato alle vedove, pupilli e persone miserabili ecc. Dovranno però li giudici sopra istanza delle persone povere e miserabili, destinare loro ciascuna volta un patrocinatore, in quanto ne abbisogneranno ecc. ecc.

47. Avendo Sua Maestà dichiarata la sua volontà e determinazione di riconcentrare l'esercizio della giustizia punitiva sotto una sola ed omogenea amministrazione direttiva ed esecutiva in conformità del nuovo codice di procedura criminale — (*sic volo, sic jubeo!*); — la medesima ha quindi abolito anche in questa parte qualunque esenzione del foro: epperò ha sottoposto eziandio gli ecclesiastici, secolari e regolari, alla giurisdizione ordinaria dei regii tribunali. In conseguenza tanto la procedura che il giudizio sopra li delitti civili apparterranno alle sole Regie Istanze, senza che possa aver luogo alcun intervento o concorso d'un giudice ecclesiastico. Li regii giudici dovranno quindi, non solo fare il processo ad ogni ecclesiastico detenuto per delitto civile, ma anche condannarlo a norma delle leggi vigenti, previa soltanto comunicazione degli atti processuali al vescovo per la condanna del reo nelle pene canoniche, quali sono la sospensione degli ordini ecc., ben inteso però che li decreti dell'autorità ecclesiastica non potranno ritardare l'esecuzione delle sentenze del giudice regio.

48. Sarà però lasciato al vescovo l'uso dell'autorità disciplinaria sul costume del clero, purchè non ecceda i limiti d'una semplice correzione, estesa tutt'al più al solo arresto temporario. Tale facoltà però di infliggere sequestro personale alle persone ecclesiastiche sarà riservata ai soli vescovi, abolito e proibito l'uso delle carceri nei chiostri e case degli ordini regolari. Salvo di più agli ecclesiastici, sì regolari che secolari, il reclamo d'abuso — (*cioè ricorso all'autorità laica del governo e governatore contro quella del proprio vescovo*) ecc. — Nel qual caso si dovrà portar ricorso al supremo tribunal di giustizia ecc.

Come si vede Giuseppe II concedeva ancora ai vescovi un'aliquale podestà punitiva, quella di porre in custodia ecclesiastici poco disciplinati o costumati: facoltà che noi crediamo andasse perduta con leggi indirette della Cisalpina. Nuove facoltà punitive diede ai vescovi il concordato austriaco del 1856: e a chi domandasse il perchè i nostri vescovi non ne usano, non sarebbe fuor di luogo rispondere che per troppo

necessario omaggio a non si sa quale tra gli articoli dello Statuto di Carlo Alberto.

Ad esaurire l'argomento gioverebbe una parola sul personale di forza armata, di che i nostri tribunali venivano a disporre per l'esecuzione delle proprie sentenze: ma abbiamo scarse notizie, e limitate a tempi relativamente recenti. — Di maggiore impegno, e come alto tribunal criminale, bisognoso di un servizio d'armi abbastanza numeroso era il S. Uffizio: e qui fu diversa la pratica dei tempi antichi e nuovi, cioè anteriori e posteriori al Tridentino: in antico le bolle pontificie obbligavano le autorità politiche o cittadine a porre a servizio dell'Inquisitore le proprie milizie armate, ogni volta che le chiedesse, pena l'interdetto o la scomunica in caso di rifiuto: più tardi nelle città singole si vennero creando Congregazioni religiose composte la più parte di cittadini nobili, i quali si onoravano di prestare volontariamente il servizio d'arme necessario al sacro tribunale, e ottenevano in compenso l'onore del foro ecclesiastico e indulgenze. — Di minore impegno era la gestione dei tribunali episcopali: e qui si ha il decreto 3° *de ref. s.* 25 del Tridentino, che può dar luce alla costumanza, nonchè d'allora, anche di molti secoli antecedenti. Il Tridentino dissuade dalla vecchia consuetudine di sanzionare colla scomunica le sentenze, sia esecutorie sia anche interlocutorie, date nei sacri tribunali; e consiglia invece che di preferenza e solitamente si usino le multe, le oppignorazioni, gli arresti personali, da eseguirsi *per suos proprios vel alienos executores,* ossia: i vescovi dovevano pur avere agenti proprii; ma alcune volte avevano anche *esecutori proprii* cioè proprie famiglie armate; altre volte usavano *esecutori altrui,* cioè ricorrevano all'aiuto del braccio secolare. I canonisti a stampa insegnano potere i vescovi appigliarsi sia al primo che al secondo partito: al primo, inquantocchè il diritto al fine suppone diritto ai mezzi: al secondo, inquantochè gli esecutori o fanti armati del governo erano pure persone battezzate e cristiane, e suscettibili quindi di essere obbligati e comandati dal proprio vescovo (1). Si sa che S. Carlo e Federigo Borromeo ebbero contrasti col governo spagnuolo, perchè mandavano in giro per la città fanti armati che facevano esecuzioni anche contro i laici: i contrasti vennero definiti nel senso che la guardia armata dell'Arcivescovo non andasse oltre i sette fanti, e non portasse certe armi più perfezionate o privilegiate: e così si protrassero le cose fino all'estinzione del sacro foro. In Archivio di Stato trovammo un foglio senza data, ma che riputiamo del principio del settecento, e reca scritto quanto segue:

(1) V. Feliciani De Oliva, *de foro eccl.* p. 2, q. 1. — Ferraris, *bibliotheca,* ecc. V. *episcopus,* art. 6, n. 30.

La famiglia che presentemente tengono li vescovi di questo Stato — (*ducato di Milano*) — per le notizie che si hanno consiste come segue:

Milano: Tiene l'Arcivescovado un Barigello col titolo di cavagliere che al presente è Giov. Batt. Casati: un guardiano delle carceri che lo è Cesare Casati: e sei fanti, ma sono ordinariamente cinque e questi sono in oggi Carl'Antonio Moretti tenente, Domenico Riva, Pietro Quaglia, Carl'Andrea Casati et Antonio Querioli.

Pavia: Tiene Barigello che è Giuseppe Stagni con due fanti, uno figlio di detto Barigello, et dell'altro non si sà il nome.

Cremona: Tiene un Barigello et due fanti, uno de' quali è Guardiano delle Carceri Vescovili, nè se ne sà il nome.

Novara: Tiene un Barigello, che di presente è Giov. Batt. Gianana et ha per fante un Piemontese et habitano in Vescovado.

Lodi: Tiene un Barigello, qual'è Gaetano Boschetto.

Como: Tiene un Barigello, et è Ambrogio Casanova Barigello anche del Pretorio — (*questura del governo*).

Vigevano: Si serve interamente del Barigello del Pretorio.

Tortona: Ha un solo Barigello di cui non si sà il nome.

Bobbio: Non tiene alcuno e si serve del Barigello del Pretorio.

Capo Ultimo.

L'Enciclica *Immortale Dei* e conclusione del lavoro.

Sommario: Leone XIII e l'enciclica sulla Cristiana Costituzione degli Stati — Suo riassunto — Riassunto del nostro argomento — L'enciclica di Leone XIII e la bolla *Unam sanctam* di Bonifazio VIII — Vecchie e nuove controversie — Sisto V, S. Francesco di Sales e Leone XIII.

La provvidenza volle che noi giungessimo al termine del nostro qualsiasi lavoro sui diritti storici della Chiesa di fronte allo Stato, proprio verso il giorno, nel quale il mondo cattolico è in festa per la fausta ricorrenza della messa giubilare del nostro Santo Padre. Il nostro lavoro noi possiamo dunque legarlo al fausto avvenimento, e vieppiù possiamo legarvi la conclusione od ultima nostra parola: la quale nè può nè deve essere, se non eco della parola del Santo Padre; correttivo se in alcun punto abbiamo errato; spiegazione o riepilogo del molto di più, che coll'ajuto del cielo speriamo avere esattamente dettato. E tale appunto sia una nostra, non affannosa, ma affrettata corsa nella Immortale Enciclica di Leone XIII sulla *Cristiana Costituzione degli Stati.*

Noi mandiamo in bando ogni risorsa rettorica, e solo intendiamo a tessere un'indice chiaro e fedele di quel prezioso documento: vogliamo solamente lamentarci, che esso manchi dei sommarii simili a

quelli che si veggono in margine ai documenti passati al bollario: sommarii od indici marginali, che fanno essi ricapitolazioni officiose della materia contenuta.

L'enciclica in esordio lamenta le accuse più volte mosse alla Chiesa di atteggiarsi a nemica dello Stato, e avversare la prosperità pubblica: invita a un semplice confronto fra la dottrina civile o sociale insegnata dal cristianesimo, e quella *sociòloga* ideata e zelata dall'ateo diritto moderno.

Si stabilisce che, come ogni creatura, così anche ogni autorità è da Dio. E chi resiste alla podestà o chi anche ne abusa, abusa o fa strazio della più augusta mission divina. La rivoluzione è dunque un crimenlese, nonchè umano, anche divino.

Se l'autorità, pur civile, è da Dio; essa ha pure degli obblighi religiosi. E siccome non è difficile provare o trovare la verità della nostra santa fede; essa ha obblighi verso la religione cattolica.

Dio, che nell'ordine della natura ha creata l'autorità politica, aggiungendo alla natura la grazia, ha poi data la Chiesa: alla quale affidò da continuare la sua missione, assegnò magistrati, specialmente Uno, che tiene le chiavi del regno de' cieli.

La Chiesa è dunque società spirituale e sopranaturale, e perciò distinta dallo Stato: e quel che è più, è indipendente ed assoluta, e quindi possiede quei diritti che presso le scuole costituiscono la nozione di società *perfetta;* cioè che implica il diritto e l'esercizio proprio e libero dei tre sommi poteri *legislativo, giudicativo,* vendicativo o *punitivo.* Prova ne fa tutta la tradizione ecclesiastica, e specialmente il fatto che magistrati e principi (spesso non cristiani) trattarono sempre colla Chiesa come con Potenza suprema, inviando ambasciatori, stringendo concordati. Il poter temporale è da considerarsi come l'ottima tutela della libertà ecclesiastica.

Chiesa e Stato sono dunque due autorità supreme, prese e considerate nel proprio genere. Ma dovendo cadere nel medesimo individuo uomo; non possono esimersi dal considerarsi legate con diverso grado od ordine: e tale armonia, o legame ordinato, non senza ragione si paragona al vincolo necessario e sostanziale intercedente fra anima e corpo nell'identico soggetto uomo: lo Stato riflette o cura il secondo, e la Chiesa la prima: e questa ha dunque in proprio potere ed arbitrio, non solo tutto quanto è per propria natura formalmente sacro, ma anche quanto risulta tale in iscopo o in causa. — L'autorità ecclesiastica, per il reciproco tranquillo vivere, viene anche ai concordati: e si sa, che nello stringerli la Chiesa suol usare la maggiore indulgenza che le sia possibile.

Tale è il concetto della Chiesa fondato sulla rivelazione e rispon-

dente ad equità naturale. Nè qui vi ha punto di incongruo, bensì tutto è conveniente e vantaggioso, sia per il bene privato, sia per il pubblico, sia per la società domestica, sia per la politica: si avviva una grande dimestichezza o parentela fra Stato e Chiesa; e si realizza l'ideale di società cristiana onesta, pia, valorosa, quale fu già tratteggiata da S. Agostino.

Un tempo ebbe pure attuazione e vita tale ideale di società cristiana: e fu allora che l'Europa civilizzò i barbari, respinse i Musulmani, acquistò il primato in ogni cosa. Oh! fosse durato quell'accordo.

La riforma del secolo XVI, come scosse la fede, così anche il concetto di società cristiana, e venne ad inaugurare il diritto nuovo: cioè la parità di tutti gli uomini e la loro sottrazione ad ogni autorità non fabbricata da loro; la società considerata come il prodotto di un accordo o patto umano, in separato da ogni mandato o fede o morale divina; l'uomo fattore, come della autorità, così anche della moralità privata e pubblica; quindi la coscienza libera e l'errore teologico libero.

Di qui ogni maltrattamento alla Chiesa: essa messa alla pari o anche al di sotto degli altri culti non cattolici: privata del diritto di insegnare, dove ha ricevuto mandato di insegnare alle genti: lo Stato vuol disporre della materia mista, anche contro le leggi della Chiesa; la vien trattando come e anzi peggio delle altre società comuni. Leggi, governo, insegnamento, confische ed eccidii di ordini religiosi, distruzione del poter temporale, sono mezzi destinati a fiaccare il cristianesimo.

La ragione naturale istessa condanna questo assesto o dissesto di Stati: condanna lo scetticismo politico o rivoluzione riconosciuta in legge: condanna lo scetticismo religioso o vero ateismo: condanna la immoderata libertà della stampa, come quella che parifica verità ed errore: condanna il separar lo Stato dalla Chiesa, e peggio l'assogettare questa a quello: tutti errori già per altro condannati dai Romani Pontefici, specialmente da Gregorio XVI coll'enciclica *Mirari*, e da Pio IX con tante encicliche, che poi fece riassumere nel Sillabo.

In conclusione: l'autorità è da Dio: la Chiesa è società perfetta non meno dello Stato, ed è intangibile dallo Stato: nelle materie miste bisogna che lo Stato pigli accordi colla Chiesa.

— Il Santo Padre passa in seguito ad avvisi speciali: cioè ad una seconda parte che potremmo dire pratica, e rampolla dalla teorica finora spiegata, e si diffonde anche in ammonimenti suggeriti dalle circostanze. —

La Chiesa, si avverta, che in genere non condanna veruna forma di governo, bensì le perfeziona, e ne trae il suo vantaggio: non condanna un'aliquale tolleranza del male diretta ad evitare mali maggiori, ma non può approvare la libertà del male in sè stessa: la libertà

non può essere che del bene, e questa è sempre benedetta dalla Chiesa: la Chiesa non condanna l'industria, ma santifica il lavoro.

I cattolici hanno diritti e doveri nell'ordine delle opinioni, e in quello delle azioni: nella vita privata e nella pubblica. Nell'ordine delle opinioni stieno ai dettami della Santa Sede. Nella vita pratica e privata attendano alla santificazione propria ed altrui. Nella vita pratica e pubblica (meno in qualche Stato dove i cattolici fanno male a brigarsi di interessi politici) essi possono e devono attendere con ogni serietà ad acquistare influenza nei governi, e farvi penetrare il giusto spirito cristiano. Così facevano i fedeli nei primi secoli, ammirazione a tutti, sia quando la coscienza loro suggeriva, sia quando loro impediva di mantenersi nelle pubbliche magistrature dell'impero pagano: sicchè colla pace di Costantino la società cristiana non si presenta bambina, ma adulta in faccia allo Stato.

Il Santo Padre conclude, esprimendo imbarazzo a suggerire in pratica indirizzi minuti e determinati, e perciò invia alle indicazioni dei vescovi: molto è il bisogno della concordia; e per ottenerla, è di bisogno che nelle dottrine certe siamo tutti d'un sentimento unico e di una costanza incrollabile, guardandoci bene di non essere conniventi o di oppugnar poco l'errore: nelle dottrine opinabili, come quelle meramente civili, vi può essere veduta diversa e ragionevol disputa, sempre però lasciando le accuse o i sospetti ingiuriosi; e qui si dà un paterno avviso a Chi di ragione.

— E questo sia il nostro programma e la conclusione del nostro lavoro. Usiamoci condiscendenza nelle dottrine veramente opinabili, come sono quelle esclusivamente politiche: nelle dottrine certe, nelle dottrine che la coscienza ci fa obbligo di seguire, come insegnate da bolle Papali o da Sacre Romane Congregazioni, guardiamoci di oppugnar poco l'errore *cavendum ne quis opinionibus falsis, aut ullo modo conniveat, aut mollius resistat quam veritas patiatur*. I due grandi Pontefici a noi contemporanei, Pio IX e Leone XIII, ci sieno veramente guida e maestri. E per quanto riguarda il nostro argomento, lo riepilogheremo tutto in quattro proposizioni, che verremo confortando degli opportuni rimandi al Sillabo e all'Enciclica sulla Cristiana Costituzione degli Stati.

1° Ammesso che la Chiesa e lo Stato sieno due autorità, supreme entrambe, e differenti, o se così vuol anche dirsi, separate in astratto; dovendo poi cadere nel medesimo individuo, non possono essere separate in concreto, e bisogna pure che si trovi una via di buon ordine od accordo reciproco (1).

(1) Sillabo n. 54, *Ecclesia a Statu, Statusque ab Ecclesia sejungendus est*, n. 54, *Reges et principes non solum ab Ecclesiae jurisdictione eximuntur, verum etiam in quaestionibus*

2° Il concordato colla Chiesa, ossia col Papa, è attualmente una condizione assoluta per la pacifica contemporanea coesistenza di Chiesa e Stato. Lo Stato non può di propria facoltà variare od abolire i concordati, ma la Chiesa nei concordati suole usare la massima condiscendenza possibile. I diritti della Chiesa contemplati nei concordati, e più o meno ivi riconosciuti e sanzionati, hanno nome e natura di immunità ecclesiastiche: delle quali altre sono variabili altre invariabili: nè lo Stato a proposito di esse tutte può permettersi novità veruna senza l'assenso della Chiesa (1).

3° La Chiesa è società compiuta e perfetta, tanto almeno, quanto lo Stato: ossia; al diritto di far leggi e di giudicare, la Chiesa unisce il diritto di usar pene temporali a punire e correggere i proprii figli: la mitezza o rigidezza della pena va naturalmente variando colla condizione dei tempi, ma il diritto resta immanente. Pio IX nell'enciclica *Quanta cura* condanna chi asserisce che *Ecclesiae jus non competit violatores legum suarum poenis temporalibus coercere.* E Pio VI nella bolla *Auctorem fidei* condannava come eretico chi attribuiva ad abuso della Chiesa l'esercitare il diritto di pena temporale (2).

4° Bisogna pure riconoscere che in cose, le quali pajono o possono parere a molti meramente civili, compete sempre alla Chiesa un'aliquale podestà o superiorità sullo Stato, che i teologi non hanno ancora

jurisdictionis dirimendis superiores sunt Ecclesiae, n. 42, *in conflictu legum utriusque potestatis, jus civile praevalet.* — L'Enc. *Immortale Dei* ne discorre in parecchi punti e al cap. *Hujusmodi* richiama le presenti condanne del Sillabo.

(1) Sillabo n. 43, *Laica potestas auctoritatem habet rescindendi, declarandi ac faciendi irritas, solemnes conventiones (vulgo concordata) super usu jurium ad ecclesiasticam immunitatem pertinentium cum Sede Apostolica initas, sine hujus consensu, imo et ea reclamante:* n. 32, *Absque ulla naturalis juris et aequitatis violatione potest abrogari personalis immunitas, qua clerici ab onere subeundae exercendaeque militiae eximuntur:* n. 31, *Ecclesiasticum forum pro temporalibus clericorum causis, sive civilibus sive criminalibus, omnino de medio tollendum est, etiam inconsulta et reclamante Apostolica Sede:* n. 30, *Ecclesiae et personarum ecclesiasticarum immunitas a jure civili ortum habuit.* — L'En. *Immortale Dei* al cap. *his autem,* lamenta che *legum ecclesiasticarum nulla habetur ratio: de ipsis rebus, quae sunt mixti juris, per se statuunt gubernatores rei civilis, arbitratu suo, in eoque genere sanctissimas Ecclesiae leges superbe contemnunt: si quid illa juris, si quid possidet facultatis ad agendum legittime, possidere dicitur concessu beneficioque principum civitatis;* così di seguito.

(2) Sillabo n. 19, *Ecclesia non est vera perfectaque societas plane libera* ecc.; *sed civilis potestatis est definire quae sint Ecclesiae jura ac limites* ecc.: n. 24, *Ecclesia vis inferendae potestatem non habet* ecc. — L'Enciclica *Immortale* richiama le definizioni del Sillabo, parla in più punti della Chiesa come società perfetta, e nel cap. *Nam unigenitus* dice che la Chiesa *quod plurimum interest, societas est genere et jure perfecta; cum adjumenta ad incolumitatem actionemque suam necessaria, omnia in se et per se possideat. Revera Jesus Christus libera dedit mandata in sacra, adjuncta tum ferendarum legum veri nominis facultate, tum gemina, quae hinc consequitur, judicandi puniendique potestate.*

ben precisata o determinata con qual voce chiamare, se autorità diretta o indiretta. Ne fa cenno Pio IX nel Sillabo; ma se non ci inganniamo, Leone XIII viene a toccare la cosa ancor più determinatamente o vivamente nella sua enciclica (1).

Leone XIII assomiglia la potenza dello Stato a quella del corpo, e la potenza della Chiesa a quella dell'anima, e ne vorrebbe una congiunzione non dissimile da quella che poi dà vita al soggetto umano. Noi siamo del parere del Concilio di Vienna, che la sostanza superiore possa talor dare la sua forma alla inferiore, e che la possa contenere con una certa sua forza o potenza che più volontieri chiameremmo eminente che indiretta: solamente i filosofi dei sistemi guasti ed infetti pensano di separare corpo ed anima, e di farne due sostanze con nature incomunicabili, ovvero armonizzanti in qualche cosa di casuale, o non si sa chè, nè creato nè increato. Noi osserviamo, che la similitudine della soggezione del corpo all'anima a significare la sudditanza dell'autorità profana alla sacra, è antica similitudine non meno calzante o che torna identica alla seconda similitudine usata dai vecchi scolastici, non dico a sostituzione, ma a concorrenza della prima: la similitudine delle due spade, date entrambe a S. Pietro, l'una in modo assoluto colla potenza spirituale, l'altra in modo relativo, in quanto ei fa adoperare la forza a profitto dello spirito, o il corpo a profitto dell'anima. Io non so in che precisamente si oppongano, o anche possano differire, le parole di Papa Leone XIII, dalle parole usate da Papa Bonifazio VIII nella tanto ignorata e depressa bolla *Unam sanctam:* dovesi conclude che la potestà minore va interpretata alla stregua della maggiore; e nel conflitto bisogna che ognuno obbedisca al Papa, *nisi duo* (*sicut manichaeus*) *fingat esse principia, quod falsum et haereticum judicamus. Porro subesse R. Pontifici omnem humanam creaturam declaramus, dicimus, definimus et pronunciamus omnino esse de necessitate salutis* (2).

Leone XIII può essere infine un giusto termine di ben intesa conciliazione fra coloro che oggidì sono accusati di essere intransigenti, e forse non molti, pure un certo numero di coloro che amano dirsi transigenti: e qui ci spiegheremo ricordando un fatto storico. — A noi pare che Papa Sisto V fosse un grande intransigente, quando non diremo

(1) Sillabo n. 24, *Ecclesia vis inferendae potestatem non habet, neque potestatem ullam temporalem, directam vel indirectam.* — L'Enciclica *Immortale* cap. *itaque Deus* dice che la podestà civile ed ecclesiastica *utraque est in suo genere maxima.* Però *quia utriusque imperium est in eosdem;* è pur necessario, che fra le due podestà *intercedat ordinata colligatio, quae quidem conjunctioni non immerito comparatur, per quam anima et corpus in homine copulantur: quid igitur est quoque modo sacrum, sive tale illud sit natura sua, sive rursus tale intelligatur propter causam ad quam refertur, id est omne in potestate arbitrioque ecclesiae.*

(2) *Ius. Can.: extr. com.* l. 1, t. 8, c. 1.

pose, pure ideò di porre all'Indice di S. Chiesa *donec corrigatur* quel libro del Card. Bellarmino dove si negava competere alla Chiesa e al Papa l'autorità o podestà civile per modo diretto, e si asseriva competerle solamente per modo indiretto. A sentenza del Card. Passionei, opponente nella lunga e due volte ripresa causa di beatificazione del Card. Bellarmino, questi peccò un poco di transigenza nel dettare qualche libro sgradito a Gregorio XIII, nel vergare qualche lamentosa lettera a un confratello di Francia, e nel vantarsi di aver reso ben per male a Sisto V istesso: perocchè trattandosi che non era riuscita bene la volgata fatta d'ordine di Sisto V, il Bellarmino suggerì di non porla all'indice, ma di ritirarne gli esemplari, e pubblicarne una seconda edizione, col titolo *biblia sacra, Sisti V jussu recognita, et Clementis VIII auctoritate edita.* Il fatto si è, che sul principio del seicento divamparono controversie fra i sostenitori della potenza politica papale per modo diretto, e questi accusavano gli altri di sciogliere eventualmente i fedeli dalla debita sudditanza papale: e i sostenitori della potenza politica per modo indiretto, e questi accusavano gli altri di male intendere l'autorità del Papa, e volerlo costituire *dominum mundi* (1). S. Francesco di Sales per ragioni, forse più speciali che generali, non voleva udire quelle discussioni, ma suggeriva che asceticamente ogni cosa si spiegasse così:

Il Papa è Pastor Sovrano e Padre spirituale dei cristiani, perocchè è il supremo Vicario di Gesù Cristo in terra, epperciò ha la ordinaria sovrana autorità spirituale su tutti i cristiani, imperatori, re, principi e altri: che in tal qualità gli devono, nonchè amore, onore, riverenza e rispetto, anche ajuto, anche soccorso o assistenza verso tutti e contro tutti coloro che offendono Lui o la Chiesa nella sua autorità spirituale o nella sua amministrazione. Sicchè, come per diritto naturale, umano e divino, ciascuno può adoperare le proprie forze o quelle dei proprii alleati per la giusta sua difesa contro gli ingiusti offensori: così la Chiesa o il Papa (perocchè ciò è tutt'uno) possono bene impiegare le forze proprie e quelle dei principi cristiani proprii figli spirituali per la giusta difesa e conservazione dei diritti stessi ecclesiastici contro tutti coloro che li volessero violare o distruggere.

E siccome poi i cristiani, principi od altri, non sono alleati del Papa e della Chiesa con alleanza semplice, ma alleanza la più potente in obblighi, la più eccellente in dignità che si possa immaginare: a quel modo che il Papa e gli altri

(1) Pel Bellarmino vedi il Bouix e anche Reusch *der index der verbotenen Bücher* v. 1, pag. 505. Per S. Francesco di Sales v. 1. 813 ediz. Parigi 1825: Vedi anche l'Abate Morel, *somme contre le catolicisme liberal,* v. 1, pag. 548. — Stando alle notizie, pare serie del Reusch (che pure è Döllingeriano); Sisto V avrebbe avuto sufficiente ragione di porre all'Indice il Bellarmino. Egli chiamava *tertia sententia* senza dire che era *falsa* od *eretica* (come la disse più tardi), l'opinione di coloro che sostengono non competere al Papa veruna podestà nè diretta nè indiretta. Il Liguori (che crediamo fosse al fatto delle cose) nell'*app.* al lib. I, *theol. mor.* c. 4, dice che *jure merito opusculum quoddam Bellarmini fuisse vetitum.*

prelati ecclesiastici sono obbligati a dar la vita e subir la morte per dar nutrimento e pascolo spirituale ai re e regni cristiani; così i re e regni cristiani sono tenuti e obbligati reciprocamente con pericolo della propria vita e del proprio Stato a mantenere il Papa proprio Pastore e Padre spirituale.

Grande e reciproca obbligazione fra Papa e Re: obbligazione inalterabile che si stende fino alla morte compresa: obbligazione naturale, umana e divina; per cui il Papa e la Chiesa devono le proprie forze spirituali ai re e ai regni, e i re le proprie forze temporali alla Chiesa. Il Papa e la Chiesa sono pei re, affine di nutrirli, conservarli e difenderli in faccia a tutti e contro tutti o tutto, spiritualmente. I re e i regni sono per la Chiesa e il Papa affine di nutrirlo, conservarlo, difenderlo temporalmente: perocchè i padri sono pei figli e i figli sono per i padri.

S. Francesco di Sales, così scrivendo a una dama di corte, trattava le cose delicatamente, asceticamente, vorrei dire bonariamente senza internarsi in minute considerazioni istoriche, e tanto meno filosofiche teologiche. Eppure ben intesa la sua dottrina, ci pare che nulla abbia che possa lasciare desiderare alle più rigidi o più intransigenti vedute degli ammiratori di Sisto V: e ci pare di rilevarne la prova nella ora analizzata enciclica di Leone XIII.

Leone XIII nell'inizio delle istruzioni insegna che ogni podestà è da Dio, e la sovranità non è altro, se non immagine aliquale del divino potere e della divina provvidenza *voluit esse principatum, quem qui gererent, ii imaginem quamdam, divinae potestatis divinaeque providentiae referrent:* epperò pone obblighi reciproci, nè costituisce i soggetti in qualità di schiavi ma quasi di figli, *imperium justum neque herile, sed quasi paternum, quia Dei justissima in homines potestas est, et cum paterna bonitate conjunctum.* Se la sovranità deve essere paternità, se il primo Padre del mondo e Supremo Vicario di Gesù Cristo in terra è il successore di S. Pietro: vorremo noi notare tra i peccati mortali (proprio i più gravi che si commettono o nelle nostre o nelle vicine diocesi) se un ammiratore di Sisto V oggi ancora dica a Leone XIII che è *il sovrano del mondo?*

I Francesi dopo la rivoluzione trovarono ancor buono il Re, ma più non vollero i Re della Francia, bensì i Re dei Francesi: vale a dire che non volevano più saperne di Re costituiti da Dio, bensì volevano Re scelti e votati dall'uomo. Noi, sia in privato, sia anche in pubblico, vorremmo riconoscere e asserire Leone XIII *Sovrano del nostro Cuore!* Se questo Sovrano l'avessimo fabbricato noi a noi stessi; non crederemmo che sia poi questo un titolo di doverne andare puniti: ma pure non l'abbiamo creato noi Leone XIII. Iddio ce l'ha dato! e guai a chi lo tocca! guai a chi lo disubbedisce!

FINE.
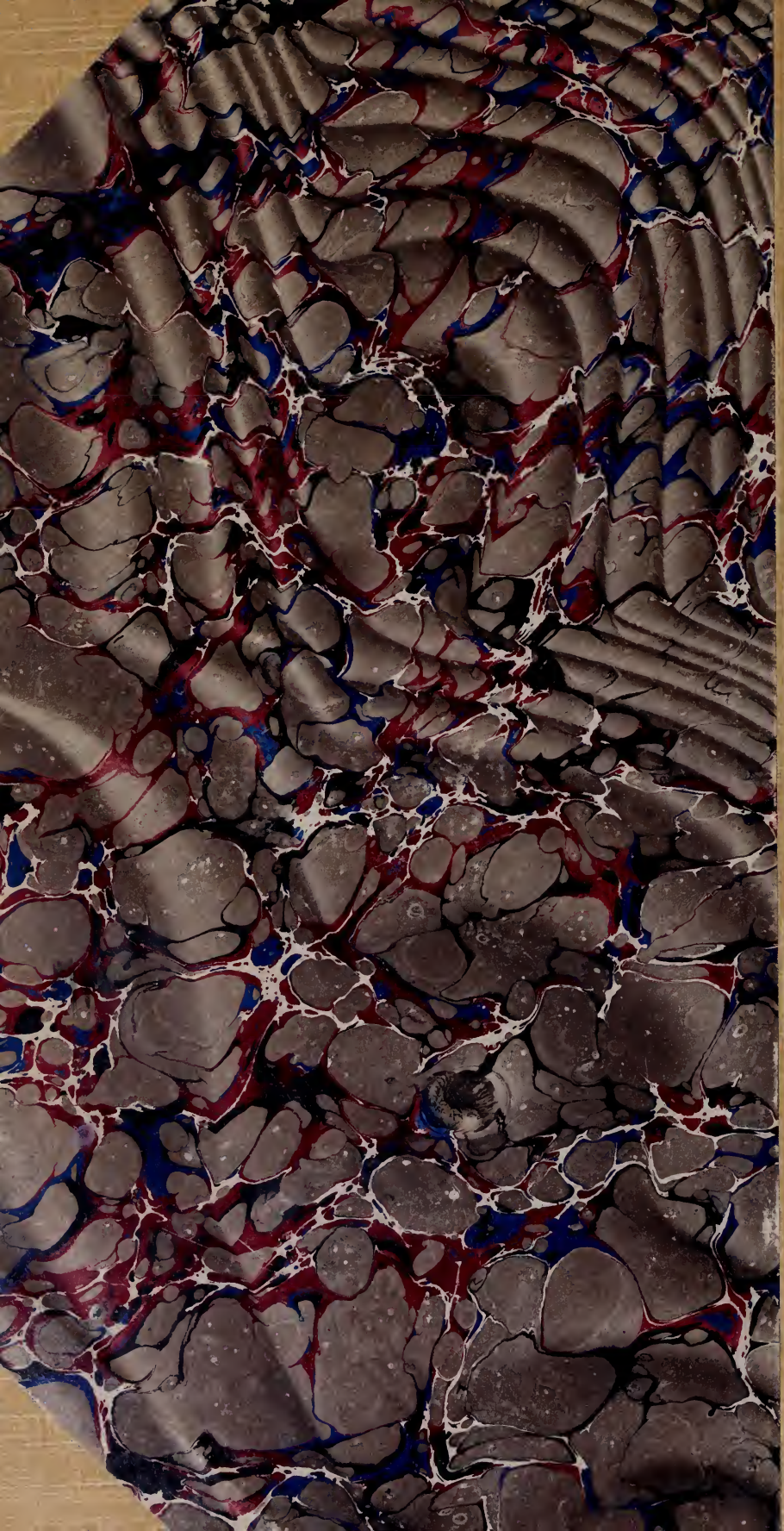
GETTY RESEARCH INSTITUTE
3 3125 01377 8978